

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Ordini del giorno**

**20 luglio 2012**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

il provvedimento in esame è stato varato per rafforzare l'analisi e la revisione della spesa pubblica, con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita;

la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, nonché per l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionale;

considerato che:

a Bruxelles ci sono 21 sedi delle rappresentanze regionali italiane, le cui spese non sono indifferenti. Secondo quanto riportato dalla stampa, ogni amministrazione locale possiede un edificio di lusso, nel quale lavorano pochissimi funzionari;

a via Rue de Trone 62 c'è la sede europea del Piemonte: 400 metri quadrati senza neanche un dipendente. L'edificio intero pare sia costato alla Regione 9 milioni 246 mila euro ed è grande 2597 metri quadrati, in parte affittati ad altri enti. Un piano lo ha comprato nel 2006 la Regione Puglia: 400 metri quadrati costati 1.855.0000 euro, più 600.000 euro di spese edili. Toscana, Lazio, Umbria e Marche sono nello stesso edificio, a Rond Point Schuman 14, Toscana e Lazio avrebbero pagato ciascuna ben 3.900.000 euro per circa 600 metri quadrati, più garage e cantina. Poi sono arrivate Marche e Umbria, che hanno occupato un piano dividendo la cifra per due. In totale, le quattro Regioni avrebbero speso 12 milioni di euro per 1800 metri quadrati, e vi lavorano, in tutto, 16 dipendenti;

anche i 320.000 abitanti del Molise dovevano avere la loro degna sede e nel 2005 la Regione hanno pagato 1,6 milioni per i 550 metri quadrati degli uffici di Rue de Toulouse 47, più 200.000 euro per spese di restauro e acquisto mobili;

risulterebbero appena tre i dipendenti di quella che viene chiamata 'Casa Abruzzo', e che condividono però oltre 1000 metri quadrati, mentre a rue de Luxembourg 15 c'è la sede ligure, ovvero, 800 metri quadrati pagati 1.350 milioni di euro e occupati dalla Regione solo per metà;

a Place Champ du Mars 1-3, sede della Regione Lombardia ci sarebbero 11 dipendenti e ben 1800 metri quadrati pagati 3 milioni e mezzo di euro, dati in locazione in parte a enti e rappresentanze. Qualche Regione è in affitto: la Calabria versa 172 mila euro l'anno (più 25000 euro per oneri locativi) per 400 metri quadrati (4 dipendenti), la Campania 333.700 l'anno per 200 metri quadrati (tre dipendenti). Alla

fine, se sommiamo la superficie di tutte le sedi regionali, il totale è di 10.000 metri quadrati per soli 60 dipendenti totali,

tanto premesso, impegna il Governo

a valutare la possibilità di chiudere o, in alternativa, di accorpate le 21 delegazioni regionali presenti a Bruxelles in un'unica sede con servizi in comune, il che costituirebbe, senz'altro, uno dei modi per diminuire e razionalizzare la spesa pubblica e, soprattutto, per ridare fiducia ai cittadini.

POLI BORTONE

*Pol Bortone*

*G/3396/1/5*

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri venga trasferito, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero dello Sviluppo economico; che al Ministero del lavoro e della salute vengano trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero della Salute, che la denominazione "Ministero del lavoro e della salute" sostituisca, ad ogni effetto e ovunque presente la denominazione "Ministero della Salute" e "ministero del lavoro e delle Politiche Sociali", che il Ministero dello sviluppo trasferisca con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; che vengano trasferite ad un apposito Dipartimento del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; che i Dipartimenti famiglia e giovani della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengano trasferite, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero del lavoro e della salute.

FLERES, POLI BORTONE



613396/2/5

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

la crisi economica globale scoppiata nel 2007-2008 continua a mietere vittime. Proprio in questi mesi l'Italia e l'Europa intera stanno vivendo una nuova fase del dissesto del sistema finanziario mondiale, originata da molti anni di politiche che hanno penalizzato le attività produttive a favore, invece, di un'espansione senza precedenti di speculazioni sui mercati finanziari internazionali. Ora sono le famiglie e le imprese a pagare per le scelte sbagliate a livello macroeconomico, che rischiano di minare il tessuto stesso della nostra società;

è doveroso constatare, purtroppo, che già dai primi mesi più drammatici della crisi, nei numerosi vertici internazionali a partire dal 2009, si è persa l'occasione per adottare misure forti che avrebbero potuto rappresentare una rottura netta ed efficace con le politiche passate: tra queste certamente vi è il ritorno alla separazione delle attività bancarie, tipificata dalla famosa Glass-Steagall Act varata sotto la presidenza Usa di Franklin Delano Roosevelt nel 1933 che pose fine agli eccessi finanziari all'origine della Grande depressione. Il principio della Glass-Steagall rimase in vigore nei Paesi occidentali, ed anche nel nostro Paese, fino agli anni Novanta. Si tratta della netta separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari, gli istituti che operano nei mercati finanziari, attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere;

a partire dagli anni Novanta tutte queste funzioni bancarie sono state riunite sotto lo stesso tetto: esistono dei colossi che di fatto finiscono per rendere anche l'economia locale dipendente dai circuiti mondiali altamente speculativi e rischiosi. La conseguenza dell'abrogazione del principio di Glass-Steagall è che si è segnata la strada che porta dritti alla catastrofe e se non si interviene con decisione il rischio di aggravare la situazione economico-sociale è molto alto;

da quando è esplosa la bolla dei derivati – gli strumenti iper-speculativi che ormai sono completamente slegati dagli investimenti produttivi, dirottando risorse dall'economia reale ad un vero proprio "casinò" mondiale – il rischio del fallimento delle grandi banche ha portato i governi e le banche centrali ad una serie di salvataggi emergenziali;

la *ratio* di tali decisioni sarebbe quella che gli interventi sono necessari per evitare un crac totale, ma la situazione non fa che peggiorare, poiché mentre vengono immesse cifre stratosferiche per la finanza (che si contano nelle migliaia di miliardi di dollari e di euro) le risorse non arrivano alla gente, alle famiglie, alle piccole e medie imprese. Tutto ciò accade perché i salvataggi sono stati concessi senza condizioni, non si è chiesto un cambiamento del comportamento delle grandi banche, non si sono adottate riforme incisive del sistema finanziario;

fino a pochi mesi fa l'Italia poteva pensare di evitare di subire gli effetti della crisi internazionale, o per lo meno di esserne toccata per via di un sistema meno finanziarizzato (nei fatti e anche in termini giuridici), ma oggi non si può più attendere. Occorre salvare l'economia reale dalla finanza speculativa attraverso la separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari. Sarà un primo passo essenziale per riprendere il controllo dell'economia e costruire le basi per un futuro di stabilità e di progresso. Se ne discute già in Germania, in Francia, in Svizzera, nel Regno Unito e anche negli Stati Uniti. L'Italia ha la duplice opportunità di aiutare i propri cittadini nell'immediato e di contribuire al progresso delle altre nazioni, con l'affermazione di un principio di grande importanza nel contesto internazionale.

impegna il Governo:

a varare in tempi brevi misure volte alla separazione delle banche ordinarie (commerciali) da quelle che operano nei mercati speculativi (banche d'affari), così da farne un modello a livello internazionale.

PALMIZIO, PETERLINI

*Palmizio Peterlini*

613396/3/5

2/2

**A.S. 3396**

**ORDINE DEL GIORNO**

**Art. 7**

La Commissione


In sede di esame del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

tenuto conto del fatto che l'articolo 7, ai commi 20 e 21, incide sulle disposizioni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

Impegna Governo ad individuare idonee misure atte ad assicurare, da parte del sistema bancario, la celere attivazione dei mutui per la ricostruzione e il recupero dell'edilizia abitativa e produttiva nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, anche mediante forme di garanzia che assicurino l'abbattimento del tasso di interesse per quanti ricorrendo al credito ;

a disporre celermente in merito a tematiche non toccate dal predetto decreto-legge n.74/2012, con particolare riferimento al rinvio degli obblighi dei sostituti d'imposta, all'esenzione dal modello 770 per gli enti locali la cui sede è inagibile, al rinvio per le tariffe (onde evitare improprie disparità di trattamento tra cittadini residenti in comuni ove è in vigore la Tia e quelli in cui ancora opera la Tarsu) , alla deducibilità degli oneri in riferimento alla messa in sicurezza degli immobili delle imprese, nonché alle compensazioni per i comuni in cui viene operata la pur auspicata e necessaria esenzione o riduzione dell'IMU.

CARLINO, DI NARDO



6 / 3396 / 4 / 15

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che

i servizi funerari sono esenti da iva e i cittadini possono imputare come costi detraibili dalle proprie dichiarazioni dei redditi un importo massimo di 1500 euro;

per determinare una invariata condizione per le famiglie, un maggior gettito fiscale per lo Stato e inoltre combattere la "contabilità sommersa" facilitando le possibilità di controlli;

impegna il Governo

ad introdurre una aliquota iva ridotta al 10% per le spese funebri, innalzando al contempo per i cittadini i limiti per la detraibilità ad un valore minimo del 50% sugli interi costi sostenuti fino a 10.000 euro.

TOMASSINI

TANCREDI

D'AMBROSIO LETTIERI



6/3396/5/5



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

presso l'INPS sarà istituito "Lo sportello del lavoratore" per gestire tutti i servizi che riguardano le attività relative alle procedure di collocamento: iscrizione, aggiornamento e comunicazioni relative allo stato di disoccupazione; reinscrizione e trasferimenti da altra provincia; dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; iscrizione nella lista per l'accesso al Pubblico Impiego; iscrizione nella lista di mobilità; registrazione dell'avvenuto avviamento, cessazione o trasformazione di rapporto di lavoro;

impegna il Governo

a provvedere, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire presso "lo sportello del lavoratore", ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché alle modalità e procedure di trasferimento.

FLERES, POLI BORTONE



6/3396/6/5

## ORDINE DEL GIORNO

A.S. 3396

La 5° Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premessi che:

i commi da 80 a 86 dell'articolo 12, nonché il comma 1 dell'articolo 23, del decreto-legge al nostro esame recano disposizioni in materia di autotrasporto, ma il provvedimento lascia irrisolti altri problemi che interessano il settore;

il settore dell'autotrasporto è, infatti, attraversato da una fase di forte crisi. Il settore oggi risulta fortemente caratterizzato da una serie di dinamiche che lo rendono, da un lato, poco competitivo nel sistema economico europeo per crescita dimensionale, organizzativa e tecnologica e, dall'altro, come noto, particolarmente costoso per le casse dello Stato;

in questi anni, infatti, si è continuato a mantenere in vita un sistema di incentivi settoriali a pioggia poco efficace, basato su misure molto frammentarie e soggette a lunghe trattative tra le sole parti coinvolte; prive di riferimenti a parametri sull'adozione di migliori standard di sicurezza, o di innovazione, o ambientali. La maggior parte delle aziende italiane operanti nel settore dell'autotrasporto sono state supportate negli anni da una serie di misure di sostegno che hanno raggiunto la cifra esorbitante di 3,5 miliardi di euro tra il 2000 e il 2009, a cui occorre aggiungere i 700 milioni erogati per gli anni del 2010 e 2011 e i 400 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità per il 2012, poi ridotti dall'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 1/2012 di 26,3 milioni di euro. L'ammontare di risorse destinate al sostegno dell'autotrasporto merci è ancora più rilevante se paragonato a qualsiasi settore manifatturiero vessato dall'attuale crisi. Eppure, nonostante l'erogazione di tali finanziamenti, continua ad esistere sul mercato un modello di azienda sostanzialmente debole, poco strutturata, e destinata nel tempo a perdere il confronto competitivo a livello europeo, anche e soprattutto a causa dell'assenza di una strategia complessiva della politica nazionale in materia;

il settore dell'autotrasporto si caratterizza per la presenza di numerosissimi operatori di piccole dimensioni, che rendono difficile il conseguimento di economie di scala. Di contro, vi sono mercati esteri nei quali operano grandi imprese, in grado di assicurare servizi di migliore qualità e più efficienti. Secondo i dati Eurostat, in Italia nel 2007 erano attive 93.427 aziende di autotrasporto, più del doppio di quelle operanti in Germania (34.824) e in Francia (42.551). Paesi che per popolazione ed estensione territoriale superano di gran lunga l'Italia;

6/3396/7/5

occorrerebbe altresì considerare il problema delle ditte fittizie. L'Albo degli autotrasportatori contava, nel 2010, in totale 163.714 iscrizioni, ma, tra queste, solo 113.285 figuravano in possesso di un veicolo. Si tratta di un fenomeno particolare che impedisce di creare reali condizioni di trasparenza sul fronte dell'offerta, necessarie per meglio disciplinare il mercato dei servizi di autotrasporto. Tali aziende, infatti, dette anche agenzie c.d. "intermediarie" di autotrasporto, operano senza avere veicoli, ma acquisiscono commesse per poi affidarle ad altre imprese a prezzi ovviamente più bassi, alimentando una lunghissima catena di subappalti;

negli ultimi anni, inoltre, la concorrenza sleale di un numero sempre crescente di veicoli provenienti dall'est Europa, che operano in un contesto in cui la politica dei controlli a livello europeo e nazionale è decisamente scarsa, comporta una situazione drammatica per l'autotrasporto italiano, al punto che le imprese più strutturate hanno iniziato una politica di delocalizzazione aprendo stabilimenti nei Paesi neocomunitari;

l'autotrasporto italiano non può essere, dunque, abbandonato a se stesso, in particolare in un momento di crisi economica quale quella che il nostro Paese sta attraversando. E' evidente che occorre affrontare la più volte rinviata riforma del settore,

invita il Governo:

a procedere urgentemente ad una sostanziale revisione della regolamentazione dell'autotrasporto merci, innanzitutto definendo le misure necessarie ad una definitiva liberalizzazione del mercato, affrontando gli aspetti relativi a dimensioni d'impresa, proprietà, sicurezza, tempi di lavoro e a superare la logica dei vecchi e costosi incentivi al settore;


a disporre l'immediata cancellazione, d'ufficio, delle imprese iscritte all'albo autotrasportatori che non dispongono di veicoli;

a sviluppare maggiormente ed incentivare l'intermodalità, al fine di coniugare esigenze di efficienza commerciale e di riduzione dell'impatto ambientale;

ad assumere iniziative per limitare il fenomeno della subvezione;

a valutare l'opportunità di adottare tipologie diverse di sussidi a sostegno delle imprese del settore, quali forme di sgravi fiscali e contributivi legati all'incremento della base occupazionale; agevolazioni concesse a favore delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o esercitano l'attività in conto proprio; riduzione dell'IRAP.

DE TONI



6133961715

2/2

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 3396 recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

premesso che:

dall'inizio della crisi economica un altissimo numero di aziende in difficoltà, al fine di favorire l'uscita di personale considerato in esubero, hanno stipulato accordi di incentivo all'esodo o di messa in mobilità, che prevedono l'accompagnamento del lavoratore al pensionamento attraverso l'erogazione a favore del lavoratore stesso di un incentivo economico;

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una serie di modifiche alla normativa in materia previdenziale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, tra cui la soppressione delle cosiddette pensioni di anzianità, e l'innalzamento del requisito anagrafico minimo per l'accesso al trattamento previdenziale di vecchiaia;

moltissimi accordi di incentivo all'esodo prevedono la possibilità per il lavoratore di fruire dell'incentivo economico, per il raggiungimento dell'età pensionabile, per un periodo massimo di due o tre anni essendo stati stipulati in riferimento alle norme che regolavano il sistema previdenziale anteriormente all'approvazione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

a seguito dell'approvazione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per moltissimi lavoratori l'età minima per il pensionamento è stata prolungata anche di quattro o cinque anni;

il comma 14 dell'articolo 24 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e, successivamente, il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno stabilito una deroga all'applicazione della nuova normativa in materia pensionistica a favore di alcune categorie di lavoratori;

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012 ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione della deroga di cui alle citate disposizioni;

considerato che:

ad oggi, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, sarebbero circa 390.000 i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in ragione di accordi di incentivo all'esodo i quali non avendo raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento ed avendo esaurito il periodo di fruizione dell'incentivo economico sono privi di qualunque tipo di reddito;

impegna il Governo:

a adottare, previo confronto con le parti sociali, le opportune iniziative normative al fine di includere tra i soggetti interessati dalla deroga di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

6/3396/8/5  
12

A/r

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale fino al 31 dicembre 2011.

~~CARLINO~~, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

6/3396/8/5

2/2

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che:

tutti gli istituti di ricerca, interamente finanziati con risorse pubbliche, esclusi quelli in materia sanitaria e ambientale, siano soppressi;

le funzioni svolte dagli istituti di ricerca siano trasferite, rispettivamente con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione o mediante un decreto regionale;

con gli stessi decreti vengano stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate;

i dipendenti a tempo determinato vengano inquadrati, nei ruoli del Ministero o della regione sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma;

le amministrazioni provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche;

i dipendenti trasferiti mantengano il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile, con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrino nella titolarità dei rispettivi rapporti.

FLERES, POLI BORTONE

Fleres Poli Bortone

6/3396/9/5

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

sussistono fisiologiche assenze del personale dal posto di lavoro e le nuove tecnologie offrono la possibilità di svolgere le prestazioni di lavoro mediante computer portatili e tramite collegamenti a server remoti,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riducano il numero complessivo di postazioni di lavoro a un rapporto tra dipendenti e postazioni pari a 0,80 e che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo siano destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE



6/3396/10/5

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere una riduzione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano al 31 dicembre 2011, il bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi, che abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio delle quali l'ente sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

FLERES, POLI BORTONE



6/3396/11/5



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l'altro, svolgono funzioni di certificazione, provvedano, salvo quanto previsto al comma 2, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione;

che tale riduzione non vengano applicate nelle seguenti certificazioni: a) anagrafe, stato civile e in materia penale; b) ambientale e di tutela della salute pubblica; c) in materia di diritti reali sui beni immobili;

che laddove eliminata, la funzione di certificazione venga affidata a professionisti o a organizzazioni private.

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres Bortone*

*613396/12/5*

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare uno o più decreti legislativi volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;
- b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte;
- c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

FLERES, POLI BORTONE



6/3396/13/5

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

sopprimere gli enti, le agenzie e organismi che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di governo di area vasta;

far assumere e gestire tali funzioni alle Regioni, in esse sono già disciplinate e attribuite tramite legge regionale;

far assorbire il personale degli enti, delle agenzie e degli organismi soppressi alle Regioni che subentreranno nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procederanno alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare;

sopprimere tutti gli enti strumentali, gli organismi e le società titolari dell'esercizio delle loro funzioni di governo ed amministrazione attiva;

far assorbire alle regioni di appartenenza degli enti, il relativo personale e tutte le risorse, nonché tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a tali enti;

evitare, infine, di non istituire istituti, enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.

FLERES , POLI BORTONE

*Fleres Poli Bortone*

*6/3396/16/5*

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

- l'Autorità portuale è un Ente istituito con la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ;
- detta Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dalla legge;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, d'intesa con le Regioni interessate, a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le Autorità portuali, stabilendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le Autorità portuali al momento della loro soppressione.

FLERES, POLI BORTONE

Fleas Pol Bortone

6/3396/15/5

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,


premesso che:

- le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sopprimono gli Enti parchi regionali e contestualmente ne assorbono le funzioni;

impegna il Governo

a valutare la possibilità che il personale degli Enti parchi regionali venga assorbito dalle Regioni, che le stesse subentrino nella eventuale riscossione dei tributi previsti e che procedano alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare.

FLERES, POLI BORTONE



G/3396/16/5/

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che tutti gli enti e le strutture di enti aventi ad oggetto una attività di programmazione o di progettazione vengano soppressi e ad assumere apposite misure affinché il personale dei suddetti enti e le relative risorse finanziarie e strumentali vengano assorbite e ripartite, a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, tra lo Stato e le Regioni interessate.

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres, Poli Bortone*

*6/3396/17/5*

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,


premesso che:

- è indispensabile assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,

impegna il Governo:

- a valutare la possibilità che Unirelab srl continui a svolgere le funzioni esercitate e che successivamente vengano stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

FLERES, POLI BORTONE



6/3396/18/5

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

### Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

- la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;
- essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo 1 siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;
- ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge;
- sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del leasing per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,

impegna il Governo

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392/1941 relativo alle pigioni.

POLI BORTONE, FLERES

Pol Bortone, Fleres

6/3396/19/5



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

- la legge 29 aprile 1957, n. 310 ha istituito la Scuola Centrale Tributaria, struttura dedicata esclusivamente alla formazione del personale dell'Amministrazione finanziaria;
- la suddetta Scuola realizza annualmente un piano di formazione al quale segue il programma delle attività improntato funzionalmente sulle esigenze e gli obiettivi istituzionali e strategici dell'Amministrazione economica e finanziaria oltre che sulle richieste avanzate dalle Amministrazioni pubbliche, enti ed operatori privati;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di sopprimere gli Istituti di formazione di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SSAI), all'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (SSPAL), nonché la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) e a predisporre che il personale e le risorse strumentali degli Istituti transitino alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione subentri nelle funzioni e nei compiti dei soppressi Istituti.

FLERES, POLI BORTONE



6/3396/2015

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, riducano l'organico degli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di una percentuale non inferiore al 40 per cento della dotazione del proprio personale e che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo siano destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

FLERES, POLI BORTONE



6/3396/21/5

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che gli uffici del personale, del bilancio e gli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi, presenti presso i Ministeri, vengano unificati in un unico ufficio denominato "Ufficio del personale, del bilancio e degli acquisti di beni e servizi" e al quale venga preposto un unico dirigente.

FLERES, POLI BORTONE



6/3396/22/5

La 5. Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

premesso che:

i commi da 27 a 32 dell'art. 7 del decreto legge di cui sopra prevedono la predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; inoltre dall'anno scolastico 2012-2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente *on line*, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri *on line* e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico;

per le scuole con lingua di insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno italiano del Friuli Venezia Giulia tutte le procedure sopra menzionate, vengono espletate anche nella lingua slovena, come previsto dalla legge 23 febbraio 2001 n. 38 "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia, articolo 11, comma 4";

a tal fine gli uffici competenti sono dotati del personale con la conoscenza delle due lingue;

impegna il Governo

a salvaguardare tale prassi anche nel passaggio dalla forma cartacea a quella elettronica di tutte le procedure previste dal decreto legge n. 95. A tal fine è necessario garantire il corretto uso della lingua slovena, compresi i caratteri diacritici e la corretta scrittura dei nomi e cognomi e delle diverse denominazioni.

BLAZINA

*Blazina*

6/3396/23/5

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

sopprimere le Autorità d'ambito territoriale, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

considerare nullo ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale decorso lo stesso termine;

attribuire alle regioni le funzioni già esercitate dalle Autorità, le quali le eserciteranno nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

FLERES , POLI BORTONE



6/3396/24/5

## ORDINE DEL GIORNO

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato

In sede di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

Premesso che:

gli uffici giudiziari di Bari sono collocati in diversi edifici, sparsi in città in modo disorganico e assai distanti fra loro, assunti per lo più in locazione da privati, alle varie occorrenze nel tempo;

tutti si presentano in condizioni di inidoneità, insufficienza e inadeguatezza, specie sotto i profili della sicurezza e, addirittura, l'edificio in cui è ospitata la Giustizia Penale, oltre alla evidente situazione di disagio, presenta anche gravi problematiche statiche ed è stato anche sottoposto a sequestro, con la sola facoltà d'uso, perché frutto di illecito urbanistico;

al riguardo il comune di Bari, quale ente obbligato, ai sensi della legge n. 392 del 1941, a fornire i locali per gli uffici giudiziari, è stato più volte invitato dalla competente Commissione di Manutenzione della Corte di Appello e dal Ministero della Giustizia a dare soluzione alla suddetta grave situazione di inadeguatezza in

cui sono costretti ad operare gli uffici giudiziari cittadini;

da tempo si è tentato di realizzare nella città di Bari, attraverso l'accesso al finanziamento statale di cui all'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, un unico complesso immobiliare capace di ospitare almeno tutti gli uffici della Giustizia Penale, ivi compresa un'aula bunker;

sin dal dicembre del 1991 il Comune di Bari ha avviato varie iniziative progettuali tese alla costruzione di una nuova sede per la Giustizia Penale e, per ognuna di dette iniziative, il Ministero della Giustizia ha puntualmente posto a disposizione del comune significative somme di denaro, per un importo complessivo di 43,5 milioni di euro;

in conseguenza delle diverse e cangianti posizioni assunte nel tempo dall'amministrazione comunale circa la soluzione progettuale e logistica da privilegiare per risolvere gli annosi problemi, non sono stati mai rispettati i termini di scadenza per l'impiego dei fondi, cosicché il Ministero della Giustizia è stato ripetutamente costretto a revocare la disponibilità degli stessi e ad assegnarli ad altri comuni in possesso di progettazioni approvabili;

nonostante i solleciti e gli incontri tenutisi nella sede ministeriale, il comune di Bari non ha mai trasmesso un progetto definitivo munito delle necessarie autorizzazioni, costringendo il Ministero a revocare anche l'ultimo finanziamento disponibile di euro 18.500.000, già concesso all'amministrazione cittadina, avendo dovuto destinare poi tali fondi a favore di altri comuni in possesso di progetti immediatamente finanziabili;

6/3396 / 25/5

Considerato che:

per quel che attiene alle carenze in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro, si osserva che, ai sensi della legge n. 392 del 1941, il comune ha l'obbligo di fornire adeguati e idonei locali da destinare a sede degli uffici giudiziari e di sostenere la relativa spesa. La legge citata, infatti, riconosce in capo a quell'ente ogni potere ed obbligo relativo al reperimento degli immobili da destinare ad uffici giudiziari, previo assenso della Commissione di Manutenzione istituita presso la Corte di Appello, a cui spetta la definizione dei requisiti funzionali dei locali nei quali deve svolgersi l'attività giudiziaria;

di recente presso il Palazzo di Giustizia di p.zza De Nicola, in cui è ospitata la Giustizia Civile, pur essendosi regolarmente svolta una gara per lavori di adeguamento per un importo di euro 5.000.000, sono intervenute varie problematiche, dapprima di carattere tecnico e poi organizzativi, per via dell'impatto negativo che i lavori medesimi avrebbero avuto sul normale espletamento dell'attività giudiziaria (circostanze evidenziate dalla Commissione di Manutenzione della Corte di appello di Bari), al punto che i lavori sono stati sospesi e mai avviati, permanendo così lo stato di inadeguatezza e inidoneità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

Considerato inoltre, che:

l'art. 1 del decreto legge in discussione, al comma 26, prevede risparmi nell'ambito del Ministero della Giustizia, anche con

6/3396/25/5  
32

3/5



riferimento alla razionalizzazione e riorganizzazione delle sedi giudiziarie;

Preso atto che:

in attuazione dell'art.1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo ha inviato alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero" nel predetto schema di decreto legislativo è prevista la soppressione delle numerose sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede centrale del distretto;

Preso atto infine che:

la lettera b del comma 2 dell'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, da incarico al Governo di ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;

Impegna il Governo


a valutare la possibilità di provvedere all'adeguamento e all'ampliamento delle sedi giudiziarie di Bari, che versano in condizioni di grave disagio, in modo da adempiere al compito, sancito costituzionalmente, di garantire un efficace funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

a destinare i finanziamenti per l'adeguamento e l'ampliamento delle sedi giudiziarie nella città di Bari;

G/3396/25/5 6/5

ad adottare ogni opportuna iniziativa, in collaborazione con tutti gli enti territoriali interessati, per pervenire tempestivamente ad una soluzione definitiva delle sedi giudiziarie in cui sia consentito l'organico e razionale accorpamento di tutti gli uffici, nel rispetto dei parametri funzionali e di sicurezza previsti dalla legge, per consentire il regolare svolgimento sia delle funzioni giudiziarie attualmente svolte nella città di Bari, sia delle future funzioni che si concentreranno nel capoluogo, a seguito dell'accorpamento degli uffici giudiziari periferici, ai sensi della citata legge 14 settembre 2011, n. 148;

ad assumere misure volte a procrastinare ogni iniziativa finalizzata alla attuazione del suddetto "Piano di razionalizzazione e accorpamento" degli uffici giudiziari periferici nella città capoluogo di Bari, di cui alla legge n. 148/2011, fino a quando non sarà disponibile una sede adeguata degli uffici giudiziari di Bari, idonea a risolvere la insostenibile condizione in cui versano gli Uffici Giudiziari della città.

  
(ENZO RUSSO)



6/3396/25/5

5/5

Ordine del giorno,

Il Senato,

premesso che:

il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;

si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la "geografia" dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;

nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;

ritenuto che la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;

in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare

si impegna il Governo

6/3396/26/5

nr

sul modello della riforma del 2007, a considerare e proporre la riduzione della consistenza degli organici della magistratura militare (e del relativo personale), per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e a considerare di sopprimere i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli.

CASSON, SCANU, VITA, D'AMBROSIO, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, PINOTTI, NEROZZI, DELLA SETA, FERRANTE.

*Casson*

6/3396/26/5

*dr*

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

- sebbene l'Italia riconosca l'onere costituzionale dell'intervento in favore dei territori montani, allo stato attuale, i criteri elaborati per la sua delimitazione sono ritenuti troppo vaghi e incerti per consentire politiche organiche e efficaci. La confusione e contraddittorietà che connota il quadro legislativo ha fatto sì che la montagna in Italia fosse alternativamente negata, disconosciuta, banalizzata o accomunata ad altri territori e dunque "lesa" nella sua identità;
- nell'attuale particolare condizione economica di grave crisi, occorre, con urgenza, dare attuazione piena al dettato costituzionale che all'articolo 44, secondo comma, recita: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». Intervenire per evitare il peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni montane italiane è peraltro in linea con l'ispirazione dell'Europa, che nel Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 e reso esecutivo dalla legge n. 130 del 2008, all'articolo 174 considera le regioni di montagna esplicitamente tra quelle interessate dalle politiche di coesione per ridurre il divario di sviluppo, in quanto regioni meno favorite;
- è tempo, quindi, di promuovere interventi che facilitino la riduzione di questo divario e che, concretamente, operino in un periodo come quello attuale, di difficile congiuntura economico-finanziaria che, se non corretta con strumenti di intervento pubblico, potrebbe contribuire ad accentuare la divaricazione attuale;
- le zone montane del nostro Paese non costituiscono un'area omogenea con caratteristiche e con problematiche sostanzialmente uniformi. Va riconosciuta, infatti, l'esistenza di una pluralità di aree montane, con caratteristiche demografiche, economiche e strutturali profondamente differenziate e con destini potenzialmente divergenti. Analizzando l'andamento demografico ed economico della montagna risulta evidente l'importanza del rapporto tra montagna e pianura quale variabile esplicativa primaria di un progressivo differenziarsi delle strutture economico-sociali delle diverse aree montane del Paese;
- è sbagliato pensare alla montagna come a un territorio a vocazione esclusivamente agricola o turistica. Soprattutto nelle vallate vi sono, infatti, distretti produttivi e industriali molto importanti per l'economia del Paese. Le dimensioni demografiche dei comuni montani sono ridotte e a volte ridottissime. Determinate zone, soprattutto di alta montagna e di crinale, sono ormai da tempo abbandonate. L'età media della popolazione delle zone montane è molto avanzata. I servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono di difficile accesso. Mancano infrastrutture adeguate per le comunicazioni materiali, di tipo stradale e ferroviario, e anche per le comunicazioni immateriali, nonostante lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione;

- il freno più forte alla crescita della montagna continuano a essere la carenza e la debolezza dei servizi, il cui maggiore costo incide sugli enti di governo locale e sui cittadini, insieme ai maggiori oneri di produzione per le imprese. Un tema sicuramente prioritario è quello della tutela del territorio, su cui in questi anni si è fatto ben poco e nel quale si sono moltiplicati gli eventi calamitosi affrontati con la logica dell'emergenza. Anche l'agricoltura, attività storica della montagna italiana, ricca di produzioni tipiche e di alta qualità, è in forte difficoltà: stanno crollando i redditi, si smembrano le imprese, calano gli addetti e sempre più viene a mancare un insostituibile presidio ambientale. E il turismo, sempre più esposto alle conseguenze dei mutamenti climatici, per il quale occorre fare un discorso differenziato da zona a zona, attraversa anch'esso un momento complessivamente sfavorevole, dal quale occorre saper uscire rinnovando e qualificando fortemente l'offerta di servizi;

- purtroppo negli ultimi anni si è dovuta constatare una tendenza a tagliare le già esigue risorse destinate alle zone montane ed, in particolare, i tagli hanno colpito quei servizi essenziali che afferiscono alla salute, all'istruzione, alla sicurezza, alla giustizia, etc.,


impegna il Governo:

ad attuare un'adeguata politica nazionale per le zone montane, fondata innanzitutto sul riconoscimento pieno ed effettivo della specificità della montagna stessa da parte dello Stato, nonché sulla collaborazione, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di Stato, regioni ed enti locali;

ad attivarsi con urgenza al fine di superare le condizioni di svantaggio modernizzando i sistemi di comunicazione stradali, ferroviari e telematici, sostenendo le attività produttive;

consentire alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali in condizioni adeguate e di parità con chi risiede nelle altre aree del Paese, evitando, quindi, la chiusura di strutture essenziali quali quelle ospedaliere, postali, giudiziarie, scolastiche e utili a garantire la sicurezza.

PISCITELLI



6/3396/27/5

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

la situazione economico – finanziaria nella quale versa l'Europa intera e l'Italia in particolare non può che suscitare attenzione e senso di responsabilità da parte dei cittadini tutti e delle categorie interessate, ognuna per la sua parte;

in particolare il comparto farmaceutico ha accettato di confrontarsi con il Governo su temi delicati quale l'abbassamento del quorum, trovandosi però a fare in conti con un radicato pregiudizio ideologico che , unico caso in Europa (dove Farmacia e Parafarmacia sono un'unica cosa!), ha portato alla fuoriuscita del farmaco dal canale farmacia ed all'annullamento ingiustificato della pianta organica la cui funzione regolamentatrice aveva lo scopo precipuo di garantire una diffusione capillare del servizio farmaceutico ad esclusivo favore dei cittadini, ovunque ubicati;

l'attacco al settore farmaceutico, ed alla farmaceutica territoriale in particolare, trova un ulteriore conferma negli ultimi provvedimenti del Governo laddove, a fronte di una spesa farmaceutica territoriale perfettamente in linea con il tetto di spesa del 13,3% imposto dalle precedenti manovre finanziarie nel corso degli anni, il Governo attuale decide un aggravio di 1,83 punti percentuali (sconto SSN) rispetto al pregresso con effetto immediato e che si va ad aggiungere a: 1) sconto scalare crescente dal 6 al 19% a seconda de prezzo del farmaco; 2) pay back passato dallo 0,60 al 64% previsto per compensare l'aumento della spesa farmaceutica ospedaliera; 3) 1,82% introdotto in favore delle popolazioni terremotate dell'Abruzzo. Ciò appare assolutamente punitivo per una categoria che già vede, oramai da anni, costantemente ridotto il prezzo dei farmaci detenuti in farmacia, con ripercussioni ovvie sul rendimento della stessa (compro "x" a 10, lo rivendo a 8). A tal proposito, studi di settore hanno ampiamente dimostrato che in queste condizioni e con l'ulteriore previsione di un abbassamento del tetto di spesa all'11,3% per il futuro (con conseguente aumento del pay back), le farmacie territoriali impegnano denaro e capitale umano in costante perdita;

contemporaneamente, in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale, viene allargato il tetto di spesa per la farmacia ospedaliera che, avendolo già sfiorato nel 2011, viene ad essere premiata per la sua incapacità di contenimento di spesa a fronte di un servizio non capillare e continuo (ricordiamo che le farmacie territoriali turnano garantendo il servizio farmaceutico 24 ore su 24, ciò che comporta ulteriore impegno di spesa per il servizio notturno svolto "gratis", a meno che non venga effettuata la spedizione di una ricetta, nel qual caso si giunge ad una remunerazione assolutamente vergognosa per un professionista, pari ad euro 3,75;

il Governo ha fatto una grande campagna pubblicitaria sulle liberalizzazioni, in maniera particolarmente rilevante per il settore farmaceutico, quasi che la farmaceutica territoriale, che pure

da tutti viene elogiata per la sua capacità di servizio fosse la causa di ogni male della società italiana. La tanto enfaticamente liberalizzata illude ed illuderà molti giovani professionisti sulla possibilità di poter esercitare in proprio: in realtà chi tra i colleghi più giovani ha un minimo di esperienza e di attenzione al sistema di gestione della Farmacia, presto si renderà conto delle serie difficoltà alla realizzazione del progetto, in quanto comincia già ad aleggiare la necessità, per molte farmacie (che, vorremmo ricordare, non sono tutte ubicate a Roma, Milano, Firenze, Torino ecc. ecc.) di rinunciare alla collaborazione professionale dei loro colleghi. La realtà è che, con tutti i provvedimenti in atto, per aprire un nuovo esercizio farmaceutico con i concorsi straordinari previsti sarà necessario rivolgersi ad entità con consistenti capitali finanziari, aprendo la strada ad un processo di "mercificazione" del farmaco che poco ha a che vedere con la garanzia di tutela della salute (e delle tasche) dei cittadini, e molto invece con interessi diversi, con possibilità, non remota, di infiltrazione di capitali "sporchi",

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di annullare l'ulteriore sconto in favore del SSN, mantenere immutato il tetto di spesa previsto per la farmaceutica, di rivedere il sistema di taglio prezzi dei farmaci in maniera da non gravare ulteriormente sulle economie delle farmacie, in particolare di quelle piccole e medio- piccole, che navigano già in cattive acque per mancati pagamenti, restrizione dell'accesso a finanziamenti e/o mutui con le banche (che oramai vedono le farmacie territoriali come aziende "a rischio", con ciò che ne consegue).

POLI BORTONE

*Pol Bortone*

*6/3396/28/5*



Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

al fine di tutelare gli ospedali e l'assistenza sanitaria nelle zone montane o disagiate

impegna il Governo

a prevedere che nel processo di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri previsto dal Art.15, comma 13, lettera c) siano esclusi i comuni montani il cui territorio si trovi al 75% sopra i 600 slm e quelli che attualmente usufruiscono dei benefici di cui all'obiettivo 5b dell'Unione Europea ovvero del fondo sociale europeo promozione dello sviluppo nelle zone rurali tramite l'aiuto allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni rurali.

TOMASSINI

TANCREDI

D'AMBROSIO LETTIERI

SALTAMARTINI

GALLONE

FLUTTERO



6/3386/29/5

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

al fine di

permettere ai cittadini di avere il rimborso dei farmaci classificati in fascia C da parte di assicurazioni private, mutue di categoria, enti di assistenza privati, comuni, casse di assistenza aziendali ed ogni altro tipo di ente interessato, con sviluppo del mercato valutabile in almeno 2-2,5 miliardi di Euro annui (vedi modello francese e tedesco) e creazione di un nuovo mercato assicurativo con conseguente sviluppo del PIL;

impegna il Governo

a valutare di introdurre due liste di farmaci elaborate dall'AIFA: la prima, che resta definita come "classe A" comprendente farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, con l'esclusione delle quote di partecipazione fissate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e poste a carico dei cittadini e delle differenze di prezzo tra farmaci originatori e farmaci equivalenti ove esistenti; la seconda, definita come "classe B", è posta a carico del Servizio sanitario nazionale con la franchigia del 20% posta a carico dei cittadini, fatte salve le esenzioni per patologia e per reddito stabilite a livello regionale".

TOMASSINI  
TANCREDI  
D'AMBROSIO LETTIERI



6/3396/30/5

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

premesso che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la direttiva comunitaria 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico e prevede la possibilità che i medici specializzandi in medicina possano ottenere, durante il periodo di formazione, delle borse di studio;

l'Italia, con legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, ha recepito le citate direttive;

l'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, riconosce il diritto all'erogazione di una borsa di studio in favore dei medici a partire dall'anno accademico 1991-1992;

il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, stabilisce che "All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo; il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze

previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti";

l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo recita: "Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. (...) Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione";

considerato che:

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria;

per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

considerato inoltre, che:

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità;

i laureati "non medici", al contrario, altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

preso atto che:

ad oggi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliono operare nella pubblica sanità.


46/3396/30/5

2/3

impegna il Governo,

a valutare l'effettivo riconoscimento ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole *post*-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ad applicare il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

SEN D'AMBROSIO LETTIERI



6/3396/32/5

3/3

## ORDINE del GIORNO

Il Senato in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 6 Luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

premessi che:

l'art.44 della Costituzione recita << la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane>>;

l'art.32 della Costituzione garantisce il diritto alla salute quale diritto fondamentale ed immediatamente precettivo;

l'art.117, 2° comma della Costituzione attribuisce allo Stato, l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi sociali dei cittadini, anche in relazione al fondamentale parametro di eguaglianza materiale dei cittadini di cui all'art.3, secondo comma della Costituzione;

con la legge 31 gennaio 1994 n.97 " Nuove disposizioni per le zone montane" si afferma l'importanza dello sviluppo e della valorizzazione della montagna e, in particolare, l'art. 14 di detta legge attribuisce espressamente alle Regioni l'emanazione di direttive di indirizzo per decentrare nei comuni montani attività e servizi per cui non è indispensabile la collocazione in aree metropolitane tra cui gli ospedali specializzati;

considerato inoltre che:

il Piano del Servizio Sanitario nazionale 2011-2013 approvato a Settembre dalla Conferenza Stato Regioni pone come obiettivo strategico le cure primarie e le strutture territoriali, con un' integrazione degli ospedali dei territori;

6/33 96/32/5  
46

1/2

gli ospedali di montagna svolgono un' importante funzione per evitare lo spopolamento dell' ambiente montano, in quanto garantiscono il diritto alla salute costituzionalmente protetto dall' art. 32 , anche in condizione di difficoltà dei trasporti e condizioni meteorologiche avverse;

impegna il governo:

a prevedere che nel processo di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri previsto dal Art.15, comma 13, lettera c) siano esclusi i comuni montani il cui territorio si trovi al 75% sopra i 600 slm nonchè quelli che attualmente usufruiscono dei benefici di cui all'obiettivo 5b dell'Unione Europea ovvero, ed ancora, del fondo sociale europeo promozione dello sviluppo nelle zone rurali tramite l'aiuto allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni rurali.

SALTAMARTINI, GALLONE, FLUTTERO, CASOLI, PISCITELLI

*Saltamartini*

6/3396 / <sup>32</sup> ~~32~~ / 5

A.S. 3396

ODG

Art. 15

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (A.S. 3396);

Premesso che,

la disposizione di cui all'articolo 15, comma 13, lettera a), stabilisce che gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

la riduzione opera per l'intera durata dei contratti medesimi o, nel caso di fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012, fermo restando che la riduzione opera fino alla durata del contratto, qualora esso abbia una durata inferiore rispetto alla suddetta data;

tale disposizione, pertanto, richiede significativi sacrifici alle imprese che prestano servizi in favore della pubblica amministrazione o che erogano forniture di beni alla stessa;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a prevedere, in relazione all'articolo 15, comma 13, lettera a) del provvedimento in esame, che le stazioni appaltanti pongano in essere comportamenti virtuosi al fine di consentire il sostanziale mantenimento del servizio pur riducendosi, per percentuale identica a quella della riduzione dell'importo richiesta all'appaltatore o al fornitore, le prestazioni erogate dagli stessi.

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

*Mercatali*

*6/3396/33/5*



A.S. 3396  
Ordine del giorno  
Art. 15

Il Senato,  
premessi che:

in Italia, attualmente, le cause di morte più frequenti sono quelle connesse alle malattie del sistema circolatorio (39 per cento di tutti i decessi registrati annualmente). In particolare, le malattie cardiovascolari (malattie ischemiche del cuore e malattie cerebrovascolari), costituiscono circa il 24 per cento della mortalità generale. Tra le malattie del sistema circolatorio la cardiopatia ischemica e le patologie ad essa correlate rappresentano la causa di morte principale nel 33 per cento dei decessi. In questa graduatoria seguono, poi, gli eventi cerebrovascolari con il 28 per cento dei decessi;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha individuato, come priorità sanitaria, quella relativa alle malattie cardiovascolari e ha fornito indicazioni, ritenute prioritarie, atte a promuovere programmi di prevenzione relativi alle patologie cardiovascolari;

coloro che sopravvivono ad una forma acuta di cardiovasculopatia divengono malati cronici, con qualità della vita decisamente ridotta e con alto consumo di risorse assistenziali, nonché farmaceutiche, a carico del Servizio sanitario nazionale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

dalle fonti dell'INPS emerge con chiarezza che la spesa assistenziale per le pensioni di invalidità da attribuire alle patologie cardiovascolari croniche supera il 30 per cento;

tutti i dati statistici confermano che la mortalità, ma, soprattutto, le disabilità e le malattie croniche, aumentano con l'età e che lo stesso mantenimento in buona o accettabile salute comporta più frequenti ed estesi interventi sia di prevenzione che curativi e farmacologici;

in questo quadro generale, e pur sottolineando i rilevanti risultati di miglioramento che in questi anni la cardiologia ha conseguito nella prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari, sono ancora circa 60.000 ogni anno le persone che perdono la vita a causa della fibrillazione ventricolare (1 su 1.000 abitanti);

la percentuale di sopravvivenza all'arresto cardiaco è inferiore al 2 per cento, poiché i sistemi tradizionali di soccorso molto spesso non arrivano in tempo per eseguire con successo l'unica terapia in grado di ristabilire la normale attività cardiaca, ovvero la defibrillazione elettrica;

la pericolosità della morte cardiaca improvvisa dipende dall'imprevedibilità e dalla rapidità con cui colpisce: le vittime, non necessariamente cardiopatiche, collassano e perdono conoscenza in un tempo brevissimo, quasi sempre senza che siano intervenuti eventi sentinella e una qualunque forma di preavviso. Nel 95 per cento dei casi di arresto cardiaco il decesso avviene perché l'intervento di defibrillazione, in grado di ripristinare il corretto ritmo cardiaco del paziente, non viene effettuato entro 5-6 minuti dalla perdita di coscienza.

la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero e, successivamente, l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003 che ha approvato le Linee guida per il

rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici, hanno rappresentato un importante passo in avanti nella diffusione dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera poiché è stato finalmente consentito l'uso di questo strumento anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario con una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;

in seguito, l'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalità da individuare con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata;

finalmente nel mese di marzo 2011 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha emanato un apposito decreto (decreto 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011) con cui sono individuati i siti che dovranno dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, ovvero i luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria, i luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, i luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone o attività a rischio, i luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione, strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza, enti pubblici, postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi, nonché le farmacie;

i criteri sottesi all'individuazione di questi luoghi sono «il particolare afflusso di pubblico» e la particolare «specificità» di alcune aree. Pur ritenendo questi criteri ragionevoli e appropriati per le casistiche individuate, non si può non rilevare nelle aree indicate l'assenza dei luoghi di lavoro (data l'elevata probabilità che tali eventi possano manifestarsi anche in ambienti lavorativi), intendendosi per tali le aziende o unità produttive individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, quali luoghi in cui il datore di lavoro deve obbligatoriamente garantire la presenza di attrezzature di pronto soccorso;

impegna il Governo:

ad apportare, in un'ottica di prevenzione della salute e riduzione della spesa sanitaria, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, una modifica al decreto del 18 marzo 2011 nel senso di ricomprendere i luoghi di lavoro fra quelli in cui deve essere presente un defibrillatore semiautomatico esterno, includendo tra essi le aziende individuate ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, tenute obbligatoriamente – ai sensi della normativa vigente – a dotarsi delle attrezzature di pronto soccorso, al fine di colmare un vuoto inspiegabile e di dare una risposta di civiltà ad un problema di straordinaria gravità;

a valutare l'opportunità di prevedere forme di detrazione fiscale per le aziende, individuate ai sensi del citato regolamento, al fine di realizzare una presenza capillare sul territorio di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

BARBOLINI



6/3396/34/5

OdG

IL SENATO

La Camera,

premessi che:

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate dalle ultime leggi di stabilità del fondo in favore dell'emittenza locale previsto dell'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;


consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

considerato l'imminente completamento del passaggio al digitale e alle numerose irrisolte questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali,

impegna il Governo:

a varare nei prossimi due mesi norme a tutela del fondo per l'emittenza locale recuperando i tagli e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a partire già dal 2011 e ad attuare una capienza di 270 milioni dal 2014 secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993;

BUTTI



6/3396/35/5

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premessi che:

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate dalle ultime leggi di stabilità del fondo in favore dell'emittenza locale previsto dell'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

considerato l'imminente completamento del passaggio al digitale e alle numerose irrisolte questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali,

impegna il Governo:

**a varare nei prossimi due mesi norme a tutela del fondo per l'emittenza locale recuperando i tagli e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a partire già dal 2011 e ad attuare una capienza di 270 milioni dal 2014 secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993;**

a consentire alle tv locali, già autorizzate nell'analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone;

a riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;

ad allargare gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie ai mezzi televisivi locali, abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata;

ad assegnare le numerazioni Lcn nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;

a prevedere risarcimenti per l'intero sistema televisivo locale, e non solo per quello già passato al digitale, per la vendita all'asta già avvenuta delle 9 frequenze;

a prevedere, come prevede la legge, l'assegnazione di un terzo delle 27 frequenze coordinate alle emittenti locali privilegiando le emittenti che operano in Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero.

VITA, VIMERCATI

Vita

6/3396 / 36/5

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

premessi che:

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate dalle ultime leggi di stabilità del fondo in favore dell'emittenza locale previsto dell'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

considerato l'imminente completamento del passaggio al digitale e alle numerose irrisolte questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali,

impegna il Governo:

**a varare nei prossimi due mesi norme a tutela del fondo per l'emittenza locale recuperando i tagli e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a partire già dal 2011 e ad attuare una capienza di 270 milioni dal 2014 secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993;**

a consentire alle tv locali, già autorizzate nell'analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone;

a riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;

ad allargare gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie ai mezzi televisivi locali, abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata;

ad assegnare le numerazioni Lcn nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;

a prevedere risarcimenti per l'intero sistema televisivo locale, e non solo per quello già passato al digitale, per la vendita all'asta già avvenuta delle 9 frequenze;

a prevedere, come prevede la legge, l'assegnazione di un terzo delle 27 frequenze coordinate alle emittenti locali privilegiando le emittenti che operano in Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero.

6/3396/37/5



CON IL LATO. e

## ORDINE DEL GIORNO

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  
Decreto Legge n. 95/2012 – art. 15, lett.b)

### ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premessi che:

- il provvedimento in discussione recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, con l'art. 15 si pone l'obiettivo di razionalizzazione della spesa;
- le disposizioni in esso contenute sono dirette a prevedere una riduzione dei costi nel settore sanitario puntando al recupero delle inefficienze gestionali o inapproprietezze nell'utilizzo delle risorse;
- il legislatore, individuate le aree di intervento, ha individuato, con il D.L. 52/2012 convertito con L.94/2012, nei prezzi elaborati dall'Osservatorio per i contratti pubblici (AVCP) il riferimento relativo ai principali dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva, così come previsto dall'art. 17 della legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria dall'art. 17 della legge 111/2011;
- fra i settori riferiti dall'Osservatorio, vi è quello delle "lavanderie industriali" che forniscono quotidianamente alle ASL e ai Presidi Ospedalieri, beni e servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e chirurgici. Tali fasi, sono parte di un servizio integrato che completa il proprio ciclo con l'offerta al cliente di attività di noleggio, trasporto, logistica e gestione del guardaroba, presso i committenti, dei prodotti lavorati. Una realtà produttiva molto complessa in cui le variabili di costo sono molte e incidenti in varie misure. Si tratta di processi altamente automatizzati, con consumi energetici importanti e variabili di costo dei fattori produttivi importanti. Si consideri la fornitura di prodotti tessili e il lavoro impiegato nella produzione: il 93% dei lavoratori sono occupati con contratti a tempo indeterminato e il 65% del lavoro è femminile;
- lo stesso T.U. 81/08 all'art. 27, individua il settore della sanificazione del tessile fra quelli pilota da cui partire per l'implementazione del sistema di qualificazione per l'accesso agli appalti pubblici, proprio in virtù dell'esigenza di prevenire comportamenti lesivi del diritto dei lavoratori e degli operatori sanitari di tutela dal rischio in particolare di tipo biologico;
- l'art. 15 al comma 13, lettera b, predispone che qualora, rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), *"Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie*

*sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento".*

Considerata la portata della disposizione, soprattutto se combinata con quanto disposto alla lettera a) del menzionato art. 15, circa la riduzione del 5% delle prestazioni e dei corrispettivi, i prezzi previsti dalla tabella pubblicata dall'AVCP sembrerebbero di natura troppo sintetica e pertanto non facilmente intellegibili ai fini della loro caratteristica di riferimento univoco.

Alla luce di quanto sopra e da una prima analisi i prezzi risulterebbero non congrui, con il rischio di generare un impatto fortemente negativo sui cicli di produzione e sulla qualità del servizio erogato compromettendo di fatto l'obiettivo del decreto stesso, cioè il recupero dell'inefficienze e degli sprechi, determinando semplicemente un taglio netto dei costi.

Considerato che ASSOSISTEMA-Confindustria è l'Associazione di rappresentanza delle imprese che in virtù degli stessi obiettivi di razionalizzazione e standardizzazione dei costi del settore, pubblica dal 2001 congiuntamente all'Ente Bilaterale uno studio scientifico realizzato dall'Università Bocconi proprio sull'argomento e aggiornato al 2012;


tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad aprire un tavolo di confronto con l'Autorità di Vigilanza, ASSOSISTEMA-CONFINDUSTRIA, le Istituzioni, Università ed Enti di ricerca volto ad esperire le iniziative più idonee per:

procedere ad una eventuale revisione dei prezzi del settore delle industrie di lavanderia, anche attraverso un nuovo provvedimento, e ad una migliore specificazione delle componenti di prezzo.

Sen. Paolo Tancredi



LERINI



6/3396/38/5

2/2

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamenti  
articolo 1**

**Volume 1**

**20 luglio 2012**



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, anteporre alle parole: "I contratti stipulati" le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,".

FLERES



Emendamenti


Art. 1

**(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure)**

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole «*I contratti stipulati*» sono sostituite dalle seguenti: «*A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati*»

sen. Paolo Tancredi




1.2

**(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure)**

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole «*I contratti stipulati*» sono sostituite dalle seguenti: «*A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati*» e dopo le parole «*messi a disposizione di Consip S.p.A.*» sono aggiunte le seguenti: «*ovvero che non ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi*»;

SEN. PAOLO TANCREDI



1.3



Emendamento

Art. 1

Al comma 1, le parole «*l contratti stipulati*» sono sostituite dalle seguenti: «*A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati*» e dopo le parole «*messi a disposizione di Consip S.p.A.*» sono aggiunte le seguenti: «*ovvero che non ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi*»

*Conseguentemente:*

- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «*1-bis. Ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 13*»;
- al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*fatta salva la possibilità di utilizzare i parametri di prezzo-qualità messi a disposizione dalla convenzione Consip S.p.A.*»;
- al comma 7, dopo le parole «*ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,*» sono aggiunte le seguenti: «*ovvero ad utilizzare come limiti massimi per la stipula dei contratti i parametri di prezzo-qualità messi a disposizioni da Consip S.p.A.,*»;
- al comma 13, le parole «*Le amministrazioni pubbliche*» sono sostituite dalle seguenti: «*A partire da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche*»; le parole «*in qualsiasi tempo*» sono soppresse; le parole «*non inferiore a quindici giarni*» sono sostituite dalle seguenti: «*non inferiore a sessanta giorni*»; le parole «*un decimo*» sono sostituite dalle seguenti: «*due decimi*» e le parole «*proposta da Consip S.p.A.,*» sono soppresse.
- dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma: «*13-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di canversione del presente decreto, Consip S.p.A. stabilisce i criteri che le amministrazioni pubbliche devono adottare per valutare se i parametri di prezzo-qualità applicati dall'appaltatore siano comparabili con le condizioni offerte dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Tali criteri tengono conto delle particolari condizioni commerciali, tecniche e logistiche delle forniture e sono pubblicati sul sito internet di Consip S.p.A., che ne cura l'aggiornamento con cadenza annuale.*».

AGOSTINI, LEGNINI  
*Agostini*

*1.4*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, le parole «*l contratti stipulati*» sono sostituite dalle seguenti: «*A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati*»

*Conseguentemente:*

- al comma 13, le parole «*Le amministrazioni pubbliche*» sono sostituite dalle seguenti: «*A partire da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche*» e le parole «*non inferiore a quindici giorni*» sono sostituite dalle seguenti: «*non inferiore a sessanta giorni*»;
- dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma: «*13-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Consip S.p.A. stabilisce i criteri che le amministrazioni pubbliche devono adottare per valutare se i parametri di prezzo-qualità applicati dall'appaltatore siano comparabili con le condizioni offerte dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Tali criteri tengono conto delle particolari condizioni commerciali, tecniche e logistiche delle forniture e sono pubblicati sul sito Internet di Consip S.p.A., che ne cura l'aggiornamento con cadenza annuale.*».

AGOSTINI, LEGNINI  
*Agostini*

1.5


A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Al comma 1, sostituire le parole: "i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli" con le seguenti: "i contratti stipulati in base alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*

MERCATALI, FILIPPI Marco



A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Al comma 1, dopo le parole: " messi a disposizione di Consip S.p.A." aggiungere le seguenti:" o altra centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

*Mercatali*

*1.7*

## **Emendamento 15 - Ulteriori disposizioni in materia di procedure di acquisto centralizzate**

**All'art. 1, comma 1**, dopo le parole "Consip S.p.A." sono inserite le seguenti: "e dalle centrali di acquisto regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,".

**All'art. 1, comma 1**, l'ultimo periodo è così sostituito: "Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

Motivazione:

*Angelo Licolani*  
*Claudio Fazzari*



Viene stabilita la nullità dei contratti che non siano stipulati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Sono fatti salvi i contratti stipulati tramite diverse centrali di committenza solo se questi prevedono condizioni più favorevoli per le Amministrazioni pubbliche.

**Criticità:** *i)* non vengono citati gli strumenti di acquisto delle centrali regionali; *ii)* tutti i contratti stipulati dalle amministrazioni, inclusa la Centrale Acquisto, sono nulli se non rispettano il benchmark Consip; *iii)* occorre definitivamente chiarire che le centrali di acquisto regionale tengono conto ma non sono obbligate al rispetto del benchmark Consip.

Al fine di rafforzare l'indipendenza degli Enti della Regione dalla Consip gli emendamenti di cui sopra prevedono: *i)* l'ampliamento agli strumenti di acquisto delle Centrali Regionali dell'obbligatorietà di utilizzo al pari degli strumenti di Consip; *ii)* l'eliminazione del riferimento alla nullità dei contratti delle centrali di committenza; *iii)* la non obbligatorietà del benchmark Consip per la Centrale Regionale.

1.8



## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 1

Al comma 1, dopo le parole "Consip S.p.A." inserire le seguenti:

"e dalle centrali di acquisto regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,".

GRAMAZIO  
TANCREDI

LATRONICO

MATTA RACETTO

ARCA CANTU

TOFANI O.E.F.

1.9



A.S. 3396

Art. 1

All'art. 1, comma 1, dopo le parole "Consip S.p.A." sono inserite le seguenti: "e dalle centrali di acquisto regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,".

Conseguentemente,

All'art. 1, comma 1, l'ultimo periodo è così sostituito: "Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

COSENTINO

*Cosentino*

1.10

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 1

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo:

“Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.”.

*GRANAZZO*  
*TANCREDI*  
*LAIRONI*

*TOFANI* / *MATTARACCHIO*  
*... ..* *... ..*

**Motivazione:** Viene stabilita la nullità dei contratti che non siano stipulati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Sono fatti salvi i contratti stipulati tramite diverse centrali di committenza solo se questi prevedono condizioni più favorevoli per le Amministrazioni pubbliche.

*1.11*



A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Al comma 1, sostituire le parole: " più favorevoli" con le seguenti:" equivalenti"*

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

*Mercatali*

**1.12**

A.S. 3396

Articolo 1

*Alla fine del comma, aggiungere i seguenti periodi: "Il presente comma non si applica nei casi in cui ciò determina un costo maggiore rispetto a procedure di approvvigionamento diverse. Nel costo vanno conteggiate le spese di trasporto."*

*LM Sen. Lucio Malan*

?

\_\_\_\_\_

1.13

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 13»;

SEN. PAOLO TANCREDI



1.14



A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentito il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012, sono definite le modalità operative al fine di rendere maggiormente rapide e trasparenti le procedure e l'iter di aggiudicazione dei bandi di gara della Consip Spa, prevedendo specifiche modalità di svolgimento temporale delle varie fasi del bando di gara, gli obblighi a carico dei soggetti partecipanti e i possibili casi di revoca delle aggiudicazioni».



MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

1.15


A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: " Al fine di non escludere la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici: a) nel caso di gare suddivise in lotti, possono indicare requisiti di fatturato legati al valore a base d'asta dei lotti aggiudicati e non ai lotti a cui si partecipa; b) possono, anche ove sia indicata la possibilità di presentare offerte per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente a condizione che il loro numero massimo sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono e indicano nei documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non discriminatori per l'aggiudicazione dei singoli lotti qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione prescelti comporti l'aggiudicazione ad un offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo "*

FILIPPI Marco, MERCATALI





EMENDAMENTO

A.S. 3396

Art. 1

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "congrua motivazione" inserire le seguenti: ", soggetta all'obbligo di comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anteriormente all'indizione della gara";*

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: " L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture vigila sull'attuazione della presente disposizione."*

DE TONI, CAFORIO, CARLINO, PARDI, PEDICA




## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE


A.S. 3396


Articolo 1

Al comma 2, dopo le parole "fatturato aziendale" inserire le seguenti:

"che eccedono il valore dell'oggetto dell'appalto".

 GRAMAZIO  
TANcredi  
LATRONICO  
MATTARACEBITO

 OTTAVIANO  
TOPANI

 CANTARANI

**Motivazione:** Si stabilisce l'illegittimità della richiesta del fatturato (globale e/o specifico) quale requisito di capacità economico-finanziaria per la partecipazione alle procedure d'appalto, salvo eccezioni supportate da motivazione.

1.18



All'art. 1, comma 2, dopo le parole "fatturato aziendale" sono inserite le seguenti: "che eccedono il valore dell'oggetto dell'appalto".

Angelo Licchani  
Claudio Fassone

**Motivazione:**

Si stabilisce l'illegittimità della richiesta del fatturato (globale e/o specifico) quale requisito di capacità economico-finanziaria per la partecipazione alle procedure d'appalto, salvo eccezioni supportate da motivazione.

**Criticità:** non è possibile per gli affidamenti di un certo rilievo e, comunque, per le gare aggregate della Centrale Regionale non richiedere requisiti che attestino capacità economico-finanziarie adeguate.

**Proposta:** In linea con quanto stabilito per i requisiti di tipo tecnico del Codice degli contratti pubblici (art. 42 comma 3, D.Lgs. n. 163/2006) e con le indicazioni dell'AGCM e AVCP, con la modifica proposta il valore del fatturato richiesto viene rapportato al valore dell'affidamento.

1.19

A.S. 3396

Art. 1

All'art. 1, comma 2, dopo le parole "fatturato aziendale" sono inserite le seguenti: "che eccedono il valore dell'oggetto dell'appalto".

COSENTINO

*Cosentino*

*1.20*

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2bis:

"La motivazione dei criteri che fissano limiti di accesso connessi al fatturato aziendale si considera congrua se è preventivamente acquisito il parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta di parere. In caso il parere dell'Autorità sia contrario, i criteri suddetti non possono essere adottati per la fissazione di limiti di accesso alle gare".

Enrico Musso




1.21

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«fatta salva la possibilità di utilizzare i parametri di prezzo-qualità messi a disposizione dalla convenzione Consip S.p.A.»*;

SEN. PAOLO TANCREDI



1.22



A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2013, laddove non esistente, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione. Per gli enti locali, la centrale unica deve avere almeno una dimensione territorialmente provinciale. Ciascuna città metropolitana può costituire una propria centrale unica di acquisto. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 1, nonché le eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa con le Regioni e gli enti locali».

RANUCCI, AGOSTINI, FILIPPI Marco DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Ranucci*

*1.23*

AS 3396

EMENDAMENTO


Art. 1


Il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del D.Lgs n. 163/2006 è aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa, i Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso altre centrali di committenza, a condizioni economiche più favorevoli, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". >>

1.24

  
Sen. Anna Bonfrisco

  
SEN PAOLO TANCREDI

  
SEN ANNA MARIA RICCI



A.S. 3396

Art. 1

All'art. 1, comma 4, le parole "della pubblica amministrazione" sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4 bis. All'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole "ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328" sono aggiunte le seguenti: ovvero ad altri strumenti elettronici di acquisto previsti dalle normative regionali".

COSENTINO

*Cosentino*



1.25

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Articolo 1**

Al comma 4, sopprimere le parole "della pubblica amministrazione".

 **GRAMAZIO**   
**TANCREDI**  
**LARONICO**  
**MATTARACEO**

**COZZI** **CENTH**  
**TOFANI** **STEFANI**

**1.26**



## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 1

**Aggiungere il seguente comma:**

“4-bis. All’art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole “ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328” sono aggiunte le seguenti: ovvero ad altri strumenti elettronici di acquisto previsti dalle normative regionali”.

*GRAMAZIO*  
*TANCREDI*  
*LATRONICO*  
*MATTARACCHIO*

*DE F...*  
*ROFANI*

**Motivazione:**

*C...*  
*...*

L'utilizzo da parte dei piccoli comuni degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalle centrali di committenza vale quale adempimento dell'obbligo di acquistare attraverso un'unica centrale di committenza posto a loro carico dal Codice dei contratti pubblici, consentendo di superare le difficoltà di aggregazione che i piccoli comuni incontrano. Tale articolo va letto insieme all'art. 7 comma 2 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 in cui si obbligano tutte le pubbliche amministrazioni ad utilizzare il MePA per acquisti sottosoglia.

*1.27*



All'art. 1, comma 4, le parole "della pubblica amministrazione" sono soppresse.

All'art. 1, è aggiunto il comma 4 bis:

"4 bis. All'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole "ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328" sono aggiunte le seguenti: ovvero ad altri strumenti elettronici di acquisto previsti dalle normative regionali".

Angelo Licolani  
Claudio Fassone

Motivazione:

L'utilizzo da parte dei piccoli comuni degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalle centrali di committenza vale quale adempimento dell'obbligo di acquistare attraverso un'unica centrale di committenza posto a loro carico dal Codice dei contratti pubblici, consentendo di superare le difficoltà di aggregazione che i piccoli comuni incontrano. Tale articolo va letto insieme all'art. 7 comma 2 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 in cui si obbligano tutte le pubbliche amministrazioni ad utilizzare il MePA per acquisti sottosoglia.

**Criticità: i)** con riferimento al mercato elettronico si fa riferimento solo al MePA del MEF e non anche ad ulteriori mercati elettronici di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici; **ii)** mentre i comuni piccoli possono usare Sintel tutti i rimanenti Enti della Regione Lombardia dovrebbero utilizzare per gli acquisti sottosoglia solo il MEPA e non Sintel. Sarebbero esclusi da tale obbligo, in virtù della legislazione di tipo concorrente e almeno per gli acquisti superiori ai 40.000 euro, gli enti del SIREG, in quanto la L.R. n. 33/2007 obbliga detti enti ad usare Sintel.

**Proposte emendative: i)** con riferimento al mercato elettronico, eliminazione dell'inciso "della pubblica amministrazione", mantenendo il richiamo a tutti i possibili mercati elettronici stabiliti dalla norma richiamata; **ii)** al fine di salvaguardare l'utilizzo della piattaforma regionale da parte di tutte le amministrazioni lombarde occorre prevedere l'estensione della possibilità di utilizzo anche di Sintel attraverso una modifica dell'articolo 7 comma 2 della legge n. 94

1.28

A.S. 3396


EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Sono comunque fatte salve le forniture e gli affidamenti in via d'urgenza, entro il limite massimo di 40.000 euro, secondo le procedure in economia di cui all'art. 125 del decreto 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

Sen. Galioto



1.29

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 1

Al comma 6, la parola “pubbliche” è sostituita con “aggiudicatrici”.

*[Handwritten signatures and names]*  
GRAMAZIO  
TANCREDI  
LATRONICO  
MATTARACCHIO  
DE FERRI  
ROFANI  
CERRI  
CERRI

**Motivazione:** Istituzione nel MEPA di sezioni specializzate ad uso delle pubbliche amministrazioni (es. Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione – MEPI), previa stipula di appositi accordi

*1.30*



All'art. 1, comma 6, la parola "pubbliche" è sostituita con "aggiudicatrici".

Angelo Licata  
Claudio Fossone

**Motivazione:**

Istituzione nel MEPA di sezioni specializzate ad uso delle pubbliche amministrazioni (es. Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione – MEPI), previa stipula di appositi accordi

**Proposta:** al fine di permettere alla CRA di usufruire della possibilità di usare il MEPA attraverso accordi si propone di sostituire "amministrazioni pubbliche" con Amministrazioni aggiudicatrici"; la modifica soggettiva, pertanto, consente di far rientrare anche le CRA

A.31

A.S. 3396

Art. 1

All'art. 1, comma 6, la parola "pubbliche" è sostituita con "aggiudicatrici".

COSENTINO

*Cosentino*

*A.32*



A.S. 3396


EMENDAMENTO

Art. 1

All'articolo 1, comma 6, alla fine inserire il seguente periodo:

"A copertura dei relativi costi di realizzazione, Consip può richiedere agli operatori economici contributi, anche di carattere periodico, di importo non superiore al 2% da calcolarsi sul valore del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati nelle dette sezioni. La previsione del detto contributo nonché l'entità dello stesso sono determinati tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: caratteristiche delle tipologie dei beni e dei servizi; caratteristiche del mercato di riferimento"

BALDASSARRI



A.S. 3396

Emendamento

ARTICOLO 1

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

\*'6-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'art. 8 del decreto legge n. 138/2002, convertito con modificazioni con legge n. 178/2002. si applica, non oltre il 31/12/2013. Tari. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni. "

1.34

RUSCONI

*Rusconi*

## Emendamento


DL 95/2012

"soppressione dell' art 1 comma 7"

**MOTIVAZIONE:** il testo obbliga di approvvigionarsi solo dai contratti consip o dalle committenze per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Però, qualora in loco non vi sono società scelte da consip o dalle centrali di committenza, ma altre società distributrici di gas e carburanti, si impone l'obbligo a percorrere distanze chilometriche dal comune di appartenenza per il rifornimento di gas, combustibile per riscaldamento e carburante. Tutto questo è materialmente impossibile da realizzare, ma soprattutto è antieconomico. Vi sono società che offrono prezzi minori di quelli della consip, alle quali si potrebbero affidare le forniture necessarie, realizzando un ulteriore risparmio non solo finanziario, ma anche di tempo.

1.35

**Senatore Tomaso Zanoletti**



AS 3396

EMENDAMENTO


Art. 1

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

<<7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Per tali approvvigionamenti le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione così come precedentemente specificato, possono stipulare i contratti di fornitura senza ricorrere a gare di evidenza pubblica ovvero al ricorso a procedure ristrette, esclusivamente con soggetti che hanno già concorso pubblicamente per l'assegnazione di servizi di gestione economica/finanziaria/tributaria per la medesima amministrazione, a condizione che i contratti medesimi garantiscano, alle predette amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, condizioni tecnico-economiche più competitive rispetto agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. >>

1.36

  
Sen. Anna Bonfrisco

  
SEN. PAOLO TANCREDI

  
SEN. GIOVANNI VICARI

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 1

Al comma 7, dopo le parole "Consip S.p.A." sono aggiunte le seguenti:

“, anche ai sensi dell'art. 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191” e in fine, sono aggiunte le seguenti :”, buoni pasto, fotocopiatrici e/o apparecchiature multifunzione”.

*GRANAZZO*  
*ROFANI*  
*Centin*

**Motivazione:** Per merceologie determinate, si prevede l'obbligo di negoziazione o acquisto attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali (con nullità degli acquisti effettuati in violazione). L'integrazione consente di utilizzare anche gli AQ di Consip per la stipula di Convenzioni da parte della CRA nella fase degli appalti specifici. Merceologie come buoni pasto e fotocopiatrici (o simili) sono legati a mercati oligopolisti che quindi non risentono della territorialità dell'aggregazione; pertanto, si suggerisce l'inserimento in modo che si a Consip, a livello nazionale, a stipulare Convenzioni o Accordi Quadro anche per dette merceologie.

1.37



All'art. 1, comma 7, dopo le parole "Consip S.p.A." sono aggiunte le seguenti: ", anche ai sensi dell'art. 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191" e in fine, sono aggiunte le seguenti: ", buoni pasto, fotocopiatrici e/o apparecchiature multifunzione".

*Angelo Riccioni*  
*Claudio Fazzone*

**Motivazione:**

Per merceologie determinate, si prevede l'obbligo di negoziazione o acquisto attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali (con nullità degli acquisti effettuati in violazione)

L'integrazione consente di utilizzare anche gli AQ di Consip per la stipula di Convenzioni da parte della CRA nella fase degli appalti specifici.

Merceologie come buoni pasto e fotocopiatrici (o simili) sono legati a mercati oligopolisti che quindi non risentono della territorialità dell'aggregazione; pertanto, si suggerisce l'inserimento in modo che si a Consip, a livello nazionale, a stipulare Convenzioni o Accordi Quadro anche per dette merceologie.

**1.38**

A.S. 3396

Art. 1

All'art. 1, comma 7, dopo le parole "Consip S.p.A." sono aggiunte le seguenti: ", anche ai sensi dell'art. 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191" e in fine, sono aggiunte le seguenti: ", buoni pasto, fotocopiatrici e/o apparecchiature multifunzione".

COSENTINO


*Cosentino*

*1.39*

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 7, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ad utilizzare come limiti massimi per la stipula dei contratti i parametri di prezzo-qualità messi a disposizione da Consip S.p.A.»;

SEN. PAOLO TANCREDI



1.40





A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Al comma 7, sostituire le parole: " alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile" con le seguenti: " a tutte le categorie merceologiche del catalogo di Consip Spa"*

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO,  
BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

*Agostini*

*A.41*

*All'articolo 1, comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

"Al fine di realizzare un controllo rigoroso e certificato delle prestazioni, dell'efficienza e delle economicità di servizi di global service e facility management, previsti nei contratti in essere e futuri che utilizzano le convenzioni di Consip e delle centrali di committenza regionale, le amministrazioni pubbliche che hanno aderito ad esse sono obbligate ad utilizzare anche le convenzioni in atto e future che prevedono la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa per la stipula, la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei contratti per i servizi di facility management."

FLERES



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 1.

*Al comma 7 aggiungere infine il seguente periodo:*

"E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico."

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*Mauro Marino*

*1.43*

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: " Al fine di realizzare un controllo rigoroso e certificato delle prestazioni, dell'efficienza e delle economicità di servizi di global service e facility management, previsti nei contratti in essere e futuri che utilizzano le convenzioni di Consip e delle centrali di committenza regionale, le amministrazioni pubbliche che hanno aderito ad esse sono obbligate ad utilizzare anche le convenzioni in atto e future che prevedono la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza tecnico/amministrativa per la stipula, la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei contratti per i servizi di facility management."

Sen. Galipò



1.44

A.S.3396

EMENDAMENTO

Art. 1


Dopo il comma 7, inserire seguente:

<<7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non pregiudicano la facoltà delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di stipulare contratti per l'acquisto di beni e servizi relativi alle medesime categorie merceologiche che garantiscano condizioni economiche più favorevoli rispetto alle convenzioni offerte da Consip s.p.a., ovvero dalle centrali di committenza Regionali. >>

A.45

  
Sen. Anna Bonfrisco

  
SEN. PAOLO TANCREDI

  
SEN. SIMONA VICARI

AS 3396

EMENDAMENTO


Art 1

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

<< 7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma possono indire, nel rispetto della vigente normativa, autonome procedure di gara per approvigionarsi di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche di cui al comma 7, purché il prezzo posto a base di gara sia inferiore almeno del 5% rispetto a quello previsto negli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".>>

1.46

  
Sen. Anna Bonfrisco

SEN. GIUSEPPE ESPOSITO  


## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. L'obbligo di approvvigionamento di beni e servizi, attraverso strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione di Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, co. 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296, non esonera gli Enti Pubblici, indicati nel precedente comma, dal valutare contratti che garantiscano condizioni tecnico-economiche maggiormente competitive rispetto alle convenzioni offerte, per i medesimi beni e servizi, da Consip ovvero dalle precitate Centrali di committenza regionali. Tale possibilità è consentita tramite stipulazione di contratti di servizi e forniture, senza ricorrere all'evidenza pubblica ovvero a procedure negoziate, esclusivamente con soggetti che hanno già concorso pubblicamente per l'assegnazione di servizi di gestione economica-finanziaria-tributaria per la medesima amministrazione."

*Conseguentemente*, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

"2.bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri."

SARO

*ma Francesco Soro*

**1.47**



**Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 09/07/2012 recante -  
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai  
cittadini**

**Emendamento**

**Art 1**

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

*"7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma possono indire, nel rispetto della vigente normativa, autonome procedure di gara per approvvigionarsi di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche di cui al comma 7, purché il prezzo posto a base di gara sia inferiore almeno del 5% rispetto a quello previsto negli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".*

Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

*Garavaglia*  
*Vaccari*  
*Paolo Franco*  
*Montani*

**1.48**



## Emendamento AS 3396

Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 09/07/2012 recante - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

### Art 1

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:


"7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma possono indire, nel rispetto della vigente normativa, autonome procedure di gara per approvvigionarsi di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche di cui al comma 7, purché il prezzo posto a base di gara sia inferiore almeno del 5% rispetto a quello previsto negli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



1.49

A.S. 3396



EMENDAMENTO

Art 1

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

*“7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma possono indire, nel rispetto della vigente normativa, autonome procedure di gara per approvvigionarsi di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche di cui al comma 7, purché il prezzo posto a base di gara sia inferiore almeno del 5% rispetto a quello previsto negli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.*

DE ANGELIS



Articolo 1

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, integra la Circolare 16 febbraio 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., pubblicata nel supplemento straordinario n. 3 alla G.U. n. 51 del 1° marzo 2012, attuativa ex articolo 2, comma 1, lettera s), del Decreto del 25 novembre 2008 recante la "Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto" estendendo la misura degli usi finali ai seguenti interventi:

- a) illuminazione stradale / semafori,
- b) smart grids (reti intelligenti),
- c) contatori intelligenti / smart building systems.

e ai seguenti soggetti beneficiari di tali estensioni:

1. soggetti pubblici,
2. imprese,
3. persone fisiche,
4. persone giuridiche private,
5. condomini.

7-ter. I termini previsti dal bando del Fondo Kyoto della Cassa Depositi e Prestiti per l'anno 2012 per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato, già fissati al 14 luglio 2012, sono prorogati al 30 settembre 2012. »

GERMONTANI, RUTELLI

1.51

**Nota:** le misure sono dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti. L'accesso alle misure e l'estensione agli utilizzatori dei soggetti beneficiari, previsti dall'emendamento, possono avere un elevato impatto sui bilanci delle amministrazioni pubbliche attraverso un efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica. Si propone inoltre di estendere le misure a tutte quelle tecnologie - smart grids e smart building system - che permettono sia il conseguimento di un efficace risparmio energetico, sia l'efficientamento delle risorse utilizzate.

**Relazione tecnica:** l'estensione delle misure proposte non solo non comporta maggiori oneri per le finanze pubbliche, perché opera all'interno di un fondo pari a 600 milioni di euro (200 ogni anno) gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ma comporterà dei notevoli risparmi per tutte quelle Amministrazioni pubbliche che accedendo a un finanziamento a tasso agevolato messo a disposizione dalla CDP potranno rimborsarlo in più anni (sino a 15 anni per i soggetti pubblici e fino a 6 anni per i soggetti privati). Nel frattempo, una volta realizzate le "infrastrutture intelligenti", le pubbliche amministrazioni possono ottenere dei concreti risparmi efficientando l'illuminazione stradale, la gestione dei semafori, le reti intelligenti e i contatori intelligenti, che può portare ad una riduzione dei costi del 30-40%..

AS 3396


EMENDAMENTO


Art. 1

Al comma 8, ove ricorrono le parole "del precedente comma 7" aggiungere le seguenti: "e 7-bis".

1.52

  
Sen. Anna Bonfrisco

  
SEN. PAOLO TANCREDI

  
SEN. SIMONA VICARI

## EMENDAMENTI

AS. 3396

Art. 1

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo dell'azione amministrativa per l'acquisto di beni e servizi, nonché il rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione, e di prevenire fenomeni di corruzione, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, devono pubblicare nel proprio sito web istituzionale l'elenco dettagliato con voci di costo dei contratti di acquisto di beni e servizi, nonché degli appalti stipulati ovvero delle consulenze.»

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA

1.53

A.S. 3396


EMENDAMENTO

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 9, inserire il seguente comma:

*9bis* A partire dal 1° gennaio 2013 tutte le somme corrisposte a titolo di corrispettivo, per contratti di somministrazione relativi ad utenze per il funzionamento dell'amministrazione che non siano assistiti da forma scritta e scadenza determinata, costituiscono danno erariale e fonte di responsabilità amministrativa per il responsabile del procedimento.

BALDASSARRI



A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2013, gli enti locali sono tenuti ad approvvigionarsi di servizi assicurativi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9-ter. I contratti stipulati in violazione del comma 9-bis, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto del prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al comma 9-bis e quello indicato nel contratto

*Agostini*

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

*1.55*



A.S. 3396

Emendamento

ARTICOLO 1

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di rafforzare il controllo e la certificazione delle prestazioni, dell'efficienza e delle economicità di servizi di global service e facility management, previsti nei contratti in essere e futuri che utilizzano le convenzioni di Consip e delle centrali di committenza regionale, si obbligano le amministrazioni pubbliche che hanno aderito ad esse, di utilizzare anche le convenzioni in atto e future che prevedono la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza tecnico/amministrativa per la stipula, la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei contratti per i servizi di facility management."

MERCATALI  
*Mercatali*


1-56

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 1

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10 bis. Le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici, visto quanto disposto nei commi da 7 a 10 in materia di contratti quadro e convenzioni, prima di conferire mandato a Consip e alle centrali uniche di committenza per la predisposizione della progettazione dei bandi di gara, convocano le parti datoriali e i sindacati di categoria dei lavoratori oggetto dell'appalto maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, per un esame congiunto sulle ricadute delle nuove disposizioni in materia di servizi, occupazione, diritti contrattuali delle lavoratrici e di lavoratori. Nella stessa sede le parti convocate approfondiranno, con le amministrazioni, le questioni di merito richiamate fornendo al contempo proposte di merito sulle stesse."

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI



**AS 3396**

**ART.1**

Al comma 11, sopprimere le parole "di natura non regolamentare"  
Conseguentemente, al comma 20, sopprimere le parole "di natura non regolamentare"

Pardi, Mascitelli

Pardi

1.58

AS 3396

**Emendamento**

Articolo 1

Sopprimere il comma 12

1.59

Sen. Cosimo Latronico



**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.**

Emendamento

---

All'articolo 1, comma 12, dopo le parole "previa verifica dell'effettiva riduzione." è aggiunto il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica per le convenzioni relative alla fornitura dei buoni pasto."

Relazione

L'aggiudicazione di gare per la fornitura di Buoni Pasto per la Pubblica Amministrazione da parte di Consip Spa avviene sulla base di molteplici criteri, tra cui lo sconto incondizionato praticato alla rete di esercizi pubblici che accettano il buono. Aumentare lo sconto offerto alla Pubblica Amministrazione, senza dall'altro lato poter automaticamente creerebbe un'offerta in perdita.

1.60



All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 13, le parole «*Le amministrazioni pubbliche*» sono sostituite dalle seguenti: «*A partire da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche*»; le parole «*in qualsiasi tempo*» sono soppresse; le parole «*non inferiore a quindici giorni*» sono sostituite dalle seguenti: «*non inferiore a sessanta giorni*»; le parole «*un decimo*» sono sostituite dalle seguenti: «*due decimi*» e le parole «*proposta da Consip S.p.A.*» sono soppresse.

SEN. PAOLO TANCREDI



1.61



Art. 1

AS 3396

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 13, le parole «*Le amministrazioni pubbliche*» sono sostituite dalle seguenti: «*A partire da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche*» e le parole «*non inferiore a quindici giorni*» sono sostituite dalle seguenti: «*non inferiore a sessanta giorni*»;

sen. Paolo Tancredi



1.62




A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 1

1. Al comma 13 dell'articolo 1 al primo periodo tra le parole "validamente stipulato un" e le parole "contratto di fornitura o di servizi" aggiungere la seguente parola: "autonomo".
2. Al comma 13 dell'articolo 1 al primo periodo eliminare le seguenti parole: ", proposta da Consip s.p.a.,".

BALDASSARRI





All'art. 1, comma 13, le parole "e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite" sono sostituite dalle seguenti: "senza alcun ulteriore onere e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile".

All'art. 1, comma 13, le parole "tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite" sono soppresse.

All'art. 1, comma 13, le parole "da Consip S.p.A." e le parole "proposta da Consip S.p.A." sono soppresse.

Motivazione:

Angelo Lodi  
Claudio Ferraro

Si prevede il diritto di recesso nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Criticità:** i) in caso di esercizio del recesso è prevista un indennizzo (per le prestazioni non eseguite) a carico delle Amministrazioni che può essere escluso, come peraltro previsto per la spesa sanitaria; ii) il riferimento alle nuove convenzioni è solo per quelle stipulate da Consip.

**Proposte:** i) Eliminazione dell'indennizzo per uniformità con quanto previsto all'art. 15 in materia di spesa sanitaria; ii) eliminazione del riferimento alle convenzioni Consip, ma generico rinvio a tutte le convenzioni ex art. 26; iii) eliminazione di un refuso ("proposta da Consip s.p.a.")

1.64

A.S. 3396

Art. 1

**Al comma 13**, le parole "e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite" sono sostituite dalle seguenti: "senza alcun ulteriore onere e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile".

Conseguentemente al medesimo comma

- le parole "tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite" sono soppresse;
- le parole "da Consip S.p.A." e le parole "proposta da Consip S.p.A." sono soppresse

COSENTINO

*Cosentino*

*1.65*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Articolo 1**

Al comma 13, le parole “e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite” sono sostituite dalle seguenti: “senza alcun ulteriore onere e ciò in deroga all’articolo 1671 del codice civile”.

*GRAZIAIO SPUR*

TANCREDI

*CECILIA CRESI  
OTTAVIO ROFANI*

**1.66**



# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 1

Al comma 13, le parole "tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite" sono soppresse.

  
TANCREDI

GRAMAZIO SPUR

Centinacci

otif. TOFANI

1.67




## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 1

Al comma 13, le parole "da Consip S.p.A." e le parole "proposta da Consip S.p.A." sono soppresse.

  
TONCRESMI GRAMAZIO DE T... TOFANI  
CURSI

**Motivazione:** Si prevede il diritto di recesso nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1.68




EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Al comma 13, l'ultimo periodo è soppresso.

Enrico Musso




A.S. 3396

Articolo 1

*Al comma 13, ultimo periodo, dopo le parole "nel caso di mancato esercizio" aggiungere le seguenti: "entro un anno".*



*Sen. Lucio Malan*



# Emendamento

DL 95/2012


**AL COMMA 13 DELL'ARTICOLO 1:**

**Dopo le parole "nel caso di mancato esercizio" aggiungere le parole "entro un anno"**

MOTIVAZIONE. Rivedere tutti i contratti a prossima scadenza comporta un lavoro inutile ed estenuante: i piccoli comuni, per la stragrande maggioranza, sono sotto organico e non riescono più ad assolvere ai carichi di lavoro nuovi, e praticamente inutili, senza contare le funzioni provinciali che dovrebbero poi essere loro trasferite. Nel contempo agli enti locali vengono tagliati i trasferimenti, vietate le consulenze, bloccate la spesa del personale che si dovrà, per altro, ancora tagliare. Stante la situazione attuale, chi potrà svolgere tutta questa mole di lavoro? Negli ultimi 10 mesi sono cambiate le regole ogni mese, paralizzando la vita amministrativa, a scapito del tanto perseguito risparmio.

1.21

**Senatore Tomaso Zanoletti**





All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma: «13-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Consip S.p.A. stabilisce i criteri che le amministrazioni pubbliche devono adottare per valutare se i parametri di prezzo-qualità applicati dall'appaltatore siano comparabili con le condizioni offerte dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Tali criteri tengono conto delle particolari condizioni commerciali, tecniche e logistiche delle forniture e sono pubblicati sul sito internet di Consip S.p.A., che ne cura l'aggiornamento con cadenza annuale.».

SEN. PAOLO TANCREDI



1.72





**Emendamento**

Articolo 1

Sopprimere il comma 14

1.73

Sen. Cosimo Latronico




A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 1

Sopprimere il comma 14

BALDASSARRI



All'art. 1, comma 14, le parole "fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono sostituite dalle seguenti: "Con riferimento alle procedure per la stipula di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiudicate dal 1 gennaio 2011 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,".

All'art. 1, comma 14, dopo le parole "possono stipulare" sono inserite le seguenti: "una o più"

All'art. 1, comma 14, le parole "le prime tre" sono sostituite dalle seguenti: "le prime due".

All'art. 1, comma 14, alla fine sono inserite le seguenti: "così come possono procedere con il medesimo aggiudicatario secondo quanto stabilito nel successivo comma 15".

*Angelo Licoloni  
Claudio Fassano*

#### Motivazione:

Trattasi di norma transitoria (come quella del successivo comma 15) - per fare fronte alle nuove esigenze di adesione determinate dalle disposizioni che precedono - che consente la possibilità per Consip e le CRA di stipulare nuove convenzioni con gli operatori economici che hanno presentato offerta valida nella procedura di aggiudicazione di stipulare a loro volta ulteriori convenzioni (valide comunque solo fino al 30 giugno 2013), a condizione che offrano prezzi tali da pareggiare il punteggio complessivo dell'originaria offerta del fornitore risultato aggiudicatario

**Criticità:** *i)* non viene definito l'ambito di applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate, attive, erose e/o scadute; *ii)* strumento che potrebbe avvantaggiare le prime tre offerte non aggiudicatarie a discapito dell'aggiudicatario; *iii)* non si comprende se si può stipulare una sola convenzione (interpello delle prime tre offerte) o più convenzioni.

**Proposte:** le modifiche proposte mirano a: *i)* definire l'ambito oggettivo di applicazione, ovvero le procedure aggiudicate a decorrere dall'1/1/2011 (quindi relativamente a convenzioni che siano - indifferentemente - attive, ovvero erose, ovvero scadute) sia con l'aggiudicatario; *ii)* chiarire la facoltà della CRA di operare stipulando anche più convenzioni (per fare fronte all'eventuale adesione massiva degli enti e amministrazioni regionali; *iii)* non discriminare l'aggiudicatario (per il quale magari non è possibile procedere applicando il successivo comma 15).

1.75

A.S. 3396

Art. 1

**Al comma 14**, le parole "fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono sostituite dalle seguenti: "Con riferimento alle procedure per la stipula di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiudicate dal 1 gennaio 2011 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,".

Conseguentemente,

- **al comma 14**, dopo le parole "possono stipulare" sono inserite le seguenti: "una o più"
- **comma 14**, le parole "le prime tre" sono sostituite dalle seguenti: "le prime due";
- **comma 14**, alla fine sono inserite le seguenti: "così come possono procedere con il medesimo aggiudicatario secondo quanto stabilito nel successivo comma 15".

COSENTINO

*Cosentino*

*A. 76*



## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 1

Al comma 14, le parole “Fermo restando quanto previsto all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488” sono sostituite dalle seguenti:

“Con riferimento alle procedure per la stipula di convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiudicate dal 1 gennaio 2011 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,”.

  
GRAZIANO SPINI  
  
TONCREM

CENTRO CRISI  
OET... TOFAM

1.77




EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 1

Al comma 14, dopo le parole "possono stipulare" sono inserite le seguenti: "una o più".

GRACIANO SPIN  
  
TANCREDI

Cecilia Costa

ott. ROFANI

1.78



EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE


A.S. 3396


Articolo 1

Al comma 14, le parole "le prime tre" sono sostituite dalle seguenti: "le prime due".

  
TANCREDI

GRONZIO 

Cecili  CORSI

OTTE  TOFANI

1.79







A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Al comma 14, dopo le parole: " da determinare il raggiungimento" aggiungere le seguenti:" o il superamento" aggiungere in fine le seguenti parole: " In caso di raggiungimento, il soggetto provvisoriamente aggiudicatario, entro i successivi 15 giorni, può presentare condizioni economiche migliorative alla propria offerta ai fini dell'aggiudicazione definitiva della relativa procedura. In caso di superamento, il soggetto aggiudicatario in via provvisoria può presentare, nei successivi 15 giorni, condizioni migliorative della propria offerta fino al raggiungimento dell'offerta migliorativa del soggetto concorrente ai fini dell'aggiudicazione definitiva della relativa procedura."*

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI



**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.**

Emendamento

---

All'articolo 1, comma 14, dopo le parole "presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura." è aggiunto il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica per le convenzioni relative alla fornitura dei buoni pasto."

Relazione

L'aggiudicazione di gare per la fornitura di Buoni Pasto per la Pubblica Amministrazione da parte di Consip Spa avviene sulla base di molteplici criteri, tra cui lo sconto incondizionato praticato alla rete di esercizi pubblici che accettano il buono. Permettere di attivare convenzioni aggiuntive – seppur temporanee – scatenerebbe un teorico rilancio all'infinito da parte del vincitore originario (in combinato disposto con il comma 12) e, per conseguenza, una inevitabile ricaduta economica sulla filiera dei pubblici esercizi che, per controbilanciare lo sconto, si vedrebbero vessati da commissioni sempre più elevate. Tutto ciò con ulteriore aumento dei prezzi praticati all'utilizzatore del buono e, in alcuni casi estremi, la non accettazione degli stessi.

1.81



AS 3396


EMENDAMENTO

Art 1

Al comma 14, dopo le parole "relativa procedura" aggiungere le seguenti: "oppure che offrano una riduzione delle condizioni economiche non inferiore al 5 per cento".

1.82

  
Sen. Anna Bonfrisco

SEN. GIUSEPPE ESPOSITO  


**EMENDAMENTO AS 3396**

Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 09/07/2012 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Art 1

Al comma 14 , dopo le parole "relativa procedura" aggiungere le parole "oppure che offrano una riduzione delle condizioni economiche non inferiore al 5%".

Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



1.83

papaleludi

AS 3396

Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 09/07/2012 recante  
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai  
cittadini

Emendamento

Art 1


Al comma 14 , dopo le parole "relativa procedura" aggiungere le parole "oppure che offrano una  
riduzione delle condizioni economiche non inferiore al 5%".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



1.84



A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art 1

Al comma 14 , dopo le parole "*relativa procedura*" aggiungere le parole "*oppure che offrano una riduzione delle condizioni economiche non inferiore al 5%*".

DE ANGELIS




## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 1

Al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole:

“, così come possono procedere con il medesimo aggiudicatario secondo quanto stabilito nel successivo comma 15”.

  
TANCREM GRAMAZIO SPINELLI FOFANI CRESI

**Motivazione:** Trattasi di norma transitoria (come quella del successivo comma 15) - per fare fronte alle nuove esigenze di adesione determinate dalle disposizioni che precedono - che consente la possibilità per Consip e le CRA di stipulare nuove convenzioni con gli operatori economici che hanno presentato offerta valida nella procedura di aggiudicazione di stipulare a loro volta ulteriori convenzioni (valide comunque solo fino al 30 giugno 2013), a condizione che offrano prezzi tali da pareggiare il punteggio complessivo dell'originaria offerta del fornitore risultato aggiudicatario

1.86



AS 3396

EMENDAMENTO

ART. 1

Sopprimere il comma 18.

*Bonfrisco*  
SEN. ANTONIO BONFRISCO  
*Talcredi*  
SEN. PAOLO TALCREDI  
*Mecari*  
SEN. GIULIA MECARI

**Motivazione**

la previsione configura un affidamento in house a Consip Spa contrariamente a quanto previsto dagli articoli successivi,

**1.87**




EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Al comma 19, ultimo periodo, le parole "anche mediante l'impiego di strumenti telematici" sono sostituite dalle seguenti: "da realizzarsi, salvo adeguate motivazioni, attraverso l'impiego di strumenti telematici".

Enrico Musso



AS 3396

EMENDAMENTO

**ART. 1**

Sopprimere il comma 20.

SEN. ANNA BONFRIGIO

SEN. PAOLO TARERSE

SEN. GIOVANNI VIGORE

1.89

### Motivazione

La proposta emendativa è a superare l'aperta contraddizione rispetto all'obiettivo prioritario di riduzione del debito pubblico dove l'attuale formulazione prevede che le risorse provenienti dalle alienazioni siano destinate al finanziamento sia di nuovi progetti, sia del Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni immobili.

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 20, inserire il seguente comma:

“20.bis Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e al precedente comma 7, per tutti gli acquisti di beni e servizi, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, si avvalgono, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di contratti il cui valore sia superiore ai dieci milioni di euro e nel caso di contratti pluriennali il cui valore annuale sia superiore ai cinque milioni di euro. Le predette amministrazioni possono altresì avvalersi di Consip, sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, per lo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici”

BALDASSARRI



1.90

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: "20-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 20-ter allo scopo di: a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese; b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico; c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.*

*20-ter. Ai fini di cui al comma 20-bis, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.*

*20-quater. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 20-ter per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.*

*20-quinquies. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, sono rese accessibili gratuitamente ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi. Al fine di far valere i diritti di cui al presente comma è ammesso ricorso al giudice amministrativo.*

*20-sexies. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al da 20-bis a 20-quinquies, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.*

*20-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al da 20-bis a 20-sexies devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.*

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

*Mercatali*

1.91

**EMENDAMENTO al DDL Conversione Decreto Legge n. 95 del 2012**

Il primo periodo del comma 21 dell'art. 1 è sostituito dai seguenti:

“Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall’anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascun ente rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola merceologia, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell’allegato 1 del presente decreto.”

1.92

Sen. Enrico Morando



**Emendamenti atto Senato 3396 \* Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95**

**Art. 1**

Al comma 21 sono aggiunte le parole: “Alle riduzioni previste per il Ministero dell’Interno e per il Ministero della Giustizia secondo gli importi indicati nel predetto allegato 1 corrispondono assegnazioni di pari importo provenienti annualmente in eguale misura dal Fug-Fondo Unico Giustizia”.

*MOTIVAZIONE. La norma non presenta maggiori oneri per il bilancio, poiché il Fondo Unico Giustizia esiste, e ha capienza più che sufficiente ad assorbire i tagli di cui all'allegato. Esso è alimentato dalla liquidità confiscata alla criminalità di tipo mafioso, ed è destinato per il 49 % a integrare le risorse del ministero dell'Interno e per il 49 % quelle del ministero della Giustizia. Essendo pertanto il “prodotto” dell'attività investigativa delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria, appare più che logico che sia utilizzato, vista la destinazione che ha per legge, per attenuare l'impatto dei tagli che intervengono su settori che già ne hanno subito finora di significativi.*

1.93

*Indro Montalban*  
(AUGELLO)

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. In applicazione del principio di specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco. Al fine di garantire l'invarianza del saldo derivante dai risparmi di spesa di cui al comma 22, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2011-2013».

D'ANGELO

De Angelo

1.94



A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Sopprimere il comma 23.*

MERCATALI, FILIPPI Marco







## **Emendamento 2 - "Blocco dell'adeguamento dei prezzi"**

All'art 1 del Decreto Legge 95/2012 dopo il comma 26 è inserito il seguente:

*"26 bis. Fino al 31 dicembre 2014 le procedure di adeguamento dei prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di cui all'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi quelli sul trasporto pubblico locale, non possono portare ad aumenti dei prezzi di acquisto."*

All'art. 1 comma 23 del Decreto Legislativo 95/20012 le parole "e 24" sono sostituite dalle seguenti: "24 e 26 bis."

*Angelo Licata  
Claudio Fazzone*

### **Relazione**

L'emendamento mira a bloccare fino al 31 dicembre 2014 gli adeguamenti annuali in aumento dei prezzi dei contratti di servizi e forniture pluriennali con esecuzione periodica o continuativa. L'emendamento non impedisce comunque adeguamenti dei prezzi in diminuzione.

**1.96**

A.S. 3396

Art. 1

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

*"26 bis. Fino al 31 dicembre 2014 le procedure di adeguamento dei prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di cui all'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi quelli sul trasporto pubblico locale, non possono portare ad aumenti dei prezzi di acquisto." All'art. 1 comma 23 del Decreto Legislativo 95/20012 le parole "e 24" sono sostituite dalle seguenti: ",24 e 26 bis. "*

COSENTINO

*Cosentino*

*1.97*

EMENDAMENTO

AS 3396

ARTICOLO 1

All'art. 1 comma 23 del Decreto Legislativo 95/20012 le parole "e 24" sono sostituite dalle seguenti: ",24 e 26 bis."

*GRANAGLIO*  
TANCREDI *Spini*

LATRONICO

**1.98**

MAZZARACCHIO

*avasi* *Centu*  
*ROBANI* *ot. f..*




## EMENDAMENTO

## Art.1

Al comma 24, capoverso 1-quater) le parole: “disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale”, sono sostituite dalle seguenti: “disponendo, con provvedimento motivato, l’immediata sospensione del personale”.

SPADONI URBANI

**Relazione**

Quando viene avviato un procedimento penale o disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente occorre tutelare l’integrità dell’Amministrazione verso la pubblica opinione, che chiede allo Stato le maggiori garanzie di trasparenza e di onestà.

Certamente, e non è solo una questione di apparenza bensì di sostanza, il semplice trasferimento del dipendente indagato per motivi disciplinari o addirittura penali, non offre garanzie che possa essere messo in condizione di non interferire con l’indagine e appare decisamente poca cosa il trasferimento ad altro ufficio. Una situazione che, agli occhi della gente, può solo essere letta come una sorta di acquiescenza verso l’indagato e, in particolari casi, potrebbe anche rappresentare addirittura il passaggio ad un ufficio più ambito.

La sospensione dal lavoro, in attesa che la giustizia amministrativa o penale faccia il proprio corso, è una garanzia che viene offerta agli utenti e anche all’indagato che non dovrà sottostare magari ad una situazione penosa, fatta di emarginazione lavorativa o di forzata solidarietà.

1.99

EMENDAMENTO ALL'AS 3396


Art. 1

All'articolo 1, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:


"25 bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e le loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'art. 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 dell'art. 234 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50% da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo."

A. 100


Vaccari




Sen Garavaglia



Sen. Franco



Sen. Montani



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'art. 234, comma 2, del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50% da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo decreto."

SAIA



A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

<<25 bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'art. 234, comma 2, del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50% da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo decreto. >>

RANUCCI, FIORONI

*Ranucci*

*A. Noz*

AS 3396

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

"25 bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'art. 234, comma 2, del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50% da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo decreto."

Sen. Galisto

A. 103



## EMENDAMENTO AS 3396

### ART. 1

Sostituire il comma 26 con il seguente:


“26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 50 milioni di euro per l’anno 2012 ed euro 100 a decorrere dall’anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l’anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l’anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, indice una gara unica nazionale per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l’assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti.”.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



1.104

**AS 3396**

**ART.1**

Al comma 26, dopo la parola "adotta" inserire le seguenti : ", previo parere delle competenti commissioni parlamentari, "

Belisario, Li Gotti, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

*Belisario*

*1.105*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 26, dopo le parole: "dei costi dei servizi di intercettazione telefonica" inserire le seguenti: "prevedendo l'obbligatorietà e la gratuità delle relative prestazioni da parte dei gestori concessionari e provvedendo alla razionalizzazione delle spese per l'esecuzione delle relative operazioni tecniche e per le trascrizioni delle stesse, " e sopprimere le parole: "ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria,"*

*Conseguentemente dopo il comma 26 introdurre il seguente:*

"26-bis A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono nulle le clausole dei contratti di servizio stipulati con i gestori telefonici che prevedono la remunerazione di prestazioni relative ai servizi di intercettazione telefonica"

  
DELLA MONICA,  
PERDUCA,

CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,

1.106

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 26, sostituire le seguenti parole: "dei costi dei servizi di intercettazione telefonica" con le seguenti: "delle spese di funzionamento" e sopprimere le parole: "ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria,"*

*DELLA MONICA* CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,  
PERDUCA,

*N. 107*

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Articolo 21-bis. *(Detraibilità imposta municipale propria)*

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria è detraibile dall'imposta sui redditi delle persone fisiche. Le modalità con cui i soggetti passivi possono godere della detrazione sono stabilite con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.

1-ter. A decorrere dal 2014 l'imposta è detraibile per la quota di imposta conseguente all'applicazione dell'aliquota base.

Conseguentemente...

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

*"Articolo 22-bis*

*(Fondo per la detraibilità dell'IMU dall'IRPEF*

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un *Fondo per per la detraibilità dell'IMU dall'IRPEF*. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi seguenti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

1.108

—

①

3. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

5. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – *(Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche).* –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e

1.108<sup>11</sup>



contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.”

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

6. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della norma di cui al comma 26 dell'articolo 1 sono destinati al Fondo di cui al comma 1( *intercettazioni*).

7. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

8. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

9. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre

1. 112

3

1/

1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

10. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

*Conseguentemente:*

1) All'articolo 1, al comma 26, sostituire le parole "in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti parole: "in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 50 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 100 a decorrere dall'anno 2013". (*intercettazioni*)

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all' articolo 2, al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

6) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione

1. 108  
115





del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

Garavaglia

Vaccari

Handwritten signatures in black ink. The signature for Garavaglia is written above the signature for Vaccari.

1.108

A handwritten number '5' enclosed within a hand-drawn circle.

**EMENDAMENTO A.S. 3396**


All'articolo 7, sopprimere il comma 11.

*Conseguentemente,..*

1) All'articolo 1, al comma 26, sostituire le parole "in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti parole: "in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 50 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 100 a decorrere dall'anno 2013".)

Sen. Mura

Sen. Pittoni



*A. 109*


S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

All'articolo 1, comma 26, dopo le parole: "della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" inserire le seguenti: ", ad eccezione delle sedi ubicate nei territori di montagna,".

PISCITELLI



A. 110


**AS 3396**  
**ART.1**

Al comma 26, sopprimere le parole da "della distribuzione" fino a "70 milioni a decorrere dall'anno 2013"

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2012 e a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. "*


Belisario, Li Gotti, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



**AS 3396**  
**ART.1**

Al comma 26, dopo le parole "uffici giudiziari" inserire le seguenti : ", assicurando il rispetto delle specificità territoriali e tenendo conto della incidenza della criminalità organizzata, oltre alla valutazione degli indici di produttività e di litigiosità e alla salvaguardia della presenza dell'amministrazione della giustizia sul territorio, "

Belisario, Li Gotti, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Belisario', written in a cursive style.

1.112

ARTICOLO 1

All'art 1 del Decreto Legge 95/2012 dopo il comma 26 è inserito il seguente:

*"26 bis. Fino al 31 dicembre 2014 le procedure di adeguamento dei prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di cui all'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 non possono portare ad aumenti dei prezzi di acquisto."*

GRAMAZIO   
TANCREDI 

LATRONICO

MAZZARACCHIO

corsi Ceilik  
DOPAM 06/5/11



1.113

Art. 1

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

*"26-bis. All'art. 26 (rubricato spese di giudizio) del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 è aggiunto il seguente comma: 3. In relazione ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio e non superiore al 3% del valore posto a base d'asta, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettita delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione".*

COSENTINO

Cosentino

A. M. G.


A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 26 dell'articolo 1 aggiungere il seguente: "26 bis. Al comma 13 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sopprimere le seguenti parole: "atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante". L'articolo 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 non si applica con riferimento agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi"

BALDASSARRI



A. 115



## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

### ARTICOLO 1.

All'articolo 1, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, aggiungere in fine il seguente comma:

"26-bis. E' sospeso il programma di acquisizione dell'aereo da combattimento F35 - *Joint Fight Striker* sino alla verifica dei contenuti del Documento del 20 marzo 2012 dell'*US Government Accountability Office (GAO)* concernenti la sicurezza del velivolo, e comunque non prima che il *US Government Accountability Office* abbia espresso parere favorevole sul programma, ovvero non prima che il veicolo sia stato sottoposto ad un test completo. Il Ministro della Difesa prima di dare seguito al programma ne da informazione alle Camere inviando una relazione tecnica particolareggiata che certifichi la sicurezza del velivolo e illustri per voci di spesa le risorse finanziarie pubbliche impegnate per l'acquisto."

Sen. Stefano DE LILLO



A.M.G



EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
A.S. 3396

ARTICOLO 1.

All'articolo 1, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, aggiungere in fine il seguente comma:

"26-bis. Il Ministero della Difesa, senza nuovi o maggiori oneri di spesa, è autorizzato all'acquisto di 85 velivoli da combattimento F35 - *Joint Fight*".

Sen. Stefano DE LILLO



**A. 117**

## EMENDAMENTI AS. 3396

### Art.1

*Dopo il comma 26, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«26-bis. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
- b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
- c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;
- d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c).

Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico non consenta di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), la pubblica amministrazione, previa motivazione scritta soggetta all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2-bis, può far ricorso, in via eccezionale, all'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso, anche mediante combinazione. DigitPA vigila sull'attuazione delle presenti disposizioni.»



**BELLISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

**A. 118**

**AS 3396**

**ART.1**


Dopo il comma 26, inserire il seguente :

26-bis. Al fine di conseguire la razionalizzazione dei costi di cui al comma 26, nonché al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni di cui all'articolo 268, comma 3 del codice di procedura penale, il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

*Consequentemente*, all'articolo 268 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica (CIT) istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto.».

Belisario, Li Gotti, Mascitelli




**Art.1**

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

*“26.bis: Le controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie sono, in primo grado, di competenza del giudice ordinario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Ambito Territoriale provinciale dell'Ufficio scolastico regionale al cui albo sono state pubblicate le graduatorie sopra citate. Tale disposizione si applica anche alle controversie che risultano non essere state ancora decise alla data di entrata in vigore della presente norma. L'eventuale difetto di competenza territoriale per violazione dei commi precedenti può essere eccepita ad istanza di parte ovvero rilevata d'ufficio sino alla prima udienza del giudizio d'appello”.*

Sen. Pittoni



1.120

**Emendamento A.S. 3396**


*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.1**

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

*“26.bis: Nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie, il termine per proporre appello avverso le sentenze di primo grado è di un anno e decorre dalla notificazione della sentenza ovvero decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine di cui al comma 1 non si applica alle sentenze che alla data di entrata in vigore della presente norma siano già passate in giudicato per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. ”*

Sen. Pittoni



**A. 121**

**Emendamento A.S. 3396**

**Emendamento A.S. 3396**


*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.1**

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

*“Le sentenze emesse nelle controversie di cui all’art. 409 c.p.c. riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l’inclusione degli insegnanti in dette graduatorie, data la molteplicità degli interessi coinvolti, non sono mai provvisoriamente esecutive sino alla pronuncia del Giudice di appello.”*

Sen. Pittoni



**1.122**

**Emendamento A.S. 3396**


*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.1**

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

*“26.bis: Nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie il termine per proporre reclamo avverso l'emissione di ordinanze cautelari è aumentato sino a sei mesi.”*

Sen. Pittoni



1.123




*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.1**

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente

“Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 9, comma 1bis, introdotto dall’art. 37, comma 6, del D.L. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n.111 del 15 luglio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: " **al contributo unificato di iscrizione a ruolo** " sono aggiunte le seguenti: "**per ogni singolo ricorrente**";

Sen. Pittoni



1.129

**Emendamento A.S. 3396**


*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.1**

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

*"26.bis: Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9: 1) Al comma 1, dopo le parole: " per ciascun grado di giudizio" sono aggiunte le seguenti: "e per ogni singolo ricorrente";*

Sen. Pittoni



1.125

**Emendamento A.S. 3396**

(15)

## Emendamento n. 3 – “Disincentivazione del contenzioso avverso le gare ad evidenza pubblica”

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma 27:

“ All'art. 26 (rubricato spese di giudizio) del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 è aggiunto il seguente comma: 3. In relazione ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio e non superiore al 3% del valore posto a base d'asta, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione”.

Angelo Licchani  
Claudio Frazzoni

### Relazione

Attualmente, si riscontra una diffusa propensione al contenzioso da parte delle ditte concorrenti alle procedure di gara, sia in fase di pubblicazione dei bandi che in fase di aggiudicazione. Ciò è dovuto, principalmente, al fatto che soprattutto le ditte uscenti hanno un vantaggio economico nell'attivare un contenzioso sulle gare allungandone i tempi di aggiudicazione, mentre i rischi sono molto limitati visto che le sanzioni pecuniarie, in caso di sconfitta, sono minime rispetto al vantaggio derivante dalla prosecuzione della fornitura.

Tale circostanza fa sì che i benefici associati all'aggiudicazione di nuove gare, soprattutto nel caso di gare centralizzate, siano postposti nel tempo, alterando i piani di risparmio previsti. Occorre quindi introdurre una norma che disincentivi il contenzioso di natura pretestuosa.

Si segnala, peraltro, che il 2° comma dell'art. 26 del citato D.Lgs. n. 104/2010 già prevede una norma analoga, limitando tuttavia l'importo della sanzione pecuniaria ad un massimo di cinque volte il valore del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo (che, com'è noto, in materia di appalti è attualmente pari a € 4.000,00): con riferimento a contratti d'appalto di valore “multimilionario” come quelli che interessano le gare centralizzate, evidentemente, la sanzione suddetta, anche considerata nel suo ammontare massimo, non pare svolgere la funzione di deterrente che si attendeva.

Si riporta ad esempio la gara centralizzata comunitaria per l'affidamento del servizio di lavanolo alle AA.SS della Regione Lazio. A causa dei ricorsi avverso la gara la stazione appaltante è stata costretta a posticipare l'avvio dei contratti di un periodo pari a circa 6 mesi con perdite in termini di risparmio pari a circa 3,4 milioni di euro.

1.126

ARTICOLO 1

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma 27:

*" All'art. 26 (rubricato spese di giudizio) del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 è aggiunto il seguente comma: 3. In relazione ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio e non superiore al 3% del valore posto a base d'asta, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione".*

GRANATA 210 *[Signature]*  
TANCREDI *[Signature]*

LATRONICO

MAZZARACCHIO

*aves* *Cecilia*  
TOFANI *Stefano*



**1.127**

(A)

A.S. 3396

ART. 1


N

All' art. 1 è aggiunto il seguente:

27. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

TANEREDÌ  
LATRONICO

MAZZARACCHIO



1.128

X

S 3396

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. " Al fine di semplificare l'azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso presso il giudice ordinario, la risoluzione delle eventuali controversie legate alla valutazione dei titoli dichiarati all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, inerente una procedura concorsuale, è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, è abrogato il comma 4-quater dell'art. 1 della legge 167/2009. "

FLERES

*Fleres*

*A.129*

AS 3396

EMENDAMENTO


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente


"Art. 1-bis (*Retribuzioni e comparti del pubblico impiego*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di razionalizzare il sistema retributivo del personale del pubblico impiego, i comparti e le aree di contrattazione previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono così definiti:

- a) Ministeri, Enti pubblici non economici, Enti pubblici non economici di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, Enti di ricerca, Agenzie, comprese le Agenzie fiscali;
- b) Scuola e Università;
- c) Regioni, relativi enti dipendenti, e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale;
- d) Autonomie locali, Unioncamere, Camere di commercio, segretari comunali e provinciali.

2. L'accorpamento dei comparti di cui al comma 1, non potrà comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."

  
SEN. ANNA BONFRISCO

  
SEN. PAOLO TANCREDI

SEN. SIMONA VICARI  


**A.O. 1**

AS 3396

**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

<< Art. 1-bis (*Semplificazione in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione*)

1. All'articolo 9, comma 3-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "Esclusivamente per consentire la cessione" con le seguenti: "Per le finalità".

2. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole "le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo" aggiungere "e comma 3-quater" >>

  
Sen. Anna Bonfrisco

**A.O.L**



**EMENDAMENTO**

Art. 1

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo

Art. 1-bis

(Meno spesa per acquisti di beni e servizi, più deduzioni per carichi di famiglia)

1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno."»

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Articolo 12. - Deduzioni per oneri di famiglia.

1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 1) e 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 nel caso soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affetto da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti.

2. La deduzione di cui al comma 2 spetta a condizione che le persone alle quali si

1.0.3

①

1/c

riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


3. Le deduzioni di cui al comma 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 2 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto."

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è stabilita in una misura determinata annualmente, fino a concorrenza della deduzione prevista al precedente comma 2, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.

FUSTARDI

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, ~~ANDREOTTI~~, BAIO, BRUNO, CONTINI,  
DE LUCA, DEL PENNINO, DI GIACOMO, DIGILIO, ~~EMILIO~~, FERRARA, ~~FISTARDI~~, FLERES,  
FOSSON, GALIOTO, GERMONTANI, GIAI, GUSTAVINO, ~~LEDDI~~, MENARDI, MILANA, MOLINARI,  
MUSSO, OLIVA, PALMIZIO, ~~PETERLINI~~, ~~PINZGER~~, PISTORIO, RUSSO, SBARBATI, SERRA, STRANO,  
~~THALER AUSSERHÖFER~~, VALDITARA, VALENTINO, VALENTINO, ~~VIZZINI~~ MOLINARI



1.0.3

②

S 3396  
Emendamento al

**Disegno di legge** di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis  
*(Delega al Governo per la razionalizzazione delle strutture operative del comparto sicurezza)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;
  - b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte, con particolare riguardo alla funzione di presidio del territorio, a tal fine prevedendo
    - a. la razionalizzazione delle sedi operative con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e aumentare la quota di popolazione complessivamente servita dalle medesime strutture;
    - b. la razionalizzazione nell'impiego delle unità di personale con l'obiettivo di garantire che le funzioni di vigilanza e controllo del territorio coprano il più ampio arco temporale possibile;
  - c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres Poli Bortone*

**1.0.4**

## ART. 1

Aggiungere il seguente articolo:

## "Art. 1 bis

(Delega al Governo per la razionalizzazione delle strutture operative del comparto sicurezza)

1. il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;
- b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte, con particolare riguardo alla funzione di presidio del territorio, a tal fine prevedendo la razionalizzazione delle sedi operative, con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e aumentare la quota di popolazione complessivamente servita dalle medesime strutture, e la razionalizzazione nell'impiego delle unità di personale, con l'obiettivo di garantire che le funzioni di vigilanza e controllo del territorio coprano il più ampio arco temporale possibile;
- c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

FLERES



A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Dopo l'articolo 1, premettere il seguente:*

*Art. 1-bis*

*(Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)*

1. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

MERCATALI, AGOSTINI, FILIPPI Marco, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI



A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-bis*

*(Semplificazione in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 9, comma 3-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sostituire le parole «*Esclusivamente per consentire la cessione*» con le parole «*Per le finalità*».

Conseguentemente, all'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, dopo le parole «*le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo* » aggiungere «*e comma 3-quater* »

LEGNINI  
*Legnini*

*1.0.7*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

2. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

3. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 5 del presente articolo.

4. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.

5. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

6. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


A.O.8  
M4

0

1/2

7. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,  
PERDUCA,

1.0.8

②

2/c



A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

2. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 1 al bilancio del Ministero della Giustizia che li destina al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma successivo.

3. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli artt. 29 bis e 30 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli artt. 48 e 49 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici."

  
DELLA MONICA,

CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,

PERDUCA,

10.9

A.S. 3396


Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:
  - a) dell'esperienza professionale già maturata;
  - b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
  - c) del principio di rotazione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico.
5. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi, 1, 2, 3 e 4 affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare al potenziamento del processo telematico.

  
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,  
PERDUCA,

**1.0.10**

A.S. 3396

Emendamento

Art. 1

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure per consentire alle piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva in ragione di comprovate difficoltà economiche e finanziarie dovute a ritardati pagamenti e per tali ragioni risultino debitorie nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e dell'Agenzia delle entrate per fatti non riconducibili a condotte illecite volte ad evadere gli obblighi fiscali previdenziali e contributivi, la partecipazione alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione di lavori.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, altresì, i criteri e le modalità per il pagamento da parte delle stazioni appaltanti agli enti previdenziali ed assistenziali e all'Agenzia delle entrate del credito maturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a valere sugli importi definiti con i certificati di pagamento concernenti l'esecuzione di prestazioni relative alle procedure di affidamento di cui al comma 1, di cui i medesimi soggetti risultino aggiudicatari, garantendo in ogni caso la riduzione del debito originario.».

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI,  
TOMASELLI, AGOSTINI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA, CHIURAZZI

*Bubbico*

**A.O. 11**

## EMENDAMENTO

AS 3396

### Articolo 1.


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### "Articolo 1-bis.

*(Riduzione delle spese di illuminazione nei luoghi pubblici)*

1. Al fine di favorire il progressivo smaltimento dei prodotti di illuminazione meno efficienti e di ridurre i rischi di impatto ambientale attraverso una ottimizzazione del consumo energetico elettrico che favorisca una riduzione dei costi di manutenzione e di emissione di CO<sub>2</sub>, le Pubbliche Amministrazioni, fermi restando gli obiettivi di risparmio di cui al presente decreto-legge, privilegiano la stipula di contratti, sulla base di convenzioni di CONSIP S.P.A. o delle Centrali di committenza Regionali, per l'acquisto e l'utilizzo in tutte le strutture pubbliche di materiale elettrico di alta tecnologia, rendimento ed efficienza luminosa quali i diodi ad emissione luminosa (LED). Le Centrali di committenza Regionali possono ricorrere ad autonome procedure di acquisto per motivi di urgenza e per mancanza di una apposita convenzione. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Stefano DE LILLO



10.12

## EMENDAMENTO

## ART. 1 DDL

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis - (Delega al Governo per la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, turismo e lo sport, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»


BUTTI




ADAMO



RUSCONI



TOMASSINI



ROSSI Paolo




**N. 0.13**

## EMENDAMENTO

## ART. 1 DDL

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis - (Delega al Governo per la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, turismo e lo sport, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Sen. Garavaglia/Massimo

Sen. Vaccari

Sen. Franco Paolo

Sen. Montani

1.0.14

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamenti  
Articoli 2 e 3**

**Volume 2**

**20 luglio 2012**

A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:*

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 Ottobre 2012., si provvede nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferma restando l'attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, ad apportare una revisione complessiva degli organici nei seguenti termini:

- a) riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 20 per cento;
- b) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Al fine di limitare le eventuali situazioni di soprannumero, i predetti decreti, che trovano applicazione anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, operano selettivamente le riduzioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1 con riferimento al totale complessivo degli organici delle amministrazioni destinatarie delle presenti disposizioni, sulla base dei seguenti principi e criteri :

- a) Esclusione o comunque minori percentuali delle riduzioni di cui al comma 1, lett. a) e b) per le amministrazioni che presentano situazioni di soprannumero all'esito delle riduzioni degli assetti organizzativi previsti dall'art.1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- b) esclusione dalla riduzione di cui al comma 1, lett. a), delle amministrazioni che presentano un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale superiore a uno su quaranta;
- c) esclusione o comunque minori percentuali delle riduzioni di cui al comma 1, lett. a) e b) o esclusioni per le amministrazioni che hanno operato la riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- d) minori percentuali delle riduzioni di cui al comma 1, lett. a) e b) proporzionali al differenziale tra dotazione organica e personale in forza effettivamente trasferito, per effetto delle operazioni di soppressione e incorporazione di enti disposte nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
- e) Minori riduzioni, assicurando un'applicazione coerente con gli specifici ordinamenti di settore, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i corpi di polizia.

3. Per il comparto scuola continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

4. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.



Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche delle amministrazioni destinatarie sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. In ogni caso, non si dà luogo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni.

LEGNINI, STRADIOTTO

*Legnini*

*2.1*

**Emendamento A.S. 3396**

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.2**


*Al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".*

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



2.2

All'articolo 2, al comma 1, dopo la parola "nonché" aggiungere le seguenti "delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 5 comma 7 del presente decreto-legge e".

Sen. Massimo Garavaglia

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that tapers to the right.

2.3

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 1, dopo le parole "degli enti pubblici non economici," sopprimere le seguenti: "degli enti di ricerca,".

SEN TANCREDI  
SEN LATRONICO  
SEN MAZZARACCHIO



2.4

A.S.3396

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, dopo le parole “sono ridotti” sono aggiunte le parole “ all’esito dei processi di razionalizzazione di funzioni e accorpamento di strutture”, ed alla lettera a) le parole “20% di quelli esistenti” sono sostituite da “fino al 20% di quelli esistenti”.

Sen. Galioto



2.5


A.S.3396

**Emendamento**

Art. 2

Al comma 1, dopo le parole “sono ridotti” sono aggiunte le parole “ all’esito dei processi di razionalizzazione di funzioni e accorpamento di strutture”, ed alla lettera a) le parole “20% di quelli esistenti” sono sostituite da “fino al 20% di quelli esistenti”.

Sen. Galipò



2.6

## S. 3396

### Emendamento

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

#### "Articolo 22-bis

*(Fondo per la finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI).*

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un *Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI*. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi seguenti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

3. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

5. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.”

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

6. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della norma di cui al comma 26 dell'articolo 1 sono destinati al Fondo di cui al comma 1( *intercettazioni*).



7. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

8. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

9. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

10. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

*Conseguentemente:*

1) All'art.23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2 , al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all' articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

6) all'articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

Garavaglia

Vaccari

Franco

Montani

2.7

## S. 3396

### Emendamento

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

#### "Articolo 22-bis

*(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI).*

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un *Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI*. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi seguenti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

3. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".» I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

5. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.”

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

6. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della norma di cui al comma 26 dell'articolo 1 sono destinati al Fondo di cui al comma 1 (*intercettazioni*).

7. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

8. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

9. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

10. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

*Conseguentemente:*

1) All'art.23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

6) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

Garavaglia  
Vaccari



2.8

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "analogamente si procede per gli incarichi di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6".

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Nerozzi*

2.9

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parole da "Per gli enti di ricerca" fino a " "esclusi i ricercatori ed i tecnologi.".

  
SEN TANCREDO  
SEN LATRONICO  
SEN MAZZARACCHIO

2.10





A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: " esclusi i ricercatori" aggiungere le seguenti:" , il personale tecnico"*

MERCATALI  
Mercatali

2.11

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "ed i tecnologi" con le seguenti: ", i tecnologi ed i collaboratori tecnici della ricerca".

SEN TANCREDI

SEN LATRONICO

SEN MAZZARACCHIO



2.12

A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

*Al comma 2, dopo le parole: " in vigore del presente decreto" aggiungere le seguenti:" includendo tra i posti coperti i vincitori di concorsi già espletati ma in attesa di assunzione"*

MERCATALI  
Mercatali

2.13

AS 3396  
EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al personale civile dell'amministrazione dell'Interno le riduzioni di cui al comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, nel rispetto comunque delle percentuali ivi previste."

Sen. Serra




2.14

EMENDAMENTO

Art. 2

All'art. 2, comma 3, dopo le parole "organici delle forze armate" aggiungere le seguenti ", ad esclusione dell'arma dei Carabinieri,".

ESPOSITO



2.15

S. 3396

Emendamento


Art. 2

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:* <<3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con Il Ministro della difesa, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si provvede alla riduzione degli attuali poligoni di tiro militari con particolare riguardo alla chiusura dei poligoni di Capo Frasca e di Capo Teulada e alla riqualificazione ambientale delle due aree. Con il medesimo provvedimento si provvede altresì a destinare il poligono di Salto di Quirra alla originaria destinazione per la ricerca tecnico-scientifica e alla riqualificazione ambientale dell'area.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

GRANAIOLA



2.16

## EMENDAMENTO

## Art.2

Al comma 4 dopo le parole: “Per il comparto scuola e AFAM”, aggiungere le seguenti: “relativamente al personale docente,”.

Spadoni Urbani



2.17

**Relazione**

Se non è possibile predeterminare tagli al personale insegnante, in quanto i posti sono determinati dalla consistenza degli alunni, e in considerazione di processi di razionalizzazione già in corso, appare quanto meno strano che il personale ATA, che da solo rappresenta un numero consistente di lavoratori della scuola e dell'AFAM, non debba partecipare ai tagli previsti per il restante personale dello Stato.

Secondo stime realistiche il personale ATA della scuola ammonterebbe ad oltre 200 mila unità.

## EMENDAMENTO

AS 3396

Art. 2.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti

4-bis. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.

4-ter. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009 – 2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

4-quater. Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.DG. 22.11.2004 e pubblicato nella G. U. e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto.

4-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.

Russo, RUTELLI

7.18



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 2


Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.

4-ter. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009 – 2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

4-quater. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. **L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.**

PROCACCI, TOMASELLI, RUSSO



2.19

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 2**

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 Febbraio 2013, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misure inferiori alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione nel proporre le riduzioni di cui all'articolo 1 tiene conto degli esiti della concertazione con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da avviare entro e non oltre il 31 Ottobre 2012. La predetta consultazione è preceduta da una informativa su ogni singola dotazione organica del Ministro della Pubblica Amministrazione alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carlo*

*2.20*

**A.S.3396**

**Emendamento**

Art. 2

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti: :*

5-bis Per le Amministrazioni di cui al comma 1 è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, rinnovare o conferire nuovi incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i..

5 ter. Il contingente numerico degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi del comma 5-bis e del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 165 del 2001 e s.m.i., sono percentualmente calcolati, sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in base agli organici risultanti dai tagli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed al precedente comma 1 lettera a).

 Sen. Galisto

2.21

## EMENDAMENTO

## Art.2

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis) I decreti di cui al comma precedente escludono dalle riduzioni di personale di cui al presente articolo gli enti che sono collocati nella prima classe per il pieno rispetto dei parametri individuati con legge 111 del 15 luglio 2011.”

SPADONI URBANI



2.22

**Relazione**

Si tratta delle 143 amministrazioni cosiddette “virtuose”, 4 province e 139 comuni, collocati nella prima classe in base al rispetto pieno dei parametri di stabilità e a cui, proprio nei giorni scorsi (3 luglio), sono stati destinati i premi per la buona amministrazione ammontanti a 182,5 milioni di euro.

Sarebbe davvero poco congruo chiedere a queste amministrazioni tagli al personale quando tale personale, di fatto, non pesa sulla casse pubbliche. Inoltre i comuni sono spesso piccoli e a carattere turistico (San Gimignano), per cui il personale è indispensabile per il proprio funzionamento. Ciò vale anche come attuazione del paradigma della premialità, lo stesso che ha permesso di raggiungere risultati positivi, ad esempio, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

AS 3396

EMENDAMENTO


ART. 2

Al comma 6 sono eliminate le seguenti parole "sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi."

SEN. ANNA BONFANTE

SEN. PAOLO TANCOSA

SEN. SUZANNA UCAR



2.23


Motivazione

La proposta emendativa è tesa, in una fase di taglio degli organici dirigenziali, a non dare vita a incarichi affidati in modo discrezionale

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da "mobilità" fino alla fine del comma.

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI



2.24

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 6,)

Sostituire le parole da "mobilità" fino alla fine del comma con le seguenti "Sono altresì sospese le procedure di affidamento degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 5 bis e 6, del dlgs 165/2001. E' fatto divieto di procedere a trattenimenti in servizio."

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Nerozzi*

7.25

A.S. 3396

Art. 2

*Al comma 6, sostituire le parole: "nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi." con le seguenti: ". Fino al completamento del processo di riduzione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo, sono sospese le procedure di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi dirigenziali."*

*Incostante*

*INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, BLANCO, SANNA, ADAMO, LEGNINI, MERCATALI*

*2.76*



A.S. 3396

Art. 2

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi".*

*Iniziale*

*INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, BIANCO, SANNA,  
ADAMO, LEGNINI, MERCATALI*

2.27

A.S. 3396

Emendamento ART. 2

Al comma 6, dopo le parole “decreto legislativo n. 165 del 2001” aggiungere le seguenti: “,tenuto conto di quanto indicato al comma 15 del presente articolo,”

LATORRE

*Latorre*

2.28

*Senato della Repubblica*  
*Il Senatore Questore*

**AS 3396**

**Emendamento articolo 2**

Al comma 7, capoverso, dopo le parole: «comparto sicurezza» inserire le seguenti: «, dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile».

Sen. Benedetto Adragna



7.29

EMENDAMENTO

Art. 2

All'art. 2, comma 7, dopo le parole "del comparto sicurezza" aggiungere le seguenti ", dell'arma dei Carabinieri,".

ESPOSITO



2.30

## EMENDAMENTO

AS 3396


**“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  
con invarianza dei servizi ai cittadini”**

### Articolo 2.

#### **Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni**

*Al comma 7 dopo le parole: “comparto sicurezza” sono aggiunte le seguenti parole:  
“, i Corpi e servizi di polizia locale”*

SALTAMARTINI



**Motivazione** -Il D.L. 95/2012 esclude dalle misure sulla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura, il comparto scuola e AFAM. A differenza di quanto quasi costantemente avvenuto in passato, corpi e servizi di polizia locale non risultano ora esclusi dall'applicazione della norma citata, con possibilità che non solo non si possa procedere a nuove assunzioni, ma che addirittura si possa subire

2.31

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

*Al comma 7, dopo le parole: “comparto sicurezza” aggiungere le seguenti: “, i Corpi e servizi di polizia locale”*

BERTUZZI



2.32

A.S.3396

EMENDAMENTO ALL'ART. 2

Al comma 7, dopo le parole “ dei vigili del fuoco, “ inserire le seguenti : “**il personale del Ministero della salute appartenente ai profili professionali per i quali è disposto l'esercizio di funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria,**”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bosone', written in a cursive style.

2.33

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 2**

*Al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *le parole:* «il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura», *sono sostituite con le seguenti:* «il personale operante nel Ministero della Giustizia nelle sue articolazioni e il personale di magistratura»;
- b) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Agli effetti del presente articolo ed ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 2, del DL 201/2011, resta in vigore quanto disposto dall'art. 6 ter del decreto legge 29 Dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti. "25 milioni" e le parole: "40 milioni" con le seguenti: "45 milioni"

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Colno*

*2.34*



EMENDAMENTO

**Articolo 2**

Al comma 7 , dopo le parole "presso gli uffici giudiziari" aggiungere le seguenti "e presso l'Amministrazione degli Archivi notarili"

  
PASTORE

2.35

A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

*Al comma 7, dopo le parole: "presso gli uffici giudiziari" aggiungere le seguenti: " e presso l'amministrazione degli Archivi notarili"*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012.*


LEGNINI  
*Legnini*

2.36

ARTICOLO 2

All'articolo 2, comma 7, dopo le parole "uffici giudiziari" aggiungere le seguenti " e gli archivi notarili"

CORONELLA






7.37

EMENDAMENTO  
ART. 2

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole "uffici giudiziari", aggiungere le seguenti:

"e gli archivi notarili"

GALLONE   
PASTORE 



7.38

## EMENDAMENTO

## Art. 2

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole "il personale di magistratura, aggiungere le seguenti:

«il personale di ruolo delle Aree Funzionali del Ministero degli affari esteri e il personale diplomatico.»

*Conseguentemente*, a decorrere dal 15 agosto 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui sopra;

per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;

a decorrere dal 15 agosto 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la

destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico;

dall'attuazione della presente disposizione devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio;

in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui alla presente disposizione, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

BETTAMIO



2.39

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 2

Al comma 7, dopo le parole: "il personale di magistratura" aggiungere le seguenti: "il personale dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile."

POLI BORTONE, FLERES

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Poli Bortone, Fleres". The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.

2.40


**AS 3396**  
**ART.2**

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole "il personale di magistratura" inserire le seguenti : " nonché il personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile"

Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni :

- a) alla lettera a) sostituire le parole : "5 milioni" ovunque ricorrano, con le seguenti : "10 milioni" e le parole : "10 milioni" ovunque ricorrano, con le seguenti : "15 milioni"
- b) alla lettera b) sostituire le parole "20 milioni" con le seguenti : "30 milioni" e le parole "40 milioni" con le seguenti : "50 milioni"

Belisario, Li Gotti, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



2.41




A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

*Al comma 7, dopo le parole "il personale di magistratura", inserire le seguenti: "ivi compreso il personale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari di giustizia, il personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile,"*

*Conseguentemente all'articolo 24 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 70 milioni a decorrere dall'anno 2013.

  
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,  
PERDUCA,

2.42

A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

Al comma 7, dopo le parole: "il personale di magistratura" sono aggiunte le parole "dell'Istituto nazionale di statistica".

VITALI



2.43

AS 3396  
EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e il personale appartenente alla carriera prefettizia."

*Conseguentemente,*

All'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: " 700" con la parola: " 650

e

All'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, i seguenti:

"2.bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.ter Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 50 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri."

Sen. Serra

2.64

A.S. 3396

Art. 2

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

"Al fine di uniformare i processi di riorganizzazione e riduzione degli organici delle amministrazioni dello Stato, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, per quanto ivi non disposto, alle amministrazioni interessate dalle riduzioni degli organici ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012."



*NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, BIANCO, SANNA,  
ADAMO, LEGNINI, MERCATALI*


2.65

EMENDAMENTO

Art. 2.

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola “*escluse*” aggiungere le parole “*l'amministrazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e*”.

Sen Piccioni Lorenzo



2.46

EMENDAMENTO

Art. 2.

1. Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola "escluse" aggiungere le parole "*l'amministrazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e*".

SCARPA BOMAZZA BUORA PAOLO




2.67

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

*Dopo il comma 7, introdurre il seguente.*

"7-bis I processi di mobilità di cui al successivo comma 11 sono prioritariamente finalizzati alla copertura delle carenze di organico dell'amministrazione giudiziaria.

 DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,  
PERDUCA,

2.48

AS 3396


Emendamento Art. 2

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

"7-bis - I lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari sono stabilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2013 presso gli stessi uffici previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche da concludersi entro il 31 dicembre 2012.

*Conseguentemente all'articolo 24 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 65 milioni a decorrere dall'anno 2013.

 DELLA MONICA DI GIOVAN PAOLO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

2.49




EMENDAMENTO.

ART. 2

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. I limiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, sono rispettivamente ridotti al 5 per cento per i dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e al 2 per cento per quelli appartenenti alla seconda fascia."

CASTRO *Maurizio Castro*  
BEVILACQUA *Bevilacqua*  
DE ECCHER *Antonio De Eccher*  
DI STEFANO *Di Stefano*



*2.50*

**A.S. 3396**

**Art. 2**

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "tre mesi";*

2) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*"e-bis) alla individuazione, secondo criteri oggettivi adeguatamente motivati in relazione all'esigenza di riduzione delle dotazione organiche, dei profili funzionali e delle competenze professionali non essenziali all'esercizio delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione;*

*Mura*

*NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI*

*2.51*

EMENDAMENTI AS.3396

Art.2

*Al comma 10, lettera f) sostituire le parole: "alla tendenziale eliminazione" con le seguenti: "all'effettiva eliminazione", e dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*"10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 10, l'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è abrogato."*

LANNUNZI

2.52

## EMENDAMENTO.

## ART. 2

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. In concomitanza con l'adozione dei regolamenti di organizzazione di cui al comma 10 del presente articolo, le amministrazioni di cui al comma 1 devono approvare un piano straordinario di re-ingegnerizzazione dei loro concreti processi di funzionamento che garantisca entro i successivi dodici mesi l'allineamento di tutti i parametri organizzativi allo standard individuato nella miglior performance interna in termini di efficienza netta del fattore lavoro, generando in ogni caso un miglioramento della relativa media storica dell'ultimo triennio almeno del 7,5 per cento. In caso di mancato allineamento, le medesime amministrazioni devono adottare entro i successivi tre mesi provvedimenti di riduzione degli uffici dirigenziali e delle piante organiche in misura non inferiore a quella applicata in esecuzione di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.".

CASTRO

*Maurizio Castro*


BEVILACQUA

*Bevilacqua*

DE ECCHER

*De Eccher*

DI STEFANO

*Di Stefano**7.53*

A.S.3396

**Emendamento**

Art. 2

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente :

10-bis. L'art. 3 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

“ 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

- a) Ministero dell'interno
- b) Ministero della giustizia
- c) Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello dei restanti ministeri.”

Sen. Galjoto



254

**A.S. 3396**

**Art. 2**

*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) all'alinea, sopprimere le parole: "Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1";*

*2) alla lettera a), premettere la seguente:*

*"0a) in relazione alle misure di riorganizzazione di cui al comma 10, individuazione, secondo criteri oggettivi resi preventivamente noti attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione interessata, del personale eventualmente in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1;"*

*Incostante*

*INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI*

*2.55*

S 3396

Emendamento

Art. 2

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole “dal comma 1” aggiungere le seguenti:

“e dall'art. 16 comma 8”

FLBRES



2.56

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

*Al comma 11, dopo le parole: "dal comma 1" aggiungere le seguenti: "e dall'articolo 16, comma 8,".*

BERTUZZI



7.57



**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Art. 2**

**Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni**

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole "dal comma 1" aggiungere le seguenti:*

*"e dall'art. 16 comma 8".*

*Sen. F. SALTAMARTINI*

*F. Saltamartini*

2.58

**A.S. 3396**

**Art. 2**


*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni*

*1) sopprimere la lettera a);*

*2) dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

"11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, alle medesime condizioni, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico."

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento ai sensi della legislazione vigente, a risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dirigenziale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinarie."



*NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI*

2.59

Art. 2


*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni*

*1) sopprimere la lettera a);*

*2) dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

"11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, alle medesime condizioni, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico."

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al completamento del processo di riduzione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento ai sensi della legislazione vigente, a risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dirigenziale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali."

  
NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI

7.60

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 2**

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro il 31 maggio 2015»*

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carlo*

*7.61*

A.S. 3396

Art. 2

*Al comma 11, lettera d), sostituire le parole: "previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni" con le seguenti: "previa consultazione delle organizzazioni sindacali".*

*M. H.*  
*NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI*

*2.62*

A.S. 3396

Art. 2

*Al comma 11, lettera e), sostituire le parole: "non dirigenziale" con le seguenti: ", anche dirigenziale,".*

*Incoster*  
*INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI*

2.63

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2.

*Al comma 11, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole "non dirigenziale".*

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*Mauro Marino*

*7.64*

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 2**

*Al comma 11, lettera e), dopo le parole: «anzianità contributiva» sono inserite le seguenti: «ed età anagrafica».*

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carlo*

*7.65*




A.S. 3396

Art. 2

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

"11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento ai sensi della legislazione vigente, a risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dirigenziale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.



NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI

7.66

## S. 3396

## Emendamento all'articolo 16 (patto stabilità)

Sopprimere i commi da 1 a 7.

*(Sopprime tutti i nuovi tagli alle Regioni ed agli enti locali)*

*Conseguentemente:*

a) Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente.

“Articolo 7-bis

1. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

b) All'articolo 23, sopprimere i commi 6 e 11.

c) all'art.5 al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: “A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

d) Dopo l'articolo, inserire il seguente: <<Art.2-bis

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – *(Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche).* –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di

banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

L'articolo 23-ter è abrogato. >>

d) all'art.2 dopo il comma 11, inserire il seguente:

<<11-bis. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui". ».

e) all'Art.2 dopo il comma 11, inserire i seguenti:

<< 11-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

11-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili. >>

f) Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente.

“Articolo 7-bis

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

g) Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

“Articolo 21-bis. *(Contributo di solidarietà anti-crisi)*

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a tutto il periodo di imposta 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di importo annuo compreso tra 500.000 euro e 1.000.000 euro il contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è dovuto nella misura del 10 per cento. Per i contratti di importo annuo superiore a 1.000.000 euro, il contributo è dovuto nella misura del 20 per cento. Tale onere fiscale non è traslabile nè direttamente, nè indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.”

h) All'articolo 7, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

1. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.500 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Sen. Garavaglia  
Sen. Vaccari



7.67

Emendamento A.S. 3396

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

Art.2

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

<< 11-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

11-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili. >>


Sen Garavaglia




Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



7.68

## Emendamento A.S. 3396

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

## Art.2


*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

<<11-bis. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".».


Sen Garavaglia




Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



2.69

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 2**

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento peensionistico» con le seguenti: «al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa antecedente alla riforma di cui al decreto legge 201 del 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214. Tale previsione si applica anche ai lavoratori privati che utilizzano o hanno utilizzato istituti e/o accordi per i quali il mantenimento dei requisiti per l'accesso al sistema pensionistico antecedente alla riforma di cui al decreto 201 del 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214 è parte integrante dei percorsi di mobilità, cig, licenziamenti collettivi»*

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"."

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carlino*

*7.70*


## EMENDAMENTO

A.S. 3396

Art. 2

Al comma 12, le parole "48 mesi" sono sostituite dalle parole "72 mesi".

DE ANGELIS, DIGILIO



Considerata l'alta età media dei pubblici funzionari, con tale emendamento si vuole evitare che il personale posto in esubero a ridosso dell'età della pensione di vecchiaia (67 anni) si ritrovi nell'impossibilità di trovare una ricollocazione lavorativa. Tale emendamento non prevede maggiori oneri a carico dello Stato.

2.71



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2



*Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole "Il trattamento economico nello stesso periodo e' pari all'80% della retribuzione fissa e continuativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2.

*Al comma 12 aggiungere infine il seguente periodo:*

" All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento previdenziale che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio."

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:* "1-bis. Le dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni sono ridotte, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."

1-ter. Le dotazioni del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono ridotte, per l'anno 2012, di un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*MM Marino*

*2.73*

**A.S. 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 2

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:

" A tal fine, il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi dell'organismo di cui al d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6".

Sen. Galio



2.76

Emendamenti AS.3396

Art. 2

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: "**Per la raccolta dei dati del monitoraggio il Dipartimento della funzione pubblica può anche avvalersi dell'organismo di cui al d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6.**"

**BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,  
MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

*Belisario*

*2.75*

S 3396

Emendamento

Art. 2

Al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole "le domande di ricollocazione" aggiungere le seguenti: "senza adeguata motivazione"

FLERES



2.76

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Art. 2**

**Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni**

*Al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole "le domande di ricollocazione" aggiungere le seguenti:*

*"senza adeguata motivazione"*

*Sen. F. SALTAMARTINI*

*Saltamartini*

*2.77*

AS 3396  
EMENDAMENTO  
ART. 2

*Al comma 14, sopprimere le parole: «o finanziarie».*

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carino*

*7.78*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole "a seguito dei processi di accorpamento, riduzione, riorganizzazione di cui al presente decreto".

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Nerozzi*

7.79



A.S.3396

**Emendamento**

Art. 2

Il comma 15 dell'art. 2 è soppresso.

Sen. Galioto 

2.80

A.S.3396


**Emendamento**

Art. 2

*Alla fine del comma 15 è aggiunta la seguente frase:*

“ ed il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 5-bis e del comma 6 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo.”

Sen. Galioto



2.81

A.S.3396


**Emendamento**

Art. 2

*Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:*

“15-bis Il comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.”

Sen. Galisto



2.82

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. Al fine di garantire la prosecuzione dell'operatività delle amministrazioni interessate, anche a fronte delle misure di contenimento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo e del divieto di procedere a nuove assunzioni, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli altri enti o società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possono avvalersi, utilizzando risorse proprie, di personale con contratti in convenzione con le agenzie di somministrazione, per fare fronte agli effetti conseguenti dall'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle risorse umane, senza determinare forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro suscettibili di alterare il quadro normativo vigente.

16-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

CASTIGLIONE, FLERES, VIESPOLI, POLI BORTONE, MENARDI, SAIA, CARRARA, PISCITELLI, FERRARA, Alberto FILIPPI, PALMIZIO, CENTARO, BURGARETTA, MONGIELLO, TEDESCO

Castiglione, Fleres, Viespoli, Poli Bortone, Menardi,  
Saia, Carrara, Piscitelli, Ferrara, Filippi,  
Palmizio, Centaro, Burgaretti, Mongiello  
Tedesco

S 3396

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 16 inserire il seguente comma 16 bis:

Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11 lettera a).

FLERES



7.84

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Art. 2**

**Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni**

*Dopo il comma 16 inserire il seguente.*

*"16-bis. Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11 lettera a)."*

**Sen. F. SALTAMARTINI**

*F. Saltamartini*

2.85

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

"16-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle norme di contenimento delle assunzioni.

16-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione anche con riferimento agli incarichi di consulenza conferiti a persone giuridiche."

SEN. ANNA BONFRISCO

SEN. PAOLO TANCREDI

SEN. SIMONA VICARI

7.86

**A.S. 3396**

**Art. 2**

*Sopprimere il comma 17.*

*M. 2011*

*NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI*

*2.87*



A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

*Al comma 17 sostituire le parole " fatta salva la sola informazione ai sindacati" con le parole "sentite le organizzazioni sindacali rappresentative";*

*Conseguentemente, Al comma 18, lett.a) sostituire le parole da: "informazione preventiva o successiva" fino a: "ove prevista nei contratti di cui all'art. 9 " con le parole: " consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative" .*

Sen. Adriano Musi



7.88

EMENDAMENTO

**Art. 2**

Dopo il comma 17, inserire il seguente

<<17-bis. Nell'articolo 46-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, comma 2, le parole "con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse e dopo le parole: "e dei permessi sindacali" sono inserite: "nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013".>>

SEN ANNA BONFRISCO  
SEN PAOLO TAVERNO  
SEN FIRMAN VICARI

**Motivazione**

la Corte dei Conti nella nota di sintesi della relazione 2012 sul costo del lavoro pubblico ha affermato che i permessi sindacali sono costati all'Erario 151 milioni di euro. Sempre la Corte dei Conti, nella medesima nota di sintesi, ha spiegato che «la fruizione dei diversi istituti (aspettative retribuite, permessi, permessi cumulabili, distacchi) relativamente al 2010 può essere stimata come equivalente all'assenza dal servizio per un intero anno lavorativo di 4.569 unità di personale, pari a un dipendente ogni 550 in servizio

7.89

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la lettera a);
- b) sostituire le parole con le seguenti "nei processi di riorganizzazione anche derivanti dall'attuazione del presente decreto, al fine di assicurare soluzioni con obiettività e trasparenza, le amministrazioni sono tenute a dare informazioni alle organizzazioni sindacali rappresentative e ad avviare con esse un esame congiunto sulle modalità con le quali affrontare le conseguenze di tali processi sul piano dell'organizzazione del lavoro e sulle condizioni di lavoro. Sono altresì tenute ad avviare esame congiunto sulle soluzioni da adottare qualora, esaurite le procedure di ricollocazione interne alle amministrazioni, si verificassero eccedenze non ricollocabili nell'ambito delle amministrazioni, nonché sui criteri per l'individuazione degli esuberanti, sulle modalità di soluzione, sulle modalità da seguire per i processi di mobilità nello stesso comparto. Ai fini della mobilità intercompartimentale, è stipulato presso l'ARAN apposto CCNQ sulla base di atto di indirizzo intersettoriale."

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Nerozz*

*2.90*

**A.S. 3396**

**Art. 2**

*Al comma 18, sopprimere la lettera a).*

*M. U.*

*NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI*

*7.91*


EMENDAMENTI AS.3396

Art.2

*Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:*

- sopprimere la lettera a);
- alla lettera b), dopo le parole: "avviare con le stesse un esame", aggiungere le seguenti: "ed una trattativa" ed aggiungere in fine le seguenti parole: "fornendo caso per caso le relative motivazioni addotte."

LANNUTTI



7.92

A.S. 3396

**Art. 2**

*Al comma 18, lettera b) sostituire le parole da "a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali" fino alla fine della lettera con le seguenti: " , previa informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 33, ad adottare criteri obiettivi e motivati per l'individuazione degli esuberi e per la gestione dei processi di mobilità, dandone pubblica diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web delle amministrazioni medesime. Decorsi 15 giorni dalla suddetta pubblicazione, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità".*

*Incostante*

*INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI*


*2.93*

## EMENDAMENTO.

## ART. 2

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

"18-*bis*. In via sperimentale e per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, i contratti collettivi stipulati nelle amministrazioni pubbliche, qualora prevedano e determinino incrementi netti dell'efficienza del fattore lavoro non inferiori al 20 per cento su base triennale rispetto alla situazione vigente ovvero riduzioni dei costi generali e di struttura non inferiori al 15 per cento su base triennale rispetto alla situazione vigente, possono regolare in piena autonomia, modificando e modellando le condizioni normative di riferimento in coerenza con i propri obiettivi rafforzati di rigore finanziario e di accelerazione competitiva, le materie relative agli organici, all'organizzazione del lavoro, delle attività e degli uffici, alla *governance* degli enti coinvolti, nonché alla remunerazione di risultato.".



CASTRO

Maurizio Castro

BEVILACQUA

Pierluigi Bevilacqua

DE ECCHER

Cristiano De Eccher

DI STEFANO

Piero Di Stefano

2.94

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 19, sostituire le parole "e' comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali" con le seguenti "sono comunque in vigore le relazioni sindacali".

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Nerozzi*

*2.95*



**Emendamento A.S. 3396**

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.2**

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

<<19-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
- 2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
- 3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
- 4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto».


Sen. Mazzatorta

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



296

AS 3396

ART. 2

Sopprimere il comma 20

FLERES



7.97


A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

Sopprimere il comma 20

Marco Stradiotto



298

A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

*Sopprimere il comma 20.*

LEGNINI, ANTEZZA  
*legnini*

*2.99*

**A.S. 3396**

**Art. 2**

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

"20 In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 10, presso le amministrazioni soggette alla riduzione degli organici ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli incarichi dirigenziali di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.

*Incostante*

*INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI*

*2.100*

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini


Emendamento

Articolo 2

Sostituire il comma 20 con il seguente:

"20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla scadenza del decreto di conferimento dell'incarico ovvero alla scadenza del contratto e possono essere rinnovati soltanto a seguito della rideterminazione della pianta organica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni."

POLI BORTONE



2.101

EMENDAMENTO

Berselli,

**Art. 2**

(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

**Sostituire il comma 20 con il seguente:**

*“In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni unitamente a quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo”.*



2.102

EMENDAMENTO  
ART. 2

Sostituire il comma 20 con il seguente:

“20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla scadenza del decreto di conferimento dell'incarico ovvero alla scadenza del contratto e possono essere rinnovati soltanto a seguito della rideterminazione della pianta organica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”.



BOSCETTO



2.103




All'art. 2 il comma 20 è sostituito dal seguente:

“20. Ai fini dell’attuazione della riduzione del 20% operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All’esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell’art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa”.

TANEREM

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

MAZZARACCHIO



2.104

A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

Al comma 20, dopo le parole "*della Presidenza del Consiglio dei ministri*" inserire le seguenti: "*e dei ministeri*".

VITA, MARCUCCI

Vitp

2.105

## EMENDAMENTO

DDL3396

Art.2

Al comma 20 sostituire le parole da: "commi 5-bis," fino alla fine del comma, con le seguenti: "commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, cessano alla scadenza del decreto di conferimento dell'incarico ovvero alla scadenza del contratto e possono essere rinnovati soltanto a seguito della rideterminazione della pianta organica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni."

Thaler



Pinzger

2.106

**AS 3396**

**ART. 2**

*All'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 20, sopprimere le parole: «ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico»*
- b) *dopo il comma 20 è inserito il seguente:*  
«20-bis. In considerazione della necessità di assicurare il rispetto della Direttiva 2000/43 CE e gli adempimenti internazionali di cui alla Legge 13 ottobre 1975, n. 654, le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39, il quale mantiene inalterato l'organico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "22 milioni" e le parole: "40 milioni" con le seguenti: "43 milioni"

  
**CARLINO, PARDI, PEDICA**

2.107


## EMENDAMENTO

A.S. 3396

Art. 2

Al comma 20, aggiungere alla fine del comma: "Il comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 è soppresso."

DE ANGELIS, DIGILIO

Two handwritten signatures in black ink. The first signature, on the left, is 'De Angelis' and the second, on the right, is 'Digilio'. Both are written in a cursive, flowing style.

Con questo emendamento si vuole abolire il ben noto meccanismo degli "esterni" alla pubblica amministrazione, riservando il solo accesso al pubblico impiego attraverso il sistema del concorso pubblico. Tale norma è coerente con la *ratio* delle norme introdotte miranti alla razionalizzazione della spesa pubblica. Il presente emendamento non prevede maggiori costi per le casse dell'erario.

2.108

As 3396

Emendamento

Art 2

All'articolo 2 alla fine del comma 20 è aggiunto il seguente periodo: *“Al restante personale dirigenziale in servizio, anche con incarico di natura fiduciaria, si applicano con i termini e le modalità indicate nei commi 5 e 10 del presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06/08/2008, n. 133, e di cui all’art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243”.*

Sen. Cosimo Latronico



2.109

AS 3396

**DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95**

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“*20-bis.* A decorrere dall’anno 2013, l’ammontare complessivo delle voci del trattamento accessorio dei titolari di incarichi dirigenziali generali e di quelli non generali che prestino servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco ISTAT, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, non può superare l’ammontare del relativo trattamento economico fondamentale. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso.”

FLERES, POLI BORTONE

Fleres Poli Bortone


Z. 110

Emendamento  
all'art.2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“20-bis. A decorrere dall'anno 2013, l'ammontare complessivo delle voci del trattamento accessorio dei titolari di incarichi dirigenziali generali e di quelli non generali che prestino servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco ISTAT, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, non può superare l'ammontare del relativo trattamento economico fondamentale. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso.”

FLERES





A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*"20-bis. A decorrere dall'anno 2013, l'ammontare complessivo delle voci del trattamento accessorio dei titolari di incarichi dirigenziali generali e di quelli non generali che prestino servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco ISTAT, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, non può superare l'ammontare del relativo trattamento economico fondamentale. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso."*

Marco Stradiotto



2.112

## EMENDAMENTO

AS 3396

**“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  
con invarianza dei servizi ai cittadini”**

### Articolo 2.

#### **Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni**

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

**"21-bis.** Il Ministro della Giustizia con proprio Decreto individua gli Atti la cui notifica a mezzo di Ufficiale giudiziario può essere assolta con strumenti o mezzi alternativi che assicurino comunque l'avvenuta comunicazione al soggetto interessato."

*Stefano De Lillo*



**Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo:**

*Razionalizzazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni*


*2.113*

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. Sono fatti salvi tutti gli incarichi dirigenziali di I e II fascia, conferiti ai sensi dell'art.19, comma 5-bis e comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che abbiano già espletato tali funzioni da almeno 3 anni".

  
BOSCETTO



2.114

Articolo 2

All'articolo 2, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

<<21. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, immette in ruolo il personale non dirigenziale appartenente a comparti contrattuali diversi da quello dei Ministeri, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo da almeno tre anni, per il quale sostiene totalmente o parzialmente gli oneri stipendiali, ad esclusione degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, agli Uffici di diretta collaborazione e alle Strutture di missione. Il trasferimento è disposto nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica di provenienza. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, permane in servizio in posizione di comando o fuori ruolo, fino al riassorbimento nel ruolo con le successive vacanze in organico. I posti residui vacanti nelle dotazioni organiche, per effetto delle procedure di trasferimento dalle amministrazioni di provenienza, sono soppressi. I trasferimenti comportano una corrispondente riduzione della dotazione organica di cui all'articolo 2 e alla relativa tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2010.>>

SEN. AMATO  


2.115

## PERSONALE DI PRESTITO "FUORI COMPARTO" PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

\*\*\*\*\*

Il personale non dirigenziale di prestito della Presidenza del Consiglio è composto, in totale, da 640 dipendenti (vedasi tab. B del DPCM 17 febbraio 2010) dei ruoli della Pubblica Amministrazione, chiamati temporaneamente a ricoprire profili professionali non disponibili fra il personale di ruolo: di fatto, il provvedimento di comando è stato generalmente reiterato e attualmente ci sono dipendenti in prestito da oltre 20 anni, "dimenticati" dalle Amministrazioni di provenienza, presso le quali hanno anche perso opportunità di avanzamento di carriera. Da anni si discute del possibile trasferimento nei ruoli, tuttavia permane una situazione di precarietà che impedisce scelte di vita di lungo periodo e si riverbera sulla produttività della Pubblica Amministrazione. Un norma per il trasferimento era stata inserita nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, all'articolo 3 non convertito.

In questo contesto, il Segretario generale della Presidenza ha stabilito con circolari che, a decorrere dal 1° novembre 2012, soltanto il personale in posizione di prestito non facente parte del comparto Ministeri (cd. "fuori comparto") - dopo 15-20 anni di servizio ininterrotto - dovrà essere restituito alle amministrazioni di appartenenza, nell'ambito di una politica di contenimento delle spese (per altro non quantificate nei dettagli dalla Presidenza) che avrà semplicemente un effetto mediatico poiché il personale permane a carico del bilancio dello Stato.

La scelta operata dalla Presidenza ha creato una sorta di "sottocategoria" al fine di creare fratture fra tutto il personale di prestito che aspira da anni al trasferimento e ottenere una più debole reazione sindacale.

Il personale "fuori comparto" coinvolto dovrebbe essere pari, a 127 dipendenti di cui soltanto 36 hanno ricevuto una lettera personale di restituzione. La restituzione così ideata non ha seguito alcun criterio meritocratico o di anzianità di servizio e coinvolgerà persone in possesso di specifiche professionalità coesenziali all'assolvimento di compiti attribuiti alle varie strutture della Presidenza.

La scelta di restituire il personale fuori comparto, a prescindere da quello che sarà l'esito della razionalizzazione dell'organizzazione delle strutture della Presidenza ancora in corso, contraddice i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa visto che al momento non è possibile prevedere quale potrà essere il fabbisogno di personale. Molte delle persone "fuori comparto" appartengono ad amministrazioni che sono in riorganizzazione e ristrutturazione, rischiano quindi a causa della restituzione di tornare ed essere coinvolte in procedure di mobilità.

### Proposte di emendamento all' AS 3396

Con le proposte si intende risolvere la situazione sopra esposta e realizzare l'inquadramento del solo personale "fuori comparto" a rischio di restituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato nonché per quello della Presidenza. Il numero di dipendenti che potrebbero avere i requisiti previsti dall'emendamento di inquadramento dovrebbe essere probabilmente 109 ma un dato puntuale non è al momento disponibile poiché gli uffici della Presidenza del Consiglio non vogliono renderlo noto. In ogni caso si potrebbe ipotizzare un costo (molto al di sopra del reale costo di ciascun dipendente) pari a euro 50.000 x 109 = 5.450.000 euro.

La Presidenza ha già in bilancio i necessari fondi per pagare tutte le competenze fisse ed accessorie del personale "fuori comparto" come è previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 9, comma 5-ter. Si tratterebbe di attuare una partita di giro tra i bilanci delle amministrazioni.

Le proposte allegato sono due: a) la prima prevede l'inquadramento e include delle limitazioni connesse all'anzianità di servizio in Presidenza e prevede la conseguente riduzione della dotazione della tabella B del DPCM 17 febbraio 2010 relativa al personale di prestito; b) ipotesi residuale è la generalizzata riconferma, sino al 31 dicembre 2013, dei comandi di tutto il personale, come accaduto in passato per altre categorie di personale.

**A.S. 3396**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

---

**Art. 2**

All'articolo 2, dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

"20-bis.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, immette in ruolo il personale non dirigenziale appartenente a comparti contrattuali diversi da quello dei Ministeri, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo **da almeno tre anni, per il quale sostiene totalmente o parzialmente gli oneri stipendiali**, ad esclusione degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, agli Uffici di diretta collaborazione e alle Strutture di missione. Il trasferimento è disposto nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica di provenienza. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, permane in servizio in posizione di comando o fuori ruolo, fino al riassorbimento nel ruolo con le successive vacanze in organico. **I posti resisi vacanti nelle dotazioni organiche, per effetto delle procedure di trasferimento dalle amministrazioni di provenienza, sono soppressi. I trasferimenti comportano una corrispondente riduzione della dotazione organica di cui all'articolo 2 e alla relativa tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2010."**


Sen. Peterlini



Articolo 2

All'articolo 2, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

<<21. In considerazione delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione della revisione e razionalizzazione della spesa corrente della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica, i comandi del personale non dirigenziale dipendente di ruolo dalle amministrazioni pubbliche diverse dal comparto dei Ministeri, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2013.>>

SEN. AMATO  


2.117

## PERSONALE DI PRESTITO "FUORI COMPARTO" PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

\*\*\*\*\*

Il personale non dirigenziale di prestito della Presidenza del Consiglio è composto, in totale, da 640 dipendenti (vedasi tab. B del DPCM 17 febbraio 2010) dei ruoli della Pubblica Amministrazione, chiamati temporaneamente a ricoprire profili professionali non disponibili fra il personale di ruolo: di fatto, il provvedimento di comando è stato generalmente reiterato e attualmente ci sono dipendenti in prestito da oltre 20 anni, "dimenticati" dalle Amministrazioni di provenienza, presso le quali hanno anche perso opportunità di avanzamento di carriera. Da anni si discute del possibile trasferimento nei ruoli, tuttavia permane una situazione di precarietà che impedisce scelte di vita di lungo periodo e si riverbera sulla produttività della Pubblica Amministrazione. Una norma per il trasferimento era stata inserita nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, all'articolo 3 non convertito.

In questo contesto, il Segretario generale della Presidenza ha stabilito con circolari che, a decorrere dal 1° novembre 2012, soltanto il personale in posizione di prestito non facente parte del comparto Ministeri (ed. "fuori comparto") - dopo 15-20 anni di servizio ininterrotto - dovrà essere restituito alle amministrazioni di appartenenza, nell'ambito di una politica di contenimento delle spese (per altro non quantificate nei dettagli dalla Presidenza) che avrà semplicemente un effetto mediatico poiché il personale permane a carico del bilancio dello Stato.

La scelta operata dalla Presidenza ha creato una sorta di "sottocategoria" al fine di creare fratture fra tutto il personale di prestito che aspira da anni al trasferimento e ottenere una più debole reazione sindacale.

Il personale "fuori comparto" coinvolto dovrebbe essere pari, a 127 dipendenti di cui soltanto 36 hanno ricevuto una lettera personale di restituzione. La restituzione così ideata non ha seguito alcun criterio meritocratico o di anzianità di servizio e coinvolgerà persone in possesso di specifiche professionalità coesistenti all'assolvimento di compiti attribuiti alle varie strutture della Presidenza.

La scelta di restituire il personale fuori comparto, a prescindere da quello che sarà l'esito della razionalizzazione dell'organizzazione delle strutture della Presidenza ancora in corso, contraddice i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa visto che al momento non è possibile prevedere quale potrà essere il fabbisogno di personale. Molte delle persone "fuori comparto" appartengono ad amministrazioni che sono in riorganizzazione e ristrutturazione, rischiano quindi a causa della restituzione di tornare ed essere coinvolte in procedure di mobilità.

### Proposte di emendamento all'AS 3396

Con le proposte si intende risolvere la situazione sopra esposta e realizzare l'inquadramento del solo personale "fuori comparto" a rischio di restituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato nonché per quello della Presidenza. Il numero di dipendenti che potrebbero avere i requisiti previsti dall'emendamento di inquadramento dovrebbe essere probabilmente 109 ma un dato puntuale non è al momento disponibile poiché gli uffici della Presidenza del Consiglio non vogliono renderlo noto. In ogni caso si potrebbe ipotizzare un costo (molto al di sopra del reale costo di ciascun dipendente) pari a euro 50.000 x 109 = 5.450.000 euro.

La Presidenza ha già in bilancio i necessari fondi per pagare tutte le competenze fisse ed accessorie del personale "fuori comparto" come è previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 9, comma 5-ter. Si tratterebbe di attuare una partita di giro tra i bilanci delle amministrazioni.

Le proposte allegate sono due: a) la prima prevede l'inquadramento e include delle limitazioni connesse all'anzianità di servizio in Presidenza e prevede la conseguente riduzione della dotazione della tabella B del DPCM 17 febbraio 2010 relativa al personale di prestito; b) ipotesi residuale è la generalizzata riconferma, sino al 31 dicembre 2013, dei comandi di tutto il personale, come accaduto in passato per altre categorie di personale.



A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**


---

**Art. 2**

All'articolo 2, dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

"20-bis. In considerazione delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione della revisione e razionalizzazione della spesa corrente della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica, i comandi del personale non dirigenziale dipendente di ruolo dalle amministrazioni pubbliche **diverse dal comparto dei Ministeri**, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2013."

Sen. Peterlini



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

"20-bis. In considerazione delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione della revisione e razionalizzazione della spesa corrente della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica, i comandi del personale non dirigenziale dipendente di ruolo dalle amministrazioni pubbliche diverse dal comparto dei Ministeri, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2013."

RUSCONI



2. 119

**EMENDAMENTO**


**Art. 2**

**Dopo il comma 20, inserire il seguente:**

“20-bis) - Ad eccezione delle figure di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, è fatto divieto di conferire, a persone estranee alla pubblica amministrazione, incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disposizione di cui al precedente comma si applica alla scadenza dell’attuale mandato governativo”.

Sen. Maria Ida Germontani  
Sen. Candido De Angelis  
Sen. Egidio Digilio



2.120

**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Articolo 2**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

"20-bis. Le previsioni del presente articolo non si applicano alle Autorità Portuali istituite a mente dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni."

GRILLO  
CASTELLI  
Marco FILIPPI  
FISTAROL  
GALLO



2.121

A.S. 3396


Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“20 bis. Il comma 18 dell’articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 è soppresso.”

Marco Stradiotto



2.122

ART. 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“20 bis. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 è soppresso.”

FLERES



2.123

S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

"20-bis. Il comma 18 dell'art. 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148 è soppresso."

FLERES



2.124

AS 3396

**DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95**

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento all'art.2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“20-bis. L'art. 17-bis del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, è modificato come segue:

- al comma 1, secondo periodo la parola *laureato*” è sostituita dalle seguenti *“in possesso di laurea magistrale o laurea quadriennale, di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge”*;

- il terzo periodo del comma 1 è soppresso;

- è aggiunto il seguente comma: *“3. Al personale inquadrato nell'area della vice dirigenza si attinge, in ordine di priorità, per il conferimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 6, di cui sia stata dichiarata la vacanza e per i quali non vi sia nell'Amministrazione personale dirigente di ruolo disponibile, previa valutazione della esperienza professionale e dello stato di servizio.”*

FLERES, POLI BORTONE

Fleres Poli Bortone

2.125



A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, i seguenti commi:


“20-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero, con contratto a tempo determinato, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 30 della dotazione organica dei dirigenti dei ruoli di cui all’articolo 23, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.”

c) il comma 6 è abrogato.

20-ter. Gli incarichi conferiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 proseguono fino alla scadenza naturale prevista e non possono essere rinnovati.

Marco Stradiotto  


2.126

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 2

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“20-bis. All’articolo 19 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero, con contratto a tempo determinato, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 30 della dotazione organica dei dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.”

c) il comma 6 è abrogato.

20-ter. Gli incarichi conferiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del Dlgs 165/2001 proseguono fino alla scadenza naturale prevista e non possono essere rinnovati.

FLERES, POLI BORTONE



2. 127

EMENDAMENTO  
ART. 2

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“20-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero, con contratto a tempo determinato, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 30 della dotazione organica dei dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.”

c) il comma 6 è abrogato.

20-ter. Gli incarichi conferiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 proseguono fino alla scadenza naturale prevista e non possono essere rinnovati.

FLERES

*Fleres*

*2.128*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 2

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

"20-bis. L'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente: «11. Al fine di massimizzare e qualificare l'impiego dei dirigenti statali e regionali, anche mediante attive esperienze nel sistema delle aree protette, il direttore del parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Presidente del Parco sulla base delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, in considerazione della specificità dell'incarico, ed è individuato tra dirigenti pubblici statali o regionali, o tra soggetti che abbiano già esercitato la medesima funzione in un Parco nazionale o regionale. Il Presidente del parco stipula con il direttore nominato un contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore nominato, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa dall'amministrazione di appartenenza. Il direttore cessa dalle proprie funzioni entro 90 giorni dalla scadenza del Presidente, previa formale comunicazione, in assenza della quale si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto»."

*Ferrante*

FERRANTE, CASSON, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO,  
MAZZUCONI, MARINO Ignazio, VITA

*7.129*

Art. 2


*Dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

"20-bis. I processi di mobilità del personale tra differenti amministrazioni e la gestione di eventuali esuberanti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono gestiti e coordinati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (Aran), sulla base di un atto di indirizzo e programmazione adottato con decreto del Ministro della pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Agenzia utilizza a sostegno dei processi di mobilità, di formazione finalizzata al reinserimento e di accompagnamento al pensionamento un fondo alimentato dagli effetti di risparmio derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle dell'articolo 10, con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e 2014, a seguito della pianificazione di cui al comma 20-ter. Tra i risparmi che alimentano il fondo sono quantificate anche le riduzioni delle risorse destinate ai trattamenti accessori della dirigenza operate ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 conseguenti all'attuazione del presente articolo.

20-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione:

- a) gli obiettivi di risparmio da conseguire per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 con riferimento alle misure di riduzione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo e alle disposizioni di cui all'articolo 10;
- b) gli organismi tecnici responsabili di definire i piani operativi per il conseguimento dei risparmi di cui alla lettera a), anche con riferimento ad ambiti o settori distinti di amministrazioni.

20-quater. Il Governo riferisce al Parlamento entro quindici giorni dall'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 20-ter circa il contenuto della medesima, e periodicamente ogni sei mesi circa lo stato di attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui al medesimo comma.



NERZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO,  
SANNA, LEGNINI, MERCATALI

2.130

A.S. 3396

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:*

“21. Le previsioni del presente articolo non si applicano alle Autorità Portuali istituite a mente dell’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

FILIPPI Marco

Filippi Marco

2.131

AS 3396.

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 7<sup>o</sup> inserire il seguente

"2<sup>o</sup> bis. Il comma 6, dell'articolo 19 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 è soppresso."

SEN. ANNA BONFRISSE  
SEN. PAOLO TROVATI  
SEN. SIMONA VICARI

#### Motivazione

La proposta emendativa sembra essere maggiormente coerente con la previsione di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica e con le politiche attuate nel corso degli ultimi anni in materia di valorizzazione del personale già inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Le posizioni dirigenziali non possono essere più coperte da personale estraneo alla pubblica amministrazione e con contratto a tempo determinato.

In base alla Relazione della Corte dei Conti sul pubblico impiego del maggio 2012 gli incarichi a tempo determinato per posizioni dirigenziali di seconda fascia sono (dati 2010) 219 nei ministeri, 45 nelle agenzie fiscali, 39 alla Presidenza del consiglio dei ministri, 71 negli enti pubblici economici, 86 nelle università e negli enti di ricerca, 2199 nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali per una spesa complessiva per le sole retribuzioni di circa 265 milioni di euro. Considerando inoltre, a parte, i costi diretti (contributi a carico del datore di lavoro, previdenza e assicurazioni, buoni pasto..) e quelli indiretti (affitti, beni e servizi, costi di gestione amministrativa) si può stimare in almeno 500 milioni di euro all'anno il costo per dirigenti di seconda fascia non appartenenti alla pubblica amministrazione e di circa 20 milioni la prima fascia. La durata contrattuale residua, considerando il trend decrescente degli ultimi anni, può essere stimata in media di tre anni. I risparmi della innovazione normativa possono così tradursi in circa 100 milioni di euro il primo anno, circa 200 milioni a partire dal secondo e di circa 500 milioni di euro a partire dal 2016.

2.132

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro con quelli dell'INPS e dell'INAIL)*

1. Nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato, le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali confluiscono negli uffici dello «Sportello del lavoratore», istituito presso INPS.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

2.0.1



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Riduzioni delle postazioni di lavoro)*

1. In considerazione delle fisiologiche assenze del personale, nonché della possibilità di svolgere le prestazioni di lavoro mediante computer portatili e tramite collegamenti a server remoti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono il numero complessivo di postazioni di lavoro a un rapporto tra dipendenti e postazioni pari a 0,80.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

Fleres Poli Bortone

2.0.2

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Riduzione del numero delle società pubbliche)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro il 31 dicembre 2012, mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni, nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2011, il bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi;
- b) abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali l'ente sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime».

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

Fleres Poli Bortone

2.0.3

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Unificazione, nell'ambito dei Ministeri, degli uffici del personale, del bilancio e degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici del personale, del bilancio e gli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi, presenti presso tutti i Ministeri, sono unificati in un unico ufficio denominato "Ufficio del personale, del bilancio e degli acquisti di beni e servizi" al quale viene preposto un unico dirigente».

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

Fleres PoliBortone

2.0.4

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento


Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Riduzione della dotazione di personale degli organi di staff dei vertici politici)*

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono l'organico degli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di una percentuale non inferiore al 40 per cento della dotazione di personale presente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE



7.0.5

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

*2-bis*

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 19-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dall'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e per conseguire risparmi di spesa ed evitare oneri aggiuntivi per la formazione è applicabile, in relazione a tutto il personale attualmente comandato, distaccato o fuori ruolo presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il terzo periodo dell'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

### MOTIVAZIONE

La proposta normativa in esame prevede che i posti di molo, attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dello svolgimento delle nuove funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici ad essa attribuite con la legge n. 27/2012, possano essere coperti, anche mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti, anche di società pubbliche, che risultino da almeno dodici mesi in posizione di distacco, comando o fuori ruolo presso tale Autorità.

Ciò consentirebbe risparmi di spesa ed eviterebbe ulteriori oneri per la formazione di altro personale, consentendo alla predetta autorità indipendente di usufruire delle esperienze professionali già acquisite.

La disposizione in esame consentirebbe, altresì, di rendere più flessibile la gestione delle risorse, riconducendo ad un più corretto equilibrio la dotazione di personale a tempo indeterminato rispetto a quello determinato, calibrato sulle effettive nuove esigenze dell'Autorità. Il personale a tempo determinato potrebbe essere così destinato esclusivamente a mansioni caratterizzate da competenze molto specifiche o per compiti contingenti, il cui orizzonte temporale possa essere facilmente previsto.

Il ricorso all'assorbimento del personale comandato e distaccato per le finalità di riduzione e di contenimento della spesa è peraltro in linea con gli ordini del giorno 9/5273-A/1 Lo Presti ed altri 915273-A/29 Raisi ed altri con i quali la Camera dei deputati ha impegnato il Governo, in esito all'approvazione, in seconda lettura, del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".

CURSI

*Cersi*

*2.0.6*


## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

*2-bis*

Il personale di ruolo di DigitPA ub comando presso amministrazioni od altri soggetti pubblici può optare per il transito nei ruoli delle amministrazioni o enti pubblici presso cui presta servizio.

CURSI



2.0.7

## EMENDAMENTI AS.3396

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:


### «Art. 2-bis.

*(Misure urgenti per la riduzione della spesa pensionistica)*

1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA



**Emendamento A.S. 3396**

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.2**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

<<Art.2-bis

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche). –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 sono versate annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;



b) l'articolo 23-ter è abrogato. >>

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani





EMENDAMENTO

Dopo l'art. 2, inserire il seguente

"Art. 2-bis. (Riduzione dei costi di gestione delle risorse umane )

Al fine di conseguire la riduzione dei costi di gestione delle risorse umane, con specifico riferimento alla fase di reclutamento e accesso di nuove unità nel pubblico impiego, favorire la formazione e riqualificazione del personale, promuovere la massima diffusione di strumenti di e-recruiting e di e-learning, nonché l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale:

1. Gli enti di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono bandire concorsi con un numero di posti non dirigenziali a tempo indeterminato inferiore a 5 per singolo profilo professionale.
2. Per la copertura di un numero di posti non dirigenziali a tempo indeterminato inferiore a 5 per singolo profilo professionale, gli enti di cui alla lettera a), ad eccezione delle Regioni e degli altri Enti locali, devono procedere mediante delega alla Commissione di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994 (Commissione RIPAM), la quale, previo accorpamento di procedimenti analoghi, emana, anche per bacini territoriali omogenei, appositi bandi di concorso-corso ricorrendo anche a procedure di e-recruiting. La formazione, della durata di 700 ore di attività teorico-pratiche, con frequenza obbligatoria e valutazione finale di idoneità, avviene durante il periodo di prova del dipendente, in costanza di rapporto di lavoro con contratto part-time di durata non superiore alle 700 ore, d'intesa con le amministrazioni che hanno reso disponibili i posti da ricoprire in organico, utilizzando anche strumenti di e-learning.
3. Le Regioni e gli Enti locali, per la copertura di un numero di posti non dirigenziali a tempo indeterminato inferiore a 5 per singolo profilo professionale, costituiscono appositi organismi di coordinamento e gestione delle procedure. Procedono, in alternativa, mediante delega alla citata Commissione, la quale, previo accorpamento di procedimenti analoghi, emana, anche per bacini territoriali omogenei, appositi bandi di concorso-corso ricorrendo anche a procedure di e-recruiting. La formazione, della durata di 700 ore di attività teorico-pratiche, con frequenza obbligatoria e valutazione finale di idoneità, avviene durante il periodo di prova del dipendente, in costanza di rapporto di lavoro con contratto part-time di durata non superiore alle 700 ore, d'intesa con le amministrazioni che hanno reso disponibili i posti da ricoprire in organico, utilizzando anche strumenti di e-learning.
4. Il Dipartimento della Funzione Pubblica approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, un regolamento sulla gestione delle procedure selettive e formative per l'accesso alla pubblica amministrazione, al quale si attengono gli enti di cui alla lettera b).
5. Gli enti di cui alla lettera b), per la copertura di un numero di posti non dirigenziali a tempo indeterminato pari o superiori a 5 per singolo profilo professionale, prima di procedere alla messa a concorso devono sottoporre alla Commissione in parola il testo del bando di concorso e un documento di sintesi che illustra le procedure selettive da adottare al fine di acquisire il parere vincolante della stessa Commissione. In assenza del parere, trascorsi 60 giorni dalla richiesta, l'amministrazione può procedere alla pubblicazione del bando.
6. Le Regioni e gli altri enti locali, indipendentemente dal numero di posti non dirigenziali a tempo indeterminato per singolo profilo professionale da mettere a concorso, possono delegare alla Commissione la gestione della selezione e formazione del personale da assumere nei propri organici, secondo le procedure di cui alla lettera b), e il regolamento di cui alla lettera d).
7. Le attività di selezione e formazione del personale sono svolte senza oneri aggiuntivi per lo Stato e la copertura dei costi è garantita da apposita tassa di iscrizione al concorso-corso non superiore al valore dell'imposta di bollo e dai risparmi conseguenti ai primi sei mesi di assunzione in prova del dipendente mediante part-time.
8. La Commissione assegna inoltre, per le amministrazioni che devono ricoprire posti vacanti in organico, candidati vincitori o idonei di graduatorie afferenti a concorsi-corsi già espletati e in corso di validità."

2.010

SEN. ANNA BIANCHI  
SEN. PAOLO TAVELLO  
SEN. SIMONE VIGNA

AS 3396


EMENDAMENTO

Art. 3

Sopprimere i commi 1,4,5,6,7 e 8

*Conseguentemente*, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: "1.777, 3", "1.574,5" e "1.574,5" con le seguenti: "1.877,3", "1.674,5" e "1.674,5".

Sen. Gallo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sen. Gallo", with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

3.1

DDL 3396/S


"Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

Emendamento

All'articolo 3

Sopprimere il comma 1

MENARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Menardi", written in a cursive style.

3.2

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 3.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento".*

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,



3.3


## EMENDAMENTI AS.3396

### Art.3

Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: "ivi inclusa la Commissione" fino alla fine del comma, con le seguenti: ". La commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2012-2014 contenuti nel presente articolo." nonchè, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: "ivi inclusa la Commissione" fino a: "(Consob)"

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti. "25 milioni" e le parole: "40 milioni" con le seguenti: "45 milioni"

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI




3.4

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "E' fatto salvo il diritto di recesso da parte del locatore".

Enrico Musso



3.5

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 3.

*Sopprimere il comma 2*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Le dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni sono ridotte, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."*

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012."

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*MM Marino*

3.6

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Il comma 2 è soppresso.

Enrico Musso



3.7




A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
ARTICOLO 3

Al comma 2, le parole da: "All'articolo 1, comma 439," fino alla fine del comma sono soppresse.

TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO 

3.8

X

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 3

*Al comma 2, secondo capoverso, sostituire la lettera b), con la seguente:*

“b) dopo le parole «immobili di proprietà degli stessi enti.» è aggiunto il seguente periodo: «Le Amministrazioni dello Stato, per le loro finalità istituzionali, richiedono alle Regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà. Le Regioni e gli enti locali, con motivato provvedimento, possono opporre diniego se gli immobili richiesti sono inseriti in programmi di dismissione e di valorizzazione già adottati o da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.»”.

BERTUZZI



3.9

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396


### Art. 3

#### Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

*Al comma 2, secondo capoverso, lettera b), sostituire il periodo da "Le Regioni" fino a "di immobili di loro proprietà." con il seguente:*

*"Nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Agenzia del Demanio, le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all'art. 3 ter del D.L. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L. 410/2001, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizzabili da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello stato per le finalità istituzionali di queste ultime".*

Sen. F. SALTAMARTINI



3.10

S 3396

Emendamento

Art. 3

Al comma 2, secondo capoverso, lettera b), stralciare il periodo da “Le Regioni...” fino a “... di immobili di loro proprietà.” e sostituirlo con il seguente periodo:

“Nell’ambito dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’Agenzia del Demanio, le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all’art. 3 ter del D.L. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L. 410/2001, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizzabili da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello stato per le finalità istituzionali di queste ultime”.

FLERES




3.11

**AS 3396**

**Art.3**

Al comma 3, dopo la parola "contratti" inserire le seguenti : "di locazione passiva"

Pardi, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pardi". The signature is written in a cursive style with a large initial "P" and a long horizontal stroke.

3.12

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 3

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013";*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fino al suddetto termine massimo restano vigenti i canoni come da contratti in corso".*

BERTUZZI



3.13

**EMENDAMENTO AS 3396**

All'articolo 3, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

RANUCCI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ranucci', written in a cursive style.

3.14

DDL 3396/S


"Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la  
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

Emendamento

All'articolo 3

Sopprimere il comma 4

MENARDI



3.15




EMENDAMENTO

Art.3

Al comma 4, le parole “della misura del 15 per cento”, sono sostituite con le seguenti: “della misura del 20 per cento”.

SPADONI URBANI



**Relazione**

La rideterminazione dei contratti di locazione, misura che andava forse presa prima, può avvenire con un ribasso del 20%, in considerazione anche della tipologia della gran parte degli stabili utilizzati dalle amministrazioni statali.

3.16


**A.S.3396**

**Emendamento**

Art. 3

All'articolo 3, comma 4, del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo le parole "recesso del locatore" sono aggiunte le seguenti: "e indipendentemente da quanto previsto in contratto"

Sen. Galisto



3.17

A.S. 3396

Emendamento

Art. 3

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* " In caso di recesso da parte del locatore, al fine di evitare un aggravio di spese per le finanze pubbliche, all'amministrazione è riconosciuta comunque la possibilità di utilizzare gli immobili, previo pagamento del canone di locazione, per il tempo utile necessario a trovare soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose."

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Agostini*

3.18

A.S. 3396

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

<< 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai contratti della pubblica amministrazione ove le stesse sono in ritardo di 6 mesi nel pagamento del canone nei confronti del locatore.

RANUCCI



3.19

A.S. 3396

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

<< 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai contratti della pubblica amministrazione ove vi è la possibilità di recesso annuale da parte del locatario.>>

RANUCCI



3.20

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE


A.S. 3396

Articolo 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*"4-bis. Il locatore al quale sono già state applicate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge riduzioni del canone di locazione per immobili dati in uso alla pubblica amministrazione sono soggetti ad una riduzione del 5 per cento di quanto attualmente corrisposto."*

Cosimo LATRONICO



3.21

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono nulli".

Enrico Musso




3.22

EMENDAMENTO

Art.3

Al comma 6, sostituire le parole “la riduzione del 15 per cento”, con le seguenti: “la riduzione del 20 per cento”

SPADONI URBANI



**Relazione**

La determinazione di nuovi contratti di locazione, per analogia con la quantità di riduzione richiesta ai contratti già in essere, viene determinata nella misura del 20% anziché del 15%.

3.23



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 3.

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

"6-bis. Ai contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni locali, per le proprie esigenze istituzionali, con soggetti giuridici privati, si applica una riduzione del 15% del canone contrattuale ai corrispettivi dovuti a partire dal 1 gennaio 2013. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente ai contratti in corso ai sensi dell'art. 1399 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Per i contratti di nuova stipulazione, il canone non può essere stabilito in misura superiore all' 85% del valore locativo di mercato dell'immobile."

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,



3.24

EMENDAMENTO

Art.3

Sopprimere il comma 7.

SPADONI URBANI



**Relazione**

La riduzione dei canoni di locazione non può tenere esenti né regioni e province autonome, né gli enti del servizio sanitario nazionale. Si tratta delle realtà dove, probabilmente, l'incidenza delle locazioni è più alta e maggiore la necessità di una revisione in linea con i parametri nazionali.

**3.25**

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 3

Sopprimere il comma 8.

FSN. ANNA BOUTRICEP  
FSN. ANNA BOUTRICEP  
FSN. ANNA BOUTRICEP

**Motivazione**

La proposta emendativa tende a superare la previsione di una deroga all'obbligo di riduzione dei canoni di locazione nel caso di fondi comuni di investimento immobiliare che, di fatto, configura una ingiustificata disparità di trattamento .

3.26


DDL 3396/S

"Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la  
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

Emendamento

All'articolo 3, comma 8, inserire infine le seguenti parole "nonché agli immobili di proprietà di  
persone giuridiche"

MENARDI



3.27

## EMENDAMENTO AS 3396

### Articolo 3

*Sostituire il comma 9 con i seguenti:*

9.bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio promuovono congiuntamente tutte le iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di carattere tecnico e informatico, ed attuano altresì tutte le azioni necessarie, ai fini della predisposizione delle comunicazioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti";
- b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "I nulla osta, da parte dell'Agenzia del demanio, alla stipula di nuovi contratti di locazione, ovvero al rinnovo dei contratti in scadenza, è subordinato all'effettiva comunicazione e trasmissione di tutti i dati previsti dal presente comma e dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";
- c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di mancata effettuazione delle comunicazioni previste dal presente comma, l'Agenzia del demanio procede all'elaborazione del piano di cui all'ottavo periodo sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio";
- d) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Alle amministrazioni dello Stato di cui al primo periodo è attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi da ciascuna effettivamente realizzati all'esito del piano di razionalizzazione degli spazi elaborato dall'Agenzia del demanio sulla base delle comunicazioni di cui al presente comma, da utilizzare per interventi di manutenzione degli immobili in uso, di ristrutturazione di immobili da utilizzare e di ottimizzazione degli spazi".

9.ter: Dopo il comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti i seguenti:

"222-bis. Le amministrazioni di cui al comma 222 realizzano la riduzione ed ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, rapportando gli spazi stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, avuto riguardo ad un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il parametro Pag. 139 di cui al primo periodo comprende sia gli spazi complementari (stanze per riunioni, biblioteche, archivi e mense), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, scale e servizi). In presenza di specifiche, inderogabili esigenze funzionali o organizzative, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari, le amministrazioni possono chiedere all'Agenzia del demanio, fornendo dettagliate motivazioni in merito, di autorizzare deroghe al parametro di cui al primo periodo, in misura comunque non superiore alla percentuale che sarà di volta in volta definita dalla stessa Agenzia del demanio nell'eventuale provvedimento autorizzatorio; l'Agenzia del demanio è tenuta a dare risposta alle amministrazioni entro novanta giorni dalla richiesta.

222-ter. Sulla base del parametro di cui al primo periodo del comma 222-bis l'Agenzia del demanio verifica l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'amministrazione utilizzatrice, procede all'elaborazione di piani di razionalizzazione degli spazi e adegua la distribuzione degli spazi stessi al predetto parametro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'attuazione

degli interventi di riduzione e ottimizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.


222-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 222-*bis* e 222-*ter* costituiscono principi a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti".

9-*quater*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la manutenzione degli immobili pubblici, alimentato con quota parte, non superiore al 25 per cento, dei risparmi di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dello Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Agenzia del demanio, sono definite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché i criteri e la tempistica per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse finanziarie tra i diversi enti. In sede di definizione dei criteri cui al periodo precedente si prevede che le somme derivanti dai risparmi di spesa realizzati in ciascuna regione sono prioritariamente destinate ad Pag. 140 interventi di manutenzione di immobili ubicati nel medesimo territorio regionale.

8-*ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuano al proprio interno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (*facility manager*), i quali curano la predisposizione e la tenuta di una rendicontazione contabile concernente le spese relative ai singoli immobili affidati alla loro responsabilità. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le attribuzioni e le competenze del *facility manager*».

Vaccari



Garavaglia



(3.28)

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 9, capoverso "222 bis" le parole "compreso fra 20 e 25 metri quadrati" sono sostituite da "non superiore a 25 metri quadrati".

Enrico Musso




3.29

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 9, capoverso "222 bis", l'intero sesto periodo, dalle parole "Una quota parte pari al 15 per cento" sino alle parole "purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione" sono soppresse.

Enrico Musso



3.30



Art. 3

Al comma 9, sostituire il capoverso 222-ter con il seguente:

“222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. Per le categorie di documenti relative al funzionamento e alle attività comuni alla generalità delle Amministrazioni, come individuate di concerto dai competenti organi dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'interno entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 7 del predetto decreto. In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, nonché i fabbisogni di spazio conseguenti al prevedibile incremento della documentazione di deposito per i successivi dieci anni, per consentire di avviare, ove consentito, un processo di riunificazione in poli logistici destinati alla conservazione e gestione degli archivi di deposito delle Amministrazioni statali, compresi quelli che abbiano maturato i termini cronologici per il versamento quali archivi storici agli archivi di Stato ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e che non possano temporaneamente essere a questi versati per carenza di spazio. I predetti poli possono essere realizzati in collaborazione con gli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per il settore che hanno avviato la costituzione di poli archivistici di conservazione e fruizione aperti alla partecipazione mediante conferimento di spazi e risorse anche di altri soggetti, ai fini della realizzazione di più ampie sinergie ed economie gestionali secondo accordi generali o particolari in merito.”

VITA, MARCUCCI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
PROCACCI, SOLIANI

Vite


3.31

**AS 3396**

**Art.3**

Al comma 11, nel comma 4-bis ivi richiamato, sopprimere le parole da " e sono sottoposti"  
fino alla fine del comma medesimo

Pardi, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pardi". The signature is written in a cursive style with a large initial 'P'.

**3.32**

**Emendamento**  
**Articolo 3**

Al comma 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L’Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell’avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell’Agenzia del demanio.”».

Sen. Valter ZANETTA



**3.33**

ERENDAMENTO

## Articolo 3

Al comma 12, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente:

“5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sottoscrive apposite convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le quali stipulano accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri; in funzione della capacità operativa delle predette strutture gli accordi quadro sono stipulati direttamente dall'Agenzia del demanio.”;

b) al settimo periodo sopprimere le parole: “, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee professionalità”.

Sen. Valter ZANETTA



3.34

AS 3396

EMENDAMENTO

**Art. 3**

Al comma 12, sono eliminate le parole da "anche avvalendosi" a " maggiori oneri".

SEN. ANNA ROMIZIO  
SEN. ANCO RAVENNA  
SEN. SIMONA VICARI

**Motivazione**


La proposta emendativa elimina la possibilità di affidamenti in house, in contraddizione con quanto previsto dagli articoli successivi.

**3.35**

**A.S. 3396**

**Art. 3**

*Al comma 12, lettera c), dopo le parole: "decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" aggiungere le seguenti: "salvo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto".*

  
NEROZZI, CASSON


**3.36**

**AS 3396**

**Art.3**

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da "alle stesse" fino alla fine del periodo medesimo, con le seguenti "in ogni caso i risparmi di spesa di cui al presente articolo"

Pardi, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pardi". The signature is written in a cursive, somewhat stylized font.

3.37

A.S. 3396

Emendamento

Art. 3

*Sopprimere il comma 14*

MERCATALI

*Mercatali*

**3.38**



S 3396

Emendamento

Art. 3

Al comma 14, abrogare la lettera a).

FLERES



3.39

A.S. 3396

Emendamento

Art. 3

*Al comma 14, sopprimere la lettera a)*

MERCATALI

*Mercatali*

3.40

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 3

14

*Al comma M, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) al comma 6, le parole "ai sensi dell'articolo 143" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 143 e 153" e la parola "compatibile" è sostituita dalla seguente "compatibili"."*

BERTUZZI



3.41

S 3396

Emendamento

Art. 3

Al comma 14, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

“e) al comma 6 dopo le parole “ai sensi dell'articolo 143” inserire le seguenti parole: “ed anche dell'articolo 153”; al termine del periodo, sostituire la parola “compatibile” con la seguente “compatibili”.

FLERES



3.42

**EMENDAMENTO**

Art. 3

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:

Art. 3-bis

(Fondo immobiliare "Italia" per l'abbattimento del debito pubblico)

1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata "fondo immobiliare Italia" S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.A. può collocare titoli obbligazionari sul mercato
2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare "Italia" il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.
3. La fondo immobiliare Italia S.p.A., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare "Italia" è aperta ai soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.
4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.A. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.
5. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non

**3.0.1**

superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico.

FISTAROL

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, ~~ANDREOTTI~~, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA, DEL PENNINO, DIGILIO, ~~BALBO~~, FERRARA, ~~FISTAROL~~, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GERMONTANI, GIAI, GUSTAVINO, ~~FEDDI~~, MENARDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, PALMIZIO, ~~PERLINI~~, ~~PICCOLI~~, PISTORIO, RUSSO, SBARBATI, SERRA, STRANO, ~~TRIVELLI~~ ~~ACQUARONE~~, VALDITARA, VALENTINO, VALENTINO, ~~VIZZI~~ TUNARI

Baron

dk

**EMENDAMENTO**

## Art. 3

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:

## Art. 3-bis

(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture e investimenti in ricerca e innovazione)

1. A decorrere dal 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali» con una dotazione di 4 miliardi di euro a decorrere dallo stesso anno fino al 2016. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concetto con il Ministro per l'economia e le finanze.

2. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 2 miliardi di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993.

3. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2000, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno."»

FISTAROL

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, ~~ANDREOTTI~~, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA, DEL PENNINO, DI GIACOMO, DIGILIO, ~~EMILIO~~, FERRARA, ~~FERRARO~~, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GERMONTANI, GIAI, GUSTAVINO, ~~LEDDI~~, MENARDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, PALMIZIO, ~~PERRINI~~, ~~PERRIER~~, PISTORIO, RUSSO, SBARBATI, SERRA, STRANO, ~~THALER~~, ~~ALBERTINER~~, VALDITARA, VALENTINO, VALENTINO, ~~VIZZINI~~ *MOLINARI*



3.0.2

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

*(Contratto di leasing per l'acquisto di immobili sedi di uffici giudiziari)*

1. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

1. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni.
2. Qualora la rata del contratto di *leasing* sia pari alla quota del contributo posto a carico del Ministero della giustizia, la proprietà dell'immobile è acquisita dallo stesso Ministero. Se, invece, il comune concorre al pagamento della rata, sia il Ministero della giustizia che il comune stesso diventano comproprietari pro-quota dell'immobile.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

*Poli Bortone, Fleres*

**3.0.3**



**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamenti  
Articolo 4**

**Volume 3**

**20 luglio 2012**

AS 3396

Art. 4

Stralciare l'articolo

Missa Milan

### Motivazioni

La norma appare affrettata: la messa in liquidazione delle Soc. pubbliche può aprire una voragine incolmabile in merito ai numerosi servizi che molte Società Pubbliche svolgono per le Amministrazioni e per i cittadini, sia in forma diretta, sia in forma indiretta. Detti servizi, in mancanza delle suddette Società non saranno più effettuati, determinando paralisi dei diversi comparti sociali e tecnici a cui si riferiscono; in special misura per le Aree Metropolitane.

- Difficilmente vendibili, subiranno le previste liquidazioni con forti ricadute sociali: si calcolano tra i 105.000 e i 230.000 addetti del settore che perderanno il posto di lavoro!
- Nella difficile ipotesi di collocazione sul mercato di alcune di queste aziende, che prevede la copertura produttiva di cinque anni per mezzo di affidamenti precostituiti, c'è da chiedersi quali tutele avranno i lavoratori per scongiurare successivi licenziamenti?
- Le soluzioni di affidamenti a privati di servizi pubblici, anche tecnici, sono state già percorse, ma spesso sfociate in veri fallimenti con conseguenti notevoli aggravii di spesa pubblica. Difatti le P.A. hanno dovuto farsi carico nuovamente dei servizi affidandole proprio a quelle Società, che oggi col decreto in questione si vogliono liquidare.
- Nel caso di liquidazione i costi da sostenere sono comunque rilevanti: le P.A. sono debentrici di grandi somme nei confronti di queste aziende e il Liquidatore ne imporrà la immediata restituzione.
- Il proprietario P.A. dovrà inoltre far fronte a tutte le spese relative al trattamento di fine rapporto, tranne che non voglia procrastinare, con un maggior danno sociale ed economico, dovuto ai relativi giudizi.
- le liquidazioni durano anni e le strutture dovranno restare in piedi per diversi anni, con costi aggiuntivi di una certa entità
- L'impatto dei mancati servizi e spesso dell'assenza dei medesimi, genererà caos insostenibile, in particolare per le Aree Metropolitane chiamate al voto nel prossimo anno elettorale.
- Oltre al danno sociale conseguente alle migliaia di famiglie, che restano senza sussistenza economica per vivere, verranno a perdersi anche tutte le professionalità acquisite negli anni: professionalità difficilmente ricostruibili, giacché trattasi di amministrazione pubblica.
- L'ipotesi peraltro remota per le Soc. Pubbliche di affrontare il mercato, non è bilanciata da un tempo necessario per strutturare le medesime.
- Infine la relazione tecnica non contiene i valori di risparmio della spesa e pertanto l'assenza del dispositivo dell'art. 4 non sembra incidere sulla previsione del risparmio se non ipoteticamente.
- Né si leggono le caratteristiche tipiche del decreto-legge relative alla misura indifferibile e urgente, in quanto gli effetti, si legge, sono differiti nell'anno 2014, se non oltre. E allora perché non usare una normativa più semplice che darebbe anche il tempo necessario per far presentare a

ciascun Ente Locale un proprio piano di uscita?

- Da una normativa recente non sembrerebbe applicabile a Roma Capitale.

4.1

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Art. 4

**Sostituire l'articolo con il seguente:**

**"Art. 4.**

*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

- a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
- b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche attraverso la cessione di singoli rami d'azienda, entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Nel caso di prestazioni su commessa di natura pluriennale è possibile stabilire una convenzione quadro per gli affidamenti per il medesimo periodo.

Dalla disposizione in oggetto sono escluse le società che forniscono prestazioni esclusivamente alla pubblica amministrazione controllante che detiene la totalità del capitale sociale, secondo il meccanismo del "*in house providing*" che continueranno ad operare secondo i limiti di cui al successivo comma 8.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela

della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla

normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico dei singoli servizi o dei singoli beni oggetto dell'affidamento sia pari o inferiore a 200.000 euro annui. Per gli affidamenti di commesse pluriennali il limite di cui sopra va inteso quale media annua dei ricavi del singolo affidamento. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.

9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.


12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i

dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Sen. Andrea Flüttero



4.2

Sostituire l'articolo con il seguente:  
Art. 4.

Articolo 4.

*(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)*

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono alla ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate direttamente o indirettamente tale da ottenere complessivamente un risparmio di spesa non inferiore a 200 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è stabilito lo specifico obiettivo di risparmio per ciascuna delle amministrazioni o comparti di cui al comma 1.
3. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, si procede con una riduzione dei trasferimenti o una riduzione delle autorizzazioni di spesa corrispondenti alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
4. Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione di cui al comma 1 trasmette al commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, un Piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2 e che dimostri la convenienza economica della scelta di esternalizzazione dei servizi.
5. Qualora il commissario convalidi il Piano, si procede, alternativamente:
  - a) allo scioglimento delle società entro il 31 dicembre 2013. Qualora si tratti di società che svolgono in via esclusiva servizi riferiti all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, le amministrazioni di cui al comma 1 possono trasformare le suddette società in organismi di diritto pubblico oppure mantenere l'affidamento in house.
  - b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo nel bando di gara tra gli elementi di valutazione dell'offerta l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione. L'alienazione deve essere totale e le imprese o raggruppamenti che concorrono alle procedure di evidenza pubblica devono rispondere al requisito che il fatturato ottenuto con l'assegnazione del contratto di servizio non superi, per ciascun anno, il 30 per cento del totale del fatturato dell'impresa stessa ovvero il 15 per cento per l'intero raggruppamento.
  - c) all'assegnazione del servizio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, prevedendo nel bando di gara tra gli elementi di valutazione dell'offerta l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione.
  - d) al mantenimento dell'affidamento diretto solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia



complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013, oltre che quanto previsto alla lettera a) del presente comma.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabilite le ulteriori modalità attuative di quanto previsto alla lettera a) del precedente comma, con riferimento all'esercizio esclusivo di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, in particolare in materia di adeguamento fra le reinternalizzazioni e i meccanismi di funzionamento del patto di stabilità interno.

7. Le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini. Non si applicano altresì i commi 4 e 5 alle società che svolgono servizi di interesse generale non aventi rilevanza economica, alle società intestatarie di concessioni per infrastrutture, alle società conferitarie di patrimonio pubblico, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, fermo restando il concorso alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

8. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e quelle operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali.

11. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.

12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

14. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.

16. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti. //

COSENTINO, AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI

*Cosentino*

4.3


A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 1, premettere il seguente:* " 01. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento alle società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, sentito il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012, predispone un apposito Piano industriale finalizzato alla riorganizzazione, all'accorpamento, all'internalizzazione, al collocamento sul mercato o dismissione delle società, che, tenuto conto della necessità di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi non dismettibili o non collocabili sul mercato, produca una riduzione di spesa pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla gestione 2011. In relazione alle funzioni ritenute non collocabili sul mercato, l'amministrazione nell'ambito del Piano industriale, può prevedere la trasformazione delle società controllate in Agenzie. "

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, RANUCCI, COSENTINO



Art. 4

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione interessata trasmette, entro il 31 dicembre 2012, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012, ai fini dell'acquisizione del parere, i piani di riorganizzazione, accorpamento, internalizzazione, anche mediante costituzione di apposite agenzie, collocamento sul mercato ovvero dismissione delle società, che al netto della garanzia della continuità delle funzioni e dei servizi di loro competenza ritenuti motivatamente non dismettibili o non collocabili sul mercato, producano una riduzione di spesa pari ad almeno il 20 per cento rispetto all'attuale gestione. Entro trenta giorni dall'acquisizione del parere, i piani sono sottoposti alla Conferenza Stato – Regioni – Città ed approvati.

2. I piani di cui al comma 1 sono attuati entro il 31 dicembre 2013, garantendo la continuità dei servizi necessari per lo svolgimento ottimale delle funzioni e le misure di ricollocamento delle risorse umane eventualmente valutate in esubero, con applicazione del ricollocamento in aziende pubbliche controllate o partecipate dal medesimo ente e ove possibile delle modalità di collocamento di cui all'articolo 2, comma 11, del presente decreto.



COSENTINO, AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER,  
SANNA

4.5

## AS 3396

### Art. 4


Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione interessata approva entro il 31.12.2012 piani di riorganizzazione, accorpamento, internalizzazione, collocamento sul mercato o dismissione delle società, che al netto della garanzia della continuità delle funzioni e dei servizi di loro competenza ritenuti motivatamente non dismettibili o non collocabili sul mercato, producano una riduzione di spesa pari ad almeno il 20 per cento rispetto all'attuale gestione. I piani sono sottoposti alla Conferenza Stato – Regioni – Città e sono attuati entro il 31 dicembre 2013, garantendo la continuità dei servizi necessari per lo svolgimento ottimale delle funzioni ad essi attribuite e le misure di ricollocamento delle risorse umane eventualmente valutate in esubero, anche in deroga alle norme del patto di stabilità interno, con applicazione del ricollocamento in aziende pubbliche controllate o partecipate dal medesimo ente e ove possibile delle modalità di collocamento di cui all'art. 2 comma 11 del presente decreto.

### Motivazione

La presente soluzione offre maggiori garanzie rispetto al testo.

PILANT



4.6

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione interessata approva entro il 31.12.2013 piani di riorganizzazione, accorpamento, internalizzazione, collocamento sul mercato o dismissione delle società, che al netto della garanzia della continuità delle funzioni e dei servizi di loro competenza ritenuti motivatamente non dismettibili o non collocabili sul mercato, producano una riduzione di spesa pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla gestione 2011. Tale termine di tempo, per consentire che i piani di riorganizzazione siano coerenti con il contemporaneo riassetto degli Enti Locali, conseguente allo scioglimento delle Province e alla costituzione delle Aree Metropolitane. I Piani sono presentati alla Conferenza Stato – Regioni – Città e Autonomie Locali che li valida entro il 30 giugno 2014 e sono attuati entro il 31 dicembre 2014, garantendo la continuità dei servizi necessari per lo svolgimento ottimale delle funzioni ad essi attribuite e le misure di ricollocamento delle risorse umane eventualmente valutate in esubero con applicazione del ricollocamento in aziende pubbliche controllate o partecipate dal medesimo ente e ove possibile delle modalità di collocamento di cui all'art. 2 comma 11 del presente decreto.

MERCATALI



4.7

A.S. 3396

Articolo 4

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche attraverso la cessione di singoli rami d'azienda, entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Nel caso di prestazioni su commessa di natura pluriennale è possibile stabilire una convenzione quadro per gli affidamenti per il medesimo periodo.

Dalla disposizione in oggetto sono escluse le società che forniscono prestazioni esclusivamente alla pubblica amministrazione controllante che detiene la totalità del capitale sociale, secondo il meccanismo del "in house providing" che continueranno ad operare secondo i limiti di cui al successivo comma 8.



Sen. Lucio Malare

SEN. ENZO GHIGO  
↓

4.8

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*<< 1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2014 eventualmente provvedendo al previo affidamento, per un periodo di 5 anni, con procedura di evidenza pubblica, di tutti o di parte dei servizi già gestiti dalla società. Sarà elemento di valutazione dell'offerta l'acquisizione del ramo o dei rami dell'azienda organizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto della procedura e in tal caso l'affidamento potrà protrarsi per ulteriori 2 anni".;

b) o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2014 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.>>

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* << 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.>>

MERCATALI

*Mercatali*

*4.9*



A.S. 3396

Emendamento


Art. 4

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*<< Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, non possono realizzare – sole o insieme ad altre società sottoposte al controllo dei medesimi soggetti - volumi di affari superiori al 7 per cento del bilancio consuntivo relativo all'anno 2012 delle amministrazioni controllanti.

In caso di violazione del parametro di cui al comma precedente, entro l'esercizio successivo alla approvazione del bilancio delle società controllate si procede:

a) allo scioglimento della società, eventualmente provvedendo al previo affidamento, per un periodo di 5 anni, con procedura di evidenza pubblica, di tutti o di parte dei servizi già gestiti dalla società. Sarà elemento di valutazione dell'offerta l'acquisizione del ramo o dei rami dell'azienda organizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto della procedura e in tal caso l'affidamento potrà protrarsi per ulteriori 2 anni”;

b) o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute ed alla contestuale assegnazione del servizio per i cinque anni successivi.>>

Sanna  


4.10

## EMENDAMENTO

## Art. 4

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi affidati senza gara, a favore delle pubbliche amministrazioni controllanti superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.»

TANCREDI




LATRONICO

MAZZARACCHIO

## Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che le disposizioni ed il nuovo regime restrittivo per le società pubbliche trovano applicazione nei confronti dei soggetti che gestiscono gli specifici servizi previsti dalla norma, senza aver espletato alcuna procedura competitiva.

I termini di scioglimento e cessione delle partecipazioni vanno quindi allineati.



A.S. 3396

Emendamento

Art. 4


*Sostituire il comma 1 con il seguente:*<< Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, non possono realizzare – sole o insieme ad altre società sottoposte al controllo dei medesimi soggetti - volumi di affari superiori al 7 per cento del bilancio consuntivo relativo all'anno 2012 delle amministrazioni controllanti.

In caso di violazione del parametro di cui al comma precedente, entro l'esercizio successivo alla approvazione del bilancio delle società controllate si procede:

a) allo scioglimento della società, eventualmente provvedendo al previo affidamento, per un periodo di 5 anni, con procedura di evidenza pubblica, di tutti o di parte dei servizi già gestiti dalla società. Sarà elemento di valutazione dell'offerta l'acquisizione del ramo o dei rami dell'azienda organizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto della procedura e in tal caso l'affidamento potrà protrarsi per ulteriori 2 anni”;

b) o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute ed alla contestuale assegnazione del servizio per i cinque anni successivi.>>

SANNA



4.12

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: << 1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento e abbiano registrato, al 31 dicembre 2011, perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi, si procede:"*

SANNA



4.13

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini


Emendamento

Articolo 4

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001», sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle società controllate direttamente dall'amministrazione centrale dello Stato»;
- b) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001», sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle società che svolgono i propri servizi in più regioni»;
- c) al comma 1, lettera b) sono aggiunte le parole «con l'obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto ai lavoratori in organico al 31 dicembre 2013, per l'intera durata dell'affidamento»;
- d) al comma 1, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole «Le cooperative e le società di capitali a tal fine costituite da lavoratori della società le cui partecipazioni vengono alienate, a parità di condizioni, vengono privilegiate, nell'acquisizione delle quote»;
- e) al comma 8 sono soppresse le parole «e comunque fino al 31 dicembre 2013»;
- f) al comma 9 sono aggiunte le parole «ad eccezione del personale assunto sulla base della clausola di salvaguardia sociale per l'esecuzione di servizi in favore dell'amministrazione controllante»;
- g) sopprimere il comma 9;
- h) sopprimere il comma 10.

VIESPOLI



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Al comma 1, dopo le parole: "di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n 165 del 2001", sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle società controllate direttamente dall'amministrazione centrale dello Stato".

VITA

Vite

4.15

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Al comma 1, dopo le parole: "di cui all'art.1 comma2, del decreto legislativo n.165 del 2001 ", sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle società che svolgono i propri servizi in più regioni".

VITA

Vita

4.16

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al comma 1, dopo le parole "decreto legislativo n. 165 del 2001," aggiungere le seguenti:

" tenuto conto di quanto indicato al comma 15 del presente articolo,".

**Conseguentemente**, dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

"15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province Autonome ed agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali costituiscono disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica."

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson — *Doimo Pivano*

4.17




A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, dopo le parole “decreto legislativo n. 165 del 2001” aggiungere le seguenti: “,tenuto conto di quanto indicato al comma 15 del presente articolo,”

LATORRE



4.18

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4

*Al comma 1, sostituire le parole: “un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni” con le seguenti: “un ricavo da prestazione di servizi, affidati senza gara, a favore delle pubbliche amministrazioni controllanti”.*

BERTUZZI



4.19

S 3396

Emendamento

Art. 4

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “da prestazione di servizi” inserire le seguenti parole: “affidati senza gara,”;
- b) al comma 1, sostituire le parole “di pubbliche amministrazioni” con le seguenti : “delle pubbliche amministrazioni controllanti”;
- c) al comma 1 alla lettera b) sostituire le parole “30 giugno 2013” con le seguenti: “31 dicembre 2013”;

FLERES



4.20

**A.S. 3396**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**


---

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**


**Art. 4**


Al primo comma, sostituire le parole “a favore di pubbliche amministrazioni” con le seguenti:

“a favore della pubblica amministrazione controllante”.

Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

4.21

**Motivazione:**

Alcune società strumentali sono state costituite essenzialmente per fare rete tra più enti pubblici territoriali e creare centri di competenza strategici con lo scopo di evitare doppioni nei servizi, interoperabilità dei sistemi e economie di scala. Si tratta quindi di società partecipate da più enti di una determinata area territoriale e che per la funzione di raccordo sopra accennata non è opportuno vengano sciolte o alienate.

**A.S. 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 4

Al comma 1, dopo le parole " servizi a favore di pubbliche amministrazioni, " aggiungere le seguenti:" con esclusione di quello a valere sui progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno,".

Sen. Galioto

4.22

3396


**Art. 4**

**(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)**

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, primo periodo, la parola «90» è sostituita da «70»;

SEN. PAOLO TANCREDI



4.23

A.S. 3396

All'art. 4 comma 1

DOPO 90% AGGIUNGERE:

"salvo il caso di servizi pubblici locali affidati dalle predette società con procedure ad evidenza pubblica"

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, STRADIOTTO  
*Mazzuconi*

4.24


EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "il 31 dicembre 2013" con le seguenti:

"il 31 dicembre 2014".

SEN GRAMAZIO



4.25



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "il 31 dicembre 2013" con "il 31 dicembre 2014"

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI



4.26


A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole “entro il 30 giugno 2013” con le seguenti: “entro il 30 giugno 2012”; alla lettera b) sostituire le parole “30 giugno 2013” con le seguenti: “30 novembre 2012” e le parole “1 gennaio 2014” con le seguenti “1 gennaio 2013”.

Vincenzo De Luca



4.27


**ART.4**

*Al Comma 1, lettera a)* aggiungere in fine le seguenti parole: "provvedendo, previa prova per titoli ed esami alla ricollocazione del personale dipendente presso le stesse Pubbliche Amministrazioni controllanti;" nonchè, alla lettera b) aggiungere, in fine le seguenti parole: "In tal caso nel bandire le procedure concorsuali, le amministrazioni pubbliche inseriscono nel disciplinare e negli altri documenti di gara il vincolo per gli offerenti della conferma da parte loro dei livelli occupazionali presenti nella impresa in house precedentemente destinataria delle stesse attività, che abbiano almeno quattro mesi di anzianità alle condizioni contrattualmente previgenti."

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"."

*MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA*



4.28

EMENDAMENTI AS.3396

ART.4

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "salvaguardando i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano essi a tempo indeterminato che a tempo determinato;*
- b) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "A tal fine le società subentranti dovranno mantenere in servizio per l'intero quinquennio il personale dipendente delle società interessate, siano essi assunti con contratti a tempo determinato che indeterminato."*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*"12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"."*

**MASCITELLI, CARLINO, PEDICA**



4.29

A.S. 3396

Art. 4

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: "Il conseguente trasferimento dei beni e rapporti a favore delle amministrazioni controllanti non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione in capo all'amministrazione cessionaria, è escluso dal campo di applicazione dell'Iva ed assoggettato in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali né sconta oneri tributari o di alcuna altra natura".*

VITALI



4.30

A.S. 3396

Art. 4

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "procedure di evidenza pubblica" inserire le seguenti: "che prevedono specifiche clausole sociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali".*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*

*Mu 4*

*NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, INCOSTANTE, SANNA, LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER*

*4.31*


A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole "30 giugno 2013" con "31 dicembre 2014" e le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2014" con le seguenti "a decorrere dal 1 gennaio 2015"

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI



4.32


EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014" con le seguenti:

"il 31 dicembre 2014 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2015".

SEN GRAMAZIO



4.33



A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "30 giugno 2013" con le parole: "31 dicembre 2013" e le parole: "1° gennaio 2014" con le seguenti: "30 giugno 2014"*

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, RANUCCI

*Agostini*

4.34

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Art. 4**

**Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche**

*Al comma 1 alla lettera b) sostituire le parole "30 giugno 2013" con le seguenti:*

**"31 dicembre 2013".**

**Sen. Filippo SALTAMARTINI**

*U. Saltamartini*

**4.35**

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 giugno 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2013".*

BERTUZZI




4.36

A.S. 3396

Art. 4

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con l'obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali, per l'intera durata dell'affidamento".*



Ghedini, Nerozzi, Passoni, Treu, Roilo, Blazina, Carloni, Sanna, Legnini, Mercatali

4.37

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Al comma 1 lettera b) aggiungere infine le parole "con l'obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali, per l'intera durata dell'affidamento".

VITA

Vita

4.38

A.S. 3396

**Art. 4**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le cooperative e le società di capitali a tal fine costituite da lavoratori della società le cui partecipazioni vengono alienate, a parità di condizioni, vengono privilegiate, nell'acquisizione delle quote"*



GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ROILO, CARLONI, SANNA, BLAZINA, LEGNINI,  
MERCATALI

4.39

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Al comma1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti parole "Le cooperative e le società di capitali a tal fine costituite da lavoratori della società le cui partecipazioni vengono alienate, a parità di condizioni, vengono privilegiate, nell'acquisizione delle quote"

VITA

Vito

4.40

A.S. 3396

Art. 4

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) limitatamente alle società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, alla trasformazione delle stesse in agenzie per lo svolgimento delle medesime attività.

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*

*Correntino*

COSENTINO, AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER,  
SANNA

4.41



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 4

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano nei confronti delle società che:

a) abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011);

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdita di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali la pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, sia stata gravata dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.";

b) al comma 8 sostituire le parole: "200.000 euro annui" con le seguenti: "900.000 euro annui"

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

CASTIGLIONE





4.42

S. 3396

Emendamento

Al comma 1 dell'art. 4 inserire, infine:

Nella determinazione del valore di cui al primo periodo del presente comma non vengono considerati i ricavi derivanti dalle attività di centrale di committenza.

Camber  
  
Lenna  


Commento:

Le esigenze espresse dal medesimo decreto legge, vedasi articolo 1, e da altri interventi legislativi (comma 4 dell'art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificativo dell' articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), hanno evidenziato l'efficienza dell'utilizzo delle centrali di committenza quale strumento per ottimizzare l'approvvigionamento nel settore pubblico al fine di garantire un sensibile risparmio di risorse.

Si ritiene pertanto complementare al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge la previsione di esonero della componente di fatturato relativa alle attività svolte in qualità di centrali di committenza.

4.43

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1,bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1, lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso, al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22".*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.*

*1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma".*

BERTUZZI



4.44

## EMENDAMENTO

## Art. 4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1 bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1 lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto".

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640"  
e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO



4.45

S 3396

Emendamento

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1 bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1 lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto”.

FLERES



4.46

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 4**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, la pubblica amministrazione proprietaria assorbe, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell' idoneità, il personale dipendente della società controllata. Nelle more dell'attuazione del processo di riorganizzazione di cui al presente comma non trova applicazione l'art 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni; nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, la società acquisitrice assorbe il personale dipendente della società controllata, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell' idoneità.»

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"."

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carlino*

*4.47*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, quando si tratti di società interamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001 che svolgono la propria attività esclusivamente per l'ente controllante, il servizio potrà essere svolto direttamente dall'amministrazione controllante ed il personale della società, purché assunto mediante procedure di cui all'art. 35 del decreto legislativo 165 del 2001, potrà essere inserito nei ruoli del personale dell'amministrazione controllante, anche in deroga all'art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 nonché all'art. 76, comma 7, della legge 133 del 2008, se l'amministrazione sia in grado di certificare, in sede di rendiconto, che tale operazione abbia determinato consistenti risparmi di spesa rispetto alla gestione del servizio tramite società controllata."

*Conseguentemente*

*All'art. 24, dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 3 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

MARINO Mauro Maria

  
55

4.48

EMENDAMENTI AS.3396

ART.4

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1 bis. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, quando si tratti di società interamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001 che svolgono la propria attività esclusivamente per l'ente controllante, il servizio potrà essere svolto direttamente dall'amministrazione controllante ed il personale della società, purché assunto mediante procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 165 del 2001, potrà essere inserito nei ruoli del personale dell'amministrazione controllante, anche in deroga all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, se l'amministrazione sia in grado di certificare, in sede di rendiconto, che tale operazione abbia determinato consistenti risparmi di spesa rispetto alla gestione del servizio tramite società controllata."

PARDI, CARLINO, PEDICA



4.49



A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbiano conseguito nell'ultimo triennio un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento e siano in situazione di equilibrio economico-finanziario di bilancio."*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, RANUCCI, COSENTINO



4.50

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: " 1-bis. In nessun caso in capo alla società alienate può residuare l'esercizio di funzioni pubbliche. A tale scopo, prima dell'alienazione, l'ente procede alla modifica dello statuto societario ed allo scorporo delle attività, nonché al subentro in ogni attività che costituisca anche esercizio di funzioni pubbliche"*

COSENTINO

*Cosentino*

*4.51*

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. **La mancata osservanza di quanto stabilito ai sensi del comma 1 è causa di responsabilità amministrativo-contabile. Per l'accertamento dei presupposti di tale responsabilità è competente anche l'Ispettorato per la funzione pubblica di cui all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha l'obbligo di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della spese sostenute per il mantenimento delle partecipazioni societarie in violazione di quanto stabilito ai sensi del comma 1. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.** »

SEN. PAOLO TANCREDI



4.52

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Sostituire il comma 2 con il seguente: << 2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>*

MERCATALI



4.53

**Emendamenti atto Senato 3396 \* Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95**

**Articolo 4**

Il primo periodo del comma 2 è così sostituito:

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, gli affidamenti di servizi in essere in favore delle predette società cessano alla data del 31 dicembre 2013 e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le medesime società non possono comunque ricevere nuovi affidamenti diretti di servizi.

Al comma 8 le parole "dal 1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "dall'entrata in vigore della presente legge". Conseguentemente è soppresso l'ultimo periodo "Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale, e comunque fino al 31 dicembre 2013."

*MOTIVAZIONE. Si punta a evitare la "corsa" agli affidamenti in house nel tempo compreso fra l'entrata in vigore del decreto legge e il 31 dicembre 2013. Se infatti la ratio delle nuove disposizioni è quella di limitare tale tipologia di affidamenti, un così lungo periodo intermedio rischia di far giungere a risultati opposti, con proiezioni in ipotesi anche ventennali. Da tale disposizione deriva un diminuzione dell'onere finanziario, poiché il ricorso al mercato è certamente più conveniente.*

*Andrea Segelbo*  
(AUGELLO)

4.54

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Al comma 2 sostituire le parole "dal 1° gennaio 2014" con le seguenti "dal 31 dicembre 2014".

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI



4.55


EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "1° gennaio 2014" con le seguenti:

"31 dicembre 2014".

SEN GRAMAZIO



4.56

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 2 sostituire le parole "1° gennaio 2014" con le seguenti "1° gennaio 2013".

Vincenzo De Luca

*De Luca*

4.57



All'art. 4 comma 2

DOPO "titolari" AGGIUNGERE:

"salvo il caso di servizi pubblici locali che la società affidi con procedure ad evidenza pubblica"

MAZZUCONI, STRADIOTTO, DELLA SETA, FERRANTE

*Mazzuconi*

4.58

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con  
invarianza dei servizi ai cittadini

---


**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**Art. 4**

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

"A decorrere dalla medesima data, le suddette società possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica purché in essere dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. "

Sen. Petrelli 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

4.59




## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 4

All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*“2 bis. Le Pubbliche Amministrazioni interessate procedono alle operazioni di cui al comma 1, assumendo tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione.”.*

  
  
  
Cecilia  
Off. - POPAM

### Relazione

L'emendamento proposto è finalizzato a consentire alle amministrazioni interessate dalle procedure di scioglimento o alienazione di società partecipate di porre in essere misure a garanzia dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato presso le dette società, non solo per evitare l'enorme impatto sociale che determinerebbe il licenziamento di migliaia di lavoratori, laddove si procedesse alla liquidazione delle società, ma anche per garantire la funzionalità delle stesse pubbliche amministrazioni. Infatti, nella maggioranza dei casi, le società interessate dal processo di riordino svolgono funzioni indispensabili per l'ordinario funzionamento delle amministrazioni di riferimento, producendo servizi difficilmente reperibili sul libero mercato. E' dunque evidente il pregiudizio all'operatività delle stesse amministrazioni, laddove si procedesse tout court alla liquidazione di siffatte società: le amministrazioni si troverebbero improvvisamente prive del personale e delle professionalità necessarie per il regolare svolgimento delle proprie funzioni e contestualmente impossibilitate a reclutare attraverso pubblici concorsi proprio personale per sopperire a tali mancanze.

4.60

**Emendamento n. 10 – "Salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione"**

Si

All'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:

*"2 bis. Le Pubbliche Amministrazioni interessate procedono alle operazioni di cui al comma 1, assumendo tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione."*

*Angelo Licchini  
Claudio Fazzou*

**Relazione**

L'emendamento proposto è finalizzato a consentire alle amministrazioni interessate dalle procedure di scioglimento o alienazione di società partecipate di porre in essere misure a garanzia dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato presso le dette società, non solo per evitare l'enorme impatto sociale che determinerebbe il licenziamento di migliaia di lavoratori, laddove si procedesse alla liquidazione delle società, ma anche per garantire la funzionalità delle stesse pubbliche amministrazioni. Infatti, nella maggioranza dei casi, le società interessate dal processo di riordino svolgono funzioni indispensabili per l'ordinario funzionamento delle amministrazioni di riferimento, producendo servizi difficilmente reperibili sul libero mercato. E' dunque evidente il pregiudizio all'operatività delle stesse amministrazioni, laddove si procedesse tout court alla liquidazione di siffatte società: le amministrazioni si troverebbero improvvisamente prive del personale e delle professionalità necessarie per il regolare svolgimento delle proprie funzioni e contestualmente impossibilitate a reclutare attraverso pubblici concorsi proprio personale per sopperire a tali mancanze.

4.61

A.S. 3396

Art. 4

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:

*"2 bis. Le Pubbliche Amministrazioni interessate procedono alle operazioni di cui al comma 1, assumendo tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione."*

COSENTINO

*Cosentino*

*4.62*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Dopo il*

~~Al comma 2, aggiungere in fine il seguente:~~ **2-bis.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalla società, ove vengano eseguiti direttamente dall'amministrazione, anche mediante l'assorbimento del personale necessario già legato da contratto di lavoro alle società alla data del 1 gennaio 2012, ovvero mediante l'istituzione di apposite Agenzie tecniche che costituiscono specifici centri di imputazione del bilancio degli enti, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale"

COSENTINO

*Cosentino*

**4.63**

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2-bis. Con riferimento all'ipotesi di scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, il conseguente trasferimento dei beni e rapporti a favore delle amministrazioni controllanti non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione in capo all'amministrazione cessionaria, è escluso dal campo di applicazione dell'Iva ed assoggettato in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali né scontano oneri tributari o di alcuna altra natura."*

CECCANTI

*Ceccanti*

4.64

AS 3396

EMENDAMENTO

ART. 4

Sopprimere i commi 3 e 6.

SEN. ANNA BONFRIGI

SEN. PAOLO TAVELLO

SEN. IRINA UICARI

#### Motivazione

La proposta emendativa mira a estendere a tutte le amministrazioni dello Stato il divieto a utilizzare società in house e a provvedere allo scioglimenti/alienazione di quelle esistenti.

4.65




## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 4

Sostituire il comma 3:

*“3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto del riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie, in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.”.*

  
TANCREDI  
Relazione

GRACIAZIO  
OFF. TORANI

Occorre salvaguardare l'autonomia regionale in tema di organizzazione prevedendo espressamente la salvaguardia delle società partecipate con specifiche leggi regionali per le quali, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) si è proceduto al riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie individuando, attraverso specifiche leggi ed atti deliberativi quelle partecipazioni ritenute strategiche per l'amministrazione regionale.



4.66

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

### ARTICOLO 4.

Sostituire il comma 3, dell'articolo 4, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, con il seguente:

*"3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono servizi culturali, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie in attuazione della legge n. 244/2007, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri."*

Sen. *CARDIEMO*

Sen. *FASANO*

Sen. *PARAVIA*

*(SARRO)*



4.67

All'articolo 4, il comma 3 è così riformulato:

*"Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto del riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie, in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri."*

*Angelo Nicolini  
Claudio Fazzone*

#### Relazione

Occorre salvaguardare l'autonomia regionale in tema di organizzazione prevedendo espressamente la salvaguardia delle società partecipate con specifiche leggi regionali per le quali, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) si è proceduto al riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie individuando, attraverso specifiche leggi ed atti deliberativi quelle partecipazioni ritenute strategiche per l'amministrazione regionale.

4.68


## ATTO SENATO S 3396

### EMENDAMENTO ARTICOLO 4 COMMA 3

*Sostituire il comma 3 con il seguente*

3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, detenute dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che svolgono le attività di assistenza tecnica previste dai programmi operativi nazionali e dai programmi operativi interregionali del quadro strategico nazionale 2007 - 2013 fino al completamento di dette attività, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

FIRMA



(AUGELLO)

4.69

Art. 4

Sostituire il comma 3 con il seguente:

*“3. Le disposizioni del presente articolo, salva il comma 5, non si applicano alle società che eragano servizi in favore dei cittadini, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto del riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie, in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.”*

COSENTINO

*Cosentino*

*4.70*

## EMENDAMENTO

## Art. 4

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, alle società di cui all'articolo 52 comma 5 del d.lgs. 446/1997 s.m.i., alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs n. 281 del 28/8/97 smi.»

*Conseguentemente*, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640"  
e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO




4.71

## EMENDAMENTO

## Art. 4

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, alle società di cui all'articolo 52 comma 5 del d.lgs. 446/1997 s.m.i., alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs n. 281 del 28/8/97 s.m.i.»

TANCREDI 

LATRONICO

MAZZARACCHIO

4.72

## Motivazione

L'emendamento è necessario per salvaguardare alcune società che forniscono servizi particolari ed oggetto di specifiche disposizioni di riassetto del settore e tende inoltre a preservare le società in attivo, rispetto invece a soggetti giuridici in continua perdita.

E' prevista inoltre la salvaguardia delle società che gestiscono gli *asset* pubblici, nell'ottica della valorizzazione degli stessi, a beneficio della comunità di riferimento; ciò costituendo un meccanismo maggiormente snello, flessibile ed efficace.


EMENDAMENTO


ART. 4

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

<<15. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole "alle aziende esercenti i servizi stessi", sono aggiunte le seguenti "determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito di cui al successivo comma 11,">>.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole "Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5", aggiungere le seguenti "e il comma 15".

  
SEN. ANNA BONFRISCO

  
SEN. PAOLO TAVERDI

SEN. SIMONA VITTI  


4.73



Art. 4



Al comma 3 dopo le parole "non si applicano alle società" sono aggiunte le seguenti:

*"finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), e/o aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), alle società".*

Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163," sono aggiunte le seguenti: "alle società che svolgono attività per le quali sussistono esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati in materia sanitaria e fiscale,";
- b) le parole "in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati" sono sostituite dalle parole "in relazione ad ulteriori esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati";
- c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 131/2003"."

*Angelo Licoluni  
Claudio Ferrone*

#### Relazione

~~Con l'ipotesi~~ sono stati formulati due emendamenti specifici volti a salvaguardare le società regionali che si occupano di tutela e riservatezza dei dati in particolare in ambito fiscale e sanitaria, nonché le società finanziarie regionali.

4.74

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE


A.S. 3396

Articolo 4

Al comma 3 dopo le parole “non si applicano alle società” sono aggiunte le seguenti:

*“finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario), e/o aventi i requisiti di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), alle società”.*

  
TANCREM



Centin  
stif TOFAM



4.75

EMENDAMENTO

Art. 4.

Al comma 3 dopo le parole “non si applicano alle società” sono aggiunte le seguenti: “*finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario), aventi i requisiti di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), alle società*”.

Sen Enzo Ghigo



4.76

A.S. 3396

Art. 4

Al comma 3 dopo le parole “non si applicano alle società” aggiungere le seguenti:

*“finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario), e/o aventi i requisiti di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), alle società”.*

COSENTINO

*Cosentino*

4.77

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al comma 3 dell'articolo 4 (*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*) dopo le parole "non si applicano alle società che erogano" inserire la seguente "prevalentemente".

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson

DIORIO P. TONDI

4.78

All'art. 4 comma 3

"societa' che erogano servizi in favore dei cittadini"

SOSTITUIRE CON

"societa' che erogano servizi pubblici locali"

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, STRADIOTTO

Mazzuconi

4.79


AS 3396

Emendamento

Art. 4

Al comma 3, dopo le parole “Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini,” sono inserite le seguenti: “alle società che svolgono servizi culturali,”

ARMATO, CARLONI, ANDRIA



4.80

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4

*Al comma 3, dopo le parole “Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini,” aggiungere le seguenti: “alle società che svolgono servizi culturali,”.*

BERTUZZI



4.81



A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 3 dopo le parole “alle società che erogano servizi in favore dei cittadini,” aggiungere le seguenti: “alle società che svolgono servizi culturali,”

Sen. Serra



4.82


AS 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 3, dopo le parole «in favore dei cittadini», aggiungere le seguenti: « ed a supporto del patrimonio culturale nazionale»*

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armato". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline.

4.83


A.S. 3396

## EMENDAMENTO

### Art. 4

All'**art. 4 comma 3** del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole "Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini," sono inserite le seguenti: *"alle società che svolgono servizi culturali, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie in attuazione della legge n. 244/2007,"*

BALDASSARRI



4.84


## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 4

*Al comma 3, dopo le parole “servizi in favore dei cittadini”, aggiungere le seguenti: “alle società che svolgono servizi culturali, alle società, controllate direttamente o indirettamente dalle regioni, istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 3, commi 27 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007 n. 244*

Giambrone



4.85

A.S. 3396

Emendamento

Art.4

Al comma 3, dopo le parole "servizi a favore dei cittadini, " inserire le seguenti: "alle società che svolgono servizi culturali, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie in attuazione della legge 24 dicembre 2007 n. 244"

VITA, AGOSTINI

Vita


4.86

EMENDAMENTO ALL'AS 3396

ART. 4

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini" inserire le seguenti: "alle società che gestiscono servizi pubblici locali"

Garavaglia



Vallardi



4.87

A.S. 3396

Art. 4

*Al comma 3, sostituire le parole: "che erogano servizi in favore dei cittadini" con le seguenti: "operanti nei servizi di interesse generale, di rilevanza economica e non".*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*

*Agostini.*

*AGOSTINI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER, SANNA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI*


4.88

A.S. 3396

Art. 4

*Al comma 3, sostituire le parole: "che erogano servizi in favore dei cittadini" con le seguenti: "operanti nei servizi di interesse generale, di rilevanza economica e non, e quelle che operano, in regime di concessione, per la gestione di infrastrutture,".*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*



AGOSTINI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER,  
SANNA

4.89



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4

Al comma 3, dopo le parole "in favore dei cittadini," inserire le seguenti "ai consorzi interuniversitari, alle società consortili ed a società di *spin-off*".

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI




4.90

A.S. 3396

**Art. 4**

*Al comma 3, dopo le parole "servizi in favore dei cittadini", inserire le seguenti: "e delle imprese".*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*



*AGOSTINI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER,  
SANNA*

4.91

A.S. 3396  
Emendamento

Art. 4

Al comma 3, dopo le parole “in favore dei cittadini,” sono aggiunte le seguenti:  
“alle società per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,”.

D'UBALDO



4.92

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 3, sostituire le parole: " in favore dei cittadini" con le seguenti: " alle persone, nonché servizi di riscossione dei tributi"*

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Legnini*

*4.93*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

Al comma 3, dopo la parola "cittadini," inserire le seguenti: "alle società che hanno completato il processo di riordino e di dismissione di cui all'art. 1, commi 460 e 461, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,"

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Latorre*

4.94

**EMENDAMENTO AS.3396**

**ALL'ART.4, COMMA3, DOPO LE PAROLE "IN FAVORE DEI CITTADINI" AGGIUNGERE LE SEGUENTI: "ALLE SOCIETA' CHE SVOLGONO SERVIZI CULTURALI E CHE ABBIANO I BILANCI IN ATTIVO NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI"**

  
**SEN. ANGELO MARIA CICOLANI**

Relazione illustrativa: Le società che operano nel settore culturale garantiscono le esigenze di tutela, valorizzazione e accessibilità dei beni di proprietà pubblica, come musei, teatri, biblioteche. Tali società, rendendo servizi alle pubbliche amministrazioni, hanno contribuito anche a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, reso le nostre città più competitive con ottimi risultati in termini di attrazione territoriale, occupazione e sviluppo.

4.95

Emendamento  
Articolo 4

Al comma 3, dopo le parole: " dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,", aggiungere le seguenti: "alle società che in virtù di apposita disposizione normativa svolgono funzioni di stazione appaltante ovvero attività di committenza anche a supporto del responsabile unico del procedimento,".

Sen. Valter ZANETTI/A



4.95

a.s.3396

**EMENDAMENTO**

**Art. 4**

Al comma 3, dopo le parole: *“ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* aggiungere le seguenti: *“alle associazioni sottoposte per specifiche disposizioni di legge a vigilanza e poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio con funzione di supporto alle riforme e diffusione dell'innovazione amministrativa,”*

Sen. Gallo 



4.97



Art. 4

Al comma 3, dopo le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,” sono aggiunte le seguenti: “alle società che svolgono attività per le quali sussistono esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati in materia sanitaria e fiscale,”;

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) le parole “in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati” sono sostituite dalle parole “in relazione ad ulteriori esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati”;
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 131/2003”.

COSENTINO

*Cosentino*

*4.98*


**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**


**A.S. 3396**


**Articolo 4**


Al comma 3, dopo le parole “*decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,*” aggiungere le seguenti:

*“alle società che svolgono attività per le quali sussistono esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati in materia sanitaria e fiscale,”.*

  
TANCREDI

  
GRAZIANO SPINA

  
ANTONIO DI PIETRO

  
POFANI



4.98


Art. 4

( Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche )

Emendamento al Comma 3

Dopo le parole " decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 " aggiungere le seguenti :

" alle società a capitale interamente pubblico il cui oggetto sociale riguardi l'attuazione di Programmi di preminente interesse comunitario e che rientrino in Piani nazionali di rilievo strategico, purché abbiano presentato bilanci in attivo per gli ultimi tre esercizi finanziari".

  
Sen. Angelo Maria Cicolani

Nota illustrativa

L'emendamento ha lo scopo di garantire la piena continuità operativa di Società – a capitale interamente pubblico – alle quali è affidata l'attuazione di Programmi comunitari di rilevante interesse strategico, come ad esempio, nell'ambito della politica dei trasporti, il Progetto 21 riguardante il sistema delle "Autostrade del Mare", cioè una modalità di trasporto alternativa al trasporto su gomma, capace di abbattere i livelli di inquinamento ambientale, decongestionare la rete stradale, ridurre i consumi energetici.

Tale Progetto comunitario – che rientra nel più vasto Programma per lo sviluppo delle Reti TEN-T (Trans European Network) – trova poi riscontro, a livello italiano, nel Piano nazionale della Logistica recentemente adottato.

Lo scioglimento o anche la privatizzazione di questo tipo di Società farebbe perdere al settore pubblico strumenti operativi agili ed efficienti, disperdendo tra l'altro un prezioso know-how gestionale accumulato in questi anni e molto apprezzato a livello europeo; verrebbero infine meno numerosi posti di lavoro soprattutto per giovani laureati che hanno maturato una qualificata esperienza sul versante delle politiche comunitarie.

In piena coerenza con gli indirizzi generali della "spending review", l'emendamento prevede altresì un fondamentale requisito per il mantenimento di queste Società, e cioè che abbiano presentato bilanci in attivo per gli ultimi esercizi finanziari; si intende in questo modo garantire la continuità non di soggetti inefficienti ed improduttivi, quanto invece di Società che – attuando progetti strategici per il Paese – producono allo stesso tempo significativi utili di bilancio per l'Azionista pubblico.

Alla luce di quanto esposto, si rileva infine che l'emendamento non implica in alcun modo profili di copertura finanziaria; anzi, la continuità della RAM consentirebbe l'acquisizione di ulteriori finanziamenti comunitari ed ulteriori utili per il bilancio dello Stato.


EMENDAMENTO

ART. 4


Al comma 3, dopo le parole "decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163", aggiungere le seguenti:

"alle società a capitale interamente pubblico il cui oggetto sociale riguardi l'attuazione di programmi di preminente interesse comunitario e che rientrino in Piani nazionali di rilievo strategico, purché abbiano presentato bilanci in attivo per gli ultimi tre esercizi finanziari".

BATTAGLIA



MUGNAI



4.101

**EMENDAMENTO**

Art. 4.

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

Al comma 3, dopo le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,” aggiungere le seguenti parole “alle società operanti nei settori disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e alle società finanziarie regionali istituite in forza di legge regionale”

**Commento:**

L'emendamento è finalizzato a prevedere, tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della norma, le tredici società finanziarie regionali (es. Finpiemonte, Finlombarda, ecc) e in particolare quelle iscritte nell'Elenco di cui all'art.106 TUB D.Lgs. 385/1993, sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia, che svolgono già attività nei confronti del pubblico e quindi servizi ai cittadini, di cui all'art. 4 comma 3, nella forma di finanziamenti e in attuazione dei piani di sviluppo delle amministrazioni regionali per il sostegno alle imprese e alla ricerca e innovazione.

Sen Ghigo




4.102

EMENDAMENTO  
Art. 4.

Al comma 3 dopo le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,” si aggiunge il seguente:

“alle società operanti nel settore finanziario ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”

Enrico Musso



4.103

A.S. 3396

**Art. 4**

*Al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163," inserire le seguenti: "alle società finanziarie regionali in cui le Regioni hanno assunto partecipazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.281,".*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*

  
PINOTTI

L. 104


EMENDAMENTO

Art. 4.

Al comma 3, dopo le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,” aggiungere le seguenti parole:

“alle società finanziarie regionali istituite con legge regionale per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.”.

Enrico Musso



4.105




EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 3, dopo le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,” aggiungere le seguenti:

"alle società finanziarie regionali istituite con legge regionale per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,"

DI GIACOMO



4.106

A.S. 3396

**Art. 4**

*Al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163," inserire le seguenti: "alle società finanziarie regionali e di sviluppo dell'ICT".*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*

  
PINOTTI

4.107

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

Al comma 3, dopo le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,” inserire le seguenti:  
“alle Società che svolgono funzioni di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 2 comma 6 del Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006”.

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI





4.108

S. 3396

Emendamento

Al comma 3 dell'art. 4, dopo il periodo "ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sopprimere la parola "nonché".

Dopo il periodo "di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012," aggiungere: "nonché alle società costituite o disciplinate con legge regionale"

Camber  
  
Lenna  


Commento:

l'art. 4 d.l. n. 95/2012 incide significativamente, con previsioni di dettaglio che non lasciano margine di apprezzamento discrezionale, su aspetti di competenza regionale come, in particolare, quelli concernenti l'organizzazione della Regione. Nella sua attuale formulazione la norma potrebbe configurare una violazione, da parte dello Stato, del riparto di competenze tra potestà legislativa regionale e nazionale e, quindi, integrare un conflitto con l'art.117 Cost. Tale conflitto si profilerebbe in modo particolarmente evidente nel caso di società promosse o costituite con leggi regionali ad hoc, ovvero disciplinate nella loro missione e/o nel loro assetto con provvedimenti regionali di natura normativa.

l'emendamento proposto consentirebbe di rendere la norma compatibile con i principi sanciti, in tema di regolazione dei confini tra potestà legislativa statale e regionale, anche dalla Corte Costituzionale.<sup>1</sup>

4.109



<sup>1</sup> Cfr. Corte Costituzionale, 18 dicembre 2003, n. 376 *cit.*, nonché Id., 26 gennaio 2004, n. 36 e Id., 14 novembre 2005, n. 417.

EMENDAMENTO AS.3396

Art.4

*Al comma 3, dopo le parole: "nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012" aggiungere le seguenti: "e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti. "25 milioni" e le parole: "40 milioni" con le seguenti: "45 milioni"

  
D. NERDO, ROSSI Paolo  


4.110


## EMENDAMENTO

All'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo le parole

“nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012”

aggiungere le parole

*“e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*



## RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è volto ad includere tra le società pubbliche non rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95/2012 la società di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La predetta società, infatti, è l'unica interamente partecipata dallo Stato che opera per disposizione di legge nel campo della protezione dell'ambiente; materia che, per espressa previsione dell'art. 117, lett. s) della Costituzione è tra quelle per le quali, anche dopo la modifica del titolo V, lo Stato ha mantenuto il potere di legislazione esclusiva.

Perseguendo fini esclusivamente pubblici ed essendo interamente partecipata dallo Stato, inoltre, la società è stata ricompresa tra gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 1 lettera b) della direttiva 92/50/CEE.

Sempre in ragione della peculiarità e delle finalità esclusivamente pubbliche dei compiti ad essa attribuiti e svolti, la società è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la cui ultima Relazione datata 24 aprile 2012, peraltro, dà conto dell'efficienza e dell'efficacia della gestione e dell'attività svolta dalla società.

La società opera nel settore della progettazione e dell'esecuzione di lavori, con particolare riferimento alle attività di messa in sicurezza e di bonifica dei siti di interesse nazionale inquinati sia in regime ordinario che emergenziale.

La società è altresì erogatrice di servizi al cittadino attraverso attività di formazione, informazione e azioni di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, destinate alla collettività (associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, albi professionali e cittadinanza) e ai funzionari della Pubblica Amministrazione (Regioni, Province e Comuni) finanziate, in particolare, con risorse comunitarie provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Rimanendo nel contesto della programmazione comunitaria, la Società è direttamente coinvolta in qualità di partner nell'ambito di Progetti Life+ destinati alla formazione e sensibilizzazione rispetto a tematiche ambientali di rilievo per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nel rispetto dello spirito della Programmazione Unitaria che uniforma gestione e finalità dei fondi comunitari con le risorse FAS, la società è stata direttamente coinvolta nello svolgimento di numerose iniziative destinate ad interventi diretti nell'ambito di Comuni interessati da situazioni di degrado ambientale, ove la riqualificazione ambientale (in particolare in materia di bonifiche, e gestione delle risorse idriche) viene esplicitamente declinata quale intervento compensativo per la collettività svolgendo, tra l'altro, anche il ruolo di centrale di committenza.

La società non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione, non riceve contributi diretti dalle Amministrazioni di riferimento e, come anche rappresentato dalla sopra richiamata Relazione della Corte dei Conti, non presenta esposizioni debitorie nei confronti del sistema bancario.

L'emendamento pertanto non ha impatto sui saldi di bilancio e, quindi, non necessita di copertura finanziaria.

4.101

AS 3396


EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 3, dopo le parole "nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012", aggiungere le seguenti:

"e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

MATTEOLI



4.112

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 3, dopo le parole "nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012" inserire le seguenti: "e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

  
Sen. Anna Bonfrisco

  
Sen. Paolo Tancredi

  
Sen. Simona Vicari

4.113




**EMENDAMENTO**

**Art. 4**

Al comma 3, dopo le parole: “nonché alle società di cui all’articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012”, aggiungere le seguenti: “e di cui all’articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

CUTRUFO



4.114

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. ~~3~~ 4

Al comma 3, dopo le parole: " nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012," aggiungere le seguenti: " e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,"

  
Sen. Galioto

4.115

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole "nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012" aggiungere le seguenti: "e di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146".

A handwritten signature consisting of a vertical line on the left, a wavy horizontal line, and a vertical line on the right. To the right of the signature is a small scribble. Below the signature, the word "LSTRONICO" is written in capital letters.

4.116

S 3396

Emendamento

Art. 4

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole “del decreto legge n. 87 del 2012,” sono inserite le seguenti parole : “alle società di cui all’articolo 52 comma 5 del d. lgs. 446/1997 s.m.i., alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all’articolo 113 comma 13 del d. lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- b) al comma 3, dopo le parole “comunitari del settore agricolo” sono inserite le seguenti parole: “e di assicurare l’efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3 bis”;
- c) al comma 3, a fine comma sono inserite le seguenti parole: “, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs n. 281 del 28/8/97 smi.”

FLERES



4.117

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

Al comma 3, dopo le parole <<del decreto legge n. 87 del 2012,>> inserire le seguenti “ed alle società che hanno conseguito risultati d’esercizio positivi negli ultimi cinque anni”.

MARCUCCI

*Marcucci*

*4.118*


## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE


A.S. 3396


Articolo 4


Al comma 3, sostituire le parole *“in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati”*, con le seguenti:


*“in relazione ad ulteriori esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati”*.


  
TANCREDI

  
GIANCARLO SPINA

  
CUTILI

  
CRESI

  
OTIF.

  
TO PANU



L. 119

EMENDAMENTO

Art. 4.

Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole *“tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati”* sono aggiunte le seguenti: *“in particolare in materia sanitaria e fiscale”*;
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 131/2003”*.”

Sen Enzo Ghigo



4.120

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4.

*Al comma 3 dopo le parole : "della riservatezza e della sicurezza dei dati" inserire le seguenti "tra le quali le società pubbliche di riscossione tributi"*

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*Marino*

*4.121*



Art. 4.

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

Al comma 3, dopo la parola "comunitari" sopprimere le seguenti parole "del settore agricolo"

**Commento:**

L'emendamento è finalizzato a prevedere, tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della norma, le società deputate al controllo sull'erogazione degli aiuti comunitari, indipendentemente dalla destinazione dei fondi ( che nell'attuale formulazione è limitata al solo settore agricolo)

Sen. Ghigo



4.122

EMENDAMENTO

Art. 4.

Al comma 3, dopo la parola "comunitari" sopprimere le seguenti parole:

"del settore agricolo"

Enrico Musso

4.123

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Art. 4


**Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche**

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*"3 bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole "comunitari del settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del comma 3-bis".*

**Sen. F. SALTAMARTINI**



4.124

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Articolo 4**

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole:

*“e previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 131/2003”.*

  
TANCREDI

GRUPPO 210 S. FUSI

Cecler CORN

OTIF... ROSANU



4.125

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri", aggiungere le parole: "da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza,"

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

LOTRANGE

4.126

**Emendamento**  
**Articolo 4**

*Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo "Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano altresì alle società di cui al comma 1 che rispettano i parametri di virtuosità riferiti, in particolare, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi e al costo del personale in relazione al fatturato. I parametri di virtuosità sono definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. 131 del 2003. "*

Sen. Valter ZANETTA



4.127

AS 3396

EMENDAMENTO

ART.4

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

*e-bis)* per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 soppresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni internalizzate dalle stesse;

3-ter. Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui comma 3-bis, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppresa o posta in liquidazione."

SEN. ANNA BONFRISCO

SEN. PAOLO TAUERDI

SEN. SIMONA VIETRI

4.128

All'art. 4, comma 3 in fine aggiungere:

Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, per quanto riguarda il servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'affidamento secondo il modello comunitario "in house providing" al verificarsi di determinate condizioni:

- a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o degli enti affidanti, qualora si tratti di una pluralità di soggetti pubblici, o altro ente pubblico;
- b) il reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
- c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
- d) in alternativa al punto precedente, un costo industriale per la produzione del servizio inferiore alla media nazionale di settore;
- e) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:
  - raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'art. 205, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  - quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;
  - quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
- e) il mantenimento dei suddetti livelli mediante periodiche verifiche effettuate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

MAZZUCONI, STRADIOTTO, DELLA SETA, FERRANTE  
*Mazzuconi*

4.129



A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente dai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, alle relative Province nonché alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012".

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies .

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-quater. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Ghedini*

*4.130*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "comunitari del settore agricolo" inserire le seguenti: "e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3 bis".*

BERTUZZI



4.131

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3 bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

TANCREDI 

LATRONICO

MAZZARACCHIO

4.132

Motivazione

La modifica proposta propone che il previsto DPCM, di cui al comma 3 dell'articolo 4, contenga anche le modalità di deroga alle disposizioni dell'articolato – al fine di tutelare situazioni che garantiscono minori costi - per le società che forniscono servizi agli stessi parametri CONSIP ovvero a condizioni migliori. Ciò al fine di evitare eccessive penalizzazioni per le amministrazioni e ricadute negative sull'indotto locale anche per specifiche situazioni di buona gestione.

S 3396

Emendamento

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

<<3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.>>

FLERES



4.133

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.>>*

MERCATALI

*Mercatali*

*4.134*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri.  
I dipendenti delle società, di cui al comma 1, che siano componenti dei consigli di amministrazione non percepiscono compenso per la carica, i componenti del consiglio di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza hanno l'obbligo di riversare i compensi per la carica all'amministrazione di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI

*Mercedali*

4.135

## EMENDAMENTO

## ART. 4

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri. I dipendenti delle società, di cui al comma 1, che siano componenti dei consigli di amministrazione non percepiscono compenso per la carica, i componenti del consiglio di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza hanno l'obbligo di riversare i compensi per la carica all'amministrazione di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."

SEN GRAMAZIO



4.136

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: “, di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta”.*

BERTUZZI



4.137



AS 3396

EMENDAMENTO

Articolo 4

*Al comma 4, sopprimere le parole da ", di cui due dipendenti" fino alla fine del comma.*

TANEREM

LATRONICO

MAZZARACCHIO *Mazzaracchio*

4.138

X

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "da di cui" fino alla fine del periodo con le seguenti "nominati dalle amministrazioni controllanti, di cui 1 con compiti di direzione generale" continua il secondo periodo.*

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Neer*

*4.139*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Art. 4**

**Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche**

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:*

*“Le cariche di Presidente e amministratore delegato sono congiunte.”*

**Sen. F. SALTAMARTINI**

*F. Saltamartini*

**L. 140**

S 3396

Emendamento

Art. 4

All'articolo 4, al comma 4 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le cariche di Presidente e amministratore delegato sono congiunte."

FLERES



4.141

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole "hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza." con le seguenti: " non hanno diritto a compensi."

Vincenzo De Luca

*De Luca*

4.142

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 4, ultimo capoverso, sostituire il penultimo capoverso con il seguente:* " Le società di cui al comma 1 che hanno conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro nell'anno precedente il rinnovo del consiglio di amministrazione, nominano un amministratore unico"

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*degmini*

*4.143*


**AS 3396**

**Art.4**

Sostituire il comma 5 con il seguente :

" 5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre membri, determinata sulla base dei criteri del precedente comma. La composizione dovrà assicurare la presenza di almeno due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno due membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



4.144

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, devono essere composti da tre a cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. I compensi sono regolati sulla base dei criteri del precedente comma,

Le cariche di Presidente e Amministratore Delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di Amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI



4.145



## EMENDAMENTO

## ART. 4

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, devono essere composti da tre a cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. I compensi sono regolati sulla base dei criteri del precedente comma. Le cariche di Presidente e Amministratore Delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di Amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."

SEN GRAMAZIO



4.146

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 4

Il comma 5 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, sono composti da tre membri. La composizione è determinata sulla base del precedente comma. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Enrico Musso



4.147

A.S. 3396

## EMENDAMENTO

### Articolo 4

Sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Nelle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, l'amministrazione è affidata esclusivamente ad un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”

DE ANGELIS



4.148

SENATO della REPUBBLICA

A. S. 3396

Articolo 4

( Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche )

Comma 5 : dopo le parole " Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge," aggiungere:

"segnatamente per le società a partecipazione pubblica locale, già disciplinate dall'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,"

BARBOLINI  
*Barbolini*


4.149

## EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 5, dopo le parole "tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.", aggiungere le seguenti: "Sono considerate rilevanti le società che guidano un gruppo, gestendo partecipazioni in società costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e quelle che per il conseguimento dell'oggetto sociale hanno assunto partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, che svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività statutaria."

Sen. Andrea Fluttero

  
(CORSI)

L. 150

AS 3396

EMENDAMENTO  
Articolo 4

Al comma 5, sopprimere i periodi successivi al primo.

TANEREBI

LATRONICO

MAZZARALETTI *Impronta*

4.151

AS 33 86

**DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N.95 ("SPENDING REVIEW")**

**Art.4 ("Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche")**

**Proposta di emendamento**

All'art. 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dal seguente:


**"Qualora siano nominati membri dei suddetti consigli dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero dipendenti della società controllante, i medesimi hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari rispettivamente all'amministrazione o alla società di appartenenza ai sensi del comma precedente".**

La *ratio* della presente proposta di emendamento è quella di consentire alle società escluse dall'ambito di applicazione del comma 1, che, quindi, erogano servizi anche in favore di terzi rispetto alla Pubblica Amministrazione, di avvalersi nell'ambito dei propri Consigli di Amministrazione di professionalità adeguate alla particolare complessità dei mercati in cui operano.

Pertanto, ferma restando la possibilità di avvalersi di dipendenti con la formula del riversamento del compenso, viene lasciata alle Amministrazioni controllanti la facoltà di scegliere i membri del Consiglio di Amministrazione anche tra soggetti esterni.

D'altro canto, le disposizioni contenute nella norma in oggetto richiedono alle società pubbliche di affrontare un percorso di razionalizzazione, confronto con il mercato ed innovazione della propria struttura organizzativa che presuppongono una governance, in termini di indirizzo e controllo, altamente qualificata ed in grado di apportare contributi e competenze tipiche del settore privato.

Sen. Maria Leddi



4.152

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: "Dalla presente norma sono escluse le società partecipate totalmente anche in via indiretta dagli Enti Locali sottoposte alla specifica disciplina dell'articolo 1, commi da 725 a 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.>>*

MERCATALI



L. 153



**EMENDAMENTI AS.3396**

Art.4

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori delegati e dei direttori generali delle società a totale o prevalente partecipazione di enti locali, nonché le loro controllate, non può superare quello del Sindaco o del Presidente dell'ente partecipante. In caso di pluralità di enti partecipanti, il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello del Sindaco o del Presidente che gode del trattamento economico più elevato."

MASCITELLI, LANNUTTI


*Mascitelli*

4.156

ARTICOLO 4

All'articolo 4, sopprimere il comma 6.

GALLONE



CARUSO



Alberich  
Casellati



4.155


**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**ARTICOLO 4.**

Al comma 6, dell'articolo 4, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, sostituire le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2013", con le seguenti:

*"A decorrere dal 1° gennaio 2014".*



Sen. *CARDINALE*

Sen. *FASANO*

Sen. *PARAVIA*

*SARRO*  
*ROSA*

*[Handwritten signatures]*

**4.156**

AS 3396

Emendamento

Art. 4

Al comma 6, le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "*A decorrere dal 1° gennaio 2014*"

ARMATO, CARLONI, ANDRIA



6.157

## Emendamento

## Articolo 4

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile", con le seguenti: "da enti di diritto privato di cui agli articoli da 12 a 42 del codice civile, controllati direttamente o indirettamente dalle medesime amministrazioni," .

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile", con le seguenti: "Gli enti di diritto privato di cui al primo periodo del presente comma."

Sen. Valter ZANETTA



4.158

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 6, dopo la parola: "nazionale" aggiungere le seguenti: "e regionale";*

MERCATALI

*Mercatali*

4. 159

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 6, dopo le parole: "disciplina comunitaria" aggiungere le seguenti: " Gli enti affidatari sono tenuti al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e alla disciplina fiscale e contributiva vigente per gli enti e le società commerciali."*

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Legnini*

4.160

All 'art. 4 comma 6

Le parole da "Gli enti di diritto privato" a "finanze pubbliche" sono soppresse.

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, STRADIOTTO

*Mazzuconi*

*h. 161*



ARTICOLO 4

ALL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LE PAROLE "ANCHE A TITOLO GRATUITO" SONO SOSTITuite DALLE PAROLE "A TITOLO NON GRATUITO"

GALLONE



CARUSO



Albert  
Casella

4.162



## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 4

Al comma 6, dopo la parola “contributi” inserire le seguenti:

“, ad eccezione delle quote associative,”.

GRANAZIO SPUR  
TANOREM  
Cecilia  
STIF. TORAN

### Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a chiarire che non costituiscono contributi, oggetti di divieto ai sensi della presente norma, le quote associative versate dalle Pubbliche Amministrazioni per la partecipazione ad associazioni e fondazioni.

4.163



**Emendamento n. 8 – “Associazioni e fondazioni partecipate dalle Regioni”**

All'articolo 4, comma 6, dopo la parola “contributi” inserire le seguenti:

“, ad eccezione delle quote associative,”



*Angelo Licata  
Claudio Fazzone*

**Relazione**

Il presente emendamento è finalizzato a chiarire che non costituiscono contributi, oggetti di divieto ai sensi della presente norma, le quote associative versate dalle Pubbliche Amministrazioni per la partecipazione ad associazioni e fondazioni.

4.164

A.S. 3396

Art. 4

Al comma 6, dopo la parola "contributi" inserire le seguenti: "*ad eccezione delle quote associative,*"

COSENTINO

Cosentino

4.165

All'art. 4 comma 6

DOPO "finanze pubbliche" AGGIUNGERE:

"salvo che sia previsto nella convenzione stipulata con la pubblica amministrazione interessata"


MAZZUCONI, STRADIOTTO, DELLA SETA, FERRANTE  
*Mazzuconi*

4.166

**Emendamento**  
**Articolo 4**

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "Sono escluse le fondazioni istituite", con le seguenti: "Le disposizioni del presente comma non si applicano relativamente ai contributi erogati in forza di legge o sulla base di provvedimenti di carattere generale ovvero da amministrazioni diverse da quella che si avvale dei servizi dell'ente, né alle fondazioni istituite."

Sen. Valter ZANETTA



L.167

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

### ARTICOLO 4.

Al comma 6, dell'articolo 4, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:


*"Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura."*

Sen. CARDIELLO

Sen. FASANO

Sen. PARAVIA

(CARRO)



4.168

A.S. 3366

Emendamento

Art. 4

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"Sono escluse le associazioni istituite o disciplinate da specifiche disposizioni di legge e sottoposte a vigilanza e poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e delle Regioni aventi funzioni di supporto alle riforme e diffusione dell'innovazione amministrativa, nonché le fondazioni e associazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, economico-sociale e bio-medica."

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012"*

CARLONI, AGOSTINI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA,  
ARMATO

*Carlomi*

*h. 169*




AS 3396


EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo e sostituirlo con il seguente:

" Sono escluse le associazioni istituite o disciplinate da specifiche disposizioni di legge e sottoposte a vigilanza e poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e delle Regioni aventi funzioni di supporto alle riforme e diffusione dell'innovazione amministrativa, nonché le associazioni e le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, economico-sociale e bio-medica.

  
SEN. ANNA BONFRISCO

  
SEN. PAOLO TANCREDI

  
SEN. ANNA VICARI

6.170

Emendamenti AS.3396

Art. 4

Al comma 6, all'ultimo periodo, sostituire le parole: "Sono escluse le" con le seguenti: " E' esclusa l'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.6 che favorisce la diffusione dell'innovazione amministrativa, nonché le associazioni " ed aggiungere in fine le seguenti parole: " economico-sociale e bio-medica."

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. "*

**BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,  
MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

*Belisario*

*4.171*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole "l'alta formazione tecnologica" aggiungere le seguenti:  
"e le associazioni di cui all'art. 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, e successive  
modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aziende  
speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali".*

BERTUZZI



6.172

AS 3396

Emendamento

Art. 4

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole "Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica" aggiungere le seguenti: nonché gli enti, le fondazioni e le associazioni che svolgono servizi culturali ovvero attività finalizzate alla produzione, promozione, fruizione culturale, ivi compreso il settore dello spettacolo. Sono altresì escluse le fondazioni e le associazioni che operano nel campo della tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Armato*

4.173

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Al comma 6, dopo le parole "l'alta formazione tecnologica" aggiungere le seguenti: "nonché gli enti, le fondazioni e le associazioni che svolgono servizi culturali ovvero attività finalizzate alla produzione, promozione, fruizione culturale, ivi compreso il settore dello spettacolo. Sono altresì escluse le fondazioni e le associazioni che operano nel campo della tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

VITA

Vita

h. 176

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 4

All'**art. 4 comma 6**, ultimo periodo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole "Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica" sono aggiunte le seguenti parole "*, nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura.*"

BALDASSARRI




4.175

A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole “Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica” sono aggiunte le seguenti parole “, nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura.”

Sen. Serra 

4.176


## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Art. 4

*Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: “, nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura.”*

Giambrone



6.177



A.S. 3396

Emendamento

Art.4

Al comma 6, alla fine aggiungere le seguenti parole: ", nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura."

VITA, AGOSTINI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Vita

4.178

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

Al comma 6, alla fine aggiungere le parole: “nonché le fondazioni culturali e dello spettacolo dal vivo”.

VITA, MARCUCCI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, PROCACCI,  
SOLIANI, VITA

Vita

4.179

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4.

*Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole:*

", nonché per le attività socio-assistenziali, educative, culturali e di raccolta fondi privati finalizzati al sostegno di quelle attività. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.18 della legge n. 225 del 1992 e dal D.P.R. n. 194 del 2001, nonché da analoghe previsioni degli Enti Locali in base ai propri ordinamenti."

*Conseguentemente*

*All'art. 24, dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 3 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,



4.180

## EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi."

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640"  
e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO



4.181

S 3396

Emendamento

Art. 4

All'articolo 4, al comma 6, a fine comma, inserire il seguente periodo: "Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi."

FLERES

*Fleze*

4.182

Art. 4, comma 6, alla fine aggiungere:

Sono altresì escluse le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000 n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.

MAZZUCONI, STRADIOTTO, FERRANTE, DELLA SETA

Mazzuconi

4. 18 3

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: "Sono altresì escluse le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000 n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381."

MERCATALI

*Mercatali*

*L. 184*

**Emendamento**  
**Articolo 4**

*Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni del presente comma non si applicano altresì alle istituzioni culturali né a quelle operanti nel settore dello spettacolo.

Sen. Valter ZANETTA



4.185



SENATO della REPUBBLICA

A. S. 3396

Articolo 4

( Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche )

Al comma 6: aggiungere, in fondo, le seguenti parole: “, nonché le fondazioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, di formazione e culturali”

BARBOLINI

*Barbolini*

4.186

A.S.3396

**Emendamento**

Art. 4

*Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:*

6~~8~~-bis Anche a modifica di quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, ai compensi degli amministratori delle società, non quotate in borsa, nelle quali la partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, sia superiore al 50% si applica il limite di cui al Dpcm 23 marzo 2012 adottato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-bis I compensi dei dirigenti delle società, non quotate in borsa, nelle quali la partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, sia superiore al 50% - non possono superare il limite di cui al comma precedente. Le società interessate sottoscrivono gli accordi integrativi aziendali dei dirigenti previa autorizzazione dell'Amministrazione pubblica che detiene la quota maggioritaria.

6-bis I compensi di cui ai commi precedenti sono pubblicati sui siti Internet delle rispettive società con richiamo di in apposita sezione nella pagina iniziale.

Sen. Gallo

4.187

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 7, sostituire le parole: " 1° gennaio 2014" con le seguenti: "1° gennaio 2015".*

MERCATALI

*Mercatali*

**4.188**

Emendamenti AS.3396

Art. 4

Al comma 7 , aggiungere in fine le seguenti parole: "*e in conformità con la disciplina comunitaria.*"

**BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,  
MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

*Beluso*

**4.189**

**A.S. 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 4

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: "e in conformità con la disciplina comunitaria."

Sen. Galisto

4.190

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: " Non si considerano distorsive della concorrenza e del mercato le acquisizioni di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 30, legge 12 dicembre 2000 n. 383, dell'art. 7 legge 11 agosto 1991 n. 266, dell'art. 5 legge 8 novembre 1991 n. 381. Non si considerano parimenti distorsive della concorrenza e del mercato le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 e relativi regolamenti di attuazione."*

MERCATALI

*Mercatali*

*L. 191*

A.S. 3396  
Emendamento  
Articolo 4

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni."*

GHEDINI

*Ghedini*

h. 192

**AS 3396**

**Art.4**

Dopo il comma 7, inserire il seguente :

"7-bis. Al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni :

a) al comma 2 dell'articolo 120, le parole: «anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012» sono abrogate;

b) al comma 2 dell'articolo 283, le parole: «anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012» sono abrogate

Belisario, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Belisario". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial "B".

4.193



AS 3396

Emendamento

Art. 4

*Dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7-bis:*

"7-bis. Le altre società a totale o prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta possono, per l'approvvigionamento di beni e servizi, ricorrere alle convenzioni Consip ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili."

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

Filippi Marco


4.194

ARTICOLO 4

AS 3396

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:  
il comma 8 è soppresso.

SEN. PAOLO TANCREDI



h. 195



**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**ARTICOLO 4.**

Sostituire il comma 8, dell'articolo 4, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, con il seguente:

*"8. A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014."*

Sen. CARDIELLO

Sen. FASANO

Sen. PARAVIA



4.196

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

### ARTICOLO 4.

Sostituire il comma 8, dell'articolo 4, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, con il seguente:

*"8. A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale."*

Sen. CARDIELLO

Sen. FASANO

Sen. PARAVIA



4.197

A.S. 3396

Articolo 4

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico dei singoli servizi o dei singoli beni oggetto dell'affidamento sia pari o inferiore a 200.000 euro annui. Per gli affidamenti di commesse pluriennali il limite di cui sopra va inteso quale media annua dei ricavi del singolo affidamento. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.

 Sen. Lucio Malan

SEN. ENZO GIUGO  


L.198



EMENDAMENTO

Art. 4

Sostituire il comma 8 con il seguente:

“8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società o fondazioni a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico di ciascun affidamento sia complessivamente pari o non inferiore a 600.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.”

CALIGIURI



4.199

A.S. 3366

Emendamento

Art. 4

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di enti a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Tale ultimo limite non si applica agli affidamenti dei progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché ai servizi diretti ai cittadini. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013."

CARLONI, AGOSTINI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ARMATO,  
ANDRIA

*Carlomi*

**4.200**

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 4

All'art. 4 comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2014" sono sostituite con le seguenti "A decorrere dal 1° gennaio 2015" e le parole "e comunque fino al 31 dicembre 2013" sono soppresse.

BALDASSARRI



h. 201



AS 3396

Emendamento

Art. 4

Al comma 8, le parole “A decorrere dal 1° gennaio 2014” sono sostituite con le seguenti “A decorrere dal 1° gennaio 2015” e le parole “e comunque fino al 31 dicembre 2013” sono soppresse.

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Armato*

*h. 202*

A.S. 3396

Emendamento

Art.4

Al comma 8, sostituire le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2014" con le seguenti "A decorrere dal 1° gennaio 2015" e sopprimere le parole "e comunque fino al 31 dicembre 2013".

VITA, AGOSTINI

Vite



6.203

Emendamento

Art. 4

Al comma 8, le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2014" sono sostituite con le seguenti "A decorrere dal 1° gennaio 2015" e le parole "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2014".

ARMATO, CARLONI, ANDRIA



A.S. 3396

Emendamento

Art.4

Al comma 8, sostituire le parole: " A decorrere dal 1° gennaio 2014" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015" e sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2013" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

VITA, AGOSTINI

Vita

L. 205

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 8, dopo le parole “l’affidamento diretto”, aggiungere le seguenti: “delle attività di cui al comma 1”.

TANCREDI



LATRONICO

MAZZARACCHIO

h. 206

Motivazione

L’emendamento è volto a chiarire la portata della disposizione contenuta nel comma in questione, eliminando ogni eventuale interpretazione difforme che possa dar luogo a contenziosi.

S 3396

Emendamento

Art. 4

All'articolo 4, al comma 8, dopo le parole "l'affidamento diretto", inserire le seguenti parole: "delle attività di cui al comma 1".

FLERES



4.207

**A.S. 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**ART. 4**

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "può avvenire solo a favore di", aggiungere la seguente: "enti";
  
- b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:  
"Tale ultimo limite non si applica agli affidamenti dei progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché ai servizi diretti ai cittadini.

Sen. Gallo

h. 208

EMENDAMENTO

DDL3396

ART.4

*Al comma 8 sopprimere le parole da: "e a condizione" fino a: " 200.000 euro annui"*

Thaler, Pinzger



4.209



AS 3396  
EMENDAMENTO  
ART. 4

*Al comma 8, sostituire le parole: «200.000 euro l'anno», con le seguenti:  
«500.000 euro l'anno».*

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Mascitelli*

*4.210*


AS 3396


EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 8, dopo le parole "200.000 euro annui." inserire le seguenti

"Tale ultimo limite non si applica agli affidamenti dei progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché ai servizi diretti ai cittadini."

  
SEN. ANNA BONFRISCO

  
SEN. PAOLO TAVERDI

  
SEN. GIUSEPPE VACCARI

6.261

**Motivazione**

Si ritiene opportuno inserire tale esclusione per non compromettere la realizzazione dei progetti comunitari, i cui fondi non sono a carico dello stato, e di quelli concernenti le aree sottosviluppate. Il rischio concreto è che il nostro Paese, che già denuncia carenze rispetto alla capacità di realizzazione di progetti comunitari, possa perdere una parte significativa delle risorse economiche assegnate dall'Unione alle Regioni del Mezzogiorno.

L'affidamento diretto, peraltro, è riconosciuto e sollecitato dalla stessa Commissione Europea quale strumento idoneo allo sviluppo delle azioni di sistema volte al miglioramento della capacità istituzionale, prerequisite indispensabile per garantire l'attuazione efficace e l'avanzamento della spesa dei Programmi Operativi, soprattutto di quelli del Mezzogiorno. Senza tali strumenti è impossibile garantire il raggiungimento degli obiettivi comunitari.

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 8, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: " e a 1.000.000 di euro in caso di affidamenti a società a capitale interamente pubblico che gestiscono in house progetti e fondi della politica di coesione"*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:" 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

CECCANTI

*Ceccanti*

4.212

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: " Tale limite non si applica in caso di affidamenti a società a capitale interamente pubblico che gestiscono in house progetti e fondi della politica di coesione"*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:" 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

CECCANTI

*Ceccanti*

4.213

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 8 dopo le parole "31 dicembre 2013" aggiungere le seguenti:

"nonché gli affidamenti a favore delle società finanziarie regionali in house in cui le Regioni detengono partecipazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.281."

Enrico Musso

4.214

S. 3396


Emendamento

Al comma 8 dell'art. 4 aggiungere, infine:


.Vengono comunque ammessi, in deroga a quanto previsto al comma precedente, affidamenti diretti a favore di società a capitale interamente pubblico le quali svolgano compiti di centrale di committenza a condizione che le stesse non abbiano espresso negli ultimi tre esercizi sociali risultati economici netti negativi.

4.215

Camber



Lenna



Commento:

Le esigenze espresse dal medesimo decreto legge, vedasi articolo 1, e da altri interventi legislativi (comma 4 dell'art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificativo dell' articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), hanno evidenziato l'efficienza dell'utilizzo delle centrali di committenza quale strumento per ottimizzare l'approvvigionamento nel settore pubblico al fine di garantire un sensibile risparmio di risorse.

Al fine di tutelare in ogni caso le sole società la cui gestione non comporta perdite, e pertanto ulteriori oneri a carico dello Stato o delle amministrazioni periferiche, viene prevista la possibilità di affidamenti diretti solo se le società manifestano un risultato positivo negli ultimi tre esercizi sociali.

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: "Sono altresì fatti salvi gli affidamenti diretti a favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000 n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381"*

MERCATALI

*Mercatali*

**4.216**

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini


Emendamento

Articolo 4

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.”

SAIA



4.217



**AS 3396**  
**Emendamento**

Articolo 4

<<Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.">>

Sen. Gallo

4.218

AS 3396

**Emendamento**

Articolo 4

All'articolo 4 comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.”



Sen. Cosimo Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Latronico".

6.219

AS 3396  
Emendamento  
Art. 4.

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: "I limiti di cui al presente comma non operano per le società in house che negli ultimi dieci anni non hanno effettuato ripianamenti di perdite a carico delle pubbliche amministrazioni controllanti."*


*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

"1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-ter. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."

VITALI, BARBOLINI




4.270

A.S. 3396

**Art. 4**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*"8-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381".



GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, CARLONI, SANNA, LEGNINI,  
MERCATALI

4.721

A.S.3396

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8 bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381".

  
Sen. Anna Bonfrisco

4.222

Art. 4, dopo il comma 8 AGGIUNGERE :

8 bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

MAZZUCONI, STRADIOTTO, FERRANTE, DELLA SETA

*Mazzuconi*

4.223

A.S. 3396

ARTICOLO 4

*Dopo il comma 8 inserire il seguente: «8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.».*

DONAGGIO

*Donaggio*

4.224

A.S. 3396

ARTICOLO 4

*Dopo il comma 8 inserire il seguente: «8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.».*

DNAGG  
Lippi Levi

h. 275



A.S. 3396

Art. 4

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. Al fine di dare continuità ai processi di razionalizzazione ed efficientamento già avviati, per le società *in house*, a partecipazione plurisoggettiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che assicurano la gestione in forma condivisa di servizi strumentali all'espletamento di funzioni istituzionali previste dalla normativa vigente, la disposizione di cui al comma 8, primo periodo, non si applica. Nei confronti di tali società le amministrazioni controllanti verificano, al fine di assicurare efficienza di gestione ed evitare distorsioni della concorrenza e del mercato, che il valore della spesa per beni e servizi strumentali affidata ad operatori economici privati nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale sia pari ad almeno il 40% del fatturato per l'anno 2014 e al 50% del fatturato a partire dall'anno 2015".

*Agostini*

AGOSTINI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI,  
PEGORER, SANNA

4.226

A.S. 3396  
Emendamento  
Articolo 4

Sopprimere il comma 9

VITA

Vito

4.227

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4.

*Al comma 9 dopo le parole : "alle società di cui al comma 1" inserire le seguenti "e alle società di cui all'art. 76 comma 7 del dl 112 del 2008"*

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,



h. 228

A.S. 3396

Art. 4

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dalle disposizione di cui al presente comma è escluso il personale assunto sulla base della clausola di salvaguardia sociale per l'esecuzione di servizi in favore dell'amministrazione controllante".*

*Vedini.*

VGHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ROILO, CARLONI, SANNA, BLAZINA, LEGNINI,  
MERCATALI

4.229

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Al comma 9, vengono aggiunte infine le parole "Dalle disposizione di cui al presente comma è escluso il personale assunto sulla base della clausola di salvaguardia sociale per l'esecuzione di servizi in favore dell'amministrazione controllante".

VITA

Vite

h. 230

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 4**

*Sopprimere i commi 10 e 11.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*"12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"."*

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
CARLINO DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Mascitelli*

*4.231*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Sopprimere il comma 10.

VITA

Vita

4.232

Emendamenti AS.3396

Art. 4

Al comma 10 , aggiungere in fine le seguenti parole: "*Tale limitazione non opera per i progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e Fondi per le Aree Sottoutilizzate (FAS) volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché per i servizi diretti ai cittadini.*"

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. "*

**BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,  
MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

*Behno*

*6.233*



AS 3396

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo

"Tale limitazione non opera per i progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché per i servizi diretti ai cittadini."

SEN. ANNA BOFFICE

SEN. CARLO TANcredi

SEN. GIULIO VICARI

4.234

#### Motivazione

Tale esclusione è finalizzata a non compromettere la realizzazione dei progetti comunitari, i cui fondi non sono a carico dello stato e di quelli concernenti le aree sottosviluppate, su cui insistono risorse specializzate che devono essere necessariamente contrattualizzate secondo la normativa nazionale e la disciplina comunitaria per non compromettere tempi e risultati dei progetti e non far perdere delle risorse economiche al Paese.

A.S. 3366

Emendamento

Art. 4

Al comma 10, alla fine aggiungere il seguente periodo:

"Tale limitazione non opera per i progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché per i servizi diretti ai cittadini."

CARLONI, AGOSTINI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA,  
ARMATO

*Carlomi*

6.235

**A.S. 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art.4

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo :

" Tale limitazione non opera per i progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché per i servizi diretti ai cittadini."

  
Sen. Galioto

4.230

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

*Sopprimere il comma 11.*

MERCATALI

*Mercatali*


6.237

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 11bis: "I bilanci delle società di cui al presente articolo sono resi pubblici attraverso i siti internet delle società stesse e su quelli istituzionali delle amministrazioni pubbliche controllanti".

Enrico Musso



4.238

AS 3396

Emendamento

Art. 4

*Dopo il comma il comma 11 inserire il seguente comma 11-bis:*

“11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 ed 11 del presente articolo trovano applicazione anche per le società controllate direttamente o indirettamente da Regioni ed Enti Locali che erogano servizi di trasporto pubblico regionale e locale e comunque per le società che erogano i medesimi servizi e che ricevano compensazioni o corrispettivi pubblici in misura pari o superiore al 50% delle loro entrate. Tale disposizione non trova applicazione per le società che erogano servizi di trasporto ferroviario su tutto il territorio nazionale.”

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

Filippi Marco

4.239


AS 3396

**EMENDAMENTO**


**ART. 4**

Dopo il comma 12, inserire il seguente

"12-bis. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano la spesa del personale e le loro politiche assunzionali al regime previsto per le amministrazioni controllanti. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 29 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122."

JEN.   
ANNA BONFRATE

JEN.   
PAOLO TADDEI

JEN.   
ANNA MARIA

4.240

## Art. 4.

## Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

Al comma 13, dopo le parole "loro controllate" aggiungere le seguenti parole "nonché alle società operanti nei settori disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e alle società finanziarie regionali istituite in forza di legge regionale".

**Commento:**

L'emendamento è finalizzato a prevedere, tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della norma, le tredici società finanziarie regionali (es. Finpiemonte, Finlombarda, ecc) che svolgono già attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, e in particolare quelle iscritte nell'Elenco di cui all'art.106 TUB D.Lgs. 385/1993, sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia, che dispone in merito ai requisiti degli esponenti aziendali.

Sen. Ghigo



L. 261



a.s.3396

**EMENDAMENTO**

**Art. 4**

Al comma 13, dopo le parole: “*alle loro controllate*” aggiungere le seguenti: “*,nonché agli enti pubblici e privati disciplinati da specifiche disposizioni di legge che ne prevedono la vigilanza e il controllo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o delle Regioni.*”

Sen. Galisto


h. 267

EMENDAMENTO

Art. 4.

Al comma 13, dopo le parole "loro controllate" aggiungere le seguenti parole:  
"nonché alle finanziarie regionali istituite con legge regionale per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma."

Enrico Musso




L. 243

EMENDAMENTO

Art. 4.

Al comma 13 dopo le parole "loro controllate" aggiungere le seguenti parole:  
"nonché alle società operanti nel settore finanziario ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385"

Enrico Musso




6.244

Emendamento all'articolo 4

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: *“nonché alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi”*.

L. 245

  
Sen. Paolo TANCREDI

A.S. 3396

*Emendamento*

Articolo 4

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: *“nonché alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi”*.

FILIPPI Marco

*Filippi Marco*

*L. 246*

A.S. 3396

*“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*

Articolo 4

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: *“nonché alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi”*.

*Felceto*

*4.247*

EMENDAMENTO

ART. 4

---

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole:

"nonché alle finanziarie regionali istituite con legge regionale per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma."

DI GIACOMO



4.248

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Articolo 4**

Al comma 14, dopo la parola "statali" inserire la seguente:

"e regionali".



TANCREDI

GRANZIO SPUR

Cecilia Rossi  
Off. ... ROSSI

4.249





emendamento n. 9 – Clausole arbitrali per contratti di società a totale  
partecipazione pubblica

All'articolo 4, al comma 14, dopo la parola "statali" inserire la seguente:

"e regionali"



Angela Liclusi  
Claudio FARRON

6.250

A.S. 3396

Art. 4

Al comma 14, dopo la parola "*statali*" inserire la seguente: "*e regionali*"

COSENTINO

Cosentino

4.251

**AS 3396**  
**Emendamento**

Articolo 4

<<Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai contratti di servizio ovvero agli atti convenzionali comunque denominati intercorrenti tra le amministrazioni statali e le società a totale partecipazione pubblica, e alle loro controllate, che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale."

  
Sen. Galjoto

4.252

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini


Emendamento

Articolo 4

Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Le disposizioni del presente comma non si applicano ai contratti di servizio ovvero agli atti convenzionali comunque denominati intercorrenti tra le amministrazioni statali e le società a totale partecipazione pubblica, e alle loro controllate, che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.”

SAIA



4.253

AS 3396


**Emendamento**

Articolo 4

All'articolo 4, comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Le disposizioni del presente comma non si applicano ai contratti di servizio ovvero agli atti convenzionali comunque denominati intercorrenti tra le amministrazioni statali e le società a totale partecipazione pubblica, e alle loro controllate, che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.”



Sen. Cosimo Latronico  


6.256

A.S. 3396

**Art. 4**

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province Autonome ed agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali costituiscono disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica."

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*

  
PINOTTI

4.255

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 4

Aggiungere in fine il seguente comma:

*"14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti del Servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica."*

GRANAZZO  
Toti  
Cecchi

### Relazione

Si richiede di escludere dall'applicazione diretta dell'Art. 4 le Regioni e le Province autonome, lasciando a queste, nel rispetto dell'autonomia a loro costituzionalmente riconosciuta, la competenza a procedere sulla base delle disposizioni di principio recate dall'articolo ad un piano di riorganizzazione e di razionalizzazione delle società.



4.256

**Emendamento n. 7 – “Salvaguardia delle Società istituite con apposita legge regionale”**

(SI)

All'articolo 4, inserire un comma aggiuntivo alla fine dell'articolo:

*“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti del Servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.”*

*Angelo Nicolini  
Claudio Fasano*

**Relazione**

Si richiede di escludere dall'applicazione diretta dell'Art. 4 le Regioni e le Province autonome, lasciando a queste, nel rispetto dell'autonomia a loro costituzionalmente riconosciuta, la competenza a procedere sulla base delle disposizioni di principio recate dall'articolo ad un piano di riorganizzazione e di razionalizzazione delle società.

4.257



A.S. 3396

Art. 4

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

*"14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti del Servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica."*

COSENTINO

*Cosentino*

4.258


A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 4.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

"14-bis. I Comuni procedono in autonomia, entro il 31 dicembre 2013, al processo di alienazione o riorganizzazione di tutte le loro partecipazioni societarie nonché di quelle in forma di Fondazione e di Associazione. La Cassa Depositi e Prestiti potrà intervenire ove il mercato non risponda per ragioni contingenti alle offerte di vendita a condizioni valutate eque dalla Cassa stessa. Per le Fondazioni e le Associazioni il personale potrà, se in possesso di adeguate caratteristiche, essere assorbito nei Comuni con procedure concorsuali, se compatibili con i tetti di spesa di cui all'art. 16 comma 8. In alternativa verranno ad esso applicati gli ammortizzatori sociali operanti per il settore privato."

*All'art. 24, dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.»

  
MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

6.259

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14-bis. Con riferimento alle società richiamate nel comma 1 e per quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 del presente decreto, le amministrazioni interessate, per le attività verificate non dismettibili e non collocabili sul mercato devono approvare entro il 31 dicembre 2014 il Piano di ristrutturazione e accorpamento gestionale delle società coinvolte, il Piano oltre a definire un nuovo perimetro operativo dovrà produrre un efficientamento pari al 20% dei costi consuntivati con il bilancio 2011."

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI



4.260


## EMENDAMENTO

## ART. 4

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Con riferimento alle società richiamate nel comma 1 e per quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del presente decreto, le amministrazioni interessate, per le attività verificate non dismettibili e non collocabili sul mercato devono approvare entro il 31 dicembre 2014 il Piano di ristrutturazione e accorpamento gestionale delle società coinvolte. Il Piano oltre a definire un nuovo perimetro operativo dovrà produrre un efficientamento pari al 20% dei costi consuntivati con il bilancio 2011."

SEN GRAMAZIO



L. 261

**EMENDAMENTO**

**ART.4**

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, tenuto conto della natura privatistica degli stessi, concorrono a detti obiettivi esclusivamente limitando le spese di funzionamento anche con riferimento alle diverse tipologie di spesa contemplate dal presente decreto nel limite massimo del 3 per cento del proprio bilancio. A tal fine gli enti di cui al presente comma danno evidenza del rispetto di tale limite nell'ambito della predisposizione del proprio bilancio tecnico. Sono fatti salvi, fino alla rispettiva scadenza naturale, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

SEN. ANNA BOVIFRASCÀ

SEN. PAOLO FAUCRINI

SEN. SIMONA VICARI

**Motivazione**

6.262

In considerazione della specifica governance e delle tipologie di controlli già previsti per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.) , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), con la predisposizione disposizione si individua un obiettivo chiaro di contenimento delle spese di funzionamento nell'ambito di una percentuale ridotta del proprio bilancio. In considerazione del limite proposto, sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore, sono fatti salvi, fino alla rispettiva scadenza naturale, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 95/2012.

A.S. 3396

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma:

“14-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, non trovano applicazione diretta per le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano ed gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.”

LATORRE



4.263

MATTEOLI

EMENDAMENTO

ART. 4

← Art. 4 - bis

**Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica**

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a) il Presidente, nella persona del Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delegato;*";

b) il punto 4) è sostituito dal seguente: "*4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;*"

c) al punto 5) le parole: "*trenta province*" sono sostituite dalle seguenti: "*venti province*";

d) dopo il punto 5), inserire i seguenti:

*"5-bis) sia firmataria degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;*

*5-ter) sia rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce."*;

e) alla lettera g) le parole "*quattro rappresentanti*" sono sostituite dalle seguenti: "*un rappresentante per ciascuna*".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "*d) Il Segretario generale, Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*";

b) La lettera e) del comma 1 è soppressa.

c) Il comma 8 è soppresso.

d) Al comma 11 le parole "*ed il Presidente del Comitato scientifico partecipano*" sono sostituite dalla seguente "*partecipa*".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, la lettera d) è soppressa.

b) L'articolo 6 è soppresso.

4. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Sono abrogate tutte le norme di legge e regolamentari che prevedono gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ed ogni altra indennità.

6. Ai componenti della Consulta estranei alla pubblica amministrazione, che non risiedono nel luogo ove si tengono le sedute degli organi della Consulta stessa spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e pernottamento secondo i criteri e le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente di seconda fascia.

7. E' abrogato il trattamento accessorio per il personale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di parte fissa e variabile, di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'art. 3 del D.P.R. 24 luglio 2007, n. 182. Tale trattamento è ricondotto agli ordinari

compensi per lavoro straordinario di cui alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri, nei limiti delle risorse disponibili. La dotazione di personale necessario per il funzionamento della Consulta è determinata con decreto ministeriale.

8. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; di conseguenza lo stanziamento annuo di cui all'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritto sul capitolo 1329 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto a 250.000 euro. Per l'anno 2012 il predetto stanziamento è ridotto per un importo di 100.000 euro.

### **Relazione**

Nell'ambito della c.d. "spending review" è opportuno operare una revisione dell'organizzazione della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica incardinata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia amministrativo-contabile, valutando la possibilità di razionalizzarne le funzioni e l'organizzazione, anche avuto riguardo agli stretti legami funzionali con la Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità.

Sul piano prettamente finanziario giova ricordare che l'articolo 4 del vigente regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti include la Consulta generale per l'autotrasporto tra gli "altri organismi ed istituzioni" operanti nell'ambito del Ministero, per lo svolgimento delle funzioni previste dalle specifiche disposizioni di legge, senza individuare gli stessi quali centri di responsabilità amministrativa del Ministero.

La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica (prevista dal Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ma istituita dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003 ), è un organo collegiale, che svolge, tra l'altro, funzioni di supporto alle autorità competenti in materia di politiche di settore.

La Consulta, svolge un'attività finalizzata alla composizione dei diversi, e spesso contrapposti, interessi, di cui sono portatori i componenti della Consulta medesima.

Più analiticamente, i compiti sono declinati dall'art. 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, di riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in attuazione della legge 1° marzo 2005, n. 32 di riforma del mercato dell'autotrasporto, così come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162".

Con D.P.R. 24 luglio 2007, n. 182, è stata disciplinata, in attuazione dell'art. 8 del Decreto legislativo n. 284/2005, la gestione autonoma delle spese occorrenti per il funzionamento della Consulta.

Con D.M. n. 125/RD del 18 marzo 2010 è stata definita la nuova composizione della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica, ai sensi del suddetto decreto legislativo n. 284/2005 che, all'art. 10, comma 3, prevede che i componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati o sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

Ciò premesso, esigenze di contenimento della spesa pubblica, e l'opportunità di un più razionale assetto delle funzioni in materia di autotrasporto di merci, di intermodalità e di logistica, suggeriscono di prevedere una migliore definizione dei suoi compiti, nonché una organizzazione interna che risponda a criteri di efficacia ed efficienza, unitamente ad un minore impatto sul bilancio pubblico.

Le funzioni della Consulta sono, invero, compromesse dalla pletoricità del suo organo principale, l'Assemblea Generale, composta di oltre cento componenti fra effettivi e supplenti, in rappresentanza, spesso di organismi i cui nessi con il mondo dell'autotrasporto sono difficili da comprendere.

Con la novella che si commenta, la riforma opera lungo due direttrici.



La prima attraverso la razionalizzazione dell'organizzazione interna, atteso che si prevede che la figura del Presidente della Consulta venga ricoperta istituzionalmente dal Sottosegretario di Stato con delega per l'autotrasporto, con il risultato che l'indennità che compete ai soggetti con incarichi governativi assorba anche quello di massimo rappresentante della Consulta.

E' previsto anche che il Segretario generale della Consulta non possa essere nominato dall'esterno, con conseguente necessità di apposita indennità, ma sia un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti con funzioni di consulenza dal DPR 211/2008 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Del pari si prevedono criteri più selettivi in ordine ai requisiti di rappresentatività che le Associazioni devono possedere per entrare a far parte della Consulta (devono per esempio, annoverare non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate, e sia firmataria degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione), e si dispone la soppressione del Comitato scientifico e dei suoi compiti.

Sul versante finanziario, vengono complessivamente ridotti gli oneri finanziari della Consulta. Infatti a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, lo stanziamento annuo di cui all'articolo 17, comma 3 ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritto sul capitolo 1329 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto a 250.000 euro con un risparmio di 250.000 euro l'anno. Un primo risparmio pari a 100.000 euro sarà possibile già a partire dall'anno 2012. Sono, inoltre, abrogate, con la medesima decorrenza, tutte le norme di legge e regolamentari che prevedono gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ed ogni altra indennità.

Per quanto concerne il personale, vengono abrogati i trattamenti accessori di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca la disciplina delle indennità e degli oneri per il personale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, ed in particolare di cui all'art. 3, commi 8, 9, e 10, che definiscono le modalità di corresponsione dell'indennità accessoria, parte fissa e variabile.

Ai componenti della Consulta estranei alla pubblica amministrazione, che non risiedono nel luogo ove si tengono le sedute degli organi della Consulta viene riconosciuto il solo diritto al rimborso delle spese di viaggio e pernottamento secondo i criteri e le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente di seconda fascia.

Del pari le funzioni attinenti ai compiti di studio e di analisi concernenti i temi dell'intermodalità e della logistica, possono essere attribuiti a organismi esterni mediante appalti di servizi, nel rispetto dell'art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010, che prevede la riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza al livello del 20% di quella sostenuta nell'anno 2009, e dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Allo stesso criterio del contenimento della spesa si conforma la previsione che la figura del Presidente della Consulta venga ricoperta istituzionalmente dal Sottosegretario di Stato con delega per l'autotrasporto, atteso che l'indennità che compete ai soggetti con incarichi governativi assorbe anche quello di massimo rappresentante della Consulta.

Infine, a beneficio della migliore comprensione e applicabilità dell'art. 5, lettera g) del decreto legislativo 284/2005, si prevede che le parole "quattro rappresentanti" sono sostituite con l'espressione "un rappresentante per ciascuna".

Infatti, in sede di rinnovo dei rappresentanti in seno alla Consulta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità aveva invitato le cinque Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente

4.0.1

riconosciute dal Ministero competente, a designare quattro componenti effettivi e quattro componenti supplenti.

Tuttavia il numero delle designazioni pervenute è risultato eccessivo rispetto a quanto consentito dalle norme vigenti (il decreto legislativo 284/2005, infatti, limita a quattro il numero dei rappresentanti delle Associazioni del movimento cooperativo, mentre le designazioni erano cinque, dal momento che le associazioni riconosciute sono 5 e non quattro).

Il Decreto ministeriale 18 marzo 2010, n. 125, di rinnovo della Consulta Generale per l'autotrasporto e la logistica, ha quindi disposto la nomina dei rappresentanti delle associazioni di tutela del movimento cooperativo designati dalle quattro Associazioni che risultavano già riconosciute nella precedente composizione di tale organo collegiale, generando un contenzioso dagli esiti incerti.

L.O. 1

## EMENDAMENTO a.s. 3396

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis

(Deducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi)

~~Emendamento~~

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

~~"Articolo 22-bis~~

~~(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI).~~

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un *Fondo per le piccole e medie imprese, al quale affluiscono le risorse conseguenti ai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, da utilizzare per le finalità di cui al comma 2.*

2. Per le PMI, secondo la definizione di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al comma 1 ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

5. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli

obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

5. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

6. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – *(Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche)*. –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.”

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

7. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della norma di cui al comma 26 dell'articolo 1 sono destinati al Fondo di cui al comma 1( *intercettazioni*).

8. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

9. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

10. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

L.O. 2

>1/4

11. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

*Conseguentemente:*

1) All'art.23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";


6) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

Garavaglia Vaccari



4.0.2

4/4

**EMENDAMENTO a.s. 3396**

Art. 4

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis

(Fondi perduti trasformati in credito d'imposta e deduzione del monte salari dalla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2012, per le piccole e medie imprese secondo la definizione di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

h.o.3

**EMENDAMENTO**

Art. 4

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis

(Fondi perduti trasformati in credito d'imposta e deduzione del monte salari dalla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del deficit."

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, ~~ANDREOTTI~~ <sup>AFISTAROL</sup>, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA, DEL PENNINO, DIGILIO, ~~FALCO~~, FERRARA, ~~FISTAROL~~, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GERMONTANI, GIALI, GUSTAVINO, LEDDI, MENARDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, PALMIZIO, ~~PETERLINI~~, ~~PINZGER~~, PISTORIO, ROSSI, RUSSO, SBARBATI, SERRA, STRANO, ~~TRAIER~~ ~~AUSSERTHOFFER~~, VALDITARA, VALENTINO, VALENTINO, ~~VIZZINI~~ <sup>MOLINARI</sup>



h.o.h



## EMENDAMENTO A.S. 3396

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

### Articolo 4-bis

#### *(Privatizzazione della Rai- Radiotelevisione Italiana Spa)*

1. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».


Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



L.O. 5

**AS 3396**

**Art.4**

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente :

Art.4-bis. (Disposizioni per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi)

All'articolo 2, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, sono abrogate le seguenti parole : «Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi».

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



4.0.6

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

*Art. 4-bis*

*(Introduzione delle targhe automobilistiche personalizzate con riduzione degli impegni del Paligrafico dello Stato)*

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 8 è sostituito dal seguente "8. Il richiedente l'immatricolazione o il trasferimento di proprietà di un autoveicolo o di un motoveicolo può domandare ed ottenere in tale sede, ferme, tranne l'assenza del marchio dello Stato e un massimo di 8 caratteri, le caratteristiche costruttive previste dalle disposizioni vigenti, le targhe di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle per i ciclomotori, con una specifica combinazione alfabetica, numerica o alfanumerica, che varranno e saranno utilizzabili per il solo veicolo, individuato con il numero di telaio, al quale sono abbinare, con possibilità di nuovo abbinamento. Tali targhe sono fabbricate e consegnate dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264, previa verifica, presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che la combinazione richiesta non sia già stata utilizzata. Il prezzo delle targhe previste dal presente comma è libero, con assoggettamento alla quota di maggiorazione di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 285 del 1992 stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. I requisiti di abilitazione delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'omologazione delle apparecchiature per la fabbricazione delle targhe così personalizzate, nonché i necessari procedimenti per l'attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma "11-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 8, nonché quelle di attuazione, fatti salvi gli eventuali profili penali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000,00 a euro 4.000,00."

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti può stabilire che l'assegnazione di particolari combinazioni per le targhe personalizzate di cui all'articolo 100, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avvenga con la corresponsione, direttamente o tramite incanto, di una tassa di concessione.

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Filippi*

*L.O. 7*

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamenti  
Articoli da 5 a 8**

**Volume 4**

**20 luglio 2012**


AS 3396

EMENDAMENTO


ART. 5

Al comma 1, sono eliminate le parole "fino a un massimo di quattro punti percentuali."

  
SEN. ANNA BONTRIFE

  
SEN. PAOLO TRAVERSI

SEN. SIMONE VERBA



### Motivazione

L'emendamento mira a incentivare la formulazione di previsioni corrette nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

5.1

Emendamento A.S. 3396

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

Art.5

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*


<<1-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2013 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011>>

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



5.2

MALNATI





ATTO SENATO 3396

Emendamento

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Ad integrazione di quanto stabilito nel comma 1, Equitalia SpA, entro il 31 dicembre 2012, ha l'obbligo di procedere alla fusione per incorporazione delle controllate Equitalia Sud SpA, Equitalia Centro SpA, Equitalia Nord SpA.

1-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggior presenza del personale, si applicano anche ad Equitalia SpA e alle società controllate dalla medesima."

Sen Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

5.3


Articolo 5

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Ad integrazione di quanto stabilito nel comma che precede, Equitalia SpA, entro il 31 dicembre 2012, dovrà comunque procedere alla fusione per incorporazione delle controllate Equitalia Sud SpA, Equitalia Centro SpA, Equitalia Nord SpA.

1-*ter*. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggior presenza del personale, si applicano anche ad Equitalia SpA e alle sue società controllate."

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo



5.4



Emendamento

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 10, comma 1, della legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1971, n. 587, il contributo previsto per il finanziamento del Fondo integrativo esattoriale pari al 5,50 per cento viene ridotto al 4 per cento, di cui l'1,50 per cento a carico di Equitalia SpA ed il 2,50 per cento a carico del lavoratore. Con decreto del Ministro del Lavoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono rideterminate le prestazioni integrative del Fondo esattoriale in base alla nuova contribuzione stabilita, tenuto conto delle risultanze tecnico finanziario della ripartizione."


Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



5.5

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 5.

*Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente : "A decorrere dall'anno 2013, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere."*

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*Mauro*

5.6

A.S. 3396

*“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*

Art. 5

Al comma 2, dopo le parole “*amministrazioni controllate*” inserire le seguenti “, *ad esclusione delle società a totale partecipazione pubblica e loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi,*”.

*Felice To*

5.7

A.S. 3396

*Emendamento*

Articolo 5

Al comma 2, dopo le parole “*amministrazioni controllate*” inserire le seguenti “, *ad esclusione delle società a totale partecipazione pubblica e loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi,*”.

FILIPPI Marco

Filippi Marco

5.8

Emendamento all'articolo 5

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2, dopo le parole “*amministrazioni controllate*” inserire le seguenti “, *ad esclusione delle società a totale partecipazione pubblica e loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi,*”.

5.9



  
Sen. Paolo TANCREDI

EMENDAMENTO

Art.5

Al comma 2, sostituire le parole: "al 50 per cento della", con la seguente: "alla".

SPADONI URBANI




5.10

**AS 3396**  
**Art.5**

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere"

Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mascitelli', written in a cursive style.

5.11

## EMENDAMENTO

## Art.5

Al comma 2, sostituire le parole: “; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.”, con le seguenti:

“. Il predetto limite non può essere derogato. Gli eventuali contratti pluriennali in essere saranno rinegoziati.”

SPADONI URBANI



5.12

**Relazione**

Non si comprende per quale motivo si dovrebbero mantenere costosi, inutili ed invisi simboli del potere per tutto il 2013, quando il Paese ha bisogno di contenere ogni spreco.

Di qui la necessità di non concedere dilazioni all'utilizzo delle cosiddette "auto blu", bloccando i contratti, anche pluriennali, in essere.

Gli esempi virtuosi, in un momento come l'attuale, valgono quanto mille leggi.



EMENDAMENTO

Art. 5.

1. Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola “*utilizzate*” aggiungere le parole “*dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,*”

Sen. Paccioni Lorenzo




5.13

EMENDAMENTO

Art. ~~5.~~ 5

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola *“utilizzate”* aggiungere le parole *“dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,”*

Sen. Enzo Grigo 

5.14

EMENDAMENTO

Art. 5.

1. Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "*utilizzate*" aggiungere le parole "*dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,*"

SCARPA BONAMA BUORA PAOLO



5.15

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 5

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole "Corpo nazionale dei vigili del fuoco", aggiungere le seguenti:

*“, dalla Protezione Civile, dagli agenti di polizia giudiziaria“.*



GRANAZIO



Cecilia

OFF. PROFAN

### Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a salvaguardare dai tagli relativi all'acquisto e manutenzione delle autovetture i veicoli in uso presso la Protezione Civile e presso gli agenti di polizia giudiziaria.



5.16


AS 3396

EMENDAMENTO

All'articolo 5, comma 2, al secondo periodo, dopo le parole "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti parole:

*“, dalla Protezione Civile, dagli agenti di polizia giudiziaria”.*

Sen. Galioto

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a series of connected strokes on the right that resemble the letters 'G' and 'N'.

5.17

A.S. 3396

Art. 5

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti parole: "*dalla Protezione Civile, dagli agenti di polizia giudiziaria*".

COSENTINO

Cosentino

5.18

**Emendamento n. 12 – “Salvaguardia dai tagli relativi all’acquisto e manutenzione delle autovetture per i veicoli in uso presso la Protezione Civile”**

All’articolo 5, comma 2, al secondo periodo, dopo le parole “Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono aggiunte le seguenti parole:

“, dalla Protezione Civile, dagli agenti di polizia giudiziaria”.

*Angelo Cicolini  
Claudio Fossone*

**Relazione**

Il presente emendamento è finalizzato a salvaguardare dai tagli relativi all’acquisto e manutenzione delle autovetture i veicoli in uso presso la Protezione Civile e presso gli agenti di polizia giudiziaria.

~~DANTE CRISTOFORO QUARANTA - MARCO FERRARI - ROBERTO GOURNARI - IL FORO PERMANENTE~~

SI

5.19

A.S. 3396

Emendamento

Art. 5

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "sicurezza pubblica" inserire le seguenti: ", per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,"

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Bassoli*

5.20




Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole "nell'area tecnico-operativa della difesa" aggiungere le seguenti "ovvero per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza".

  
Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson

5.21

A.S.3396

Art. 5

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “ nell’area tecnico-operativa della difesa” ,  
inserire le seguenti:” , nonché per i servizi di supporto diretto alla salute dei cittadini delle aziende  
sanitarie pubbliche, degli IRCCS di diritto pubblico, degli IZS “

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bosone' written in a cursive style.

5.22

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 5**

*Al comma 2, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza».*

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti. "25 milioni" e le parole: "40 milioni" con le seguenti: "45 milioni"

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Mascitelli*

**5.23**

A.S. 3396

Emendamento

Art.5

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2012, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*Agostini*

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

5.24

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 5**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. "

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carlino*

5.25

**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Articolo 5**

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

"7. A partire dal 1° gennaio 2013, tutte le gare d'appalto esperite dalla Pubblica Amministrazione per l'acquisto della fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti a mezzo di buoni pasto dovranno espressamente prevedere la possibilità per il fornitore di espletare il servizio sia con il sistema tradizionale buono pasto cartaceo che in modalità elettronica, tramite card o idonei dispositivi equivalenti e in ogni caso senza alcun maggior costo a carico dell'Ente. Con decorrenza 1° gennaio 2014, le medesime gare d'appalto dovranno prevedere l'erogazione del servizio esclusivamente in modalità elettronica.

*7-bis.* Onde favorire la più rapida e ampia diffusione del suddetto processo di digitalizzazione, ancorché in via sperimentale, le pubbliche amministrazioni che adotteranno il buono pasto elettronico vengono esentate, fino al 31 dicembre 2013, dall'obbligo di non superare il valore nominale di 7 euro."

GRILLO  
GALLO  
ZANETTA



5.26

A.S. 3396

Emendamento

Art. 5

Al comma 7, premettere le seguenti parole: "Fermo restando il riconoscimento del beneficio al personale che opera con orario di lavoro non in turni avvicendati,"

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Latorre*

5.27


EMENDAMENTO

ART.5

Al comma 7 alle parole "A decorrere dal 1°ottobre 2012" anteporre le seguenti:

"Fermo restando il riconoscimento del beneficio al personale che opera con orario di lavoro non in turni avvicendati,"

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI



5.23



**Emendamento A.S. 3396**

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.5**


*Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.*

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



5.29

## EMENDAMENTO

## Art.5

Al comma 7) le parole: “il valore nominale di 7,00 euro”, sono sostituite con: “il valore nominale di 5,00 euro”.

SPADONI URBANI

**Relazione**

Perché la norma abbia un qualche impatto significativo sui conti pubblici occorre abbassare la soglia del valore del buono. Come si evince dalla relazione al decreto stesso, tutto il comparto ministeri e quello del servizio sanitario, cioè il secondo e terzo centro di costo in relazione ai buoni pasto (dopo quello di regioni ed enti locali), godono di benefit che sono al di sotto dei sette euro.

Del resto, questo dei buoni pasto è un privilegio di cui **non** gode buona parte dei pubblici dipendenti (ad esempio nel comparto scuola, seppur sempre più interessato da attività pomeridiane) e che talora rappresenta moneta sonante per fare spesa e non per pagare un costo aggiuntivo per il lavoratore. Va anche detto che i buoni pasti, a volte, valgono come surrogato dei più onerosi, effettivi, aumenti stipendiali. Una prassi da combattere anche in vista del ripristino delle normali relazioni sindacali attualmente sospese a causa della crisi.

Portando a 5 euro il buono pasto, il risparmio singolo sarebbe di 1,97 euro per il comparto ministeri e di 0,60 centesimi per i dipendenti del servizio sanitario, generando un risparmio sensibile per le casse dello Stato.

5.30

ARTICOLO 5

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7 sostituire le parole: "non può superare il valore nominale di 7,00 euro", con le seguenti: "non può superare il valore nominale di 8,00 euro".*

b) *dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

« 7-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:" fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo complessivo giornaliero di euro 8,00".

7-ter. La disposizione di cui al comma 7-bis. si applica a decorrere dal 1° ottobre 2012.

7-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 7 e 7-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.»

DONAGGIO  
Lampicelli

5.31





MALNATI

ATTO SENATO 3396

Emendamento

All'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: "valore nominale di 7,00 euro", con le seguenti: "valore nominale di 6,50 euro" e dopo il comma 7, inserire il seguente:

" 7-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le somme che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera c) relativa al contributo pasto da parte del datore di lavoro, le parole "lire 10.240" sono sostituite con "euro 6,50".

Sen. Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

5.32

A.S. 3396

ARTICOLO 5

Al comma 7, dopo le parole, “non può superare il valore nominale di 7,00 euro”, *inserire le seguenti:* “, salvo quanto previsto dal successivo comma 7-bis.”

*Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Tutte le gare d'appalto esperite dalla Pubblica Amministrazione per l'acquisto della fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, a mezzo buoni pasto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, devono prevedere la possibilità per il fornitore di espletare il servizio anche tramite il buono pasto elettronico, in ogni caso senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente. Tutte le gare d'appalto esperite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, devono prevedere che il servizio venga unicamente espletato tramite il buono pasto elettronico. I maggiori risparmi per l'ente derivanti dalla digitalizzazione dei buoni pasto può essere destinato all'incremento del valore nominale di cui al comma 7.».*

DONACCO  
Sampieri

5.33

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 5.

*Al comma 7 sostituire il terzo periodo con il seguente : "I contratti già stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono progressivamente adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. In tali casi il valore dei buoni pasto già emessi viene ridotto a partire dal 1° ottobre 2012 del venti per cento per ogni mese successivo fino a concorrenza con il valore nominale di 7,00 euro"*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012."*

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*Mauro*

**5.34**

A.S. 3396

Emendamento

Art. 5

Al comma 7, dopo il terzo periodo inserire il seguente:

“In ogni caso, così come già previsto dalla contrattazione collettiva di settore (art. 4, CCNL personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale – biennio economico 2008-2009), le mense di servizio possono essere istituite, o il diritto alla mensa con modalità sostitutive può essere garantito, solo se vi sia compatibilità con le risorse disponibili”.

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Latome*

5.35

A.S. 3396

ARTICOLO 5

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:* « 7-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:” fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240”, sono sostituite dalle seguenti: “fino all'importo complessivo giornaliero di euro 7,00, rivalutato con decorrenza dal primo giorno del mese di gennaio di ciascun anno sulla base dell'ultima rilevazione disponibile dell'indice ISTAT- FOI”.

*7-ter.* La disposizione di cui al comma 7-bis. si applica a decorrere dal 1° ottobre 2012.

*7-quater.* Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 17,5 milioni di euro per l'anno 2012 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

*7-quinquies.* All'onere derivante dall'applicazione della rivalutazione di cui al comma 7-bis si provvede nella legge di stabilità relativa all'anno per il quale ha effetto il medesimo decreto.».

DONAGGIO  
Luigi Cely

5.36



A.S. 3396

ARTICOLO 5

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: « 7-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:” fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240”, sono sostituite dalle seguenti: “fino all'importo complessivo giornaliero di euro 7,00”.*

*7-ter. La disposizione di cui al comma 7-bis. si applica a decorrere dal 1° ottobre 2012.*

*7-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 17,5 milioni di euro per l'anno 2012 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.»*

Donatello  
Amfipre

5.37


A.S. 3396

Articolo 5

All'articolo 5, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

" 7-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le somme che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera c) relativa al contributo pasto da parte del datore di lavoro, le parole "lire 10.240" sono sostituite con "euro 6,50".

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo



5.38

A.S. 3396

ARTICOLO 5

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli esercizi commerciali, che accettano i buoni pasto e che possiedono licenze di vendita di prodotti ulteriori rispetto all'elenco di cui all'articolo 285, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, devono dotarsi di adeguati sistemi tecnologici in grado di selezionare, per l'utilizzo di detti buoni pasto, solo le categorie merceologiche previste dal citato decreto.».*

DONAGGIO  
Impress

5.39

AS. 3396

Emendamento

Art. 5

Dopo comma 7 aggiungere il seguente:

*«7-bis. Gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43 ter della Legge 1 aprile 1981, n. 121, sono abrogati.»*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati non meno di euro 390.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.»

Perduca Poretti



5.40

AS. 3396

Emendamento

Art. 5

Dopo comma 7 aggiungere:

*«7-ter. Al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. Conseguentemente:*

- 1) il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge uno o più decreti secondo i criteri e le disposizioni di cui agli articoli elencati nel periodo precedente.*
- 2) al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:*
  - a) gli articoli 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 2043, 2044 e 2257, sono abrogati;*
  - b) all'articolo 2013, le parole «sulla rappresentanza militare e» sono soppresse;*
  - c) all'articolo 2045, le parole «e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza» sono soppresse;*
  - d) all'articolo 2046, le parole «coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare,» sono soppresse;*
  - e) all'articolo 2129, le parole «, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate» sono soppresse.*
- 3) il capo I, del libro quarto, titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato.».*

I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati non meno di euro 2.000.000 per il 2012 e non inferiori a euro 5.200.000 a decorrere dal 2013, sono versati al bilancio dello Stato.

Perduca Poretti

*Perduca*

*5.41*

## EMENDAMENTI AS.3396

### Art.5

Ai commi 8 e comma 9, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)" indi, al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: ". La commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2012-2014 contenuti nel presente comma."

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti. "25 milioni" e le parole: "40 milioni" con le seguenti: "45 milioni"

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI



5.42

S 3396

Emendamento

Art. 5

*Dopo il periodo*

Al comma 8, penultimo capoverso, inserire il seguente:

" In osservanza dell'articolo 7 della direttiva comunitaria 2033/88/CE resta salvo il diritto del lavoratore ad usufruire di un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute, nel caso in cui sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, o ancora se stia assunto a tempo determinato e per tale ragione non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite".

FLERES

*Fleres*

5.43

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 5**

*Al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le situazioni, previste dall'articolo 2 del presente decreto per le quali al dipendente è stata preclusa la possibilità di fruire dei periodi di ferie non goduti.»*

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carlino*

*5.44*



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 5

Alla fine del comma 8 aggiungere il seguente periodo:

"Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale scolastico supplente con contratto di durata temporanea e fino al termine delle attività didattiche, limitatamente ai giorni di ferie, di riposo e di permesso spettanti a detto personale e non fruibili per incapacità rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo del contratto."

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI



9.45

AS 3396

Art. 5

*Dopo il comma 8 , inserire il seguente*

« 8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2013 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti stabiliti dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, è ridotta del 10 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2012».

VALDITARA



5.46

A.S. 3396

Emendamento

Art. 5

*Al comma 9, sopprimere le parole da:" che abbiano svolto" fino alla fine del comma.*

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER  
*Legnini*

5.47

A.S. 3396

Emendamento

Art. 5

Al comma 9 sopprimere, in fine, le seguenti parole: “, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

Marco Stradiotto

5.48

A.S. 3396

Emendamento

ART. 11

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 11

(Unificazione delle scuole di formazione pubbliche)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore dell'Amministrazione locale, la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) e la Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa e ne decadono i relativi organi.
2. La Scuola superiore della Pubblica Amministrazione subentra nelle funzioni e nei compiti e succede a titolo universale ai soppressi istituti.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4. le competenze e le attribuzioni dei disciolti organi direttivi degli istituti soppressi sono esercitate dal Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un suo delegato.
4. Con regolamento adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a:
  - a) definire la nuova missione generale della SSPA, consistente nel provvedere alla formazione specialistica di tutto il personale civile,

AS 3396

**DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95**

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

All'articolo 5, comma 9, in fine, sopprimere le seguenti parole:

“che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

FLERES, POLI BORTONE

Fleres Poli Bortone

5.49

ART. 5

Al comma 9 sopprimere, in fine, le seguenti parole:

“, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

FLERES



5.50

EMENDAMENTI AS.3396

Art.5

*Al comma 9, in fine, sostituire le parole da: "che abbiano svolto," fino alla fine del comma, con le seguenti:  
"E' fatto altresì divieto di attribuire qualsivoglia incarico di consulenza, salvo limitate e motivate eccezioni e  
previo nullaosta da parte della Corte dei Conti."*

LANNUTTI




5.51

**AS 3396**

**Art.5**

Al comma 9, sopprimere le parole : ", nel corso dell'ultimo anno,"

Mascitelli, Pardi, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pardi".

5.52




**AS 3396**

**Art.5**

Al comma 9, sostituire le parole : ", nel corso dell'ultimo anno," con le seguenti : ", nel corso degli ultimi dieci anni,"

Pardi, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pardi', with a stylized, cursive script.

5.53

EMENDAMENTO

ART.5

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

*9bis "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165-2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di bandire e/o espletare concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per la copertura delle posizioni vacanti in organico di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle presenti all' interno delle graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti".*

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

*[Signature]*  
*[Signature]* (TANCREDI)



5.54

**Emendamento A.S. 3396**


*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.5**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

1. <<9-bis. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto>>

Sen Garavaglia  
Sen. Vaccari  
Sen. Franco  
Sen. Montani



5.55


## EMENDAMENTI AS.3396

### Art.5

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene stabilita una ulteriore riduzione dei compensi corrisposti a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, pari ad almeno il 10 per cento di quella stabilita dal DPCM 23 marzo 2012."

**MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA**



5.56

EMENDAMENTI AS.3396

Art.5

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti generali dello Stato, gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari di grado della carriera diplomatica collocati in posizione di fuori ruolo o semplicemente autorizzati all'espletamento di incarichi, mantengono esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.»

LANNUTTI



5.57


EMENDAMENTI AS.3396

Art.5

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. E' fatto divieto di inserire personale non proveniente da pubbliche amministrazioni negli uffici di diretta collaborazione dei membri del governo."

LANNUTTI



5.58

**EMENDAMENTO**

**Art. 5**

Al comma 10, lett.a), dopo le parole *“senza il pagamento del contributo ivi previsto.”* è aggiunto il seguente periodo: *“Le amministrazioni pubbliche che svolgono in proprio i servizi di cui al presente comma, sostenendo oneri pari o inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo, non sono tenute ad avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze.”*

LEGNINI  
*Legnini*

5.59

**EMENDAMENTO****Art. 5**

Al comma 10, lett.a), dopo le parole “*senza il pagamento del contributo ivi previsto.*” è aggiunto il seguente periodo:

““*Le amministrazioni pubbliche che svolgono in proprio i servizi di cui al presente comma, sostenendo oneri pari o inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo, non sono tenute ad avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.*”””

**MOTIVAZIONE****5.60**

L'emendamento è volto a consentire alle amministrazioni pubbliche che non hanno esternalizzato il servizio di pagamento degli stipendi e quelli a esso connessi (gestione giuridica/rilevazione presenze) di non stipulare la convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze prevista dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011, a condizione che per lo svolgimento di dette attività le stesse sostengano spese comparabili (qualitativamente ed economicamente) con gli oneri sostenuti dal predetto Dicastero per l'erogazione centralizzata dei servizi in rassegna.

L'intervento non solo non determina minori risparmi di spesa, ma anzi potrebbe comportare una riduzione degli oneri a carico delle finanze pubbliche, tenuto conto che le amministrazioni pubbliche interessate:

- a. possono scegliere di non stipulare la predetta convenzione soltanto nell'ipotesi in cui dallo svolgimento in proprio dei servizi in questione non conseguano maggiori oneri rispetto a quelli sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- b. dovrebbero comunque dimostrare - agli organi di controllo ed eventualmente al Commissario Straordinario - che detti servizi “*in house*” determinano oneri almeno uguali o, persino, inferiori a quelli gravanti sul predetto Dicastero, con conseguenti maggiori economie.

In sintesi, con la presente iniziativa si intende evitare di azzerare procedure amministrativo-contabili in atto presso quelle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, sostengono oneri finanziari uguali o, perfino, inferiori a quelli che sopporterebbe il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento delle connesse funzioni, con conseguente invarianza di spesa o, addirittura, realizzazione di risparmi.



**EMENDAMENTO****Art. 5**

Al comma 10, lett.a), dopo le parole *“senza il pagamento del contributo ivi previsto.”* è aggiunto il seguente periodo:

*““Le amministrazioni del comparto sicurezza e difesa che svolgono in proprio i servizi di cui al presente comma, sostenendo oneri inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo, non sono tenute ad avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.”””*

**MOTIVAZIONE****5.61**

L'emendamento è volto a consentire alle Amministrazioni del Comparto *“Sicurezza-Difesa”* che non hanno esternalizzato il servizio di pagamento degli stipendi e quelli a esso connessi (gestione giuridica/rilevazione presenze) di non stipulare la convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze prevista dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011, a condizione che per lo svolgimento di dette attività le stesse sostengano spese comparabili (qualitativamente ed economicamente) con gli oneri sostenuti dal predetto Dicastero per l'erogazione centralizzata dei servizi in rassegna.

L'intervento non solo non determina minori risparmi di spesa, ma anzi comporta una riduzione degli oneri a carico delle finanze pubbliche, tenuto conto che le Amministrazioni pubbliche interessate:

- a. possono scegliere di non stipulare la predetta convenzione soltanto nell'ipotesi in cui dallo svolgimento in proprio dei servizi in questione conseguano minori oneri rispetto a quelli sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- b. dovrebbero comunque dimostrare - agli organi di controllo ed eventualmente al Commissario Straordinario - che detti servizi *“in house”* determinano oneri inferiori a quelli gravanti sul predetto Dicastero, con conseguenti maggiori economie.

In sintesi, con la presente iniziativa si intende evitare di azzerare procedure amministrativo-contabili in atto presso le Forze di polizia e le Forze armate che, a tal fine, sostengono oneri finanziari inferiori a quelli che sopporterebbe il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento delle connesse funzioni, con conseguente realizzazione di risparmi.

## Emendamenti atto Senato 3396 \* Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95

### Art. 5

All'articolo 5, comma 10, lettera a), capoverso, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente:

“Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni pubbliche che con apposita attestazione dimostrano che i servizi espletati in proprio determinano maggiori risparmi di spesa di quelli derivanti dall'applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo.”.

**5.62**

*MOTIVAZIONE - La proposta è volta ad escludere l'automatismo dell'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di stipulare una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento della gestione dei servizi di pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente, quando le stesse, quale, ad esempio, la Polizia di Stato, attraverso il mantenimento in proprio della relativa gestione, dimostrano, con apposita attestazione, la realizzazione di maggiori risparmi di spesa rispetto a quelli che si determinerebbero in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 10, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012. Per la Polizia di Stato proprio di recente il sistema per la gestione delle procedure stipendiali è stato accorpato al C.E.N. di Napoli, per realizzare quella economia di scala. Imporre alla Polizia di Stato il pagamento degli stipendi da parte del MEF produrrebbe aggravii di spesa, anche per il recente trasferimento di materiale e attrezzature a Napoli per completare il nuovo sistema di elaborazione dati che gestisce anche le procedure stipendiali per tutto il personale, unitamente a gravi problemi gestionali che ricadrebbero sul personale e non produrrebbe alcun risparmio.*

*La relazione tecnica al d.l., in merito all'applicazione dell'art. 5 comma 10 del d.l. 95/2012 concentra l'analisi degli elementi che determinerebbero il risparmio di spesa atteso dall'applicazione della norma:*

- *sugli effetti dell'economie di scala che si avrebbero aumentando il numero dei cedolini trattati con un risparmio medio unitario che viene calcolato intorno a 10 euro a cedolino e ampliando il numero e la tipologia dei servizi messi a disposizione dal MEF gratuitamente e che riguardano, oltre quello del pagamento degli stipendi, anche la gestione giuridica e la rilevazione delle presenze;*
- *sulle convenzioni e contratti per il servizio di pagamento degli stipendi da rinegoziare al fine di abbattere l'onere del 15%;*
- *sui costi interni del personale impiegato nei servizi stipendiali.*

*Si osserva che:*

- ✓ *la convenzione che il Dipartimento della p.s. ha sottoscritto con BNL per l'accredito tramite bonifico delle competenze fisse ed accessorie al personale della Polizia di Stato è a titolo gratuito e viene erogato alle condizioni di valuta previste dal d.lgs 11/2010 (bonifici il giorno dopo la provvista);*
- ✓ *dal mese di luglio 2012 tutte le competenze fisse ed accessorie sono accreditate con l'effetto di determinare un abbattimento dei costi dei servizi di pagamento. Inoltre, sono state avviate le attività per la predisposizione di un cedolino unico (comprensivo delle competenze fisse ed accessorie) analogo al sistema già adottato, dal 2011, da SPT per le Amministrazioni dallo stesso gestite; tale cedolino unico comporterà un ulteriore abbattimento dei costi sopra indicati;*
- ✓ *come da tabella sottostante, i costi annui sostenuti per i servizi in argomento, per cedolino, sono stimati in € 2,04, anziché in € 10, come da analisi contenuta nella relazione tecnica al*

*provvedimento normativo; peraltro al riguardo i costi interni del personale impiegato nei servizi stipendiali non possono essere computati come risparmi di spesa poiché, anche se il personale venisse impegnato in altri compiti, il trattamento economico in godimento andrebbe, comunque, corrisposto.*

<i>Costi servizi esternalizzati</i>	<i>€ 1.500.000</i>
<i>Costi interni (relativi al personale adibito alle attività necessarie all'erogazione degli stipendi e che, peraltro, non possono ritenersi comprimibili in quanto pur se impegnato in altre mansioni, va comunque retribuito)</i>	<i>€ 1.188.000</i>
<i>Totale costo annuo</i>	<i>€ 2.688.000</i>
<i>Numero totale cedolini emessi nell'anno 2011</i>	<i>€ 1.320.072</i>
<i>Costo medio di un singolo cedolino</i>	<i>€ 2,04</i>

*Francesco Sepella*  
*(AVV. BUS)*

**(S.62)**

EMENDAMENTO

Art.5

Al comma 10, lettera b), capoverso "9-bis" sostituire le parole: "15 per cento", con le seguenti: "20 per cento."

SPADONI URBANI



**Relazione**

La rinegoziazione dei contratti di servizi ha certamente spazi, anche per l'intensificarsi dell'utilizzo di nuove tecnologie e per il ricorso a sempre meno personale, per avvenire su una base di risparmio ben più consistente del 15% previsto come minimo e sul quale ci si potrebbe aspettare che, per vari motivi, le amministrazioni potrebbero fermarsi. Ecco che l'elevazione del minimo del ribasso al 20% è garanzia che i ribassi siano più decisi e in linea, spesso, con i prezzi di mercato.

5.63

AS 3396

Art. 5

*Dopo il comma 10 , inserire il seguente*

« 10-bis. Il comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 è sostituito dal seguente: « 5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni *ad personam*, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione.»

VALDITARA



5.64

A.S. 3396

Emendamento

Art.5

Al comma <sup>11</sup> ~~X~~ primo periodo, sostituire le parole da: " , previo parere" fino alla fine del periodo con le seguenti: " e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'intesa Governo – confederazioni sindacali del 3 maggio 2012."

*Agostini*

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI


5.65

A.S. 3396.

**Articolo 5**

*Sopprimere il comma 13.*

Di Nardo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Di Nardo". The signature is written in a cursive, somewhat stylized font.

5.66


A.S. 3396

Art. 5

All'art. 5 sopprimere il comma 13

LATRONI EO

MAZZARACCHIO



TANEREDI

5.67




EMENDAMENTO

A.S. 3396

All'Articolo 5, il comma 13 è soppresso.

DIGILIO

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

5.68

## Relazione

Con l'articolo 17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si era tentato di dare significato alla privatizzazione del rapporto di impiego pubblico prevedendo l'istituzione della categoria della vice dirigenza nella cui posizione collocare la parte più qualificata dei pubblici impiegati, recuperando così le migliori professionalità che erano state svilite nel corso degli anni da una contrattazione disattenta, che aveva di fatto affossato quella che in precedenza era stata la carriera direttiva della pubblica amministrazione. Quest'ultima è stata, infatti, sostanzialmente cancellata negli anni da una parte per via dell'istituzione della dirigenza e dall'altra a causa della debolezza intrinseca dei numeri che non le consentivano di avere una reale rappresentatività.

La predetta "disattenzione" è stata talmente rilevante che nonostante le previsioni dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 la figura del vice dirigente non è mai stata accettata e regolamentata sia dalle centrali sindacali sia dalla stessa P.A., che ne patisce le conseguenze laddove è costretta a rivolgersi, in maniera eccessiva, alla qualifica dirigenziale anche per funzioni assolutamente alla portata dei funzionari. Questo fatto, fra l'altro ha comportato evidenti disordini, come le nomine di fatto di 767 incaricati nell'Agenzia delle Entrate, tutti nulli sulla base della sentenza del TAR Lazio (Sezione II), n. 4949, depositata il 01/08/2011, oltre agli ulteriori 300 incarichi distribuiti nelle Agenzie del Territorio e delle Dogane.

In buona sostanza, la P.A. nel suo complesso (ivi compresi regioni, enti locali, sanità, ecc.) ha rifiutato fino ad ora anche ciò che le avrebbe portato beneficio e cioè la possibilità di un'economia di spesa consentita dalla l'istituzione della vice dirigenza; ora il legislatore pone la parola fine alla possibilità stessa che sia possibile introdurre una categoria intermedia fra impiegati e dirigenti che, invece, nel settore privato è riconosciuta da anni (v. articolo 2095 del codice civile). Sembra quasi che la privatizzazione, tanto voluta per il pubblico impiego, debba assumere soltanto valori negativi per gli addetti alle pubbliche funzioni.

In verità non si comprende tanta pervicace contrarietà ad importare quello che c'è di positivo nel settore privato ed è per questo che si chiede l'abrogazione della norma che cancellando l'istituto della vice dirigenza crea una vera e propria sperequazione tra operatori del settore pubblico ed operatori del settore privato.

Quanto sopra in considerazione che da una corretta declinazione dell'istituto della vicedirigenza possono discendere non solo soddisfazioni materiali per gli interessati ma soprattutto vantaggi in termini di flessibilità organizzativa in una pubblica amministrazione altrimenti verticalizzata ed priva di risorse umane che ne dovrebbero essere le strutture portanti.

**Inoltre**, la norma che si propone di cancellare è quella che ha abrogato il cit. articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotta dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che aveva istituito l'area della vicedirigenza, rimasta di fatto inapplicata ormai da dieci anni, anche a cagione della successiva legge di interpretazione autentica, di cui all'art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha stabilito appunto che il cit. art. 17 bis si interpreta *«nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a*

*seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento».*

La predetta disposizione di interpretazione autentica faceva ovviamente salvi «*gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore*» della stessa legge, ciò al precipuo scopo di evitare l'evidente censura di costituzionalità alla quale sarebbe andata incontro in caso contrario.

Tale cautela è stata invece totalmente ignorata dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 13, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 n.95, che si propone di abrogare.

(5.68)


**A.S. 3396**

Articolo 5

Al comma 13 sopprimere la seguente frase:

<<. l'articolo 17/bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 è abrogato>>

*Sen. Avv. Antonio BATTAGLIA*



5.69



Emendamento A.S. 3396

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

Art.5

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

<<13-bis. L'art. 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato >>

*Conseguentemente sopprimere il comma 11 dell'articolo 23*


Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



5.70

Emendamento A.S. 3396


Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Art.5

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

<<13-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38 >>

Sen Garavaglia




Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



5.71

EMENDAMENTO

Art.5

Al comma 14, sostituire le parole “ del cinque per cento”, con le seguenti: "del dieci per cento ”



SPADONI URBANI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Spadoni Urbani".

5.72

**Relazione**

Quella delle Autorità portuali si configura come una serie di incarichi, spesso doppiati di altri, le cui remunerazioni appaiono in grado di sostenere una ulteriore, piccola riduzione non del 5%, come previsto dal testo proposto dal Governo, ma del 10%, portando complessivamente un risparmio di 700 mila euro.

**Emendamento AS 3396**

All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere infine i seguenti:

*14\_bis. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti, le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successivo, con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*1-ter. L'indice di cui al precedente comma è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione.*


*1-quarates. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano*

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



5.73



EMENDAMENTO

**Articolo 5**

Aggiungere dopo il comma 14 il seguente comma:

14 bis. All'articolo 23-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti individuati nel comma medesimo nel caso che i medesimi conseguano emolumenti, retribuzioni o compensi comunque denominati anche se non posti a carico delle finanze pubbliche a seguito di svolgimento di attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo a commissioni, organismi, organi collegiali o monocratici. Ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3, in caso di superamento del parametro massimo stabilito nel comma 1, viene ridotto il trattamento economico annuo a carico della finanza pubblica.”

5.724



PASTORE

IZZO

MALAN

SARO

A.S. 3396

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14 bis. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le funzioni di Capo del Corpo Nazionale sono svolte dalla medesima persona e conseguentemente all'articolo 3 del d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è preposto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni, di cui risponde direttamente al Ministro:

a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi dati dal Ministro dell'interno;

b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;

d) è Presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché componente di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica."

BIANCO, INCOSTANTE, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO, SANNA, VITALI, CASSON, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

Bianco

5.75

A.S. 3396

Emendamento

Art. 5

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

"14-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 la parola:«< Manfredonia>> è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità portuale di Manfredonia cessa ogni attività ed è posta in liquidazione."

MONGIELLO, TOMASELLI

*Mongiello*

5.76

Art. 5

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14 bis. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione del deposito legale per i documenti editoriali, così come disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 3 le parole " Due ulteriori copie" sono sostituite con le seguenti " Un'ulteriore copia";
- b) all'articolo 8, comma 1 aggiungere la seguente lettera:  
"lettera g) ristampe inalterate";
- c) all'articolo 9, comma 1 sono soppresse le parole " e una sola copia per l'archivio regionale";
- d) all'articolo 12, comma 1 sostituire le seguenti parole "i soggetti obbligati al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4," con le seguenti: "su richiesta della stessa e a seguito di appositi accordi con i soggetti interessati, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, viene consegnata";
- e) all'articolo 13, il comma 1 è soppreso e al comma 2 è soppreso il primo periodo;
- f) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito con il seguente "I documenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 3 sono consegnati in un'ulteriore copia agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
- g) all'articolo 35, comma 1, lettera c) sono soppresse le seguenti parole  
"Digital Object Identifier (DOI)".

*franco Vittoria*

FRANCO, VITA, MARCUCCI, RUSCONI

5.77

EMENDAMENTO


**Articolo 5**

Aggiungere, dopo il comma 14, il seguente comma:

14 bis. All'art.1, del DL 13.08.2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L.14.09.2011 n.148, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24 bis. All'esito della revisione degli accordi conclusi con la Santa Sede in ordine alle festività, viene estesa la disposizione di cui al comma che precede alle festività del 25 Aprile, festa della liberazione e del 1° Maggio, festa del lavoro."

5.78



PASTORE

IZZO

MALAN

SARO

AS. 3396

Emendamento

Art. 5

Alla fine aggiungere il seguente comma:

*«Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti in del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato.»*

Perduca Poretti

*Perduca*

*S. 79*

AS. 3396

Emendamento

Art. 5

Alla fine aggiungere il seguente comma:

*«L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:*

*«1621. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari)*

*1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della Difesa.*

*2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.».*

*Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 sono soppressi.»*

A decorrere dal 1 gennaio 2013 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati al bilancio dello Stato.

Perduca Poretti



5.80

AS. 3396

Emendamento

Art. 5

Alla fine aggiungere il seguente comma:

*«Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'Interno. Il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale della Questura ove presta servizio.».*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

Perduca Poretti



5.81



EMENDAMENTO

ART. 5

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente

"15. Nel caso in cui il contravventore sia imputato di contravvenzioni commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, la domanda di oblazione ed il versamento della somma possono essere effettuate, in surrogazione del contravventore, dall'ente interessato ai sensi e nel rispetto degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. L'oblazione ai sensi del presente articolo è ammessa a condizione che il contravventore non si opponga nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presentazione della domanda di oblazione e che l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato."

SEN. ANNA BONFRIGLI  
SEN. PAOLO TANDELLI  
SEN. GIULIA VICARI

Motivazione

La presente proposta emendativa inserisce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", una disposizione in materia di oblazione. Quest'ultima, disciplinata dagli articoli 162 e 162-bis del codice penale, costituisce causa di estinzione del reato e consiste nel pagamento volontario di una determinata somma di denaro.

In particolare, la norma in commento prevede che gli enti individuati dall'art. 1 del citato decreto legislativo possano presentare domanda di oblazione e provvedere a versare la relativa somma di denaro in surrogazione della persona fisica imputata di contravvenzione commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza. L'oblazione è ammessa a condizione che l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La finalità del presente emendamento è di migliorare la funzionalità dell'istituto giuridico dell'oblazione, in quanto spesso quest'ultimo viene condizionato a condotte riparatorie che solo la persona giuridica (e non il contravventore) ha la possibilità di realizzare. L'eliminazione delle conseguenze del reato può, infatti, essere deliberata e realizzata solo dalla persona giuridica che gestisce l'impresa. Anche il pagamento dell'oblazione (un costo, di regola, più pesante di quello di una sentenza di condanna), quando sia agganciato a massimi edittali elevati è possibile solo alla persona giuridica.

5.82

## EMENDAMENTO A.S.3396

### Art.5

*Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo 5-bis:*

### *Art.5-bis*

*(Riduzione delle spese per le auto blu)*


1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



5.0.1

**Emendamento A.S. 3396**

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.5**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

<<Art.5-bis


1. A decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2013, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
2. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale>>.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



5.0.2

AS 3396

**EMENDAMENTO**

Art. 5

*Art. 5-bis*

Dopo il comma 13, inserire il seguente :

"Art. 5-bis (*Informatizzazione dell'azione amministrativa*)

Sostituire il comma 1, dell'art 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice della amministrazione digitale , con il seguente:

"1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Direttore della Agenzia per l'Italia Digitale, sentiti le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

Le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nei termini sopra indicati il parere si intende integralmente positivo."

SEN. *Bonfrisco*  
ANNA BONFRISCO

SEN. *Tancredi*  
PAOLO TANCREDI

SEN. *Vicari*  
GIUSEPPE VICARI

5.0.3

**A.S. 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**Art.6**

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

" Ai fini del monitoraggio circa la trasmissione delle informazioni di cui al presente comma, il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi dell'organismo di cui al d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6."

  
Sen. Galioto

6.1

Emendamenti AS.3396

Art. 6

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "*Ai fini del monitoraggio circa la trasmissione delle informazioni di cui al presente comma, il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi dell'organismo di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.*"

**BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,  
MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

*Belisario*

6.2

A.S. 3396

Emendamento

Art. 6

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

<< 4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.>>

MERCATALI

*Mercatali*

6.3

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 6.

*Al comma 4 sopprimere le parole "senza indugio"*

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*Mauro*

*6.4*



AS 3396


EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 4, in fondo, aggiungere le seguenti parole: ", nel rispetto di quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011, n. 120."

  
Sen. Anna Bonfrisco

SEN  STANCONI



SEN ELISABETTA ALBERTI CASILOTTO

SEN. LAURA STANCONI

6.5

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

" 5-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per un razionale utilizzo delle risorse umane dei dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 31 dicembre 2011, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti in organico. Sono contemporaneamente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza e contestualmente vengono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5-ter. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

5-quater. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

5-quinquies. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1) e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5-sexies. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.»

  
BOSCETTO



6.6

## Emendamento

### A.S. 3396

all'articolo 6 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*“ comma 5bis.....*

1) Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per un razionale utilizzo delle risorse umane dei dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 31 dicembre 2011, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti in organico. Sono contemporaneamente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza e contestualmente vengono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) a seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

3) il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

4) Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1) e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

6.7

  
SEN. AMATO

**AS 3396**

**Art.6**

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere , in fine le seguenti parole : "che deve essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge"

Pardi, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pardi', written in a cursive style.

6.8

**Emendamento AS 3396**

All'articolo 6, dopo il comma 11, è infine aggiunto il seguente:

Al quarto periodo dell'articolo 31 del D.L. 78/2010, sostituire le parole "delle somme iscritte a ruolo", con le parole "di tutte le somme dovute". La disposizione opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.


Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



6.9

3396

## Articolo 6

### (Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)

All'articolo 6, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma: «12-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente: "3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183.". All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, dopo le parole "le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo" aggiungere "e comma 3-quater". ».

SEN. PAOLO TANCREDI



6.10

A.S. 3396

Emendamento

Art. 6

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

*"13-bis: Ai fini di cui al comma 13, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui agli articoli 1 dei Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012, n. 402 e 403, nonché dall'art. 13 della Legge n. 183 del 2011 e dall'art. 31 del Decreto n. 78 del 2010, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.*

BUBBICO

*Bubbico*


6.11

## EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

*Comma 13-bis:* ai fini di cui al comma 13, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui agli articoli 1 dei Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012, n. 402 e 403, nonché dall'art. 13 della Legge n. 183 del 2011 e dall'art. 31 del Decreto n. 78 del 2010, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio. Dall'attuazione del presente comma non derivano aggravii di spesa né diminuzioni di entrata, trattandosi di crediti «certi, liquidi ed esigibili», già contabilizzati nei rispettivi bilanci dalle pubbliche amministrazioni.



Sen. Maria Ida Germontani

6.12



A.S. 3396  
ARTICOLO 6

*Dopo il comma 15 è inserito il seguente:*

15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, a decorrere dal 2011, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione.

TANERRE DI

LATRONICO



MAZZARACCHIO


6.13

## Articolo 6

### (Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)

All'articolo 6, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente comma: «16-bis. Le norme di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

SEN. PAOLO TANCREDI



6.14

A.S. 3396

Emendamento

Art. 6

*Sopprimere il comma 17.*

MERCATALI

*Mercatali*

6.15


**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Art. 6**

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.»

ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE  


6.16

**EMENDAMENTO**


Art. 6

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.»

FIRRARELLO



D'AMBROSIO LETTIERI  
D'Ambrosio L.

6.17

Art. 6

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

Sostituire il comma 17 con il seguente:

**«A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.»**

**MOTIVAZIONE**

*La costituzione del fondo svalutazione crediti a decorrere dal 2012 e con iscrizione del relativo stanziamento nel bilancio di previsione è insostenibile per gli Enti Locali perché richiede un ridimensionamento della spesa corrente del 2012 già oggetto di rilevante riduzione per effetto delle manovre di finanza pubblica, in ultimo di cui al D.L. 78/2010 – Legge 122/2010, e dell'applicazione dell'art. 16 del D.L. 95/2012.*

*Si consideri anche che l'operazione si realizzerebbe a esercizio finanziario avviato e realizzato per almeno sette dodicesimi degli andamenti previsionali di spesa.*

*L'emendamento è finalizzato a stabilire la decorrenza dell'obbligo dall'anno 2013 e a consentire agli enti locali di poter utilizzare anche i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione dell'ultimo conto consuntivo, apponendo sugli stessi apposito vincolo di destinazione al fondo svalutazione crediti, in aggiunta o in sostituzione dell'iscrizione di apposito stanziamento a carico della situazione corrente del bilancio di previsione.*

*Ciò deve consentire di rendere l'operazione sostenibile per l'ente e nello stesso tempo di raggiungere un risultato effettivo in termini di accantonamento.*

**VICE PRESIDENTE**

*(Domenico Nania)*

6.18

## EMENDAMENTO

## Art. 6

Al comma 17 sostituire il primo periodo con il seguente:

“A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo.”

TANCREDI 

LATRONICO

MAZZARACCHIO

## Motivazione

L’emendamento ha l’obiettivo di vincolare una quota dell’avanzo di amministrazione evitando l’accantonamento delle risorse già in sede di bilancio di previsione. Le risorse recuperate nel corso del 2012 devono essere utilizzate per compensare il taglio operato dall’articolo 16 comma 6 del presente decreto.

6.19

S 3396

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, comma 17 sostituire il primo periodo con il seguente:

“A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo.”

FLERES



6.20



## EMENDAMENTO

## Art. 6


Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.»

Sen. Antonio Paravia



Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibilìa



Sen. Franco Cardillo




6.21

A.S. 3396

Emendamento

Art. 6

*Sopprimere il comma 19.*

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI



6.22

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 6

Al comma 19, aggiungere infine le seguenti parole ", di intesa con le Regioni interessate."

SANNA, CABRAS, SCANU, FILIPPI Marco

*Sanna*

6.23


A.S. 3396

Emendamento

Articolo 6

Al comma 19, aggiungere infine le seguenti parole ", sentite le Regioni interessate."

SANNA, CABRAS, SCANU, FILIPPI Marco



6.24

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. In attesa della definitiva conclusione delle privatizzazioni della società Tirrenia spa si sospende l'approvazione ope legis della stipulanda convenzione e si dispone una ripartizione degli oneri di servizio pubblico per rotta.

Sen. Ladu



6.25


## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 6

*Al comma 20, lettera a), sostituire le parole: "l'ultimo periodo è sostituito dal seguente", con le seguenti: "aggiungere in fine il seguente periodo".*

Giambrone



6.26

S 3396

Emendamento

Art. 6

Al comma 20, lettera b), ultimo capoverso, aggiungere il seguente:

"A partire dall'anno scolastico 2012-2013, l'esercizio della funzione di revisore dei conti in seno all'istituzione scolastica, di cui al comma 616 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è svolto senza alcuna oneri *per la finanza pubblica, come predeterminato* dall'articolo 57 comma 3 del D.L. 1° febbraio 2001 n. 44. I risparmi previsti sono utilizzati per coprire le assunzioni disposte dal giudice in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE per condanna dell'abuso del contratto a termine nei confronti del personale precario della scuola che ha prestato servizio su posto vacante e disponibile per più di 36 mesi.

Conseguentemente all'art. 9, comma 18 del D.L. 70/2011, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere le parole: "ed anche" e nell'ultimo capoverso sopprimere le parole "*In ogni caso*" fino alle parole "*presente decreto*".

FLERES



6.27

A.S. 3396

Emendamento

Art. 6

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:* "21-bis. Al fine di adempiere agli obblighi di natura statistica previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quelli connessi alla finanza pubblica e alla contabilità nazionale, di rafforzare la funzione statistica e di aumentare l'efficienza del Sistema Statistico Nazionale:

- all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto;
- l'ISTAT è autorizzato, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni e a quanto previsto dall'art.14 del presente decreto, a bandire e ad assumere un contingente di 100 unità di personale, con qualifica di ricercatore e tecnologo. Il piano assunzioni è redatto entro il 31 ottobre 2012 e le assunzioni avverranno non oltre il 31 dicembre 2013.

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

VITALI

Vitali

6.28



**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Articolo 6**

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

«Articolo 6-bis

*(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I segnali e dispositivi luminosi non omologati previsti dal presente articolo, secondo quanto espresso dal D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 e dal D.M. 8 aprile 2010 del Ministero dello sviluppo economico, sono soggetti a marcatura CE; rimangono tuttavia valide le omologazioni precedentemente rilasciate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tutti i segnali luminosi devono seguire quanto indicato dal regolamento e dalle specifiche normative."

b) dopo il comma 19, è inserito il seguente: "19-bis. Le lampade ad incandescenza, dotate di attacco normalizzato E27, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico ad accensione istantanea, dotate di analogo attacco; devono utilizzare la struttura ottica esistente (parabola, lente e portalampada), nella loro piena funzionalità, senza alterazione alcuna. Anche le lanterne semaforiche realizzate con tecnologia a risparmio energetico devono essere dotate della stessa struttura ottica (parabola, lente e portalampada) e di lampade con attacco normalizzato E27 per consentirne la sostituzione. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un singolo componente, devono spegnersi in modo da garantire l'uniformità del segnale."

GRILLO  
TANCREDI  
ZANETTA  
GALLO



6.0.1

## **Emendamento AS. 3396**

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

### **Articolo 6 bis**

*(Tracciabilità delle entrate connesse con le opere realizzate con finanza di progetto)*

1. Le opere finanziate a valere sul Fondo per le opere strategiche ricevono un Codice unico di progetto (CUP), assegnato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 29 Dicembre 2011, n.229. Analoga procedura si applica alle infrastrutture strategiche comprese nella rete trans-europea di trasporto TEN-T.
2. Le imprese che realizzano le opere di cui al comma 1 effettuano i versamenti di imposta assegnando il CUP alla quota di versamenti afferente il centro di costo relativo all'opera medesima. La procedura di versamento tracciato delle imposte di cui al periodo precedente si applica alle imposte dirette, indirette e contributi sociali.
3. Le modalità per attuare le disposizioni del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Nelle note preliminari al bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono esposte le informazioni raccolte sulla base della tracciabilità delle entrate per centri di costo definita ai sensi del comma 2. In particolare, è indicato, per ciascuna opera realizzata, l'importo complessivo dell'opera, con la quota di finanziamento con capitale pubblico e l'eventuale quota proveniente dal capitale privato, lo stato di avanzamento, nonché il volume delle entrate tracciate ai sensi del comma 2.
5. La legge di stabilità provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 31/12/2009, n.196, a finanziare il Fondo per le opere strategiche prendendo come riferimento una quota della media ponderata e annualizzata del volume delle entrate tracciate, come risultanti dalle informazioni esposte ai sensi

del comma 4. Finanziamenti inferiori o superiori sono adeguatamente motivati nella illustrazione al disegno di legge di bilancio.

  
Sen. Angelo Maria Cicolani

### Relazione Illustrativa

Si dispone, limitatamente alle opere strategiche, comprese quelle previste nelle reti di trasporto Ten-T, la tracciabilità di tutte le maggiori entrate erariali, imposte dirette, indirette e contributi sociali, derivanti dalle spese di volta in volta effettuate per la realizzazione di ogni singola infrastruttura. Infatti, ogni investimento che comporta per lo Stato una spesa genera entrate correnti che vanno dall' Ire e dai contributi sociali sui redditi del personale impiegato, all'Iva sugli acquisti di materiale e servizi, alle accise sui carburanti e sull'energia consumati. Nei casi poi in cui l'opera venga realizzata con l'apporto di capitali privati i vantaggi per le entrate dello Stato non scontano alcuna maggiore spesa pubblica. La diversità rispetto ad altri tipi di investimento sta nella sua qualificazione, intesa soprattutto come capacità di migliorare sia la competitività, sia la capacità di integrazione nel sistema comunitario.

Dal semplice monitoraggio sullo stato di realizzazione delle opere pubbliche, di cui all'art.30 della legge di contabilità e finanza pubblica, attuato con l'introduzione del cosiddetto CUP, si passa ad una contabilità più circostanziata, le cui modalità sono definite con decreto ministeriale, e che mira ad individuare gli effetti immediati delle maggiori entrate per ogni anno finanziario.

In tal modo le maggiori entrate complessive tracciate rappresenteranno anno per anno un riferimento quantitativo per il rifinanziamento con la legge di stabilità del Fondo per le opere strategiche.

6.0.2

**AS 3396**

**Art.7**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni :

- c) alla lettera a) sostituire le parole : "5 milioni" ovunque ricorrano, con le seguenti : "10 milioni" e le parole : "10 milioni" ovunque ricorrano, con le seguenti : "15 milioni"
- d) alla lettera b) sostituire le parole "20 milioni" con le seguenti : "30 milioni" e le parole "40 milioni" con le seguenti : "50 milioni"

Conseguentemente, al comma 3, lettere b) e c) aggiungere, in fine, le seguenti parole : "Il Ministro delegato provvede al riordino ai sensi della lettera a)"

Pardi, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



7.1

*EMENDAMENTI AS.3396*

*Art.7*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 e fino al 2026, gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore di interventi per la messa in sicurezza dell'edilizia sanitaria pubblica e dell'edilizia scolastica. ».

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,  
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Behar*

*7.2*

*EMENDAMENTI AS.3396*

*Art.7*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Il programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e successive modifiche e integrazioni, è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 e fino al 2020, gli importi da erogare annualmente per il predetto programma sono ridotti del 50 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono calcolati i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, da riversare all'entrata del bilancio dello Stato."

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,  
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Belisario*

*7.3*

## EMENDAMENTO

## ART. 7

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura, il personale degli enti di ricerca. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante “Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

SEN TANCREDI 

SEN LATRONICO

SEN MAZZARACCHIO



7.4

EMENDAMENTO

~~Art. 23~~

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge n. 296 del 2006 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungerei seguenti:

3-8.bis All'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il numero totale dei Ministri, dei viceministri e dei sottosegretari non può essere superiore a quaranta».

3-9.ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri è trasferito, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero dello sviluppo economico.

3-9.quater. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i numeri 7), 8) e 10) sono abrogati;
- b) il numero 13) è sostituito dal seguente:  
«13) Ministero del lavoro e della salute».


3-9.quinques. Al Ministero del lavoro e della salute sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute. La denominazione: «Ministero del lavoro e della salute» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero della salute» e «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3-9.sexies. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3-9.septies. Ad un apposito Dipartimento del Consiglio dei ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-9.ocities. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Dipartimenti per le politiche della famiglia e della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasferiti, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero del lavoro e della salute.

3-9.nonies. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono l'organico degli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di una percentuale non inferiore al 40 per cento della dotazione di personale presente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Sen. Galisto 

7.5



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 7

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

"7. L'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, è soppresso.

7-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 7 sono destinati in quanto, a euro 1.9 milioni per l'anno 2012, al finanziamento del fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.",

*Ferrante*

FERRANTE, CASSON, DELLA SETA, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA,  
MARINO Ignazio, NEROZZI, VITA

7.6

A.S. 3396

Emendamento

Art. 7

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

"7. L'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, è soppresso."



SCANU, MERCATALI, AMATI

7.7

Art. 7

Al comma 7, sostituire le parole: "é ridotta di 5,6 milioni" , con le seguenti parole:


"é ridotta dell'intero ammontare."

Sen. Garavaglia Massimo

Sen. Vaccari

Sen. Franco Paolo

Sen. Montani



7.8


**Emendamenti As. 3396**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

**Articolo 7**

Al comma 7 sostituire le parole: "è ridotta di 5.600.000 di euro con le seguenti", "è ridotta di 7.500.000 di euro".

Caforio



7.9

*EMENDAMENTI AS.3396*

*Art. 7.*

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

"10-bis. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza operativa delle Forze armate, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, le misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate esigenze operative e delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area.

10-ter. Le spese di cui al comma 10-bis, nel triennio 2013-2015, non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2011 di tali spese ridotto del 30 per cento.

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,  
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Belario*

*7.10*

*EMENDAMENTI AS.3396*

*Art. 7.*

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

"6-bis. Per gli anni 2013 e 2014 il finanziamento previsto per gli interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia non può superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento.

6-ter. A decorrere dall'anno 2015, la riduzione di cui al comma 1 è aumentata di un ulteriore 10 per cento.

6-quater. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo. "

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,  
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Beluso*

*7.11*

A.S. 3396

**Emendamento**

**Articolo 7**

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente,*


*All'articolo 23, comma 1, sostituire la parola: "400" con la seguente: "370"*

*e*

*All'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotte di 30 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

GRILLO  
BUTTI  
CASTELLI  
Marco FILIPPI  
FISTAROL  
GALLO



7.12

## EMENDAMENTI AS.3396

### Art.7

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. "*

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,  
MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Bruno*

*7.13*



A.S. 3396

Emendamento

Art. 7

*Sopprimere il comma 11*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012"*

RANUCCI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, VITA, BUTTI

*Ranucci*

7.14

A.S.3396  
Emendamento

Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.",

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1"

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Pol Bortone, Centaro, Ferrara,  
Fleres*

7.15

## Emendamento

## Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

“11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”,

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI  
 SEN. AMORUSO  
 SEN. MORRA  
 SEN. NESSA

*[Handwritten signatures and initials over the list of names]*



7.16

## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

“11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”,

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1

PROCACCI, ASTORE, VITA

*Procacci*

7.17

## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

“11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”,

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1

  
Sen. Galisto

7.18

## A.S.3396 Emendamento


### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

“11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”,

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1

*Garavaglia, Vaccari, Franco, Montani*



7.19


## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

“11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1



Sen. Roberto Maroni  
C. Maroni  
7.20

**Emendamento**

**Articolo 7**


Sostituire il comma 11 con il seguente:

“11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”,

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1

SEN. D'AMBROSIO LETTNERI  
 SEN. AMORUSO  
 SEN. GALLO  
 SEN. COSTA

*SEN. NESSA*  
*Martano*  
*Tessera*



7.21



## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

“11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”,

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1



7.22

A.S.3396  
Emendamento  
Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014./Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.",  
Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1"

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Pol Bortone, Centaro, Ferrara, Fleres*

7.23

## EMENDAMENTO

A.S. 3396

Art. 7

*Sostituire il comma 11 con i seguenti:*

"11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta in misura pari al 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013. La medesima quota verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

11-bis. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. "



BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,  
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI PARDI, PEDICA

7.24

A.S.3396  
Emendamento  
Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 166 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'art. 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.",

conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

"20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla "tessera del cittadino" l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015."

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Pol. Bortone, Centaro, Ferrara, Fleres*

7.25

A.S.3396  
Emendamento  
Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.",

conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

"20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla "tessera del cittadino" l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015."

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Pol Bortone, Centaro, Ferrara, Fleres*

7.26

## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”,

conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

“20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla “tessera del cittadino” l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”.

Sen. Gallo



7.27

## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7


Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”,

conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

“20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla “tessera del cittadino” l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”.

*Garavaglia, Vaccari, Franco, Montani*



7.28

## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

“20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla “tessera del cittadino” l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”

PROCACCI, ASTORE, VITA

*Procacci*

7.29



## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”,

conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

“20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla “tessera del cittadino” l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”.



Sen. Costantino Mironi  
7.30

## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

“20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla “tessera del cittadino” l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”.



7.31

## Emendamento

## Articolo 7


Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 166 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'art. 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”,

conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:  
 “20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla “tessera del cittadino” l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”.

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI  
 SEN. AMORUSO  
 SEN. MORRA  
 SEN. NESSA

*[Handwritten signatures and scribbles over the list of names]*



7.32

## Emendamento

## Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”,

conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

“20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla “tessera del cittadino” l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”.

SEN. D'AMBROSIO LETTNERI

SEN. AMORUSO

SEN. GANNO

SEN. COSTA

SEN. NESSA

MAZZARINO  
TOSCANI



7.33

## EMENDAMENTO

A.S. 3396

Art. 7


*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta in misura pari al 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013. La medesima quota verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

11-bis. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, definito mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

*Conseguentemente, nel medesimo articolo, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

“20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla tessera sanitaria, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”.

  
BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,  
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI PARDI, PEDICA

7.34

EMENDAMENTO

A.S. 3396

Art. 7

*Sostituire il comma 11 con il seguente*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003, n. 53.»

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 29 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. "*



*BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,  
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI PARDI, PEDICA*

7.35

## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.

PROCACCI, ASTORE, VITA

*Procacci*

7.36

A.S.3396  
Emendamento  
Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1."

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Poli Bortone, Centaro, Ferrara, Fleres*

*7.37*



## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.

Sen. Galioto



7.38

## A.S.3396 Emendamento


### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.

*Garavaglia, Vaccari, Franco, Montani*



7.39


## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.



7.40


## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.



Sen. Lorenzo Latorre  
*[Handwritten signature]*

7.41

## Emendamento

## Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI  
SEN. AMORUSO  
SEN. MORRA  
SEN. NESSA

*[Handwritten signatures and notes over the printed names]*



7.42

## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.

PROCACCI, ASTORE, VITA

*Procacci*

7.43

## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.



Sen. Galio

7.44

A.S.3396  
Emendamento  
Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1."

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Pol Bortone, Centaro, Ferrara, Fleres*

*7.45*



## A.S.3396 Emendamento

### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.



7.46

## A.S.3396 Emendamento


### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.

SEN. COSSIGA LAIORE



7.47

Emendamento

Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

SEN. AMORUSO

SEN. GALLO

SEN. COSTA

SEN. NESSA

*Mario Morabito di Napoli / music /*  
*Roberto Veduggia*  
*Costa*

7.48



## A.S.3396 Emendamento


### Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.

*Garavaglia, Vaccari, Franco, Montani*



7.49

EMENDAMENTO

A.S. 3396


Art. 7

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. »

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 29 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. "



*BISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,  
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI PARDI, PEDICA*

7.50

**Emendamento**


**Articolo 7**

Sostituire il comma 11 con il seguente:


Gli importi di cui all'art. 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono ridotti di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 3, sostituire le parole: "1.777,3", "1.574,5" e "1.574,5" con le seguenti: "1.807,3", "1.604,5" e "1.604,5".

BUTTI



VITA



7.51

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 7

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. La norma riduce strutturalmente le spese per trasferimenti di parte corrente relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale per un importo di 5 milioni a decorrere dal 2014. In particolare sono ridotti gli importi di cui all'rt. 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificata dall'art. 145, comma 18 della Legge 23 dicembre 2000, n.388."

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI.

Vita

7.52

**Proposta emendativa all'articolo 8**  
**"Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali"**  
**del ddl n. 3396**  
**di conversione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012**  
**recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica**  
**con invarianza dei servizi ai cittadini**

All'allegato 3 "Riduzione trasferimenti enti di ricerca", richiamato dall'articolo 8, comma 4, del ddl n. 3396, la voce "Ministero dello sviluppo economico - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente" è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: "1.777,3", "1.574,5" e "1.574,5" con le seguenti: "1.778,5", "1.577,6" e "1.577,6".

**Motivazione**



La proposta emendativa si rende necessaria al fine di sostenere le attività di ricerca e innovazione che forniscono un importante supporto a una politica economica che abbia come obiettivo la crescita sostenibile del sistema nazionale della produzione e dei servizi. L'ENEA è l'ente strumentale, con funzioni, tra le altre, di *advisor* al decisore pubblico e in particolare al Ministero dello Sviluppo Economico da cui è vigilato, e svolge attività di Agenzia, di promozione, sviluppo e trasferimento di innovazioni tecnologiche nel complesso quadro dello sviluppo economico sostenibile, nel quale si legano politiche energetiche, ambientali e industriali con le esigenze che il sistema produttivo pone in termini di crescita e competitività.

L'ENEA dispone di un patrimonio di competenze scientifiche integrate e di importanti strutture e laboratori tecnico- scientifici a disposizione del sistema produttivo ed ha una radicata presenza territoriale, significativa anche nel sud del Paese (Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia), nei suoi Centri di ricerca che hanno anche importanti legami con il sistema amministrativo e produttivo nazionale e locale.

L'ENEA svolge oltre il 90% delle proprie attività in collaborazione con industrie, con le quali condivide gli obiettivi e le risorse da impiegare per il raggiungimento degli stessi. Le risorse proprie dell'ENEA, oltre al *know-how* dei propri ricercatori, sono costituite dalle grandi infrastrutture che rappresentano un patrimonio strumentale del Paese il cui mantenimento in efficienza deve essere obiettivo primario. Le collaborazioni avvengono attraverso un sistema multidisciplinare ed integrato di competenze che rappresenta un'unicità ed una forza del Paese.

Negli ultimi due anni il contributo ordinario dello Stato all'ENEA ha subito già una riduzione significativa, nel panorama degli enti di ricerca: da 187 milioni nel 2010 a 159 nel 2012, somma, quest'ultima, molto al di sotto di quella destinata al pagamento delle spese per il personale e meno che mai al mantenimento in efficienza del patrimonio di tutti i Centri ENEA.

Per ciò che concerne le tipiche spese correnti (manutenzione, energia, pulizia, telefonia, trasporti, autonoleggio, ecc.), queste sono state razionalizzate nel 2011 e 2012 in ragione del taglio operato al contributo ordinario dello Stato. L'attuale decurtazione determinerà ripercussioni negative sulla piena funzionalità della struttura di ricerca e quindi potrebbe pregiudicare la stessa capacità operativa dell'ENEA anche con ripercussioni sul piano economico ed occupazionale.

CURSI   
POSSA 

7.53




**A.S. 3396**  
**ART.7**

All'Allegato 2 (riduzioni di spesa dei ministeri), alla voce "Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare" ridurre uniformemente gli importi delle riduzioni di 10 milioni di euro

Conseguentemente,

- alla voce "Ministero delle Infrastrutture e trasporti aumentare uniformemente gli importi delle riduzioni di 5 milioni di euro
- alla voce "Ministero dell'Economia e delle finanza", aumentare uniformemente gli importi delle riduzioni di 5 milioni di euro

Di Nardo, Caforio, Carlino, Pedica



7.54


**A.S. 3396**  
**ART.7**

All'Allegato 2 (riduzioni di spesa dei ministeri), voce "Ministero della Giustizia", ridurre uniformemente gli importi delle riduzioni di 100 milioni di euro.

Conseguentemente

- alla voce "Ministero della Difesa", aumentare uniformemente gli importi delle riduzioni di 50 milioni di euro
- alla voce "Ministero dell'Economia e delle finanza", aumentare uniformemente gli importi delle riduzioni di 50 milioni di euro

Belisario, Li Gotti, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica




7.55

**Art. 7**

**(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri)**

All'articolo 7 comma 12, dopo le parole «*indicati nell'allegato n. 2.*» è inserito il seguente capoverso: «*Sono preselettivamente escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente ed ai successivi commi da 12 a 15 del presente articolo le risorse del Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.*».

SEN. PAOLO TANCREDI



7.56



**Emendamento AS 3396**

Al comma 12 dell'articolo 7, è infine aggiunto:

All'articolo 1 del D.L. 7 Maggio 2012, n.52, è infine aggiunto il seguente: *Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi del presente Decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario, d'intesa con i Ministeri, provvede a formulare un piano per la riduzione delle risorse per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri stessi per un ammontare pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.*

Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



7.57


**AS 3396**

**Art.7**

Al comma 14 sostituire le parole : "in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015" con le seguenti : "entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge"

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole : "con la medesima legge di stabilità" con le seguenti : "nei medesimi termini temporali"

Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



7.58

**Emendamento n. 5 – “Esclusione degli Enti territoriali dalle riduzioni delle dotazioni di spesa dei Ministeri di cui all’art. 7”**

(SI)

All’articolo 7, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

*“15 bis. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 del presente articolo il fondo per le aree sottoutilizzate e, in ogni caso, tutte le risorse dovute, a qualsiasi titolo, a favore delle Regioni a Statuto Ordinario”.*

*Angelo Cichini  
Claudio Fasson*

**Relazione**

Il presente emendamento introduce una clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni contenute all’art. 7 comma 12 (riduzione delle dotazioni di spesa dei Ministeri per il triennio 2013 – 2015), precisando che l’economie di spesa non possono essere conseguite attraverso una riduzione delle risorse trasferite a favore delle Regioni a Statuto Ordinario.

7.59




## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 7

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

*“15- bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 del presente articolo il fondo per le aree sottoutilizzate e, in ogni caso, tutte le risorse dovute, a qualsiasi titolo, a favore delle Regioni a Statuto Ordinario”.*

 GRAZIANO   
  
Cecilia CORSI  
OTT. TOFANI

### Relazione

Il presente emendamento introduce una clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni contenute all'art. 7 comma 12 (riduzione delle dotazioni di spesa dei Ministeri per il triennio 2013 – 2015), precisando che l'economie di spesa non possono essere conseguite attraverso una riduzione delle risorse trasferite a favore delle Regioni a Statuto Ordinario.

7.60


AS 3396

EMENDAMENTO

All'articolo 7, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

*“15 bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 del presente articolo il fondo per le aree sottoutilizzate e, in ogni caso, tutte le risorse dovute, a qualsiasi titolo, a favore delle Regioni a Statuto Ordinario”.*

Sen. Galioto

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a short vertical stroke.

7.61



A.S. 3396

Art. 7

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

*"15 bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 del presente articolo il fondo per le aree sottoutilizzate e, in ogni caso, tutte le risorse dovute, a qualsiasi titolo, a favore delle Regioni a Statuto Ordinario".*

COSENTINO

Cosentino

7.62

## Emendamenti As. 3396


**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 7

*Al comma 18, sostituire le parole: "39 milioni di euro" con le seguenti: "69 milioni di euro".*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 40.*

Giambrone



7.63

EMENDAMENTI AS.3396

Art. 7.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

"21-bis. Fino al 31 dicembre 2015, ai comuni interessati dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, non si applicano le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica previste per i comuni in applicazione del presente decreto.

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-ter si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 12-ter.

12-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal 12-ter, a copertura degli oneri di cui all'articolo 5-ter, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.

12-quinquies. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 21-bis dell'articolo 7 del presente decreto; le eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. >>

CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI

Calvo

7.64

## AS 3396

### Art.7


Dopo il comma 21 inserire i seguenti :

21-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza, il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 dal 20 per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al comma 2. Una quota delle suddette risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 21-ter, al netto della finalizzazione di cui al primo periodo del presente comma.

21-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

21-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal comma 21-ter, a copertura degli oneri di cui al comma 21-bis, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato>>

Di Nardo, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



7.65

## AS 3396

### Art.7


Dopo il comma 21 inserire i seguenti :

21-bis. Il Fondo di riserva il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 2. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributarie contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 21-ter, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

21-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

21-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal comma 21-ter, a copertura degli oneri di cui al comma 21-bis, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato>>

Di Nardo, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



7.66

7.67

AS 3396

Emendamento

### Articolo 7

Dopo il comma 21 inserire il seguente

<<"comma 21-*bis*). Al fine di ottemperare anche agli esiti del consolidato orientamento giurisprudenziale di condanna al pagamento in capo ai Comuni interessati da eventi sismici e agli inevitabili esiti condannatorii con ulteriori oneri processuali aggiuntivi, per quanto dovuto dallo Stato a titolo di contributo per la ricostruzione post sismica, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni delle somme necessarie e dei contributi di cui all'articolo 13 - bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 nella somma massima di 105 milioni. All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede mediante quota parte delle destinazioni di spesa previste a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione Siciliana



Sen. Antonio d'Alì

*Antonio d'Alì*

7.68

AS 3396

## Emendamento

### Articolo 7

Dopo il comma 21 inserire il seguente

<<"comma 21-*bis*). Al fine di ottemperare anche agli esiti del consolidato orientamento giurisprudenziale di condanna al pagamento in capo ai Comuni interessati da eventi sismici e agli inevitabili esiti condannatorii con ulteriori oneri processuali aggiuntivi, per quanto dovuto dallo Stato a titolo di contributo per la ricostruzione post sismica, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni delle somme necessarie e dei contributi di cui all'articolo 13 - bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 nella somma massima di 105 milioni. All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.

Sen. Antonio d'Alì  
*Antonio d'Alì*



A.S. 3396  
Emendamento  
Articolo 7

*Dopo il comma 21 è aggiunto il seguente comma: "21-bis. Le sospensioni dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 già previste nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, nonché le sospensioni, agevolazioni e provvidenze stabilite nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono estese ai soggetti con sede operativa nel territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Rovigo che abbiano subito danni tali da causare l'inagibilità degli immobili o da causare la non operatività delle infrastrutture di produzione o di stoccaggio, da documentare con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."*

GHEDINI

*ghedini*

*7.69*



**AS 3396**


**Art.7**

Dopo il comma 21 inserire il seguente :

*(Disposizioni per la reintegrazione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

21-bis. All'articolo 1 comma 1, lettera c), al numero 10 del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012 n.100, le parole da: "Anche in combinazione con la predetta riduzione" fino a: "si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e quinto periodo" sono sostituite con le seguenti: "Anche in combinazione con la predetta riduzione del tetto di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate, deliberate dal Consiglio dei Ministri, derivanti dall'innalzamento delle aliquote fiscali applicate ai giochi. La misura dell'aumento è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo, dell'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti della tassazione erariale sui giochi pubblici di cui ai periodi precedenti"».

Mascitelli, Di Nardo, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mascitelli'.

7.70

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 7

*Dopo il comma 21 è aggiunto il seguente comma: "21-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, la lettera b) è sostituita dalla seguente: << b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è emessa dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013; verificandosi tali condizioni i contributi possono essere accertati nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012;>>"*

GHEDINI

*ghedini*

7.71

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Art. 7**

**Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri**

*Al comma 22, aggiungere in fine il seguente periodo:*

*“Con successivo provvedimento, di natura non regolamentare, il Ministero dell’Interno definisce le modalità di accesso, per le amministrazioni rappresentate presso la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs n. 281 del 28/8/97, alle informazioni di cui al presente comma.”.*

**Sen. F. SALTAMARTINI**

*F. Saltamartini*

7.72

S 3396

Emendamento

Art. 7

All'articolo 7, al comma 22, a fine comma è inserito il seguente periodo: "Con successivo provvedimento, di natura non regolamentare, il Ministero dell'Interno definisce le modalità di accesso, per le amministrazioni rappresentate presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs n. 281 del 28/8/97 smi, alle informazioni di cui al presente comma."

FLERES



7.73

## EMENDAMENTO A.S. 3396

All'articolo 7, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

<<26.bis: Con Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riformata la disciplina, nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

Per il personale del PRA, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, si provvede mediante processi di mobilità guidata, anche incompatimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni pubbliche che presentino vacanze di organico.>>

Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



7.74

**EMENDAMENTO A.S. 3396**

All'articolo 7, dopo il comma 26, inserire il seguente:

<<26.bis: Il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di Commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. >>

Sen. Leoni



7.75

EMENDAMENTO

A.S. 3396

All art.7, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26.bis.A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.


2.A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



7.76

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 7

Al comma 27, dopo le parole "presente decreto" inserire le seguenti ", nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle università e degli enti di ricerca,".

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI

*franco*

7.77



A.S. 3396

Emendamento

Art. 7

*Al comma 33, al primo periodo premettere il seguente: "A decorrere dal 15 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2014,"*

*Conseguentemente:*

*- sostituire i primi due periodi del comma 34 come segue: "Alla data del 15 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale.*

*- il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi."*

AGOSTINI



7.78

A.S. 3396

Art. 7

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 33, premettere il seguente periodo:

“A decorrere dal 15 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2014,”;

b) al comma 34, sostituire i primi due periodi con il seguente:

“Alla data del 15 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale.

c) sostituire il comma 35 con il seguente:

“35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.

  
RUSCONI

7.79

**DDL3396**  
**Revisione della spesa pubblica**  
**Emendamenti al testo del decreto-legge**

Art 7

POSSA

*Al comma 37, capoverso a), dopo le parole "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." inserire le seguenti "Sono salvaguardate le specifiche finalità delle risorse confluite ai sensi del presente comma".*

*Sc Pom (POSSA)*

**Motivazione:** L'emendamento è volto a salvaguardare le specifiche finalità dei Fondi, fra cui quello per l'offerta formativa, che il decreto-legge fa confluire in due Fondi di carattere generale.

*7.80*

A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 7

Al comma 37, la lettera b) è sostituita dal seguente periodo:

"b) è aggiunto il seguente periodo: "E" abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

c) E' aggiunto in fine il seguente periodo:

"E' istituito un Fondo per la piena realizzazione dell'autonomia organizzativa e didattica, così come previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal regolamento attuativo emanato con DPR 8 marzo 1999, n.275. Il Fondo, a cui è attribuita una dotazione annua di euro 72.172.477, è ripartito in due capitoli: a) 45.000.000 euro per il miglioramento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) 27.172.477 euro per il miglioramento delle competenze riguardanti i bisogni educativi speciali. Il Miur emana, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta della presente legge, un Regolamento relativo alle modalità di erogazione del Fondo alle istituzioni scolastiche che presentano le proprie candidature per la partecipazione a specifici progetti triennali e sono individuate in base alla qualità delle proposte avanzate, alla progettualità di rete, al partenariato, alla previsione di stabilizzazione delle competenze acquisite. Il Regolamento prevede il monitoraggio, l'autovalutazione dei progetti, la valutazione finale di efficacia e la diffusione sistematica delle buone pratiche. E' conseguentemente abrogata la legge 440/97."

SOLIANI



7.81


## Emendamenti As. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

### Articolo 7

*Al comma 38, sopprimere il secondo periodo.*

Giambrone



7.82

## EMENDAMENTO

AS 3396

**“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  
con invarianza dei servizi ai cittadini”**

### Art. 7

**Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri**

*Abrogare il comma 41.*

**Motivazione:** le disposizioni “di competenze degli enti locali”, non ha riscontro nella legge n. 4/99 dove si parla di : “... contributo, agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante...”. Gli enti locali con difficoltà possono sostenere con proprie risorse costi per personale dipendente da altra amministrazione, in questo caso statale. Inoltre nel comma non si parla di quante sono le risorse e si propone, contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi, l’assegnazione dei rimborsi non più sul numero di insegnanti e personale Ata, che usufruisce giornalmente del pasto, ma sul numero di classi che accedono giornalmente, proposta che non è favorevole ai Comuni. Spesso in una classe c’è più di un insegnante che usufruisce del pasto, possono infatti essere presenti, oltre all’insegnante di ruolo, gli insegnanti di sostegno ed in alcuni casi il personale Ata di servizio alla mensa. Il rimborso solo sul numero di classi, sicuramente penalizzerà i Comuni che dovranno erogare più risorse, venendo meno la finalità del decreto stesso di revisione della spesa pubblica.



7.83

## EMENDAMENTO AS 3396

### Articolo 7

Il comma 41 è riformulato nel modo seguente:

<< comma 41 - Al fine di sostenere e assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti, è impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, corrispondente a legislazione vigente a 62,7 milioni di euro, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento>>.

Sen Garavaglia




Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



7.84


## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 7

*Sopprimere il comma 42.*

Giambrone



7.85



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 7

Sopprimere il comma 42.

POLI BORTONE


*Poli Bortone*

*7.86*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 7

Sopprimere il comma 42.

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI



7.87

*EMENDAMENTI AS.3396*

Art. 7.

Al comma 42, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "fatta eccezione per i corsi di studio relativi alle professioni mediche e sanitarie"

PARDI, MASCITELLI

*Pardi*

*7.88*

**DDL3396**  
**Revisione della spesa pubblica**  
**Emendamenti al testo del decreto-legge**

Art 7

7.89

POSSA

*Al comma 42, capoverso b), sopprimere la parola "correnti".*

G. Poma (POSSA)

**Motivazione: L'emendamento elimina un'ambiguità del testo.**

**DDL3396**  
**Revisione della spesa pubblica**  
**Emendamenti al testo del decreto-legge**

Art 7

7.90

POSSA

*Al comma 42, capoverso b), sostituire le parole "E' fatto obbligo agli atenei che superano tale limite" con le seguenti "E' fatto obbligo agli atenei che, in via eccezionale, dovessero superare tale limite".*

G. Possa (POSSA)

**Motivazione:** L'emendamento precisa che gli atenei possono fissare tasse studentesche più elevate del 20 per cento dei trasferimenti statali solo in casi eccezionali.

A.S. 3396


Emendamento

Art. 7

*Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:*

42-bis. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'ufficio del Garante degli studenti per la didattica universitaria, al quale spetta la verifica dell'istituzione e dell'effettivo funzionamento delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'ufficio sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CECCANTI, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Maria,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA




7.91

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 7

Dopo il comma 42 aggiungere il seguente comma:

“42-bis. Limitatamente alla prima tornata delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia per l’accesso alla prima che alla seconda fascia dei professori universitari, è sospesa l’efficacia delle disposizioni di cui al punto n. 3, lettera b), dell’allegato A e al punto n. 4, lettera b), dell’allegato B del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, lasciando alle commissioni giudicatrici il compito di stabilire le regole di utilizzo degli indicatori prescritti”.

RUSCONI




7.92

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 7

Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:

“42-bis. Nell’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono soppresse le parole “e comunque non oltre il 30 giugno 2012”.

RUSCONI



7.93



Emendamento

A.S. 3396

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

**<<Art. 7-bis.**

*(Norme sulla formazione e composizione del Governo)*

1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.

Conseguentemente: il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



7.0.1

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

---

**Art. 7**

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"*Art. 7-bis.* Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale è annullato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente articolo, valutati in 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, in 390 milioni di euro l'anno 2014 e in 10.660 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato."

Sen. Peterlini

Sen. Galioto

Sen. Baio

Sen. Thaler

Sen. Oliva

7.0.2

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis. (Soppressione i tribunali militari e le procure militari di Verona e di Napoli)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2013:

- a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;
- b) il tribunale militare e la procura militare di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;
- c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venticinque unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 30 ottobre 2012 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2013 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 30 ottobre 2012; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia,

previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio

4. Sono rideterminate, entro il 30 ottobre 2012, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 3, lettera a), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

CASSON, PINOTTI, SCANU, VITA, D'AMBROSIO, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, PINOTTI, NEROZZI, DELLA SETA, FERRANTE.

*Casson*

*7.9.3*

## Emendamento

## Art. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato)*

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 484-bis. - *(Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo)*. - 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-ter. - (*Assenza o allontanamento volontario dell'imputato*). - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

3. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

4. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

6. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quater. - (*Assenza dell'imputato in casi particolari*). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8».

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 490. - (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame».

3. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238 e delle prove assunte in assenza dell'imputato.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto».

4. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.


5. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse.

6. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente».

7. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».

8. Il comma 2-*bis* dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati.

 DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,  
PERDUCA,

/ 7.0.4

A.S. 3396

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

«23-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 23 del presente articolo sono ripartite come segue:

a) il 65 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze

2. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati.

  
DELLA MONICA,

CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,  
PERDUCA,

7.0.5



A.S. 3396

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:


«23-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 23 del presente articolo sono ripartite come segue:

a) il 49 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

b) il 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 2 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze

2. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati.

  
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,  
PERDUCA,

7.0.6

A.S. 3396

7.0.7

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*Istituzione dell'Ufficio per il processo*

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 ottobre 2012, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'obiettivo della istituzione dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti principi:


- a) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;
- b) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico.
- c) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati.»

2. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai laureati in materie giuridiche, selezionati in base ai titoli, tra cui il tempo impiegato a conseguire la laurea magistrale, la votazione riportata e l'argomento della tesi, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

3. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e approfondimento, nel rispetto dei doveri di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività. Ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

112

Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 6. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 6 di terzi finanziatori.

  
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,  
PERDUCA,

1.7.0.7

**AS 3396**

**Art.8**

Al comma 1 , dopo la lettera a) inserire la seguente :

a-bis) siano immediatamente attuate le disposizioni vigenti in materia di fatturazione elettronica, tracciabilità dei documenti e formazione informatica

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire la parola "progressivamente" con la seguente :  
"celermente"

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Belisario'.


8.1

EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: ", per un importo pari ad almeno al 50 per cento"

SPADONI URBANI



8.2



EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: ". Tale razionalizzazione deve conseguire una riduzione delle spese per un importo pari ad almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011"

SPADONI URBANI



8.3




EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole "30 per cento", con le seguenti "50 per cento".

SPADONI URBANI



8.4

## EMENDAMENTO

## Art.8

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole “almeno il 20 per cento dei costi” sono sostituite dalle parole: “almeno il 30 per cento dei costi”.

Spadoni Urbani

**Relazione**

La revisione che modifica al ribasso l'importo della quota che lo stato riconosce ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) può essere fissata ben oltre il 20%, in considerazione che, comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, i CAF si fanno pagare le prestazioni a favore dei soggetti che ad essi si rivolgono e che tali Centri di servizio, gestiti da soggetti diversi, risultano essere in considerevole attivo.

Prevedere un risparmio minimo del 30% non è certo irrealistico.

8.5



A.S. 3396

**Art. 8**

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "10 per cento".*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*

*Rev C*

*ROILO, PASSONI, NEROZZI, ADRAGNA, GHEDINI*

**8.6**

All'art. 8, comma 2 la lettera c) del DL 6 luglio 2012, n. 95 è sostituita dalla seguente:

*“dovrà prevedere entro il 31 dicembre 2013 alla dismissione del patrimonio mobiliare, di quello immobiliare non strumentale e delle partecipazioni societarie non funzionali all'espletamento delle attività istituzionali attraverso procedure che consentano di conseguire entrate straordinarie con la massima redditività e valorizzazione del patrimonio o delle partecipazioni societarie. Con particolare riferimento al patrimonio immobiliare non strumentale, alla luce degli effetti prodotti sulla sua consistenza dall'art. 43 bis della legge n.14/2009, finora di competenza degli enti soppressi, al fine di realizzare ogni possibile risparmio, l'Istituto dovrà attenersi a quanto impartito dai ministeri vigilanti con la direttiva n. 78/2010 in tema di modalità di dismissione dello stesso nell'eventualità di conferimento dello stesso a SGR immobiliari nella selezione dei gestori”*

Sen. Adriano Musi





*Adriano Musi*

8.7

Emendamento

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012.





Sen. Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

8.8

Emendamento

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono adottate le modalità per consentire ai contribuenti di presentare direttamente e gratuitamente il modello 730, senza avvalersi dei Centri di assistenza fiscale."

Sen Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 


8.9

Emendamento

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e di contenimento dei costi a carico dei contribuenti, le Agenzie fiscali e gli enti di previdenza dovranno adottare, entro il 31 dicembre 2012, soluzioni finalizzate a ridurre la modulistica in essere, nonché ad adottare forme flessibili di stampa dei modelli per i soli contenuti dichiarativi."


Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



8.10

A.S. 3396

Articolo 8

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e di contenimento dei costi a carico dei contribuenti, le Agenzie fiscali e gli enti di previdenza dovranno adottare, entro il 31 dicembre 2012, soluzioni atte a ridurre la modulistica in essere nonché adottare forme flessibili di stampa dei modelli per i soli contenuti dichiarativi."

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo



8.11


**A.S. 3396**

**Articolo 8**

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso allà data del 31 dicembre 2012.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo







8.12

**Emendamento**

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli enti previdenziali possono stipulare convenzioni con le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, esclusivamente se tali associazioni presentano, annualmente e a corredo della domanda, il proprio bilancio certificato sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico."

Sen Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 





8.13



**Emendamento**

All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte."

Sen. Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

8.14

?

All'articolo 8, comma 3, le parole "*ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)*" sono soppresse e dopo le parole "*nell'anno 2010.*" aggiungere le seguenti: "*La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) provvede ad assicurare risparmi non inferiori all' 1,5 per cento nell'anno 2012 e al 3 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta nell'anno 2010, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 anche mediante applicazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al secondo periodo, viene prioritariamente ridotto il trasferimento a carico del bilancio dello Stato e, per la parte eccedente a quest'ultimo, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) provvede alla corrispondente rideterminazione del contributo di vigilanza a carico dei soggetti vigilati.*"

*conseguentemente*

all'articolo 3, commi 1 e 4, sopprimere le parole "*ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)*";

*conseguentemente*

all'articolo 5, commi 2,7,8 e 9, sopprimere le parole "*ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)*";

TANCREDI



8.15

EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "e degli enti di ricerca", sopprimere le seguenti: "di cui all'allegato n.3".

SEN TANCREDI  
SEN LATRONICO  
SEN MAZZARACCHIO

**P.16**



## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**


### Articolo 8

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "e degli enti di ricerca", sopprimere le parole: "di cui all'allegato n.3" nonché, sopprimere il comma 4. Indi, sopprimere l'allegato 3.*

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 33,1 milioni di euro nel 2012, e 88,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. "*

Giambrone



8.17

Emendamento

ART.8

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

SPADONI URBANI



8.18



## EMENDAMENTO

## ART. 8

**Dopo il comma 3, inserire il seguente:**

***“3-bis (Adeguamento delle sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).***

All’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole *“a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000”* sono sostituite dalle seguenti: *“a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000”*.

All’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole *“da lire 5.000.000 a lire 50.000.000”* sono sostituite dalle seguenti: *“da euro 5.000 a euro 50.000”*.

All’articolo 4, comma 4, bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole *“da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000”* sono sostituite dalle seguenti: *“da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000”*.

All’articolo 4, comma 4 sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole *“da lire 400.000 a lire 1.000.000”* sono sostituite dalle seguenti *“da euro 400 a euro 1.000”*.

All’articolo 9, comma 1 (primo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole *“da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000”* sono sostituite dalle seguenti: *“da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000”*.

All’articolo 9, comma 1 (secondo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole *“da lire 5.000.000 a lire 50.000.000”* sono sostituite dalle seguenti: *“da euro 5.000 a euro 50.000”*.

Sen. Maria Ida Germontani

Sen. Candido De Angelis

Sen. Egidio Digilio

Sen. Vincenzo Galieto

8.19

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 8


Sopprimere il comma 4.

*Conseguentemente*, sopprimere l'Allegato 3.

*Conseguentemente*, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a euro 33.147.093 per l'anno 2012, 88.392.247 per l'anno 2013 ed 88.392.250 a decorrere dall'anno 2014."

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, RUSCONI, CARLONI, CERUTI,  
FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, LEGNINI, LUMIA, MARCUCCI,  
MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 8


Sopprimere il comma 4.

*Conseguentemente*, sopprimere l'Allegato 3.

*Conseguentemente*, ai relativi oneri pari a euro 33.147.093 per l'anno 2012, a euro 88.392.247 per l'anno 2013 ed a euro 88.392.250 a decorrere dall'anno 2014, si provvede:

- a) quanto all'anno 2012, mediante:
  - 1) utilizzo delle risorse, per un ammontare pari a euro 23.147.093, del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale derivanti anche da accordi internazionali, e in particolare allo sviluppo del velivolo *Joint Strike Fighter*;
  - 2) riduzione dell'autorizzazione di spesa, per un ammontare pari a euro 10.000.000, di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli *Eurofighter Typhoon*;
- b) quanto all'anno 2013 ed a decorrere dall'anno 2014 mediante una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2.

MERCATALI, AGOSTINI, RUSCONI, CARLONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA,  
GARAVAGLIA MARIAPIA, LEGNINI, LUMIA, MARCUCCI, MORANDO, PEGORER,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA



8.21




EMENDAMENTO

ART. 8

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Agli enti di ricerca non si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato."


  
SEN TANCREDI  
SEN LATRONICO  
SEN MAZZARACCHIO



8.22

EMENDAMENTO  
Art. 8 - Allegato 3

All'Allegato 3 - Riduzione trasferimenti enti di ricerca - sopprimere la ripartizione delle riduzioni di trasferimento per i singoli enti di ricerca.

SEN TANCREDI   
SEN LATRONICO  
SEN MAZZARACCHIO



8.23

EMENDAMENTO

ART. 8

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Per i Ministeri indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti vigilati da ciascun Ministero si applica quanto previsto dal precedente comma 3."

SEN TANCREDI  
SEN LATRONICO  
SEN MAZZARACCHIO



8.24

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 8

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di realizzare risparmi di spesa pari a 51.225.541 a decorrere dall'anno 2013.

*Conseguentemente*, all'Allegato 3, sopprimere la voce "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

*Conseguentemente*, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a euro 19.209.578 per l'anno 2012."

AGOSTINI, RUSCONI, CARLONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA  
MARIPIA, LEGNINI, LUMIA, MARCUCCI, MERCATALI, MORANDO, PEGORER,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA


*Agostini*

*8.25*

All'allegato 3, la voce "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è così sostituita:

	2012	2013	2014
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2.995.617	7.721.646	7.721.646
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura	1.552.445	3.566.521	3.566.521
Istituto nazionale della nutrizione	708.768	1.890.049	1.890.049
Istituto nazionale di economia agraria	724.404	2.265.076	2.265.076

SCARPA BONAHU BUORA PAOLO



8.26

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 8


All'Allegato 3, sopprimere la voce "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

*Conseguentemente*, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a euro 19.209.578 per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare pari a euro 51.225.541 a decorrere dall'anno 2013."

RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, CERUTI, CECCANTI, FRANCO VITTORIA,  
GARAVAGLIA MARIAPIA, LEGNINI, LUMIA, MARCUCCI, MARINO IGNAZIO  
MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA



8.27

A.S. 3396

Emendamento



Art. 8

Al comma 4, allegato n. 3, è soppressa la seguente voce:

Amministrazione/Ente	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.125.210	3.000.561	3.000.561
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA- (include ISAE)	1.125.210	3.000.561	3.000.561

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1.125.210 milioni di euro per l'anno 2012, a 3.000.561 milioni di euro per l'anno 2013 e a 3.000.561 milioni di euro per l'anno 2014.

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER



**Proposta emendativa all'articolo 8**  
**"Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali"**  
**del ddl n. 3396**  
**di conversione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012**  
**recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica**  
**con invarianza dei servizi ai cittadini**

*Al comma 4*

All'articolo 8 "Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali", all'allegato 3 "Riduzione trasferimenti enti di ricerca", del ddl n. 3396, *cancellare la voce Ministero dello sviluppo economico - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.*

**Motivazione**

La proposta emendativa si rende necessaria al fine di sostenere le attività di ricerca e innovazione che forniscono un importante supporto a una politica economica che abbia come obiettivo la crescita sostenibile del sistema nazionale della produzione e dei servizi. L'ENEA è l'ente strumentale, con funzioni, tra le altre, di *advisor* al decisore pubblico e in particolare al Ministero dello Sviluppo Economico da cui è vigilato, e svolge attività di Agenzia, di promozione, sviluppo e trasferimento di innovazioni tecnologiche nel complesso quadro dello sviluppo economico sostenibile, nel quale si legano politiche energetiche, ambientali e industriali con le esigenze che il sistema produttivo pone in termini di crescita e competitività.

L'ENEA dispone di un patrimonio di competenze scientifiche integrate e di importanti strutture e laboratori tecnico- scientifici a disposizione del sistema produttivo ed ha una radicata presenza territoriale, significativa anche nel sud del Paese (Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia), nei suoi Centri di ricerca che hanno anche importanti legami con il sistema amministrativo e produttivo nazionale e locale.

L'ENEA svolge oltre il 90% delle proprie attività in collaborazione con industrie, con le quali condivide gli obiettivi e le risorse da impiegare per il raggiungimento degli stessi. Le risorse proprie dell'ENEA, oltre al *know-how* dei propri ricercatori, sono costituite dalle grandi infrastrutture che rappresentano un patrimonio strumentale del Paese il cui mantenimento in efficienza deve essere obiettivo primario. Le collaborazioni avvengono attraverso un sistema multidisciplinare ed integrato di competenze che rappresenta un'unicità ed una forza del Paese.

Negli ultimi due anni il contributo ordinario dello Stato all'ENEA ha subito già una riduzione significativa, nel panorama degli enti di ricerca: da 187 milioni nel 2010 a 159 nel 2012, somma, quest'ultima, molto al di sotto di quella destinata al pagamento delle spese per il personale e meno che mai al mantenimento in efficienza del patrimonio di tutti i Centri ENEA.

Per ciò che concerne le tipiche spese correnti (manutenzione, energia, pulizia, telefonia, trasporti, autonoleggio, ecc.), queste sono state razionalizzate nel 2011 e 2012 in ragione del taglio operato al contributo ordinario dello Stato. L'attuale decurtazione determinerà ripercussioni negative sulla piena funzionalità della struttura di ricerca e quindi potrebbe pregiudicare la stessa capacità operativa dell'ENEA anche con ripercussioni sul piano economico ed occupazionale.

TANCREDI  
LATRONICO  
MAZZARACCHIO

8.29



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 8

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di realizzare risparmi di spesa pari a 9 milioni euro per l'anno 2012 ed a 26 milioni di per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

*Conseguentemente*, all'Allegato 3, sopprimere la voce "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

*Conseguentemente*, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 10.209.578 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare pari a 25.225.541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."


FRANCO VITTORIA, RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, CERUTI, CECCANTI,  
GARAVAGLIA MARIAPIA, LEGNINI, LUMIA, MARCUCCI, MARINO IGNAZIO  
MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA



8.30

All'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”



ANTONIO

8.31

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 8

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014."

*Conseguentemente*, sono ridotti proporzionalmente di pari importo le riduzioni di cui all'Allegato 3.

RUSCONI, VITA



8.32

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamenti  
Articoli da 9 a 12**

**Volume 5**

**20 luglio 2012**

A.S. 3396

Emendamento

Art. 9

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: " le regioni"*

COSENTINO

*Cosentino*

9.1

AS 3396  
Emendamento  
Art. 9.

*Al comma 1, sostituire le parole da: “le regioni” fino alla fine del comma con le seguenti parole: “lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono contestualmente ai trasferimenti ed ai conferimenti previsti dalla presente legge e, nel contesto di una organica razionalizzazione della allocazione delle funzioni, alla soppressione ed all'accorpamento degli enti, agenzie, società e organismi, comunque denominati, non necessari all'adempimento delle funzioni ad essi riservate in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, riducendo in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al venti per cento.”.*

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) sostituire le parole: “Al fine di dare attuazione al comma 2” con le parole: “Ai fini di dare attuazione al presente articolo”.*
- 2) dopo le parole: “si provvede” inserire le parole: “entro sei mesi”.*
- 3) sostituire le parole: “per l’attuazione del presente articolo” con le parole: “per l’attuazione del comma 1”.*

*Il comma 6 è soppresso.*

*Bianco*

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCHETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VITALI.

9.2

**Emendamento n. 11 – “Applicazione anche per Società ed Agenzie Regionali delle disposizioni, di cui all’Art. 9 del Decreto, inerenti la riduzione delle spese”**

All’Art. 9 vengono aggiunte le seguenti integrazioni:

1. al comma 1 le parole: “riducendone in tal caso gli oneri finanziari”, sono sostituite dalle seguenti: “riducendo complessivamente gli oneri a carico del proprio bilancio”.
2. dopo il comma 1 viene inserito il seguente comma 1bis:  
“1bis. Le Regioni concorrono all’obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 1, nell’ambito della loro autonomia legislativa, anche con riferimento alle società di cui all’art. 4 comma 1 a cui si applicano le previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 4.”
3. Al comma 4, dopo le parole: “dal comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “e 1bis”, ed alle parole: “sono soppressi”, sono aggiunte le seguenti: “ed alle Regioni si applica integralmente l’articolo 4”.
4. Il comma 5 è abrogato.
5. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:  
“7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell’articolo 03 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l’organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).”.

*Angelo Licchari*  
*Claudio Fasano*

**Relazione**

Viene eliminata la disposizione che obbliga le Regioni ad adeguare il proprio ordinamento al principio della soppressione o dell’accorpamento con riferimento ad enti, agenzie e organismi che svolgono funzioni amministrative ad esse conferite.

L’emendamento introduce una misura di salvaguardia nei confronti delle agenzie per la protezione dell’ambiente, degli enti istituiti o designati per lo svolgimento, nell’ambito dei bacini territoriali ottimali e omogenei, dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e degli enti istituiti per la gestione dei parchi.

9.3



A.S. 3396

Art. 9

Al comma 1 le parole: *"riducendone in tal caso gli oneri finanziari"*, sono sostituite dalle seguenti: *"riducendo complessivamente gli oneri a carico del proprio bilancio"*.

COSENTINO

*Cosentino*

*9.4*



**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Articolo 9**

Al comma 1 sostituire le parole: “*riducendone in tal caso gli oneri finanziari*”, con le seguenti:

*GRACIANO SPIN*  
*Centina anni*  
*Off. ROFANO*



**9.5**



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 9.

*Al comma 1, dopo le parole "in misura non inferiore al 20 per cento" aggiungere "così come riferiti all'anno finanziario 2011"*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Le dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni sono ridotte, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."*

1-ter. Le dotazioni del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono ridotte, per l'anno 2012, di un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*Mauro*

9.6

EMENDAMENTO


DDL 3396

ARTICOLO 9

all'articolo 9, comma 1, dopo le parole "*articolo 118 della Costituzione.*" aggiungere: "*E' fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità*"

GIOVANARDI

*h.*  
SPADONI *u. Du*



9.7

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

### ARTICOLO 9.

All'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente:

*“Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali.”.*

Sen. CARDIELLO

Sen. FASANO

Sen. PARAVIA



SARCO  
Della

9.8

*EMENDAMENTI AS.3396*

Art. 9.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "*E' fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità .*"

**PARDI, CARLINO**

*Pardi*

*9.9*

A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali.”

Conseguentemente, al comma 6, premettere le seguenti parole: ““Eccezion fatta per i servizi culturali,”

**Sen. Serra**



9.10

**EMENDAMENTO**

**AS 3396**

**“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  
con invarianza dei servizi ai cittadini”**

**Art. 9**

**Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti,  
agenzie e organismi**

*Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole:*

**“Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti,  
agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che  
svolgono servizi culturali.”**

SALAMARTINI

*U. Altamura*

9.11

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 9

All'art. 9, comma 1 del ~~decreto legge 6 luglio 2012, n. 95~~ sono infine aggiunte le seguenti parole: *"Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali."*

BALDASSARRI



9.12




AS 3396

Emendamento

Art. 9

Al comma 1, sono infine aggiunte le seguenti parole: *“Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali.”*

ARMATO, CARLONI, ANDRIA



9.13


A.S. 3396

Emendamento

Art.9

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali."

VITA, AGOSTINI



9.14

A.S. 3396

**Art. 9**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

"E' fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità."

*Preddin.*

*GHEDINI, CARLONI, SERAFINI, FRANCO, BASTICO, ADAMO, BLAZINA, INCOSTANTE,  
DONAGGIO, MERCATALI, LEGNINI*

9.15

A.S. 3396

Art. 9

Dopo il comma 1 viene inserito il seguente comma 1bis:

*"1bis. Le Regioni concorrono all'obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia legislativa, anche con riferimento alle società di cui all'art. 4 comma 1 a cui si applicano le previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 4."*

COSENTINO

*Cosentino*

9.16

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 9

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali".*

BERTUZZI



9.17

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 9

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali".*

BERTUZZI



9.18



## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 9

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. *Le Regioni concorrono all'obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia legislativa, anche con riferimento alle società di cui all'art. 4 comma 1 a cui si applicano le previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 4.*"

GRAZIAIO   
OTF - TOFANI 

Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: "dal comma 1", aggiungere le seguenti: "e 1-bis".



9.19

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 9.

*Al comma 2, sostituire le parole "tre mesi" con le seguenti "sei mesi" e al comma 4, sostituire le parole "nove mesi" con le seguenti "diciotto mesi"*

*Mauro*

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

9.20



A.S. 3396

Emendamento

Art. 9

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole:” le regioni”*

COSENTINO

*CoSENTINO*

9.21

A.S. 3396

Art. 9

Al comma 4, dopo le parole: *"dal comma 1"*, sono aggiunte le seguenti: *"e 1bis"*, ed alle parole: *"sono soppressi"*, sono aggiunte le seguenti: *"ed alle Regioni si applica integralmente l'articolo 4"*.

COSENTINO

*Cosentino*

*9.22*


## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 9

Al comma 4, dopo le parole: “sono soppressi”, aggiungere le seguenti:

“ed alle Regioni si applica l'articolo 4”.

 GRAZIANO SPINA

TANEREM

Ceeth was

ST. J. TOFANI



9.23

Emendamento  
Articolo 9

*Supprimere*

Il comma 5 ~~è abrogato.~~

Sen. Valter ZANETTA



9.24

EMENDAMENTO

Art. 9.

**Sopprimere**

Il comma 5 ~~è abrogato.~~

Viene eliminata la disposizione che obbliga le regioni ad adeguare il proprio ordinamento al principio della soppressione o dell'accorpamento con riferimento ad enti, agenzie e organismi che svolgono funzioni amministrative ad esse conferite.

Sen Enzo Ghigo



9.25

A.S. 3396

Emendamento

Art. 9

*Sopprimere il comma 5*

COSENTINO  
*Cosentino*

9. 26

A.S. 3396

Art. 9

Sopprimere il comma 5.

COSENTINO

*Cosentino mf*

*9.27*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 9

Sopprimere il

~~Abrogare~~ il comma 5.

TANCREDI

GRACIANO SPINELLI

Centin corso

0277 - POFANI



9.28





A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 9.

*Sopprimere il comma 6*

*Mauro*

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

9.29

AS 3396


Emendamento

Art. 9

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. A partire dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.»

ARMATO, CARLONI, ANDRIA



9.30

A.S. 3396

Emendamento

Art.9

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. A partire dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione."

VITA, AGOSTINI

Vita

9.31

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

### ARTICOLO 9.


Sostituire il comma 6, dell'articolo 9, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, con il seguente:

*"6. A partire dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione."*

Sen. *CARDIELLO*

Sen. *FASANO*

Sen. *PARAVIA*



9. 32

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

### ARTICOLO 9.

Sostituire il comma 6, dell'articolo 9, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, con il seguente:

*"6. Eccezion fatta per i servizi culturali, è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione."*

Sen. CARDIFELLO

Sen. FASANO

Sen. PARAVIA

SARRO

Costa



9.33


AS 3396

Emendamento

Art. 9

Al comma 6, prima delle parole "E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti," sono inserite le seguenti: "*Eccezion fatta per i servizi culturali,*"

ARMATO, CARLONI, ANDRIA



9.34

A.S. 3396

Emendamento

Art.9

Al comma 6, premettere le seguenti parole: "Eccezion fatta per i servizi culturali,"

VITA, AGOSTINI

Vito

9.35

## EMENDAMENTO

AS 3396

**“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  
con invarianza dei servizi ai cittadini”**

**Art. 9**

**Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti,  
agenzie e organismi**

*Al comma 6, prima delle parole “E’ fatto divieto agli enti locali di istituire enti,”  
inserire le seguenti:*

**“Eccezion fatta per i servizi culturali,”**

SALTAMARTINI

*Saltamartini*

9.36




A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 9

All'art. 9 comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 prima delle parole "E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti," sono inserite le seguenti:  
*"Eccezion fatta per i servizi culturali,"*

BALDASSARRI



9.37

Art. 9

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

*“7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l'organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).”.*

COSENTINO

*Cosentino*

9. 38

OK

## Emendamenti AS.3396

### EMENDAMENTI ARTICOLO 9

**EM. 2** Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

*“7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l'organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché agli enti istituiti dalle regioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni da esse conferite agli enti locali per la gestione del demanio lacuale.”.*

*Angelo Nicolini*

L'emendamento introduce una misura di salvaguardia nei confronti delle agenzie per la protezione dell'ambiente, degli enti istituiti o designati per lo svolgimento, nell'ambito dei bacini territoriali ottimali e omogenei, dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, degli enti istituiti per la gestione dei parchi e degli enti istituiti dalle regioni per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del demanio lacuale.

9.39

## EMENDAMENTO

## Art. 9.

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

*“7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l'organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).”.*

L'emendamento introduce una misura di salvaguardia nei confronti delle agenzie per la protezione dell'ambiente, degli enti istituiti o designati per lo svolgimento, nell'ambito dei bacini territoriali ottimali e omogenei, dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e degli enti istituiti per la gestione dei parchi.

Sen Enzo Ghigo



9. 40

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE


A.S. 3396

Articolo 9

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

*“7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell’articolo 03 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l’organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).”*

CRANZIO  
TANCREDI



CENTRO  
DEI  
DIF. TOFANI

### Relazione

Viene eliminata la disposizione che obbliga le Regioni ad adeguare il proprio ordinamento al principio della soppressione o dell'accorpamento con riferimento ad enti, agenzie e organismi che svolgono funzioni amministrative ad esse conferite. L'emendamento introduce una misura di salvaguardia nei confronti delle agenzie per la protezione dell'ambiente, degli enti istituiti o designati per lo svolgimento, nell'ambito dei bacini territoriali ottimali e omogenei, dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e degli enti istituiti per la gestione dei parchi.

9.41

**Emendamento**  
**Articolo 9**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7 *bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell’articolo 03 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l’organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché agli enti istituiti dalle regioni per l’esercizio in forma associata delle funzioni da esse conferite agli enti locali per la gestione del demanio lacuale.”.

Sen. Valter ZANETTA




9.42

**Emendamento**  
**Articolo 9**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

*"7.bis Sono esclusi dalla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni."*

Sen. Valter ZANETTA



9.43

A.S. 3396

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

<< 7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "per la Corte dei conti" sono inserite le parole ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" e dopo le parole "Presidente della Corte dei conti" sono inserite le parole "Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole "le funzioni previste" sono inserite le parole "dalla legge e" e le parole "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza" sono soppresse. >>

  
Sen. Anna Bonfrisco

9.44



**Art.9**

**Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:**

8. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "*per la Corte dei conti*" sono inserite le parole "*, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*" e dopo le parole "*Presidente della Corte dei conti*" sono inserite le parole "*Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*".

9. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole "*le funzioni previste*" sono inserite le parole "*dalla legge e*" e le parole "*o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza*" sono soppresse.

Sen.Filippo Saltamartini



9.45

## EMENDAMENTO

## Articolo 9

Dopo il comma 7 aggiungere:

“7 bis. Le funzioni fondamentali e le funzioni amministrative conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane non possono comunque essere:

a) attribuite ad enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali;

b) esercitate da enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali.

7 ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali e di quelle amministrative nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.»



PASTORE

IZZO

SARO

9.46

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 9.

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente comma*

“7-bis. Organismi ed associazioni di volontariato giuridicamente costituiti possono sottoscrivere specifiche convenzioni con regioni, Province e Comuni per garantire la prosecuzione delle attività soppresse o ridotte ai sensi del comma 1 del presente articolo o per sostenere le rimanenti. In ogni caso è fatto tassativo divieto l’uso dei rapporti convenzionali per la sostituzione di personale a qualsiasi titolo contrattualizzato alla data del presente decreto. Le convenzioni possono prevedere forme di rimborso per le sole spese organizzative sostenute”.

*Conseguentemente*

*All'art. 24, dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.»

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*Marino*

9.67

SENATO della REPUBBLICA

A. S. 3396

Articolo 9 bis

( Adeguamento dei termini per l' attuazione della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea )

All'articolo 4, comma 4, del decreto legge 13 agosto 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite da: "emanazione del decreto di cui al comma 33-ter del presente articolo"

BARBOLINI  
*Barbolini*

Q. O. I

A.S. 3396

Emendamento

Art. 9

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

Carta di circolazione e archivio unici dei veicoli

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI




9.0.2

## Emendamento As. 3396

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

9 bis.

1. E' soppressa entro il 31 Dicembre 2012, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
2. Con D.P.C.M. entro il 31 Dicembre 2012 le funzioni valutate essenziali per il buon andamento dell'amministrazione pubblica e l'eventuale personale adibito sono trasferiti all'amministrazione centrale o a enti e autorità esistenti.



Sen. Angelo Maria Cicolani

### Illustrazione

Il presente emendamento mira ad allineare, nel numero e nelle funzioni, gli enti di garanzia e controllo esistenti nel nostro ordinamento con gli enti esistenti negli altri paesi europei presi in considerazione dalla Commissione sul livellamento retributivo Italia-Europa (cosiddetta Commissione Giovannini), costituita ai sensi dell'art.1 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98. Si prevede, pertanto, la soppressione dell'Autorità per la vigilanza che non ha corrispondenza alcuna con gli enti presenti in paesi come la Germania, la Francia, la Spagna, il Belgio, i Paesi Bassi e l'Austria. Al riguardo si veda l'allegata Tavola 2 della relazione della Commissione del 31/12/2011.

9.0.3

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Proposta di stralcio

Stralciare gli articoli 10, 17, 18, 19 e 20.

VIESPOLI

*Viespoli*

*10.1*

10.2

## EMENDAMENTO A.S.3396

### Art.10

*Sostituirlo con il seguente:*

1. "Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Prefetture e le funzioni ad esse conferite dalla normativa vigente sono trasferite ai questori, ai sindaci, ai presidenti di provincia e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982;

g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;



i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;

l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave e urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;

q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;

s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, di funzionamento degli stessi centri, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;

e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

#### 4. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:

a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie particolari, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi e altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

n) la fissazione della data delle elezioni dei consigli provinciali, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;

o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;

p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;

t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

v) l'istruttoria e l'omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;

aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, d'intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

*bb)* la vigilanza, d'intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;

*cc)* l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

*dd)* la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

*ee)* le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

*ff)* il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplosivi, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

*gg)* il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

*hh)* il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

*ii)* il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

*ll)* le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

*mm)* il ricorso contro il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

*nn)* la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

*oo)* il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

1/10.2

pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario *ad acta* in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

ss) la nomina del commissario *ad acta* in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

tt) le competenze previste dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;

uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave e urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.

7. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intende continuare a essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta,

deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.

*Commento: soppriime le prefetture e ne trasferisce le competenze al questore, al Sindaco al presidente della Provincia e alle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.*


Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



10.2

AS 3396  
Emendamento  
Art. 10.

10.3

*Al comma 1. sopprimere le seguenti parole: "nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali".*

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea sostituire dalle parole: "fermo restando" fino alla fine del periodo con le parole: "si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia".*

2) *dopo la lettera a) inserire la lettera:*

*"a-bis) mantenimento in capo alle Prefetture- Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture;"*

3) *sostituire la lettera b) con le seguenti:*

*"b) razionalizzazione delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo la circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;*

*"b-bis) individuazione di eventuali strutture regionali e interregionali dell'amministrazione dello Stato che saranno anch'esse collocate presso una delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato del territorio di loro competenza;"*

4) *sostituire la lettera c) con le seguenti:*

*"c) attribuzione alle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;*

*c-bis) accorpamento, nell'ambito della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo".*



5) alla lettera d), sostituire le parole: "di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni" con le parole: "ed istituzione di servizi comuni nell'ambito delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato".

6) alla lettera e), sostituire le parole: "da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato" con le parole "nell'ambito delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato".

7) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere:

*e-bis*) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato, anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;

*e-ter*) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

*e-quater*) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato entro un congruo termine;

*e-quinques*) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera *e-sexies*);

*e-sexies*) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche;"

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, e agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali, ad eccezione del comma 2, lettere d) ed e)".*

*Conseguentemente*

*All'articolo 2, comma 10, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente: "c) all'accorpamento e alla riorganizzazione della rete periferica secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto;"*

Pastore


PASTORE, VIZZINI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCATTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VITALI.

62 / 103

AS 3396  
Emendamento  
Art. 10.

*All'articolo 10 sono apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le amministrazioni dello Stato sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.";
- 2) *ai comma 2, lettera e), dopo le parole:* "uffici periferici dello Stato", *sono aggiunte le seguenti:* "e costituzione di un unico ufficio di garanzia dei rapporti tra cittadini e Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, esclusivamente mediante utilizzo di risorse umane e finanziarie disponibili";
- 3) *al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*  
d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di cui alla lettera d), di tutte le amministrazioni periferiche dello Stato ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva;"

  
BASTICO

104

S 3396


Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 10

Sopprimere il comma 2

VIESPOLI



## EMENDAMENTO

10.6

## Articolo 10

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

“2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni si provvede all’accorpamento e alla razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell’ambito della prefettura-ufficio territoriale dello Stato, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura-ufficio territoriale dello Stato, e all’individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale dello Stato, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza, secondo i seguenti principi generali regolatori della materia:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) mantenimento in capo agli uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
- c) razionalizzazione delle prefetture-uffici territoriali dello Stato, degli ulteriori uffici periferici dell’Amministrazione dell’interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo come riferimento la circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana laddove costituita, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, specifici ambiti territoriali per particolari esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- d) attribuzione alle prefetture-uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;
- e) accorpamento, nell’ambito della prefettura-ufficio territoriale dello Stato, delle strutture dell’amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l’ufficio medesimo;
- f) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un’articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

g) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali dello Stato, anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;

h) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale dello Stato e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale dello Stato o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

i) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi, prevista dalla normativa comunitaria, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali dello Stato entro un congruo termine;

l) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali dello Stato, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

m) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2 bis. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

2.ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali."

  
PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
VITALI  
MALAN  
INOSTIANTE  
SARO

1.10.6

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 10

Al comma 2, lettera *b*), sopprimere le parole: "e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato".

VIESPOLI

VIESPOLI

10.7

no. 8

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*«2-bis. 1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 121;*

*b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.*

*Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente periodo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.*

*Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo periodo, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.*

*Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:*

*«2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».».*

22

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi, valutabili in euro 4.000.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.

Perduca Poretti

*Perduca*

*1/10/8*

*2/10*



AS 3396  
Emendamento  
Art. 10.

*All'articolo 10 sono apportare le seguenti modificazioni:*

*Dopo il comma 3 inserire la seguente:*

"3-bis) Allo scopo di semplificare e chiarire i livelli di responsabilità, in relazione alle funzioni gestionali ed amministrative, è adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto un Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V, parte II della Costituzione, per quanto attiene alla materia istruzione, per la migliore allocazione delle risorse umane, strumentali ed economiche al fine di elevare la qualità del sistema scolastico".

BASTICO

*BASTICO*

*10.9*

Emendamento

A.S. 3396

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Al fine di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali e determinare un risparmio di spesa, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 22, del decreto-legge n. 201 del 2012 in relazione a qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, che può essere conferita solo a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, la Provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambito della propria autonomia statutaria, a ridurre i costi delle comunità di valle, rendendo a titolo esclusivamente onorifico la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle.

Sen. Divina



Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



10.0.1

### Emendamento as 3396

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

#### Articolo 10

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Soppressione dei consorzi di Bonifica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215.

2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.>>

Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



10.0.2

### Emendamento as 3396

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

*(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).*

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.

4. Il sovraccanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.

5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:

a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;

b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.


6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Conseguentemente

1. L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.

2. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Sen. Garavaglia, Sen. Vaccari, Sen. Franco, Sen. Montani



10.0.3

**Emendamento as 3396**

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

*(Soppressione delle comunità montane)*

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione".

Sen Garavaglia




Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



10.0.4

A.S. 3396

Emendamento

Art. 5

Al comma 9 sopprimere, in fine, le seguenti parole: “, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

Marco Stradiotto

A.S. 3396

Emendamento

ART. 11

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 11

(Unificazione delle scuole di formazione pubbliche)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore dell'Amministrazione locale, la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) e la Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa e ne decadono i relativi organi.
2. La Scuola superiore della Pubblica Amministrazione subentra nelle funzioni e nei compiti e succede a titolo universale ai soppressi istituti.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4. le competenze e le attribuzioni dei disciolti organi direttivi degli istituti soppressi sono esercitate dal Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un suo delegato.
4. Con regolamento adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a:
  - a) definire la nuova missione generale della SSPA, consistente nel provvedere alla formazione specialistica di tutto il personale civile,

dirigenziale e non dirigenziale, delle Pubbliche Amministrazioni, subentrando nei compiti degli istituti soppressi;

- b) definire la nuova organizzazione della SSPA, da articolare in sezioni corrispondenti ai diversi comparti e alle diverse tipologie di carriera in cui è suddiviso il personale delle Pubbliche Amministrazioni
- c) individuare le risorse strumentali e finanziarie già di pertinenza di ciascuno degli istituti soppressi che vengono assegnate alla Scuola superiore della PA per lo svolgimento della propria missione
- d) definire le piante organiche del personale non dirigente, del personale dirigente e del personale docente della Scuola, in modo da assicurare che

complessivamente l'organico sia ridotto in misura non inferiore al 50% della somma degli organici degli istituti di formazione pubblica di cui al comma 1, compresa la stessa Scuola Superiore della PA, e in modo che siano unificate le strutture addette ai servizi generali.

5. Il personale dipendente direttamente dagli istituti soppressi ovvero a questi assegnato ma dipendente dalle Amministrazioni di riferimento di ciascun istituto ha facoltà di optare tra l'assegnazione alla SSPA e la assegnazione all'Amministrazione di riferimento dell'istituto presso cui svolgeva servizio. A tale personale viene applicato il trattamento giuridico del personale della SSPA. Esso mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative in precedenza corrisposte. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della SSPA è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Il contingente del personale non docente, dirigenziale e non, non fa parte della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178.

8. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità ai seguenti criteri:

- a) eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe e razionalizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie e umane disponibili;
- b) precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
- c) previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;
- d) ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.

Marco Stradiotto  
*M. Stradiotto*

11.1

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 11

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

"Art. 11

*(Unificazione delle scuole di formazione pubbliche)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore dell'Amministrazione locale, la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) e la Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa e ne decadono i relativi organi.
2. La Scuola superiore della Pubblica Amministrazione subentra nelle funzioni e nei compiti e succede a titolo universale ai soppressi istituti.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4. le competenze e le attribuzioni dei disciolti organi direttivi degli istituti soppressi sono esercitate dal Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un suo delegato.
4. Con regolamento adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti,
  - a. viene definita la nuova missione generale della SSPA che consiste nel provvedere alla formazione specialistica di tutto il personale civile, dirigenziale e non dirigenziale, delle Pubbliche Amministrazioni, subentrando nei compiti degli istituti soppressi;
  - b. viene definita la nuova organizzazione della SSPA, che è articolata in sezioni corrispondenti ai diversi comparti e alle diverse tipologie di carriera in cui è suddiviso il personale delle Pubbliche Amministrazioni
  - c. sono individuate le risorse strumentali e finanziarie già di pertinenza di ciascuno degli istituti soppressi che vengono assegnate alla Scuola superiore della PA per lo svolgimento della propria missione
  - d. sono definite le piante organiche del personale non dirigente, del personale dirigente e del personale docente della Scuola, in modo da assicurare che complessivamente l'organico sia ridotto in misura non inferiore al 50% della somma degli organici degli istituti di formazione pubblica di cui al comma 1, compresa la stessa Scuola Superiore della PA, e in modo che siano unificate le strutture addette ai servizi generali.
5. Il personale dipendente direttamente dagli istituti soppressi ovvero a questi assegnato ma dipendente dalle Amministrazioni di riferimento di ciascun istituto ha facoltà di optare tra l'assegnazione alla SSPA e la assegnazione all'Amministrazione di riferimento



dell'istituto presso cui svolgeva servizio. A tale personale viene applicato il trattamento giuridico del personale della SSPA. Esso mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative in precedenza corrisposte. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più' elevato rispetto a quello previsto per il personale della SSPA è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Il contingente del personale non docente, dirigenziale e non, non fa parte della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le disposizioni di cui al Dlgs. 1 dicembre 2009, n. 178.
8. Con uno o più' regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità ai seguenti criteri:
  - a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe e razionalizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie e umane disponibili;
  - b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
  - c. previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;
  - d. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.
9. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres, Poli Bortone*

*11.2*

## ART. 11

Sostituire l'articolo con il seguente:

## Art. 11

(Unificazione delle scuole di formazione pubbliche)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore dell'Amministrazione locale, la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) e la Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa e ne decadono i relativi organi.
2. La Scuola superiore della Pubblica Amministrazione subentra nelle funzioni e nei compiti e succede a titolo universale ai soppressi istituti.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4. le competenze e le attribuzioni dei disciolti organi direttivi degli istituti soppressi sono esercitate dal Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un suo delegato.
4. Con regolamento adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a:
  - a) definire la nuova missione generale della SSPA, consistente nel provvedere alla formazione specialistica di tutto il personale civile, dirigenziale e non dirigenziale, delle Pubbliche Amministrazioni, subentrando nei compiti degli istituti soppressi;
  - b) definire la nuova organizzazione della SSPA, da articolare in sezioni corrispondenti ai diversi comparti e alle diverse tipologie di carriera in cui è suddiviso il personale delle Pubbliche Amministrazioni
  - c) individuare le risorse strumentali e finanziarie già di pertinenza di ciascuno degli istituti soppressi che vengono assegnate alla Scuola superiore della PA per lo svolgimento della propria missione
  - d) definire le piante organiche del personale non dirigente, del personale dirigente e del personale docente della Scuola, in modo da assicurare che complessivamente l'organico sia ridotto in misura non inferiore al 50% della somma degli organici degli istituti di formazione pubblica di cui al comma 1, compresa la stessa Scuola Superiore della PA, e in modo che siano unificate le strutture addette ai servizi generali.
5. Il personale dipendente direttamente dagli istituti soppressi ovvero a questi assegnato ma dipendente dalle Amministrazioni di riferimento di ciascun istituto ha facoltà di optare tra l'assegnazione alla SSPA e la assegnazione all'Amministrazione di riferimento dell'istituto presso cui svolgeva servizio. A tale personale viene applicato il trattamento giuridico del personale della SSPA. Esso mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative in precedenza corrisposte. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della SSPA è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Il contingente del personale non docente, dirigenziale e non, non fa parte della

dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178.

8. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità ai seguenti criteri:

- a) eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe e razionalizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie e umane disponibili;
- b) precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
- c) previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;
- d) ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.

FLERES

*Fleres*

*11.3*

A.S. 3396

Emendamento

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

"Art. 11

*(Istituzione della Scuola nazionale delle Amministrazioni pubbliche.)*

1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, è istituita la Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche per la selezione e la formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici.
2. Con uno o più regolamenti adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, è disposta la soppressione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, della Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, del Foromez.. Con conseguente allocazione delle relative dotazioni umane, strumentali e finanziarie le relative funzioni sono svolte dalla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche.
3. Con i regolamenti di cui al comma 2 si provvede inoltre: a) alla revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso la Scuola nazionale delle Amministrazioni pubbliche; b) alla previsione di convenzioni quadro tra la Scuola nazionale e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi; c)ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.
4. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con quanto disposto ai commi 1 e 2."

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, BASTICO

*Agostini*

*11.4*

**Emendamento**



**Art. 11**

*(Riordino delle scuole pubbliche di formazione)*

*Al comma 1, dopo le parole «con il Ministro dell'Interno», inserire le seguenti «e del Ministro della salute».*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui fondi e nei limiti degli stessi, di cui al capitolo di spesa del Ministero della salute n. 2411 titolato "Somme occorrenti per la verifica e il controllo sull'assistenza sanitaria svolta anche avvalendosi della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche e private, nonché di esperti operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari", si organizzano attività formative a livello nazionale in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, tese al rafforzamento delle competenze manageriali indispensabili per la gestione di elevati livelli di complessità nel settore della sanità pubblica; per la realizzazione più efficace delle attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'efficienza e appropriatezza nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA); per la gestione delle criticità derivanti dal percorso di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico delle regioni in Piano di Rientro; per il superamento delle criticità tecnico-operative derivanti dall'esatta applicazione e attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.»*

COSENTINO, BOSONE



AS 3396  
Emendamento  
Art. 11.

*All'articolo 11, comma 1, lett. a), dopo la parola "analoghe", aggiungere le seguenti: ", con conseguente riassetto dell'ordinamento interno e degli organi".*

  
BASTICO

11.6

EMENDAMENTO  
ART. 11

Al comma 1 , sostituire la lettera *c)* con la seguente:

" *c)* per il reclutamento e la formazione generale dei dirigenti e la formazione generale dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione nella Scuola superiore della pubblica amministrazione;"

*Conseguentemente*, sostituire la lettera *g)* con la seguente:

" *g)* previsione di convenzioni quadro tra la Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui alla lettera *c)* e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;"

  
BOSCETTO



11.7

A.S. 3396

## EMENDAMENTO

### Art. 11


al comma 1, lett. f), aggiungere in fine il seguente periodo:

”Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012/2013 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.”.

Conseguentemente

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione pari a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

DE ANGELIS







A.S. 3396

**Emendamento**

All'art.11 comma 1, lettera h) aggiungere infine il seguente periodo "applicazione dell'art.24, terzo comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'art.1 comma 2 del medesimo decreto n. 165 del 30 marzo 2001."

Sen. Adriano Musi



S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

All'articolo 11, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012/2013 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

FLERES, POLI BORTONE

Fleres Poli Bortone

11.10

## EMENDAMENTO

## ART. 11

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

" 2-*bis*. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012/2013 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

2-*ter*. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 2-*bis*, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero."

*Conseguentemente*, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: "*e disposizioni in materia di formazione continua dei dirigenti scolastici*"

TANCREDI



11. 11

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.183 è sostituito dal seguente:

"81. Allo scopo di evitare dispersioni o sottoutilizzo di competenze didattiche, negli istituti secondari di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di cattedre di insegnamenti teorici impartiti all'interno delle materie scolastiche svolte in compresenza con i predetti docenti soprannumerari; su tali cattedre verranno temporaneamente utilizzati i suddetti insegnanti tecnico-pratici in esubero. "

FLERES, CENTARO, FERRARA, SAIA

*Fleres Centaro Ferrara Saia*

*11.12*

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.183 è soppresso

FLERES, CENTARO, FERRARA, SAIA

Fleres Centaro Ferrara Saia

11.13

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 11

All'articolo 11, aggiungere infine i seguenti commi:

«2bis. È abrogato il comma 81 dell'art.4 della legge 12 novembre 2011 n.183»

2ter. Allo scopo di evitare dispersioni o sottoutilizzo di competenze didattiche, negli istituti secondari di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di cattedre di insegnamenti teorici impartiti all'interno delle materie scolastiche svolte in compresenza con i predetti docenti soprannumerari; su tali cattedre verranno temporaneamente utilizzati i suddetti insegnanti tecnico-pratici in esubero.».

DE ANGELIS



11.14

Emendamento

A.S. 3396

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

*Art. 11.bis*

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione istituita ai sensi dell'art. 150, Decreto Presidente della Repubblica 10, gennaio, 1957, n. 3;
2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



11.0.1

AS 3396  
Emendamento  
Art. 11.

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

*“Articolo 11-bis.  
(Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 98 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "in sezioni regionali" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque sezioni pluriregionali: Nord-occidentale (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte); Nord-orientale (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); Centrale (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia); Isole (Sardegna, Sicilia).".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 del citato testo unico è inserito il seguente: "1-bis. L'albo nazionale, articolato in sezioni pluriregionali ai sensi del comma 1, è tenuto da un unico consiglio di amministrazione nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un Presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente".

*Vizzini*

VIZZINI, BIANCO, PASTORE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCATTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VITALI.

*M. D. Z*



A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 11


Dopo l'articolo 11 inserire il seguente articolo:

Art. 11-bis

(Tasse universitarie a pagamento differito)

1. Ulteriori aumenti delle tasse universitarie disposti dalle singole università allo scopo di aumentare la quantità e migliorare la qualità dell'offerta formativa potranno essere pagati, dopo il conseguimento del titolo di studio, dagli studenti che in possesso di una stabile occupazione direttamente in sede di dichiarazione dell'imposta sul reddito personale in venti rate annuali.
2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto dal precedente comma 1.

VALIDITARA



11.0.3

S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

*(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).*

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'aumento delle aliquote sui tabacchi lavorati stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 27 milioni di euro per l'anno 2012 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres Poli Bortone*

*11.0.4*

S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Avvalimento personale scolastico)

1. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni :
  - a) al primo periodo, la parola "trecento" è sostituita dalla parola "duecento";
  - b) al secondo periodo, la parola "cento" è sostituita dalla parola "cinquanta";
  - c) al terzo periodo, la parola "cento" è sostituita dalla parola "cinquanta".
2. I nuovi contingenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'a.s. 2013/2014.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres, Poli Bortone*

*11.0.5*


As 3396

Emendamento

Art 12

Sopprimere i commi da 1 a 6 ,

Sen. Guido Viceconte



**12.1**




## Emendamenti As. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

### Articolo 12

*Ai commi 2, 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "CRA", con le seguenti: "CNR", conseguentemente sopprimere il comma 4.*

Giambrone



12.2

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

*All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 2, sostituire le parole: ". Sono attribuite all'Ente risi" con la seguente: " e";
- b) al comma 3, sostituire le parole: ", rispettivamente, al CRA e all'Ente risi" con le seguenti: "al CRA";

*Andria*

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

12.3

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."*

*Andri~*

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

12.4

## ART. 12

## EMENDAMENTO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:


7 bis: l'Ente Nazionale Risi è incaricato di coordinare l'esecuzione degli esami tecnici ufficiali previsti dall' art.19 della legge 25 novembre 197, n. 1096, sesto capoverso; per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti, a partire dall'anno 2012 , sono dovuti a Ente Nazionale Risi i compensi previsti dall'art. 41 della legge 25 novembre 197, n. 1096;

7 ter: E' abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981 n.774.

7 quater: Dall'elenco 5 previsto dal comma 3 dell'art.12 della legge 24 dicembre 1993, n.537, è soppresso il capitolo 1536.

Di conseguenza, si intende soppressa la commissione di cui all'articolo 19, comma 6 della legge 1096 del 1971.

BUTTI



CARUSO

Caruso

GAMBA

Gamba

GALLONE

Gallone

MANTICA

Mantica



12.5



**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396**

**al testo del decreto-legge**

**Art. 12.**

*Al comma 14, dopo le parole: «e forestali», inserire le seguenti: «, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. Decorsi tali termini senza che sia stato espresso il parere, l'organo cui compete la nomina può provvedere all'emanazione del decreto.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 17, inserire il seguente:*

*"17-bis. All'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, dopo la parola: "e vicepresidenti" sono inserite le seguenti: "e direttori di Agenzie nel cui assetto organizzativo non sia prevista la carica di presidente".*

SCARPA BONAZZA BUORA



12.6

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396








al testo del decreto-legge

### Art. 12

*Dopo il comma 17, inserire i seguenti:*

"17-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Buonitalia S.p.A., in stato di liquidazione, è soppressa e le funzioni spettanti alla stessa sono trasferite a ISA S.p.A.

17-ter. Nelle more di eventuali ulteriori definizioni delle funzioni degli enti pubblici e delle società vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite a ISA S.p.A., con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le risorse umane, strumentali e finanziarie di Buonitalia S.p.A."

(TEDESIO)   
(SCARPA BB)   
(ANDRIA)   
(PICCIONI)   
(DI MARBA)   
(PINESCHI)   
(CASTIGLIONE) 

12.7

## A.S. 3396

*Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

### Articolo 12. (Soppressione di enti e società)

**Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:**

18.bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione della società medesima mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, *previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità* sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1.200.000 euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

ANDRIA Alfonso

LEGNINI Giovanni

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

*Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*


**Articolo 12.**

(Soppressione di enti e società)

**Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:**

18.bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione della società medesima mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo  
ANDRIA Alfonso  
LEGNINI Giovanni  
SANCIU Fedele  
PICCIONI Lorenzo  
BOLDRINI Giacinto  
DI STEFANO Fabrizio  
NESPOLI Vincenzo  
SANTINI Giacomo  
ZANOLETTI Tomaso



12.9

**Proposta di emendamento**

*Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

Articolo 12.

(Soppressione di enti e società)

**Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:**

18.bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione della società medesima mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo

conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.

LEGNINI

*legnini*

(12.10)

Proposta di emendamento

*Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

Articolo 12.

(Soppressione di enti e società)

**Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:**

18.bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione della società medesima mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, *previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità* sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo

conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato. *All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1.200.000 euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*

LEGNINI

*Legnini*

(12.11)




A.S. 3396

Emendamento

Articolo 12

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, c. 20, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per l'anno 2012 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. "*



FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

12.12

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 12

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

"19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro vigilante, sentite, in ogni caso, le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il parere si intende favorevole."

*Della Seta*

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

12.13

All'articolo 12, il comma 19 è sostituito dal seguente:

<<19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro vigilante, sentite, in ogni caso, le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il parere si intende favorevole.

*Sen. Antonio d'Alì*  
*Autore d'Atto*



12.14

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 12

Al comma 19 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: "e sentito il Ministro vigilante" con le seguenti: "e con il Ministro vigilante".*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

*Della Seta*


DELLA SETA, CASSON, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO,  
MAZZUCONI, MARINO Ignazio, VITA, ANDRIA

12.15

AS 3396

All'articolo 12, comma 19, le parole "e sentito il Ministro vigilante" sono sostituite dalla parole "e con il Ministro vigilante".

*Sen. Antonio d'Alì*  
*Autunno*



*12.16*

All'articolo 12, comma 19, dopo le parole "e sentito il Ministro vigilante" inserire le seguenti parole: "previo parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il parere si intende favorevole".

Sen. Antonio d'Alì  
*Autenticità*



12.17

EMENDAMENTO

**Articolo 12**

Al comma 19 sopprimere l'ultimo periodo.



PASTORE

IZZO

MALAN

SARO

THALER

12.18

POSSA

*Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Motivazione: L'emendamento è volto a reintrodurre il parere parlamentare sui regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione degli enti pubblici.**

POSSA

*Al comma 26, sostituire le parole da "nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato" fino alla fine del comma con le seguenti "I dipendenti a tempo indeterminato della Società, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti della Società mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti".*

**Motivazione: L'emendamento è volto ad assicurare parità di trattamento ai dipendenti a tempo indeterminato di livello non dirigenziale di Arcus Spa rispetto a quelli della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. A fronte della soppressione di entrambi gli organismi, il decreto-legge dispone infatti il transito nei ruoli del Ministero solo per quelli in servizio presso la Fondazione. Per gli altri, si dispone l'estinzione del rapporto. L'emendamento riproduce invece per i dipendenti di Arcus le stesse garanzie previste per i dipendenti della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.**

12.19



**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396**

**al testo del decreto-legge**

**Art. 12.**

*Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.*

SCARPA BONAZZA BUORA




12.20

**AS 3396**  
**Art.12**

Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.

Pardi, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pardi', written in a cursive style.

12.21

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

Sostituire il comma 20 con il seguente:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese."

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ghedini', written in a cursive style.

12.22

A.S. 3396  
Emendamento  
Articolo 12

*Al comma 20, dopo le parole: “scadenza degli organismi collegiali” inserire le seguenti: “che comportino compensi diretti ai componenti a carico del bilancio dello Stato”.*

ANDRIA

*Quadrini*

**12.23**


## A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

### Emendamento articolo 12

Al comma 20, dopo le parole: “scadenza degli organismi collegiali” inserire le seguenti: “che comportino compensi diretti ai componenti a carico del bilancio dello Stato”

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo  
SANCIU Fedele  
PICCIONI Lorenzo  
BOLDRINI Giacinto  
DI STEFANO Fabrizio  
NESPOLI Vincenzo  
SANTINI Giacomo  
ZANOLETTI Tomaso



12.24

ARTICOLO 12

All'articolo 12, comma 20 dopo le parole: "delle quali operano." aggiungere:  
*"Non è compresa negli organismi collegiali di cui al paragrafo 1 del presente comma,  
la Consulta Nazionale del Servizio Civile, di cui al comma 4 dell'art. 5  
del Decreto Legislativo 77 del 2002."*

GIOVANARDI

SPADONIA



12.25



EMENDAMENTO

DDL3396


ARTICOLO 12

All'articolo 12, comma 20, dopo le parole: "delle quali operano." aggiungere:

*"E' fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità."*

GIOVANARDI

SPADONIGLI



12.26

*EMENDAMENTI AS.3396*

Art. 12.

Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: "*E' fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità .*"

**PARDI, CARLINO**

*Pardi*

*12.27*



A.S. 3396

**Art. 12**

*Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo:*

"E' fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità."

*Carler*

CARLONI, GHEDINI, SERAFINI, FRANCO, BASTICO, ADAMO, BLAZINA, INCOSTANTE,  
DONAGGIO, MERCATALI, LEGNINI

12.28

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 12

*Al comma 20 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi previsti dall'articolo 1, comma 1 lettere b), c), d), e) e i) del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 96, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio del 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248", che, senza maggior oneri a carico dello Stato, si intendono prorogati per un ulteriore biennio a decorrere dal 2 agosto 2012. E' altresì esclusa la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che si intende mantenuta senza maggior oneri a carico dello Stato."*

*Ferrante*

FERRANTE, MAZZUCONI, DELLA SETA

12.29

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

*Al comma 20 aggiungere il fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e al Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, di cui al DPR 14 maggio 2007, n. 103".*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, c. 20, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100mila euro per l'anno 2012 e 200mila euro annui a decorrere dall'anno 2013. "*

*franco*

VITTORIA FRANCO, SERAFINI, AMATI, DONAGGIO, BASSOLI

12.30

A.S. 3396

Emendamento

Art. 12

*Al comma 20 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato per i Minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998".*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, c. 20, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100mila euro per l'anno 2012 e 200mila euro annui a decorrere dall'anno 2013. "*



SOLIANI, SERAFINI, AMATI, DONAGGIO, BASSOLI

12.31

Art. 12, comma 20 aggiungere in fine:

"La presente disposizione non si applica agli Osservatori Nazionali di cui alle leggi 7 dicembre 2000 n. 383, e 11 agosto 1991, n. 266, i quali continueranno ad operare senza oneri a carico della finanza pubblica".

MAZZUCONI, FERRANTE, DELLA SETA, STRADIOTTO  
*Mazzuconi*

*12.32*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 12

Al comma 20, sono aggiunte, in fine, le parole: "La presente disposizione non si applica agli organismi in proroga che continueranno ad operare senza oneri a carico della finanza pubblica".

MERCATALI

*Mercatali*

*12.33*

A.S. 3396

Art. 12

*Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo:*

"Sono fatti salvi i soli organismi collegiali, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che non comportino alcun onere a carico della finanza pubblica."



*GHEDINI, BASTICO, CARLONI, MERCATALI, LEGNINI*

12.34

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art.12:

*Al comma 20, inserire, in fine, il seguente periodo: "Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266."*

De Luca Cristina, Baio, Germontani, <sup>CONTINI</sup> ~~DE LUCA~~ CONTINI *Blah*  
*(SPESINA)*

12.35



A.S. 3396  
Emendamento  
Articolo 12

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

"20-bis. Le disposizioni di cui al comma 20 non si applicano nei confronti degli organismi collegiali, comunque denominati, operanti presso le pubbliche amministrazioni che non comportino oneri diretti né compensi ai componenti a carico del bilancio dello Stato."

ANDRIA



12.36

A.S. 3396

Emendamento

Art. 12

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: 20-bis. Le disposizioni di cui al comma 20 non si applicano ad enti e organismi costituiti in base a trattati e accordi internazionali resi esecutivi in Italia.*



Sen. Cosimo Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cosimo Latronico".

12.37

EMENDAMENTO


AS 3396

ART. 12

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente comma 20 bis

Tra gli organismi collegiali di cui al comma 20 del presente articolo non è compresa la Consulta per le politiche antidroga, di cui al DPR 309 del 1990. Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, è stato redatto dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

GIOVANANREDI



12.38

## **A.S. 3396**


Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

### **Emendamento articolo 12**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20 *bis*. Non si procede ai sensi del precedente comma 20 nei confronti degli organismi collegiali, comunque denominati, operanti presso le pubbliche amministrazioni che non comportino oneri diretti né compensi ai componenti a carico del bilancio dello Stato.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo  
SANCIU Fedele  
PICCIONI Lorenzo  
BOLDRINI Giacinto  
DI STEFANO Fabrizio  
NESPOLI Vincenzo  
SANTINI Giacomo  
ZANOLETTI Tomaso



12.39

AS 3396

EMENDAMENTO

ART.12

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

"20 bis. Non si procede ai sensi del precedente comma 20 nei confronti degli organismi collegiali, comunque denominati, operanti presso le pubbliche amministrazioni che non comportino oneri diretti né compensi ai componenti a carico del bilancio dello Stato."

SEN. ANNA BONFRATEO

SEN. PAOLO TANCRESTI

SEN. SIMONA VICARI

12.60

AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 12.  
(Soppressione di enti e società)


emendamento

sopprimere i commi 21 e 22

Cicolani

Mazzaracchio

*Mazzaracchio (soppresso)*



12.41


**EMENDAMENTO AS 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 12.  
*(Soppressione di enti e società)*

Sopprimere i commi 21 e 22

Vaccari  
Calderoli  
Garavaglia

Handwritten signatures of Vaccari, Calderoli, and Garavaglia. The signature for Vaccari is at the top, Calderoli is in the middle, and Garavaglia is at the bottom.

12.42

**AS 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 12.  
(Soppressione di enti e società)

emendamento

al comma 21 le parole “di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite con:

“del 31.12.2013”

E al termine aggiungere:

“secondo quanto stabilito dal D.P.C:M. 14 gennaio 2011”

**Cicolani**

**Mazzaracchio**

*Am. Mazzaracchio: la spesa (emio)*

*per*

12.43



**EMENDAMENTO AS 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini


Articolo 12.

Al comma 21 le parole “di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite con: “del 31.12.2013”

E al termine aggiungere:

“secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 14 gennaio 2011 e sentite le commissioni parlamentari competenti”

Vaccari  
Calderoli  
Garavaglia



12.44

## EMENDAMENTO AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

### Articolo 12.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

“22bis. Se entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario l'ODI comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che le somme erogate a carico di ciascuna Provincia autonoma entro il 31 dicembre dell'anno precedente non rispettano gli obblighi di legge, sulla base di tale comunicazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede a versare direttamente gli importi precedentemente accantonati, in via temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Province autonome di Trento e Bolzano, per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuna provincia, alla contabilita' speciale intestata all'ODI istituita presso la Tesoreria provinciale di Verona.”

Vaccari  
Calderoli  
Garavaglia



12.45

AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 12.  
(Soppressione di enti e società)


emendamento

dopo il comma 22 aggiungere:

“22bis. Se entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario l'ODI comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che le somme erogate a carico di ciascuna Provincia autonoma entro il 31 dicembre dell'anno precedente non rispettano gli obblighi di legge, sulla base di tale comunicazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede a versare direttamente gli importi precedentemente accantonati, in via temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Province autonome di Trento e Bolzano, per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuna provincia, alla contabilità speciale intestata all'ODI istituita presso la Tesoreria provinciale di Verona.”

Cicolani

Mazzaracchio



FISTAROL



12.46

All'articolo 12, comma 23, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti:

“Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento dei procedimenti CITES nell’ambito dei procedimenti amministrativi che concorrono all’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, nonché per non pregiudicare il gettito erariale derivante dalla riscossione dei diritti speciali di prelievo di cui all’articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sue modificazioni ed integrazioni, la partecipazione alle attività della Commissione dà diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, ivi inclusi i rimborsi per le spese per verifiche ed ispezioni previste dalla predetta legge. E’ fatto divieto di erogare rimborsi spese di natura forfettaria o gettoni di presenza o alcun altro tipo di emolumenti. Gli oneri per i rimborsi spese trovano integrale copertura nelle risorse riassegnate per le spese di funzionamento della Commissione, con le modalità di cui all’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l’andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti.”

*Sep. Antonio d'Alì*  
*Antonio d'Alì*



12.47

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 12

*Al comma 23, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:*

“Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento dei procedimenti CITES nell’ambito dei procedimenti amministrativi che concorrono all’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, nonché per non pregiudicare il gettito erariale derivante dalla riscossione dei diritti speciali di prelievo di cui all’articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sue modificazioni ed integrazioni, la partecipazione alle attività della Commissione dà diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, ivi inclusi i rimborsi per le spese per verifiche ed ispezioni previste dalla predetta legge. E’ fatto divieto di erogare rimborsi spese di natura forfettaria o gettoni di presenza o alcun altro tipo di emolumenti. Gli oneri per i rimborsi spese trovano integrale copertura nelle risorse riassegnate per le spese di funzionamento della Commissione, con le modalità di cui all’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l’andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti.”

*Della Seta*

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI


12.48

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 12

*Al comma 23, dopo le parole "e rimborsi spese" aggiungere le seguenti : "fatti salvi gli oneri di missione, che trovano copertura sui diritti speciali di prelievo CITES."*



FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

12.49

## EMENDAMENTO A.S. 3396

Art. 12

**Spadoni Urbani**



I commi dal 24 al 30 sono abrogati.

### **Relazione**

La società Arcus, creata per la tutela dei beni culturali nazionali, ha mostrato fino ad oggi di saper operare bene ed in maniera agile.

La liquidazione di tale società non aiuta al mantenimento e alla salvaguardia di un patrimonio che rappresenta una ricchezza inestimabile e sulla quale, grazie al turismo che attrae, l'Italia vive.

L'Arcus, per altro, è sovvenzionata con un meccanismo che anche l'attuale decreto vuole mantenere perché si è dimostrato efficace e non incide sulle casse dello Stato, valendosi di finanziamenti ottenuti ex articolo 32 del decreto 98 del 2011.



12.50

S. 3396

Emendamento


Art. 12

*Sopprimere i commi da 24 a 28*

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

GRANAIOLA



12.51



S 3396

Emendamento

Art. 12

Dopo il comma 25, è aggiungere il seguente:

"25-bis. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione dell'ex-Enam e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi mutui. Per la liquidazione si applicano le disposizioni previste nei successivi commi per la Società di cui al comma precedente. Conseguentemente è abrogata nei confronti del personale scolastico la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all'NAM, a decorrere dall'anno 2012-2013."

FLERES

*Fleres*

*12.52*

## EMENDAMENTO

## ART.12

Sostituire il comma 26 con il seguente:

"26. Il Commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 ed é prorogabile al massimo fino al 2014. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. I dipendenti della Società a tempo indeterminato, in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata dal Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti."

TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO

12.53



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

“Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 ed è prorogabile al massimo fino al 2014. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. I dipendenti della Società a tempo indeterminato, in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata dal Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica d'idoneità. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.”

MARCUCCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, ANDRIA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO  
VITTORIA, PROCACCI, SOLIANI, VITA, GRANAIOLA

*Marcucci*

*12.54*

## EMENDAMENTO

## Art. 12.

Soppressione di enti e società

*Gentile*  
 Il comma 26 è così modificato: *con il numero:*

- " 26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 ed è prorogabile al massimo fino al 2014. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. I dipendenti della Società a tempo indeterminato, in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata dal Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibili con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. "

ASCIUTTI

*Asciutti*  
 BONFRISCO  
*Bonfrisco*




12.55

**EMENDAMENTO****Art. 12.***Soppressione di enti e società*

Il comma 26 è così modificato:

Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 ed è prorogabile al massimo fino al 2014. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. I dipendenti della Società a tempo indeterminato, in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata dal Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibili con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

ASCIUTTI

  
G. Rossa (G. ROSSA)

12.56

AS 3396

EMENDAMENTO

**Art. 12**

Al comma 26, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "e non è prorogabile" con le seguenti: "ed è prorogabile al massimo fino al 2014";
- b) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "anche a tempo indeterminato";
- c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I dipendenti della Società a tempo indeterminato, in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata dal Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti."

  
Sen. Anna Bonfrisco

12.57

Art. 12

POSSA

*Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Motivazione: L'emendamento è volto a reintrodurre il parere parlamentare sui regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione degli enti pubblici.**

POSSA

Art. 12

*Al comma 26, sostituire le parole da "nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato" fino alla fine del comma con le seguenti "I dipendenti a tempo indeterminato della Società, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti della Società mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti".*

**Motivazione: L'emendamento è volto ad assicurare parità di trattamento ai dipendenti a tempo indeterminato di livello non dirigenziale di Arcus Spa rispetto a quelli della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. A fronte della soppressione di entrambi gli organismi, il decreto-legge dispone infatti il transito nei ruoli del Ministero solo per quelli in servizio presso la Fondazione. Per gli altri, si dispone l'estinzione del rapporto. L'emendamento riproduce invece per i dipendenti di Arcus le stesse garanzie previste per i dipendenti della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.**

12.58

**Emendamento**  
**Articolo 12**

Al comma 26, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

“I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, e non sono in ogni caso rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società.”

Sen. Valter ZANETTA



12.59



A.S. 3396

Emendamento

Art. 12

Sostituire il comma 29 con il seguente:

"29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell'ultimo periodo, dopo le parole: «Dall'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2016. Al termine di tale anno finanziario tornerà ad essere operativo il meccanismo di finanziamento previsto in precedenza dall'articolo 60, comma 4 della legge 289 del 2002".

VITA

Vite

12.60

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

Al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al termine di tale anno finanziario torna ad essere operativo il meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."

Franco Vittoria , Rusconi, Ceruti, Garavaglia Mariapia, Marcucci, Procacci, Soliani, Vita, Mercatali

*Franco*

12.61


## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 12

*Al comma 30, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "nonché all'implementazione delle attività proprie del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come previsto dalla legislazione vigente".*

Giambrone



12.62

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**ARTICOLO 12.**

All'articolo 12 del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, sopprimere i commi da 31 a 38.

Sen. ~~CARDIELLO~~

Sen. FASANO

Sen. PARAVIA

SARRO

ROSSA



12.63

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 12

All'art. 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 i commi dal 31 al 38 sono soppressi.

BALDASSARRI



12.64

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

Sopprimere i commi da 31 a 38.

*Conseguentemente,*

Vita, Franco Vittoria Rusconi, Ceruti, Garavaglia Mariapia, Marcucci, Procacci, Soliani, Andria,  
Negri, Mercatali

Vote

12.65

AS 3396

Emendamento

Art. 12

I commi dal 31 al 38 sono soppressi.

ARMATO, CARLONI, ANDRIA



12.66

A.S. 3396

Emendamento

Art.12

Sopprimere i commi da 31 a 38.

VITA, AGOSTINI

Vita

12.67




## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 12

*Al comma 31, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "I titolari di contratti di lavoro presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia di cui al presente comma, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano superato regolare prova di selezione al fine di assumere l'incarico lavorativo svolto, conservano il medesimo contratto presso l'Istituto, continuando a svolgere le funzioni di cui alla legge istitutiva della Fondazione di cui al primo periodo del presente comma."*

Giambrone



12.68

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

Al comma 31, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, dopo le parole "L'Istituto," inserire le seguenti: "finanziato a valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,";
- b) al sesto periodo, dopo le parole "degli organi dell'Istituto," inserire le seguenti: " e comunque non oltre il 31 dicembre 2012,"
- c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 2012 viene emanato il regolamento di organizzazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400."

Franco Vittoria, Rusconi, Ceruti, Garavaglia Mariapia, Marcucci, Procacci, Soliani, Vita, Mercatali

*Franco V.*

*12.69*

## Emendamento

### Art. 12

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 33 con il seguente:*

“33. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, e quelli di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relativi al personale della Fondazione di cui al comma 31, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono in vigore fino alla loro originaria scadenza. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso quello con funzioni dirigenziali o equiparate, sono inquadrati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali conserva il trattamento previdenziale in godimento. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.”

b) *al comma 34, ultimo periodo sopprimere le parole da: “ad eccezione del personale” sino a: “contratto collettivo di lavoro.”*



#### Relazione illustrativa

La proposta emendativa in esame è volta a riformulare, in particolare, il dispositivo in argomento nella parte in cui prevede la cessazione *ex lege*, ove non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 95/2012, di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato o di natura flessibile, ivi compresi i rapporti di lavoro instaurati per funzioni dirigenziali anche a tempo indeterminato, in essere presso la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Al riguardo, trattandosi di rapporti di durata, l'emendamento è teso ad assicurare alle disposizioni in esame il rispetto del principio generale di tutela del legittimo affidamento, sancito dalla giurisprudenza costituzionale, salvaguardando a questo fine i rapporti di lavoro in essere sino alla loro scadenza originaria.

L'incidenza immediata sui citati rapporti di lavoro, con l'effetto di annullare in termini presso che automatici gli stessi, realizza infatti un intervento unilaterale su rapporti definiti invece con lo strumento del contratto, a garanzia del sinallagma contrattuale e dell'equilibrio tra le prestazioni rese e lo status del personale medesimo.

12.70

Sul punto si evidenzia che il disposto del comma 33 del DL 95 in esame interviene, risolvendo i contratti di lavoro in essere, in termini di evidente modificazione *in pejus* di situazioni soggettive attinenti a rapporti di lavoro. Come richiamato in sede di giurisprudenza costituzionale (tra le altre, Corte Cost. sentenza n. 211/1997) interventi legislativi modificativi *in pejus* di tali rapporti non possono arbitrariamente frustrare l'affidamento dei cittadini, senza violare il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost, nonché, in ragione degli interessi coinvolti, gli artt. 4, 35 e 41 Cost relativi alle garanzie del lavoro.



(12.70)

A.S. 3396

Emendamento


Art. 12

*sostituire il comma 33 con il seguente:*

“33. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, e quelli di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relativi al personale della Fondazione di cui al comma 31, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono in vigore fino alla loro originaria scadenza. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l’Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso quello con funzioni dirigenziali o equiparate, sono inquadrati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali conserva il trattamento previdenziale in godimento. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell’inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.”

Conseguentemente, *al comma 34, ultimo periodo sopprimere le parole da: “ad eccezione del personale” sino a: “contratto collettivo di lavoro.”*

Sen. Adriano Musi



12.71

## EMENDAMENTO


## ART. 12

Sostituire il comma 33 con il seguente:

"33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato cessano di avere effetto ove non confermati dal direttore generale per il cinema entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione sono inquadrati nei ruoli del ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità e valutativa delle capacità professionali, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti della Fondazione con qualifica non dirigenziale mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative, mentre al personale con qualifica dirigenziale, ove eventualmente diversamente valutato ed inquadrato, compete il trattamento economico corrispondente a quello del maggior livello riconosciuto al personale dipendente avente qualifica non dirigenziale. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti."

Conseguentemente, al comma 34, secondo periodo, sopprimere le parole "ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro."

GHIGO




12.72

## Emendamento

### Art.12

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni

a) *sostituire il comma 33 con il seguente:*

"33. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, e quelli di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relativi al personale della Fondazione di cui al comma 31, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono in vigore fino alla loro originaria scadenza. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso quello con funzioni dirigenziali o equiparate, sono inquadrati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali conserva il trattamento previdenziale in godimento. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti."

b) *al comma 34, ultimo periodo sopprimere le parole da: "ad eccezione del personale", sino a: "contratto collettivo di lavoro."*

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

12.73

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Art. 12

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 33 con il seguente:*

“33. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, e quelli di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relativi al personale della Fondazione di cui al comma 31, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono in vigore fino alla loro originaria scadenza. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l’Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso quello con funzioni dirigenziali o equiparate, sono inquadrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali conserva il trattamento previdenziale in godimento. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell’inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.”

b) *al comma 34, ultimo periodo sopprimere le parole da: “ad eccezione del personale” sino alla fine del comma.*

VIESPOLI

*Viessoli*

12.74



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

Sostituire il comma 33 con il seguente:

"33. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, e quelli di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relativi al personale della Fondazione di cui al comma 31, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono in vigore fino alla loro originaria scadenza. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso quello con funzioni dirigenziali o equiparate, sono inquadrati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali conserva il trattamento previdenziale in godimento. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti."

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.*

VITA, MARCUCCI

Vite

12.75

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

Al comma 33, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, sostituire parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35," con le seguenti: " Fermo restando quanto previsto dal comma 35,";
- b) al secondo periodo, dopo le parole "risorse" inserire le seguenti: "patrimoniali,";
- c) al terzo periodo, dopo le parole "ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali," inserire le seguenti: " e assegnati all'Istituto,".

*Conseguentemente,*

- a) sostituire il comma 34 con il seguente:

"34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le inerenti risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, all'Istituto. Al quale si applicano le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni."

- b) sostituire il comma 35 con il seguente:

"35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le partecipazioni societarie della società Centro Sperimentale di Cinematografia Production srl detenute dalla Fondazione, da trasferire a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al presente comma, con particolare riferimento agli obiettivi inerenti alla formazione e alla didattica perseguiti dall'Istituto."

Vita, Franco Vittoria, Rusconi, Ceruti, Garavaglia Mariapia, Marcucci, Procacci, Soliani, Mercatali

Vita

12.36


## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 12

*Al comma 34, sostituire le parole da: "alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalla seguenti: "al Ministero per i Beni e le Attività Culturali", conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: "presso la medesima società", con le seguenti: "presso il medesimo ministero".*

Giambrone



12.7?

AS 3396

Emendamento

Art. 12

Al comma 34, ultimo periodo sopprimere le parole da: "ad eccezione del personale dirigenziale" fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

VITA, MARCUCCI

Vito

12.78

## EMENDAMENTO

## ART.12

L'art. 12 comma 38 è soppresso

BUTTI




## RELAZIONE

L'ICBSA è di fatto la più grande collezione pubblica del nostro Paese nel settore e possiede un patrimonio unico, andato accumulandosi dalla data di fondazione nel 1928 e, ad oggi, composto da quasi 500.000 supporti inventariati e catalogati: dai cilindri di cera, della fine dell'800, ai dischi, ai nastri, ai video, fino agli attuali supporti digitali. Conserva anche una rilevante collezione di strumenti storici per la riproduzione del suono: fonografi, grammofoni e altri apparecchi, dalla fine dell'Ottocento agli anni Cinquanta, per un totale di circa 500 pezzi di notevole valore e rarità.

Questo Istituto quindi da oltre ottant'anni assicura la tutela del patrimonio italiano sonoro e dal 2007 anche quello audiovisivo e garantisce l'accesso pubblico a studiosi e ricercatori come a semplici cittadini.

Da oltre vent'anni collabora, oltre che con la RAI, con analoghe istituzioni nazionali e internazionali (Phonogrammarchiv di Vienna; l'INA - Institut National de l'Audiovisuel e il Département de l'Audiovisuel de la Bibliothèque Nationale de France di Parigi; il Berliner Phonogramm-Archiv di Berlino; la Fonoteca Nazionale Svizzera di Lugano; e altri ancora) per la creazione e lo sviluppo di standard di gestione e conservazione in digitale dei patrimoni sonori e audiovisivi partecipando inoltre attivamente a organismi scientifici del settore.

Sopprimendo questo Istituto si elimina una parte essenziale delle attività di tutela svolte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che trovano fondamento su un complesso di norme che a partire dal Regio decreto 10 agosto 1928 fino al DPR n. 233 del 26 novembre 2007, regolamentato dal DM del 7 ottobre 2008, ha portato all'istituzione dell'Istituto, subentrato alla storica Discoteca di Stato, della quale ha acquisito "le competenze, il personale, le risorse finanziarie e strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario".

12.79

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 12

Sopprimere il comma 38.

Franco Vittoria, Rusconi, Ceruti, Garavaglia Mariapia, Marcucci, Procacci, Soliani, Vita, Andria,  
Negri, Mercatali

*Franco V.*

*12.80*

(A)

AS 3396

Art.12

N


All'art. 12 il comma 38 è sostituito dal seguente:

38. *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto centrale per gli archivi, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per gli archivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, e successive modificazioni, la lettera f) è soppressa.*

TANEREM

LATRONICO

MAZZARACCHIO



12.81

X

# Art. 12

POSSA

*Sostituire il comma 38 con il seguente:*

"38. L'Istituto centrale per gli archivi, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per gli archivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, e successive modificazioni, la lettera f) è soppressa.

**Motivazione:** L'emendamento è volto ad evitare la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che svolge funzioni essenziali di servizio pubblico e tutela. Poiché tuttavia la soppressione dell'Istituto era posta a compensazione dell'introduzione di un nuovo Istituto centrale (derivante dalla trasformazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia), si propone in sua vece la soppressione dell'Istituto centrale per gli archivi, che non custodisce alcun patrimonio e le cui funzioni possono perciò ben essere svolte anche dalla Direzione generale per gli archivi.

12.82

Art. 14

POSSA

*Al comma 3, dopo le parole "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49." inserire le seguenti "E' soppresso il comma 6 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49 del 2012".*


**Motivazione:** Vista la diversa disciplina del turn over dettata dal decreto-legge, l'emendamento è volto a sopprimere una norma, del resto in più occasioni giudicata discutibile, contenuta nel decreto legislativo n.49 del 2012 che delegifica la materia rinviandola ad un DPCM. Tale previsione tuttavia, oltre ad eccedere rispetto ai principi e criteri fissati dalla legge di delega n. 240 del 2010, risulta infatti lesiva dell'autonomia universitaria, costituzionalmente garantita, che può trovare un limite solo in norme poste a livello legislativo.



## ARTICOLO 12

All'articolo 12, comma 38, dopo le parole "per i beni e le attività culturali" sono aggiunte le seguenti: "che può avvalersi, per il deposito e la custodia dei documenti indicati nell'articolo 14, comma 1 del DPR 3 maggio 2006, n. 252, oltre che per le relative operazioni, ivi comprese quelle di carattere archivistico e di catalogazione, delle strutture della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, assicurando alla stessa, senza che ne derivino nuovi oneri per le finanze dello Stato, la disponibilità delle occorrenti risorse di personale, finanziarie e strumentali.

  
Sen. Antonino Caruso




12.83

## ARTICOLO 12

All'articolo 12, comma 38, dopo le parole "per i beni e le attività culturali" sono aggiunte le seguenti: "che può avvalersi, per il deposito e la custodia dei documenti indicati nell'articolo 14, comma 1 del DPR 3 maggio 2006, n. 252, oltre che per le relative operazioni, ivi comprese quelle di carattere archivistico e di catalogazione, delle strutture della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, assicurando alla stessa, senza che ne derivino nuovi oneri per le finanze dello Stato, la disponibilità delle occorrenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, anche attingendo a quelle ad essa trasferite in forza del presente articolo.

Sen. Antonino Caruso



12.84


## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 12

*Al comma 38, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", la quale è competente circa la tutela e la conservazione dei beni sonori ed audiovisivi di cui al primo periodo"*

Giambrone



12.85

## ARTICOLO 12

All'articolo 12, comma 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, all'articolo 14, commi 2 e 4, e all'articolo 32, comma 4, secondo periodo e sono, in fine, aggiunte le parole "secondo e terzo periodo".

Sen. Antonino Caruso




12.000

Emendamento

ART.12

Al comma 39 sopprimere le seguenti parole:" e può essere prorogato,per motivate esigenze,una sola volta per un periodo massimo di due anni ".

SPADONI URBANI



12.87

**Art. 12**

*Sopprimere i commi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 54.*

*Conseguentemente dopo il comma 54, inserire il seguente:*

*54-bis. Il contributo di funzionamento dell'Ente Nazionale per il Microcredito di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge del 3 agosto 2009, n. 102, è destinato in misura non inferiore al 40 per cento alla costituzione di fondi di garanzia e sviluppo.*

*(Ipotesi soppressione disposizioni soppressive Ente microcredito senza copertura)*

*MOTIVAZIONE. Si abrogano le disposizioni che avevano soppresso l'Ente al fine di determinare la riviviscenza dell'Ente stesso. Ciò in quanto la relazione tecnica non sconta alcun risparmio derivante dalla soppressione dell'Ente e tenuto conto che, già a legislazione vigente, l'Ente risulta finanziato.*

*La comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni "A European initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment" (COM(2007) 708 final/2), evidenzia che lo strumento del microcredito può svolgere un ruolo importante nella promozione dell'integrazione sociale, in linea con l'enfasi data oggi alla "flessicurezza", cioè alla combinazione di flessibilità e sicurezza sociale; nello stesso documento la Commissione invita gli Stati membri ad adeguare in modo appropriato i quadri istituzionali, giuridici e commerciali necessari per promuovere un ambiente più favorevole al microcredito. Il Programma quadro per la competitività e l'innovazione in Europa (CIP), avendo come obiettivo primario le piccole e medie imprese (PMI), sostiene la necessità di un più facile accesso ai finanziamenti. In risposta alle risoluzioni dell'Assemblea generale ONU che promuovevano il 2005 quale Anno Internazionale del Microcredito, l'Italia ha costituito nell'anno 2004 un Comitato 2005 per il Microcredito, poi trasformato nel 2006 in soggetto a carattere permanente ed insignito, in ragione del valore particolarmente solidaristico della propria attività, dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.*

*Con Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi 185-186-187, il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito ha acquisito lo status giuridico di ente di diritto pubblico (di seguito Ente Nazionale per il Microcredito o anche Ente); la legge 3-8-2009 n. 102, art. 2 comma 4-bis sottolinea la centralità del microcredito quale strumento anticrisi finalizzato allo sviluppo economico e sociale del Paese e rafforza l'operatività dell'Ente anche quale strumento di cooperazione allo sviluppo, in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri; ai sensi della Legge del 12 luglio 2011 n. 106, l'Ente Nazionale per il Microcredito è individuato quale centro nazionale di promozione e coordinamento dei programmi microfinanziari finanziati anche a valere su risorse dell'UE. L'Ente è stato pertanto individuato quale contact point nazionale per il programma europeo PROGRESS precedentemente richiamato (decisione N. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio). Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010) all'Ente sono stati attribuiti specifici compiti operativi di promozione, monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza; ai sensi dell'art. 39 comma 7 bis della Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, l'Ente Nazionale per il Microcredito ricopre un ruolo centrale nella gestione operativa delle operazioni di microcredito attivabili a valere sul Fondo centrale di garanzia per le*


PMI; in particolare, l'Ente stipula "convenzioni con enti pubblici, privati ed istituzioni nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo di Garanzia e dei Fondi di Riserva Separati presso il medesimo Fondo". In qualità di organismo intermedio, in considerazione delle proprie caratteristiche di unicità e infungibilità, l'Ente è il beneficiario dell'asse B del PON Governance e Azioni di Sistema Obiettivo 1 – Convergenza; a valere su fonti di finanziamento europee, è in corso di avvio da parte dell'Ente un progetto finalizzato a trasferire alla PA competenze utili ad utilizzare i fondi comunitari per programmare, progettare e realizzare progetti di microcredito e autoimpiego. Fondi che attualmente in parte rientrano a Bruxelles per incapacità di spesa. E' già stato avviato, inoltre, il progetto di formazione sul microcredito per i servizi per il lavoro e segnatamente per i centri pubblici per l'impiego.

Infine, l'Ente realizza e promuove, in sinergia col sistema universitario, dottorati, masters e corsi executive per quanti operano o intendono operare nel settore; a valere su fonti di finanziamento europee, in attuazione della Direttiva PCM del 2 luglio 2010 di cui sopra, l'Ente realizza una puntuale attività di monitoraggio di tutti i progetti di microcredito realizzati sul territorio nazionale, indicandone volumi, default, impatto sul territorio e pertanto evidenziando in particolare la capacità degli operatori istituzionali di impiegare le risorse pubbliche; conformemente alle proprie attribuzioni, l'Ente promuove dei partenariati strategici con le istituzioni pubbliche, il settore privato e le organizzazioni del Terzo settore per la realizzazione di attività aventi sia componenti creditizie che tecniche. A tal fine sono stati siglati diversi protocolli d'intesa che hanno prodotto la realizzazione o la pianificazione di uno sviluppo progettuale; in attuazione di quanto disposto dall'art. 39 comma 7 bis della Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 di cui sopra, grazie all'iniziativa e sotto il coordinamento tecnico e operativo dell'Ente una pluralità di soggetti pubblici e privati stanno costituendo un Fondo di Garanzia di circa 9.500.000,00.

In virtù del proprio status di unicità e centro nazionale di competenza sul microcredito, a fronte di un milione annuo di risorse spese nel triennio 2009-2011 per il suo funzionamento, l'Ente ha sottoscritto una serie di accordi interistituzionali per lo svolgimento di attività rientranti nel PON, per un totale di euro 7.824.249,00. Tali risorse sarebbero diversamente rimaste inutilizzate causando un danno al sistema economico e sociale del Paese e minori entrate per lo Stato; per costi di funzionamento pari a 1.000.000 euro l'anno l'Ente attrae 8.000.000 di euro l'anno che, generano entrate fiscali pari ad almeno 3.200.000;

L'Ente ha assunto precisi obblighi in sede internazionale, anche nell'ambito della Campagna per gli Obiettivi del Millennio, tra i quali spicca quello di combattere la povertà e la fame; attraverso l'Ente, l'Italia ricopre oggi un ruolo di primo piano nelle iniziative e nei forum internazionali per il microcredito e la microfinanza. A titolo esemplificativo, l'Ente partecipa attivamente al Microcredit Summit Campaign e siede al tavolo dei componenti della prestigiosa European Microfinance Platform; quale centro di competenza nazionale, l'Ente è inoltre impegnato in sinergia col Ministero degli Affari Esteri con accordi di collaborazione con i Governi e i sistemi finanziari in diversi Paesi in via di sviluppo ed economie in transizione.

(12.88)

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing illegible text.

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 12


Sopprimere i commi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48 e 54.

*Conseguentemente*, dopo il comma 54, inserire il seguente:

<< 54-bis. Alla copertura finanziaria degli oneri di funzionamento dell'Ente nazionale per il Microcredito di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. >>

12.89

  
Sen. Anna Bonfrisco

  
SEN. PAOLO TANCREDI

  
SEN. GIAN MARIA VICARI



A.S. 3396

Art. 12

*Sopprimere i commi da 41 a 48.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 54.*

D'UBALDO



12.90

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 12

Sopprimere i commi 41, 48 e 54.

Conseguentemente, il contributo di funzionamento dell'Ente Nazionale per il Microcredito ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis della legge del 3 agosto 2009, n. 102 sarà destinato in misura non inferiore al 40 per cento alla costituzione di Fondi di Garanzia e Sviluppo.

Per la copertura finanziaria degli oneri di funzionamento si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres, Poli Bortone*

12.91

Emendamento


all' art. 12

del DDL 3396

Comma 41 bis

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico vengono raggruppati sotto specifica direzione generale i dipendenti dell'Ente nazionale per il microcredito, di cui al comma 41, dell'Agenzia nazionale per il terzo settore, già disciolta e attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale. Possono essere indicati uno o più dirigenti che esercitano tutti i poteri precedentemente attribuiti a presidente e consiglio d'amministrazione degli enti disciolti e che hanno il compito di assicurare attività ed adempimenti conseguenti alle leggi a suo tempo istitutive di tali enti. Tali attività, strutturate all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, sono attuate senza nuovi e maggiori oneri per lo Stato.

Di Giovan Paolo



12.92


**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
A.S. 3396**

**ARTICOLO 12.**

All'articolo 1, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

*"43-bis. Le cooperative sociali o di solidarietà sociale a mutualità prevalente con fatturato superiore a 10 milioni di euro annui sono soggette ad maggiorazione del 15 per cento della tassazione degli utili netti annuali. Tutte le cooperative con fatturato superiore a tale importo sono soggette ad una tassazione pari al 15 per cento della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria."*

Sen. Stefano DE LILLO



Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo: *Soppressione di enti e società e disposizioni in materia di benefici fiscali.*

12.93

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
A.S. 3396**

**ARTICOLO 12.**

All'articolo 1, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"**43-bis.** Le cooperative sociali, le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi e le cooperative di consumo e i loro consorzi con fatturato superiore a 10 milioni di euro annui sono esclusi da benefici fiscali."

Sen. Stefano DE LILLO



Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo: *Soppressione di enti e società e disposizioni in materia di benefici fiscali.*

12.94

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**ARTICOLO 12.**

All'articolo 12 del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, sopprimere i commi da 59 a 70.

Sen. *CARDIELLO*

Sen. *FASANO*

Sen. *PARAVIA*

*SARRO*



**12.95**

AS 3396

Emendamento

Art. 12

I commi dal 59 al 70 sono soppressi.

ARMATO, CARLONI, ANDRIA



12.96

S 3396


Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 12

Sopprimere i commi da 59 a 70.

SAIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Se e'.

12.97




AS 3396

EMENDAMENTO  
Art. 12

Sopprimere i commi da 59 a 70.

POLI BORTONE



12.98


A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 12

All'articolo 12 sopprimere i commi da 59 a 70

DE ANGELIS



12.99

A.S. 3396

Emendamento

Art.12

Sopprimere i commi da 59 a 70.

VITA, MARCUCCI

Vita



12.100

A.S. 3396  
Emendamento

Art. 12.

Sopprimere i commi da 59 a 70.

Sen. Andrea Marcucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcucci', written in a cursive style.A handwritten number '12.101' in black ink, written in a cursive style.

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 12

All'art. 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 i commi dal 59 al 70 sono soppressi.

BALDASSARRI



12.102


A.S. 3396

Emendamento

ART. 12

Il comma 60 è sostituito dal seguente :

“60. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.”

Marco Stradiotto  


12.103

AS 3396

**DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95**

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

*All'articolo 12, il comma 60 è sostituito dal seguente :*

“ Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attivita', all'estinzione delle passivita' e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.”

FLERES, POLI BORTONE

Fleres Poli Bortone

12.104

## ART. 12

Sostituire il comma 60 con il seguente :

“60. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.”

FLERES



1. 105



**AS 3396**

**Emendamento**

**Art. 12**

All'articolo 12, comma 70, le parole da «*il comma 61*» a «*a favore del 'made in italy'*» sono soppresse.

*Conseguentemente*, all'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, il seguente:

"2.bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 70, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sen. Galioto

12.106

A.S. 3396

Emendamento

Art. 12

Al comma 70, le parole da «*il comma 61*» a «*a favore del 'made in italy',*» sono soppresse.

AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI

*Agostini*

*12.107*

3386

**Art. 12**  
**(Soppressione di enti e società)**

All'articolo 12, comma 70, le parole da «*il comma 61*» a «*a favore del 'made in italy'*,» sono soppresse.

SEN. PAOLO TANCREDI



12.108

## EMENDAMENTO

## Art. 12

Sostituire i commi 71, 72, 73 e 74 con i seguenti:

<< 71. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre il trasferimento in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) delle attività svolte da Promuovi Italia S.p.A. (di seguito Promuovi Italia) per effetto degli affidamenti diretti del medesimo Ministero alla società e delle relative convenzioni sottoscritte ed operanti. Il trasferimento, ad invarianza di spesa, avviene mediante conferimento del ramo d'azienda di Promuovi Italia ad una apposita società, costituita da Invitalia e dalla stessa partecipata.

71-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definisce con propria direttiva, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto le condizioni statutarie ed operative necessarie per garantire l'insussistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse comunitarie, tra le attività di gestione svolte da Invitalia e quelle di controllo e di assistenza tecnica, svolte dalla società di nuova costituzione e ad essa conferite da Promuovi Italia.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia, mediante scorporo di ramo d'azienda, alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento della procedura di conferimento del ramo d'azienda.

73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici. Nel medesimo accordo saranno previste le modalità di regolamento mediante conguaglio del valore patrimoniale attribuito al ramo d'azienda oggetto dello scorporo, da effettuarsi anche con il trasferimento a Promuovi Italia delle attività detenute da Invitalia relativamente al settore turistico. Lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con il Dipartimento delle Regioni, Turismo e Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "Il Ministero delle attività produttive" e "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge. >>

12.109

  
Sen. Anna Bonfrisco

## ATTO SENATO S 3396

### EMENDAMENTO ARTICOLO 12

*Sostituire i commi 71,72,73,74 con i seguenti*

71 Il Ministero dello sviluppo economico può disporre il trasferimento in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) delle attività svolte da Promuovi Italia S.p.A. (di seguito Promuovi Italia) per effetto degli affidamenti diretti del medesimo Ministero alla società e delle relative convenzioni sottoscritte ed operanti. Il trasferimento, ad invarianza di spesa, avviene mediante conferimento del ramo d'azienda di Promuovi Italia ad una apposita società, costituita da Invitalia e dalla stessa partecipata.

(aggiunta) 71 bis .Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definisce con propria direttiva, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto le condizioni statutarie ed operative necessarie per garantire l'insussistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse comunitarie, tra le attività di gestione svolte da Invitalia e quelle di controllo e di assistenza tecnica, svolte dalla società di nuova costituzione e ad essa conferite da Promuovi Italia.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia, mediante scorporo di ramo d'azienda, alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento della procedura di conferimento del ramo d'azienda.


73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici. Nel medesimo accordo saranno previste le modalità di regolamento mediante conguaglio del valore patrimoniale attribuito al ramo d'azienda oggetto dello scorporo, da effettuarsi anche con il trasferimento a Promuovi Italia delle attività detenute da Invitalia relativamente al settore turistico. Lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con il Ministro degli Affari regionali turismo e sport.

74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "Il Ministero delle attività produttive" e "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge.

12.110

210

FIRMA

  
(Autografo)

**EMENDAMENTO**

**Art. 12**

Sostituire i commi da 71 a 74 con i seguenti:

"71. Al fine di riordinare e razionalizzare la titolarità delle diverse partecipazioni pubbliche nel settore turistico, nonché delle connesse attività tecniche ed operative svolte da società interamente controllate dallo Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone il trasferimento delle stesse attività e partecipazioni, ai sensi dei successivi commi 72 e 73. L'atto relativo, avente natura non regolamentare, viene adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro degli Affari regionali turismo e sport.

72. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero viene trasferita a titolo gratuito all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia), ad eccezione degli affidamenti riguardanti materie turistiche. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

73. Allo stesso modo, la titolarità delle partecipazioni detenute da Invitalia nelle Società Italia Turismo S.p.A. e Italia Navigando S.p.A., nonché le attività e gli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Invitalia e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero, riguardanti interventi in materia di turismo, vengono trasferiti a titolo gratuito, a Promuovi Italia. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "Il Ministero delle attività produttive" e "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge."

Sen. Galioto



12. 111

## ATTO SENATO S 3396

### EMENDAMENTO ARTICOLO 12

*Sostituire i commi 71,72,73,74 con i seguenti*


71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "Il Ministero delle attività produttive" e "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge.

FIRMA



(Antonio Di Pietro)

12. 112

A.S. 3396  
Emendamento

Articolo 12

*Sostituire i commi 71, 72, 73 e 74 con i seguenti:*

71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "Il Ministero delle attività produttive" e "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge."

D'ULBALDO

*D'Ulbaldo*

*12.113*



EMENDAMENTO - AS.3396

Art.12

*I commi 71, 72 e 73 sono sostituiti dai seguenti:*

"71. Per razionalizzare le attività derivanti dagli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico e le relative convenzioni, il capitale azionario della società Promuovi Italia è trasferito a titolo gratuito dall'Agenzia nazionale del Turismo - ENIT all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia SpA.

72. In considerazione delle peculiarità delle attività svolte dalla società Promuovitalia, i poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Presidenza del Consiglio.

73. Ai sensi del comma precedente, con specifici atti d'indirizzo il Ministero dello sviluppo economico può disporre le opportune modifiche statutarie della società Promuovitalia, anche in deroga all'articolo 4 della presente legge."

*Conseguentemente, il comma 74 è soppresso.*

BELISARIO, CAFORIO,



12.114

**Emendamenti**

All'art. 12 si sostituiscono i commi 72, 73 e 74 con i seguenti:

"Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73".

"Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto entrata in vigore del presente decreto Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo (o alternativamente "con la Presidenza del Consiglio dei Ministri" oppure "con il Dipartimento per gli Affari Regionali il turismo e lo sport") del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

"Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "Il Ministero delle attività produttive" e "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge".



TANCREDO

12.115

**Emendamenti**

All'art. 12 si sostituire il comma 72 con il seguente:

"Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73".

Sen. Paolo Tancredi



12.116

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 12

Al comma 72 le parole: "in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalla seguenti: "in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73."

FLERES




12. 117

A.S. 3396  
Emendamento

Art. 12

Al comma 72, sostituire le parole “entrata in vigore del presente decreto.” con le seguenti:  
“perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73”.

D'UBALDO



12. 118

All'articolo 12 sostituire il comma 73 con il seguente:

"Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto entrata in vigore del presente decreto Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo (o alternativamente "con la Presidenza del Consiglio dei Ministri" oppure "con il Dipartimento per gli Affari Regionali il turismo e lo sport") del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Sen. Paolo Tancredi



12.11.06

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 12

Al comma 73 le parole: " Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto" e dopo le parole: "sottoposto alla preventiva approvazione" inserire le seguenti: "da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo,".

FLERES



A.S. 3396  
Emendamento

Art. 12

Al comma 73, sostituire le parole “sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” con le seguenti: “novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto”.

D'UBALDO



12.121



A.S. 3396  
Emendamento

Art. 12

Al comma 73, dopo le parole “alla preventiva approvazione” aggiungere le seguenti: “da esercitarsi d’intesa con il Ministro del Turismo”.

D'UBALDO



All'articolo 12 sostituire il comma 74 con il seguente:

"Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "Il Ministero delle attività produttive" e "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "La Presidenza del Consiglio dei Ministri " e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge".

Sen. Paolo Tancredi



12.123

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 12

Al comma 74, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge."

FLERES



12.124

A.S. 3396  
Emendamento

Art. 12

Alla fine del comma 74, aggiungere il seguente periodo: "Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge".

D'UBALDO



12.125

AS 3396

## EMENDAMENTO

### Art. 12

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 75, è aggiunto il seguente periodo: "Per le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS n. 1577 del 14 dicembre 1947, o articolo 3 del DLGS n. 220 del 2 agosto 2002, la scelta del commissario liquidatore è fatta su proposta della associazione a cui l'ente aderisce, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.";
- b) al comma 76, sostituire le parole "del Ministro dello Sviluppo Economico" con le parole "del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi".



  
Sen. Anna Bonfrisco

12.126

A.S. 3396  
Emendamento  
Articolo 12

*Al comma 75, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la scelta del commissario liquidatore è fatta tenuto conto della proposta della associazione a cui l'ente aderisce, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400".*

GHEDINI, MERCATALI



Emendamento

All'articolo 12,apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 75, è aggiunto il seguente periodo: " Per le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS n. 1577 del 14\12\1947, o articolo 3 del DLGS n. 220 del 2\8\2002, la scelta del commissario liquidatore è fatta tenuto conto della proposta della associazione a cui l'ente aderisce, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 400 del 17\7\1975 ,, " .
- b) Al comma 76, sostituire le parole " del Ministro dello Sviluppo Economico " con le parole " del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi " .

Sen. Galioto



12. 128

## EMENDAMENTI AS.3396

### Art.12

*Dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:*

"77-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: "può disporre con decreto" sono aggiunte le seguenti: "motivato e adottato all'unanimità dal direttorio";
- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche."

77-ter. All'articolo 71, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

"In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50% dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.69 "

77-quater. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n.262, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n.244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.69."

LANNUTTI  


12.12.11




AS 3396

**Emendamento**

All'art. 12 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 i commi 78 e 79 sono sostituiti dai seguenti:

c. 78. I commi da 1 a 7 ed il comma 9 dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

c. 79 Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto legge con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il trasferimento dei compiti relativi all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di ANAS S.p.A. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento sono altresì definite le modalità per il contestuale trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle risorse umane e strumentali dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali nonché di quelle finanziarie di cui all'art. 1, comma 1020, della L. 27.12.2006, n. 296 già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento della società o degli Uffici del Ministero deputati allo svolgimento dei compiti trasferiti.

  
Sen. Angelo Maria Cicolani

12. 130

**Relazione illustrativa.** L'emendamento dispone la soppressione della nascente Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36, commi da 1 a 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111.

Si ritiene, come principio di ordine generale, che l'istituzione di nuove agenzie od enti costituisca, comunque e sempre, un aggravio finanziario per le casse dello Stato, anche se contenuto, e soprattutto complichino il quadro ordinamentale, già alquanto articolato, della nostra pubblica amministrazione; burocratizzando inutilmente le attività di controllo e regolazione e ampliando le funzioni interdittive per le quali spesso finiscono per qualificarsi questi stessi enti od agenzie.

In tal modo non solo si rallenta il processo decisorio a tutto danno del nostro sistema produttivo e di conseguenza del benessere del cittadino, ma si generano anche ulteriori costi in pieno periodo di spending review.

La Commissione sul livellamento retributivo Italia - Europa, la cosiddetta Commissione Giovannini, peraltro istituita con lo stesso decreto legge dell'Agenzia, ha recentemente messo in luce nella sua relazione finale come nel nostro Paese figurino organismi che non hanno alcun riscontro negli altri paesi europei con sistemi produttivi e ordinamenti giuridici analoghi ai nostri.

La pleora di questi organismi ha portato ad un moltiplicarsi dei centri di spesa con evidenti riflessi sui conti pubblici.

In un quadro macroeconomico internazionale in forte peggioramento e in presenza di un pesante debito pubblico quale è il nostro, è inevitabile perseguire una linea di massimo rigore finanziario che deve però passare soprattutto per politiche di risparmio e di semplificazione della nostra amministrazione pubblica, i cui costi indiretti che gravano sulle imprese è stato calcolato ammontino a circa 45 miliardi di euro in più all'anno rispetto ai migliori paesi europei. Del resto la Banca mondiale ci mette all'87esimo posto nella classifica mondiale sulla competitività.

La costituenda Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali rappresenta uno dei tanti uffici italiani di "complicazione affari semplici", si sdoppiano o si delegano

funzioni che finora sono state svolte in parte da Anas e in parte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Così facendo si va a complicare proprio quel percorso virtuoso di investimenti privati per l'infrastrutturazione del paese, che utilizza lo strumento della finanza di progetto, e che, al contrario, andrebbe fluidificato e reso più attrattivo perchè in un momento congiunturale negativo rappresenta la principale opportunità di crescita e rilancio dell'economia.

Impedire la nascita di un altro soggetto che ricopra compiti già ricoperti da altri è una scelta di buona amministrazione alla quale in questo momento non possiamo e non dobbiamo sottrarci, anche in presenza della istituzione dell'Autorità dei trasporti.

(12.130)

## EMENDAMENTO

A.S. 3396

Art. 12

*Al comma 78, lettera a), le parole da: «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, a decorrere dal 1° ottobre 2012, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37 del decreto-legge n. 201/2011, come modificati dall'art. 36 del decreto-legge 1/2012. Le risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono trasferite alla medesima Autorità, cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.»*

DE TONI

*De Toni*

*12.131*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 12

*Al comma 78, lettera a), dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" aggiungere le seguenti: " ed agli altri uffici di Anas S.p.A. che svolgono i compiti di soggetto concedente sia per le convenzioni esistenti e sia per le nuove convenzioni da realizzare in project financing."*

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Filippi*

*10.132*


## AS 3396

### Emendamento

#### Testo

All'art. 12 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo il comma 79 è inserito un comma 79 bis del seguente tenore:

Nell'articolo 142, comma 12-bis, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: *“Il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa quali contributi in conto impianti ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi in via prioritaria nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.*

  
Sen. Angelo Maria Cicolani

#### Relazione illustrativa

Entro il corrente mese di luglio entrerà in funzione - sotto la gestione e il controllo della Polizia stradale - il nuovo sistema di rilevazione elettronica della velocità media e istantanea “Vergilius” che ANAS ha provveduto ad installare su alcune tratte di strade statali ad alta incidentalità.

In considerazione di ciò la norma prevede la destinazione ad ANAS di quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, mediante l'impiego di apparecchi di rilevamento della stessa o di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni, effettuate sulla rete stradale ed autostradale di propria competenza. Tali proventi dovranno essere destinati dalla Società, secondo quanto prescritto dalla norma, alla realizzazione di interventi di manutenzione e di messa in sicurezza in via prioritaria nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti, allo scopo di innalzare i livelli di sicurezza della rete di competenza ANAS.

12.133


3396

**Art. 12**

**(Soppressione di enti e società)**

L'articolo 12, comma 80, è sostituito dal seguente: «80. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 1-bis, della legge 4 agosto 2010, n. 127, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, e l'articolo 7-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sono abrogati.».

SEN. PAOLO TANCREDI



12.134


## Emendamenti al DDL 3396 Senato

*"Conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*

❖ All'articolo 12, comma 80 del decreto legge n. 95/2012:

- alla lettera a) aggiungere al termine il seguente periodo: **" ; in assenza di tale indicazione l'IVA esposta in fattura è indetraibile"**
- alla lettera b), sostituire le parole "al doppio" con le seguenti **"al quadruplo"**
- alla lettera b) aggiungere dopo le parole "ai sensi dei commi 1 e 2" le seguenti **" e comunque non inferiore a 5.000,00 euro"**
- alla lettera c) sostituire la parole "presso le imprese" con le seguenti **"alle imprese"**
- aggiungere al termine la seguente lettera:

d) Al termine del comma 4-ter, aggiungere il seguente periodo: **"Si applica anche in caso di contratto scritto la disposizione di cui al comma 6 ultimo periodo"**



sen. Angelo Maria Cicolani

**Relazione illustrativa:** con la modifica alla lettera a) si vuole migliorare il sistema di controllo per l'applicazione del nuovo meccanismo sanzionatorio del comma 14 dello stesso articolo 83 bis, rendendo indispensabile l'indicazione dei chilometri effettivamente percorsi nelle fatture dei vettori. In mancanza di tale indicazione, difatti, non si perseguirebbe la finalità di facilitare il compito dell'Agenzia delle Entrate e della guardia di finanza descritte nella relazione di accompagnamento al decreto legge.

Con gli emendamenti alla lettera b) si vuole rafforzare l'osservanza della normativa sui costi minimi di esercizio in particolare nei casi di fatture di trasporto con importo modesto.

Con la modifica alla lettera c) si vuole meglio precisare il potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che nella maggior parte dei casi si sviluppa nei confronti delle imprese e non mediante accesso ai locali delle stesse

Con la nuova lettera d) si vuole estendere anche alle fatture dei contratti scritti di trasporto l'obbligo di evidenziare la lunghezza della tratta effettivamente percorsa, sempre al fine di agevolare le attività di controllo degli operatori preposti

12. 135



## AS 3396

### Emendamento

Art. 12

Dopo il comma 82, è aggiunto il seguente:

<< 82 bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a) il Presidente, nella persona del Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delegato*";

b) al punto 5) le parole: "*trenta province*" sono sostituite dalle seguenti: "*venti province*";

c) dopo il punto 5), inserire i seguenti:

*"5-bis) sia firmataria degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;*

*5-ter) sia rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce."*

d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "*g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni, rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*";

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "*d) Il Segretario generale, Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*;"

3. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Sono abrogate tutte le norme di legge e regolamentari che prevedono gettoni di presenza e rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni degli organi della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ed ogni altra indennità.

5. E' abrogato il trattamento accessorio per il personale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di parte fissa e variabile, di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'art. 3 del D.P.R. 24 luglio 2007, n. 182. Tale trattamento è ricondotto agli ordinari compensi per lavoro straordinario di cui alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri, nei limiti delle risorse disponibili. La dotazione di personale necessario per il funzionamento della Consulta è determinata con decreto ministeriale.

6. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; di conseguenza lo stanziamento annuo di cui all'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritto sul capitolo 1329 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto a 250.000 euro. Per l'anno 2012 il predetto stanziamento è ridotto per un importo di 100.000 euro. *Conseguentemente, all'art. 12, modificare il comma 84 come segue: "84. "Le disposizioni di cui ai commi 82 bis e 83 entrano in vigore il 1 Gennaio 2013" >>*

  
Sen. Anna Bonfrisco

12.136

Emendamento  
Articolo 12

Al comma 83, la lettera a) è soppressa.

Sen. Valter ZANETTA



A2. 137

All'articolo 12, dopo il comma 90, è aggiunto il seguente:

91. Il primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato, e la realizzazione degli interventi ivi previsti come devolvibili ai commissari straordinari delegati è attuata direttamente dalle amministrazioni interessate, secondo il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dal terzo periodo del presente comma. Le stesse Amministrazioni assicurano, senza ulteriori oneri, nell'ambito della loro ordinaria organizzazione, le attività già trasferite ai commissari straordinari. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari che siano già stati nominati ai sensi del primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono soppressi e cessano definitivamente dalle funzioni, assicurando entro tale data il tempestivo passaggio delle consegne alle amministrazioni di cui al periodo precedente, anche sulla base delle risultanze dei rendiconti contabili di chiusura delle relative gestioni alla data di cessazione. Nello stesso termine, sono rinominate le contabilità speciali già intestate ai commissari straordinari in favore delle amministrazioni interessate le quali individuano un funzionario delegato abilitato ad operare. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, oltre ai compiti individuati da tale norma, sono attribuite anche le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more del riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa vigente, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto esistenti, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale.».



Sen. Antonio d'Alì  
*Antonio d'Alì*

12.138

## EMENDAMENTO

## Articolo 12

Dopo il comma 90, aggiungere:

90 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.

90 ter. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

90 quater. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

90 quinquies . Definiti i procedimenti di cui al comma 90 ter, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto».



PASTORE

IZZO

MALAN

SARO

THALER

12.139

All'articolo 12, dopo il comma 90, è aggiunto il seguente:

“90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies, dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.”



USTONIG

12.140

AS 3396

Emendamento all'articolo 12

All'articolo 12, dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

“ 90-bis. La società consortile "Consorzio anagrafi animali" di cui ai commi 4 *bis* e 4 *ter* dell'articolo 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, è soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono determinate le modalità attraverso le quali tali Ministeri succedono, secondo le rispettive competenze, in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essa. Gli stanziamenti di bilancio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, riaffluiscono al bilancio dell' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' followed by a long horizontal stroke.

12. 141

A.S. 3396

Emendamento

Art. 12

Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti commi:

90-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

- a) il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 ottobre 1947, n. 1346;
- b) la legge 7 marzo 1957, n. 93;
- c) l'art. 605, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

90-ter. I servizi ed i benefici assistenziali già previsti dagli articoli 2 e 2bis del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 ottobre 1947, n. 1346, continuano ad essere erogati dalla gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali istituita con l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore di tutti gli iscritti a tale gestione.

90-quater. L'INPS, con proprio regolamento, può istituire e disciplinare un contributo volontario mensile da parte degli iscritti alla gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali istituita con l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato all'erogazione di servizi e benefici assistenziali aggiuntivi.

BASTICO

*Bastico*

*12. 142*

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

All'articolo 12, dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

"90-bis. Le Fondazioni di origine bancaria, con costi di struttura che superano un terzo il valore delle erogazioni, sono soppresse. Il loro patrimonio è conferito al Ministero dell'economia e delle finanze."

MENARDI, SAIA

*Menardi, Saia*

*12.143*



A.S. 3396

Emendamento

Art. 12

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

"Art. 12-bis. - (Riorganizzazione del sistema degli enti e degli organismi vigilati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e delle società strumentali)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole ed alimentari, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si procede al riordino e alla riduzione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, indicati nell'allegato 4 al presente decreto.

2. Il riordino, la riduzione e la fusione degli enti, organismi e società di cui al comma 1 sono operati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in particolare attraverso economie di gestione derivanti dalla cessione di attività, maggiore selezione nelle attività di ricerca o di fornitura di servizi, nonché dismissione dei cespiti non necessari allo svolgimento delle attività proprie, con il conseguente smobilizzo di parte del patrimonio materiale ed immateriale degli enti, e razionalizzazione organizzativa e logistica;

b) riorganizzazione degli enti, organismi e società, attraverso le necessarie aggregazioni delle funzioni e attività analoghe o complementari, evitando sovrapposizioni o duplicazioni, attorno a specifiche aree relative a:

- 1) attività di ricerca e di sperimentazione nel settore dell'agro-alimentare;
- 2) attività di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ( ittica e agroalimentare, la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle

politiche del MIPAAF, nonché attività di assistenza tecnica a favore delle pubbliche amministrazioni, unificando la fonte della raccolta dei dati;

3) gestione dei flussi finanziari derivanti dalla PAC;

4) attività di controllo con caratteri di terzietà e interdisciplinarietà;

5) servizi economico-finanziari ed assicurativi, incluso il monitoraggio dei mercati, a sostegno delle imprese agricole ed alimentari per i processi di innovazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale;

c) definizione della struttura degli enti e delle società, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché dei criteri di nomina che garantiscano comprovata qualificazione scientifica e professionale;

d) utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa a favore:

1) di politiche per la mobilità, la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori degli enti soppressi o incorporati, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali;

2) del rafforzamento delle attività e delle strumentazioni dei nuovi enti;

3) del rafforzamento della dimensione internazionale della ricerca effettuata a livello statale o locale;

e) abrogazione delle disposizioni legislative che disciplinano gli enti, gli organismi e le società sopresse.

3. Al fine della predisposizione delle proposte di regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi dell'opera di esperti rilevanza nazionale nella ricerca concernente i settori agricolo, ittico ed agro-alimentare, nonché nelle materie giuridiche, gestionali, economiche e dell'analisi statistica, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla elaborazione di un Piano di riordino del sistema degli enti e degli organismi vigilati e delle società strumentali controllate dagli stessi o dal Ministero medesimo. Il Piano di riordino censisce le aree di attività di ciascun ente organismo e società, evidenzia le eventuali duplicazioni, valuta e definisce i necessari scorpori ed accorpamenti di rami di attività nonché le modalità della transizione, contiene un censimento generale delle immobilizzazioni degli enti esistenti tra cui patrimoni e altri cespiti, e perviene alla definizione del progetto esecutivo nell'obiettivo di armonizzare le diverse competenze istituzionali.

*Allegato 4 (Articolo 12-bis, comma 1)*

AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare)

INEA (Istituto nazionale di economia agraria)

CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura)

(12.0.1)

ISA (Istituto per lo sviluppo agroalimentare)

SIN (Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura)

AGECONTROL

TELAER

CO.AN.AN.

*Pignedoli*

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

(12.0.1)

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396  
Articolo 12

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### "Articolo 12-bis

*(Interventi per abbattimento del debito pubblico e degli interessi da esso derivanti)*

*"1. I possessori di grandi patrimoni superiori a 10.000.000 di euro, con esclusione della prima casa, sono soggetti per l'anno 2013 ad un prestito-prelievo del 5 per cento per il quale viene corrisposto da parte dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'apposita obbligazione.*

*2. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è si provvede a disciplinare quanto disposto dal comma 1. Il Decreto è sottoposto al parere vincolante delle Camere.*

*3. Per una razionalizzazione delle risorse pubbliche, le aziende che delocalizzano le proprie attività sono escluse da qualsiasi beneficio fiscale e da interventi di finanziamento con risorse pubbliche.*

*4. Le maggiori risorse derivanti dal prelievo e dalla razionalizzazione delle risorse sono finalizzate all'abbattimento del debito pubblico e degli interessi da esso derivanti." .*

Stefano DE LILLO



12.0.2

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 12


*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo:*

Articolo 12 Bis

*(Soppressione Commissari straordinari delegati per il rischio idrogeologico)*

1. Il primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato, e la realizzazione degli interventi ivi previsti come devolvibili ai commissari straordinari delegati è attuata direttamente dalle amministrazioni interessate, secondo il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dal terzo periodo del presente comma. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari che siano già stati nominati ai sensi del primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi e cessano definitivamente dalle funzioni, assicurando entro tale data il tempestivo trasferimento delle relative funzioni alle amministrazioni di cui al periodo precedente, anche sulla base delle risultanze dei rendiconti contabili di chiusura delle relative gestioni alla data di cessazione.

MAZZUCONI



12.0.3

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamenti  
Articoli da 13 a 14**


**Volume 6**

**20 luglio 2012**

**A.S. 3396**

**Art. 13**

*Sopprimere l'articolo.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adriano', written in a cursive style.

ADRAGNA, ROILO, NEROZZI, PASSONI, GHEDINI, TREU

13.1

## EMENDAMENTO

## ART. 13

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente*, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente: "2.bis Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri."

FIRRARELLO



13.2





## Emendamento all'art.13

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

2. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)

4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.

5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività .

6. L'IVASS svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

7. Sono organi dell'IVASS:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 14.

8. Le competenze già affidate alla COVIP dall'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. L'IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.

10. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.

11. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio.

12. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

13. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.

14. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVASS.

In particolare il Consiglio:

- adotta il regolamento organizzativo dell'IVASS;

- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;

- adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;

- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;

- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
- esamina ed approva il bilancio;
- esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.

15. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

16. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio della Banca d'Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 10.

17. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa.

18. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.

19. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.

20. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVASS di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

21. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.

22. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVASS sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.

23. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVASS è deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'IVASS, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.

24. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'IVASS e in particolare:

- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto;
- prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;
- disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 10;
- definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;
- definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;
- stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
- definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVASS o dall'IVASS alla Banca d'Italia;
- definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto.

25. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle

risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

26. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

27. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

28. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

29. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 10 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVASS 30. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, il Commissario straordinario decade automaticamente dalle funzioni.

31. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso.

32. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP.

33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso.

34. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.

35. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

36. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.


37. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sarà soggetto alla vigilanza dell'IVASS. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.

38. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

39. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.

40. Dalla data di cui al comma 37 ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 32 e 33, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.

41. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.

CUTRUFO 

13.3

## Emendamento all'art.13



L'art. 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
  2. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico.
  3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)
  4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
  5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività .
  6. L'IVASS svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
  7. Sono organi dell'IVASS:
    - a) il Presidente;
    - b) il Consiglio;
    - c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 14.
  8. Le competenze già affidate alla COVIP dall'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  9. L'IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.
  10. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.
  11. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio.
  12. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  13. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.
  14. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVASS.
- In particolare il Consiglio:
- adotta il regolamento organizzativo dell'IVASS;
  - delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;
  - adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
  - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;



- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
  - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
  - esamina ed approva il bilancio;
  - esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.
15. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.
16. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio della Banca d'Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 10.
17. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa.
18. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.
19. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.
20. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVASS di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
21. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.
22. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVASS sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.
23. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVASS è deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'IVASS, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.
24. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'IVASS e in particolare:
- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto;
  - prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;
  - disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 10;
  - definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;
  - definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;
  - stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
  - definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVASS o dall'IVASS alla Banca d'Italia;
  - definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto.
25. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle



risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

26. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

27. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

28. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

29. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 10 e il Direttorio della Banca d'Italia predispose lo Statuto dell'IVASS 30. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, il Commissario straordinario decade automaticamente dalle funzioni.

31. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso.

32. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP.

33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso.

34. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.

35. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

36. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

37. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sarà soggetto alla vigilanza dell'IVASS. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.

38. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

39. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.

40. Dalla data di cui al comma 37 ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 32 e 33, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.

41. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.



13.4



## AS 3396

### EMENDAMENTI ARTICOLO 13

All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni"

b) L'espressione "TVARP", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "TVASS".

c) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)."

d) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)."

e) Al comma 4 le parole: "e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.

f) Il comma 7 è soppresso.

g) Al comma 13, primo periodo, le parole: "o previdenziale" sono soppresse.

h) Al comma 13 secondo periodo, le parole: "e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.

i) Al comma 14 le parole: "di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.

l) Al comma 17 le parole: "e previdenziali" sono soppresse.

m) Al comma 18 le parole: "e previdenziale" sono soppresse.

n) Al comma 24 le parole: "e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.

o) Il comma 28 è così sostituito: Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

p) Il comma 29 è così sostituito: Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.



*Senato della Repubblica*  
*Il Senatore Questore*

**AS 3396**

**Emendamento articolo 13**

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Adragna Benedetto            | 26. Garavaglia Maria Pia       |
| 2. Marini Franco                | 27. Giambrone Fabio            |
| 3. D'Alia Giampiero             | 28. Giuliano Pasquale          |
| 4. Antezza Maria                | 29. Gustavino Claudio          |
| 5. Astore Giuseppe              | 30. Incostante Maria Fortuna   |
| 6. Baio Emanuela                | 31. Lannutti Elio              |
| 7. Balboni Alberto              | 32. Legnini Giovanni           |
| 8. Bianco Enzo                  | 33. Mugnai Franco              |
| 9. Bianconi Laura               | 34. Palma Nitto Francesco      |
| 10. Bonfrisco Anna Cinzia       | 35. Palmizio Elio Massimo      |
| 11. Bruno Franco                | 36. Papania Antonino           |
| 12. Burgaretta Aparo Sebastiano | 37. Pinotti Roberta            |
| 13. Butti Alessio               | 38. Procacci Giovanni          |
| 14. Carlino Giuliana            | 39. Randazzo Nino              |
| 15. Castro Maurizio             | 40. Sacconi Maurizio           |
| 16. Ceccanti Stefano            | 41. Sbarbati Luciana           |
| 17. Contini Barbara             | 42. Scarpa Bonazza Buora Paolo |
| 18. Cutrufo Mauro               | 43. Tofani Oreste              |
| 19. D'Alì Antonio               |                                |
| 20. De Luca Vincenzo            |                                |
| 21. Di Giovan Paolo Roberto     |                                |
| 22. Di Nardo Aiello             |                                |
| 23. D'Ubaldo Lucio Alessio      |                                |
| 24. Follini Marco               |                                |
| 25. Galperti Guido              |                                |

13.5

Emendamento

Art. 13

All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni"

b) L'espressione "IVARP", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "IVASS".

c) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)."

d) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)."

e) Al comma 4 le parole: "e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.

f) Il comma 7 è soppresso.

g) Al comma 13, primo periodo, le parole: "e previdenziale" sono soppresse.

h) Al comma 13 secondo periodo, le parole: "e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.

i) Al comma 14 le parole: "di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.

l) Al comma 17 le parole: "e previdenziali" sono soppresse.

m) Al comma 18 le parole: "e previdenziale" sono soppresse.

n) Al comma 24 le parole: "e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.

o) Il comma 28 è così sostituito: Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

p) Il comma 29 è così sostituito: Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

q) Al comma 31 le parole: "i Commissari straordinari decadono" sono sostituite dalle seguenti: "il Commissario straordinario decade".

r) Il comma 32 è così sostituito: "Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso".

s) Il comma 33 è così sostituito: “Entro 120 giorni dalla data di subentro dell’IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell’ISVAP”.

t) Il comma 34 è così sostituito: “Entro 120 giorni dalla data di subentro dell’IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell’ente soppresso”.


u) Il comma 39 è così sostituito: “La contabilità dell’IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d’Italia dall’art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell’art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall’art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

v) Il comma 40 è così sostituito: “A decorrere dalla data dell’entrata in vigore dello Statuto dell’IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l’art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.

w) Il comma 41 è soppresso.

z) Il comma 43 è così sostituito: “Le disposizioni adottate dall’ISVAP nell’esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all’IVASS restano in vigore fino all’eventuale adozione, da parte dell’IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate”.

Sen. Adriano Musi



13.6

**Art. 13**

*All'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

- a) sostituire la rubrica con la seguente: "Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni";*
- b) sostituire la parola "IVARP", ovunque ricorra, con la seguente: "IVASS";*
- c) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).";*
- d) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private).";*
- e) al comma 4, sopprimere le parole: "e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali";*
- f) sopprimere il comma 7;*
- g) al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: "e previdenziale";*
- h) al comma 13 secondo periodo, sopprimere le parole: "e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";*
- i) al comma 14, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";*
- l) al comma 17, sopprimere le parole: "e previdenziali";*
- m) al comma 18, sopprimere le parole: " e previdenziale";*
- n) al comma 24, sopprimere le parole: "e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali";*
- o) il comma 28 è così sostituito: Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell' ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento;*
- p) il comma 29 è così sostituito: Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP . L'ISVAP , per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;*

q) *al comma 31 le parole: "i Commissari straordinari decadono"* sono sostituite dalle seguenti: "il Commissario straordinario decade";

r) *il comma 32 è così sostituito:* "Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso";

s) *il comma 33 è così sostituito:* "Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP";


t) *il comma 34 è così sostituito:* "Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso";

u) *il comma 39 è così sostituito:* "La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

v) *il comma 40 è così sostituito:* "A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli;

w) *il comma 41 è soppresso;*

z) *il comma 43 è così sostituito:* "Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate".



ADRAGNA, ROILO, NEROZZI, PASSONI, GHEDINI, TREU

13.7

EMENDAMENTO

ART.13

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la rubrica con la seguente: "Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni";
- b) sostituire la parola "IVARP", ovunque ricorra, con la seguente: "IVASS";
- c) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).";
- d) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private).";
- e) al comma 4 sopprimere le parole: "e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
- f) sopprimere il comma 7;
- g) al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: "o previdenziale";
- h) al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: "e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
- i) al comma 14 sopprimere le parole: "di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
- l) al comma 17 sopprimere le parole: "e previdenziali";
- m) al comma 18 sopprimere le parole: " e previdenziale";
- n) al comma 24 sopprimere le parole: "e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
- o) sostituire il comma 28 con il seguente: "28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.";
- p) sostituire il comma 29 con il seguente: "29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.";
- q) al comma 31 sostituire le parole: "i Commissari straordinari decadono" con le seguenti: "il Commissario straordinario decade";
- r) sostituire il comma 32 con il seguente: "32. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso.";
- s) sostituire il comma 33 con il seguente: "33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP.";



- t) sostituire il comma 34 con il seguente: "34. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso.";
- u) sostituire il comma 39 con il seguente: "39. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.";
- v) sostituire il comma 40 con il seguente: "40. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.";
- w) sopprimere il comma 41;
- z) sostituire il comma 43 con il seguente: "43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate".

**SEN. GALIOTO**



13.8

**EMENDAMENTO**

**Art. 13**

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni"
- b) l'espressione "IVARP", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "IVASS".
- c) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)."
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)."
- e) al comma 4 le parole: "e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.
- f) il comma 7 è soppresso.
- g) al comma 10, primo periodo, le parole: "e previdenziale" sono soppresse.
- h) al comma 10 secondo periodo, le parole: "e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.
- i) al comma 14 le parole: "di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.
- l) al comma 17 le parole: "e previdenziali" sono soppresse.
- m) al comma 18 le parole: " e previdenziale" sono soppresse.
- n) al comma 24 le parole: "e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" sono soppresse.
- o) il comma 28 è sostituito dal seguente: "Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell' ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento."
- p) il comma 29 è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato."
- q) al comma 31 le parole: "i Commissari straordinari decadono" sono sostituite dalle seguenti: "il Commissario straordinario decade".
- r) il comma 32 è sostituito dal seguente: "32. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS

sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell' ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso".

s) il comma 33 è sostituito dal seguente: "33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP".

t) il comma 34 è sostituito dal seguente: "34. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso".

u) il comma 39 è sostituito dal seguente: "39. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

v) il comma 40 è sostituito dal seguente: "40. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982 , n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli."

w) il comma 41 è soppresso.

z) il comma 43 è sostituito dal seguente: "43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate".

  
Sen. Anna Bonfrisco

13.9

A.S. 3396


Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)."

ADRAGNA



13.10

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sostituire l'espressione "IVARP", ovunque ricorra, con la seguente: "IVASS".

ADRAGNA

*Adragna*

*13.11*

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:


- a) al comma 1) la parola “*finanziario*” è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo:  
“*Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa disciplina regolamentare di attuazione.*”;
- b) al comma 6, premettere le seguenti parole: “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,*”;
- c) al comma 7, dopo la parola “*complementari*)”, aggiungere le seguenti: “*ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere g) e h) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto.*”.

*David De Gennaro*

13.12

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:


- a) al comma 1) la parola "*finanziario*" è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo:  
*"Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa disciplina regolamentare di attuazione."*;
- b) al comma 6, premettere le seguenti parole: "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,*";
- c) al comma 7, dopo la parola "*complementari*", aggiungere le seguenti: "*ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere g) e h) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto."*

 (F. COROS)

13.13

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1) la parola "finanziario" è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo:  
*"Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa disciplina regolamentare di attuazione."*;
- b) al comma 6, premettere le seguenti parole: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,"*;
- c) al comma 7, dopo la parola " complementari)", aggiungere le seguenti: *"ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere g) e h) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto."*

TANCREDI   
 LATRONICO  
 HABBARACCHIO

~~LEGGI~~  
 LEGGHI

13.14



## EMENDAMENTI AS 3396

### Art.13

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1) la parola “finanziario” è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa disciplina regolamentare di attuazione.”;
- b) al comma 6, premettere le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”;
- c) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: “ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere g) e h) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto.”.

**BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, , LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA**

*Beliso*

*13.15*

X

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1) la parola "finanziario" è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo:  
*"Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa disciplina regolamentare di attuazione."*;
- b) al comma 6, premettere le seguenti parole: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,"*;
- c) al comma 7, dopo la parola "complementari)", aggiungere le seguenti: *"ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere g) e h) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto."*.

TANEREDI

CA TRONICO

MAZZARACCHIO


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

13.16

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1) la parola "finanziario" è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo:  
*"Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa disciplina regolamentare di attuazione."*;
- b) al comma 6, premettere le seguenti parole: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,"*;
- c) al comma 7, dopo la parola "complementari)", aggiungere le seguenti: *"ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere g) e h) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto."*

Sen. Cosimo Latronico



13.17

## EMENDAMENTI AS.3396


### Art.13

*All'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 1, in fine, sopprimere le parole: "e sul risparmio previdenziale" indi, ovunque ricorra, sostituire la parola (IVARP) con la seguente (IVASS);
- b) al comma 3, sopprimere le parole da: "e quelli previsti dall'art.13, comma 3" fino alla fine del comma;
- c) al comma 4, sopprimere le parole: "al Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
- d) sopprimere i commi 7 e 8 e 9;
- e) al comma 13, sopprimere le parole: "o previdenziale" indi, in fine, sopprimere le parole: "e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
- f) al comma 14, sostituire le parole: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali" con le seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze";
- g) al comma 17, sopprimere le parole: "e previdenziale";
- h) al comma 18, in fine, sopprimere le parole: "e previdenziale";
- i) al comma 24, sopprimere le parole: "e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,";
- j) il comma 28 è sostituito dal seguente. "28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell' ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento."
- k) Il comma 29 è sostituito dal seguente: "29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP, la quale, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato."

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS e scioglimento dell'ISVAP)"

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)."

ADRAGNA

*Adragna*

*13.13*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Al comma 4 sopprimere le parole: "e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

ADRAGNA

*Adragna*

*13.20*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sopprimere il comma 7.

ADRAGNA

*Adragna*

*13.21*

## EMENDAMENTO

## Art.13

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Il Presidente dell'Istituto è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

SPADONI URBANI

**Relazione**

Il nuovo ente di vigilanza su assicurazioni e risparmio (IVARP) non può essere presieduto dal Direttore della Banca d'Italia oltre che per motivi di opportunità, anche per profili di dubbia legittimità che la scelta contiene, potendosi creare situazioni di conflitto di interesse.

I motivi di opportunità riguardano la necessità che il Presidente dell'organo di controllo resti comunque di scelta del Governo, con le garanzie di indipendenza già riconosciute ai presidenti degli organi di vigilanza che sono stati sciolti e che erano anch'essi di nomina governativa.

Il Direttore di Banca Italia, tra l'altro, potrebbe avere difficoltà, in termini di impegni personali, ad assumere anche questo secondo incarico.

13.22



A.S. 3396

Emendamento

Art. 13

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

" 13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Governatore della Banca d'Italia."

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

*Bubbico*

*13.23*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Al comma 13 sopprimere le parole: "o previdenziale".

ADRAGNA  
*Adragna*

13.24

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Al comma 13 sopprimere le parole: "e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

ADRAGNA

~~Adragna~~

13.25

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

ADRAGNA

*Adragna*

13.26

A.S. 3396

Emendamento

Art. 13

*Sopprimere il comma 17.*

BUBBICO

*Bubbico*

*13.27*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Al comma 17 sopprimere le parole: "e previdenziale".

ADRAGNA

*Adragna*

*13.28*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Al comma 18 sopprimere le parole: " e previdenziale".

ADRAGNA

*Adragna*

*13.29*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Al comma 24 sopprimere le parole: "e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

ADRAGNA

*Adragna*

*13.30*



A.S. 3396

Emendamento

Art. 13

*Al comma 25, sostituire il terzo capoverso con il seguente:*

- disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di entrambi consiglieri di cui al comma 13;

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

*Fioroni*

*13.31*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 13

*Al comma 25, penultimo capoverso, aggiungere le seguenti parole: "con la presenza di entrambi i consiglieri di cui all'art.13 ai quali è riservato il diritto di veto per le materie strettamente connesse alle finalità dell'IVARP".*

BUBBICO  
Bubbico

13.32

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 28 con il seguente:

"28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento."

ADRAGNA



13.33

## EMENDAMENTI AS.3396

### Art.13

Al comma 28, aggiungere in fine le seguenti parole: "Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli amministratori dell'ISVAP per i fatti inerenti la gestione dell'ente stesso e gli atti posti in essere durante il loro mandato".

LANNUTTI



13.34

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 29 con il seguente:

"29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

ADRAGNA

*Adragna*

*13.35*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Al comma 31 sostituire le parole: "i Commissari straordinari decadono" con le seguenti: "il Commissario straordinario decade".

ADRAGNA

*Adragna*

*13.36*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 32 con il seguente:

"32. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVAS S sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell' ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso".

ADRAGNA

*Adragna*

*13.37*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 33 con il seguente:

"33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP".

ADRAGNA

*Adragna*

*13.38*



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 34 con il seguente:

"34. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso".

ADRAGNA



13.39

A.S. 3396

Emendamento

Art. 13

*Sopprimere il comma 35.*

BUBBICO  
*Bubbico*

*13.40*

EMENDAMENTO

Art. 13

Al comma 35, aggiungere il seguente periodo :

*"Presso la CONSAP, senza maggiori oneri rispetto ai trasferimenti provenienti dal contributo di vigilanza a carico dei Periti Assicurativi, è istituito una commissione paritetica che coinvolga i Periti Assicurativi iscritti nel Ruolo nelle attività di verifica dell'attività peritale sul territorio dello Stato e che avrà pure la funzione di proporre le modifiche e le integrazioni del regolamento previsto dall'art 157 del D.Lgs 209/2005, che dovrà essere aggiornato ogni 2 anni. L'espletamento dei servizi di cui all'art 11, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, con oneri a carico dei responsabili civili dell'evento, può essere delegato in tutto o in parte ai Periti Assicurativi iscritti nell'elenco di cui al seguente capoverso, in capo ai quali sono delegate pure le funzioni di accertamento della sicurezza dei veicoli coinvolti negli incidenti e le relative funzioni previste dall'art 80 comma 7 del medesimo D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni. Con circolare Ministeriale a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà a dare indicazione circa le modalità di attribuzione delle deleghe di cui al presente capoverso ai Periti Assicurativi iscritti nell'apposito elenco. Con apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, la CONSAP, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni nazionali dei Periti Assicurativi costituite da almeno 10 anni, emana il regolamento per la formazione della commissione paritetica di cui al secondo capoverso e per la formazione dello speciale elenco previsto dal terzo capoverso del presente articolo, indicando l'iter formativo e le prove d'idoneità necessarie per accedere allo stesso. "*

RUSSO



13.41

A.S. 3396

Emendamento

Art. 13

*Sopprimere il comma 38.*

BUBBICO

*Bubbico*

*13.42*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 13

*Sostituire il comma 38 con il seguente:*

38. Con apposito regolamento da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'istituzione di apposito servizio interno al Ministero dello Sviluppo Economico cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, sentite anche le associazioni rappresentative degli intermediari, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro.

L'anzidetto servizio sarà soggetto alla vigilanza dell'IVARP. Il regolamento disciplinerà il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

*Bubbico*

*13.43*

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 39 con il seguente:

"39. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

ADRAGNA

*Adragna*

*13.44*

A.S. 3396


Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 40 con il seguente:

"40. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982 , n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.

ADRAGNA



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sopprimere il comma 41.

ADRAGNA  
*Adragna*

*13.46*



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sostituire il comma 43 con il seguente:

"43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate".

ADRAGNA

*Adragna*

*13.47*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 13

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

43 bis. Ai fini di quanto prescritto dall'articolo 34 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, viene attribuito all'IVARP la predisposizione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di uno standard di modalità operative per l'applicazione dell'articolo 34.

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

*Fioroni*

*13.48*

**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Articolo 13**

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

"43-bis. E' soppresso il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262."

GRILLO, TANCREDI, ZANETTA, GALLO

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Grillo'.

13.49

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 13

Sostituire la rubrica con la seguente: "Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni"

ADRAGNA

*Adragna*

*13.50*


## Emendamento AS. 3396

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

### Articolo 13 bis

1. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data della presente legge l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.
2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvederà a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere dovranno essere in possesso.
3. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dal precedenti commi verrà corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.
4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per anno 2013 e a 1 milione per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



  
Sen. Angelo Maria Cicolani

13.0.1

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il fabbisogno di risorse umane per ENAC, con particolare riferimento all'assunzione di ispettori di volo, rappresenta una necessità finalizzata alla sicurezza del trasporto aereo. Questo problema, la cui soluzione riveste carattere di estrema urgenza, sconta la carenza di specifiche risorse umane per lo svolgimento delle funzioni istituzionali affidate all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

In particolare, a fronte di una dotazione organica degli ispettori, oggi ridottasi a n. 34 unità a seguito dei recenti tagli in attuazione dei recenti provvedimenti di legge, soltanto n. 14 unità sono attualmente in servizio presso varie Direzioni di ENAC dislocate sul territorio italiano. A ciò aggiungasi che il numero degli ispettori di volo impiegati, di età già avanzata al momento dell'assunzione, per gli ampi requisiti di professionalità, esperienza e competenza richiesti, è tuttora in rapida diminuzione per le cessazioni dal servizio che si verificheranno nel corrente anno solare.

L'elevata specializzazione richiesta per questa categoria di personale che, come noto, è addetto ai controlli ed alle certificazioni di sicurezza di ENAC ed al rilascio delle licenze di volo per il personale navigante, non consente di utilizzare l'istituto della mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165.

Tale situazione comporta preoccupanti problematiche di tipo operativo concernenti la complessa e delicata attività di sorveglianza che l'Ente svolge al fine di garantire il rispetto da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria.

La soluzione prospettata, sostenuta esclusivamente con risorse proprie dell'Ente, risulta essenziale per garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali in materia di sorveglianza sugli operatori del settore.

## RELAZIONE TECNICA

L'onere derivante dall'attuazione della disposizione normativa finalizzata all'assunzione di n. 20 piloti professionisti, è stato complessivamente quantificato a regime in 2 milioni di euro per anno.

Alla copertura di tale spesa l'ENAC provvederà mediante l'utilizzo di risorse proprie derivanti da quanto stabilito dall'articolo 7 del d.lgs.250/97 e in particolare dalla fatturazione delle prestazioni rese agli utenti dal personale oggetto del presente provvedimento, mentre per la compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Le remunerazione corrisposta agli interessati sarà quella già prevista per gli ispettori di volo del vigente CCNL del personale non dirigente dell'Ente.

A tal fine, è stata predisposta l'allegata tabella riepilogativa relativa alla stima della spesa conseguente al trattamento economico complessivo annuo per le 20 unità di personale da impiegare quale ispettore di volo. Esse riporta tutte le voci stipendiali che concorrano al relativo trattamento economico.

E' di tutta evidenza che per l'anno 2012 l'onere sarà rapportato al periodo di effettiva costituzione del rapporto di lavoro.

EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

"Art. 13-bis

*(Fondi pensione).*

1. Anche in relazione alle misure organizzative di cui all'articolo 13, per sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2.
2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati alla crescita del Paese, quali la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche ovvero la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito, oltre alla restituzione, a scadenza, dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate, a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
3. Per il sostegno delle misure di cui ai commi 1 e 2, i ministeri interessati, indicati nel decreto di cui al comma 1, adottano iniziative dirette a favorire il riconoscimento agli investimenti di cui al comma 2, previa analisi e valutazione da parte dello specifico Comitato istituito ai sensi della risoluzione parlamentare n. 8-00072, approvata in data 8 giugno 2010, di un adeguato e stabile rendimento mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità dei fondi di garanzia già esistenti. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti dei fondi pensione, e degli altri enti previdenziali interessati, in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno. Al Comitato è altresì affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e formazione poste in essere dai fondi pensione e dagli altri enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorzicare le iniziative di investimento di quei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, in autonomia, singoli finanziamenti.
4. In favore del Comitato di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2012, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro, da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Alberto FILIPPI

*Alberto Filippi*

*13.0.2*



## Emendamenti As. 3396

### Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

#### Articolo 14

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.*

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento."

12-ter. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock option* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione del presente comma."

12-quater. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. — (Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione). — 1. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.


2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al medesimo comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi».

12-quinaies. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti».

12-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai citati commi 12-quater e 12-quinquies.

Giambrone



14.1



EMENDAMENTO

ART.14

Al comma 1 dopo la lettera c inserire la seguente:

d. All'articolo 1, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2015".

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI



14.2

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 14**

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. E' fatta salva la possibilità per le Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, nei limiti delle compatibilità economiche e dei vincoli di bilancio, di prorogare i contratti a tempo determinato scaduti o in via di scadenza nel corso dell'anno 2012, secondo le previsioni e le modalità indicate nella legge 368/2001.»

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carino*

14.3

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente,*

- *All'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: " 1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».*
- 2-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

ANTEZZA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO, SANNA, VITALI, CASSON, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

*Antezza*

*14.4*


Art. 14

~~(V. art. 14)~~

All'articolo 14, il comma 2 è soppresso. All'articolo 23 il comma 7 è soppresso.

conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 107.388.000 euro per l'anno 2012, a 319.428.400 euro per l'anno 2013, a 527.472.000 per l'anno 2014, a 694.699.050 per l'anno 2015 e a 758.533.300 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede, mediante assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fug-Fondo Unico Giustizia, e per l'anno 2013 dal contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23.

(AUGELLO)



*MOTIVAZIONE- La proposta emendativa è volta ad escludere la notevole riduzione delle previste assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quadriennio 2012-2015, pari all'ottanta per cento per il triennio 2012-2014 e al cinquanta per cento per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Si tratta di una riduzione che determina gravi ripercussioni per la funzionalità del Comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attesa la già grave carenza di organico e l'elevata età media del personale in servizio che rende indispensabile l'assunzione di personale giovane per assicurare un adeguato livello di operatività nell'espletamento dei peculiari ed onerosi compiti istituzionali.*

*Per la sola Polizia di Stato nel predetto quadriennio si determinerebbe una riduzione di quasi 7.000 unità, che si concretizzerà in una effettiva riduzione delle dotazioni organiche, atteso che le stesse unità corrispondono al personale cessato dal servizio che non potranno essere mai più ripianate, tenuto conto dell'applicazione del meccanismo delle assunzioni, di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 112, richiamato al comma 2 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, oggetto della presente proposta soppressiva.*

*Si evidenzia che in relazione a tale concreta conseguenza diventa del tutto irrilevante e priva di qualsiasi effetto l'esclusione del Comparto sicurezza dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012. In conseguenza della predetta soppressione - al fine di mantenere invariati i saldi di bilancio - si provvede ad assicurare la copertura finanziaria, di cui alle quantificazioni riferite al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco ed ai Corpi di polizia, previste dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge e riferite al richiamato articolo 14, comma 2, attraverso assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fug-Fondo Unico Giustizia, e per l'anno 2013 dal contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23 (si tratta delle pattuglie miste con unità dell'esercito, delle quali si può fare a meno senza alcun danno).*

*Il Fondo Unico Giustizia esiste, e ha capienza più che sufficiente ad assorbire i tagli di cui all'allegato. Esso è alimentato dalla liquidità confiscata alla criminalità di tipo mafioso, ed è destinato per il 49 % a integrare le risorse del ministero dell'Interno e per il 49 % quelle del ministero della Giustizia. Essendo pertanto il "prodotto" dell'attività investigativa delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria, appare più che logico che sia utilizzato, vista la destinazione che ha per legge, per attenuare l'impatto dei tagli che intervengono su settori che già ne hanno subito finora di significativi*

14.5


**AS 3396**  
**Art.14**

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".>>

Belisario, Li Gotti, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



14.6

a.s.3396

**EMENDAMENTO**

**Art. 14**

Il comma 2 è soppresso

*Conseguentemente*, all'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, il seguente:

"2-bis All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22,5 per cento"

Sen. SERRA



14.7



EMENDAMENTO

ART. 14

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente*, alle maggiori spese, pari a 108 milioni di euro nel 2012, 330 milioni nel 2013, 528 milioni nel 2014, 697 milioni nel 2015 e 759 milioni nel 2016, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri di cui all'allegato 1.

NESSA



AMORUSO



14.8

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 14

Sopprimere il comma 2.

CASTIGLIONE




14.9

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Sopprimere il comma 2.

  
Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fossen

14.10

Art. 14

(██████████)

All'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010, 2011 e 2012». In fine è aggiunto il seguente periodo «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del **cinquanta** per cento per il triennio **2013-2015** e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016».

conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 107.388.000 euro per l'anno 2012, a **119.785.650** euro per l'anno 2013, e a **197.802.000** a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fug-Fondo Unico Giustizia, e per l'anno 2013 dal contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23.

(AUGURO) 

*MOTIVAZIONE - La proposta emendativa è volta a contenere la notevole riduzione delle previste assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quadriennio 2012-2015, pari all'ottanta per cento per il triennio 2012-2014 e al cinquanta per cento per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.*

*Si tratta di una riduzione che determina gravi ripercussioni per la funzionalità del Comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attesa la già grave carenza di organico e l'elevata età media del personale in servizio che rende indispensabile l'assunzione di personale giovane per assicurare un adeguato livello di operatività nell'espletamento dei peculiari ed onerosi compiti istituzionali.*

*Per la sola Polizia di Stato nel predetto quadriennio si determinerebbe una riduzione di quasi 7.000 unità, che si concretizzerà in una effettiva riduzione delle dotazioni organiche, atteso che le stesse unità corrispondono al personale cessato dal servizio che non potranno essere mai più ripianate, tenuto conto dell'applicazione del meccanismo delle assunzioni, di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 112, richiamato al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, oggetto della presente proposta emendativa.*

*Si evidenzia che in relazione a tale concreta conseguenza diventa del tutto irrilevante e priva di qualsiasi effetto l'esclusione del Comparto sicurezza dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012.*

*Pertanto, al fine di scongiurare difficoltà applicative ed operative - con specifico riferimento alle assunzioni già programmate per l'anno 2012 ed alle conseguenti procedure concorsuali già in atto, ovvero già espletate - con la presente proposta si prevede, per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'esclusione della riduzione delle assunzioni per il medesimo anno 2012 e l'incremento dal 20 al 50 per cento delle autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014, analogamente a quanto previsto per l'anno 2015.*

*In conseguenza della modifica apportata all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di mantenere invariati i saldi di bilancio, si provvede ad assicurare la copertura finanziaria, di cui alle rimodulate quantificazioni per il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e per i Corpi di polizia, con riferimento alla relazione tecnica allegata al medesimo decreto-legge e*

*riferite al richiamato articolo 14, comma 2, attraverso assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fug-Fondo Unico Giustizia, e per l'anno 2013 dal contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23 (si tratta delle pattuglie miste con unità dell'esercito, delle quali si può fare a meno senza alcun danno).*

*Il Fondo Unico Giustizia esiste, e ha capienza più che sufficiente ad assorbire i tagli di cui all'allegato. Esso è alimentato dalla liquidità confiscata alla criminalità di tipo mafioso, ed è destinato per il 49 % a integrare le risorse del ministero dell'Interno e per il 49 % quelle del ministero della Giustizia. Essendo pertanto il "prodotto" dell'attività investigativa delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria, appare più che logico che sia utilizzato, vista la destinazione che ha per legge, per attenuare l'impatto dei tagli che intervengono su settori che già ne hanno subito finora di significativi*

14.11



EMENDAMENTO

ART.14

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010, 2011 e 2012». In fine è aggiunto il seguente periodo «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il biennio 2013-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016».

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

  
  
(FANCREDI)



14.12



EMENDAMENTO

ART.14

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine è aggiunto il seguente periodo «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cento per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del venti per cento a decorrere dall'anno 2016»

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

  
  
(F. AMBROSIO)



14.13

AS 3396

EMENDAMENTO

ART. 14

Al comma 2 le parole da "In fine" a "dall'anno 2006" sono soppresse.

SEN. ANNA BIANCHI

SEN. PAOLO TANCREDI

SEN. ANNA MICHAELI

**Motivazione**

L'emendamento intende impedire una ulteriore riduzione dell'organico delle Forze di Polizia, già numericamente sofferenti e che in questo modo non sarebbero più in grado di garantire l'ordine.

14.14



A.S. 3396

Emendamento


Art. 14

*Al comma 3, sostituire le parole da: "Per il triennio 2012-2014" fino a:"a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2016".*

*Conseguentemente,*

- *All'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: " 1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».*  
*2-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

CECCANTI, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Maria,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA



14.15

S 3396


Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 14

Al comma 3, sostituire le parole "Per il triennio 2012-2014" con le seguenti: "Per il triennio 2013-2014"

POLI BORTONE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Poli Bortone". The signature is written in a cursive, flowing style.

14.16



EMENDAMENTO

ART.14

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole "Per il triennio 2012-2014" con le seguenti:

"Per il biennio 2013-2014"

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI



14.17


A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 3, sostituire le parole "triennio 2012-2014" con le seguenti "biennio 2013-2014".

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a euro 24.243.000 per l'anno 2012."

PROCACCI, LATORRE, MONGIELLO, TOMASELLI, TEDESCO, MARITATI, RUSCONI,  
FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIPIA, MARCUCCI, SOLIANI, VITA,  
MERCATALI, DI GIACOMO



14.18

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14


Al comma 3, ~~primo~~ <sup>SECONDO</sup> periodo, dopo le parole "di ricercatori a tempo determinato" inserire le seguenti "ad eccezione dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,".

Conseguentemente, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 7 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIPIA, MARCUCCI,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI



14.19

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14


**SECONDO**  
Al comma 3, ~~primo~~ periodo, sopprimere le parole "e di ricercatori a tempo determinato".

*Conseguentemente*, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

PROCACCI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI



14.20

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14


Al comma 3, sostituire le parole da "una spesa pari al venti per cento" fino alla fine del periodo con le seguenti "una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2015."

*Conseguentemente*, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 36 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 160 milioni per l'anno 2013, a 346 milioni di euro per l'anno 2014, a 425 milioni a decorrere dall'anno 2015."

RUSCONI, PROCACCI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI



14.21

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 3, sostituire le parole da "venti per cento" con le seguenti "trentacinque per cento".

*Conseguentemente*, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 18 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 81 milioni per l'anno 2013 ed a 168 milioni di euro per l'anno 2014."

CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI



14.22




EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

Al comma 3 le parole "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento".

Enrico Musso



14.23

AS 3369

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 3, dopo le parole “nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.” è inserito il seguente periodo: “Sono escluse dai vincoli di spesa le risorse proprie degli Atenei diverse da quelle derivanti dal fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”.

Sen.  Felice

14.24

A.S. 3396


Emendamento

Articolo 14

Al comma 3, sostituire le parole “a decorrere dall’anno 2016” con le parole “per l’anno 2016”.

“42-bis. All’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono soppresse le parole “e comunque non oltre il 30 giugno 2012”.

SOLIANI, RUSCONI, CECCANTI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA  
MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA,  
BIONDELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Soliani', with a stylized flourish at the end.

14.25

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Articolo 14 "Riduzione delle spese di personale",

al comma 3, dopo il periodo "L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49." inserire:

aggiungere il comma 3 bis

***"Fermo restando il divieto di incrementi retributivi di cui all'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 , n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, gli idonei in procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi della l. 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo di seconda fascia, possono essere immessi in servizio dall'Ateneo di appartenenza nel ruolo di prima fascia, anche in deroga ai limiti di cui al comma precedente"***

Perduca Poretti  
*Perduca*

14.26

**Emendamento**

Articolo 14 "Riduzione delle spese di personale", comma 3.


**Comma 3.**

**Dopo il periodo:** "L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49." **inserire:**

"Gli idonei nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, già appartenenti ai ruoli universitari, chiamati dall'Ateneo di appartenenza quali professori di prima fascia o di seconda fascia ma non immessi in servizio, qualora ne facciano esplicita richiesta, sono immessi in servizio nel ruolo di prima fascia o di seconda fascia rispettivamente, con decorrenza immediata agli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorreranno a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientri nei limiti previsti dagli artt. 4 e 7 del D.Lvo. 49/2012. La validità delle idoneità scadute, conseguite dai docenti universitari ai sensi della Legge 210/98, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013".

Roma, 19 07 2012

*Sen. Franco Asciutti*

*Asc*  


14.27



**EMENDAMENTO**

**ART.14**

Al comma 3 dopo il periodo: "L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49." inserire il seguente:

"Per le sole prese di servizio degli idonei alle procedure di valutazione bandite ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, chiamati dall'Ateneo di appartenenza quali professori di prima fascia o di seconda fascia è prevista l'immissione in servizio nel ruolo di prima fascia o di seconda fascia rispettivamente, qualora ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata agli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorreranno a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli artt. 4 e 7 del D.Lvo. 49/2012."

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

*[Handwritten signatures and names:]*  
FRANCREDI  
AMBROSIO  
NESSA  
MORRA  
GROSSO  
M. G. COSTA  
*[Other illegible signatures]*



14.28

## EMENDAMENTO

## ART.14

Al comma 3, dopo le parole "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.", aggiungere il seguente periodo:

"Per le sole prese di servizio degli idonei alle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210 e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, chiamati dall'Ateneo di appartenenza quali professori di prima fascia o di seconda fascia è prevista l'immissione in servizio nel ruolo di prima fascia o di seconda fascia rispettivamente, qualora ne facciano esplicita richiesta con decorrenza immediata agli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorreranno a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012."

TANCREDI



LATRONICO

MAZZARACCHIO



14.29

d.d.l. 3396

Art. 14

POSSA

*Al comma 3, dopo le parole "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49." inserire le seguenti "E' soppresso il comma 6 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49 del 2012".*

G. Poma (POSSA)

14.30



~~ART 12~~

POSSA

*Sostituire il comma 38 con il seguente:*

"38. L'Istituto centrale per gli archivi, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per gli archivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, e successive modificazioni, la lettera f) è soppressa.

**Motivazione:** L'emendamento è volto ad evitare la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che svolge funzioni essenziali di servizio pubblico e tutela. Poiché tuttavia la soppressione dell'Istituto era posta a compensazione dell'introduzione di un nuovo Istituto centrale (derivante dalla trasformazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia), si propone in sua vece la soppressione dell'Istituto centrale per gli archivi, che non custodisce alcun patrimonio e le cui funzioni possono perciò ben essere svolte anche dalla Direzione generale per gli archivi.

Art. 14

POSSA

*Al comma 3, dopo le parole "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49." inserire le seguenti "E' soppresso il comma 6 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49 del 2012".*

**Motivazione:** Vista la diversa disciplina del turn over dettata dal decreto-legge, l'emendamento è volto a sopprimere una norma, del resto in più occasioni giudicata discutibile, contenuta nel decreto legislativo n.49 del 2012 che delegifica la materia rinviandola ad un DPCM. Tale previsione tuttavia, oltre ad eccedere rispetto ai principi e criteri fissati dalla legge di delega n. 240 del 2010, risulta infatti lesiva dell'autonomia universitaria, costituzionalmente garantita, che può trovare un limite solo in norme poste a livello legislativo.

14.30

2/2

EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

Al comma 3 l'ultimo periodo è soppresso.

Enrico Musso




14.31

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da "al fine" a "attività" e le parole da "di cui ai decreti" alle seguenti "1° dicembre 2015".

STRADIOTTO



14.32

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 9, le parole ", lettere a) e b)," sono soppresse e si aggiunge il seguente periodo: "A coloro che sono stati titolari di tali contratti viene riservata una quota fino al 10 per cento del totale dei posti a concorso per l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie, secondo modalità definite con proprio decreto dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca".*

CECCANTI, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Maria,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA



14.33

S 3396

Emendamento

Art. 14

**DOPO IL**

**A** comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattiche e di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

*Art. 24-ter (Misure per lo sviluppo dell'attività di ricerca degli atenei)*

1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2013 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.

2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all'approvazione della presente legge, hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all'estero, l'attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata/span

FLERES



**14.34**

AS 3369

**EMENDAMENTO**

All'articolo 14 ,comma 4,dopo le parole: "*All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,*" sono aggiunte le seguenti : "*al primo periodo dopo le parole "previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità" sono aggiunte le seguenti, "da cui sono esclusi i profili di ricercatore e tecnologo".*"

Sen. Gallo

14.35


A.S. 3396

Emendamento

Articolo 14

Al comma 4, sostituire le parole “a decorrere dall’anno 2016” con le parole “per l’anno 2016”.

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CECCANTI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Franco', written in a cursive style.

14.36

**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Art. 14**

Al comma 5, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente:

«Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative per assicurare che il rispetto del limite del 20 per cento avvenga su base nazionale.»

**SANGALLI, FIORONI**



14.37



AS 3396

EMENDAMENTO

ART. 14

Dopo il comma 5, inserire il seguente

"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.

SEN. ANNA BONFRISCO

SEN. PAOLO TAVCREST

SEN. SIMONA NICAM

14.38

Emendamento

A.S. 3396


All'art. 14, comma 6 sostituire le parole "all'80 per cento" con le seguenti:"al 50%".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani







14.39

**Emendamento AS 3396**

*Dopo il comma 6 dell'articolo 14, aggiungere il seguente:*

*6\_bis. Il comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è soppresso.*

*6\_ter. Le funzioni di segretario comunale e provinciale possono essere svolte anche da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.*

Sen Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

14.40

AS 3396  
EMENDAMENTO

Art. 14

Il comma 14 è soppresso

*Conseguentemente,*

All'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: " 700" con la parola: " 680


e

All'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, i seguenti:

“2.bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

\*2.ter Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 20 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri. //

Sen. Galioto



14.41


EMENDAMENTO

ART.14

Al comma 9, le parole "munito di diploma di laurea" sono sostituite dalle seguenti:

"collocato all'interno delle graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti".

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI



BF (SANCRIDI)

14.42

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

Sopprimere il comma 10.

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO, SANNA,  
VITALI, ANTEZZA, CASSON, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

*Prevedo*

14.43

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

Sopprimere il comma 10.

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO, SANNA,  
VITALI, ANTEZZA, CASSON, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

*Bianco*

*14.44*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Sopprimere i commi 11 e 12.

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 31,48 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 94,59 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

BASTICO



14.45



EMENDAMENTO  
A.S. 3396

Art 14

Sostituire i commi 11 e 12 con il seguente:

"11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal D.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, l'articolo 659 e gli articoli dal 661 al 666 sono abrogati."

BASTICO



14.46


A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 626, comma 1, dopo la parola "docente" sono inserite le seguenti: "compresi i direttori dei servizi generali amministrativi";
- b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "è stabilito" sino a "unità" sono sostituite dalle seguenti "è stabilito entro il limite massimo di 1.000 unità".

BASTICO



14.47

## Emendamenti As. 3396

### Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

#### Articolo 14

*Al comma 11, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento."

12-ter. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock option* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione del presente comma."

12-quater. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. — (*Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione*). — 1. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.


2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al medesimo comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi».

12-quinaies. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti».

12-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai citati commi 12-quater e 12-quinquies.

Giambrone



14.48

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: << La riduzione del personale di cui al comma 11, lettera b), si applica in via prioritaria al personale di ruolo assegnato ai corsi di lingua e cultura italiana all'estero.>>*

MICHELONI


*Micheloni*

14.49

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 12, sostituire le parole "né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo." con le seguenti: "fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non possono essere rinnovati i relativi comandi o collocazioni fuori ruolo."

BASTICO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bastico", written in a cursive style.

14.50

## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 14


*Sopprimere i commi 13, 14 e 15*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento."

12-ter. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock option* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione del presente comma."

Giambrone



14.51


A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Sopprimere il comma 13.

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 31,48 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 94,59 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, BIONDELLI



14.52



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Sostituire il comma 13 con il seguente:

"13. Al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ed al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 agosto 2014, si applicano i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto."

*Conseguentemente*, al comma 15, sostituire le parole "dei commi 13 e 14" con le seguenti "del comma 14".

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 31,48 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 94,59 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, BIONDELLI



14.53

Emendamento

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95.

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

.....

Art. 14. *Sostituire il comma 13 con il seguente:*

Riduzione delle spese di personale

13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, **prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza** ~~o, in alternativa, in una delle sedi indicate dal richiedente ovvero, su richiesta, in una delle~~

TANERUEDI *Tancredi*

LA TRONICO


MAZZARAPETTO

14.56

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole <con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico> aggiungere le seguenti < , nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale.

RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, BIONDELLI



14.55

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione, già utilizzato in altri compiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in alternativa al transito nei ruoli del personale assistente amministrativo o tecnico, può chiedere di essere dispensato dal servizio per inidoneità fisica ai sensi dell'articolo 512 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, con diritto al trattamento di quiescenza qualora abbia maturato i requisiti previsti dall'articolo 42, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Il personale che non intenda chiedere di essere dispensato dal servizio e che non sia possibile collocare, per carenza di posti, nei ruoli del personale assistente amministrativo o tecnico nell'ambito della provincia di servizio o di altra provincia indicata dall'interessato, continua ad essere assegnato ai compiti di attuale utilizzazione in attesa di transitare nei ruoli degli assistenti."

PROCACCI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI



14.56

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 14

*Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al personale docente che da almeno tre anni svolge attività continuativa di supporto alla didattica, attraverso l'attivazione di laboratori e la gestione di servizi pedagogicamente rilevanti, nelle piccole isole, nei comuni montani e nei territori caratterizzati da specificità linguistiche, purché tale attività sia finalizzata ad attenuare il disagio culturale ed organizzativo, non si applicano le disposizioni di cui al presente comma entro un limite massimo pari all' 1% dell'intero contingente del personale docente dichiarato inidoneo."*



FERRANTE, CASSON, DELLA SETA, MARINO Ignazio, VITA

14.57

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Sopprimere il comma 14.

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 7,04 milioni di euro per l'anno 2012, 19,72 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, FONTANA, BIONDELLI

Bardis

14.58

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

"14. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

14-bis. Allo scopo di dispersione o sottoutilizzo di competenze didattiche negli istituti secondari di secondo grado, ove presenti, gli insegnanti tecnico pratici in esubero vengono utilizzati all'interno dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b) e d) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 7,04 milioni di euro per l'anno 2012, 19,72 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, FONTANA, BIONDELLI

*Biondelli*

14.59

AS 3396

**EMENDAMENTO**

**Art. 14**

Al comma 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "concorso C999" sono inserite le seguenti: ", non in possesso del diploma di scuola media superiore";

b) aggiungere il seguente comma:

"14-bis Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999, in possesso del diploma di scuola media superiore, che riveste il profilo professionale di Insegnante Tecnico Pratico o di Assistente di Cattedra già appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, transitato alle dipendenze dello Stato, in ottemperanza al disposto della Legge 124/99 art. 8 comma 3, è inquadrato nel ruolo degli Insegnanti Tecnico Pratici nelle rispettive classi di concorso.

  
Sen. Anna Bonfrisco

14. 60



S 3396  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 14, sostituire le parole: "*transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico*" con le seguenti: "deve frequentare corsi di riconversione professionale come previsti dal *Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

*Conseguentemente, all'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico."*

FLERES



ll. 61

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "transita nei ruoli del personale" inserire le seguenti: "docente inquadrato nella corrispettiva classe di concorso in base ai titoli oppure";
- b) al secondo periodo, dopo le parole "Il personale viene immesso in ruolo" inserire le seguenti: "nell'istituto di appartenenza oppure";
- c) al secondo periodo, sostituire le parole "mantiene il maggior trattamento" con le seguenti: "mantiene l'anzianità maturata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto oltre al maggior trattamento"

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 7,04 milioni di euro per l'anno 2012, 19,72 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, BIONDELLI

Bastico

14.62

S 3396  
Emendamento  
Art. 14

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Al fine di semplificare l'azione amministrativa e di favorire la mobilità compartimentale del personale docente e Ata, sono abrogati il comma 21 dell'art. 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106 e il comma 4-quinquies dell'art. 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro l'approvazione del prossimo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è disposto il reinserimento del personale di ruolo cancellato precedentemente."

FLERES



14.63

Articolo 14

Dopo il comma 15 inserire il seguente:


<<15 bis. Al decreto legge 27.06.2012 n. 87, all'art. 4, lettera a 2) sostituire il periodo "da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa" con il seguente: "da affidare a personale già destinatario dell'art. 17 bis del decreto legislativo n. 165/2001"

Di conseguenza sopprimere il periodo:

"Nei confronti delle Amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica l'art. 17 bis del decreto legislativo n. 165/2001

14.64

Antonio BATTAGLIA



Emendamento

**Articolo 14**

Dopo il comma 15 inserire il seguente


<<"comma 15-*bis*):

All'art. 16, comma 1 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole *"nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo"* sono aggiunte le seguenti *"con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge"*;
- b) alla lettera a) -bis, dopo le parole *"nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo"* sono aggiunte le seguenti *"con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge"*.

14.65

Sen. Antonio d'Alì  

A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 14

Sopprimere il comma 16.

Sen.  Galloro



14. 66


## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 14

*Sopprimere il comma 16.*

Giambrone



14.67

Emendamento

A.S. 3396

All'art. 14, sopprimere il comma 16

Pittoni




Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



14.68




A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Sopprimere i commi da 17 a 21.

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, CERUTI,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, BIONDELLI



14.69

## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 14

*Sostituire il comma 17 con il seguente.*

"17. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di riordino delle classi di concorso, gli incarichi di insegnamento sono assegnati agli insegnanti in possesso dell'abilitazione relativa alla medesima classe di concorso, anche utilizzando il personale di cui alle graduatorie ad esaurimento"

Giambrone



14. 70

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

Al comma 17, lettera a), sopprimere le parole “anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento.”.

VITA, MARCUCCI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, PROCACCI,  
SOLIANI, VITA

Vita

14.71

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

*Al comma 17, lettera a, dopo le parole “titolo di studio valido” aggiungere “nonché abilitazione o idoneità”.*

VITA, MARCUCCI

Vita

14.72

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Al comma 17, lettera e), dopo le parole "è utilizzato" aggiungere le seguenti "sulla base delle modalità stabilite dalla contrattazione integrativa annuale sulle utilizzazioni".

SOLIANI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI

*Soliani*

14.73

## Emendamento

## Art. 14


Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.

17-ter. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009 – 2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

17-quater. Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.DG. 22.11.2004 e pubblicato nella G. U. e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.

TANCREDI



14.74

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Sopprimere il comma 21.

RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

14.75

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 14

Sostituire il comma 21 con il seguente:

"21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b) e d) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."

BASTICO, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, FONTANA,  
BIONDELLI

*Bastico*

*14.76*



S 3396

Emendamento

Art. 14

Al comma 22, penultimo capoverso, inserire il seguente:

" Resta valida l'attribuzione dell'indennità di reggenza già prevista nei contratti collettivi di lavoro in caso di assenza del dirigente o di sua sostituzione o ancora in scuole oggetto di procedure di dimensionamento. "

FLERES

*Fleres*

14.77

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

"23-*bis*. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 è ridotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, del 20 per cento in misura permanente.

23-*ter*. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 23-*bis*, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

b) per un ammontare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

e) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

f) la restante quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, a 32,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 24*

MICHELONI  
*Micheloni*

14.78

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

"23-bis. il Ministero degli affari esteri predispone un piano di riassetto del personale impiegato nelle rete diplomatica consolare, culturale o di altre destinazioni, per raggiungere in massimo 5 anni, il rapporto del 20 per cento di tutto il personale impiegato all'estero è inviato dal Ministero degli affari esteri e il restante 80 per cento deve essere personale assunto *in loco*. Nell'ambito di tale piano di riassetto è ridefinito il quadro amministrativo necessario sia per il personale di ruolo sia per il personale a contratto assunto *in loco*. I risparmi prodotti da tale riorganizzazione sono destinati:

- a) 20 per cento allo sviluppo dei servizi consolari decentrati, per gli italiani all'estero e le imprese italiane che operano all'estero;
- b) 20 per cento al miglioramento della diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo e al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- c) 20 per cento alle politiche di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;
- d) 40 per cento al bilancio dello Stato per la riduzione del debito di Stato».

MICHELONI  
*Michaeloni*

14.79

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 14

Il comma 24 è abrogato.

DE ANGELIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'De Angelis', with a stylized, cursive script.

14.80

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

*Sostituire il comma 24, con il seguente: << Gli stanziamenti in bilancio relativi all'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 sono ridotti di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. >>*

*Conseguentemente sostituire il comma 25 con il seguente: << Per l'anno 2012 lo stanziamento relativo alle spese di cui al comma 23 è ridotto di euro 4.300.00.>>*

MICHELONI

*Micheloni*

14.81

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 14

Sostituire il comma 25 con il seguente:

“25. Per l’anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 23 nonché alle indennità di servizio all’estero di cui all’art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono ridotte rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000”.

DE ANGELIS



14.82

AS 3396

EMENDAMENTO

ART. 14

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente

"28. A decorrere dall'anno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi due anni di servizio applicano al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2011, assunto ai sensi della normativa vigente in materia, che non sia già dipendente di altra pubblica amministrazione, il trattamento economico tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto ridotto del 10 per cento.

SEN. ANNA BONFRATE

SEN. PAOLO TANCREDI

SEN. SIFONA VICARI

14.83

## EMENDAMENTO

AS 3396

### Articolo 14.


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### "Articolo 14-bis.

*(Contenimento degli oneri di spesa per stipendi)*

1. Alle figure apicali e dirigenziali delle Pubbliche Amministrazioni non può essere corrisposta una retribuzione stipendiale che sia superiore a quanto percepito dal primo presidente della Corte di Cassazione. Per Amministrazioni Pubbliche si intendono quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tutti gli Enti e le società nelle quali il capitale pubblico detiene una partecipazione rilevante del capitale sociale.".

Stefano DE LILLO



14.0.1



Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

*(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese)*

1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

"18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, all'istituenda Agenzia per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da collocare sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

18-bis. Sono organi dell'Agenzia il direttore/amministratore delegato e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore/AD, che lo presiede, e da sette componenti designati rispettivamente: uno ciascuno dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro delle economie e delle finanze, da Rete imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, da Unioncamere e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della Presidenza del Consiglio e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni.

18-ter. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del Sottosegretario

appositamente delegato alla materia e composta dal Ministro degli affari esteri o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dello sviluppo economico o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana, di R.Ete. imprese Italia. Il direttore/AD dell'Agenzia partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

18-quater. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti all'Agenzia per la promozione degli scambi. Con i medesimi decreti il Presidente del Consiglio provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito all'Agenzia. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio, cura in collaborazione con i competenti dirigenti del soppresso ICE la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE nonché le attività che continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati e la correntezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico delega un dirigente ex ICE per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

18-quinquies. Il personale di ruolo dell'ICE in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite e nell'ambito delle risorse trasferite all'Agenzia ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia per la promozione degli scambi. Gli uffici sono inquadrati nell'ambito delle rappresentanze diplomatico/consolari operano come sezioni per la promozione degli scambi delle stesse, e dipendono funzionalmente dal Capo missione.

18-sexies. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la promozione degli scambi, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico espresse dalla Cabina di regia di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese previo parere vincolante da parte del MAE e del MISE.

18-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati all'interno dell'Agenzia per la promozione degli scambi, assicurando l'invarianza della spesa complessiva o, previa opzione, nei quadri del Ministero dello sviluppo economico o di altra amministrazione pubblica.

18-octies. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio

limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio, del Ministero o dell'amministrazione di nuova assegnazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

SAIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lore'.

14.0.2

A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 14

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

1. Per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a favore delle scuole paritarie.

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.".

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SOLIANI, MERCATALI



14.0.3

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14


Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

“Art. 14-bis

(Modifiche all'art.14, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'Organismo indipendente di valutazione)

1. il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente : “L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico. La persona preposta all'Organismo deve essere dotato dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il curriculum vitae è comunicato alla Commissione di cui all'articolo 13.”

Marco Stradiotto



14.0.4

A.S. 3396

Emendamento

Art. 14

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

“Articolo 14-bis  
(Avvalimento del personale scolastico)

All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni :

o al primo periodo, la parola “trecento” è sostituita dalla parola “duecento”;

o al secondo periodo, la parola “cento” è sostituita dalla parola “cinquanta”;

o al terzo periodo, la parola “cento” è sostituita dalla parola “cinquanta”.

2. La rideterminazione dei contingenti di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto. “

Marco Stradiotto  
*M. Stradiotto*

14.0.5

A.S. 3396  
Emendamento  
Articolo 14

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis

"1. Per le sole prese di servizio degli idonei alle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, chiamati dall'Ateneo di appartenenza quali professori di prima fascia o di seconda fascia, è prevista l'immissione in servizio nel ruolo di prima fascia o di seconda fascia rispettivamente, qualora ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata agli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Per le prese di servizio di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in merito alla ripartizione della spesa tra fasce."

PROCACCI, FIORONI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA  
MARIAPIA, MARCUCCI, SOLIANI, VITA, ANTEZZA

Procacci

14.0.6

**Art. 14**

Dopo l'articolo 14 è inserito l'

**Art. 14 bis**

*(Procedure straordinarie per l'accesso alla  
qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato)*

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

- a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
- b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

- a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;
- b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:
  - 1) per il personale di cui al comma 1, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;
  - 2) per il personale di cui al comma 1, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;
- c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;



4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica.”.

#### MOTIVAZIONE

*Antonio Lupatella*  
(AUGELLO)

*La proposta normativa è volta a realizzare, in via straordinaria, il rapido ripianamento dell'organico del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che rispetto ad una dotazione organica di 20.000 unità e ad un dato di forza effettiva pari a 12.835, registra una grave carenza di 7.165 unità, determinata dal notevole ritardo accumulato nelle complesse procedure concorsuali riservate al personale del ruolo degli agenti e assistenti, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.*

*L'intervento si rende urgente e necessario per assicurare il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, in quanto la grave carenza di personale del ruolo dei sovrintendenti, che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - a differenza di quello del ruolo degli agenti e assistenti - determina rilevanti disfunzioni, con specifico riferimento, ad esempio, alla ricezione di denunce ed allo svolgimento di particolari attività investigative.*

*La previsione è finalizzata, pertanto, a ridurre l'arretrato dei concorsi in parola per l'assegnazione agli uffici dei nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, attraverso il solo ricorso al più veloce e meno oneroso concorso per titoli - escludendo quello per titoli ed esame scritto - anche con una o più procedure per tutti i posti disponibili, nonché alla riduzione di un mese della durata del relativo corso di formazione professionale per i vincitori del concorso, prevedendo, altresì, che l'ultimo mese di corso sia svolto come periodo di applicazione pratica presso gli uffici di assegnazione.*

*L'iniziativa consente, quindi, di realizzare anche un notevolissimo risparmio di spesa, derivante dai minori oneri connessi alla eliminazione dei singoli concorsi annuali per i posti disponibili dal 2004 al 2011. Consente, altresì, di ridurre la durata del periodo di applicazione pratica e, quindi, di anticipare i tempi per l'impiego di personale in possesso di una specifica qualificazione per l'espletamento di importanti compiti istituzionali.*

*La proposta è volta anche a corrispondere alle legittime aspettative del personale interessato in relazione ai ritardi nell'espletamento dei concorsi ed alla penalizzazione di carattere economico, conseguente al differimento nell'accesso al ruolo dei sovrintendenti.*

#### RELAZIONE TECNICA

*La proposta normativa concerne un intervento di carattere straordinario mirato all'espletamento dei concorsi e dei conseguenti corsi di aggiornamento professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, evitando di provvedere a bandire singoli concorsi per i posti disponibili annualmente, dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, e ricorrendo alla sola procedura per titoli, escludendo quella anche per esami.*

*La soluzione proposta riguarderà, come previsto dalla vigente normativa, i posti già disponibili al 31 dicembre di ogni anno; la decorrenza giuridica per la nomina a vice sovrintendente sarà quella conseguente alla copertura degli stessi posti annualmente disponibili e quella economica sarà correlata alla data di superamento del corso di formazione professionale, come previsto dall'art.*

24-quater (al comma 7) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, espressamente richiamato dal comma 4 della proposta.

*Per quanto precede, si precisa che, dall'immissione in ruolo dei vice sovrintendenti, non si determineranno nuovi e maggiori oneri in quanto non è prevista una decorrenza retroattiva degli effetti economici.*

*L'iniziativa, anzi, determina un considerevole risparmio di spesa derivante dell'accorpamento dei singoli concorsi in una o più procedure straordinarie.*

*Un ulteriore risparmio di spesa sarà conseguente alla riduzione da quattro a tre mesi del corso di aggiornamento professionale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, adottato ai sensi del richiamato articolo 24-quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, in considerazione dei minori costi sia per la didattica, sia per il supporto logistico.*

*Inoltre, le minori spese conseguiranno anche alla circostanza che, per le annualità suddette, dal 2004 al 2011, non verranno espletati i concorsi per titoli ed esami previsti dall'art. 24-quater, comma 1, lett. b), del D.P.R. 24.4.1982, n. 335, in quanto la proposta normativa prevede esclusivamente il ricorso alla più veloce e meno onerosa procedura per soli titoli.*

*In proposito, si evidenzia che per l'ultimo concorso per 116 posti per vice sovrintendente sono state presentate circa 20.000 domande ed il costo complessivo per l'espletamento della procedura è stato pari a 1.420.000 euro.*

*Pertanto, il sensibile risparmio di spesa sarà correlato sia al più contenuto numero di procedure concorsuali (secondo quanto allo stato prevedibile, salvo imponderabili evenienze, da una a tre) che, verosimilmente, vedranno la partecipazione di un analogo numero di candidati, rispetto a quelle (complessivamente sedici e cioè due per ciascuna annualità dal 2004 al 2011) che dovrebbero essere espletate in osservanza della vigente disciplina, in applicazione dell'art. 24 quater, comma 1, lett. a) e lett. b), del D.P.R. 335/1982), sia alla circostanza che la previsione del concorso interno per titoli, contenuta nel primo comma della proposta normativa, permetterà di espletare le procedure concorsuali senza ricorrere agli esami.*

*Si evidenzia che la proposta normativa non può obiettivamente comportare alcuna accelerazione nell'avanzamento di carriera rispetto ai tempi scanditi dalla vigente disciplina in considerazione del notevole ritardo accumulato nelle complesse procedure concorsuali riservate al personale del ruolo degli agenti ed assistenti per l'accesso alla qualifica di vice-sovrintendente.*

*Infine, si segnala che l'espletamento delle procedure straordinarie, tenuto conto della complessità degli adempimenti organizzativi derivanti dall'attuazione della proposta normativa in esame, nonché degli impegni dovuti alle altre procedure concorsuali da gestire, non potrà che avvenire gradualmente, con l'emanazione delle prime graduatorie e l'avvio dei primi corsi propedeutici al conseguimento della nomina a vice sovrintendente (v. art. 24 quater, comma 7, del D.P.R. 335/1982) nel corso dell'anno 2013, per concludersi, verosimilmente, entro il 2015.*

14.0.7

**Art. 14**

Dopo l'articolo 14 è inserito l'


**Art. 14 bis**

*(Disposizioni urgenti per il corso di formazione  
per allievo vice ispettore della Polizia di Stato)*

1. Per i concorsi interni per la nomina alla qualifica di vice ispettore della polizia di Stato, di cui all'articolo 27-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2011, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i relativi corsi secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice ispettore dalla data di conclusione del primo dei corsi riferito ad ogni singolo concorso e senza effetti retroattivi sul trattamento economico accessorio".

MOTIVAZIONE

(AUGELLO)



*La proposta emendativa è volta a superare le contingenti carenze logistiche derivanti dall'esiguità degli istituti di istruzione disponibili per la frequenza dei diversi corsi di formazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato, attraverso l'introduzione di una modalità organizzativa flessibile dell'avvio al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, di cui all'articolo 27-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dei vincitori dei concorsi interni per i posti disponibili.*

*L'iniziativa, di carattere straordinario, riferita ai posti disponibili al 31 dicembre 2011, è originata dall'esigenza dell'Amministrazione di bandire i concorsi interni per l'ingresso nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, al fine di colmare l'arretrato di circa 9.000 unità e di rivitalizzare così una figura professionale di fondamentale importanza per i dirigenti e per i commissari nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per lo svolgimento della specifica attività di polizia giudiziaria.*

*Pertanto, con la presente proposta si autorizza l'Amministrazione ad articolare i corsi di formazione per vice ispettore in relazione alla ricettività degli istituti di istruzione, ferma restando la decorrenza giuridica ed economica della nomina alla data di conclusione del primo dei corsi riferito ad ogni singolo concorso interno per la nomina a vice ispettore.*

*L'intervento consente di realizzare anche rilevanti risparmi di spesa, atteso che la flessibilità nell'avvio dei vincitori del concorso interno al corso di formazione consentirà di ottimizzare l'impiego degli Istituti di Istruzione. Infatti, l'Amministrazione potrà programmare i corsi in relazione alle concrete disponibilità degli Istituti di Istruzione, assicurando, nel contempo, le esigenze connesse alle assunzioni di ispettori, in relazione alle esigenze di funzionalità della stessa. Per evitare disparità di trattamento tra i vincitori dello stesso concorso che vengono avviati in tempi diversi al corso di formazione, in relazione alla disponibilità di posti negli Istituti di Istruzione, viene prevista la medesima decorrenza giuridica ed economica della nomina, corrispondente, per tutti, a quella della conclusione del primo corso, ferma restando l'esclusione degli effetti retroattivi per il trattamento economico accessorio.*

*RELAZIONE TECNICA - La proposta normativa è volta ad introdurre una procedura straordinaria per l'espletamento dei concorsi interni e dei conseguenti corsi di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al fine di coprire i posti disponibili, evitando di provvedere a bandire distinti concorsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2011, in relazione alle disponibilità degli Istituti di Istruzione.*

*Con tale previsione potrà, pertanto, essere bandito, ad esempio, un concorso per un numero di posti superiore alla disponibilità ricettiva degli Istituti di Istruzione, atteso che i vincitori del concorso potranno essere avviati al relativo corso di formazione in periodi differenziati, in relazione alla disponibilità dei medesimi Istituti di Istruzione.*

*Conseguentemente, al fine di evitare disparità di trattamento tra i vincitori dello stesso concorso, viene prevista la medesima decorrenza giuridica ed economia della nomina, corrispondente, per tutti, a quella della conclusione del primo corso, ferma restando l'esclusione degli effetti retroattivi per il trattamento economico accessorio.*

*Si tratta di una previsione che non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato atteso che i posti messi a concorso sono quelli disponibili a legislazione vigente e, di conseguenza, già coperti dalla stessa sotto il profilo finanziario.*

*Si evidenzia che l'iniziativa determina invece un notevole risparmio di spesa derivante dall'accorpamento di concorsi che altrimenti dovrebbero essere banditi separatamente, con conseguenti maggiori oneri derivanti dall'organizzazione e dall'espletamento del singolo concorso. Inoltre, l'esclusione degli effetti retroattivi per il trattamento economico accessorio consente di realizzare ulteriori contenimenti della spesa, posto che i vincitori del concorso per la nomina a vice ispettore non avranno diritto a percepire gli oneri accessori, nella misura spettante per la nuova qualifica di inquadramento, fino all'effettivo completamento del corso di formazione, indipendentemente dalla data di decorrenza giuridico - economica della nomina stessa.*

14.0.8

S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente

"Articolo 14-bis  
(Soppressione istituti di ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli istituti di ricerca, interamente finanziati con risorse pubbliche, esclusi quelli in materia sanitaria e ambientale, sono soppressi. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero o alla Regione che finanzia l'istituto. Le funzioni svolte dagli istituti di ricerca sono trasferite, rispettivamente, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione o mediante un decreto regionale; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero o della regione sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

14.0.9

S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente

"Articolo 14-bis

*(Soppressione degli enti e delle strutture di enti di programmazione o di progettazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli enti e le strutture di enti aventi ad oggetto una attività di programmazione o di progettazione sono soppressi. Il personale dei suddetti enti e le relative risorse finanziarie e strumentali sono assorbite e ripartite, a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, tra lo Stato e le Regioni interessate.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE



14.0.10

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente

"Art. 14-bis

*(Soppressione di enti, agenzie e organismi di area vasta)*

1. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni, disciplinate e attribuite con legge regionale, sono assunte e gestite dalle Regioni. Il personale degli enti, delle agenzie e degli organismi soppressi è assorbito dalle Regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito della propria autonomia, a sopprimere tutti gli enti strumentali, gli organismi e le società titolari dell'esercizio delle loro funzioni di governo ed amministrazione attiva. Il relativo personale e tutte le risorse, nonché tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a tali enti, sono trasferite alle regioni di appartenenza degli enti.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE



14.0.11

S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente

"Articolo 14-bis  
(Soppressione Autorità portuali)

1. Le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994 a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con le Regioni interessate si provvede a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le Autorità portuali, prevedendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le Autorità portuali al momento della loro soppressione.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres, Poli Bortone*

14.0.12



S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente

"Art. 14-bis  
(Soppressione Autorità d'ambito)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres, Poli Bortone*

14.0.13

S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente

"Art. 14-bis

*(Riduzioni strutture degli enti in materia di certificazione)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l'altro, svolgono anche funzioni di certificazione, provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione.
2. La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione nelle seguenti certificazioni:
  - a) anagrafe, stato civile e in materia penale;
  - b) ambientale e di tutela della salute pubblica;
  - c) in materia di diritti reali sui beni immobili.
3. Laddove eliminata la funzione di certificazione viene affidata a professionisti o a organizzazioni private.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres, Poli Bortone*

14.0.14

S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

*(Organismo indipendente di valutazione)*

1. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente :  
"Art. 14 - 7. L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico. La persona preposta all'Organismo deve essere dotato dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il curriculum vitae è comunicato alla Commissione di cui all'articolo 13."

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres, Poli Bortone*

*14.0.15*

S 3396

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente

"Art. 14-bis  
*(Soppressione enti parchi regionali)*

1. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sopprimono gli enti parchi regionali e, contestualmente, ne assorbono le funzioni. Il personale degli enti parchi regionali è assorbito dalle Regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri."

FLERES, POLI BORTONE

*Fleres Poli Bortone*

14.0.16

ART. 14

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

“Art. 14-bis

(Modifiche all'art.14, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  
concernente l'Organismo indipendente di valutazione)

1. il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente : “L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico. La persona preposta all'Organismo deve essere dotato dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il curriculum vitae è comunicato alla Commissione di cui all'articolo 13.”

FLERES



14.0.17

ART. 14

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

“Articolo 14-bis

(Avvalimento del personale scolastico)

1 All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni :

o al primo periodo, la parola “trecento” è sostituita dalla parola “duecento”;

o al secondo periodo, la parola “cento” è sostituita dalla parola “cinquanta”;

o al terzo periodo, la parola “cento” è sostituita dalla parola “cinquanta”.

2. La rideterminazione dei contingenti di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto. “

FLERES



14.0.18

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamenti  
Articoli da 15 a 16**

**Volume 7**

**20 luglio 2012**


A.S.3396

Emendamento all'articolo 15

Al comma 2, sopprimere i primi 2 periodi conseguentemente,  
al terzo periodo del comma 2, sostituire le parole “13,1 per cento” con le seguenti: “ 12,75 per cento”, al primo periodo del comma 3 sostituire le parole “ 11,5 per cento” con le seguenti : “11,2 per cento”.

Al comma 7, sostituire le parole “pari al 50 per cento” e “Il restante 50 per cento”, rispettivamente, con le parole “pari al 35 per cento” e “il restante 65 per cento”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' followed by a long horizontal stroke that ends in a small loop.

15.1



Atto Senato n. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 2, il primo e il secondo periodo sono soppressi. Al terzo periodo del medesimo comma, le parole "13,1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,80 per cento".

Al comma 3, le parole "11,5 per cento" sono sostituite con le seguenti: "11,3 per cento".

*SB*

RELAZIONE

Con il presente emendamento, le previste maggiorazioni, dall'1,82% al 3,65% e dall'1,83% al 6,5% dell'ulteriore sconto a carico rispettivamente delle farmacie e delle aziende farmaceutiche stabilito con il DL 78/2010, vengono eliminate.

Il corrispondente minor prelievo, pari a € 325 milioni per l'anno 2012 (90 milioni a carico delle farmacie e 235 milioni a carico delle aziende produttrici) e € 190 milioni per gli anni 2013 e seguenti (a carico delle sole farmacie), viene compensato da una riduzione del tetto di spesa della farmaceutica territoriale, che viene pertanto ridotto dal 13,1 per cento al 12,8 per cento per l'anno 2012 e dall'11,5 per cento all'11,3 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Le riduzioni del tetto come sopra indicato corrispondono, rispettivamente, a una minor spesa di € 324 milioni per per l'anno 2012 e di € 213 milioni per gli anni 2013 e seguenti.

In tal modo, senza pregiudizio per gli obiettivi di bilancio prefissati e comunque garantiti dal meccanismo di ripiano a totale carico della filiera, vengono così liberate ulteriori risorse (€ 324 milioni nel 2012 e € 213 milioni dall'anno 2013) a favore del comparto sanitario.



13.2

## EMENDAMENTI AS 3396

### ART. 15

*Al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:*

«Fermo restando l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del comma 6, secondo periodo, dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura del 1,82%, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla revisione del sistema di remunerazione alle farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica territoriale, la prescrivibilità dei medicinali inseriti nella classe A, di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono limitate ad un pezzo per ricetta. E' fatta salva la prescrizione fino a sei pezzi per ricetta degli antibiotici in confezione monodose e quella a favore dei soggetti che, in base alle disposizioni vigenti, usufruiscono del diritto alla prescrizione fino a tre pezzi, comprese le prescrizioni di medicinali destinati alla terapia del dolore.»

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO

*Belluso*

**15.3**

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 15**

*All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2, dopo le parole «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2012»;*
- b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della spesa farmaceutica, di cui all'articolo 11, comma 6 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate e l'importo dovuto dalle aziende farmaceutiche alle Regioni, di cui al presente comma, sono rideterminati al valore del 2,74% ciascuno.»;*
- c) *al comma 3 le parole: «11,5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,3 per cento»;*
- d) *al comma 4 sostituire le parole: «il tetto della spesa», con le seguenti: «al tetto della spesa»;*
- e) *al comma 4 le parole: «è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e», sono soppresse.*

MASCITELLI  
*Mascitelli*

**15.4**

Emendamento

Art. 15

Al comma 2 dopo le parole : "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto"  
inserire le seguenti : "fino al 31 dicembre 2012".

TOMASSINI  
TANCREDI  
D'AMBROSIO LETTIERI



15.5



AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,  
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole "del presente  
decreto" inserire le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2012"

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:  
"A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'ulteriore sconto dovuto  
dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo  
del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio  
2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  
luglio 2010 n.122, torna al valore dell'1,82%, in attesa  
dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione  
delle farmacie per i farmaci erogati in regime di  
Servizio sanitario nazionale, come previsto dal comma 6  
dell'articolo 11, del Decreto Legge n. 78 2010,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010  
n.122. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è  
riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.".

*Cursi* *TOMASSINI* *Gramazio* *Delillo* **15.6**  
CURSI, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO, DELILLO, BATTAGLIA,  
BONFRISCO, GHIGO, DORINA BIANCHI, CALABRO', ALLEGRINI  
SPAZIONI URBANI - CASDGLIONE

## RELAZIONE

Con il presente emendamento la prevista maggiorazione, dall'1,82% al 3,65%, dell'ulteriore sconto a carico delle farmacie stabilito con il DL 78/2010, viene limitata al periodo luglio - dicembre 2012.

Con il 1° gennaio 2013, detto sconto viene riportato al valore iniziale dell'1,82%, in attesa dell'attuazione della nuova remunerazione mista (quota fissa e quota a percentuale) delle farmacie, secondo quanto disposto dal comma 6-bis dell'articolo 11 del DL 78/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

Entrambe dette disposizioni rendono equo il prelievo rispetto a quanto previsto per l'industria farmaceutica.

La base di calcolo, riferita ai margini del 30 giugno 2012, permette di evitare le penalizzazioni per le farmacie introdotte con il DL 95/2012, compensando almeno parzialmente la mancata apertura del tavolo della nuova remunerazione, come invece previsto con il DL 78/2010 (entro 60 dall'approvazione del medesimo DL, quindi entro il mese di settembre 2010).

1/19.6

Le farmacie da anni continuano ad essere il primo facile bersaglio di misure correttive della spesa senza interventi strutturali, ma solo per raggiungere tangibili e rapidi risultati di prelievo.

Ciò ha portato negli anni a ridurre del 30% i margini legali sulle forniture di farmaci al SSN (30,35% ridotto al 19% attraverso extra-sconti al SSN).

A ciò si deve aggiungere la progressiva riduzione della spesa farmaceutica territoriale, perfettamente controllata e contenuta nei tetti, a fronte di una spesa farmaceutica ospedaliera fuori controllo.

Le farmacie hanno quindi subito una riduzione della redditività che è ora giunta a livelli insostenibili.

Come misura di tutela il Parlamento nel 2010, con la Legge 122/2010, ha previsto un nuovo metodo di remunerazione mista (quota fissa+quota a percentuale) che è poi stato disatteso, perché le parti non sono mai state convocate.

Con l'attuale DL 95/2012 si introducono ulteriori misure inique e insostenibili:

1. [inique perché:

per le farmacie si alza in modo permanente l'ulteriore sconto dall'1,82% al 3,65%, mentre per l'industria si attua una maggiorazione che vale solo per sei mesi, con il risultato che nel quadriennio la farmacia paga 3 volte di più dell'industria, come da tabella in calce;

si introduce un tetto dell'11,5 per cento contro il 13,5 per cento dello scorso anno senza prevedere ulteriori misure di contenimento (ticket), creando così le condizioni per un ripiano che alla farmacia costerà circa 500 — 600 milioni di euro;

contestualmente si alza il tetto della farmaceutica ospedaliera già fuori controllo da anni;

le misure giungono a fronte di due gravi inadempienze del governo, il mancato rinnovo della Convenzione (scaduta da circa 14 anni) propedeutico allo sviluppo della farmacia dei servizi e la mancata convocazione delle parti per definire il nuovo metodo di remunerazione.

2. L'insostenibile perché:

andrà a pesare ulteriormente sui bilanci già instabili delle farmacie per un costo complessivo ulteriore calcolato mediamente in circa 40.000 euro annui a farmacia, con dirette gravi conseguenze sulla sostenibilità, sull'occupazione e sulla qualità del servizio al cittadino (forniture, personale, servizi, etc.); si è alla vigilia di una modifica fondamentale dell'intero sistema, con l'apertura del 30-35% di farmacie in più come stabilito con il decreto sulle liberalizzazioni.

15.6

Federfarma ha più volte proposto inutilmente a questo Governo un confronto su alcuni progetti di riforma della convenzione e della remunerazione che portino stabilità al sistema e risparmio alla Parte Pubblica.

SITUAZIONE AMALE						
	2012	2013	2014	2015	QUADRIENNIO	
farmacie	1,82	1,82	1,82	1,82	7,28	
industrie	1,83	1,83	1,83	1,83	7,32	
<b>Totale sconto SSN</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>14,60</b>	
IPOTESI COMMA 9 ARTICOLO 8 Schema D.L.						
	2012	2013	2014	2015	QUADRIENNIO	DIFFERENZE
farmacie	2,74	3,65	3,65	3,65	13,69	6,41
industrie	4,17	1,83	1,83	1,83	9,66	2,34
<b>Totale sconto SSN</b>	<b>6,90</b>	<b>5,48</b>	<b>5,48</b>	<b>5,48</b>	<b>23,34</b>	<b>8,74</b>

7.15.6



AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,  
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2012".  
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:  
"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificate dal presente decreto, che prevedono l'ulteriore sconto a carico delle farmacie, sono abrogate. Dalla medesima data, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.<sup>1</sup>".

*15.7*

*TOMASSINI*  
*Corsi*  
*De Lillo*

CURSI, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO, BELILLO, BATTAGLIA,  
BONFRISCO, GHIGO, DORINA BIANCHI, CALABRO', ALLEGRINI  
CASTIGLIONE - SPADONI *URBANI*

#### RELAZIONE

Con il presente emendamento la prevista maggiorazione, dall'1,82% al 3,65%, dell'ulteriore sconto a carico delle farmacie stabilito con il DL 78/2010, viene limitata al periodo luglio - dicembre 2012. Tale disposizione rende equo il prelievo allineandolo alla nuova misura analogamente prevista per l'industria.

Con il 1° gennaio 2013, detto sconto viene azzerato e la remunerazione della filiera distributiva sostituita con nuovo metodo di calcolo che preveda una remunerazione mista (quota fissa e quota a percentuale), in adempimento di quanto disposto dal comma 6-bis dell'articolo 11 del DL 78/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

La base di calcolo, riferita ai margini del 30 giugno 2012, permette di evitare le penalizzazioni per le farmacie introdotte con il DL 95/2012, compensando almeno parzialmente la mancata apertura del tavolo della nuova remunerazione, come invece previsto con il DL 78/2010 (entro 60 dall'approvazione del medesimo DL, quindi entro il mese di settembre 2010).

1.15.7

A.S. 3396

EMENDAMENTO


ART. 15

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole “*del presente decreto*” inserire le seguenti: “*e fino al 31 dicembre 2012*”.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

*“A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il primo gennaio 2013, trova applicazione il nuovo metodo di calcolo della remunerazione mista delle farmacie, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell’articolo 11 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Con l’entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l’imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.”.*

BALDASSARRI



15.8

EMENDAMENTO AS. 3396


ART. 15

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è rideterminato», sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. "*

MASCITELLI



15.9

15.10

AS 3396

Emendamento

Art. 15

Al comma 2 sopprime il secondo periodo.

*Conseguentemente:*

al comma 2, terzo periodo le parole “nella misura del 13,1 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 12,8 per cento”.

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.



TOMASSINI  
TANCREDI  
CALABRO'

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tomassini".

D'AMBROSIO LETTIERI

**Proposta di modifica: Atto Senato 3396** - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15

*(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)*

*Al comma 2 il secondo periodo è soppresso*


*Conseguentemente:*


*al comma 2, terzo periodo le parole "nella misura del 13,1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 12,8 per cento"*

CURSI



BONFRISCO

GRAMAZIO 

BILLO  ADDURBANI

15.11

1. 15.11

## MOTIVAZIONE

Il DL (articolo 15) prevede un incremento dei costi a carico della farmaceutica, in particolare aumentando gli importi dovuti dalle aziende al SSN, che passano dall'1,83% vigente al 6,5% fino al 31 dicembre 2012 (un valore che equivale al 10% del fatturato in farmacia).

Un peso assolutamente insostenibile che penalizza gli investimenti e l'attività industriale nel Paese, mettendo a rischio posti di lavoro altamente qualificati, e rende le condizioni del Sistema Paese incompatibili con l'accesso ai nuovi farmaci, con un impatto negativo sulla disponibilità delle terapie più avanzate per i Pazienti.

Si rende necessario un riequilibrio dell'impatto della misura e quindi si propone di modificare l'articolo 15 del decreto legge n.95/2012 (A. S. 3396) per:

- abrogare l'incremento previsto, dall'entrata in vigore della norma fino al 31 dicembre 2012, degli importi dovuti dalle aziende al Servizio Sanitario Nazionale, mantenendo l'1,83% vigente (maggiori costi per 235 milioni).

La copertura finanziaria è assicurata da:

- rideterminazione al 12,8% del tetto di spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2012 (con economie superiori al costo della modifica). La riduzione al 12,8% rappresenta una clausola di salvaguardia; infatti, nel caso in cui venga rispettato il tetto ci sarà comunque un risparmio per il Servizio sanitario nazionale, al contrario in caso di sforamento il ripiano sarà completamente a carico della filiera del farmaco.

**Pertanto, la modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi.**

Tale modifica si rende necessario per non aggravare in modo irreversibile una situazione che ha già determinato forti criticità per le imprese del farmaco derivanti da:

- prezzi più bassi e costi spesso più alti (si pensi a energia, trasporti, burocrazia);
- condizioni più penalizzanti per l'accesso al mercato dell'innovazione:
  - i nuovi medicinali, ovvero quelli lanciati negli ultimi 3 anni, in Italia hanno restrizioni di spesa che ne limitano l'ingresso (in farmacia il loro valore è 1,5% del totale rispetto a 3,3% nei Big Ue e in ospedale 4,9% rispetto a 6,6%);
  - i tempi di accesso per i medicinali innovativi sono diversi da Regione a Regione e in media pari a 305 giorni, con punte di 500, dopo la valutazione dell'Autorità nazionale (che arriva già circa 12-15 mesi dopo rispetto a quella Ue).
- tempi di pagamento da parte delle Strutture Pubbliche (250 giorni) più lunghi e in crescita (+20% rispetto a due anni fa);
- redditività più bassa del 25% della media Ue nella farmaceutica.

È una misura indispensabile per evitare di disperdere la presenza industriale della farmaceutica, un settore manifatturiero che può dare un contributo fondamentale alla ripresa dell'economia.

Grazie ad un export del 61% del fatturato, offrendo occupazione qualificata (65.000 addetti per il 90% laureati o diplomati) e con investimenti per 2,4 miliardi di euro all'anno che garantiscono Ricerca e produzione in 165 fabbriche sul territorio, con un indotto di 61.000 dipendenti.

In queste condizioni penalizzare l'industria del farmaco può avere esiti in termini di cassa apparentemente positivi nel breve periodo, ma estremamente negativi nel medio-lungo, poiché:

- pregiudica gli investimenti e l'occupazione, già diminuita 10.000 addetti dal 2006 al 2011 e già fortemente a rischio di nuovi cali per la crisi internazionale del settore;
- blocca l'accesso all'innovazione, a danno dell'attività di R&S nel Paese e dei Pazienti che non potranno più avere a disposizione le terapie più avanzate.

**ALLEGATO: COPERTURA FINANZIARIA EMENDAMENTO ARTICOLO 15**

	2012
Maggiori uscite per abrogazione aumento aliquota 6,5% a carico imprese	-235
Riduzione risorse per diminuzione tetto territoriale da 13,1% a 12,8%	321
<b>SALDO POSITIVO</b>	<b>86</b>

Fonte: Relazione Tecnica al DL 95/2012

7.15.11



AS 3396

EMENDAMENTO


**Articolo 15**

Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

*Conseguentemente:*

al terzo periodo, le parole "nella misura del 13,1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 12,8 per cento"

  
Sen. Anna Bonfrisco

SEN. ANTONIO TOMMASEINI  


15.12

AS 3396  
EMENDAMENTO

Articolo 15

*Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, terzo periodo le parole "nella misura del 13,1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 12,8 per cento"*

Sen. Galieto

Sen. Gastavino


15.13

**Emendamento**

All' art. 15 al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Al comma 2, terzo periodo le parole "nella misura del 13,1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 12,8 per cento".

Sen. Paolo Tancredi



15.14



Emendamento

Articolo 15

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, terzo periodo sostituire le parole "nella misura del 13,1 per cento" con le seguenti:  
"nella misura del 12,8 per cento"*

*Bianconi* BIANCONI  
*Di Giacomo* DI GIACOMO  
*Gramazio* GRAMAZIO  
*Saccomanno* SACCOMANNO  
*Burgaretta* BURGARETTA  
*De Lillo* DE LILLO

*Rizzotti (RIZZOTTI)*

**15.15**



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

*Conseguentemente*, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole "nella misura del 13,1 per cento" con le seguenti: "nella misura del 12,8 per cento".

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Bassoli*

**15.16**

Emendamento

Art. 15

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "Dal 1 gennaio 2013, il prezzo al pubblico di tutti i farmaci classificati in classe A sono diminuiti del 2,5 per cento".

TOMASSINI  
TANCREDI

~~D'AMBRONIO LETTIERI~~

15.17



## Emendamento

## Art. 15

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis:

"A partire dal 1 ottobre 2012, allo scopo di contenere e monitorare la spesa farmaceutica ospedaliera e quella derivante dalla distribuzione diretta da parte della ASL, tutti i farmaci per uso orale o iniettabile, con esclusione dei farmaci per uso esclusivo intravenoso, attualmente distribuiti in forma diretta da Ospedali ed ASL, sono gestiti con la modalità della "distribuzione per conto" e distribuiti dalle farmacie territoriali in base ad accordi regionali che prevedono una remunerazione per le farmacie non superiore al 3% del prezzo "ex fabrica" dei medicinali stessi. Nell'ambito degli accordi regionali è stabilito un controllo sistematico dei consumi da parte delle farmacie dispensatrici realizzato anche con la compilazione di apposite schede personalizzate che diano conto della effettiva adesione del singolo paziente alla terapia e di tutti gli eventi negativi, inefficacia od effetti indesiderati gravi, che costringano all'interruzione o alla modifica della terapia. L'AIFA è tenuta alla compilazione di un elenco di principi attivi riservati esclusivamente alla somministrazione diretta all'interno di strutture di ricovero o di ambulatori medici e che non possano ad alcun titolo essere distribuiti sul territorio, per motivi rigorosamente scientifici, tecnici o di complessità e pericolosità d'uso".

TOMASSINI  
TANCREDI  
D'AMBROSIO LETTIERI



15.18

Emendamento

Art. 15

Sopprimere il comma 3

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TOMASSINI  
TANCREDI

DI AMBROSIO LETTIERI

15.19





A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15


Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e della spesa per i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000."

*Conseguentemente*, al comma 5, dopo le parole "distribuzione per conto" inserire le seguenti ", della spesa per i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000,"

*Conseguentemente*, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



19.20

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 15

Al comma 3, dopo il secondo paragrafo, inserire il seguente: “Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non si applicano ai farmaci di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219”.

Sen. Galio

Sen. Gustavino

15.21


EMENDAMENTO

ART. 15


Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale."

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI



Stef De Lillo



(TANCREDI)

Mela (CALABRO)

15.22



A.S. 3396

Emendamento

Art. 15

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente :

“A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 75%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 25%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.”

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Latorre*


**15.23**

Emendamento

Articolo 15

Al comma 3 sostituire le parole " 25% " con le seguenti "50 %" e sostituire le parole «75% » con le seguenti «50 %»

Motivazione: Appare più giusto che in caso di sfioramento del tetto della assistenza farmaceutica territoriale, il meccanismo del payback sia erogato per il 50% alle Regioni che hanno superato il limite e per il 50% a tutte le altre Regioni secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto


CALABRO   
TOMASSINI

15.24

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli anni successivi al 2013 l'importo per la spesa farmaceutica territoriale verrà determinato tenendo conto dei livelli di appropriatezza nell'uso effettivamente osservato e dell'eventuale introduzione di nuovi farmaci per i quali sia stato documentato un vantaggio terapeutico rispetto a quelli esistenti o un minor costo a parità di effetto terapeutico.»

BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Be' followed by a long horizontal stroke.

15.25

A.S. 3396

Art. 15

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3 bis. All'art.11 comma 12 del d.l.24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nel quarto periodo aggiungere dopo la frase "che possono essere venduti" aggiungere la parola "sfusi o"

GRANAIOLO, BIONDELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the author, Granaiolo Biondelli.

15.26

15.27

Emendamento

Art. 15

Sopprimere il comma 4

*Conseguentemente*, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640"  
*e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TOMASSINI  
TANCREDI

D'AMBROSIO  
LETTIERI





A.S. 3396

Emendamento

Art. 15

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*” 4. A decorrere dall’anno 2013, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, così come rilevata dai modelli CE, è determinato nella misura del 3,9 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale al netto della spesa per i servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale, riabilitativa e ospedaliera e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.”

MERCATALI, FILIPPI Marco



15.28

Emendamento

Art. 15

Sopprimere il comma 5

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640"  
e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TOMASSINI  
TANCREDI

D'AMBROSIO  
LETTIERI




15.29

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 5, dopo le parole “*Il tetto di cui al comma 4 è calcolato*” aggiungere le parole “ come spesa per farmaci rilevata dai modelli CE”.

Sen Lorenzo Piccioni

*Sen Enzo Guiso* 

**15.30**

## EMENDAMENTO

## ART.15

Sostituire il comma 7 con il seguente:

" A decorrere dall'anno 2013 l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale fissato a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n.222, come modificato dal comma 4 del presente articolo, è posto per una quota pari al 50% a carico delle aziende farmaceutiche e per il restante 50% a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

*[Signature]*  
*[Signature]* (CALABRIA)  
*[Signature]* (SACREDI)



19.31

A.S. 3396

Emendamento

Art. 15

Sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. A decorrere dall’anno 2013 l’eventuale superamento del tetto di spesa fissato a livello nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n.222, come modificato dal comma 4 del presente articolo, è posto per una quota pari al 50% a carico delle aziende farmaceutiche e per il restante 50% a carico delle sole regioni; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.”

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Latorre*

**15.32**

A.S. 3396

L'articolo 15, comma 7 è così riformulato:

*"A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carica delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni".*

*Angelo Ricchini  
Claudio Ferrarone*

#### **Relazione**

Il presente emendamento è finalizzato a rendere più razionale ed equo il meccanismo di compartecipazione delle regioni alla copertura dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale relativo alla spesa farmaceutica ospedaliera, prevedendo che la quota di copertura regionale risulta a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni. L'attuale formulazione del comma 7, al contrario, nel prevedere che la quota di copertura regionale è posta a carico delle sole regioni in disequilibrio economico complessivo penalizza ulteriormente le Regioni che stanno adottando misure per il rientro dal disavanzo sanitario.

15.33

ARTICOLO 15

L'articolo 15, comma 7 è così riformulato:

*"A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni".*

*GRAMMATICO Spun*  
TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO

*Arnesi Cuccin*  
*De Paoli ot 5 fu*



**15.34**

**AS 3396**  
Articolo 15

Emendamento

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento".*

*Conseguentemente:*

*al comma 13, lettera a), le parole "del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 5,5 per cento";*


*al comma 14, primo periodo, le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,5% per l'anno 2013 e del 2,5% a decorrere dall'anno 2014".*

BAIO

*BAIO*

**15.35**





**Proposta di modifica: Atto Senato 3396** - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**Articolo 15**

*(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)*

Al comma 7, primo periodo, le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento".

Conseguentemente:

al comma 13, lettera a), le parole "del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 5,5 per cento";

al comma 14, primo periodo, le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,5% per l'anno 2013 e del 2,5% a decorrere dall'anno 2014".

CURSI

BONFRISCO

GRABAZZO  
Della (A. de Vito)

**15.36**

1. 15.36

## MOTIVAZIONE

Il DL (articolo 15) prevede un aumento dei costi a carico della farmaceutica, in particolare introducendo dal 2013 un payback a carico delle aziende pari al 50% dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera.

La misura determina una riduzione di risorse per la farmaceutica pari al 10% del totale della vendite in ospedale, un peso assolutamente insostenibile, che penalizza gli investimenti e l'attività industriale nel Paese, mettendo a rischio posti di lavoro altamente qualificati, e rende le condizioni del Sistema Paese incompatibili con l'accesso ai nuovi farmaci, con un impatto negativo sulla disponibilità delle terapie più avanzate per i Pazienti.

Si rende necessario un riequilibrio dei costi alla luce dei trend di spesa degli ultimi anni.

La spesa farmaceutica pubblica pesa il 15% del totale della spesa sanitaria, ma sono le voci del restante 85% ad aumentare di più. Dal 2006 al 2011 la spesa farmaceutica totale è aumentata del 2%, mentre la crescita delle altre voci di spesa sanitaria (al netto del personale) è stata del 17%.

Il MEF nella Relazione Generale sulla situazione economica del Paese mostra con chiarezza che non sono certo i farmaci la fonte di crescita della spesa sanitaria. Nel 2011 la spesa farmaceutica totale (sia in farmacia, sia nelle strutture pubbliche) è diminuita del 4%, mentre la spesa per acquisti di altri beni e servizi è aumentato. Nei primi mesi del 2012 la spesa farmaceutica pubblica è ancora in calo (-4%).

Negli ultimi 5 anni le imprese del farmaco hanno avuto oneri complessivamente pari a 11 miliardi derivanti da misure nazionali di contenimento della spesa pubblica, ai quali si devono sommare gli effetti delle numerose misure adottate a livello regionale.

Si propone quindi di modificare l'articolo 15 del decreto legge n.95/2012 (A. S. 3396) per:

- fissare la quota di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a carico delle aziende farmaceutiche pari al 35% (per un valore di 106 milioni nel 2013 e 106 milioni nel 2014).

La copertura finanziaria è assicurata da:

- incremento delle riduzioni previste per i contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi - con esclusione dei farmaci (pari a 21 milioni nel 2012, 36 milioni nel 2013 e 36 milioni nel 2014);
- aumento a partire dal 2013 delle percentuali di riduzione delle spese per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (pari a 70 milioni annui per il 2013 e 2014), secondo i dati riportati nella Relazione tecnica allegata al provvedimento (all. 1).

**Pertanto, le modifiche proposte sono a saldo invariato.**

Tali modifiche si rendono necessarie per non aggravare in modo irreversibile una situazione che ha già determinato forti criticità per le imprese del farmaco derivanti da:

- prezzi più bassi e costi spesso più alti (si pensi a energia, trasporti, burocrazia);
- condizioni più penalizzanti per l'accesso al mercato dell'innovazione;

2/4

- i nuovi medicinali, ovvero quelli lanciati negli ultimi 3 anni, in Italia hanno restrizioni di spesa che ne limitano l'ingresso (in farmacia il loro valore è 1,5% del totale rispetto a 3,3% nei Big Ue e in ospedale 4,9% rispetto a 6,6%);
- i tempi di accesso per i medicinali innovativi sono diversi da Regione a Regione e in media pari a 305 giorni, con punte di 500, dopo la valutazione dell'Autorità nazionale (che arriva già circa 12-15 mesi dopo rispetto a quella Ue).
- tempi di pagamento da parte delle Strutture Pubbliche (250 giorni) più lunghi e in crescita (+20% rispetto a due anni fa);
- redditività più bassa del 25% della media Ue nella farmaceutica.

È una misura indispensabile per evitare di disperdere la presenza industriale della farmaceutica, un settore manifatturiero che può dare un contributo fondamentale alla ripresa dell'economia.

Grazie ad un export del 61% del fatturato, offrendo occupazione qualificata (65.000 addetti per il 90% laureati o diplomati) e con investimenti per 2,4 miliardi di euro all'anno che garantiscono Ricerca e produzione in 165 fabbriche sul territorio, con un indotto di 61.000 dipendenti.

In queste condizioni penalizzare l'industria del farmaco può avere esiti in termini di cassa apparentemente positivi nel breve periodo, ma estremamente negativi nel medio-lungo, poiché:

- pregiudica gli investimenti e l'occupazione, già diminuita 10.000 addetti dal 2006 al 2011 e già fortemente a rischio di nuovi cali per la crisi internazionale del settore;
- blocca l'accesso all'innovazione, a danno dell'attività di R&S nel Paese e dei Pazienti che non potranno più avere a disposizione le terapie più avanzate.

Le imprese del farmaco, con senso di responsabilità e consapevoli delle difficoltà economiche del Paese, non chiedono sconti o trattamenti di favore, ma chiedono di:

- pagare un costo proporzionale all'incidenza della farmaceutica sul totale della Sanità;
- non finanziare gli sprechi che si verificano nelle altre voci di spesa.

15.36

**ALLEGATO: COPERTURA FINANZIARIA EMENDAMENTO ARTICOLO 15****Maggiori costi conseguenti all'emendamento**

	2012	2013	2014
Riduzione payback spesa ospedaliera a 35%	0	106	106
<b>MAGGIORI SPESE</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>

**Misure a copertura della spesa****Riduzione importi su beni e servizi (esclusi farmaci)**

	2012	2013	2014
attuale versione: riduzione 5%	505	463	393
versione proposta: riduzione 5,5%	526	499	429
<b>MAGGIORI RISORSE</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

**Riduzione importi erogatori accreditati**

	2012	2013	2014
attuali aliquote	70	140	280
aliquote proposte	70	210	350
<b>MAGGIORI RISORSE</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

<b>TOTALE MAGGIORI RISORSE A COPERTURA</b>	<b>21</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
--	-----------	------------	------------

<b>SALDO</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	-----------	----------	----------

Fonte: Relazione Tecnica al DL 95/2012

1.15.36

Emendamento

Art. 15


Al comma 7, primo periodo, le parole “pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 35 per cento”.

Conseguentemente:

al comma 13, lettera a), le parole “del 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 5,5 per cento”;

al comma 14, primo periodo, le parole “dell’1% per l’anno 2013 e del 2% a decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1,5% per l’anno 2013 e del 2,5% a decorrere dall’anno 2014”.

TOMASSINI  
TANCREDI  
CALABRO'



15.37



AS 3396


EMENDAMENTO


Articolo 15

Al comma 7, primo periodo, le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento".

*Conseguentemente:*

- a) al comma 13, lettera a), le parole "del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 5,5 per cento";
- b) al comma 14, primo periodo, le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,5% per l'anno 2013 e del 2,5% a decorrere dall'anno 2014".

  
Sen. Anna Bonfrisco

SEN ANTONIO TOMASINI  


15.38







Emendamento

Articolo 15

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento".

Conseguentemente:

al comma 13, lettera a), sostituire le parole "del 5 per cento" con le seguenti: "del 5,5 per cento";  
al comma 14, primo periodo, sostituire le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "dell'1,5% per l'anno 2013 e del 2,5% a decorrere dall'anno 2014".

	BIANCONI
	DI GIACOMO
	GRAMAZIO
	SACCOMANNO
	BURGARETTA
	DE LILLO

VIRAMITA (RIZZOTTI)

15.39




**Emendamenti**

All'art. 15, al comma 7, primo periodo, le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento";

Al comma 13, lett. c) secondo periodo: sostituire la frase " per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed" con la seguente: "e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione".

Sen. Paolo Tancredi



15.40





~~XXXXXXXXXX~~

**Proposta di modifica: Atto Senato 3396** - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15

*(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)*

*Al comma 7, primo periodo, le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento".*

*Conseguentemente:*

*al comma 14, primo periodo, le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,75% per l'anno 2013 e del 2,75% a decorrere dall'anno 2014".*

CURSI

*Cursi*

BONFRISCO

*G. ZAMARRO*  
*Adela Urban*

**15.41**

## MOTIVAZIONE

1.15.41

Il DL (articolo 15) prevede un aumento dei costi a carico della farmaceutica, in particolare introducendo dal 2013 un payback a carico delle aziende pari al 50% dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera.

La misura determina una riduzione di risorse per la farmaceutica pari al 10% del totale della vendite in ospedale, un peso assolutamente insostenibile, che penalizza gli investimenti e l'attività industriale nel Paese, mettendo a rischio posti di lavoro altamente qualificati, e rende le condizioni del Sistema Paese incompatibili con l'accesso ai nuovi farmaci, con un impatto negativo sulla disponibilità delle terapie più avanzate per i Pazienti.

Si rende necessario un riequilibrio dei costi alla luce dei trend di spesa degli ultimi anni.

La spesa farmaceutica pubblica pesa il 15% del totale della spesa sanitaria, ma sono le voci del restante 85% ad aumentare di più. Dal 2006 al 2011 la spesa farmaceutica totale è aumentata del 2%, mentre la crescita delle altre voci di spesa sanitaria (al netto del personale) è stata del 17%.

Il MEF nella Relazione Generale sulla situazione economica del Paese mostra con chiarezza che non sono certo i farmaci la fonte di crescita della spesa sanitaria. Nel 2011 la spesa farmaceutica totale (sia in farmacia, sia nelle strutture pubbliche) è diminuita del 4%, mentre la spesa per acquisti di altri beni e servizi è aumentata. Nei primi mesi del 2012 la spesa farmaceutica pubblica è ancora in calo (-4%).

Negli ultimi 5 anni le imprese del farmaco hanno avuto oneri complessivamente pari a 11 miliardi derivanti da misure nazionali di contenimento della spesa pubblica, ai quali si devono sommare gli effetti delle numerose misure adottate a livello regionale.

Si propone quindi di modificare l'articolo 15 del decreto legge n.95/2012 (A. S. 3396) per:

- fissare la quota di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a carico delle aziende farmaceutiche pari al 35% (per un valore di 106 milioni nel 2013 e 106 milioni nel 2014).

La copertura finanziaria è assicurata da:

- aumento a partire dal 2013 delle percentuali di riduzione delle spese per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (pari a 106 milioni annui per il 2013 e 2014), secondo i dati riportati nella Relazione tecnica allegata al provvedimento (all. 1).

**Pertanto, le modifiche proposte sono a saldo invariato.**

Tali modifiche si rendono necessarie per non aggravare in modo irreversibile una situazione che ha già determinato forti criticità per le imprese del farmaco derivanti da:

- prezzi più bassi e costi spesso più alti (si pensi a energia, trasporti, burocrazia);
- condizioni più penalizzanti per l'accesso al mercato dell'innovazione:
  - i nuovi medicinali, ovvero quelli lanciati negli ultimi 3 anni, in Italia hanno restrizioni di spesa che ne limitano l'ingresso (in farmacia il loro valore è 1,5% del totale rispetto a 3,3% nei Big Ue e in ospedale 4,9% rispetto a 6,6%);

- i tempi di accesso per i medicinali innovativi sono diversi da Regione a Regione e in media pari a 305 giorni, con punte di 500, dopo la valutazione dell'Autorità nazionale (che arriva già circa 12-15 mesi dopo rispetto a quella Ue).
- tempi di pagamento da parte delle Strutture Pubbliche (250 giorni) più lunghi e in crescita (+20% rispetto a due anni fa);
- redditività più bassa del 25% della media Ue nella farmaceutica.

È una misura indispensabile per evitare di disperdere la presenza industriale della farmaceutica, un settore manifatturiero che può dare un contributo fondamentale alla ripresa dell'economia. Grazie ad un export del 61% del fatturato, offrendo occupazione qualificata (65.000 addetti per il 90% laureati o diplomati) e con investimenti per 2,4 miliardi di euro all'anno che garantiscono Ricerca e produzione in 165 fabbriche sul territorio, con un indotto di 61.000 dipendenti.

In queste condizioni penalizzare l'industria del farmaco può avere esiti in termini di cassa apparentemente positivi nel breve periodo, ma estremamente negativi nel medio-lungo, poiché:

- pregiudica gli investimenti e l'occupazione, già diminuita 10.000 addetti dal 2006 al 2011 e già fortemente a rischio di nuovi cali per la crisi internazionale del settore;
- blocca l'accesso all'innovazione, a danno dell'attività di R&S nel Paese e dei Pazienti che non potranno più avere a disposizione le terapie più avanzate.

Le imprese del farmaco, con senso di responsabilità e consapevoli delle difficoltà economiche del Paese, non chiedono sconti o trattamenti di favore, ma chiedono di:

- pagare un costo proporzionale all'incidenza della farmaceutica sul totale della Sanità;
- non finanziare gli sprechi che si verificano nelle altre voci di spesa.

1.15.41

**ALLEGATO: COPERTURA FINANZIARIA EMENDAMENTO ARTICOLO 15**

**Maggiori costi conseguenti all'emendamento**

	2012	2013	2014
Riduzione payback spesa ospedaliera a 35%	0	106	106
<b>MAGGIORI SPESE</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>

**Misure a copertura della spesa**

**Riduzione importi erogatori accreditati**

	2012	2013	2014
attuali aliquote	70	140	280
aliquote proposte	70	246	386
<b>MAGGIORI RISORSE</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>

<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

Fonte: Relazione Tecnica al DL 95/2012

**15.41**

Emendamento

Articolo 15

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento".

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "dell'1,75% per l'anno 2013 e del 2,75% a decorrere dall'anno 2014".

*Bianconi*

BIANCONI

*Di Giacomo*

DI GIACOMO

*Alfano*

GRAMAZIO

SACCOMANNO


*Giunta*

BURGARETTA

DE LILLO

*Stefano De Lillo*

*TRONCI (RIZZOTTI)*



AS 3396

**EMENDAMENTO**


**Articolo 15**

Al comma 7, primo periodo, le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento".

*Conseguentemente:*

al comma 14, primo periodo, le parole "dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,75 per cento per l'anno 2013 e del 2,75 per cento a decorrere dall'anno 2014".

  
Sen. Anna Bonfrisco

SEN. ANTONIO TOMASINI  


**15.43**

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 7, dopo le parole “*un equilibrio economico complessivo*” aggiungere le parole


“

*A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrata nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.*

15.44

”

Sen Lorenzo Piccioni


Sen Enzo Grigo 

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 8, lettera a) dopo le parole “*un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche*” aggiungere le parole “*e da parte delle strutture private accreditate*”.

~~Sen Lorenzo Piccioni~~

Sen Enzo Grigo 

15.45



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 15

Al comma 8, lettera a), le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto" sono sostituite dalle seguenti: " per i farmaci ancora coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto"

Sen. Garofalo

Sen. Gustavino

15.46

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 8, lettera e) dopo le parole “*al Ministero dell'economia e delle finanze*” aggiungere le parole “ e alle Regioni”.

Sen Lorenzo Piccioni

Sen Enzo Griso



15.47

A.S.3396

Emendamento all'articolo 15

Al comma 8, lettera e) dopo le parole “ al Ministero dell'economia e delle finanze”  
aggiungere le seguenti : “e alle regioni”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pa' or similar, written in a cursive style.

15.48

Disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

Emendamento Art.15

Al comma 8, lettera i), le parole "il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito" sono sostituite dalle parole: "la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita".




Handwritten signatures and names of senators: Adragna, Cecchi (BARDI), Amato, Soro, Granillo (GRANAIOLA), Pizzetti (PISISTONE), Rizzetti (RIZZOTTI), Boldi (BOLDI), Esposito, Calabrese, Costantino, Scazzano, Centaro, Poli, Bortone, Palma, Milano, Bassoli, Biondelli.

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 8, lettera i), sostituire le parole "il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito" con le seguenti "la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita."

MARINO IGNAZIO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO,  
GRANAIOLA, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marino', written in a cursive style.

15.90

**EMENDAMENTO AS 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**Articolo 15.**

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

Al comma 8 lettera i) sostituire le parole "il 50 % della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito" con: "la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita"

15.51

Vaccari  
Aderenti  
Boldi  
Rizzi

*Vaccari*  
*Aderenti*  
*Boldi*  
*Rizzi*

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 15

All'articolo 15, comma 8, lettera i), le parole "il 50 per cento della quota" sono sostituite dalle parole: "la quota".

BALDASSARRI



15.52

EMENDAMENTO

DDL3396

ART.15

Al comma 8, lettera i), le parole: "il 50 per cento della quota" sono sostituite dalle parole: "la quota".

Thaler

Pinzger

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thaler', written over a faint, light-colored signature line.

15.53



AS 3396  
EMENDAMENTO

All'articolo 15, comma 8, lettera i), le parole "il 50 per cento della quota" sono sostituite dalle parole "la quota".

Sen. Galisto

Sen. Gustavino

15.54

EMENDAMENTO  
Art. 15

15.55

Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

“*i-bis*) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, l’AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell’esistenza del rapporto di cui all’articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all’AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222”.

TANCREDI



## MOTIVAZIONE

La proposta di modifica tiene conto dell’effettiva struttura aziendale, considerando come budget aziendale, ai fini del calcolo da parte di Aifa dell’eventuale ripiano, il budget consolidato di gruppo, consentendo così le compensazioni tra valori negativi e valori positivi.

Stessa motivazione è valida per la modifica che riguarda le aziende che, pur essendo titolari dell’autorizzazione dell’immissione in commercio, non commercializzano sul territorio italiano: in quest’ultimo caso si chiede che Aifa sia nell’attribuzione del budget sia nel calcolo del ripiano tenga conto dell’effettiva commercializzazione del prodotto, debitamente comunicata dall’azienda concessionaria.

**La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e delle Regioni**

AS 3396

EMENDAMENTO

15.56

Articolo 15

*Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:*

“i bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, l'AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all'AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222'.

  
Sen. Anna Bonfrisco

  
Sen. Antonio Tomassini

**Proposta di modifica: Atto Senato 3396** - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15

*(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)*

*Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:*

"i bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, l'AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all'AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222".

CURSI

BONFRISCO

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica tiene conto dell'effettiva struttura aziendale, considerando come budget aziendale, ai fini del calcolo da parte di Aifa dell'eventuale ripiano, il budget consolidato di gruppo, consentendo così le compensazioni tra valori negativi e valori positivi.

Stessa motivazione è valida per la modifica che riguarda le aziende che, pur essendo titolari dell'autorizzazione dell'immissione in commercio, non commercializzano sul territorio italiano: in quest'ultimo caso si chiede che Aifa sia nell'attribuzione del budget sia nel calcolo del ripiano tenga conto dell'effettiva commercializzazione del prodotto, debitamente comunicata dall'azienda concessionaria.

**La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e delle Regioni**

15.57

## Emendamento

## Art. 15

Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:

“i bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, l’AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell’esistenza del rapporto di cui all’articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all’AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222”.

TOMASSINI

TANCREDI

D'AMBROSIO LETTIERI

AS. 58



## Emendamento

## Articolo 15

*Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:*

“i bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, l’AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell’esistenza del rapporto di cui all’articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all’AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222”.

15.59

*De Luca* *Bianconi*  
*Gramazio*  
*Saccomanno*  
*Burgaretta*  
*De Lillo*

BIANCONI  
 DI GIACOMO  
 GRAMAZIO  
 SACCOMANNO  
 BURGARETTA  
 DE LILLO

*M. Rizzotti* (RIZZOTTI)



AS 3396  
EMENDAMENTO

Articolo 15

*Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

“i bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, l’AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell’esistenza del rapporto di cui all’articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.


Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all’AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222”.

Sen. **Calisto**



Sen. **Gustavino**



15.60

S. 3396

Emendamento

Art. 15

*Sopprimere il comma 9.*

GRANAIOLA, BIONDELLI



15.61




A.S.3396

Art. 15

Al comma 10 alla fine aggiungere il seguente periodo: "I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del SSN."

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Nebi' or similar, written in a cursive style.

15.62

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.»

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI,



15.63

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

15.64

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-ter. Per l'anno 2012, il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 80 milioni di euro.

1-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



15.65

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:

"ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative ai contratti di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotti del 5% rispetto all'ammontare previsto dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto."

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-ter. Per l'anno 2012, il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 80 milioni di euro.

1-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti propongono, in sede di

predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

CHIAROMONTE, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



1.15.65

**Emendamenti al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"**

15.66

**Emendamento n. 1 – "Contratti in essere di fornitura di beni e servizi"**

L'articolo 15, comma 13, lettera a) è così riformulato:

*"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell'allegato n. \*\* per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012. L'appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un'altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per la scelta di un nuovo fornitore."*

All'articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

*"13 bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all'articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato."*

*Angelo Licciardi  
Claudio Fazzoni*



**Relazione**

Il presente emendamento è finalizzato a:

- chiarire che la riduzione del 5% dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi opera sui corrispettivi previsti, e non sui volumi di prestazioni erogate. In caso contrario, tale disposizione non sarebbe in linea con la finalità complessiva del provvedimento, che è volto ad assicurare "l'invarianza dei servizi ai cittadini";
- esplicitare in una apposita tavola da allegare al provvedimento le voci di conto economico interessate dalla rinegoziazione, anche al fine di evitare il contenzioso;
- prevedere che, nel caso di recesso dal contratto, le aziende e gli enti del SSN possano, nelle more della scelta di un nuovo contraente, approvvigionarsi aderendo in via di urgenza a contratto in essere di altre aziende;
- stabilire che, qualora le misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 15 non realizzino gli effetti finanziari attesi per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio

Sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato.

1.15.66

A.S. 3396

Art. 15

Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:

*“a) Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertita con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell’allegata n. \*\* per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012. L’appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un’altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per la scelta di un nuovo fornitore.”*

COSENTINO

*Cosentino*



**15.67**



ARTICOLO 15

L'articolo 15, comma 13, lettera a) è così riformulato:


*“ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell’allegato n. \*\* per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012. L’appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un’altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per la scelta di un nuovo fornitore.”*

Sen. SPANZIO   
 SEN. PAOLO TANCREDI 

SEN. COSIMO LATRONICO

SEN. SALVATORE MAZZARACCHIO

Sen. CURSI  
 TOFANI

  
 06-11-11



15.68

Emendamento

Art. 15

Al comma 13, lettera a) sostituire le parole: “gli importi e le connesse prestazioni” con le seguenti:  
“gli importi dei contratti e i connessi volumi di fornitura”

TOMASSINI   
TANCREDI  
D'AMBROSIO LETTIERI



15.69

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 15

15.70

Al comma 13 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) eliminare le parole: " e le connesse prestazioni";
- b) alla lettera b), dopo le parole: «emergano differenze significative dei prezzi unitari» sono aggiunte le seguenti: «non giustificate da particolari condizioni, commerciali, tecniche e logistiche delle forniture»
- c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministero della salute, avvalendosi di Agenas, individua le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia, con particolare riferimento alle prestazioni che utilizzano tecnologie biomediche ad elevato costo. Tali prestazioni possono essere erogate in strutture sanitarie a ciò specificamente accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità e coordinati da Agenas. L'Agenas segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di tecnologie e dispositivi biomedici innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale".

- d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui almeno il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse o la perdita dell'accreditamento per funzioni ed attività equivalenti. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso, per i servizi ospedalieri, il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche caratterizzate da insufficienti volumi di attività per prestazione per le quali sono disponibili evidenze scientifiche di relazione tra volumi di attività ed efficacia delle cure, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

e) alla lettera g), il capoverso "1-bis". è sostituito dal seguente "1.bis. La remunerazione delle funzioni assistenziali si applica esclusivamente ad attività di diagnosi, cura e riabilitazione per le quali non sono previsti sistemi di remunerazione tariffari per prestazioni e deve essere definita sulla base di criteri quantitativi omogenei per tutti i soggetti erogatori. Per ciascun soggetto erogatore di assistenza ospedaliera il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato."

Sen. Galisto  
Sen. Gustayino



15.70

15.71

## EMENDAMENTO

## Art. 15

Al comma 13, lett. a), dopo le parole "con esclusione degli acquisti dei farmaci", aggiungere le seguenti:

« e di quei contratti di servizi che prevedono investimenti a carico dell'appaltatore»

*Conseguentemente*, a decorrere dal 15 agosto 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui sopra;

per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;

a decorrere dal 15 agosto 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico;  
dall'attuazione della presente disposizione devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio;  
in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui alla presente disposizione, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

BETTAMIO



1.15.72

DISEGNO DI LEGGE N. 3396

Emendamento al testo del decreto-legge

del com <sup>Art. 15</sup> <sub>m. 2</sub> 13

Al rigo 5<sup>a</sup> della lettera a) dopo le parole "Acquisto dei farmaci" aggiungere:

"e dei dispositivi medici".

All'8<sup>a</sup> rigo della lettera a) eliminare il periodo successivo al punto e virgola.

(TERRA) L. L. L.

15.72

A.S. 3396

ARTICOLO 15

*Al comma 13, lettera a) , dopo le parole: "con l'esclusione degli acquisti di farmaci", inserire le seguenti: "e di buoni pasto".*

DONAGGIO  
Donpi Carlo

15.73



A.S. 3396

ARTICOLO 15

*Al comma 13, lettera a) , dopo le parole: "con l'esclusione degli acquisti di farmaci", inserire le seguenti: "e di buoni pasto".*

DONAGGIO

Donaggio

15.7A

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.**

Emendamento

---

All'articolo 15, comma 13, lettera a), dopo le parole "con esclusione degli acquisti di farmaci" sono aggiunte le parole "e dei buoni pasto"

Relazione

All'interno del Decreto Legge in esame, l'art. 5 comma 7. fissa già un tetto di spesa per il valore dei buoni pasto attribuibili a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche facenti parte del Conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione tra cui sono comprese le aziende del Servizio Sanitario Nazionale. L'esclusione del settore dei buoni pasto dal campo di applicazione dell'articolo 15, comma 13, lettera a), deriva da una necessità di coordinare le due norme al fine di non incorrere in una ulteriore riduzione del valore applicabile solo al personale del Servizio Sanitario Nazionale.

SOU.  
LEDDI



15.75

15.75

**EMENDAMENTO**

**A.S.3396**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

All'art.15, comma 13 apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) , sostituire le parole "del 5 per cento" con le seguenti parole: "del 2,5 per cento per le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito,"
- 2) alla lettera c), al primo periodo, sostituire le parole: " le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti: " le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito"

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

*"Articolo 22-bis*

*(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti

1.15.76

pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – *(Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche)*. –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.»

7.15.76

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

- a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;
- b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identificano modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;
- c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;
- d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima."

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private

1/15.75

nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «*di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*» sono sostituite dalle seguenti: «*di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38 >>

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

7.15.76

*Conseguentemente:*

1) All'art.23 è'aggiunto infine il seguente comma:

12-bis.Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2 , al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all' articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

6) all'articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.


8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

Sen. Garavaglia




Sen. Aderenti



Sen. Boldi



Sen. Rizzi



s/s

15.77

**EMENDAMENTO  
A.S.3396**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

All'art.15, comma 13 apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) , sostituire le parole "del 5 per cento" con le seguenti parole: "del 2,5 per cento per le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito,"
- 2) alla lettera c), al primo periodo, sostituire le parole: " le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti: " le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito"

~~Conseguentemente:~~ MAXI


Sen. Garavaglia  
Sen. Aderenti  
Sen. Boldi  
Sen. Rizzi



A.S. 3396  
Emendamento  
Articolo 15

*Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."*

GHEDINI




15.78

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 13, lettera a) sostituire le parole “*tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012*” con le parole “ tale riduzione, per la fornitura di dispositivi medici anche nell'ambito di contratti di servizi, opera fino al 31 dicembre 2012 e riguarda solo gli importi dei contratti in essere”.

Sen Lorenzo Piccioni

Sen Enzo Grig 


15.79

Emendamento

Art. 15

Al comma 13, lettera a) sostituire le parole "tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012." con le seguenti: "tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici entra in vigore per i contratti a decorrere dal 1 luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2012."

TOMASSINI  
TANCREDI  
CALABRO'  
D'AMBROSIO LETTIERI



15.80



A.S. 3396  
Emendamento  
Articolo 15

*Al comma 13, lettera b), è soppressa.*

GHEDINI

*Ghedini*

**19.82**

A.S. 3396

Emendamento

Art. 15

Al comma 13, lettera *b*), dopo le parole: «*emergana differenze significative dei prezzi unitari*» sono aggiunte le seguenti: «*non giustificate da particolari condizioni, commerciali, tecniche e logistiche delle forniture*»

LEGNINI, AGOSTINI, MERCATALI

*Legnini*


**15.82**

3396

**Articolo 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)**

All'articolo 15, comma 13, lettera *b*), dopo le parole: «*emergano differenze significative dei prezzi unitari*» sono aggiunte le seguenti: «*non giustificate da particolari condizioni, commerciali, tecniche e logistiche delle forniture*»

SEN. PAOLO TANCREDI



15.83




EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 13, lettera b) aggiungere dopo le parole “rispetto al prezzo di riferimento” le parole “ determinato dalle Centrali regionali per gli acquisti o al prezzo mediano determinato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture”.

Sen ~~Lorenzo~~ Piccioni

Sen Enzo Grigo 

15.84

## EMENDAMENTO

## Art. 15

Al comma 13, lettera b) dopo le parole "modifica della durata del contratto" aggiungere il seguente periodo "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e per tutto il 2012, si applicano i prezzi di riferimento elaborati dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per i 163 dispositivi medici a maggior impatto di spesa" e, alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con i seguenti periodi: "Per gli anni 2013 e 2014, l'acquisto di presidi e dispositivi medici viene effettuato rispettando, oltre al prezzo di riferimento, i corretti parametri di qualità e di standard tecnologico, nonché assicurando una adeguata efficacia e sicurezza dei medesimi, in relazione a ogni singola tipologia di paziente per tutte le patologie. A tal fine l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, mette a disposizione delle regioni e degli enti del SSN una apposito elenco dettagliato che tenga conto dei tre parametri sopra indicati. L'Osservatorio dei contratti pubblici predispone il predetto elenco d'intesa con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, e si avvale altresì del metodo dell'Health Technology Assessment. Le modalità attuative riguardanti la realizzazione del suddetto elenco, che dovrà essere perfezionato entro il 2014, sono stabilite con un decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."

*Baio Baldassarri Tomassini Bianconi Bosone De Angelis De Lillo De Luca Cristina Contini Milana Molinari Rizzotti Russo Giacinto Saccomanno Strano Valditara Bruno Digilio D'Ambrosio Lettieri*  
 BAIO, BALDASSARRI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, DE ANGELIS, DE LILLO, DE  
 LUCA CRISTINA, CONTINI, MILANA, MOLINARI, RIZZOTTI, RUSSO GIACINTO,  
 SACCOMANNO, STRANO, VALDITARA, BRUNO, DIGILIO, D'AMBROSIO LETTIERI.

15.85



EMENDAMENTO  
ART. 15

Al comma 13, lettera *b*), dopo le parole: "rispetto al prezzo di riferimento."  
aggiungere il seguente periodo :

"Le attività di rilevazione dei prezzi di cui sopra vengono rese note sulla base dei dati raccolti nella banca dati istituita presso il Ministero della salute secondo quanto disposto dal DM 11 giugno 2010 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale" (G.U. Serie Generale, n. 175 del 29 luglio 2010), e aggiornate con cadenza almeno annuale."



Sen. Michele Saccomanno


A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Saccomanno".

15.86

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 13, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Aziende Sanitarie che hanno proceduto alla rescissione del contratto possono, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto ottenuto da altre Aziende Sanitarie mediante gare d'appalto, oppure tramite prosecuzione temporanea nel contratto già in essere, al fine di garantire comunque la disponibilità di fattori produttivi necessari a garantire la fornitura di beni e servizi.»

BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bosone'.

15.87

## EMENDAMENTI AS 3396

### ART. 15

*Al comma 13, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014."*

**BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,  
MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

*Belino*

*15.88*

S. 3396

Emendamento

Art. 15

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 13 sopprimere la lettera c)*

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

GRANAIOLA, BIONDELLI




15.89

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 13, lettera c), sostituire il primo periodo con il seguente "Sulla base e nel rispetto degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, definiti entro il 30 settembre 2012 sulla base della rilevazione effettuata dall'Agenas, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012, un piano di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del sistema sanitario regionale."

*Conseguentemente*, al medesimo comma 13, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI



15.9D



15.91

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

### EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

---

#### Art. 15

All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, lettera c), primo e quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:  
*“e le province autonome di Trento e di Bolzano”;*

b) al comma 13, lettera d), sopprimere le seguenti parole:  
*“e le province autonome di Trento e Bolzano”;*

c) al comma 14, sopprimere le seguenti parole:

*“o dalla provincia autonoma”, “e province autonome di Trento e Bolzano” e “o delle province autonome di Trento e Bolzano”;*

d) al comma 15, sopprimere le seguenti parole:

*“e le province autonome”;*

e) al comma 22, secondo periodo, sostituire le parole: *“e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime”* con le seguenti:

*“e le regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento dalle predette regioni”;*

f) sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo del comma 22."

**Conseguentemente**, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15 si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea

FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "

Sen. Peterlini

---

Sen. Thaler Thaler

Sen. Pinzger Pinzger

Sen. Fosson Fosson

Sen. Molinari Molinari

Sen. Santini Santini

Sen. Diyina Diyina

Sen. Pittoni Pittoni

15.91

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

1. All'articolo 15 (*Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 13, lettera c), primo e quarto periodo, le parole "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

b) nel comma 13, lettera d), le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano" sono soppresse;

c) nel comma 14, le parole "o dalla provincia autonoma", "e province autonome di Trento e Bolzano" e "o delle province autonome di Trento e Bolzano" sono soppresse;

d) nel comma 15, le parole "e le province autonome" sono soppresse;

e) nel comma 22, secondo periodo, le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime" sono sostituite dalle seguenti: "e le regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle predette regioni";

f) il penultimo e l'ultimo periodo del comma 22 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma :

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Sen. Rinzier, Sen. Thaler, Sen. Perrelli, Sen. Fosson

DINO PITTOGI

15.92



Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

1. All'articolo 15 (*Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 13, lettera c), primo e quarto periodo, le parole "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

b) nel comma 13, lettera d), le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano" sono soppresse;

c) nel comma 14, le parole "o dalla provincia autonoma", "e province autonome di Trento e Bolzano" e "o delle province autonome di Trento e Bolzano" sono soppresse;

d) nel comma 15, le parole "e le province autonome" sono soppresse;

e) nel comma 22, secondo periodo, le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime" sono sostituite dalle seguenti: "e le regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle predette regioni";

f) il penultimo e l'ultimo periodo del comma 22 sono soppressi.

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Petrellini, Sen. Fosson

Domenico Pittori

15.93

A.S. 3396  
Emendamenti  
Art. 15

Al comma 13, lettera c), primo periodo, dopo la parola "adottano" inserire le seguenti "nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli *standard* europei,"

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



15.94

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 13, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "30 novembre 2012" con le seguenti "31 dicembre 2012";
- b) all'ultimo periodo, sostituire le parole "28 febbraio 2013" con le seguenti "31 ottobre 2012".

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI




19.95

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 13, lettera c), primo capoverso aggiungere dopo le parole “del servizio sanitario regionale” le parole “ e al netto della mobilità interregionale così come previsto dall'art.6 co. 3, del Patto della Salute 2010-2012”.

Sen ~~Lorenzo Piccioni~~

*Sen Enzo Guigo* 


**15.96**

A.S.3396

Emendamento all'articolo 15

Al comma 13, lettera c) primo periodo, dopo le parole “ a carico del servizio sanitario regionale, inserire le seguenti : “ corretto sulla base del dato relativo alla mobilità sanitaria interregionale attiva e passiva,”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bo' followed by a long horizontal stroke that ends in a small loop.

15.97

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 13, lettera c), sopprimere le parole da «ad un livello non superiore a 3,7 posti letto» fino a «lungodegenza post-acuzie,»

BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bosone" with a flourish at the end.A handwritten number "15.98" in black ink, written in a bold, slightly slanted style.

A.S. 3396  
Emendamento  
Art 15

Al comma 13, lettera c), sopprimere le parole ", comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie,"

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

GRANAIOLA, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



15.99

S. 3396

Emendamento

Art. 15

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 13, lettera c) sopprimere le parole <<comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie>>*

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

GRANAIOLA, BIONDELLI




15.100



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 13, lettera c), sopprimere le parole: «è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed».

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI,



15.101

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 15

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 13, lett. c), secondo periodo, le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici, la riduzione"
- b) al comma 14, secondo periodo, le parole "aggiuntiva rispetto alle" sono sostituite dalle seguenti: "compensiva delle";
- c) al comma 15, sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) prima delle parole "In deroga" inserire le seguenti: "Per il biennio 2013-2014,";
  - 2) le parole "entro 30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 90 giorni";
  - 3) sopprimere la parola "disponibili",
- d) al comma 16, le parole "per gli anni 2012-2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013-2014"

  
Sen. Anna Bonfrisco

  
Sen. Paolo Tancredi

  
Sen. Antonio Tomassini

  
Sen. Simona Vicari


15.102

3396

**Articolo 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)**

All'articolo 15, comma 13, lettera c), secondo periodo, le parole «*per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed*» sono sostituite dalle seguenti: «*e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione*».

SEN. PAOLO TANCREDI








15.103

## EMENDAMENTO

## ART. 15

Al comma 13, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed", con le seguenti: "e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione".

GRAMAZIO   
CALIGIURI   
PARAVIA   
FASANO   
TOTARO 

**15.104**

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 13 lettera c), sono apportare le seguenti modificazioni:

- le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed" sono sostituite dalle seguenti:

"e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione".

 (LARRO)

15.105

**Emendamento n. 4 – “Continuità dei servizi essenziali garantiti dal personale in organico ai sensi dell’articolo 15-septies del D.lgs. 502-1992 ed ulteriori disposizioni in ambito di personale sanitario”**

All’articolo 15, comma 13, lettera c), il terzo periodo è così riformulato:

(AI)

*“In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, fermo restando che l’adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferita a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013.”*

Il comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è così riformulato:

*“3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuna degli anni 2013, 2014 e 2015. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.”*

*Angelo Ricchini  
Claudio Fusone*

(SI)

**Relazione**

Il presente emendamento è finalizzato ad escludere il blocco immediato degli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dando alle Regioni il tempo di adeguarsi al parametro dei 3,7 posti letto per 1.000 abitanti. Conseguentemente il blocco scatterà dal 30 novembre 2012, qualora la Regione non si adegui al parametro dei 3,7 posti letto per 1.000 abitanti, rinviando al 31 dicembre 2013 il raggiungimento del tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25% riferito a ricoveri diurni.

Inoltre, al fine di non penalizzare le regioni che raggiungono l’ equilibrio economico si propone di lasciare invariato anche il regime previsto dal vigente comma 73 della l. 191/2009 per la verifica del conseguimento degli obiettivi aggiungendo al comma 3 il riferimento al comma 73 e eliminando il comma 3 bis.

15.106

A.S. 3396

Art. 15

Al comma 13, lettera c), sostituire il terzo periodo:

*“In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, fermo restando che l’adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013.”*

*Conseguentemente:*

- Il comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è così riformulato: *“3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.”*

COSENTINO

Cosentino

15.107

ARTICOLO 15

All'articolo 15, comma 13, lettera c), il terzo periodo è così riformulato:

*"In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, fermo restando che l'adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013."*

GRANAZIO  
TANCREDI

LATRONICO



MAZZARACCHIO

ROFANI  
Cecilia  
otif.

15.108



EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 13, lettera c), terzo capoverso togliere la parola “rinnovo” e aggiungere dopo le parole “dopo successive modificazioni” le seguenti parole “ed eventuali rinnovi possono essere disposti fino alla scadenza del suddetto termine” .

Sen Enzo Ghigo



15.109

S. 3396


Emendamento

Art. 15

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 13, lettera c) le parole <<, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare>> con le seguenti <<, garantendo l'assistenza residenziale e domiciliare>>*

GRANAIOLO, BIONDELLI



15.110

**Art. 15**

*Al comma 13, lettera c), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: "Dalla verifica di cui al precedente periodo sono esclusi i servizi di medicina d'urgenza e di lungodegenza delle strutture ospedaliere pubbliche ubicate in zone di montagna; tali servizi non possono comunque essere oggetto di interventi di riduzione, anche qualora questi ultimi siano stati già programmati dalle regioni, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 32 della Costituzione".*

SALTAMARTINI

*Saltamartini*

**15.11.11**

**Art. 15 del decreto-legge**

*Al comma 13, lettera c), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: "Dalla verifica di cui al precedente periodo sono esclusi i servizi di medicina d'urgenza, di lungodegenza e per acuti delle strutture ospedaliere pubbliche ubicate in zone di montagna".*

SALTAMARTINI, GALLONE, FLUTTERO, VICARI,

*Saltamartini*

15.112

**Art. 15 del decreto-legge**

*Al comma 13, lettera c), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: "Dalla verifica di cui al precedente periodo sono escluse le strutture ospedaliere pubbliche ubicate in zone di montagna.*

SALTAMARTINI, GALLONE, FLUTTERO, VICARI,

*Saltamartini*


15.113

A.S.3396

Art. 15

Al comma 13, lettera c), sostituire le parole "gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, e quantitativi" con le seguenti: "gli standard qualitativi e i volumi minimi di attività"

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Poretti'.

15.114

S. 3396


Emendamento

Art. 15

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 13, lettera c) aggiungere, infine, il seguente periodo: <<, che devono includere livelli essenziali di assistenza per le persone non autosufficienti e l'introduzione organica dell'odontoiatria conservativa e protesica nel Servizio sanitario nazionale secondo tariffe stabilite dal regolamento di cui al presente periodo;>>.*

GRANAIOLA, BIONDELLI




15.115

**EMENDAMENTO**

Art. 15

Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:

*“c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza - nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita - che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed e extraospedaliere”.*

  
Sen. Maria Ida Germontani

15.116



**Emendamento**  
**Articolo 15**

Al comma 13, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

“**c.bis)** è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza - nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita - che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed e extraospedaliere”.

Sen. Valter ZANETTA



15.117

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:

“c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed e extraospedaliere”.

MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO,  
GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Mercatali*

15.118

Emendamento

Art. 15

Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:

“c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed e extraospedaliere”.

TOMASSINI



TANCREDI

D'AMBROSIO LETTIERI


15.119



Art. 15

Al comma 13, <sup>Dopo le</sup> ~~alla~~ lettera c inserire la  
 seguente: " C-bis. #

tenuto conto dell'indispensabile contributo dei policlinici universitari alla formazione scientifica e professionale del personale medico e sanitario, le Regioni adottano provvedimenti volti ad assicurare il rispetto dei criteri di congrua proporzionalità tra numero degli studenti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia e numero minimo dei posti letto a disposizione delle medesime facoltà, come stabilito dal DPCM 24 maggio 2001, art. 3, comma 1, al fine di assicurare la presenza delle strutture assistenziali essenziali per le attività didattiche e di ricerca.

CAVABRO   
 TOMASSINI

15.120

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 13, lettera d) sostituire l'ultimo periodo con i seguenti periodi:

“Per conseguire maggiori risparmi nell'acquisto di beni e servizi in campo sanitario, l'acquisto di presidi e dispositivi medici, viene effettuato rispettando i corretti parametri di qualità e di standard tecnologico, nonché assicurando una adeguata efficacia e sicurezza dei medesimi presidi e dispositivi medici in relazione a ogni singola tipologia di paziente per tutte le possibili patologie. A tal fine l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, realizza e mette a disposizione delle regioni e degli enti del SSN una apposita banca dati dettagliata nella quale viene anche indicato il prezzo di riferimento.


L'Osservatorio dei contratti pubblici predispone la banca dati d'intesa con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, e si avvale altresì del metodo dell'Health Technology Assessment.


Le modalità attuative riguardanti la realizzazione della predetta banca dati sono stabilite con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della salute.

I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”

BAIO, BALDASSARRI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, DE ANGELIS, DE LILLO, DE LUCA CRISTINA, CONTINI, MILANA, MOLINARI, RIZZOTTI, RUSSO GIACINTO, SACCOMANNO, STRANO, VALDITARA

Aggiungono la firma i senatori:

Franco Bruno 

Egidio Digilio 

Luigi D'Ambrosio Lettieri 

15.121

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 13, lettera d) sostituire l'ultimo periodo con i seguenti periodi:

"Per conseguire maggiori risparmi nell'acquisto di beni e servizi in campo sanitario, l'acquisto di presidi e dispositivi medici, viene effettuato rispettando i corretti parametri di qualità e di standard tecnologico, nonché assicurando una adeguata efficacia e sicurezza dei medesimi presidi e dispositivi medici in relazione a ogni singola tipologia di paziente per tutte le possibili patologie. A tal fine l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, realizza e mette a disposizione delle regioni e degli enti del SSN una apposita banca dati dettagliata nella quale viene anche indicato il prezzo di riferimento.

L'Osservatorio dei contratti pubblici predispone la banca dati d'intesa con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, e si avvale altresì del metodo dell'Health Technology Assessment.

Le modalità attuative riguardanti la realizzazione della predetta banca dati sono stabilite con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della salute.

I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."

*Baio Baldassari Tomassini Piconi Bosone De Angelis De Lillo*  
BAIO, BALDASSARRI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, DE ANGELIS, DE LILLO, DE  
*Luca Cristina Contini Milana Molinari Rizzotti Russo Giacinto*  
LUCA CRISTINA, CONTINI, MILANA, MOLINARI, RIZZOTTI, RUSSO GIACINTO,  
*Saccomanno Strano Valditara*  
SACCOMANNO, STRANO, VALDITARA

15.122

15.123  
153396

EMENDAMENTO

ART. 15



Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituite da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo sono svolti dal dirigente medico, di cui al successivo articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero costituito in Azienda."».

GRAMAZIO	<i>[Signature]</i>	VICECONTE <i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i> (COLISUORI)	<i>[Signature]</i> (ARABUSO)	<i>[Signature]</i> (SALVO)
<i>[Signature]</i> (ESPOSITO)	<i>[Signature]</i> (GAMBONE)	<i>[Signature]</i> (FRACCHI)
<i>[Signature]</i> (BARDI)	<i>[Signature]</i> (LATINI)	<i>[Signature]</i> (MATTEOLI)
<i>[Signature]</i> (CALABRO)	<i>[Signature]</i> (LAURO)	<i>[Signature]</i> (DI STEFANO)
<i>[Signature]</i> (FASANO)	<i>[Signature]</i> (SPEZIALE)	<i>[Signature]</i> (SERRAVALLO)
<i>[Signature]</i> (APARICIA)	<i>[Signature]</i> (VALENTINA)	<i>[Signature]</i> (MILONE)
<i>[Signature]</i> (TOTARO)		
<i>[Signature]</i> (AMARILLO)		
<i>[Signature]</i> (BIANCONI) 145		

NESSA (Mun)

Adalflabon (URBANI)

S. Pimuc (PIRANU)

Per fuff (LANNUTTI)

Judo (GUSTARINO)

Althe (CASTORE)

offera (GARAVAGLIA)

Pinelle (BRONSONI)

15.123



**Emendamento n. 6 – Limitazioni agli acquisti in privativa per i soggetti che non partecipano alle gare centralizzate**

SI

All'articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

*"I dispositivi medici o i farmaci che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario nazionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa. I dispositivi medici e i farmaci di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, passano essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda, sentita il parere del Collegio di Direzione ovvero delle competenti commissioni aziendali o regionali, ove esistenti."*

*Angela Di Stefano  
Claudio Fazzone*

**Relazione**

Nel settore dei dispositivi medici e dei farmaci si assiste a un fenomeno per cui le Aziende Sanitarie, pur aderendo formalmente a gare centralizzate, nella pratica fanno acquisti al di fuori delle gare, adducendo motivazioni cliniche che spesso non sono suffragate da solide basi scientifiche. Tali fenomeni comportano, oltre ad un aumento della spesa, anche il fatto che alcune imprese preferiscano non partecipare alle gare pubbliche, contando sulla possibilità di avere acquisti diretti da parte delle AS. Il presente emendamento è finalizzato a contenere il fenomeno in questione.

15.124

Art. 15

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

*“13-bis. I dispositivi medici o i farmaci che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario nazionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa. I dispositivi medici e i farmaci di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possono essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda, sentito il parere del Collegio di Direzione ovvero delle competenti commissioni aziendali o regionali, ove esistenti.”*

COSENTINO

Cosentino

15.125

ARTICOLO 15

All'articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

*"I dispositivi medici o i farmaci che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario nazionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa. I dispositivi medici e i farmaci di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possono essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda, sentito il parere del Collegio di Direzione ovvero delle competenti commissioni aziendali o regionali, ove esistenti."*

GRANZIO  
TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO

AREI  
TOFANI



15.126

A.S. 3396

Art. 15

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

*“13 bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l’insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all’articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato.”*

COSENTINO

*Cosentino*

15.127

ARTICOLO 15

All'articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

*"13 bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte oppolatrici, non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all'articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato."*

*Le Bonnoze D. P. U.*  
TANCREDI *[Signature]*

LATRONICO

MAZZARACCHIO

*Costa Ceuth*  
TOPANI *[Signature]*



15.128

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 14, sostituire le parole “A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012” con le seguenti parole “All'ammontare delle risorse complessivamente destinate” e sostituire la parola “fissa” con le parole “media di sistema”.

Sen Enzo Ghigo



15.129


AS 3396


EMENDAMENTO


Art. 15

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola "ospedaliera" aggiungere le seguenti "per acuti".

- Conseguentemente le cifre "0,5", "1" e "2" sono rispettivamente sostituite con le seguenti "0,6", "1,2" e "2,4".

SEN.   
ANNA VENTURI

SEN.   
PAOLO TANCREDI

SEN.   
SILVIA USCIANI

15.130

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 14, sono apportare le seguenti modificazioni:

- al secondo periodo le parole "aggiuntiva rispetto alle" sono sostituite dalle seguenti: "comprehensive delle".

 (SARRO)

15.131



DISEGNO DI LEGGE N. 3396

Emendamento al testo del decreto-legge

Art. 15

Al rigo 12<sup>a</sup> del comma 14 dopo la parola "Bolzano" aggiungere:

"se inferiori".

(TEDESCO) L. Tedesco

15.132

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 14, penultimo periodo, dopo le parole: «della spesa sanitaria» inserire le seguenti: «, che devono essere pubblicati nei rispettivi Bollettini Ufficiali».

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI,




15.133

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni, allo scopo di favorire la riorganizzazione dei servizi a livello territoriale, riconoscono le Reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificata e integrata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 45 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che erogano prestazioni e servizi di assistenza sociale, di specialistica ambulatoriale e di degenza, e le cui imprese dispongono dei titoli autorizzativi e di accreditamento fissati dalla normativa regionale.»

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI,




15.134

**Emendamento**

All'articolo 15, dopo il comma 14, inserire- comma15- *“ al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio della spesa pubblica e di semplificazione delle procedure per il rilascio di nulla-osta e pareri, a decorrere dal primo gennaio 2013, all'interno dei perimetri dei Parchi Nazionali, in cui siano vigenti i Piani dei Parchi di cui all'art. 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il nulla-osta previsto dal successivo articolo 13 della stessa legge, assorbe e sostituisce a tutti gli effetti di legge, l' autorizzazione prevista dall'art. 146, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni , e quelle previste dall'art. 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120”.*

Paolo Tancredi



15.135

Senato Della Repubblica

S.3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

**Emendamento**

**Al testo del decreto**

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

- I commi 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati

*Carlucci (SARRO)*

*15.136*

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 15, premettere le seguenti parole: "Per il triennio 2013-2014,".

GRAMAZIO

CALIGIURI

PARAVIA

FASANO

TOTARO

*[Handwritten signatures for Gramazio, Caligiuri, Paravia, Fasano, and Totaro]*



**19.137**

**AS 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**Articolo 15.**

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

al comma 15 all'inizio inserire le parole "per il biennio 2013-2014"

Vaccari  
Aderenti  
Rizzi

*Vaccari  
Aderenti  
Rizzi*

15.138

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 15, sono apportare le seguenti modificazioni:

- All'inizio del primo periodo aggiungere: "Per il biennio 2013-2014".

Conferma (ARRO)

15.139



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

- a) premettere le seguenti parole "Per il biennio 2013-2014,";
- b) sostituire le parole "30 giorni" con le seguenti "90 giorni";
- c) sopprimere la parola "disponibili".

*Conseguentemente*, al comma 16, sostituire le parole "2012-2014" con le seguenti "2013-2014".

COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



15.140

15.141

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

**a) il comma 15 è sostituito dal seguente:**

15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere, nei tre anni successivi, alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Ai fini del calcolo delle tariffe può tenersi conto dei tariffari regionali approvati all'esito di attività istruttorie che diano conto di ciascun fattore di costo utilizzato o che risultino coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza di cui all'articolo 8-quater, comma 3, lettera b), del decreto n. 502 del 1992, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio".

**b) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:**

17-bis. A partire dal 1 gennaio 2015, l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali è effettuato con le modalità di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

17-ter. All'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali si procede con cadenza triennale.

Carlo Laro (JARRO)


A.S.3396

Emendamento all'articolo 15

Al comma 15, sostituire le parole “ con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” con le seguenti:

“ sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'P' followed by a long horizontal stroke.

15.142

A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 15 sostituire le parole "entro 30 giorni" con le seguenti: "entro 90 giorni".

Sen. Galipò

Sen. Gustavino

15.143

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: "30 giorni" con le seguenti: "90 giorni".

GRAMAZIO *[Signature]*  
CALIGIURI *[Signature]*  
PARAVIA *[Signature]*  
FASANO *[Signature]*  
TOTARO *[Signature]*



15.144

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti  
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 15, sono apportare le seguenti modificazioni:

- le parole "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti:  
"90 giorni".

*caldo (SARRO)*

*15.145*

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 15, sono apportare le seguenti modificazioni:

- le parole "sulla base dei dati di costo disponibili" sono sostituite dalle seguenti:

"sulla base dei dati di costo rilevati su di un campione di strutture sanitarie private accreditate, le cui dimensioni siano coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio".

*Sarrocchio (SARRO)*

*15.196*

**EMENDAMENTO AS 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

Al comma 15 sostituire le parole "dati di costo disponibili e" con:

"dati di costo e"

15.147

Vaccari  
Aderenti  
Rizzi

Vaccari  
Aderenti  
Rizzi



EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 15, dopo le parole: "sulla base dei dati di costo" sopprimere la seguente:  
"disponibili".

GRAMAZIO

CALIGIURI

PARAVIA

FASANO

TOTARO

*[Handwritten signatures of Gramazio, Caligiuri, Paravia, Fasano, and Totaro]*



**15.148**

A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 15 sopprimere la parola "disponibili".

Sen. Galiofo

Sen. Gustavino

15.149

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 15, sono apportare le seguenti modificazioni:

- nel quintultimo rigo cancellare la parola "disponibili".


Carbone (SARRO)

15.150

**Emendamento**

All'articolo 15, dopo il comma 15 inserire : ” *al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio della spesa pubblica e per garantire l'unitarietà e l'efficienza dell'azione amministrativa per il perseguimento delle politiche di tutela nei parchi nazionali, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la gestione delle Riserve naturali dello Stato di qualunque tipologia o specie, ricomprese in tutto o in parte all'interno del perimetro dei Parchi Nazionali contemplata dall'articolo 31, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificato dall'art. 2, comma 34, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dall'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è attribuita alla competenza esclusiva degli Enti Parco. Dalla stessa data le disposizioni normative richiamate nel presente comma sono abrogate. Il permanere oltre tale data di gestioni diverse da quelle dell'Ente Parco che determinano spese a carico della finanza pubblica è fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti responsabili* ”.

Paolo Tancredi



15.151

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 16, sostituire le parole: "per gli anni 2012-2014" con le seguenti: "per gli anni 2013-2014".

GRAMAZIO

CALIGIURI

PARAVIA

FASANO

TOTARO

*[Handwritten signatures of Gramazio, Caligiuri, Paravia, Fasano, and Totaro]*



**15.152**

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti  
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 16, sono apportare le seguenti modificazioni:

- le parole "2012-2014" sono sostituite dalle seguenti:

"2013 2014".

*Conobano (LARO)*

**15.153**

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 17 sostituire il primo periodo con il seguente: "Gli importi tariffari, stabiliti dalle singole regioni che sia superiori alle tariffe massime dovranno essere adeguati alle tariffe stesse".

Vincenzo De Luca

*De Luca*

**15.154**

EMENDAMENTO

ART. 15

Sopprimere il comma 20

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**FRANCEDI**



**15.155**





EMENDAMENTO

ART. 15

Sostituire il comma 20 con il seguente:

"Alle regioni che raggiungono l'equilibrio economico previsto dal piano di rientro, l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano avviene a far data dal 1° gennaio 2015."

SEN. D'AMBROSIO, LETTIERI



15.156

A.S. 3396

Emendamento

Art. 15

Sostituire il comma 20 con il seguente:

“20. Alle regioni che raggiungono l’equilibrio economico previsto dal piano di rientro, l’attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del piano avviene a far data dal 1° gennaio 2015.”

LATORRE

*Latorre*

15.157

EMENDAMENTO

Art. 15.

Il comma 21 è sostituito dal seguente:

- Comma 21

Il comma 3 dell' articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:

*3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

*3 – bis . Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.*

*3 – ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari a ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.*

Sen Enzo Ghigo



15.158

(A.S. 3396)

ALL'ARTICOLO 15

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

"21 bis. Le regioni e province autonome, che non partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, provvedono alle finalita' indicate nei commi da 12 a 21 con proprie autonome disposizioni normative.".

MOLINARI



15.159

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

---

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 15

Al comma 22, sostituire le parole che vanno da " Le predette riduzioni" sino alle parole "da recepire" con le seguenti:

"Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni medesime, da recepire "


Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

15.160

EMENDAMENTO

15.161

ART. 15

Al comma 22, secondo periodo, sostituire le parole "e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime" con le seguenti:

"e le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle predette regioni";"

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

"2.bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri."

Ferruccio Soro (SARO)

Chiodini (COLINARI)

~~Lin (ZAVI)~~  
~~Caputo (LENNA)~~

Luca (SANTINI)  
Pietro (PETELINI)

G. Piranesi (PIRANESI)

~~Carlo (PEBOLER)~~  
FERTOLDI  
Blazina (BLAZINA)

Maia (THALER)

Francesca (SANTA)  
Tonini (TONINI)

P. Meyer (PINTER)

Fassola (F. V.)

M. (MORIS)

AL. (CARRAS)

## MOTIVAZIONI

L'articolo 15 prevede risparmi in materia di sanità per 900 milioni nel 2012, 1.800 nel 2013 e 2.000 dal 2014 in poi. Devono essere raggiunti, pro quota, anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome. L'emendamento è finalizzato a permettere alle realtà a statuto speciale, proprio perché dotate di maggiore autonomia, di raggiungere l'obiettivo senza essere costrette a seguire forzatamente quanto previsto dall'articolo stesso.


15.161

Emendamento

Articolo 15

*Al comma 22 dopo le parole «Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «tenendo conto per ogni singola voce dello scostamento rispetto ai tetti previsti nei commi precedenti del presente articolo e secondo ulteriori criteri e modalità» e sopprimere nel medesimo comma le parole «secondo criteri e modalità»*

Motivazione: Benché l'articolo preveda che le riduzioni al Fabbisogno del servizio sanitario nazionale siano ridiscusse, nell'ambito della Conferenza Stato Regioni, si ritiene utile prevedere nel provvedimento ulteriori criteri nella ripartizione delle risorse

CALABRO   
TOMASSINI

AS. 162



A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

~~EMENDAMENTI IN COMMISSIONE~~


Art. 15


Al comma 22, sopprimere le parole che vanno da " Qualora non intervenga la predetta proposta" fino alla fine del comma.


**Conseguentemente**, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:


"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 22, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014."

Sen. Petrelli 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

15.163

**A.S. 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

---

Art. 15

Al comma 22, sopprimere il periodo che va dalle parole " Qualora non intervenga la predetta proposta" sino alle parole "dalla normativa vigente".

*Conseguentemente*, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15 si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "


Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

15.164

Emendamento all'articolo 15

Sostituire il comma 24 con il seguente:

“24. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relative al triennio 2010-2012, sono confermate per il triennio 2013-2015. Limitatamente agli anni 2012 e 2013, al fine di agevolare l'applicazione delle misure di cui al comma 13, lettera a) del presente articolo, le anticipazioni di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere incrementate di un ulteriore importo, pari al 2% delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, da erogarsi in un'unica soluzione, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, su richiesta della regione interessata, corredata da un programma di accelerazione dei pagamenti ai fornitori.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bosone' written in a cursive style.


15.165

Emendamento all'articolo 15

All'articolo 15, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

“ 25-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le Regioni effettuano, entro il **28 febbraio 2013**, una ulteriore verifica del rispetto da parte dei centri identificati ai sensi del comma 1 del predetto articolo, ad eccezione dei soli centri che svolgono esclusivamente l'attività pediatrica, degli standard minimi stabiliti con accordo sancito **entro il 31 dicembre 2012**, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e adottando i conseguenti provvedimenti. Per la verifica di cui al presente comma , sono considerati i trapianti di fegato e rene, riguardanti soggetti adulti e pediatrici, da donatore vivente e da cadavere.”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI



15.166

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 15

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sulla applicazione delle norme di cui alla presente legge, il Ministero della Salute, provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del SSN, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della Salute, con programmi adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affida ad Agenas lo svolgimento delle funzioni di valutazione di efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del SSN. A tal fine Agenas accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del SSN di cui al presente comma, in modalità anonima".

Sen. Galante

Sen. Gustavino

15.167

EMENDAMENTO

ART. 15

Aggiungere in fine il seguente comma:

"25-bis. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali, è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica."

MANTOVANI

SERAFINI G.

GARAVAGLIA M.

*[Handwritten signatures and initials]*



15.168

**EMENDAMENTO  
A.S.3396**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.

Sen. Garavaglia  
Sen. Aderenti  
Sen. Boldi  
Sen. Rizzi

15.169

A.S. 3996  
Emendamento  
Art. 15

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

"25-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«Il Commissario provvede, entro il 30 novembre 2012, allo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»"

MARINO IGNAZIO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO,  
GRANAIOLA, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ma' followed by a flourish.

15.170



AS 3396


EMENDAMENTO

Art. 15

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al comma 86 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'accertato verificarsi per due esercizi consecutivi del raggiungimento degli obiettivi finanziari del piano di rientro, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio regionale, comporta l'abrogazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311"».

MASCITELLI



A.S. 3396  
Emendamenti  
Art. 15

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

"25-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché la pubblicazione sul sito *web* dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi."

MARINO IGNAZIO, COSENTINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE,  
GRANAIOLA, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

Marino

15.172

AS. 3396

Emendamento

Art. 15

Alla fine aggiungere il seguente comma:

*«All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sono aggiunti i seguenti commi: «2 bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedurali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3.»; «6. I termini procedurali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato.».*

I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.»

Perduca Poretti





*Perduca*

**15.173**

*100 me*

**Emendamento AS 3396**

All'articolo 15, è infine aggiunto il seguente: All'articolo 7-bis del D.L. 52/2012, in modifica all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, al primo periodo, dopo le parole "*una rinegoziazione dei contratti*", sono aggiunte le parole "*compresi quelli di project financing*".

Sen Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

*15.174*

## Emendamento Disegno di Legge A.S. n.3396

Dopo l'art. 15 è inserito il seguente: 15-bis

1. All'art. 122, primo comma, del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA il numero esatto dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, comprovato da una certificazione di conformità annuale effettuata da soggetti terzi idonei, che ne attesti il rispetto delle disposizioni di cui, in particolare, all'art. 119 primo comma del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e dell'articolo 11 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, specificando il numero medio di visite effettuate."

CURSI



### Note:

Come noto la spesa farmaceutica territoriale complessiva a carico del SSN nel corso del 2011 ha avuto una diminuzione pari a **-1,6%** (dati OSMED) rispetto ai 2010 e ancora più marcata è la diminuzione di quella a carico del SSN pari a **-4,6%**.

A fronte di tale decremento però si è avuto un **aumento del consumo farmaceutico territoriale** di classe ASSN pari a circa lo **+0,7%** rispetto all'anno precedente.

Il contenimento pertanto non è stato determinato dalla diminuzione delle prescrizioni e/o di prodotti ad alto costo bensì dalla **contribuzione dei cittadini stessi già gravati di pesanti oneri dovuti alla crisi**.

Parallelamente l'incremento per i cittadini è stato di:

- i. spesa privata di farmaci in **classe A** pari al **21%** (circa un miliardo interamente pagato dai cittadini)
- ii. Della quota contributiva mediante ticket **+34%**

L'emendamento apporterebbe un cambiamento sulla maggiore efficacia delle disposizioni vigenti sui limiti alle visite effettuabili garantendo una maggiore trasparenza e prevenendo possibili distorsioni al sistema, il tutto si potrebbe trasformare in una ipotesi di riduzione strutturale di circa 500/800 milioni anno.



15.0.1

AS 3396

EMENDAMENTO


Dopo l'art. 15, inserire il seguente


"ART. 15-bis. (*Ricetta medica digitale*)


1. In attuazione di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 2 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, a partire dal 1 gennaio 2013 i medici o le strutture sanitarie effettuano prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità di cui al D.M. 2 novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della salute.

2. Per adempiere a quanto previsto al precedente comma 1, i soggetti prescrittori si avvalgono dei sistemi di accoglienza centrale di cui al DPCM 26 marzo 2008 ovvero, laddove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti.

3. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi."

  
SEN. ANNA BONFRISCO

  
SEN. PAOLO TANCREDI

SEN. SIMONA VICARI  


~~15.0.2~~  
15.0.2

**EMENDAMENTO**

Art. 15

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente articolo:

Art. 15-bis


(Prescrizioni mediche per dosi e non per confezioni)

1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla scatola preconfezionata al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 confluiscono totalmente nel Fondo per la famiglia istituito a decorrere dall'anno 2012 e possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di sgravi fiscali a favore delle famiglie. La determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma è stabilita annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze.

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, ~~ANDREOTTI~~, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA, DEL PENNINO, DI GIACOMO, DIGILIO, ~~EMILIO~~, FERRARA, ~~FISTAROL~~, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, LEDDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, OLIVA, PALMIZIO, ~~PETERLINI~~, ~~PINZIGER~~, PISTORIO, RUSSO, SARBATI, SERRA, STRANO, ~~TRADER AUSSERINGER~~, VALDITARA, VALENTINO, VALENTINO, ~~VIZZINI~~ <sup>FIGLIARU</sup>

FISTAROL



15.0.3

A.S. 3396

Emendamento


Articolo 15

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15 bis

*Al comma 2 ter dell'articolo 3 del D. lgs. 31 marzo 1998, n.109, le parole <e di evidenziare la situazione economica del solo assistito> sono soppresse.*

Marco Stradiotto



15.0.4



a.s. 3396  
Emendamento  
Art. 15

15.0.5

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis  
(Istituzione dell'Ufficio del Garante  
della salute)

1. È istituito l'Ufficio del Garante della salute, di seguito denominato «Ufficio».
2. Il direttore dell'Ufficio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di una terna di esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro della salute. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta.
3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, è soppressa. I compiti e le funzioni, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Age.na.s sono, rispettivamente, attribuiti e trasferite all'Ufficio.
4. Gli organi dell'Age.na.s rimangono in carica il tempo necessario al fine di gestire il trasferimento delle funzioni e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Ufficio, oltre a svolgere i compiti e le funzioni già propri dell'Age.na.s:
  - a) promuove a livello nazionale le politiche e le strategie per la valutazione della qualità, della sicurezza e degli esiti delle cure;
  - b) definisce a livello centrale i principi e le politiche nazionali finalizzate a coordinare gli interventi connessi alla sicurezza del paziente, riducendo il rischio e migliorando la qualità delle cure;
  - c) fornisce rapporti, pubblicati nel proprio sito *internet*, sullo stato di attuazione delle attività relative agli interventi di sua competenza;
  - d) costituisce l'organo di riferimento e di coordinamento nazionale per la verifica delle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'Ufficio:
  - a) valuta l'impatto sanitario ed economico dei dispositivi medici e di tutte le tecnologie sanitarie;
  - b) valuta, applicando gli *standard* di prodotto e i programmi di confronto (*benchmarking*) definiti nell'ambito dell'Unione europea, l'esito delle cure, a livello nazionale e regionale, tra istituti di cura omogenei per categoria, con particolare riferimento alle attività cliniche cui più facilmente è applicabile tale metodologia. L'Ufficio provvede inoltre alla individuazione delle modalità di divulgazione dei risultati delle valutazioni di esito di cui alla presente lettera;
  - c) promuove campagne di informazione e di monitoraggio con riferimento ai programmi di cui alle lettere a) e b), anche al fine della diffusione delle buone pratiche per la sicurezza e della pubblicizzazione dei risultati delle valutazioni di esito;

d) provvede all'istruzione di procedimenti di verifica per singoli casi o situazioni in cui vengano segnalate ipotesi di carenza o inadeguatezza delle prestazioni sanitarie e può sospendere i relativi servizi ed attività cliniche fino alla loro messa in sicurezza.

MARINO IGNAZIO



15.0.5

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALL'ARTICOLO..15

**A.S. 3396 (Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini").**

Dopo l'articolo 15 del disegno di legge A.S. 3396 è inserito il seguente:

"Art. 15 - b's

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES")

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 10 del d.lgs. 368/2001 è inserito il seguente:

*"4 ter. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4 bis, del presente decreto."*

Relazione illustrativa

La necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e dei livelli essenziali di assistenza richiede un frequente ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato che vengono sottoscritti dagli enti del servizio sanitario per esigenze temporanee o eccezionali di sostituzione del personale a tempo indeterminato assente, nonché per fare fronte a contingenze emergenziali che determinano un innalzamento della domanda di assistenza da parte dei cittadini. Si tratta di garantire continuità nell'erogazione di un servizio pubblico essenziale legato alla tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Data la rilevanza e l'elevata professionalità richiesta ai lavoratori di settore, presupposti di cui tenere conto per favorire un migliore livello delle prestazioni sanitarie, è importante utilizzare personale esperto e dotato di adeguati percorsi professionali. L'erogazione e la qualità del servizio sono meglio realizzate con la sottoscrizione, il rinnovo o la proroga di contratti con soggetti che sono stati già titolari di precedenti rapporti di lavoro in quanto già selezionati sulla base di specifici requisiti.

Gli aspetti descritti costituiscono cause oggettive di ricorso ai contratti a tempo determinato che ne giustificano l'utilizzo in deroga ai limiti temporali previsti dalla normativa in materia, in conformità alle disposizioni di diritto comunitario che individuano proprio nelle cause oggettive il presupposto per escludere che vi sia abuso o cattivo utilizzo di tale tipologia contrattuale.

La disposizione non determina oneri per la finanza pubblica in quanto il ricorso a tali forme di lavoro flessibile è consentito nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

15.0.6  
Sen. Angelo Maria Cicolani

A.S. 3396

Emendamento

Art.16

15 bis

All'articolo 16, premettere il seguente:

Art. 016

*(Revisione della spesa pubblica nelle Regioni e negli enti locali)*

1. Ferme restando le disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti locali di cui all'articolo 16, ai fini dell'attuazione degli articoli 1, 1-bis, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, di concerto con le regioni e i Comuni, sentito il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, predispone un programma contenente le linee generali e i criteri per la riorganizzazione della spesa pubblica nelle regioni e negli enti locali, nel quale sono indicati i possibili interventi e le misure da adottare da parte di Regioni ed enti locali per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Le Regioni e i Comuni, in attuazione del programma e tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge, individuano, anche attraverso la comparazione di costi e risultati, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché le possibili duplicazioni di strutture, al fine di implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. Al programma sono associati gli obiettivi di razionalizzazione e riduzione della spesa da parte di Regioni ed enti locali. I risparmi conseguiti dalle Regioni e dagli enti locali in attuazione del presente articolo concorrono, in ragione di anno, alla compensazione delle riduzioni della spesa di cui all'articolo 16.

AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI

Agostini

15.0.7

EMENDAMENTI AS.3396

16.1

Art.16

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art.23-bis. (Aumento delle aliquote delle rendite finanziarie) - 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

Art.23-ter (Tassazione separata sull'attività di trading con aliquota del 35 per cento della gestione delle attività finanziarie detenute per negoziazione da soggetti esercenti attività bancaria).

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. — (Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione). — 1. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al medesimo comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi».

2. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2.

Art. 23-quater (Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico

16.1

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono soggette all'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.

3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

4. Sono obbligati al versamento dell'imposta di bollo i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di bollo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari."

*Art. 23-quinquies - (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).*

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

*Art. 23-sexies - (Inserimento delle stock option ed emolumenti variabili nella base imponibile dell'IRPEF).*

1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock option* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 1.

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario sono ridotte, fino a concorrenza dei predetti importi e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, le seguenti risorse:

- 1) le risorse rivenienti dalle compensazioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 con esclusione quelle riferite alla lettera d), comma 1, articolo 1 del predetto decreto legislativo 56 del 2000, per le quali rimangono in vigore i meccanismi previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo medesimo;
- 2) le risorse di cui all'articolo 12, comma 11-septies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 destinate al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario;
- 3) le risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111."

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole:

“, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale”.

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Latorre*

16.2

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: “Nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario sono ridotte, fino a concorrenza dei predetti importi e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, le seguenti risorse:

- 1) le risorse rivenienti dalle compensazioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 con esclusione quelle riferite alla lettera d), comma 1, articolo 1 del predetto decreto legislativo 56 del 2000, per le quali rimangono in vigore i meccanismi previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo medesimo;
- 2) le risorse di cui all'articolo 12, comma 11-septies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 destinate al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario;
- 3) le risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.”

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole:

“In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione sulla base del criterio utilizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011.”

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*datome*

*16.3*



A.S. 3396

*Emendamento*

Articolo 16

Al comma 2 dopo le parole "Servizio Sanitario Nazionale" inserire le seguenti "e del trasporto pubblico locale anche ferroviario"

FILIPPI Marco

Filippi Marco

16.4

**Emendamento all'articolo 16**

All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 dopo le parole “*Servizio Sanitario Nazionale*” inserire le seguenti “*e del trasporto pubblico locale anche ferroviario*”

Sen. Paolo TANCREDI



16.5

*“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*

Art. 16

Al comma 2 dopo le parole “*Servizio Sanitario Nazionale*” inserire le seguenti “*e del trasporto pubblico locale anche ferroviario*”

*Galio*  
**GALIO**

16.6

EMENDAMENTO

Art. 16.

Al comma 2 dopo le parole "*Servizio Sanitario Nazionale*" sono inserite le seguenti: "*e del  
Trasporto pubblico locale*".

**Motivazione**

In attesa della definizione delle modalità di realizzazione dell'efficientamento dei livelli di servizio del Trasporto pubblico locale, è opportuno garantire il finanziamento per onorare i contratti pluriennali già stipulati.

Sen Enzo Ghigo




16.7

**Emendamento**  
**Articolo 16**

Al comma 2 dopo le parole "*Servizio Sanitario Nazionale*" aggiungere le seguenti: "*e del Trasporto pubblico locale*".

Sen. Valter ZANETTA



16.8

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: " 700 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: " 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"*

*Conseguentemente,*

- *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: " 2-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 175 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».*

*2-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, PEGORER, ADAMO, BASTICO,  
CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, BOSONE

*Vitali*

*16-9*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: << Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle relative alla funzione sanità e quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio. Per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1 della legge n. 42 del 2009 per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel fondo perequativo a favore delle regioni, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente".*

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro, SANNA, BERTUZZI

*Vitali*

*16.10*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 2, al terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: “, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale”.

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Latorre*

*16.11*



## Emendamento n. 13 – Articolo 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali

All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole:

*" , previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale"*.

*Angelo Licchini  
Claudio Fazzone*



### Relazione

La vigente formulazione dell'art. 16 co. 2 del d. l. 95/2012, prevede una riduzione delle risorse dovute, a qualunque titolo, dallo Stato alle R.S.O. per 700 milioni di euro nell'anno 2012 e per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tale riduzione, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà ripartita tra le regioni in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

L'applicazione di tale criterio sulla mera base delle spese risultanti dai dati SIOPE produce una distorta ripartizione della riduzione delle risorse tra le regioni in ragione delle diverse modalità di contabilizzazione delle spese relative ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale da parte delle regioni e della incidenza, in particolare per le regioni meridionali, delle spese connesse agli interventi cofinanziati dalla Unione Europea ovvero finanziati con le risorse di cui al decreto legislativo 88/2011 ripartite per l'85% a favore delle Regioni meridionali e per il restante 15% alle altre regioni (articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto).

Di notevole impatto si palesa la differente modalità di contabilizzazione fra le varie regioni delle spese per i contratti di servizio dei trasporti. Talune regioni trasferiscono direttamente le somme alle aziende del settore attribuendo corrispondentemente il codice SIOPE compreso nei consumi intermedi. In questa eventualità l'incidenza di tale voce sul totale dei consumi intermedi è pari a circa 2/3. Altre regioni trasferiscono le somme attraverso gli enti locali attribuendo il codice SIOPE relativo ai trasferimenti correnti agli enti locali e quindi al di fuori dei consumi intermedi.

L'emendamento proposto impone la omogeneizzazione dei dati e all'esito di tale attività l'applicazione del criterio di riparto.

L'emendamento non ha effetto sui saldi di finanza pubblica.

16.12

AS 3396

EMENDAMENTO

All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole:

*“, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale”.*

Sen. Galioto

16.13

A.S. 3396

Art. 16

Al comma 2, al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole:

*“, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, agli Interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblica locale”.*

COSENTINO

*Cosentino*

*16.14*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396


Articolo 16

16.15

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:

“, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale”.

  
TANCREDI



GRAMAZIO 

CENTINARO  
OT. J. ROFANI

### Relazione


La vigente formulazione dell’art. 16 co. 2 del d. l. 95/2012, prevede una riduzione delle risorse dovute, a qualunque titolo, dallo Stato alle R.S.O. per 700 milioni di euro nell’anno 2012 e per 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Tale riduzione, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà ripartita tra le regioni in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. L’applicazione di tale criterio sulla mera base delle spese risultanti dai dati SIOPE produce una distorta ripartizione della riduzione delle risorse tra le regioni in ragione delle diverse modalità di contabilizzazione delle spese relative ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale da parte delle regioni e della incidenza, in particolare per le regioni meridionali, delle spese connesse agli interventi cofinanziati dalla Unione Europea ovvero finanziati con le risorse di cui al decreto legislativo 88/2011 ripartite per l’85% a favore delle Regioni meridionali e per il restante 15% alle altre regioni (articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto). Di notevole impatto si palesa la differente modalità di contabilizzazione fra le varie regioni delle spese per i contratti di servizio dei trasporti. Talune regioni trasferiscono direttamente le somme alle aziende del settore attribuendo corrispondentemente il codice SIOPE compreso nei consumi intermedi. In questa eventualità l’incidenza di tale voce sul totale dei consumi intermedi è pari a circa 2/3. Altre regioni trasferiscono le somme attraverso gli enti locali attribuendo il codice SIOPE relativo ai trasferimenti correnti agli enti locali e quindi al di fuori dei consumi intermedi. L’emendamento proposto impone la omogeneizzazione dei dati e all’esito di tale attività l’applicazione del criterio di riparto. L’emendamento non ha effetto sui saldi di finanza pubblica.

## EMENDAMENTO al DDL Conversione Decreto Legge n. 95 del 2012

Al comma 2 dell'art. 16, dopo le parole "entro il 30 Settembre 2012.", inserire i seguenti periodi:

"A questo scopo, entro il 20 Agosto 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 52 del 2012, presenta una proposta di riduzioni da imputare a ciascuna regione. Nella elaborazione di questa proposta il Ministro rende in ogni caso espliciti i criteri, le modalità di calcolo e i parametri assunti a base della definizione del valore mediano di spesa utilizzato per definire gli eccessi di spesa ipotizzati, così da favorire la presentazione, da parte di ogni singola Regione e Provincia autonoma e da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Le Province autonome di Trento e Bolzano, di proposte di imputazione delle riduzioni a ciascuna regione diverse da quelle del Ministro, rendendo a loro volta espliciti criteri, modalità di calcolo e parametri messi a base delle proposte stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'avanzare la ipotesi di imputazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, tiene in particolare conto degli eccessi di spesa derivanti da anomale differenze di prezzo dei beni, dei servizi e delle prestazioni acquistati, come rilevati dal Commissario di cui all'art. 1 del decreto Legge n. 52 del 2012".

16. 16

Sen. Enrico Morando  


A.S. 3396

16.17

Emendamento

Art. 16

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* " 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" *con le seguenti:* " 300 milioni di euro per l'anno 2012, 600 milioni di euro per l'anno 2013 e 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"

*Conseguentemente,*

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:* " 3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».

*3-ter.* In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, BOSONE

Mercatali

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**


---

Art. 16

Al primo periodo del comma 3, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2014", aggiungere le seguenti:

", previa intesa con le rispettive regioni e le province autonome, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni che regolano le norme finanziarie degli statuti speciali delle stesse."


Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

16.18

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16

1. Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", *tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220*".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), al terzo periodo dopo le parole "15 ottobre 2012" sono inserite le seguenti: "*tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,*".

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma :*

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlin, Sen. Fosson *Diana Pittori*

16.19



EMENDAMENTO


DDL3396

ART.16

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "*tenenda conta dei cancarsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220*".
  
- 2) al terzo periodo dopo le parole "*15 ottobre 2012*" inserire le seguenti: "*tenenda conta dei cancarsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,*".

Thaler



Pinzger

Peterlini

16.20

Art. 16

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16

1.

Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, *tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220*”.

Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), al terzo periodo dopo le parole “15 ottobre 2012” sono inserite le seguenti: “*tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,*”.

Ferruccio Soro

MOTIVAZIONI



L'emendamento in questione è finalizzato a tener presente, nella valutazione dei risparmi richiesti ad ogni singola Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, quale è stato il contributo già assicurato all'attuazione del federalismo dagli accordi bilaterali ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

16.21

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16

1. Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), al terzo periodo dopo le parole "15 ottobre 2012" sono inserite le seguenti: "tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,".

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlin, Sen. Fosson, Diwuz, Pittari

16.22

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con  
~~invarianza dei servizi ai cittadini~~

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**Art. 16**

Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:

“, tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220”.

*Conseguentemente*, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 3, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "

Sen. Peterlini

Sen. Thaler Thaler

Sen. Pinzger

Sen. Fosson

Sen. Molinari

Sen. Santini

Sen. Divina

Sen. Pittoni

16.23

Emendamento

Art. 16

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

"Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 ottobre 2012 e recepito con apposita norma di attuazione. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 ottobre 2012, rispettivamente in proporzione alle spese complessive sostenute da ciascuna autonomia speciale nella media dell'ultimo quinquennio, escluse quelle relative all'eventuale esercizio di funzioni in materia di finanza locale."

PEGORER, SARO, PERIOLDI, SANNA, TONINI, CABRAS, BLAZINA, LENNA

PETE LU NI  
CAMBOTE

*[Handwritten signatures and names]*  
PIZZI  
Minni (AGOSTINI)  
Fosson (UV)  
Intantini (SANTINI)  
Thaler (THALER)  
Crisanovi  
LADU  
Cedroni (COLINARI)

16.24

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16


*Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:*

"Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 ottobre 2012 e recepito con apposita norma di attuazione. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 ottobre 2012, in proporzione alle spese complessive sostenute nella media dell'ultimo quinquennio, escluse quelle relative all'esercizio da parte delle autonomie speciali di funzioni in materia di finanza locale."

TANEREDÌ

LATRONICO

MAZZARACCHIO



16.25

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:*

“Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese complessive, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio.”

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro, SANNA, BERTUZZI

*Vitali*

*16.26*

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

~~EMENDAMENTI IN COMMISSIONE~~

Art. 16


Al comma 3, sopprimere le parole che vanno da " In caso di mancato accordo" fino alla fine del comma.

**Conseguentemente**, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 3, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "

Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

16.27



A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 16

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "15 ottobre 2012" inserire le seguenti:

"tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,".

*Conseguentemente*, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 3, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "

Sen. Peterlini

Sen. Thaler

Sen. Pinzger

Sen. Fosson

Sen. Molinari

Sen. Santini

Sen. Pittoni

Sen. ~~Santini~~ <sup>DIVINA</sup> *Divina*

16.28

EMENDAMENTO  
A.S. 3396

16.29

All'articolo 16, dopo il comma 3, è infine aggiunto *il seguente*:

*3 bis* Il 4 % dei residui passivi in conto capitale ed iscritto nei rendiconti dei Comuni al 31.12.2011 può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il Patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di **1.000** milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. "

CONSEQUENTEMENTE:

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

"Articolo 22-bis

(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.»

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

- a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;
- b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identifico modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;
- c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;
- d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima."

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto

del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38 >>

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

*Conseguentemente:*

1) All'art.23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2 , al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all' articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

6) all'articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>


16.29

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



EMENDAMENTO

All'articolo 16, dopo il comma 3, è infine aggiunto: *il seguente:*

*3bis* Il 4 % dei residui passivi in conto capitale ed iscritto nei rendiconti dei Comuni al 31.12.2011 può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il Patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di **1.000** milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. "


Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



16.30

**A.S. 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

---

Art. 16


Sopprimere il comma 4.


*Conseguentemente*, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16 si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "


Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

16.31



S. 3396

Emendamento all'articolo 16

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre 2012 di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base delle risultanze degli studi e delle rilevazioni effettuate dal Copaff, dal SOSE e dal SIOPE, in materia di determinazione dei fabbisogni standard, correlati alle funzioni già stimate svolte dai comuni e dalle province, individua un costo standard medio per ogni funzione, quale parametro per la valutazione dei livelli di spesa sostenuti dagli enti locali. Gli enti locali, che presentano livelli di costo superiori del 15 per cento rispetto al parametro individuato con il decreto, sono soggetti alle riduzioni di cui ai commi 6 e 7 per l'anno 2012.”

*Conseguentemente:*

a) Al comma 6, primo periodo, del medesimo articolo sostituire le parole: “500 milioni” con le seguenti:

“250 milioni”

b) All'articolo 23, al comma 11, sostituire le parole: “500 milioni” con le seguenti:

“250 milioni”

Sen. Garavaglia  
Sen. Vaccari

16.32

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Al comma 6 sostituire il primo , il secondo e il terzo periodo con il seguente:*

Il fondo sperimentale di riequilibrio , come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011 , n. 23 , il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. La ripartizione del fondo di riequilibrio e le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto delle analisi della spesa e dell'entrata effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo dei singoli settori merceologici , dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, dei conseguenti risparmi potenziali e dal grado di autonomia finanziaria di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI , e recepite con decreto del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali , il decreto del Ministero dell'Interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012 , ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte , per l'anno 2011, dal SIOPE, evitando di penalizzare ulteriormente gli Enti con un rapporto fra entrate proprie/entrate totali superiore al 65 per cento."

STRADIOTTO

*H. Stradiotto*

*16.33*

## EMENDAMENTO

## Art. 16

Al comma 6, sostituire i primi due periodi con il seguente:

Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale.

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO



16.34

## AS 3396


### Emendamento

#### Art. 16

*Al comma 6 sostituire i primi due periodi con il seguente periodo:*

Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale.

Marco Stradiotto



16.35

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Art. 16

### Riduzione della spesa degli enti territoriali

*Al comma 6 sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:*

*"Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale."*

**Sen. F. SALTAMARTINI**

*F. Saltamartini*

16.36

**S. 3396**

Emendamento all'articolo 16

Al comma 6 , primo periodo, sopprimere le parole: “sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012.”

*Conseguentemente:*

All'articolo 23, sopprimere il comma 11.

Sen. Garavaglia  
Sen. Vaccari



16.37

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: " 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: " 250 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"*

*Conseguentemente,*

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: " 3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».*

*3-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, BOSONE

*Vitali*

*16.38*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:*

“Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell’ultimo quinquennio e desunte dai Certificati di conto consuntivo. Per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1 delle legge 42/2009, per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel fondo sperimentale di riequilibrio e in quello a regime a favore dei comuni, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard, ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente.”

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro, SANNA, BERTUZZI

Vitali

16.39



All'art. 16, comma 6, dopo le parole "entro il 30 settembre 2012", inserire i seguenti periodi:

"A questo scopo, tenendo conto delle analisi della spesa di cui al periodo precedente, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 20 agosto 2012, avanza una proposta di riduzioni da imputare all'aggregato dei comuni di ogni regione. Entro il 15 settembre 2012 l'ANCI formula osservazioni sul riparto regionale delle riduzioni proposto dal Ministro, anche proponendo criteri, modalità di calcolo e parametri diversi da quelli adottati dal Ministro. Entro il 25 settembre 2012 ogni singola regione formula alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali una proposta di imputazione delle riduzioni a ciascun comune della regione stessa, da mettere a base della deliberazione di cui al presente comma".

Enrico Morando



16.40

## Emendamento AS 3396

All'articolo 16, il comma 7 è soppresso.

Per la copertura finanziaria, si propongono diverse ipotesi:

- 1) Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione, si provvede mediante equivalente aumento degli importi di riduzione della spesa di cui al comma 12 dell'articolo 7 ed indicati nell'allegato n.2 del presente Decreto.
- 2) Alla copertura dell'onere derivante, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
- 3) Conseguentemente, al primo periodo del comma 20 dell'articolo 19 del D.L. 201/2011, sostituire le parole "dell'1,5 per cento" con le parole "del 3%" e le parole "2013" con le parole "2012".

Sen. Gravaglia,

Sen. Vaccari



16.41

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: " 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: : " 250 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"*

*Conseguentemente,*

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: " 3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».*
- 3-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, BOSONE

*Mercatali*

*16. A2*

**EMENDAMENTO**

**Art. 16**

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti «sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: "1.777,3", "1.574,5" e "1.574,5" con le seguenti: "1.810,3", "1.607,5" e "1.607,5".

Sen. Antonio Paravia



Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibilia



Sen. Franco Cardillo



16.43

*Art. 16*  
*Riduzione della spesa degli enti territoriali*

Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le parole «sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».

**MOTIVAZIONE**

*L'entità del taglio di 500 milioni per il corrente anno, e di 1000 milioni dal 2013 sul fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali per le province di Sicilia e Sardegna è assolutamente insostenibile. Esso determina di fatto l'impossibilità di realizzare l'equilibrio di parte corrente, genera dunque disavanzo e lo sfioramento del patto di stabilità interno, poiché la norma interviene nella programmazione assai avanzata del bilancio in corso: il netto e non previsto calo delle entrate, se non compensato da una correlata riduzione di patto comporta automaticamente il mancato raggiungimento degli obiettivi.*

*Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riduzione qui proposta con l'emendamento, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012 e di 600 milioni dal 2013 si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"; o alternativamente la copertura finanziaria può essere rinvenuta nella pari riduzione delle risorse assegnate al capitolo 7120 del Ministero della Difesa "spese per costruzione acquisizione di impianti e sistemi"*

**VICE PRESIDENTE**  
*(Domenico Nania)*

16.44

**EMENDAMENTO**

*Art. 16*

*Riduzione della spesa degli enti territoriali*

Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole «**sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013**» con le parole «**sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013**».

Dopo il primo periodo inserire il seguente:

«**Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo**».

FIRRARELLO



D'AMBROSIO

LETTIERI



16.45

**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Art. 16**

*Al comma 7 le parole:* «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

*Dopo il primo periodo inserire il seguente:*

«Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».

ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE  
STRADIOTTO

*Andria*

16.46


**EMENDAMENTO**

**Art. 16**


Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

*«Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».*

**Sen. Antonio Paravia**



**Sen. Vincenzo Fasano**



**Sen. Cosimo Sibilìa**



**Sen. Franco Cardello**



16.47



**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Art. 16**

*Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente:*

«Gli enti locali rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».

*Andria*

ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE  
STRADIOTTO

*16.48*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:*

“Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio e desunte dai Certificati di conto consuntivo. Per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1 della legge n. 42 del 2009, per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel fondo sperimentale di riequilibrio e in quello perequativo a regime a favore delle province, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente.”

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro, SANNA, BERTUZZI

*Vitali*

16.49

**DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95**

**"DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA  
CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"**

**Art. 16** *Riduzione della spesa degli enti territoriali*

**EMENDAMENTO**

*parale*  
Al comma 7, la ~~proposizione~~ *proposizione* da "Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia" *fiuo*  
a: "decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012" *due* è sostituita  
dalla seguente: "Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono  
**determinate** tenendo conto del rispetto da **parte** di ciascun ente  
**interessato** dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità  
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data  
25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-  
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.  
111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n.  
183; nonché delle analisi della spesa effettuate dal commissario  
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla  
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del  
Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012".




**BERSECCI  
BETTARIO**

**16.50**

## EMENDAMENTO al DDL Conversione Decreto Legge n. 95 del 2012

Al comma 7 dell'art. 16, dopo le parole "entro il 30 Settembre 2012.", inserire i seguenti periodi:

"A questo scopo, entro il 20 Agosto 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 52 del 2012, presenta una proposta di riduzioni da imputare a ciascuna Provincia. Nella elaborazione di questa proposta il Ministro rende in ogni caso espliciti i criteri, le modalità di calcolo e i parametri assunti a base della definizione del valore mediano di spesa utilizzato per definire gli eccessi di spesa ipotizzati, così da favorire la presentazione, da parte di ogni singola Provincia e da parte dell'UPI, di proposte di imputazione delle riduzioni a ciascuna Provincia diverse da quelle del Ministro, rendendo a loro volta espliciti criteri, modalità di calcolo e parametri messi a base delle proposte stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'avanzare la ipotesi di imputazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, tiene in particolare conto degli eccessi di spesa derivanti da anomale differenze di prezzo dei beni, dei servizi e delle prestazioni acquistati, come rilevati dal Commissario di cui all'art. 1 del decreto Legge n. 52 del 2012".

Sen. Enrico Morando  
  
16.54

**EMENDAMENTO**

**Art. 16**

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:


« 7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»


*Conseguentemente*, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: "1.777, 3", "1.574,5" e "1.574,5" con le seguenti: "1.810,3", "1.607,5" e "1.607,5".

Sen. Antonio Paravia 

Sen. Vincenzo Fasano 

Sen. Cosimo Sibilìa 

Sen. Franco Cardillo 



16.52

**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Art. 16**

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»

ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE  
STRADIOTTO

*Andria*

*16.53*

*Art. 16*  
*Riduzione della spesa degli enti territoriali*

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

**«7.bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»**

**MOTIVAZIONE**

*La mancata ripresa economica trova origine anche nella difficoltà, determinata dalle regole del patto di stabilità interno, ad effettuare in tempi congrui i pagamenti per spese di investimento che le Province hanno effettuato negli ultimi anni. Si stima che i residui passivi di parte capitale delle Province siano circa 3 miliardi. La copertura finanziaria di circa 300 milioni di euro si individua a valere sulla pari riduzione delle risorse assegnate al capitolo 7120 del Ministero della Difesa "spese per costruzione acquisizione di impianti e sistemi"*

  
**VICE PRESIDENTE**  
*(Domenico Nania)*

*16.54*

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

**«7.bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»**

MASCITELLI, CARLINO



16-SS



**EMENDAMENTO**

*Art. 16*

*Riduzione della spesa degli enti territoriali*


Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

**«7.bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»**

FIRRARELLO



D'AMBROSIO LETTIERI



16.56

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 16.

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

"8. Ai Comuni, che agiscono in autonomia per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente decreto, non si applicano le disposizioni relative alle Amministrazioni centrali dello Stato alle Regioni e alle Province, bensì i soli principi generali di cui ai commi 8-bis ed 8-ter. 8-bis. Il costo del personale degli Enti locali deve essere ridotto, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014 di almeno il 3% all'anno, per un totale del 10% nel triennio 2012-2014 assumendo come riferimento il costo del 2011. Con apposito DPCM il Governo stabilisce i meccanismi di consolidamento del bilancio comunale con quello delle partecipate in house. 8-ter. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, nonché a quelli più generali d equilibrio di bilancio, i Comuni possono avvalersi di tutte le azioni mirate al pensionamento e alla mobilità del personale individuate dal presente decreto, nonché della facoltà di prevedere l'anticipo di 5 anni della scadenza pensionistica di cui al presente decreto per il personale inidoneo alla mansione di assunzione. L'onere aggiuntivo per tale anticipazione è a carico dei Comuni che ne usufruiranno."

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:* "1-bis. Le dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni sono ridotte, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."

1-ter. Le dotazioni del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono ridotte, per l'anno 2012, di un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."



MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

16.57

S 3396


Emendamento

Art. 16

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all.'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d.'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, articolati in classi demografiche, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. Per le Unioni di Comuni e i Comuni aderenti, i limiti percentuali, previsti dal precedente capoverso, possono essere superati, tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, a condizione che il maggiore rapporto di un ente sia compensato con quelli degli altri enti costituenti l'Unione o che il rapporto tra la sommatoria di tutti i dipendenti in servizio presso i comuni e l'Unione e la sommatoria di tutta la popolazione residente nei comuni costituenti l'Unione sia uguale o inferiore ai medesimi limiti. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media per classe demografica applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all.'articolo 2, comma 11, e seguenti."

FLERES



16.58

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

"8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto di quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti."

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:"* 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

FILIPPI Marco, AGOSTINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Filippi*


*16.59*

EMENDAMENTO

ART. 16

Al comma 8, dopo le parole "prioritariamente conto" sono aggiunte le seguenti "di quanto previsto all'articolo 20 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e".

  
SEN. AMATO

  
SEN. FILIPPI

16.60

## MOTIVAZIONE

In tema di determinazione delle piante organiche connessa alla riduzione della spesa per gli enti locali, l'emendamento in oggetto, che non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è teso a rendere prioritari, nell'ambito della predisposizione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, articolo 6 del provvedimento in titolo, i parametri di virtuosità elencati all'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2011, n.98 e residuale il parametro del rapporto abitanti/dipendenti, favorendo altresì il consolidamento di pratiche di buona amministrazione negli enti locali.

~~16~~  
16.60

**EMENDAMENTO AS 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 16.  
(Riduzione della spesa degli enti territoriali)

al comma 8 dopo le parole “tenendo prioritariamente conto” aggiungere :

“di quanto previsto all’art. 20 comma 2 del DL 6/7/2011 n° 98 convertito in legge n. 111 del 2011”.

Vaccari

*Vaccari*

*16.61*

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 16

Al comma 8, al primo periodo, dopo le parole "tenendo prioritariamente conto", inserire le seguenti: "di quanto previsto all'art. 20 comma 2 del DL 6 luglio 2011 n. 98 e"

  
Sen. Anna Bonfrisco

16.62



**Emendamento**  
**Articolo 16**

Al comma 8, sostituire le parole: *"del rapporto tra dipendenti e popolazione residente"*, con le seguenti: *"dei criteri di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 e del rapporto tra dipendenti e popolazione residente "*.

Sen. Valter ZANETTA



LATROMCO  
detromco



16.63

A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 16

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da "tra dipendenti e popolazione residente" fino alla fine del comma con le seguenti: " tra spesa complessiva di parte corrente e spesa per il personale. A tal fine è determinata la media nazionale del rapporto di cui al periodo precedente e a decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20% rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello inferiore del 10% rispetto alla media non sono soggetti a tale limite."

Sen. Galioto



16.64

SENATO della REPUBBLICA

A. S. 3396

Articolo 16

( Riduzione della spesa degli enti territoriali )

Comma 8: nel primo periodo, dopo le parole "rapporto tra dipendenti e popolazione residente" aggiungere:

"e della qualità e quantità dei servizi erogati ai cittadini".

BARBOLINI

*Barbolini*

16.69

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 16.

*Al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo:*

"Resta ferma la possibilità per gli enti locali di procedere a norma dell'art. 2 comma 14 del presente decreto con contestuale riduzione della dotazione organica. Anche in tali casi si applica l'articolo 2 dal comma 11 al 20 del presente decreto."


*Conseguentemente*

*All'art. 24, dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 3 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,






AS 3396

**EMENDAMENTO**

ART. 16

Al comma 8 è aggiunto infine il seguente periodo:

“In caso di mancata intesa, per gli enti dissestati, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro degli Interni del 16 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, con il quale sono determinati i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-2013.”.

FEN.   
ANNA BONFANTE  
FEN.   
PAOLO TANCREDI  
FEN.   
VICARI

**Motivazione**

Tale emendamento è volto ad assicurare che in caso di mancato raggiungimento dell'Accordo in Conferenza unificata si individua un criterio ex lege, al fine di avviare i processi di rideterminazione degli organici anche con riferimento alle regioni e agli enti locali.

16.67

EMENDAMENTO

ART. 16

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:

« Nessuna riduzione di spesa relativa al personale sarà prevista per gli enti collocati ad un livello inferiore del 10% rispetto a detta media nazionale.»

MANTOVANI



16-68

## EMENDAMENTO

## Art. 16

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009.»

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO




16.69

## EMENDAMENTO

AS 3396

**“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  
con invarianza dei servizi ai cittadini”**

**Art. 16**

**Riduzione della spesa degli enti territoriali**

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

*"8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009."*

SALTAHARTINI

*De Luca*

**Motivazione:** L'emendamento viene presentato per garantire la funzionalità dei servizi essenziali per la comunità, consentendo anche agli enti il cui limite di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente supera i limiti definiti dal vigente ordinamento, ma che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, la stipula di contratti di lavoro flessibile di natura temporanea, solo per motivate esigenze e nei rigorosi limiti della spesa sostenuta per rapporti di lavoro flessibile nell'annualità 2009.

16.70



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 16

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009".*

BERTUZZI



16.71

EMENDAMENTI AS.3396

Art.16

*Dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

**8 bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009.**

MASCITELLI, PARDI, PEDICA, DE TONI, CARLINO

*Mascitelli*

*16.72*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, e alle relative Province, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012."

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 8-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies .

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-quater. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Ghedini*

16.73

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

"11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, alle relative Province nonché alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012."

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 11-bis, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies .

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-quater. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Ghedini*

16-74

## AS 3396

### Emendamento

#### Art. 16

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*11-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente: "9. bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, , rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nè le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."*

Marco Stradiotto

*M. Stradiotto*

*16.75*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 114, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono parimenti escluse le fondazioni, costituite dagli enti locali, che gestiscono per affidamento diretto, i medesimi servizi. E' fatto divieto agli enti locali di ripianare i disavanzi della gestione ovvero di erogare contributi alle fondazioni senza riferimento alle attività svolte in favore delle comunità locali""

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Filippi*

*16.76*

AS 3396

Emendamento

Art. 16

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*11-bis. "Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.*

Marco Stradiotto

*M. Stradiotto*

*16.77*

## EMENDAMENTO

ART. 16

Dopo il comma , aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo."»


12-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 2 punti percentuali.

12-quater. A quanto previsto dal comma 1-ter, si applicano le disposizioni di cui al comma 18, dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.»


GALLONE



MAUTICA



ZAMOLINI



ALLEGRIANI




16.78



## EMENDAMENTO

## Articolo 16

Dopo il comma 12, aggiungere:

“12 bis. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico n.267/2000, e successive modificazioni.

12 ter. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i comuni, le province o le regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

12 quater. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

16.79

PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
VITAU  
SARO

(NOSTANTE)

**S. 3396**

**Emendamento all'articolo 16**

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

“12.bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

- a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;
- b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identifichino modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;
- c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;
- d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima.”

Sen. Garavaglia  
Sen. Vaccari



16.80

S 3396

Emendamento


Art. 16

All'articolo 16, dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

"12-bis. All'art. 11 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, aggiungere il seguente comma:

4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

FLERES



**EMENDAMENTO A.S.3396**

**Art. 16**

**Riduzione della spesa degli enti territoriali**





All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:

" 12 bis

All'art. 11 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, aggiungere il seguente comma:

4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. "

COPERTURA

Sen. Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

16.82

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Art. 16**

**Riduzione della spesa degli enti territoriali**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*"12-bis. All'art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aggiungere il seguente comma:*

*4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi."*

**Sen. F. SALTAMARTINI**

*F. Saltamartini*

*16.83*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

### Art. 16

#### Riduzione della spesa degli enti territoriali

*Aggiungere infine il seguente comma:*

*"12-bis. Al comma 3 dell'art. 96 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1."*

*Sen. F. SALTAMARTINI*



#### Motivazione

L'emendamento propone la totale sterilizzazione dell'IRES gravante sugli interessi passivi, che le imprese sopportano a seguito del ritardato pagamento dei loro crediti vantati nei confronti della P.A.. Pertanto, a tale scopo si richiede la modifica dell'art. 96 prevedendo al contrario, che gli interessi passivi sopportati dalle imprese a seguito del ritardato pagamento della P.A. debbano essere esclusi dal complesso degli interessi passivi di natura finanziaria sottoposti alla verifica di deducibilità prevista dal comma 1 dell'art. 96 TUIR, e nel contempo abrogare l'ultimo periodo di cui al comma 3 del medesimo articolo.

16.84

**EMENDAMENTO**

**Art. 16**


Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. E' soppresso l'art. 4, comma 12-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.

12-ter. All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "*pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato*" sono aggiunte le seguenti "*e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo*"»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: "1.777, 3", "1.574,5" e "1.574,5" con le seguenti: "1.810,3", "1.607,5" e "1.607,5".

Sen. Antonio Paravia



Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibilia



Sen. Franco Cardillo



16.85

**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Art. 16**

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. È soppresso il comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. All'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"».

ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE

*Andria*

16.86



AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. E' soppresso l'art. 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.

12-ter. All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo".»

MASCITELLI, CARLINO

Mascitelli

16.87

**EMENDAMENTO**

*Art. 16*

*Riduzione della spesa degli enti territoriali*

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:


«E' **soppresso l'art. 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.**

**All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" »**

FIRRARELLO



DAMBROSIO LETTIERI



18.88

*Art. 16*  
*Riduzione della spesa degli enti territoriali*

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«E' soppresso l'art. 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.

All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" »

**MOTIVAZIONE**

*Occorre ripristinare, all'interno del quadro sanzionatorio degli enti che non rispettano il patto di stabilità interno, il limite del 3% delle entrate correnti relativamente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo dovuta calcolando la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.*

*In caso contrario, i molti enti che saranno costretti, in considerazione del quadro finanziario determinato dalle ultime manovre finanziarie, aggravate dal presente provvedimento, a non rispettare i limiti imposti dal patto, porteranno l'ente al dissesto automatico l'anno successivo.*

  
**VICE PRESIDENTE**  
*(Domenico Nania)*

16.89

S 3396

Emendamento

Art. 16

All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:

“12-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

FLERES

*Fleres*

*16.90*

S 3396

Emendamento

Art. 16

All'articolo 16, dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

"12-bis. Al comma 3 dell'art. 96 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1."

FLERES



16.91

**EMENDAMENTO A.S. 3396**

**Art. 16**

**Riduzione della spesa degli enti territoriali**

*All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:*

"12 bis"

Al comma 3 dell'art. 96 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1."

COPERTURA


Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



16.92

S 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12.bis, All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma 9.bis:

"9. bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, , rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nè le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."

FLERES



16.93


AS 3396


**Emendamento**


**Art. 16**

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

  
Sen. Anna Bonfrisco

SEN. ~~PAOLO FANCRESTI~~  


SEN.   
Stefano Miceli

16.94




EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

“12-bis. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l’anticipo all’anno 2013 della maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”

ESPOSITO



CALABRO  
PALTA

16.95

AS 3396

Emendamento

Art. 16

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente articolo:*

ARTICOLO 16 –bis  
(Destinazione risorse trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1, comma 296, della Legge 24 dicembre 2007 n.244 aggiungere infine il seguente periodo:

Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Filippi Marco*

16.96

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE****A.S. 3396  
Articolo 16**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:


*“12-bis. Al decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, all’articolo 4, comma 8-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2010 e con l’articolo 2, comma 7 del Decreto Legge 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.””*

Sen. Tancredi



Sen. Latronico

Sen. Tofani



Sen. Gramazio

Sen. Corsi



16.97

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini


Emendamento

Articolo 16

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-*bis*. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono accorpate in un'unica sede."

POLI BORTONE



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 16

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-*bis*. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse."

POLI BORTONE

*Pol. Bortone*

*16.99*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE****A.S. 3396**  
**Articolo 16.**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.”.

Sen. Tancredi

Sen. Latronico

Sen. Tofani

Sen. Gramazio

Sen. Corsi

16. 100

AS 3396

Emendamento

Art. 16

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente articolo:*

ARTICOLO 16 –bis  
(Approvvigionamento materiale rotabile ferroviario)

1. All'articolo 36, comma 2, lettera f), ultimo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n.27 sostituire le parole " *massimo*" con le seguenti parole " *minimo*".

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Filippi Marco*

*16.10.1*

AS 3396

Emendamento

Art. 16

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente articolo:*

ARTICOLO 16 –bis

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Filippi Marco*

*16.102*



**AS 3396**  
**Art.16**


Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente :

"Art.16-bis. (Modifiche alla Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52)

All'articolo 1, comma 1, della Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, è aggiunto il seguente comma

«1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante regioni, province e comuni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui definisce, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche».

Pardi, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pardi'.

16.0.1

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamenti  
Articoli da 17 a 19**

**Volume 8**

**20 luglio 2012**

A.S. 3396

Art. 17

Sopprimere l'articolo.

COSENTINO

*Cosentino*


*17.1*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396  
Articolo 17

*Sopprimere*  
*Abrogare l'articolo*

  
TANCREDI

GRAMAZIO   
Cecilia CURSI  
OTF... TOTANI



17.2

EMENDAMENTO AS.3396

Sopprimere l'articolo 17

Angelo Nicolini  
Claudio Fassone

D

Sopprimere l'articolo 18

~~Angelo Nicolini  
Claudio Fassone~~

Sopprimere l'articolo 19

~~Angelo Nicolini  
Claudio Fassone~~

17.3

4


## EMENDAMENTO

AS 3396

### Articolo 17.

#### Stralciare l'articolo.

Sen. Cosimo IZZO



17.4

#### MOTIVAZIONI

Le motivazioni a supporto dell'iniziativa di stralcio dell'articolo (e la sua trasformazione in un autonomo disegno di legge che consentirebbe un esame più approfondito dell'intera, delicata problematica della riduzione del numero delle Province, auspicabilmente in sede di esame congiunto con gli altri progetti legislativi, anche di natura costituzionale, di riforma del sistema delle *Autonomie Locali*, anche allo scopo di pervenire alla predisposizione di un testo unificato da sottoporre all'esame dell'Assemblea) risiedono in disposizioni della *Costituzione*, quali:

- l'art. 133, che attribuisce in maniera chiara ai Comuni l'iniziativa legislativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, sentite le Regioni interessate ;
- l'art. 114, comma 1, che individua nelle Province una delle articolazioni fondamentali della Repubblica.

Inoltre, il c. 2 dell'art. 17 del *decreto-legge n. 95/2012* in esame attribuisce al Governo, e per esso al Consiglio dei Ministri, la facoltà di deliberare, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del stesso, i criteri per la riduzione delle Province e l'accorpamento di esse, mentre il c. 4 del medesimo articolo attribuisce ad un atto legislativo d'iniziativa governativa la determinazione della soppressione e accorpamento delle Province, sulla base dei criteri precedentemente stabiliti dallo stesso Governo, il tutto in violazione del disposto del richiamato art. 133 della *Costituzione*.

La norma in questione si sostanzia in una vera e propria "delega in bianco" conferita al Governo, peraltro con provvedimento d'urgenza immediatamente in vigore, per la soppressione e l'accorpamento di province, in assenza di qualsiasi criterio direttivo capace di orientare le decisioni del Governo, in manifesta violazione del principio fondamentale sancito dall'art. 76 della *Costituzione* (*L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti*). Peraltro, il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 17 del testo all'esame si è già concluso senza che il Governo abbia deliberato in proposito, anche se, qualora tale facoltà fosse stata esercitata, si sarebbe consumata una grave lesione delle prerogative parlamentari (attuazione di una disposizione legislativa di grande rilevanza istituzionale durante l'esame parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge, che, pertanto, avrebbe potuto subire fortissimi condizionamenti ad opera di una decisione di ampia portata già sostanzialmente assunta dal Governo, al di fuori di qualsiasi indirizzo del Parlamento e con una grave "rottura" del vigente sistema delle fonti del diritto).

Conseguentemente, poiché l'approvazione della norma così come proposta dal Governo presenta obiettivi e delicati profili di costituzionalità che, ove sollevati nella sede competente, rischierebbero

di vanificare il disegno complessivo di razionalizzazione dell'organizzazione e della *governante* del sistema delle autonomie territoriali, e poiché è appropriato sottoporre il testo dell'art. 17 ad un'accurata e ponderata revisione, associata ad un'attenta riconsiderazione del procedimento individuato, allo scopo di rendere l'iniziativa coerente col vigente quadro costituzionale di riferimento, se ne propone, come inizialmente suggerito, lo stralcio e la sua trasformazione in un autonomo disegno di legge che permetta un'analisi articolata delle conseguenze derivanti dalla soppressione delle Province, cioè se questa decisione può nuocere ad un efficace e coordinato governo del territorio.

EMENDAMENTO

ART. 17

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. (Soppressione delle province)

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, sono soppresse tutte le province del territorio italiano.»

BEVILACQUA

*feeder*

*Dalme Bert (D. BRANCA)*


*Albericco* JACCHARDI

*Li Orni (POLI BORTONE)*

*Placencia (VACENTINO)*

*Simone (LIVESTO FERDINO)*

*Ufferta (CORONELLA)*



17.5



AS 3396

EMENDAMENTO

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse fatte salve quelle nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione."

Sen. Sbarbati



17.6

## EMENDAMENTO

AS 3396

### Articolo 17.

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### *“Articolo 17*

*(Avvio del processo di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle loro funzioni)*

- 1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio è avviato, in conformità ai principi costituzionali in materia, il processo di revisione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle rispettive funzioni, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati dal presente articolo. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 18 del presente decreto.*
- 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo trasmette alla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali una proposta d'intesa concernente i criteri per la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle loro funzioni, predisposta in aderenza ai seguenti indirizzi e criteri direttivi :*
  - a) riduzione, sul piano tendenziale, del numero complessivo delle province, da attuarsi mediante accorpamento di realtà territoriali contigue e omogenee in un'area vasta che, per dimensioni e popolazione complessiva, nonché con riferimento ad obiettive condizioni di svantaggio geografico e infrastrutturale, assicurino adeguati standard di efficienza economico-gestionale, garantendo nel contempo livelli di accesso sostenibile ai servizi da parte dei cittadini ;*
  - b) mantenimento delle province già esistenti alla data del 17 marzo 1861, nonché delle province sede di capoluogo di regione, ferma restando la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali sulla base dei criteri di cui alla lettera a) ;*
  - c) valorizzazione, nell'individuazione delle nuove circoscrizioni provinciali, delle esigenze di contiguità di specifiche aree territoriali, sul piano della facilità nei collegamenti stradali e ferroviari e dell'accesso ai servizi pubblici statali e locali da parte delle comunità interessate ;*
  - d) individuazione delle funzioni delle province, in relazione ai nuovi ambiti territoriali di competenza, con particolare riferimento alla viabilità provinciale e ai servizi di trasporto pubblico locale, all'edilizia scolastica, alla programmazione territoriale e socio-economica, ai servizi per il lavoro e alla promozione dello sviluppo economico.*

3. Entro venti giorni dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 2, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge delega, a norma dell'art. 76 della Costituzione, per l'attuazione dell'intesa raggiunta.
4. Trascorsi tre mesi dalla presentazione della proposta di cui al comma 2 da parte del Governo senza che si sia raggiunta l'intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti i criteri per la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle loro funzioni in conformità a quanto stabilito dal comma 2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali ha facoltà di promuovere, con deliberazione adottata a maggioranza semplice, il raggiungimento di una specifica intesa con il Governo. I contenuti dell'intesa eventualmente raggiunta tengono luogo di quanto stabilito dal provvedimento del Governo di cui al presente comma. Trascorsi ulteriori 90 giorni senza che si sia raggiunta l'intesa, il Governo procede a norma del comma 3.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
7. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo. “

Sen. Cosimo IZZO



17.7

## AS 3396

### Art.17

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Soppressione ed accorpamento delle Province*). – 1. In attesa della revisione costituzionale concernente l'abrogazione delle province e fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di funzioni, sono comunque soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle ultime rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica, inferiore a un milione di abitanti. Non possono, in ogni caso, essere istituite nuove Province

2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle regioni con popolazione residente inferiore ad un milione di abitanti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse possono assumere, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

4. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 3 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 5 con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia di aggregazione.

7. Nel caso in cui dall'applicazione del presente articolo consegua la soppressione di tutte le province nel territorio regionale le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse.

8. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale non provvedano all'adeguamento interno, in armonia con quanto previsto dal presente articolo».

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

17.8

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 17

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse fatte salve le sole province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione.

*Conseguentemente, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.*

VIESPOLI

V. M. P.


17.9

**AS 3396**

**Art.17**

Al comma 1 premettere le seguenti parole : "Nelle more della riforma costituzionale volta all'abrogazione delle province e"

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Belisario', with a long horizontal flourish extending to the right.

17.10

A.S. 3396

Emendamento

Art. 17

*Al comma 1, sostituire le parole: " la procedura di cui ai commi 2 e 3" con le seguenti: " la procedura di cui al comma 2"*

*Conseguentemente:*

- *sostituire il comma 2 con i seguenti: << 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, su iniziativa dei Comuni, ciascuna Regione in accordo con il consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, adotta una proposta di riorganizzazione delle province nell'ambito del proprio territorio sulla base di criteri orientativi da individuarsi nella dimensione territoriale e della popolazione residente, tale da consentire una riduzione di almeno il 50 per cento delle rispettive province. In caso di accordo, entro i successivi trenta giorni il Governo con provvedimento legislativo provvede, in relazione a ciascuna regione, alla soppressione di tutte le province e all'accorpamento delle nuove province tenendo conto delle indicazioni dei comuni interessati. In caso di mancato accordo il Governo, entro i 30 giorni successivi al decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, con apposito provvedimento legislativo dispone la soppressione o l'accorpamento delle province, assicurando una riduzione di almeno il 50 per cento delle medesime in ciascun ambito regionale. Sono fatte salve, le province delle regioni nel cui ambito territoriale sono presenti due sole province.*  
*3. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano. "*
- *Sopprimere i commi da 4 a 13*

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

*Mercatali*

*17.11*

**AS 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini


**Emendamento**

**Berselli, Bettamio**

**Art. 17**

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente " 2-bis. Sono in ogni caso soppresse le Province che, nel corso dell'ultimo triennio, non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno alle stesse attribuito"

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole " ai commi 2 e 3" con "ai commi 2, 2-bis e 3"



17.12





EMENDAMENTO

Art. 17

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. »

BEVILACQUA



17.13


EMENDAMENTO

ART.17

Al comma 2, sostituire le parole "Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti:

"Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI



(TATTICOREDI)



17.14

**AS 3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**Emendamento**

**Berselli, Bettamio**

**Art. 17**

**Al comma 2, all'inizio del primo periodo, sostituire le parole "Entro 10 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto" con le parole "Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"**

**Conseguentemente ai commi 5,6,7 e 8 sostituire le parole "dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto" con "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"**



17.15

Art. 17

Al comma 2, dopo le parole: "*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*" sono inserite le seguenti: "*previo parere della Conferenza unificata*";

conseguentemente,

- al primo periodo del comma 3, le parole: "*entro quaranta giorni*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro trenta giorni*";
- al secondo periodo del comma 3, le parole: "*entro i successivi dieci giorni*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro i successivi venti giorni*";
- al comma 3, sostituire le parole "*al Consiglio delle Autonomie Locali di ciascuna Regione a Statuto Ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti Locali*" con "*alle Regioni, le quali*". Dopo le parole "*riordino delle province*" inserire le seguenti "*, sui quali è acquisito l'intesa del Consiglio delle Autonomie Locali,*". Contestualmente, sono eliminate le parole: "*che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna regione interessata, ai fini del comma 4.*"
- il comma 10 è abrogato.
- eliminare dal comma 10 le parole "*ai sensi dell'articolo 117, seconda comma lettera p) della Costituzione*"

COSENTINO

Cosentino

17.16

## Articolo 17

All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole: "*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*" sono inserite le seguenti: "*previo parere della Conferenza unificata*";
- b) al primo periodo del comma 3, le parole: "*entro quaranta giorni*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro trenta giorni*";
- c) al secondo periodo del comma 3, le parole: "*entro i successivi dieci giorni*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro i successivi venti giorni*";
- d) al comma 3, sostituire le parole "*al Consiglio delle Autonomie Locali di ciascuna Regione a Statuto Ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti Locali*" con "*alle Regioni, le quali*". Dopo le parole "*riordino delle province*" inserire le seguenti "*, sui quali è acquisito l'intesa del Consiglio delle Autonomie Locali,*". Contestualmente, sono eliminate le parole: "*che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna regione interessata, ai fini del comma 4.*"
- e) il comma 10 è abrogato.

In subordine eliminare dal comma 10 le parole "*ai sensi dell'articolo 117, seconda comma lettera p) della Costituzione*"

Angelo Coloni  
Claudio Fasson

### Relazione

Le modifiche proposte tendono:

17.17


**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**


**Articolo 17**

Al comma 2, dopo le parole: *“di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”* inserire le seguenti:

*“previo parere della Conferenza unificata”.*

  
TANCREM

GRAMAZIO

  
Stefano Tozzi



17.18

**DECRETO -LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95**

**"DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA  
CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"**

**Art. 17** *Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni.*

**EMENDAMENTO N. 1**

Al comma 2, la proposizione "da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia" è sostituita dalla seguente: "da **individuarsi nel rispetto dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183 e, in subordine, nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia**".

  
BERJELLI, BETTINO

17.19

**Emendamento AS 3396**


All'articolo 17, al comma 2, la proposizione *"da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia"* è sostituita dalla seguente: *"da individuarsi nel rispetto dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183 e, in subordine, nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia"*.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani




17.20



EMENDAMENTO

Articolo 17

Al comma 2, dopo le parole “da individuarsi” aggiungere la parola “prevalentemente”



PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
VITAU  
MALAN  
INCOSTANTE  
SARO

THALER

ZANETTA

17.21


AS 3396

Emendamento

**Articolo 17**

**Al comma 2, primo periodo,** dopo la parola "*dimensione territoriale*" inserire le seguenti parole "*anche oltre il territorio regionale*"

Sen. Antonio d'Alì  
*Anteo Alì*



*17.22*

**Emendamento**

**Articolo 17**

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: "*e nella popolazione residente in ciascuna provincia.*", con le seguenti: "*, nella densità e nella popolazione residente in ciascuna provincia.*".

Sen. Valter ZANETTA




17.23

**AS 3396**

**Art.17**

Al comma 2 dopo il primo periodo inserire il seguente : "Nessuna provincia può comunque avere popolazione inferiore ad un milione di abitanti."

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Belisario'.


17.24

EMENDAMENTO

ART. 17

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "La determinazione dei criteri di cui al periodo precedente fa salvi i presidi di legalità che continueranno ad essere ubicati nei comuni attualmente sedi degli uffici provinciali."

SOPRINA BLANCHI (Dorsino BL)  
 BEVILACQUA (FERRARA)  
 SACCOMANO (ALBERGARELLI)  
 R. BONI (POLI BORTONE)  
 M. C. (VALENTINO)  
 SIMONETTA LICESTO SCARDINO  
 M. G. (CORONELLA)  
 G. (FIZZARULLO)



17.25

## EMENDAMENTO

## ART. 17

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La determinazione dei criteri di cui al periodo precedente fa salvi, nelle province ricadenti nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 2007-2013 (ex Obiettivo 1), i presidi di legalità che continueranno ad essere ubicati nei comuni attualmente sedi degli uffici provinciali.»

BEVILACQUA

*Presidi*  
 Donato Brel (BRANETTI D.)  
 Alpeccomanno SACCOMANO  
 Giuseppe Berti (POLI BORTONE)  
 Gaetano P. LAUENTINO  
 Simona F. Costo Scordino  
 M. M. (CORONELLA)  
 R. F. (FIZZARELLO)  
 G. (AIAMBRO) LITTERI




17.26

**AS 3396**

**Art.17**

Al comma 2 sopprimere gli ultimi due periodi

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Belisario'.


17.27

**AS 3396**

**Art.17**

Al comma 2 sostituire gli ultimi due periodi con il seguente : "Nessuna provincia può comunque avere popolazione inferiore ad un milione di abitanti, ad eccezione delle province collocate in regioni aventi popolazione inferiore al milione"

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Belisario'.

17.28




**DECRETO -LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95**

**"DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA  
CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"**

**Art. 17** *Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni.*

~~EMENDAMENTO n. 2~~

Al comma 2, far precedere la proposizione "Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione" dalla seguente: **"Sono fatte salve le province istituite alla data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 1871 n. 33 - Roma capitale"**.

  
BERSELLI, BETTINIO

17.29

**Emendamento**  
**Articolo 17**

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: : *"e quelle confinanti con uno Stato Estero e con almeno il 90 per cento di comuni montani"*.

Sen. Valter ZANETTA



17.30

## EMENDAMENTO


AS 3396

Articolo 17.

**Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:**

" , nonché quelle che alla data del 17 marzo 1961 erano già state formalmente riconosciute quali province del Regno d'Italia."

Sen. Cosimo IZZO



17.31

**Emendamento**  
**Articolo 17**

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: *"e quelle tra i cui confini è ricompreso uno Stato Estero"*.

Sen. Valter ZANETTA



17.32

AS 3396  
Emendamento  
Art. 17.

*All'articolo 17, comma 2, dopo le parole, "articolo 18, comma 1" aggiungere le seguenti: ",  
nonché le province il cui territorio sia montano al 100%".*

BASTICO

*franc*

*17.3B*

Emendamento

A.S. 3396


Al comma 2 dell'art 17, aggiungere alla fine, dopo le parole "comma 1.",  
le parole ", nonché le Province interamente montane."

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

Handwritten signatures of four senators: Sen. Garavaglia, Sen. Vaccari, Sen. Franco, and Sen. Montani. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized and overlapping.

17.34

A.S. 3396

Emendamento

Art. 17

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: " della provincia di cui all'articolo 18, comma 1" aggiungere le seguenti:" e quelle tra i cui confini è ricompreso uno Stato estero"*

MERCATALI ZAVOLI  
*Mercatali*

*17.35*

AS 3396

EMENDAMENTO

ART. 17

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

" , nonché le Regioni a statuto ordinario in cui attualmente insistono solo due Province."

LATRONICO



VICECONTE  




17.36



A.S. 3396

Emendamento

Art. 17

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "All'esito della suddetta procedura non può comunque determinarsi coincidenza tra istituzione regione ed unico ambito provinciale"*

AGOSTINI, BUBBICO, FERRANTE, FIORONI, ANTEZZA, CHIURAZZI



17.37

**Emendamento**  
**Articolo 17**

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

*"La denominazione della provincia accorpata o soppressa continua a sussistere con la denominazione della provincia accorpante".*

Sen. Valter ZANETTA



17.38

## EMENDAMENTO A.S. 3396

Art. 17

**Spadoni Urbani**



Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere:

"Le regioni Basilicata ed Umbria mantengono entrambe due province."

### **Relazione**

Le regioni Umbria e Basilicata, le quali sia per estensione che per numero di abitanti sono nella condizione di mantenere entrambe due province, anche se hanno la necessità di riequilibrare gli attuali ambiti provinciali, secondo la previsione del comma tre dell'art.17 della presente legge.



17.39

## EMENDAMENTO

## Art. 17

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 e' trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4».

Sen. Antonio Paravia



Sen. Vincenzo Fasano




Sen. Cosimo Sibilia



Sen. Franco Cardillo



17.40


**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Articolo 17**

Al comma 3, sostituire le parole "al Consiglio delle Autonomie Locali di ciascuna Regione a Statuto Ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti Locali" con le seguenti: "alle Regioni, le quali".

  
TANCREDI

GRANAZZO 

 ARS

 TOFANI



17.41

Art. 17

*(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)*

All'art. 17, comma 3, sostituire le parole «**40 giorni**» con le parole «**60 giorni**», le parole «**dalla data di trasmissione**» con le parole «**dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**» e aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, **in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta**».

All'art. 17, comma 4, all'inizio, sostituire le parole «**Entro 20 giorni**» con le parole «**Entro il 31 dicembre**» e dopo le parole «**di iniziativa governativa**» aggiungere le seguenti parole «**che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3**»,

**MOTIVAZIONE**

*Questi emendamenti introducono un percorso più certo e garantito per il processo di accorpamento delle Province con una tempistica che consente di fare affidamento sui dati del censimento della popolazione 2011 e una procedura che porta alla istituzione delle nuove province tenendo conto della volontà dei territori come espressa dai Consigli regionali delle autonomie locali e dei pareri delle Regioni, secondo le indicazioni contenute nell'art. 133 della Costituzione*

  
**VICE PRESIDENTE**  
*(Domenico Nania)*

17.42

**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Art. 17**

*Al comma 3, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni», le parole: «dalla data di trasmissione» sono sostituite dalle parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione, comprenda una popolazione, abbia un numero di comuni e caratteristiche territoriali tali da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta».*

*Al comma 4, le parole: «Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2012» e dopo le parole: «di iniziativa governativa» sono inserite le seguenti: «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3,»*

ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE  
*Andria*

*17.63*

**EMENDAMENTO**


*Art. 17*

*(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)*

All'art. 17, comma 3, sostituire le parole «**40 giorni**» con le parole «**60 giorni**», le parole «**dalla data di trasmissione**» con le parole «**dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**» e aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, **in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta**».

All'art. 17, comma 4, all'inizio, sostituire le parole «**Entro 20 giorni**» con le parole «**Entro il 31 dicembre**» e dopo le parole «**di iniziativa governativa**» aggiungere le seguenti parole «**che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3**»,

FIRRARELLO



D'AMBROSIO LETTIERI



17.44



**Emendamento**  
**Articolo 17**

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «quaranta giorni» , sono sostituite con le seguenti: «sessanta giorni»;
- b) le parole: «dalla data di trasmissione» sono sostituite con le seguenti: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ;
- c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta».

Sen. Valter ZANETTA



17.45

AS 3396  
Emendamento  
Art. 17.

*Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: "quaranta" con la seguente "novanta" e al secondo periodo la parola "dieci" con la parola "trenta";*

*Conseguentemente,*

*Al comma 4 sostituire le parole "Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti "Entro centoventi giorni dalla trasmissione della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali,"*

  
MERCATALI

17.96

A.S. 3396

Emendamento

Art. 17

*Al comma 3, sostituire le parole: " entro quaranta giorni" con le seguenti:" entro novanta giorni"*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: " Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti:" Successivamente all'acquisizione del parere di ciascuna Regione>>*

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Apertus*

*17.67*

**AS 3396**


Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**Emendamento**

**Berselli, Bettamio**

**Art. 17**

**Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola "quaranta" con "quarantacinque"**




17.48

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 17

Al primo periodo del comma 3, sostituire le parole: "entro quaranta giorni" con le seguenti: "entro trenta giorni".

  
TANCREDI

GRANAZZO SPIN  
Cecilia ORSI  
OTTI ROFAM



17.69

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE


A.S. 3396


Articolo 17


Al comma 3, dopo le parole “*riordino delle province*” inserire le seguenti:

“, *sui quali è acquisito l'intesa del Consiglio delle Autonomie Locali,*”.

Conseguentemente, sopprimere le parole: “*che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna regione interessata, ai fini del comma 4.*”

  
TANCREDI

  
G. G. G. G.

  
R. R. R. R.





17.50

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396  
Articolo 17

Al secondo periodo del comma 3, sostituire le parole: "entro i successivi dieci giorni"  
con le seguenti: "entro i successivi venti giorni".

  
TANCREDI

   
Deiana  
Gianfranco



17.51

Emendamento

**Articolo 17**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "nel territorio della rispettiva regione" inserire le seguenti "e previa intesa tra le regioni interessate anche con riferimento ad ambiti territoriali interregionali"*

Sen. Antonio d'Alì  
*Antonio d'Alì*



17.52



AS 3396  
Emendamento  
Art. 17.

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni*

- 1) *Al comma 4, sostituire le parole: "entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".*
- 2) *Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. L'atto legislativo di iniziativa governativa di cui al comma 4 può contenere, in base al piano adottato dai Consigli delle autonomie locali o, in mancanza, dall'organo di raccordo tra regione ed enti locali sul quale è acquisito il parere di ciascuna regione e tenendo conto delle eventuali delibere dei consigli comunali, una delimitazione territoriale delle province anche in deroga ai criteri della delibera di cui al comma 2 alla condizione che, per ogni regione, si consegua un risultato di riduzione del numero delle province non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei medesimi criteri".*
- 3) *Sopprimere il comma 6;*
- 4) *al comma 10, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: "*
  - a) tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresa la tutela e la gestione del patrimonio ittico e venatorio;*
  - b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché, nell'ambito dei piani nazionale e regionali di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia;*
  - c) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;*
  - d) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;*
  - e) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni".*
- 5) *Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti commi:*

*"13-bis. Sono abrogati i commi 14, 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

*13-ter. Nella fase transitoria che precede l'elezione dei loro organi di governo, le province accorpate in base alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano in forma associata le loro funzioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche ai fini del trasferimento dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova provincia.»*

*Bianco*

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSchetto, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VITALI.

**AS 3396**


Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

**Emendamento**

**Berselli, Bettamio**

**Art. 17**

**Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole " Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con " Entro 15 giorni dall'avvenuta acquisizione da parte del Governo del parere di cui al precedente comma, espresso da ogni Regione interessata,"**



17.54.

**EMENDAMENTO**


**Art. 17**

Al comma 4, sostituire le parole «*Entro venti giorni*» con le seguenti «*Entro il 31 dicembre*» e dopo le parole «*di iniziativa governativa*» aggiungere le seguenti parole «*che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3*».


**Sen. Antonio Paravia**




**Sen. Vincenzo Fasano**



**Sen. Cosimo Sibilìa**



**Sen. Franco Cardillo**



77.55

Emendamento  
Articolo 17

Al comma 4, all'inizio, sostituire le parole : «Entro venti giorni» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre» e dopo le parole: «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti: «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3»,

Sen. Valter ZANETTA



17.56

EMENDAMENTO

ART.17

Al comma 4, sostituire le parole "Entro venti giorni" con le seguenti:

"Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* (NANCREDI)



1757

Emendamento  
Articolo 17

Al comma 4, sostituire le parole: "*atto legislativo*", con le seguenti: "*disegno di legge*".

Sen. Valter ZANETTA



17.58

**EMENDAMENTO A.S.3396**

**Art.17**

*Al comma 4 e' aggiunto infine il seguente periodo: "Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo del presente comma sono sopprresse le Prefetture costituite presso le Province sopprresse".*

Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



17.59

## EMENDAMENTO A.S.3396

### Art.17

*Al comma 4 e'aggiunto infine il seguente periodo:"Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo del presente comma sono soppressi gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato costituiti presso le Province soppresse".*


*Commento:sopprime gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato (tipo motorizzazioni civili, uffici delle entrate, direzioni provinciali del lavoro, ecc.) costituiti presso le province soppresse.*

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



17.60




EMENDAMENTO

ART. 17

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Nei circondari di comuni capoluogo di provincia quali risulteranno dall'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, resta valido il termine del 30 giugno 2011 di cui al comma 2, lettere a) e c) dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148".



BOSCETTO

17.61

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 17**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4 bis. Le regioni interessate dai processi di cui al presente articolo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verificano, congiuntamente con le organizzazioni sindacali rappresentative, le dotazioni organiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 10, alla luce degli accorpamenti delle Province di cui al comma 4. Sulla base della suddetta verifica si definiscono, congiuntamente con le organizzazioni sindacali rappresentative, le procedure di mobilità e di assorbimento del personale già in forza presso le Province soppresse. Nelle more dell'attuazione del processo di riorganizzazione di cui al presente articolo non trova applicazione l'art 76 del dl n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni».

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carlino*

*77.62*

EMENDAMENTO

ART. 17

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:

" nonché le Regioni a statuto ordinario in cui attualmente insistono solo due Province."

DI GIACOMO *De*  
*vicere*  
ASTO R<sup>o</sup> *vicere*  
*De*  
*De*  
Vincenzo Mi (ASEIOTTI)  
Adriano Fellico (URBANI)  
Giovanni Della (LADRONI)

17.63

EMENDAMENTO

ART. 17

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:

" nonché le Regioni a statuto ordinario in cui attualmente insistono solo due Province."

LATRONICO

VICECONTE




17.64

EMENDAMENTO

**Articolo 17**

Al comma 6, sopprimere le parole “di indirizzo e”

  
PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
VITALE  
SARO  
INCOGNANTE  
THALER

17.65

Art. 17

*(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)*

All'art. 17, comma 6, dopo le parole «**di indirizzo e di coordinamento**» aggiungere le parole «**comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio,**».

All'art. 17, all'inizio del comma 10, sono soppresse le seguenti parole: «**All'esito della procedura di accorpamento,**».

All'art. 17, comma 10, alla lettera a) sono soppresse le parole «**per gli aspetti di competenza**».

All'art. 17, comma 10, dopo la lettera b, aggiungere le seguenti lettere:

«

- c) *la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;*
- d) *l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;*
- e) *l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;*
- f) *la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;*
- g) *l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile.»*

All'art. 17, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma

**«10 bis. Resta ferma, ai sensi dell'art. 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione.»**

**MOTIVAZIONE**

*Questi emendamenti mirano a mantenere in capo alle Province le funzioni di area vasta che non potrebbero essere esercitate dai Comuni, e non comprendono tutte le altre funzioni oggi svolte dalle Province che dovranno essere trasferite ai Comuni.*

*Tra le funzioni elencate occorre sottolineare l'importanza delle **funzioni relative all'istruzione e all'edilizia scolastica delle scuole superiori**: le Province infatti oggi gestiscono oltre 3200 istituti scolastici di scuola secondaria (ed oltre 5000 edifici) con una spesa annua di circa 1,5 miliardi di euro, ma con uno stock di debito al 31.12.10 delle Province che ammonta a 3,3 per la sola edilizia scolastica. E' evidente che mentre le Province hanno programmato nel tempo questi investimenti è molto difficile trasferire oneri di questa portata ai Comuni, anche alla luce delle regole del patto di stabilità interno. Il trasferimento di queste funzioni dalle province ai Comuni pone in seria difficoltà il funzionamento di un servizio essenziale per il Paese come quello relativo all'istruzione secondaria superiore, con gravi ripercussioni sugli studenti e sulle famiglie.*

*Accanto alle funzioni relative all'istruzione e all'edilizia scolastica occorre aggiungere quelle sui servizi per l'impiego e sulla formazione professionale, ad esse strettamente collegate, e la funzione della gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.*

*L'individuazione delle funzioni fondamentali delle Province con legge statale non incide sulla legislazione regionale che ha trasferito o può trasferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province.*

Art. 17


*(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)*

All'art. 17, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:

**«14. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»**

**MOTIVAZIONE**

*Quest'emendamento prevede un a norma transitoria di garanzia che permette alle Province da accorpate di gestire in modo positivo il processo di integrazione delle Province esistenti in vista dell'istituzione delle nuove Province.*

  
**VICE PRESIDENTE**  
*(Domenico Nania)*

17.60

A.S. 3396

**Emendamento**

**Art. 17**

*Al comma 6, dopo le parole: «di indirizzo e di coordinamento» inserire le seguenti: «, comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.».*

*Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «All'esito della procedura di accorpamento.».*

*Al comma 10, alla lettera a) sopprimere le parole: «, per gli aspetti di competenza.».*

*Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:*

*«b-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;*

*b-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;*

*b-quater) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;*

*b-quinquies) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;*

*b-sexies) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile.».*

*Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:*

*«10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'art. 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione.»*

ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE

*Andria*

*17.67*



**EMENDAMENTO**

*Art. 17*

*(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)*

All'art. 17, comma 6, dopo le parole «**di indirizzo e di coordinamento**» aggiungere le parole «*comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio,*».

All'art. 17, all'inizio del comma 10, sono soppresse le seguenti parole: «**All'esito della procedura di accorpamento,**».

All'art. 17, comma 10, alla lettera a) sono soppresse le parole «**per gli aspetti di competenza**».

All'art. 17, comma 10, dopo la lettera b, aggiungere le seguenti lettere:


«

- c) *la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;*
- d) *l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;*
- e) *l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;*
- f) *la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;*
- g) *l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile.»*

All'art. 17, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma

*«10 bis. Resta ferma, ai sensi dell'art. 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione.»*

FIRRARELLO



17.68

DAMBROSIO LETTIERI



**EMENDAMENTO**


**Art. 17**

Al comma 6, dopo le parole «di indirizzo e di coordinamento» aggiungere le seguenti «comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

**Sen. Antonio Paravia**





**Sen. Vincenzo Fasano**



**Sen. Cosimo Sibia**



**Sen. Franco Carliello**



17.69

AS 3396

Emendamento

Articolo 17

*Al comma 8, dopo la parola "beni" inserire le seguenti "mobili e immobili"*

Sen Antonio d'Alì  
*Antonio d'Alì*



*17.70*

AS 3396

Emendamento

**Articolo 17**

*Al comma 8, dopo la parole "comuni interessati" inserire le seguenti "ricadenti nei territori e nelle circoscrizioni delle Province soppresse"*

Sen. Antonio d'Alì

17.71 




EMENDAMENTO

Articolo 17

Alla fine del comma 8, aggiungere:

“8.bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'art14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.246 e successive modificazioni.



PASTORE  
BIANO  
IZZO  
VITAI  
MALAN  
INCONTANIE  
SARO

THALER

17.72


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396  
Articolo 17

Abrogare il comma 10.

  
TANCREDI

GRANIZIO

  
Cecchi  
STEFANO ROFANI



17.73

## EMENDAMENTO

## Art. 17

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
- d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;
- e) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;
- f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
- g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile.»

Sen. Antonio Paravia



Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibilia



Sen. Franco Cardillo






17.76

# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396  
Articolo 17

Al comma 10, sopprimere le parole "ai sensi dell'articolo 117, seconda comma lettera p) della Costituzione".

  
TANCREDI

  
Celesia  
OT. TORANI



17.75



AS 3396  
Emendamento  
Art. 17.

*Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

"b-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;

b-ter) organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale;

b-quater) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro"

BASTICO  
*Bastico*

17.76

## EMENDAMENTO

## ART.17

Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

"b-bis) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile e l'organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;


b-ter) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

b-quater) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;

b-quinquies) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

b-sexies) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI



17.77

**Emendamento**  
**Articolo 17**

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

*"b.bis) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile e l'organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;*

*b.ter) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;*

*b.quater) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;*

*b.quinques) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;*

*b.sexies) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo."*

Sen. Valter ZANETTA



17.78

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 17**

*Al comma 10, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:*

«b-bis) previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile nell'ambito dei piani nazionali e regionali;

b-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;

b-quater) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

b-quinquies) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni.»

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Calvo*

*17.79*



**DECRETO - LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95**

**"DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA  
CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"**

**Art. 17** *Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni.*

— EMENDAMENTO n. 3 —

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti: "c) promozione e valorizzazione dei beni culturali; d) coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni nel processo di aggregazione degli enti locali minori".

  
  
BERSELLI, BERGAMO

17.80

**Emendamento AS 3396**


All'articolo 17, al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti: "c) *promozione e valorizzazione dei beni culturali*; d) *coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni nel processo di aggregazione degli enti locali minori*".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

The image shows four handwritten signatures stacked vertically. The top signature is for Sen. Garavaglia, followed by Sen. Vaccari, Sen. Franco, and Sen. Montani at the bottom. The signatures are written in black ink on a white background.

17.81

AS 3396  
Emendamento  
Art. 17.

*Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

"b-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;"

BASTICO  
BASTICO

17.82

A.S. 3396

Emendamento

Art. 17

*Al comma 10, aggiungere la seguente lettera: " c) Edilizia scolastica e biblioteche provinciali "*

LEGNINI  
*Legnini*

*17.83*



**EMENDAMENTO**

**Art. 17**


Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'art. 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione.»

Sen. Antonio Paravia




Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibia



Sen. Franco Cardillo



17.86



Emendamento  
Articolo 17

Sopprimere il comma 12.

Sen. Valter ZANETTA



17.85

**Emendamento AS 3396**


All'articolo 17, sopprimere il comma 12.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

Handwritten signatures of four senators: Sen. Garavaglia, Sen. Vaccari, Sen. Franco, and Sen. Montani. The signatures are written in black ink and are positioned to the right of their respective names.

17.86

**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Art. 17**

*Il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Resta fermo che gli organi di governo delle Province accorpate di cui al comma 4 sono quelli previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»*





ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE



17.87

**Emendamento AS 3396**

All'articolo 17, sostituire il comma 12 con il seguente: *"Gli organi di Governo della Provincia sono eletti secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del Testo unico di cui al Decreto legislativo n.267 del 2000"*.

Sen Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

17.88

**Emendamento**  
**Articolo 17**

Sostituire il comma 12, con il seguente:

*"12. All'articolo 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi i commi 15, 16, 17".*

Sen. Valter ZANETTA



17.89

EMENDAMENTO

**Articolo 17**

Alla fine del comma 12 aggiungere:

“All’articolo 48 del D.lgs 267/2000 è aggiunto il seguente comma: “4. Negli enti locali per i quali non è prevista la nomina della Giunta le sue attribuzioni sono svolte dal consiglio.”



PASTORE

IZZO

SARO

THALER

ZANETTA

17.90


**DECRETO - LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95**

**"DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA  
CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"**

**Art. 17** *Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni.*

EMENDAMENTO n. 4

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma 12-bis: "All'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppresse le parole 'eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia'. Al medesimo articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è, altresì, soppressa la seguente proposizione 'Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012'".

  
BREGALLI, BETTINO

17.91




**DECRETO -LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95**

**"DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA  
CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"**

**Art. 17** *Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni.*

~~EMENDAMENTO N. 5~~

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma 12-ter: **"Resta fermo che gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214"**.

  
BERSECCI, BETTINO

17.92

**Emendamento AS 3396**


All'articolo 17, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma 12-bis: "All'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppresse le parole *'eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia'*. Al medesimo articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è, altresì, soppressa la seguente proposizione *'Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012'*".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



17.93

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 17.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente*

“12-bis. All’articolo 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 16 e 17 sono abrogati.”

MARINO Mauro Maria



17.94

**Emendamento AS 3396**


All'articolo 17, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma 12-bis: *"Resta fermo che gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214"*.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



17.95

**A.S. 3396**

**Emendamento**

**Art. 17**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:*

«13-bis. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, e fino alla naturale scadenza degli organi amministrativi eletti, le Province accorpate esercitano in forma convergente le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»

ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE  
*Andria*

*17.96*

**Emendamento**  
**Articolo 17**

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«*13.bis.* In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»

Sen. Valter ZANETTA



17.97

**EMENDAMENTO**

**Art. 17**

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»


Sen. Antonio Paravia




Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibia



Sen. Franco Cardillo



17.98

**EMENDAMENTO**


*Art. 17*

*(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)*


All'art. 17, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:

*«14. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»*

FIRRARELLO



D'AMBROSIO LETTIERI  
D'Ambrosio L.



17.99




*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente*

Art. 17-bis.

*(Studio di fattibilità per l'accorpamento delle Regioni)*

1. Nell'ambito del piano di revisione della spesa pubblica, il Governo conferisce al Commissario di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, l'incarico di predisporre uno Studio sulla fattibilità dell'accorpamento delle Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, in nuove regioni di dimensioni maggiori, aventi caratteristiche di affinità economico-sociale e geografica, tali da potere introdurre una più efficace governabilità e un'ottimale finalizzazione della spesa pubblica a vantaggio di migliori servizi ai cittadini nelle materie di competenza delle regioni. Tale Studio dovrà comunque prevedere la tutela delle prerogative costituzionali delle attuali Regioni e Province a Statuto Speciale, e il mantenimento delle regioni insulari Sicilia e Sardegna.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con propria relazione alle Camere, sui risultati dello Studio di fattibilità di cui al comma precedente, ai fini della predisposizione di un disegno di legge costituzionale.

RUTELLI, DE ANGELIS, BALDASSARRI



17.0.1

Sopprimere l'articolo 17

~~Angelo Licotani  
Claudio Fassone~~

Sopprimere l'articolo 18

→

Angelo Licotani  
Claudio Fassone

Sopprimere l'articolo 19


~~Angelo Licotani  
Claudio Fassone~~

18.1

EMENDAMENTO

**Articolo 18**

Sopprimere l'articolo.



PASTORE

IZZO





MALAN

SARO

18.2

**Emendamento AS 3396**

*L'articolo 18 è soppresso.*


Sen. Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

18.3


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396  
Articolo 18

*Abrogare l'articolo*

  
TANCREDI

GRANAZZO

  
Cecile  
OTIFU ROFAM



18.4

A.S. 3396

Art. 18

Sopprimere l'articolo.

COSENTINO

*Cosentino*

*18.5*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396 DI CONVERSIONE  
DEL D.L. 95/2012**

**- REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA -**

**Emendamento all'articolo 18**

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, dal 1° gennaio 2014 sono istituite le città metropolitane di Roma capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, con contestuale soppressione delle relative province.

2. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

- a*) funzioni fondamentali delle province;
- b*) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c*) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- d*) mobilità e viabilità metropolitane;
- e*) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- f*) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- g*) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Alle città metropolitane sono attribuite:

- a*) le funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;
- b*) il patrimonio e le risorse umane e strumentali delle relative province soppresse, a cui ciascuna di esse succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
- c*) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 24 del medesimo decreto legislativo è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

18.6

7. 1/34

4. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

5. In sede di prima applicazione il territorio delle città metropolitane coincide con quello delle rispettive province soppresse ai sensi del comma 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni appartenenti ad altre province confinanti con la città metropolitana possono, con delibera dei consigli comunali interessati assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, deliberare l'adesione alla città metropolitana. Le rispettive delibere sono sottoposte a referendum entro un mese dalla loro adozione e si intendono approvate qualora raccolgano la maggioranza dei voti validi espressi e un quorum di validità del 30% degli iscritti alle liste elettorali del comune.

6. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

7. Qualora, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della legge 5 maggio 2009, n.42, sia stata già promossa l'istituzione della città metropolitana, le relative procedure per la costituzione della stessa devono essere attuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. E' adottato, di concerto tra gli enti promotori della città metropolitana, uno statuto provvisorio, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 9, lettera a).

9. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;

b) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;

c) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

d) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;



10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 9, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

11. Su proposta del consiglio provvisorio della città metropolitana la regione provvede, entro sei mesi dall'approvazione della proposta, alla istituzione di nuovi comuni per scorporo del comune capoluogo, nonché alla eventuale revisione dei confini degli altri comuni. I nuovi comuni possono derivare da fusione di comuni contigui in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, o da aggregazione di parte del territorio del comune capoluogo a comuni confinanti, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto tra dimensioni territoriali e demografiche.

12. Nella istituzione dei nuovi comuni derivanti dallo scorporo dal comune capoluogo, la legge regionale deve, pur garantendo un numero minimo di abitanti, tenere conto dei quartieri tradizionali, anche aggregandoli per ambiti omogenei, nonché delle circoscrizioni di decentramento ove corrispondano al suddetto criterio.

13. I nuovi comuni scorporati dal comune capoluogo conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferite, in proporzione agli abitanti e al territorio, le risorse, il personale e i beni strumentali, immobili e mobili, del comune capoluogo e delle sue circoscrizioni, necessari per il loro funzionamento.

14. Nel riordino territoriale, la regione disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana.

15. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti nei tempi indicati al comma 11 del presente articolo, il comune capoluogo è soppresso e in suo luogo sono costituiti in comuni le corrispondenti circoscrizioni di decentramento preesistenti all'interno dello stesso comune capoluogo. Gli ambiti territoriali dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana diversi dal comune capoluogo restano quelle preesistenti. Ai nuovi comuni, corrispondenti alle preesistenti circoscrizioni del comune capoluogo, sono trasferite in proporzione agli abitanti e al territorio le risorse, il personale, e i beni strumentali, immobili e mobili del comune capoluogo e delle sue circoscrizioni, necessari per il loro funzionamento.

16. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento.

Guido Pom (P.O.S.S.A.)

2. 12.6

17. Sono organi della città metropolitana:

- a) il consiglio metropolitano;
- b) il sindaco metropolitano;
- c) la giunta metropolitana.

il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia, essi sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il consiglio metropolitano è composto da:

- a) trenta consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
- b) quindici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
- c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

La giunta metropolitana, nominata e presieduta dal sindaco metropolitano, è composta da un numero di accessori stabilito dallo statuto e comunque non superiore a sei.

18. Accanto al consiglio metropolitano è istituita l'assemblea dei sindaci o loro delegati. L'assemblea esprime parere obbligatorio non vincolante sullo statuto, sul piano territoriale, sul programma delle opere pubbliche e sulle forme di gestione dei pubblici servizi di livello metropolitano.

19. Le norme relative alla durata del mandato e alla limitazione dei mandati del sindaco si applicano al sindaco metropolitano."

Sen. Antonio DEL PENNINO

Guido Poma (POSSA)

Luca Valditara (VALDITARA) 4/6

1. 18.6

EMENDAMENTO

ART. 18

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono istituite le città metropolitane di Roma, Milano e Napoli. "

TANCREDI



18.7

EMENDAMENTO

ART. 18

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono soppresse le province di Roma, Milano e Napoli, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane."

TANCREDI



78.8



EMENDAMENTO

**Articolo 18**

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.



PASTORE

IZZO

SARO

18.9

## Articolo 18

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "*con contestuale istituzione delle città metropolitane,*" sono inserite le seguenti: "*previa intesa con ciascuna Regione interessata,*";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*"7 bis Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione."*

### Relazione

Le modifiche proposte tendono a recuperare un ruolo delle Regioni nell'istituzione delle città metropolitane e a preservare le funzioni di indirizzo e coordinamento loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost..

*Angelo Licchani, Claudio Fassano*

18.10

A.S. 3396

Art. 18

Al comma 1, dopo le parole: “,con contestuale istituzione delle città metropolitane,” sono inserite le seguenti: “,previa intesa con ciascuna Regione interessata,”;

Conseguentemente

- dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.”

COSENTINO

*Cosentino*


18.11

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**


**A.S. 3396**  
**Articolo 18**

Al comma 1, dopo le parole: “,con contestuale istituzione delle città metropolitane,”  
inserire le seguenti:

“,previa intesa con ciascuna Regione interessata,”.

  
TONORELLI

GRANARO

  
Cerretti

05/12 TOFANI

18.12





## Articolo 18

*(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)*

All'art. 18, comma 1, sostituire le parole «il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013» con le parole «*alla scadenza dei loro mandati*».

All'art. 18, comma 3, sono soppresse le parole: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.»

All'art. 18, comma 4, è soppresso l'intero comma.

All'art. 18, comma 6, è soppresso l'intero comma.

### MOTIVAZIONE

*Questi emendamenti mirano ad allineare la data di soppressione delle Province alla scadenza dei mandati elettivi degli organi di governo attuali. Si supera altresì la previsione che il Sindaco del comune capoluogo sia di diritto il sindaco metropolitano perché ciò porterebbe ad inevitabili conflitti con i Sindaci degli altri Comuni del territorio.*

  
VICE PRESIDENTE  
(Domenico Nania)

18.13

**EMENDAMENTO**

*Articolo 18*

*(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)*


All'art. 18, comma 1, sostituire le parole «il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013» con le parole «*alla scadenza dei loro mandati*».

All'art. 18, comma 3, sono soppresse le parole: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.»

All'art. 18, comma 4, è soppresso l'intero comma.

All'art. 18, comma 6, è soppresso l'intero comma.

FIRRARELLO



18.14



D'AMBROSIO LETTIERI



AS 3396

EMENDAMENTO

Articolo 18

All'art. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013» con le parole «*alla scadenza dei loro mandati*».
- b) Al comma 3, sono soppresse le parole: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.»
- c) il comma 4, è soppresso;
- d) il comma 6, è soppresso.

  
CARLINO

18.15

A.S. 3396

**Emendamento**

**Art. 18**

*Al comma 1, le parole da: «il 1° gennaio 2014» fino a: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza dei loro mandati».*

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano» fino alla fine del comma.*

*Il comma 4 e il comma 6 sono soppressi.*

ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE  
*Andria*

18.16

**EMENDAMENTO**


**Art. 18**

Al comma 1, sostituire le parole da «il 1° gennaio 2014» fino alla fine del periodo con le seguenti:  
«alla scadenza dei loro mandati».


Sen. Antonio Paravia



Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibilia



Sen. Franco Cardillo



78.12

## EMENDAMENTO

## ART. 18

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole:

“nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.” con le seguenti: “nonché all'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. All'articolo 24, comma 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sopprimere il primo periodo.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Il territorio della città metropolitana di Roma capitale coincide con quello di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, integrato dal territorio dei soli comuni conurbati di Roma capitale, fatto salvo il potere di iniziativa dei predetti comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.”.

CUTRUFO




GIOVANARDI



18.18

**EMENDAMENTO**

**ART. 18**

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: “nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.” con le seguenti: “nonché all’articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. All’articolo 24, comma 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sopprimere il primo periodo.”;

CUTRUFO



GIOVANARDI



18.19

AS 3396

EMENDAMENTO  
Articolo 18

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:*

"Entro 60 giorni dalla istituzione della città metropolitana, i comuni interessati, con delibera del consiglio comunale, deliberano l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, ad una provincia limitrofa."

LA TRONICO

MAZZARACCHIO



TANERENI

18.20



**Emendamento AS 3396**

*All'articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, determina il perimetro del territorio della Città metropolitana e, nel caso in cui non coincida con quello della Provincia, formula il Piano di riordino di cui al comma 3 dell'articolo 17.*

*2\_bis. La Regione trasmette al Governo la determinazione del perimetro del territorio della Città metropolitana e l'eventuale Piano di riordino della circoscrizione provinciale territoriale non compresa in detto perimetro; il Governo provvede entro 20 giorni secondo il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 17.*

*2\_ter. Nei casi di cui al comma 2bis, la soppressione della Provincia e l'istituzione della Città metropolitana decorrono dall'entrata in vigore della legge di cui allo stesso comma 2bis. Se la decorrenza e' successiva alla scadenza del Consiglio provinciale in carica, il Presidente della Provincia in qualità di commissario nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione previste dall'ordinamento fino all'insediamento dei nuovi organi della Città metropolitana.*

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



18.27

**EMENDAMENTO**

**ART. 18**

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Il territorio della città metropolitana di Roma capitale coincide con quello di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, integrato dal territorio dei soli comuni conurbati di Roma capitale, fatto salvo il potere di iniziativa dei predetti comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.”.

CUTRUFO

GIOVANARDI




18.22

EMENDAMENTO

Articolo 18

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere:

“In deroga a quanto stabilito nel primo periodo, si applica l’articolo 133, secondo comma della Costituzione alle deliberazioni assunte dai comuni almeno tre mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, a maggioranza assoluta dei propri componenti, di non far parte della Città metropolitana, optando per una provincia confinante. ”

  
PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
VITALI  
MALAN  
INCONTANTE  
SARO  
  
THALER

18.23

EMENDAMENTO

ART. 18

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:

« e prevedendo la possibilità per gli stessi di ricomprendersi in aree confinanti, non coincidenti con il territorio della città metropolitana. »



MANTOVANI

GARAVAGLIA R.





(F. SERAFINI)

*[Handwritten signatures]*

18.24

**Emendamento AS 3396**

All'articolo 18, al comma 2, dopo la parola "Costituzione", aggiungere: " la città metropolitana sostituisce la Provincia e il comune capoluogo".

Sen. Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

18.25

AS 3396  
Emendamento  
Art. 18.

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni*

*Dopo il comma 2 aggiungere il comma:*

“2-bis. Lo Statuto della città metropolitana può prevedere una articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana”.

*Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* “Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano, il sindaco metropolitano e la giunta”.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* “che il sindaco metropolitano” *fino alla fine del comma con le parole:*

- a) il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
- b) il sindaco metropolitano sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
- c) il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto legislativo sono individuati in base alle disposizioni di legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo Statuto”.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:* “Il consiglio metropolitano e la giunta sono composti dallo stesso numero di membri previsti per i rispettivi comuni capoluogo di provincia”.

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *dopo le parole “tra i sindaci” aggiungere le parole “e i consiglieri comunali”;*
- 2) *al comma 6, sopprimere le parole: “e dai consiglieri dei medesimi comuni”;*

3) *dopo il comma 6 aggiungere il comma:*

“6-bis. I componenti della giunta metropolitana sono sindaci e consiglieri comunali in carica dei comuni che ne fanno parte e sono nominati e revocati dal sindaco metropolitano secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del già citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

18.26  
133

6  
7.1/2

*Il comma 7 è sostituito dai seguenti:*

“7. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) funzioni fondamentali delle province;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- d) mobilità e viabilità metropolitane;
- e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

*7-bis.* Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

*7-ter.* Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione”.

*Al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera:*

*" b-bis) le funzioni amministrative delle province ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione”.*

*Al comma 9, sostituire le parole: “a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione” con le parole: “deve essere adottato dal consiglio metropolitano entro dodici mesi dalla sua prima convocazione, previo parere espresso da parte dei consigli dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 del già citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo Statuto metropolitano:”.*

*Al comma 9, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

*“c-bis) prevede le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;*

*c-ter) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;*

*c-quater) regola le modalità in base alle quali i comuni e le loro forme associative non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana”.*

*Al comma 10, sostituire le parole: “e vicesindaco” con le parole: “assessore metropolitano”.*

*Al comma 11, sostituire il primo capoverso con il seguente: “Fatto salvo quanto espressamente disposto dalla legge, alle città metropolitane si applicano le norme dell'ordinamento dei comuni”.*





*Al comma 11, sopprimere le parole: “e le Province autonome di Trento e Bolzano”.*

*Pastore*

PASTORE, VIZZINI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCATTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VIMERCATI, VITALI.

**Emendamento AS 3396**

All'articolo 18, sopprimere i commi 3,4 e 6.

Sen Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

18.27



**EMENDAMENTO**


**Art. 18**

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

**Sen. Antonio Paravia**




**Sen. Vincenzo Fasano**



**Sen. Cosimo Sibia**



**Sen. Franco Cardillo**



18.28

**EMENDAMENTO**


**Art. 18**

Sopprimere il comma 4.


**Sen. Antonio Paravia**




**Sen. Vincenzo Fasano**



**Sen. Cosimo Sibilia**



**Sen. Franco Cardillo**



18.29

## Emendamento AS 3396

All'articolo 18, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:





4. Entro sei mesi dall'individuazione della città metropolitana, viene eletto, a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco ed il consiglio metropolitano.

4.bis Il consiglio metropolitano è composto da:

a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;





c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

Sen Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

18.30

**Emendamento AS 3396**

All'articolo 18, sostituire il comma 4 con il seguente: "Lo statuto della Città metropolitana e' predisposto dal Presidente e dal Consiglio della Provincia uscente".

Sen. Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

18.37

**EMENDAMENTO**

**Art. 18**

Sopprimere il comma 6.

**Sen. Antonio Paravia**




**Sen. Vincenzo Fasano**



**Sen. Cosimo Sibilìa**



**Sen. Franco Cardello**




18.22

EMENDAMENTO

ARTICOLO 18

Al comma 6 le parole "tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana" sono sostituite dalle seguenti: "tra i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana".


Enrico Musso



28.33

AS 3396  
Emendamento  
Art. 18.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole, "tra i sindaci" inserire le seguenti: "e i consiglieri comunali".*

BASTICO  


18.34

EMENDAMENTO

ARTICOLO 18

Al comma 6 le parole da "o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione." sono soppresse.

Enrico Musso



18.35




EMENDAMENTO

ARTICOLO 18

Al comma 7, lettera 4), dopo le parole "promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale" sono aggiunte le seguenti parole: ", con particolare riferimento alla competitività e alla capacità del territorio di attrarre investimenti produttivi"

Enrico Musso



18.36

AS 3396  
Emendamento  
Art. 18.

*Al comma 7, lettera b, dopo il numero 4) aggiungere il seguente*

"4-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;

4-ter) organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale".

BASTICO



18.37

AS 3396  
Emendamento  
Art. 18.

*Al comma 7, lettera b, dopo il numero 4) aggiungere il seguente  
"4-bis) programmazione e realizzazione strutture di edilizia scolastica superiore".*

BASTICO

*Bastico*

*18.38*

EMENDAMENTO

ART.18

Al comma 7, lettera b), dopo il punto 4 aggiungere il seguente:

"4-bis). tutte le funzioni che i comuni delegano all'amministrazione metropolitana ai sensi del successivo comma 9."

SEN D'AMBROSIO LETTIERI

*Sen D'Ambrosio Lettieri*  
*(TACREPI)*



18.39

EMENDAMENTO

ART.18

Al comma 7, lettera b), dopo il punto 4 aggiungere il seguente:

"4-bis). tutte le funzioni che i comuni delegano all'amministrazione metropolitana ai sensi del successivo comma 9."

SEN D'AMBROSIO LETTIERI

*[Handwritten signatures and names]*  
 (Aversa)  
 (Nessa)  
 (Fano)  
*[Signature]*



18.40

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 18

Al comma 7 lettera b), dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

"4-bis) promozione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti relativo alla città metropolitana, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore".

Vincenzo De Luca

*De Luca*


78.47


## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE


A.S. 3396  
Articolo 18


Dopo il comma 7 inserire il seguente:


*“7-bis Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.”*

  
TANCREDI

  
GRAMAZIO

  
CEILINI

  
ROBAM

  
STEFANI

### Relazione

Le modifiche proposte tendono a recuperare un ruolo delle Regioni nell’istituzione delle città metropolitane e a preservare le funzioni di indirizzo e coordinamento loro spettanti nelle materie di cui all’art. 117, commi terzo e quarto, Cost..




18.42

EMENDAMENTO

**Articolo 18**

Al comma 7, alla fine aggiungere:

“7 bis.. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.”



PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
VITALE  
MALAN  
INCONTANTE  
SARO

THALER


18.43



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 18.

*Al comma 9, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

"c-bis) Può comunque prevedere, al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e strumentali, la mobilità del personale tra gli enti facenti parte della Città metropolitana anche in deroga alle capacità assunzionali e alla dotazione organica dei singoli enti. In nessun caso la riorganizzazione può comportare maggiori oneri avuto riguardo alla situazione complessiva degli enti interessati."



MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

18.44

EMENDAMENTO

ART.18

Al comma 9 dopo la lettera e, aggiungere la seguente:

"e-bis) disciplina la eventuale delega da parte dei comuni partecipi alla amministrazione metropolitana di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 7 del presente articolo con particolare riferimento a quelle ritenute meglio gestibili a livello metropolitano in funzione delle peculiarità dell'area. Nel caso in cui lo statuto metropolitano non sia adottato da parte del consiglio metropolitano nei termini da questo comma previsti, la Regione provvede alla sua definitiva stesura."

SEN D'AMBROSIO ATTIERI

*[Handwritten signatures and names: Sen D'AMBROSIO ATTIERI, CALESSA, COZZA, etc.]*



19.45

## EMENDAMENTO

## ART.18

Al comma 9 dopo la lettera e, aggiungere la seguente:

"e-bis) disciplina la eventuale delega da parte dei comuni partecipi alla amministrazione metropolitana di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 7 del presente articolo con particolare riferimento a quelle ritenute meglio gestibili a livello metropolitano in funzione delle peculiarità dell'area. Nel caso in cui lo statuto metropolitano non sia adottato da parte del consiglio metropolitano nei termini da questo comma previsti, la Regione provvede alla sua definitiva stesura."

SEN D'AMBROSIO LETTIERI



78.46

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 18

Al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente

“ e-bis) stabilisce, con cadenza triennale, gli obiettivi che sono contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro attuazione”.

Vincenzo De Luca

*De Luca*

18.42

Articolo 18

*(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)*

Dopo il comma 11 aggiungere il comma seguente:

**«12. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli artt. 74 e 75 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente.»**

**MOTIVAZIONE**

*Questo emendamento mira a definire in tempi certi un percorso di istituzione delle Città metropolitane che, portando all'abolizione delle Province delle aree metropolitane, permetta di costruire un percorso per gestire la fase transitoria e di garantire comunque una autorevolezza ai nuovi enti nella gestione delle delicate funzioni di area vasta ad essi riconosciute attraverso un sistema di legittimazione diretta e popolare e, allo stesso tempo, consenta ai diversi territori di salvaguardare la loro specificità nel processo di istituzione delle Città metropolitane e di disegnare in modo innovativo l'articolazione del comune capoluogo, la maglia dei comuni metropolitani e i loro rapporti con la Città metropolitana.*

  
**VICE PRESIDENTE**  
*(Domenico Nania)*

18.48

**EMENDAMENTO**


Articolo 18

*(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)*

Dopo il comma 1,1 aggiungere il comma seguente:

*«12. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli artt. 74 e 75 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente.»*

FIRRARELLO



D'AMBROSIO LETTIERI

D'Ambrosio



18.49

## EMENDAMENTO

## Art. 18


Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli artt. 74 e 75 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente.»

Sen. Antonio Paravia



Sen. Vincenzo Fasano




Sen. Cosimo Sibilìa



Sen. Franco Cardiello



18.50



A.S. 3396

**Emendamento**

**Art. 18**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente.»

ANDRIA  
Mauro MARINO  
BOSONE  
*Andria*

18.51




EMENDAMENTO

ART. 18

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. I comuni non compresi nel perimetro delle città metropolitane si organizzano costituendo le nuove provincie ad elezione indiretta, sulla falsariga dell'unione dei comuni.

Sen. Ladu



18.52

Emendamento

A.S. 3396

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

*Art. 18.bis*

1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell' *articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000*, di cui all'articolo 7, comma 31 sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 e successivamente prorogato al 1° gennaio 2011 con DPCM 25 marzo 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31 sexies del d.l. n. 78 del 2010.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



18.0.1

Emendamento

A.S. 3396

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.bis

(razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)

al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica:


art. 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti : "la facoltà di avvalersi di".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



18.0.2

**AS 3396**

**Art.18**

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 18-bis.

*(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).*

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;


b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti; nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente della circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica



18.0.3

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

*(Istituzione della Città Metropolitana di Roma Capitale)*

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114, 117 secondo comma, lettera p) e 118 della Costituzione e degli artt. 22 e 23 della Legge 267 del D.L. 18 agosto 2000 è istituita la Città Metropolitana di Roma Capitale, il cui territorio corrisponde all'area dell'attuale Comune di Roma ed a quello dei Comuni della Provincia di Roma che vi aderiscono. Viene contestualmente soppressa la Provincia di Roma. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. I compiti e le funzioni attribuiti al Comune di Roma Capitale dal Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale" sono trasferiti alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Nelle more degli adempimenti previsti dal presente Decreto e ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali viene nominato un Commissario prefettizio per la Provincia di Roma.
2. In attuazione dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 42 del 2009, il territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale è articolato in comuni. In ottemperanza al comma 1 dell' art. 23 della Legge 267 del D.L. 18 Agosto 2000, i Comuni della Provincia di Roma legati all'attuale territorio del Comune di Roma da contiguità territoriale o da connessioni di integrazione di carattere economico, urbanistico, di servizi essenziali, ambientali, sociali, di trasporti e viabilità, oltre che da motivazioni storico-culturali e di tradizioni popolari possono scegliere per l'adesione alla Città Metropolitana di Roma Capitale con le modalità previste per legge, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133 primo comma della Costituzione.
3. Per quel che concerne il territorio dell'attuale Città di Roma Capitale, in deroga all'art.15 del Testo Unico delle leggi sugli enti locali n° 267 del 2000, i 15 Municipi di Roma Capitale di cui al Decreto 156 del 17 settembre 2010 sono costituiti nuovi Comuni. Essi acquisiscono personalità giuridica ed autonomia amministrativa e funzionale ai sensi degli articoli 13, 14, 17 e 18, 72 e 73 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I quindici nuovi Comuni prenderanno il nome di "Roma" accompagnato da un appellativo identificativo del territorio di riferimento .
4. La Città Metropolitana di Roma Capitale è un ente territoriale autonomo e differenziato, si colloca nell'assetto ordinamentale italiano come livello di governo locale direttamente connesso e dipendente degli organi centrali dello Stato. Essa esercita autonomamente le funzioni necessarie per la gestione dei propri interessi, ed è dotata di adeguati mezzi economici e finanziari, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione. Tale ente territoriale è autonomo rispetto ai comuni che ne fanno parte, alle Province limitrofe ed alla Regione Lazio, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione e cooperazione istituzionale con le istanze di governo

13.04.4

7. 1/4

regionale e statale. La Città Metropolitana conformemente ai principi sanciti dal titolo V della Costituzione, è titolare di potestà statutaria e regolamentare e determina la propria struttura organizzativa in ottemperanza alle previsioni costituzionali e nel rispetto dei principi in materia di organizzazione e di attività amministrativa stabiliti dalla normativa statale vigente.

5. In deroga a quanto previsto degli artt. 22 e 23 del citato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio della Città Metropolitana entro sei mesi dalla prima convocazione dovrà adottare lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale. Esso dovrà indicare il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni del nuovo Ente, nonché convalidare la forma di governo del territorio metropolitano e le modalità di elezione dei suoi membri definiti nel presente Decreto. In deroga al comma 3 dell'art. 23 della legge 267 del 18 agosto 2000 il Consiglio Metropolitano entro trenta giorni dalla sua approvazione, sentita la Regione Lazio, trasmette la deliberazione concernente lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale ad una delle due Camere, per l'approvazione con legge.

6. Ove il Consiglio Metropolitano non adempisse a quanto previsto al comma precedente nei tempi prefissati, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione e dell'art. 8 della legge 131 del 5 giugno 2003, il Governo, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta su proposta del Ministro competente lo Statuto della Città Metropolitana, anche avvalendosi di una Proposta di Legge di Iniziativa popolare opportunamente corredata dal numero di firme necessarie e rappresentanti l'intero territorio interessato, presentata in un ramo del Parlamento.

7. Lo Statuto della Città Metropolitana dovrà inoltre regolare per quanto di competenza : a) l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni; b) le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; c) la disciplina ed i rapporti fra i comuni facenti parte della Città Metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane; d) le modalità con le quali la Città Metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni ricompresi nel proprio territorio, in forma singola o associata, con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; e) le modalità con le quali i comuni facenti parti della Città Metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima; f) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la Città Metropolitana.

8. Alla Città Metropolitana di Roma Capitale sono attribuiti oltre ai poteri normativi fondamentali dell'attuale Comune di Roma Capitale e della Provincia di Roma anche le seguenti funzioni:

- a. pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- b. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché
- c. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- d. mobilità e viabilità;
- e. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

9. Lo Stato e la Regione Lazio possono delegare l'esercizio di funzioni loro attribuite ivi compresa la potestà legislativa alla Città Metropolitana di Roma Capitale in armonia con gli articoli 114, terzo comma, e 118 della Costituzione ed in attuazione degli art. 3 e 4 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 e degli art. 2, 4, 5 6 e 7 della Legge n° 131 giugno 2003. Tali prerogative potranno comunque essere concesse alla Città Metropolitana con apposito provvedimento di revisione dell'art.117 della Costituzione.

10. Alla Città Metropolitana di Roma Capitale spetta inoltre:

- a. il patrimonio e le risorse umane e strumentali della Provincia e del Comune di Roma Capitale, a cui la Città Metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
- b. le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente Decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

11. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui al citato Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ed i Decreti Legislativi n° 156 del 17 settembre 2012 e n° 61 del 18 aprile 2012, in sede di prima applicazione e nelle more dell'approvazione dello Statuto e a parziale modifica dei citati decreti, sono organi di governo della città Metropolitana di Roma Capitale il Sindaco, La Giunta di Governo e il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale :

1. il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale sarà eletto a suffragio universale e diretto secondo il sistema previsto dagli art. 46 del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto del 2000;
2. il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale che sostituirà l'attuale Assemblea Capitolina verrà eletto a suffragio universale secondo il sistema previsto dal più volte citato D.L. 267 del 2000. Esso è composto dai 48 consiglieri come previsto dal Decreto n° 156 del 17 settembre 2010 oltre che da un congruo numero di membri in rappresentanza del territorio dell'attuale Provincia di Roma. Il numero di questi ultimi sarà stabilito con successivo Decreto, e dovrà essere proporzionale alla popolazione residente nei Comuni che abbiano, entro novanta giorni dall'approvazione del presente Decreto, effettivamente deliberato l'adesione alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Tale proporzione sarà comunque equivalente a quella a suo tempo prevista per la Città di Roma nel citato decreto n° 156 del 17 settembre 2010. Ove entro il termine di cui al comma precedente non fosse raggiunto un numero di adesioni tali da raggiungere la quota minima sufficiente per l'elezione di un Consigliere Metropolitano, la rappresentanza di tali territori provinciali sarà garantita dai Comuni Metropolitani di Roma Capitale confinanti e/o più vicini, accorpando ad essi l'elettorato attivo e passivo dei comuni provinciali aderenti.
3. La Giunta di Governo della Città Metropolitana di Roma Capitale sarà composta da 15 Assessori nominati dal Sindaco della Città Metropolitana e da esso revocabili.

2. 18.0.4

2/4

4. la Città Metropolitana di Roma Capitale disciplinerà con propri regolamenti, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

12. Compatibilmente con il presente decreto sono fatte salve le leggi vigenti dello Stato e della Regione Lazio in materia di Aree metropolitane e le competenze spettanti alla Regione Lazio, secondo i principi fissati dalla Costituzione. La Città Metropolitana di Roma Capitale è competente, in via residuale, per tutte le attività e i servizi di pubblico interesse che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti istituzionali.

13. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi alla Città Metropolitana di Roma Capitale quanto previsto dal Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto n° 267 del 18 agosto 2000 e dai Decreti n° 156 del 17 settembre 2010 e n° 61 del 18 aprile 2012.

FLERES, POLI BORTONE



γ. 18.0.4



## AS 3396

### Art.18

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 18-bis.

*(Unioni di comuni)*

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati e fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, è fatto comunque obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di Comuni è affidato, in ogni caso, l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

j) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

k) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

l) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

m) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

18.05

→

3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituende Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina

6. All'articolo 32 del citato testo unico, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituende Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.

3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse".

7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario ad hoc che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina».

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

7. 19.0.5

~~Sopprimere l'articolo 17~~

Angelo Nicolani  
Claudio Fassone

~~Sopprimere l'articolo 18~~

Angelo Nicolani  
Claudio Fassone

Sopprimere l'articolo 19

Angelo Nicolani  
Claudio Fassone

19.1

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396  
Articolo 19

*Abrogare l'articolo*

CURSI

TOPANI

Cecchi  
06.11.



19.2

A.S. 3396

Art. 19

Sopprimere l'articolo.

COSENTINO

*Cosentino*

*19.3*

19.4

AS 3396  
Emendamento  
Art. 19

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:*

"a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

«27. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
- d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- e) gestione dell'ambiente e del territorio, ivi compresa la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- f) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- g) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- h) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;
- i) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- l) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- m) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il comune abbia la titolarità;
- n) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;».

1. 19.4

o) promozione delle garanzie di accesso ai servizi pubblici e privati;”.

p) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

q) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale».

a-bis) dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti commi:

«27-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

27-ter. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell’esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l’effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire l’esercizio delle stesse ai comuni o alle loro forme associate, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni è subordinata all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonché all’effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

27-quater. L’esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l’ente titolare.

27-quinques. Ai fini della competenza statale in materia, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l’unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del già citato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»”.

*Al comma 1, lettera b), capoverso "28" sostituire le parole: "della lettera l)" con le parole: "delle lettere b-bis), h-bis) e l)."*

*Al comma 1, lettera c), capoverso "28-bis" aggiungere in fine le parole: "E' abrogato il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

*Al comma 1, alla lettera d), sostituire il capoverso "30" con il seguente:*

“30. La regione entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, con propria legge previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 27-quinques. Nell’ambito della normativa regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa e comunque non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”.

*Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: "le convenzioni di cui al comma 28" con le parole: "le convenzioni di cui al comma 27-quinques".*

*Al comma 1, lettera e), il comma 31-ter è soppresso.*

*Al comma 3, capoverso "Art. 32", comma 4 dopo le parole: "e all'organizzazione" aggiungere infine il seguente periodo: "I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54 del già citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".*

*Vizzini*

VIZZINI, BIANCO, PASTORE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCATTO,  
CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO,  
VITALI.

*i. 19.4*



S 3396

Emendamento

Art. 19

All'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere i seguenti punti:

“m) gestione dell'ambiente e del territorio”;

n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza.

b) al comma 1, lettera a) punto b) sostituire le parole “ di ambito comunale” con le seguenti  
“ di competenza comunale”

*Conseguentemente al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole “ad esclusione della lettera l)” aggiungere le seguenti parole: “e delle lettere m) ed n)”.*

FLERES



19.5

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

### Art. 19

#### Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

*Al comma 1, lettera a), capoverso "comma 27", alla lettera b) sostituire le parole "di ambito comunale" con le seguenti:*

*" di competenza comunale"*

*Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso "comma 28", primo periodo, dopo le parole "ad esclusione della lettera l)", aggiungere le seguenti:*

*"e delle lettere m) ed n)".*

**Sen. F. SALTAMARTINI**



#### Motivazione

L'emendamento è finalizzato a ricomprendere tra le funzioni fondamentali anche quella riferita all'ambiente e al territorio, come indicato tra l'altro anche dall'ultimo testo della Carta delle Autonomie emendato dai relatori, non prevedendone comunque l'obbligo di gestione associata.

19.6

**Emendamento**  
**Articolo 19**

Al comma 1, lettera a) punto b), sostituire le parole: “ *di ambito comunale*” con le seguenti: “ *di competenza comunale*”.

Sen. Valter ZANETTA



19.7

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), dopo le parole: "trasporto pubblico comunale" aggiungere le seguenti: "la viabilità comunale vicinale e interpoderale".*



*Sen. Lucio Malan*

19.8


EMENDAMENTO

ART. 19

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

" Sono di conseguenza abrogati i commi 1 e 2-ter, dell'articolo 11, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;"

CORONELLA



19.9

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 19.

*Al comma 1, lettera a), capoverso "27" alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: "ivi compresi i servizi degli asili nido"*

*Marino*


MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

*19.10*

Emendamento  
Articolo 19

Al comma 1, lettera h), in fine, aggiungere la parola: "*comunali*".

Sen. Valter ZANETTA



19.11

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 1, lettera a), capoverso h), dopo le parole: "gestione dei servizi scolastici" aggiungere le seguenti: "i servizi all'infanzia e asili nido".*



*Sen. Lucio Malan*

19.12




## Emendamento

DL 95/2012

**ALL'ARTICOLO 19 PUNTO h)** dopo le parole: "gestione dei servizi scolastici"  
aggiungere le parole: "i servizi all'infanzia e asili nido".

**MOTIVAZIONE:** sono state omesse funzioni indispensabili per la gestione del territorio e dei servizi alla popolazione.

*Senatore Tomaso Zanoletti*  


19.13

**AS 3396**  
**EMENDAMENTO**  
**ART. 19**

*Al comma 1, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compresi gli asili nido»*

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Carlino*

*19.14*


EMENDAMENTO

Articolo 19

Al comma 1, lettera a), dopo la lettera l) aggiungere:

- “) coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
- ) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;
  - ) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il comune abbia la titolarità;
  - ) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;

19.15

  
PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
VITACI  
OLIVA  
INCOGNANTE  
SARO

THALER

ZANETTA

Emendamento  
Articolo 19

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

*"l.bis) gestione dell'ambiente e del territorio;*

*l.ter) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza".*

Sen. Valter ZANETTA



19.16

A.S. 3396

Emendamento

Art. 19

Al comma 1, capoverso lettera a), dopo la lettera l) inserire la seguente:

“l-bis) il concorso, anche economico e finanziario, nella valorizzazione e nelle attività di conservazione e fruizione dei beni culturali; il concorso, anche economico e finanziario, nella promozione, nell’organizzazione e nel coordinamento delle attività e dei servizi culturali.”.

VITA, MARCUCCI

Vita

19.17

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 19

*Al comma 1, lettera a), capoverso "27", dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:*  
"m) gestione dell'ambiente e del territorio;  
n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza".

BERTUZZI



19.18

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Art. 19**

**Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali**

*Al comma 1, lettera a), capoverso "comma 27", aggiungere la seguente lettera:*

*"m) gestione dell'ambiente e del territorio."*

*Sen. F. SALTAMARTINI*

*F. Saltamartini*

*19.19*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Art. 19**

**Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali**

*Al comma 1, lettera a), capoverso "comma 27", aggiungere la seguente lettera:*

"n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza."

*Sen. F. SALTAMARTINI*

*F. Saltamartini*

*19.20*



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 19

Al comma 1, lettera b), comma 28 ivi richiamato, primo e secondo periodo sostituire le parole: "esercitano obbligatoriamente" con le seguenti: "possono esercitare".

CARRARA, CASTIGLIONE, FLERES, SAIA

*Carrara Castiglione Fleres Saia*

19.21

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 28 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, le parole: "unione di comuni o convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "unione di comuni, convenzione o altra forma associativa disciplinata dalla Regione";

b) al comma 30 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come sostituito dalla lettera d) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.";

c) al secondo periodo del comma 31 bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come introdotto dalla lettera e) del comma 1, le parole: "sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003";

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Sono fatti salvi i diversi limiti demografici minimi individuati dalle regioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011.";

e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: "unione di comuni montani e" sono aggiunte le seguenti: ",nelle regioni prive della disciplina di cui al comma 1 bis,";

o in alternativa:

e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: "unione di comuni montani e" sono aggiunte le seguenti: ",fuori dai casi di cui al comma 1 bis,"

f) dopo il comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente: "1 bis. Sono fatte salve le comunità montane costituite e disciplinate dalle regioni."

Relazione

Angelo Nicolini  
Claudio Fassone

Le modifiche proposte tendono a recuperare un ruolo delle Regioni nella disciplina delle forme associative relative all'esercizio di funzioni e servizi comunali.

19.22

Art. 19

**Articolo 19**

al comma 28 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, le parole: "*unione di comuni o convenzione*" sono sostituite dalle seguenti: "*unione di comuni, convenzione o altra forma associativa disciplinata dalla Regione*";

**conseguentemente:**

- al comma 30 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come sostituito dalla lettera d) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.*";

- al secondo periodo del comma 31 bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come introdotto dalla lettera e) del comma 1, le parole: "*sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali*" sono sostituite dalle seguenti: "*previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003*";

-dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"*7 bis. Sono fatti salvi i diversi limiti demografici minimi individuati dalle regioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011.*";

- al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: "*unione di comuni montani e*" sono aggiunte le seguenti: "*,nelle regioni prive della disciplina di cui al comma 1 bis,*";

*o in alternativa:*

- al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: "*unione di comuni montani e*" sono aggiunte le seguenti: "*,fuori dai casi di cui al comma 1 bis,*"

- dopo il comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente: "*1 bis. Sono fatte salve le comunità montane costituite e disciplinate dalle regioni.*"

COSENTINO


*Cosentino*

*19.23*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396  
Articolo 19

Al comma 1, lettera b), capoverso "comma 28", sostituire le parole: "unione di comuni o convenzione" con le seguenti: "unione di comuni, convenzione o altra forma associativa disciplinata dalla Regione".

  
TANCREDI

GRANAZIO SPIN

Centu  
0271 - TORANI

19.24



A.S. 3396

Emendamento

Art. 19

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: " lettera l)" aggiungere le seguenti: " e lettera d) limitatamente alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale"*

REGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*degnimi*

*19.25*

S 3396

Emendamento

Art. 19

Al comma 1, lettera b), alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:

“Con le medesime forme associative possono essere esercitate le funzioni di cui alla lettera l) ed alla lettera m) di cui al comma 27”.

FLERES



19.26

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 1, lettera c), capoverso "28-bis." sopprimere il secondo periodo.*

Sen. Malan

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Malan' written in a cursive style.

19.27


S 3396

Emendamento

Art. 19

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole “nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento” con le seguenti: “nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, e l’ANCI regionale, la dimensione territoriale adeguata e omogenea per area geografica per lo svolgimento”.

FLERES





A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 1, lettera d), capoverso "30.", dopo le parole: "secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese" aggiungere le parole: "con riferimento, ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216".*



*Sen. Lucio Malan*

19.29


# Emendamento

DL 95/2012

**1) all'articolo 19 comma 1 lettera d**

**dopo le parole: "secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese" aggiungere le parole: "calcolati e parametrati con riferimento, ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all' ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216".**

**Senatore Tomaso Zanoletti**




19.30


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396  
Articolo 19

Al comma 1, lettera d), capoverso "comma 30", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata."

  
TANCREDI

GRAMAZIO



Cerithi CURSI

OTIF TOFANI

19.31



A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso "31." con il seguente: "31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in riferimento ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all'ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216 a salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter"*



*Sen. Lucio Malan*

19.32

A.S. 3396

Emendamento

Art. 19

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: " salvo diverso" aggiungere le seguenti: " motivato sulla base di particolari condizioni territoriali ed orografiche"*

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER  
*Legnini*

*19.33*

Emendamento  
Articolo 19

Al comma 1, lettera e), capoverso 31), in fine, aggiungere il seguente periodo:  
*"Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto."*

Sen. Valter ZANETTA



19.34

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso "31-bis." con il seguente: "31.bis. "Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali con riferimento ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all' ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216."*



*Sen. Lucio Malan*

19.35

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE


A.S. 3396

Articolo 19

Al comma 1, lettera e), capoverso "comma 31-bis", sostituire le parole: "sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali" con le seguenti:

"previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003".

  
TANCEREM

GOAMAZIO 

Ceulin curren'

OTTA - TOFANI

19.36





Emendamento  
Articolo 19

Al comma 1, lettera e), il capoverso *31-ter*) è sostituito dal seguente:

*"31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:*

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;*
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;*
- c) entro il 1° gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28."*

Sen. Valter ZANETTA



19.37

S 3396

Emendamento

Art. 19

Al comma 1, lettera e), l'alinea del comma 31-ter è sostituita dalla seguente:

“31-ter. I comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- c) entro il 1° gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28.”.

FLERES

*Flere*

*19.38*

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso "31-ter." con il seguente: "31.ter. "I comuni interessati assicurano le disposizioni di cui al presente articolo entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad almeno 6 delle funzioni fondamentali di cui al comma 28".*



*Sen. Lucio Malan*

*19.39*

S 3396

Emendamento

Art. 19

Al comma 1, lettera e), aggiungere alla fine il seguente periodo:

“Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

FLERES

*Fleres*

19.40

AS 3396


Emendamento

**Articolo 19**

Al **comma 1** aggiungere infine il seguente periodo:

*"Le previsioni di cui al presente comma non si applicano in assenza di continuità territoriale e per le isole minori che costituiscano già unico comune"*

*Sen. Antonio d'Alì*



19.41

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 2, sostituire le parole da "sono sostituiti dai seguenti" fino al termine del comma, con le seguenti: "sono soppressi".*



*Sen. Lucio Malan*

19.42

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 2:*

- *sostituire capoverso "1" con il seguente:* "1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicare l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo. Le unioni di comuni di cui al presente comma non sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali."

Sen. Malan



19.43

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 2: sostituire capoverso "2" con il seguente:*

"2. Resta in capo ai comuni associati la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale.

*Sen. Malan*



19.44




EMENDAMENTO

Articolo 19

Al comma 2, cpv 2, dopo le parole "Sono affidate" aggiungere "inoltre"

19.45

  
PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
DETALI  
MALAN  
INCO STANTE  
SARO

THALER

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 2: sopprimere il capoverso 3.*

Sen. Malan



19.46

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 2: capoverso "4" aggiungere al termine il seguente periodo:*

- "Le unioni di comuni la cui superficie complessiva superi i 150 chilometri quadrati e con distanza stradale fra i capoluoghi dei due comuni più distanti superi i 25 chilometri possono derogare ai predetti limiti demografici."

Sen. Malan




19.47

EMENDAMENTO

Articolo 19

Al comma 2, cpv 7 sopprimere “in prima applicazione”

19. 48



PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
VITALI  
MALAN  
INCO STANTE  
SARO

THALER

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 2: capoverso "7" sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) dopo la parola "sindaco" aggiungere le parole "o un consigliere comunale suo delegato";*
- b) sopprimere le parole "in prima applicazione"*
- c) sopprimere le parole "fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo."*

Sen. Malan



19.49

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 2: dopo il capoverso "11", inserire il seguente:*

"11.bis Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse presente tale figura in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa."

Sen. Malan




19.50

EMENDAMENTO

Articolo 19

Sopprimere il comma 2 cpv 12.

19.91

  
PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
VITALI  
SARO  
INCOGNANTE

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 2: sopprimere il capoverso "13".*

Sen. Malan

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'SM' or similar, written in a cursive style.

19.52



19.53

AS 3396


Emendamento

**Articolo 19**

Al **comma 2** aggiungere infine il seguente periodo:

*"Le previsioni di cui al presente comma non si applicano in assenza di continuità territoriale e per le isole minori che costituiscano già unico comune"*

Sen. Antonio d'Alì




**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**


**A.S. 3396**

**Articolo 19**

Al comma 3, capoverso "art. 32", dopo le parole: "*unione di comuni montani e*" sono aggiunte le seguenti:

*„nelle regioni prive della disciplina di cui al comma 1 bis;”;*

  
TANCREDI

GRADIA 210 

Cecilia Corsi

STEF. TORANI



19.54

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**  
**Articolo 19**

Al comma 3, capoverso "art. 32", aggiungere il seguente comma:

*"1 bis. Sono fatte salve le comunità montane costituite e disciplinate dalle regioni."*

  
TANCREDI

GRAMAZIO



Centinoro

OTI

TOFANI



19.55

EMENDAMENTO

All'art. 19, comma 3, apportare al 3° comma dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la seguente modificazione al periodo:

"Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati" aggiungere l'espressione "o consigliere delegato".

Martaronello  
LAURETTA  
Costa  
Gallo  
SARRO  
CORONBIZIA  
GARDIELLO (A. C.)  
DESSA

19.56

S 3396

Emendamento

Art. 19

Al comma 3, alinea comma 3 del riscritto articolo 32, terzo periodo, sostituire le parole “non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune” con le seguenti parole: “non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune.”.

FLERES



19.57

Emendamento  
Articolo 19

Al comma 3, capoverso art. 32), alinea comma 3, sostituire le parole: *“non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune”*, con le seguenti: *“non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune.”*

Sen. Valter ZANETTA



19.58

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 19.

*Al comma 3, capoverso "Art. 32", comma 3, terzo periodo, sostituire le parole "non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune" con le seguenti parole: "non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune."*

MARINO Mauro Maria



19.59

Emendamento  
Articolo 19

Al comma 3, capoverso art. 32), alinea comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: *"I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54 del testo unico."*

Sen. Valter ZANETTA



19.60



S 3396

Emendamento

Art. 19

Al comma 3, alinea comma 4 del riscritto articolo 32, aggiungere infine il seguente periodo:

“I sindaci dei comuni facenti parte dell’unione possono delegare al presidente dell’unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all’articolo 54 del testo unico.”.

FLERES



19.61

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 19

*Al comma 3, capoverso "Art. 32", comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54."*

BERTUZZI



19.62

19.63

AS 3396


Emendamento

**Articolo 19**

Dopo il **comma 4** aggiungere il seguente:

"comma **4-bis**) Al fine di favorire ulteriormente il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali è consentita per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'associazione di funzioni su base telematica, o comunque mediante tecnologie dell'informazione e di comunicazione integrata, con riferimento ai servizi riguardanti i settori del turismo, dei beni culturali e ambientali, della tutela e valorizzazione dei territori insulari.

*Sen. Antonio d'Alì*



S 3396

Emendamento

Art. 19

Al comma 3, il comma 5 ivi richiamato è così sostituito:

"5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale."

FLERES



19.64

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 19.

*Al comma 3, capoverso "Art. 32", dopo il comma 5, inserire il seguente*

“5-bis. Il personale trasferito delle Comunità montane mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell’inquadramento. L’Unione dei Comuni montani subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.”

*Conseguentemente*

*All’art. 24, dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

«1-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l’anno 2012 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.»

MARINO Mauro Maria



19.65

A.S. 3396

Articolo 19

*Al comma 3, dopo il capoverso "8" aggiungere il seguente:*

"8-bis. Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse presente tale figura in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa."

*Conseguentemente, aggiungere il comma seguente:*

"3-bis. All'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il comma 6: "Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa";

Sen. Malan



19.66

S 3396

Emendamento

Art. 19

All'articolo 19, dopo il comma 8, inserire il seguente:

“8-bis. In relazione alle funzioni gestite in forma associata mediante Unione, i segretari dei comuni che la costituiscono, indipendentemente dalla fascia professionale di appartenenza, prestano la loro attività anche per l'Unione. Il Presidente dell'Unione può designare un coordinatore.”.

FLERES

*Fleres*

*19.67*

EMENDAMENTO


AS 3396

ARTICOLO 19

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*“7-bis. Qualora occorra garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio possa recare grave pregiudizio alla regolarità, al buon andamento e all'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono chiedere che le relative proposte di deliberazione e gli emendamenti di iniziativa della Giunta siano sottoposti, in via di urgenza e anche in inversione all'ordine dei lavori, all'esame e al voto con priorità su ogni altro atto di iniziativa consiliare. La richiesta è approvata con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio. Approvato il ricorso alla procedura di urgenza, il voto contrario del Consiglio a un emendamento della Giunta non determina l'interruzione della procedura medesima.”.*

Sen. Tancredi  
Sen. Latronico  
Sen. Tofani  
Sen. Gramazio  
Sen. Corsi



19.68





## EMENDAMENTO

## Art. 19

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“7-bis. Qualora occorra garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio possa recare grave pregiudizio alla regolarità, al buon andamento e all'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono chiedere che le relative proposte di deliberazione e gli emendamenti di iniziativa della Giunta siano sottoposti, in via di urgenza e anche in inversione all'ordine dei lavori, all'esame e al voto con priorità su ogni altro atto di iniziativa consiliare.

7-ter. La richiesta è approvata con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio.

7-quater. Approvato il ricorso alla procedura di urgenza, il voto contrario del Consiglio a un emendamento della Giunta non determina l'interruzione della procedura medesima.”

TANCREDI 

LATRONICO

MAZZARACCHIO

19.69

S 3396

Emendamento


Art. 19

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

“7-bis. E’ abrogato il comma 31 dell’articolo 16 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”.

“7-ter. I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall’assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.”.

FLERES



**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

**A.S. 3396**

**Articolo 19**

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

*“7-bis. Sono fatti salvi i diversi limiti demografici minimi individuati dalle regioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell’articolo 14, comma 31, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e dell’articolo 16, comma 6, del decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011.”.*

*TANERSON*  
*GRAMAZZO*  
*Chester*  
*OT...* *TOFAM*  
**19.71**



**EMENDAMENTO A.S.3396**


**Art. 19**

**Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

“7-bis. E’ abrogato il comma 31 dell’articolo 16 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”.


Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani







19.72

**Art. 19**

**Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

“7-ter. I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall’assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.”.

Sen Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

19.73

S 3396


Emendamento

Art. 19

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

“7 ter. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che avviino processi di fusione ed i comuni risultanti dalla stessa fusione, sono esclusi dall’assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.”.

FLERES



EMENDAMENTO

**Articolo 19**

Dopo il comma 7, aggiungere:

“7 bis. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31.ter, il Ministro dell'interno nomina un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.».

19.75  
PASTORE  
BIANCO  
IZZO  
VITALI  
SARO  
INCOGNANTE

A.S. 3396

Emendamento

Art. 19

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-bis

1. All'art. 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010 dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1 bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al presente decreto legislativo, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni."

BARBOLINI, BIANCO, D'UBALDO, STRADIOTTO, VITALI

*Barbolini*

*19.76*



**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3396**

**Emendamenti  
Articoli da 20 a 24**

**Volume 9**

**20 luglio 2012**

AS 3396  
Emendamento  
Art. 20

*Al comma 1, premettere i seguenti commi:*

"01. Allo scopo di pervenire alla fusione di comuni, i consigli comunali dei comuni partecipanti ad un'unione costituita ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo .n. 267 del 2000, da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, deliberano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di richiedere alla regione cui appartengono di procedere alla consultazione delle popolazioni interessate, ai sensi dell'art. 133 Cost, secondo comma.





02. In mancanza di deliberazione entro il termine di cui al comma 01 l'unione è sciolta."

VITALI  


20.1

**Emendamento AS 3396**

All'articolo 20, sostituire le parole "al 20 per cento" con le parole "al 30 per cento".

Sen Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

20.2

Emendamento


**Articolo 20**

Dopo il **comma 4** aggiungere il seguente:

**"comma 4-bis)** Al fine di favorire ulteriormente il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, mediante i risparmi di spesa previsti dagli articoli 17, 18, e 19 del presente decreto legge, il fondo ordinario in dotazione del Ministero dell'Interno per la fusione e l'unione dei comuni di cui all'articolo 1, comma 164, lettera *d*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato per il prossimo triennio di euro 50.000.000 con particolare riferimento alle fusioni volontarie tra comuni limitrofi di popolazione superiore ai 5.000 abitanti."

**20.3**

Sen. Antonio d'Alì



Emendamento

**Articolo 20**

Dopo il **comma 4** aggiungere il seguente:

<<"**comma 4-bis**) Al fine di favorire ulteriormente il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, anche mediante i risparmi di spesa previsti dagli articoli 17, 18, e 19 del presente decreto, il fondo ordinario in dotazione del Ministero dell'Interno per la fusione e l'unione dei comuni di cui all'articolo 1, comma 164, lettera *d*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato per il prossimo triennio di euro 80.000.000 con particolare riferimento alle fusioni volontarie tra comuni limitrofi di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

20.4

*Sen. Antonio d'Alì*  
*Antonio Di*



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento


Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

*(Garanzia dei servizi pubblici essenziali in considerazione delle diversità territoriali)*

1. Le disposizioni contenute nella legge di conversione del presente decreto legge, volte alla razionalizzazione e al contenimento dei costi, ad evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita, indispensabili per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica e il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionale, devono, in ogni caso, garantire i servizi pubblici essenziali, quali quelli relativi al godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, al trasporto, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, tenendo in debita considerazione le diversità territoriali."

FLERES, CARRARA, CASTIGLIONE, SAIA, POLI BORTONE



20.0.1

AS 3396  
Emendamento  
Art. 20.

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

*<<Art. 20-bis.*

*(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli 9, 17, 18 e 19 del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.>>.

*Vizzini*

VIZZINI, BIANCO, PASTORE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCHETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VITALI.

*20.0.2*

AS 3396  
Emendamento  
Art. 20.

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

*<<Art. 20-bis.*

*(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti, adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio.
2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Le regioni, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:
  - a) conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
  - b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
  - c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
  - d) conferiscono alle province, in particolare, esclusivamente funzioni di area vasta;
  - e) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b), c) e d), i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.
4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento da parte delle Regioni delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
5. Qualora, entro i termini previsti dal presente articolo, gli enti locali non abbiano provveduto all'adozione dei provvedimenti di loro competenza si procederà secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.>>.

PASTORE, VIZZINI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCHETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VITALI.

*Pastore*

*20.0.3*



AS 3396  
Emendamento  
Art. 20.

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

<<Art. 20-bis.

*(Trasferimento delle risorse agli enti locali)*

1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia conferita con la presente legge a un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, nonché al finanziamento della medesima funzione in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Con accordo in sede di Conferenza unificata sono stabilite le modalità per superare il dissenso in sede locale.

2. I trasferimenti delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite dalla presente legge a comuni, province e città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza unificata.

3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.>>.

*Bianco*

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCIETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VITALI.

20. 0. 4

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 21

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, all'articolo 8, comma 2, lettera h), sostituire le parole "per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate" con le seguenti: "per un importo superiore al 20 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate".

*All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

MENARDI, VIESPOLI, FLERES

*Menardi, Viespoli, Fleres*

21.1

**Emendamento**

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis. (Nuova disciplina sugli acconti di imposta)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013:


a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro;

b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro;

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello "730". In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta;

d) l'imposta municipale unica (IMU) non è dovuta se l'importo complessivo non supera i 10 euro e può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza del saldo se l'importo non supera i 200 euro.


Sen Garavaglia




Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



**21.0.1**


## Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:


*“Articolo 21-bis. (Contributo di solidarietà anti-crisi)*

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a tutto il periodo di imposta 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di importo annuo compreso tra 500.000 euro e 1.000.000 euro il contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è dovuto nella misura del 10 per cento. Per i contratti di importo annuo superiore a 1.000.000 euro, il contributo è dovuto nella misura del 20 per cento. Tale onere fiscale non è traslabile nè direttamente, nè indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.”


Sen Garavaglia




Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



21.0.2

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:


*"Articolo 21-bis. (Contributo di solidarietà anti-crisi)*

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a tutto il periodo di imposta 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile nè direttamente, nè indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."


Sen. Garavaglia




Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



24.0.3

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21-bis. *(Separazione dei modelli bancari)*

1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;


b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico; c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

Sen. Rizzi, Sen. Garavaglia, Sen. Vaccari, Sen. Franco, Sen. Montani



25.0.4

ATTO SENATO 3396

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.


5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma 5-bis il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.

5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui al comma 5-ter non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1, per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate».

2. Il provvedimento di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta dal comma 1 del presente articolo è adottato dalla Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge."

Sen. Rizzi, Sen. Garavaglia, Sen. Vaccari, Sen. Franco, Sen. Montani



24.0.5

A.S. 3396

Articolo 21

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis. *(Nuova disciplina sugli acconti di imposta)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013:


a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (*oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap*);

b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro (*oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00*);

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (*oggi 12,00 o 10,33*). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello "730". In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta;

d) l'imposta municipale unica (IMU) non è dovuta se l'importo complessivo non supera i 10 euro e può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza del saldo se l'importo non supera i 200 euro.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo



24.0.6



**EMENDAMENTO**

Art. 21

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente articolo:

Art. 21-bis

(Contrasto all'evasione fiscale e emersione di reddito imponibile con il conflitto di interesse)

1. Al fine di incentivare il contrasto all'evasione fiscale e favorire l'emersione di maggiore reddito imponibile, all'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

l-quinquies) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo l della legge n. 449 del 1997;"

2. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n.196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente

24.0.7

1/2

comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.».

3. Le maggiori entrate prodotte dall'emersione di nuova base imponibile in conseguenza dell'applicazione del precedente comma 1, confluiscono in un fondo per la famiglia appositamente istituito. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede ogni anno alla quantificazione delle predette maggiori entrate e alla loro specifica indicazione nel documento di economia e finanza.

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, ~~AMATO~~, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA, DEL PENNINO, DIGILIO, ~~EMILIO~~, FERRARA, ~~FERRARA~~, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GERMONTANI, GIALI, GUSTAVINO, ~~LEDDI~~, MENARDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, PALMIZIO, ~~PERRELLI~~, ~~PERRELLI~~, PISTORIO, RUSSO, SARBATI, SERRA, STRANO, ~~TRATTI~~, ~~TRATTI~~, VALDITARA, VALENTINO, VALENTINO, ~~VALENTINO~~ MOLINARI

→ FISTAROL



Z.D. 7

As 3396

**"Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"**

**Art. 21**

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

**"Articolo 21-bis**

(Modifiche al D.Lgs. 74/2000)

1. Gli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) sono abrogati."

Sen. Bodega (GRUPPO MISTO - S.G.C. SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale)



Sen. ce Mauro (GRUPPO MISTO - S.G.C. SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale)



27.0.8

“Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

“Articolo 21-bis. *(Detraibilità imposta municipale propria)*

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria è detraibile dall'imposta sui redditi delle persone fisiche. Le modalità con cui i soggetti passivi possono godere della detrazione sono stabilite con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.

1-ter. A decorrere dal 2014 l'imposta è detraibile per la quota di imposta conseguente all'applicazione dell'aliquota base.

Conseguentemente:...

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

*“Articolo 22-bis*

*(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

“31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: “In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – *(Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche)*. –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.”

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

- a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;
- b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identifico modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;
- c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;
- d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima."

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto

del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38 >>

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

*Conseguentemente:*

1) All'art.23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2 , al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all' articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

6) all'articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>


20.0.9

Garavaglia

Vaccari

Franco

Montani





## Emendamento AS 3396

All'articolo 21, aggiungere infine il seguente:

*21\_bis. All'articolo 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere i primi tre periodi.*

Conseguentemente:...

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

### "Articolo 22-bis

*(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – *(Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche)*. –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.”

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;

29.0.10

b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identifico modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;

c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ,comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;

d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima."

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre

1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38 >>

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

*Conseguentemente:*

1) All'art.23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2 p. a. 10

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2 , al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all' articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

6) all'articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

Garavaglia

Vaccari

Franco

Montani

20. 0. 10

AS 3396

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Articolo 21-bis. (Deducibilità IRAP per le piccole e medie imprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi per le PMI, secondo la definizione di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005."

Conseguentemente:...

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

"Articolo 22-bis

(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

26.0.11

- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – *(Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche).* –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.”

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

- a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;
- b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identificano modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;

c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ,comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;

d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima."

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

24.0.11



9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «*di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*» sono sostituite dalle seguenti: «*di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38 >>

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

*Conseguentemente:*

1) All'**art.23** è *aggiunto infine il seguente comma:*

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

29.0.11

4) all'articolo 2 , al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all' articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

6) all'articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

Garavaglia

Vaccari

Franco

Montani

29.9.11



**Emendamento A.S. 3396**

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.22**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

<<Art.22

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

- 1) all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
- 2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
- 3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012»;
- 4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:«e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo»;

b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

2. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «nei limiti delle risorse e» sono soppresse;
- b) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012»;
- c) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. >>

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

22.1

**AS 3396**

**ART. 22**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 22**

*(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)*

1. Il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è sostituito dal seguente: "2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuati sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate determinate, a decorrere dall'anno 2012, dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal comma 3, a copertura degli oneri di cui al presente articolo, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.»

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA



22.2

**AS 3396**

**ART. 22**

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- c) *al primo periodo, sopprimere le parole: «nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni»*
- d) *sopprimere la lettera b);*
- e) *alla lettera c), sopprimere le parole «nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1 giugno 2012».*

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA



22.3

**AS 3396**

**ART. 22**

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti.».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".>>*

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Carlo*

*22.4*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 22

Al comma 1 sostituire le parole "nel limite di ulteriori 55.000 soggetti " con le parole " per tutti i soggetti"

Sen. Adriano Musi

*Adriano Musi*

22.5

**AS 3396**

**ART. 22**

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'art. 24, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: "entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data e fatta salva, in ogni caso, la situazione di quei lavoratori per i quali il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità è agganciato a un periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria: ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata"»;

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento".>>

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Carlo*

*22.6*



22.7

## EMENDAMENTO

L'art. 22 comma a del decreto legge n°95 del 6 Luglio 2012 è così sostituito:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa ed in sede territoriale entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

Centinaia di lavoratori di AleniaAermacchi sono rimasti fuori dal DL della Spending Review del 6/7/2012.

AleniaAermacchi ha sottoscritto due accordi per la riduzione del personale il primo nel 2010 e il secondo nel 2011. Per un totale di 1534 lavoratori.

Questi 2 accordi sindacali prevedevano che i lavoratori che aderivano ad essi, sarebbero stati collocati in cassa integrazione e/o mobilità allo scopo di poter poi, alla fine del periodo di mobilità, accedere al trattamento pensionistico con la normativa previgente la riforma Fornero.

L'Accordo del 22-11-2010 prevede la messa in mobilità (fino a quattro anni) di 787 lavoratori nel biennio 2011 - 2012

I lavoratori, da porre in mobilità ai sensi dell'art. 24 della legge 223/91, sono stati individuati tra coloro che maturavano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di anzianità e/o vecchiaia entro il periodo di vigenza del trattamento di mobilità e che hanno dichiarato formalmente di non opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L' Accordo del 22-11-2010 non è stato siglato in sede ministeriale perché la legge 223 del 91 non prevede necessariamente la firma dell'accordo in sede governativa, ma sia l'INPS (che riceve dall'Azienda i versamenti previsti dalla legge) sia Il Ministero del Lavoro (tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro) sono a conoscenza dell'accordo e del numero di lavoratori da porre in mobilità.

Nel 2011 è andato in mobilità un primo scaglione di lavoratori che andranno in pensione con le vecchie regole ( compresi nei 65000 già salvaguardati)



A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 22

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi" con le seguenti "anche in deroga al limite di cui all'alinea, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa accordi sottoscritti o notificati"

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINO MAURO



22.8

A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 22


Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa" con le seguenti "anche in deroga al limite di cui all'alinea, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o istituzionale".

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINO  
MAURO



22.9

A.S. 3396

EMENDAMENTO


Art. 22

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa" con le seguenti "anche in deroga al limite di cui all'alinea, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in qualsiasi sede istituzionale".

conseguentemente al maggiore onere si provvede a decorrere dal 2013 a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle seguenti disposizioni: "A decorrere dall'anno 2013 la spesa per acquisto di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 15 per cento. Tale rideterminazione dovrà in ogni caso comportare una riduzione non inferiore a 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2013. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. I risparmi di spesa conseguiti in applicazione delle presenti disposizioni vengono versati in entrata al bilancio dello stato secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con apposito decreto. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.».

DeLuca Cristina, De Angelis, Baldassarri

22.10



A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 22


Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa" con le seguenti "anche in deroga al limite di cui all'alinea, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato".

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINO MAURO



22.11

**AS 3396**

**EMENDAMENTO**


**ART. 22**

*Al primo comma, lettera a), primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole: «in sede governativa»*

b) *le parole «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223», sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».*

CARLINO, PARDE, PEDICA



22.12


AS 3396

Emendamento

Art. 22

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «in sede governativa entro il 31 dicembre 2001 accordi» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2011 accordi in sede governativa o accordi sindacali trasmessi al Ministero del Lavoro ed delle Politiche Sociali»*

ARMATO



22.13

22.14

AS 3396

## EMENDAMENTO

### ART. 22

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "in sede governativa", aggiungere le seguenti: "ed in sede territoriale".

*Conseguentemente*, a decorrere dal 15 agosto 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui sopra;

per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;

a decorrere dal 15 agosto 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata




giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico;

dall'attuazione della presente disposizione devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio;

in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui alla presente disposizione, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

PALMA



6/22.14

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Art. 22

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "in sede governativa" aggiungere le seguenti: "ed in sede territoriale".

VIESPOLI

*Viespoli*

22.15

**AS 3396**

**ART. 22**

*Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:*

«a-bis) alla lettera b) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data"».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento".>>

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA



22.16

**AS 3396**

**ART. 22**

*Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) alla lettera c) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: "in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso gli interessati restano a carico dei fondi medesimi fino al momento dell'erogazione della pensione che verrà corrisposta secondo la normativa vigente al momento della sottoscrizione della domanda di accesso ai rispettivi fondi di solidarietà. Ogni articolo in contrasto con il presente enunciato viene soppresso"»

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento" >>

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Carlo*

*22.17*

**AS 3396**

**ART. 22**

*Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:*

«c) alla lettera d), dell'art. 24 comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: "siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;" sono sostituite dalle seguenti: "abbiano presentato la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 31 dicembre 2011 e che siano stati, anche successivamente a tale data, autorizzati alla medesima, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, in base alla normativa vigente sulla contribuzione volontaria, ed alle relative disposizioni emanate dagli enti previdenziali in materia, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 Dicembre 2011".»

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento".>>

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA



22.18

A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 22

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) premettere le seguenti parole "anche in deroga al limite di cui all'alinea,"


b) sostituire le parole "la decorrenza del trattamento medesimo" con le seguenti "la maturazione dei requisiti per il pensionamento"

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINO MAURO



22.19

**AS 3396**

**ART. 22**

*Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:*

«c-bis. al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: "e-ter) ai lavoratori disoccupati per effetto di licenziamento anteriore al 31 dicembre 2011 a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 Dicembre 2019."»

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 21 per cento".>>

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Carlino*

*22.20*

**AS 3396**

**ART. 22**

*Al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:*

«d) all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati", sono sostituite dalle seguenti: "il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anch'essi entro il 31 dicembre 2011,";

2) le parole: "risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011" sono sostituite dalle seguenti: "perfezioni i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, in base alla normativa vigente in materia previdenziale, ed alle relative disposizioni emanate dagli enti previdenziali, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente".»

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".>>

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA



22.21



A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 22

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*


- a) premettere le seguenti parole "anche in deroga al limite di cui all'alinea,"
- b) sostituire le parole "la decorrenza del trattamento medesimo" con le seguenti "la maturazione dei requisiti per il pensionamento".

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINO MAURO



22.22

AS 3396

EMENDAMENTO

ART.22

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) ai lavoratori che abbiano sottoscritto accordi individuali di incentivo all'esodo entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano risolto il rapporto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 2011.

*Conseguentemente,*

All'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: " 700" con la parola: " 640

e

All'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, i seguenti:

"2.bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.ter Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.".

Sen.  Gaiotto

22.23

**AS 3396**

**ART. 22**

*Al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

«d-bis) all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività."»

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 21 per cento".>>

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA



22.24

S 3396

Emendamento  
Art. 22

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

" *d-bis*) ai lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti vigenti alla data di conversione della legge 22 dicembre 2011, n. 214. "

FLERES



22.25

**Emendamento A.S. 3396**


*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.22**

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*"d-bis) ai lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti vigenti alla data di conversione della legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

Sen. Pittoni



22.26

**AS 3396**

**ART. 22**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
- b) al primo periodo, dopo le parole "in vigore del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: ", escludendo in ogni caso l'applicazione degli incrementi ai requisiti come previsti dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni,";
- c) al primo periodo, le parole: "nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata", sono abrogate;
- d) al primo periodo, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011", sono aggiunte le parole: "ed ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni,".

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".>>

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Carlino*

*22.27*

A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 22

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*


"1-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è aggiunto infine il seguente periodo : «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente»."

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINO MAURO



22.28


A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 22

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

“1-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, 14, sono 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, anch'essi entro il 31 dicembre 2011»”.

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINO  
MAURO



22.29




A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 22

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

“1-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, 14, sono 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire le parole <<il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati>> con le seguenti: <<il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011>>.

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINO MAURO



22.30

A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 22


*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. All'articolo 6, comma 2-quater del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, aggiungere infine le seguenti parole: "nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno .

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINO MAURO



22.31

A.S. 3396  
EMENDAMENTO  
Art. 22

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*


"1-bis. Ai fini della fruizione dei benefici di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rileva l'eventuale prestazione di natura temporanea successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201 del 2011, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile."

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MARINO MAURO



22.32

**AS 3396**

**ART. 22**

*Il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. Al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo è abrogato;
- b) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ai soggetti di cui al comma 14 non si applicano le disposizioni di cui al comma 12, riguardanti gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;"
- c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai soggetti di cui al precedente comma 14, lettere a), b), c), l'INPS invia, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, apposita comunicazione relativa alla certificazione del diritto alla salvaguardia prevista al medesimo comma 14. Per i restanti soggetti di cui al comma 14 punti, il Ministero del Lavoro emana, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il decreto per definire la procedura per la certificazione del diritto, che dovrà prevedere un termine di 120 giorni per la presentazione dell'istanza di accesso ai benefici all'Ente preposto e di 90 giorni dalla data di presentazione istanza per l'accoglimento da parte dell'Ente preposto, secondo il principio di silenzio-assenso."»

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

<<12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".>>

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Carlo*

*22.33*

AS 3396

EMENDAMENTO

ART. 22

*Al secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

CARLINO, PARDI, PEDICA  


22.34

AS 3396

EMENDAMENTO

*All'articolo 22 aggiungere, infine, il seguente comma :*

"2-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2012» sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre, "2012" con "2013". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO

*Amministratore*

22.35

## EMENDAMENTO

## ART. 22

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-*bis*. In sede di definizione degli accordi di contrattazione collettiva di cui all’art. 3, comma 4 e comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parti collettive interessate possono optare per la configurazione dei rispettivi Fondi di solidarietà di settore quali Enti bilaterali, assicurando nel contempo: la gestione dei flussi finalizzati da parte dell’Inps, per quanto riguarda la riscossione dei contributi e la corresponsabile delle prestazioni; il vincolo di convenzione con l’Inps con remunerazione dei servizi forniti; l’obbligo di bilancio in attivo”.

RIZZOTTI




Motivazione

La proposta di emendamento mira a consentire a settori (quale quello del credito) interessati dai Fondi di solidarietà ai sensi dell’art. 3 della legge n. 92/2012, e prima di essa ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, di poter configurare ovvero trasformare tali Fondi in Enti bilaterali: ciò con evidenti vantaggi sotto il profilo delle procedure previste per la loro operatività, oggi fortemente condizionata da un iter amministrativo lungo e complesso in sede di adozione della decretazione attuativa.

La proposta fa ovviamente salva la conservazione delle garanzie derivanti dalla attribuzione all’Inps della gestione delle risorse, sia per quanto riguarda la riscossione della contribuzione di finanziamento, sia per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni.

L’obiettivo è quindi quello di rendere disponibili e mutuabili da tutti le “*best practice*” sperimentate e consolidate in settori, quale l’artigianato, ove operano “collaudati” sistemi di bilateralità: ciò sia al fine di realizzare una gestione più efficace e adeguata degli interventi di sostegno del reddito, sia al fine di consentire un tempestivo adeguamento dei regolamenti dei Fondi di solidarietà alle esigenze via via emergenti nel contesto economico produttivo di riferimento.

In pratica, tale soluzione garantirebbe a tutti i settori produttivi interessati (quelli esclusi dalla CIG) di optare fra le due modalità di ammortizzazione sociale alternative relative a: i) Fondi di solidarietà incardinati nell’Ente previdenziale; e ii) Fondi-Enti bilaterali “separati” dall’Inps anche se da questo coadiuvati per gli aspetti gestionali.

## EMENDAMENTO

## ART. 22


22.37

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al comma 6 dell'art. 2 decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726 (conv. legge 19 dicembre 1984 n. 863), è aggiunto il seguente comma 6 bis:

"6-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, anche ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro o i fondi di solidarietà di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92 possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa." »

RIZZOTTI




Motivazione

ABI ha più volte proposto, in varie sedi e occasioni, di aggiungere una previsione che miri ad incentivare l'utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, quale strumento di solidarietà inter-generazionale, per favorire le assunzioni di giovani a fronte della riduzione dell'orario di lavoro di coloro che sono più vicini alla pensione, salvaguardandone la volontarietà.

Misura questa – prevista dall'ABI nell'accordo 8 luglio 2011 di riforma del proprio Fondo di solidarietà ex art. 2, comma 28 legge n. 662/1996– che appare ancor più indispensabile dopo la recente riforma pensionistica che ha drasticamente innalzato l'età della pensione, prolungando di 3/4 anni il tempo necessario per accedervi.

Nello specifico, si ritiene necessario assicurare ai lavoratori interessati da una riduzione dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione, il mantenimento di una copertura contributiva che non penalizzi i futuri trattamenti pensionistici, fermi restando gli incentivi alle assunzioni.

L'inserimento di tale previsione nel testo in discussione non comporterebbe maggiori spese a carico dello Stato: gli oneri relativi alla copertura previdenziale verrebbero posti, infatti, in capo alle aziende, anche per le conseguenze pensionistiche tenuto conto della applicazione generalizzata del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012.



**A.S. 3396**

**Art. 22**

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

"Art. 22-bis - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984 n. 863, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, anche ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro o i fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa".



LEDDI, MERCATALI, LEGNINI

22.38

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 22-bis - (Misure a favore dei cittadini invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012)**

1. E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di inabilità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e raggugliata ad una inabilità del 50%. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri un grado di inabilità permanente inferiore al 50%, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dalla data dell'evento dannoso e sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a decorrere dall'anno 2013.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per il triennio 2013-2015, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"

BASTICO BERTUZZI, BARBOLINI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Bastico*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 22

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis

*(Estensione ai lavoratori del regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243)*

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo le parole "per le lavoratrici", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti "ed i lavoratori".

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI



22.40

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 22

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis  
(Regime delle decorrenze per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 9,  
della legge 23 agosto 2004, n. 243)

1. Con riferimento al regime delle decorrenze, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applica la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio del 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge in materia di adeguamento alle speranze di vita.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante le risorse di cui al comma 3.
3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI



22.41

A.S. 3396

**Art. 22**

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

"Art. 22-bis - 1. In sede di definizione degli accordi di contrattazione collettiva di cui all'articolo 3, comma 4 e comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parti collettive interessate possono optare per la configurazione dei rispettivi Fondi di solidarietà di settore quali Enti bilaterali, assicurando nel contempo:

- a) la gestione dei flussi finalizzati da parte dell'Inps, per quanto riguarda la riscossione dei contributi e la corresponsabile delle prestazioni;
- b) il vincolo di convenzione con l'Inps con remunerazione dei servizi forniti;
- c) l'obbligo di bilancio in attivo".



LEDDI, MERCATALI, LEGNINI

22.42

**AS 3396**

**EMENDAMENTO**

**ART. 22**


*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Articolo 22-bis**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 12 undecies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

1. La disposizione di cui all'art. 12, comma 12-undecies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che gli effetti delle norme ivi abrogate conservano la propria efficacia anche dopo il 30 luglio 2010 in favore di tutti i lavoratori cessati dall'iscrizione al fondo sostitutivo o esclusivo prima del 31 luglio 2010, indipendentemente dalla avvenuta presentazione della domanda ove prevista nonché nei confronti del personale in regime di preavviso alla data del 30 luglio 2010, che, al termine di tale periodo, in relazione alla specifica disciplina dei singoli ordinamenti, abbiano cessato l'attività lavorativa.

CARLINO, FERRO, PEDICA



22.43

**Emendamento A.S. 3396**

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblico con invarianza dei servizi oi cittadini*

**Art.22**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

<<Art.22-bis

1. All'articolo.24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportare le seguenti modifiche:
  - a) al comma 6, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013»;
  - b) al comma 10, primo periodo, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2013» e le parole: «nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2013»;
  - c) al comma 10, secondo periodo, le parole: «per l'anno 2013» e le parole: «dall'anno 2014», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2014» e «dall'anno 2015»;
  - d) al comma 10, terzo periodo, le parole 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2013».

*Conseguentemente:*


Sen. Vaccari

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani



22.44

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 22

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis

*(Modifica dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso del personale scolastico al trattamento pensionistico)*

1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 27 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno per ciascuno degli anni 2013 e 2014."

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI

Bardic

22.45



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 22

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis

*(Regime delle decorrenze per i soggetti di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

1. All'articolo 24 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo " Ai soggetti di cui al comma 14 non si applicano le disposizioni di cui al comma 12, riguardanti gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui al comma 3.
3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI



22.46

A.S. 3249  
Emendamento  
Art. 22

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis

*(Modifica all'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di esclusione dalla riduzione dei trattamenti pensionistici)*

1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole "astensione obbligatoria" sono inserite le seguenti "e facoltativa".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO



22.47


A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 22

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis

1. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, si interpreta nel senso che gli effetti delle norme ivi abrogate conservano la propria efficacia anche dopo il 30 luglio 2010 in favore di tutti i lavoratori cessati dall'iscrizione al fondo sostitutivo o esclusivo prima del 31 luglio 2010, indipendentemente dalla avvenuta presentazione della domanda ove prevista nonché nei confronti del personale in regime di preavviso alla data del 30 luglio 2010, che, al termine di tale periodo, in relazione alla specifica disciplina dei singoli ordinamenti, abbiano cessato l'attività lavorativa."

PASSONI, NEROZZI, GHEDINI



22:48

EMENDAMENTO

ART. 22

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis (Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES")

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 10 del d.lgs. 368/2001 è inserito il seguente:

“4 ter. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4 bis, del presente decreto.”»


TANCREDI



LATRONICO

MAZZARACCHIO

TOFANI



GRAMAZIO

CURSI

22.49



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 23

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"01. Per il finanziamento degli enti di ricerca di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 33.147.093 per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10, della legge 22 novembre 2011, n. 183."

1. Per l'anno 2013, è autorizzata la spesa di euro 88.392.247 da destinarsi al finanziamento degli enti di ricerca di cui all'Allegato 3 del presente decreto."

*Vita*

VITA, CASSON, DELLA SETA, FERRANTE, ADAMO, ARMATO, DE LUCA, DI GIOVAN  
PAOLO, MARINO Ignazio, MARITATI, MONACO, MAZZUCONI, NEROZZI, DE SENA

**23.1**

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 23

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è incrementato, per l'anno 2013, di euro 400 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*Ferrante*

FERRANTE, CASSON, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO,  
MAZZUCONI, MARINO Ignazio, VITA

*23.2*

EMENDAMENTO

A.S. 3396

ART. 23

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare al fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011».

DE TONI, CAFORIO, CARLINO, PARDI

*De Toni*

**23.3**

A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

*Al comma 1, sostituire le parole: " 400 milioni di euro" con le seguenti: " 350 milioni di euro"*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: " Per l'anno 2013, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per favorire e incentivare il trasporto ferroviario delle merci"*

RANUCCI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

*Ranucci*

**23.4**



A.S. 3396

Emendamento

Articolo 23

*Al comma 1, sostituire le parole da: "a misure di sostegno" fino alla fine del comma con le seguenti: ", per una quota pari a euro 88.392.247, al finanziamento degli enti di ricerca di cui all'Allegato 3 del presente decreto, e per i restanti euro 311.607753 al fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."*

*Della Seta*

DELLA SETA, CASSON, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO,  
MAZZUCONI, MARINO Ignazio, VITA

**23.5**

A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:" L'accesso alle misure di sostegno al settore dell'autotrasporto è riconosciuto esclusivamente alle imprese di autotrasporto che esercitano l'attività con propri mezzi di autotrasporto. Le imprese di autotrasporto prive di mezzi di autotrasporto propri sono cancellate dall'albo degli autotrasportatori"*

RANUCCI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

*Ranucci*


**23.6**

**Emendamento**  
**Articolo 23**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*"1-bis.* L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a destinare le risorse individuate dall'articolo 2, comma 236, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, al finanziamento dei servizi onerati della continuità territoriale siciliana. "

Sen. Valter ZANETTA



**23.7**

A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

"2-bis. Per gli interventi per la difesa del suolo e per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, con particolare attenzione agli edifici scolastici, nonché per la demolizione dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio sismico e idrogeologico, è autorizzata la spesa di 1.695 milioni di euro per l'anno 2012.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale derivanti anche da accordi internazionali, e in particolare allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter".

*Della Seta*

DELLA SETA, FERRANTE, CASSON, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA,  
MARINO Ignazio, NEROZZI, VITA, PERDUCA, PORETTI

23.8


A.S. 3396

Emendamento

Articolo 23

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Per il finanziamento degli enti di ricerca di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di 625 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eurofighter Typhoon."



MARINO Ignazio, DELLA SETA, FERRANTE, CASSON, AMATI, DI GIOVAN PAOLO,  
GRANAIOLO, MARINO Ignazio, NEROZZI, VITA, PERDUCA, PORETTI

23.9

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 23

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Per il finanziamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge n. 49 del 1987, è autorizzata la spesa di 92.715.000 euro per l'anno 2012. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eurofighter Typhoon."

*Della Seta*

DELLA SETA, FERRANTE, CASSON, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA,  
MARINO Ignazio, NEROZZI, VITA, PERDUCA, PORETTI

23.10

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 23

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Per il finanziamento degli enti di ricerca di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 33.147.093 per l'anno 2012 e di euro 88.392.093 per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli eurofighter Typhoon."



FERRANTE, DELLA SETA, CASSON, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA,  
MARINO Ignazio, NEROZZI, VITA, PERDUCA, PORETTI

**23.11**

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 23

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. La dotazione del fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eurofighter Typhoon."

*Di Giovan Paolo*

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, CASSON, FERRANTE, AMATI, GRANAIOLA,  
MARINO Ignazio, NEROZZI, VITA, PERDUCA, PORETTI

**23.12**




## Emendamenti As. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

### Articolo 23

*Sopprimere il comma 3.*

Giambrone



23.13

## Emendamenti As. 3396

### Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

#### Articolo 23


*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. A decorrere dall'anno scolastico 2012-13, per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2012-2014, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberanti di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato."

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento."

Sen. Giambrone



23.14

Emendamento

Art. 23

*Sostituire il comma 4 con il seguente: " 4. La Fondazione per il Merito istituita all'articolo 9, comma 3, del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di "Fondazione per il merito e il diritto allo studio", conservando la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che assume la denominazione di Fondo per il merito e il diritto allo studio. Il suddetto articolo 4 è inoltre modificato come segue:*

a) al comma 1 è aggiunta la seguente lettera *d*): "integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e per altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a: servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico".

b) al comma 8 è aggiunta la seguente lettera *e*): "una quota del gettito fiscale risultante dai contratti di locazione per studenti fuori sede, a partire dall'anno 2013, così determinata: a) per il 2013 l'importo corrispondente alla detrazione d'imposta fruita sulle spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari, incrementato a 90 milioni di euro; b) a partire dal 2014 l'importo suddetto, sempre incrementato a 90 milioni di euro, maggiorato del 50% della differenza fra l'importo totale della detrazione di cui alla lettera a) e quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2012". L'intero importo, così determinato, è destinato dall'organo deliberante della Fondazione agli interventi di cui alla lettera a) del presente comma, per il 50% nelle regioni nelle quali i contratti di locazione sono registrati e per il 50% con finalità redistributive a livello nazionale.

c) Al comma 8, lettera *b*) sono cancellate le parole "limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *a*).

*Conseguentemente,*

- *All'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: " 1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».*

2-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

CECCANTI, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Maria,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Cecchi*

23.15


## Emendamenti As. 3396

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### Articolo 23

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "la concessione dei prestiti d'onore", conseguentemente sostituire le parole: "90 milioni" con le seguenti: "150 milioni", conseguentemente ancora, , al comma 8 del medesimo articolo, sostituire le parole: "700 milioni di euro" con le seguenti: "640 milioni di euro"*

Giambrone



23.16



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23

Al comma 4, sostituire le parole "90 milioni" con le seguenti "140 milioni".

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2013.

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI, LEGNINI



**ATTO SENATO 3396**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 23**

**(testo del DL 6 luglio 2012, n. 95)**


All'interno dell'articolo 23, nel comma 6, sostituire le parole <<di mille milioni>> con le seguenti <<di cinquecento milioni>>.

**23.18**

Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani




A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

*Sostituire il comma 7 con il seguente.*

"7. Al fine di favorire le attività di prevenzione e sicurezza sul territorio, al Ministero dell'Interno sono attribuiti 72,8 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare alle medesime finalità. Ai fini di cui al presente comma, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2012."



SCANU, MERCATALI, AMATI

23.19



A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

Sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. Al fine di proseguire nell’attività di ricerca di una maggiore sicurezza per i cittadini del nostro Paese - anche attraverso interventi di pattugliamento di quegli obiettivi sensibili precedentemente individuati nel c.d. “piano strade sicure” svolto fin’ora con l’importantissimo contributo delle forze armate - si autorizzano l’Amministrazione della Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri ad una spesa di 72,8 milioni di euro, da dividersi in parti uguali - per l’anno 2013 da destinare al pagamento degli oneri necessari a far fronte a tali interventi”.

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO, SANNA,  
VITALI, CASSON, ANTEZZA, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI



23.20


EMENDAMENTO  
ART. 23

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"12-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 , il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo onnicomprensivo di 20.000 euro per ogni anno di corso. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali nè a somme a titolo di rivalutazione monetaria."

*Conseguentemente*, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "670" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:  
"2.bis Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 30 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

D'AMBROSIO LETTIERI



23.21

A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 23

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus".".

*Conseguentemente,*

All'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: " 700" con la parola: " 696"


e

All'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, i seguenti:

"2.bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.ter Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 3,6 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri."

Sen. Galloto



EMENDAMENTO**ART.23**

*Al comma 8 sostituire le parole da «nonché» fino a «296» con le seguenti: «nonché per interventi in tema di gravi non autosufficienze a seguito di malattie altamente invalidanti, a partire dalla sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

MOTIVAZIONE: Il richiamo operato dall'articolo 23 comma 8 alle legge sopra indicata, con la evidenza della sola SLA e di altre malattie altamente invalidanti, crea una disparità nei confronti di tutti i gravi non autosufficienti difficilmente gestibile dalle regioni e dai Comuni, che si trovano a fronteggiare una domanda di persone gravi ben più ampia dei soli malati di SLA, che sono inferiori a 4000 casi in tutta Italia (dati Ministero salute). Tutto questo ha già prodotto con il precedente decreto del 2010 una triste, quanto iniqua graduatoria tra coloro che sono totalmente dipendenti ed abbisognano di un'assistenza personale h.24, a cui hanno potuto accedere solo i malati di SLA, creando residui finanziari sul Fondo assegnato in ciascuna regione NON UTILIZZABILI PER PERSONE ALTRETTANTO GRAVI.

CALABRO

TOPIASSINI

23.23

a.s.3396

**EMENDAMENTO**

**Art. 23**

Al comma 8, sostituire le parole: "di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati" con le seguenti: "di gravi non autosufficienze a seguito di malattie altamente invalidanti, a partire dalla sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare".

Sen. Gallo



23.24

**Emendamento**

All'art.23 aggiungere il seguente comma:

«. 8-bis.

1. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a rimborsare ai Comuni ed alle Provincie,per il tramite delle Regioni, le somme impiegate per assicurare la tutela della pubblica e della privata incolumita', il ripristino della viabilita' e degli altri servizi pubblici essenziali, nonche' le spese per l'assistenza temporanea alle persone e per il volontariato di protezione civile, entro il limite di 250 milioni di euro relativamente alle eccezionali precipitazioni nevose che si sono verificate dal 1° al 19 febbraio 2012.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso corrispondente riduzione della dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Sen.Filippo Saltamartini, Sen. Piscitelli, Sen.Casoli., Sen. Magistrelli, Sen.Sbarbati

*U. Altaneri*

**23.25**

## Emendamento

## Art.23

All'articolo 23, aggiungere il comma 8-bis

1. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a rimborsare ai Comuni ed alle Province, per il tramite delle Regioni, le somme impiegate per assicurare la tutela della pubblica e della privata incolumità, il ripristino della viabilità e degli altri servizi pubblici essenziali, nonché le spese per l'assistenza temporanea alle persone e per il volontariato di protezione civile, entro il limite di 250 milioni di euro relativamente alle eccezionali precipitazioni nevose che si sono verificate dal 1 al 19 febbraio 2012.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente aumento, nella misura deliberata con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di accisa sui tabacchi lavorati, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.



SALTAMARTINI

CASOLI

PISCITELLI

MAGISTRELLI

SBRABATI



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23


*Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:*

"9. Al fine di assicurare agli enti locali interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012 il rimborso delle spese sostenute dagli enti stessi per la gestione dell'emergenza, il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012, nonché per il ripristino danni e la messa in sicurezza del territorio, è autorizzata la spesa fino ad euro 250 milioni per l'anno 2012. Su proposta del Capo del dipartimento della Protezione civile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1996, sono stabiliti modalità di erogazione, forme di controllo e criteri di riparto delle risorse di cui al periodo precedente, sulla base dei livelli di precipitazione registrati e dei danni subiti.

9-bis. Ai fini di cui al comma 9, la dotazione del Fondo nazionale della Protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementata, per l'anno 2012, di euro 250 milioni. Al relativo onere si provvede mediante le risorse di cui ai commi 9-ter e 9-quater.

9-ter. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è ridotta, per l'anno 2012, di euro 100 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

9-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa".



MAGISTRELLI, AMATI, LEGNINI, SBARBATI, CASOLI, BALDASSARRI,  
SALTAMARTINI, PISCITELLI



A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

*Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:*

"9. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 «Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Gli enti locali, in deroga al patto di stabilità interno, sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 50 milioni di euro per il 2012.

10. Agli oneri di cui al comma 9, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per l'anno 2012, del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

  
MERCATALI, GHEDINI

23.28


A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23

*Al comma 9, sostituire le parole: "9 milioni di euro, per l'anno 2012" con le seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro per l'anno 2013, a favore degli enti locali".*

*Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:*

"10. Agli oneri di cui al comma 9, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eurofighter Typhoon".

LEGNINI



**Emendamento AS.3396**

**Art.23**

Al comma 9, sostituire le parole: "9 milioni" con le seguenti: "59 milioni"

Conseguentemente, al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: "Quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183."

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, LANNUTTI, LI GOTTI, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA

*Mancini*

*23.39*

**EMENDAMENTO**

**AS 3396**

**“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  
con invarianza dei servizi ai cittadini”**

Articolo 23

*Al comma 9 dopo le parole : “per l’anno 2012,” inserire le parole : “diretti ai  
Comuni “*

SALTAMARTINI

*Albavaccini*

**Motivazione:** l'emendamento è volto ad esplicitare i soggetti che nella fase di emergenza hanno messo in campo le risorse finanziarie per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche

**23.31**

A.S. 3396

Emendamento


Art. 23

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

<< *10-bis.* E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per gli interventi connessi al sisma che ha colpito il comune di Marsciano il 15 dicembre 2009.

*10-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, si provvede, quanto a euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96.>>

AGOSTINI, FIORONI, FERRANTE



**Emendamento A.S. 3396**

*Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*

**Art.23**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

<<10-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge ed entro il 1<sup>a</sup> settembre 2013, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento del diritto alla disoccupazione agricola, un piano straordinario di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di disoccupazione agricola nelle regioni dove l'incidenza dei disoccupati agricoli è superiore alla media nazionale.>>


**L.3.33**

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco





Sen. Montani



A.S. 3396

EMENDAMENTO


All'articolo 23, sopprimere il comma 11.

Sen. Garavaglia   
Sen. Vaccari   
Sen. Franco   
Sen. Montani 

23.34

## ART.23

Al comma 11, dopo le parole "territorio nazionale," aggiungere le seguenti "ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare" e dopo le parole "Amministrazioni interessate" aggiungere le seguenti: "in misura proporzionale al dispositivo operativo messo in atto. A tal fine il Capo del Dipartimento della Protezione Civile informa il Parlamento entro il 31 dicembre 2012 con una apposita relazione in merito alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma."

TANCREDI 

LATROHICO

MARZARACCHIO


23.35



## ART.23

Al comma 11, dopo le parole "territorio nazionale," aggiungere le seguenti "ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare" e dopo le parole "Amministrazioni interessate" aggiungere le seguenti: "in misura proporzionale al dispositivo operativo messo in atto. A tal fine il Capo del Dipartimento della Protezione Civile informa il Parlamento entro il 31 dicembre 2012 con una apposita relazione in merito alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma."

Sen. Cosimo Latronico



23.36

AS 3396  
Emendamento  
Art. 23.

*Dopo il comma 12 inserire il seguente::*

“12-bis. Qualora, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e gli enti locali non abbiano provveduto a dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 9, 17, 18 e 19 si procede secondo quanto stabilito dall’articolo 8 della legge n. 131 del 2003”.

*Bianco*

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCHETTO,  
CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO,  
VITALI.

**23.37**

AS 3396  
Emendamento  
Art. 23.

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

“12-bis. Al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 27, 28, 29 e 35 sono abrogati;

b) all'articolo 31:

1) al comma 1, le parole: «e l'esercizio associato di funzioni» sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: «determinate funzioni e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «determinati servizi»;

3) il comma 8 è abrogato;

c) sono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, comma 2, 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146, 194, 207 e 273;

d) all'articolo 2, comma 1, le parole: «, le comunità montane, le comunità isolate» sono soppresse;

e) all'articolo 4, comma 3, le parole: «ai comuni, alle province e alle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni e alle province»;

f) all'articolo 58, comma 1, alinea, le parole: «, presidente e componente degli organi delle comunità montane» sono soppresse;

g) all'articolo 66, comma 1, le parole: «, di presidente o di assessore della comunità montana» sono soppresse;

h) all'articolo 70, comma 1, le parole: «consigliere comunale» sono sostituite dalle seguenti: «assessore o consigliere comunale»;

i) all'articolo 77, comma 2, le parole: «i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane,» sono soppresse;

l) all'articolo 79:

1) al comma 1, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e ai presidenti di provincia»;

3) al comma 3, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;

4) al comma 4, le parole: «, delle comunità montane» e le parole: «presidenti delle comunità montane,» sono soppresse;

m) all'articolo 81, comma 1, le parole: «delle comunità montane e» sono soppresse;

n) all'articolo 82:

1) al comma 1, le parole: «il presidente della comunità montana,» e le parole: «delle comunità montane,» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;

3) al comma 8, lettera c), le parole: «, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e dei consorzi fra enti locali» e le parole: «, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «o del consorzio fra enti locali»;

o) all'articolo

86:

1) al comma 1, le parole: «di comunità montane,» sono soppresse;

- 2) al comma 5, le parole: «le comunità montane,» sono soppresse;
- p) all'articolo 108, il comma 4 è abrogato;
- q) all'articolo 127, comma 2, le parole: «comunale o» sono soppresse;
- r) all'articolo 137, comma 3, le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane» sono soppresse;
- s) all'articolo 142, comma 1, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;
- t) all'articolo 156, comma 2:
- 1) al primo periodo, le parole: «, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane» sono soppresse;
  - 2) al secondo periodo, le parole: «le comunità montane e» sono soppresse;
- u) all'articolo 162, comma 6, il terzo periodo è soppresso a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- v) all'articolo 165, il comma 4 è abrogato a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- z) all'articolo 175, comma 6, il secondo periodo è soppresso;
- aa) all'articolo 204, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- bb) all'articolo 206, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- cc) all'articolo 207, comma 1, le parole: «nonché dalle comunità montane di cui fanno parte» sono soppresse;
- dd) all'articolo 208, comma 1, lettera b), le parole: «, le comunità montane» sono soppresse;
- ee) all'articolo 222, comma 1, le parole: «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;
- ff) all'articolo 224, comma 1, le parole: «, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e del sindaco metropolitano»;
- gg) all'articolo 234, comma 3, le parole: «, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle unioni di comuni» e le parole: «o dall'assemblea della comunità montana» sono soppresse;
- hh) all'articolo 236, comma 2, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;
- ii) all'articolo 238, comma 1, secondo periodo, le parole: «e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» sono soppresse;
- ll) all'articolo 241, comma 5, le parole: «al revisore della comunità montana ed» e le parole: «rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed» sono soppresse;
- mm) all'articolo 242, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 «3. Le norme di cui al presente capo si applicano ai comuni e alle province».
- 12-ter. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 34:
- 1) al comma 3, le parole: «, dei comuni e delle comunità montane,» sono sostituite dalle seguenti: «e dei comuni»;
  - 2) il comma 4 è abrogato;
- b) all'articolo 36, comma 1:
- 1) all'alinea, le parole: «, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e a ciascun comune»;
  - 2) la lettera c) è abrogata;
- c) all'articolo 41:
- 1) al comma 1, le parole: «, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e di tutti i comuni»;

2) il comma 4 è abrogato.

12-quater. È abrogato il secondo periodo della lettera *e*) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: «*b*), *c*) ed *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «*b*) e *c*)».

12-quinquies. Sono altresì abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima.

12-sexies. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.>>.

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCKETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VITALI.

Bianco

23.38

## EMENDAMENTO

## ART. 23



Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

« 12- *bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta municipale propria sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa si applica esclusivamente per l'anno 2012.»;

*b)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole «ivi comprese» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2012.»;

*c)* al comma 7 sono premesse le seguenti parole: «Per l'anno 2012.»;

*d)* al comma 10, secondo periodo, le parole «Per gli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012.

*12-ter*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 5 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 3 per cento, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento.

*12-quater*. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

*12-quinquies*. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.

12- *sexies*. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al comma 2, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

12- *septies*. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture – uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

12- *octies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.

12- *nonies*. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12- *decies*. A decorrere dal 1° luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

12 - *undecies*. A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 9.

12 - *duodecies*. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

12 - *terdecies*. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

12 - *quaterdecies*. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che

siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

12 - *quinquiesdecies*. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

12 - *sexiesdecies*. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

12 - *septiesdecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

*Conseguentemente*, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: ", nonché modificazioni al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in materia di imposta municipale propria."

Sen. ALBERTI CASELLATI



23.39



## EMENDAMENTO

## ART. 23

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 30 novembre 2012 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.

12-ter. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 120 milioni, verrà individuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2014 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società conseguentemente cessano di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.»

Sen. Garavaglia Massimo

Sen. Vaccari

Sen. Franco Paolo

Sen. Montani

23.90

## EMENDAMENTO

## ART. 23

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 30 novembre 2012 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.

12-ter. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 120 milioni, verrà individuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2014 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società conseguentemente cessano di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.»

BUTTI




ADAMO



RUSCONI



TOMASSINI



ROSSI Paolo




23.47

## EMENDAMENTO

## ART. 23

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"12-bis. A decorrere dall'anno accademico 2012/2013, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole *post*-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, fino a concorrenza dei predetti oneri, mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12-quater.

12-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominata «Commissione». A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza definiti dalla Commissione possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;


c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

12-quinquies. Dall'attuazione del comma 12-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative alle spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

D'AMBROSIO LETTIERI

*[Handwritten signature]*  
Stef. de Lillo

*[Handwritten signature]*  
131



23.42

## EMENDAMENTO

## ART. 23

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12- bis. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é inserito il seguente:

*"Art.10-bis. – (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali) -*

1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, anche compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lett. h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1. "

12-ter. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

12-quater. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

12-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

30-sexies. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di

autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.»

GALLONE

ALBERTI CASELLATI

MASTICA

ZAVOLATA

ALLEGRIANI

*[Handwritten signatures]*



23.43

EMENDAMENTO  
Art. 23

23.44

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

" 12 - *bis*. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2007, n. 119, in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) per le finalità istituzionali del medesimo Corpo è integrato di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

12 - *ter*. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall' articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

12 - *quater*. Il contributo previsto dall'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963 in favore del Club alpino italiano (CAI) per le proprie finalità istituzionali, con particolare riguardo alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, è integrato di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

12 - *quinquies*. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

ROBERTO CASTELLI *MSL*

SANTINI

*Santini*

ZANETTA

*Zanetta*

FISTAROL

*Fistarol*

PINZGER

*Pinzger*

VACCARI

*Vaccari*



*Marin (MARIN)*

*Adelfino (URBAN)*

*Franco Marin (MARIN)*

*Giuseppe (LEGNARI)*

*Fossati (FOSSATI)*

All'articolo 23, dopo il comma 12, inserire i seguenti:

“12-bis “ Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: “e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali”. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza” ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo”;
- b) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L' inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma.”;

- c) al comma 7, primo periodo, le parole “, di età non superiore ai 40 anni,” sono soppresse;
- d) al comma 17, alle parole “La direzione della farmacia privata” sono anteposte le seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,”.

12.-ter Alla legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, dopo l'articolo 1-*bis* è aggiunto il seguente:

“1-*ter*. Le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-*bis* sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite.”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bosone', written in a cursive style.

23.45



A.S. 3396

Emendamento


Art. 23

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

"12-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012/2013 nel limite massimo di spesa di 100.000 euro complessivo, i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

12-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

AGOSTINI



23.46

## EMENDAMENTO

## ART. 23

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"12-bis. Al fine di assicurare il rispetto e l'effettività delle disposizioni normative dell'Unione Europea in materia di inchieste di sicurezza (regolamento UE n. 996/2010) e il rispetto degli impegni assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in deroga a quanto previsto dall'art. 66, commi 7 e 9 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a procedere, senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, al reclutamento e all'assunzione di n. 3 unità di personale tecnico investigativo a tempo indeterminato.

12-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 12-bis, valutato in euro 287.713 a decorrere dal 2012, l'ANSV farà fronte con le risorse finanziarie assegnate sui corrispondenti capitoli relativi alle spese fisse e continuative.

BORNACIN



23.47

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

*"12-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del d. Lgs. n. 152 del 2006, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del presente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 12-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eurofighter Typhoon."*



BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

23.48

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23


*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

"12-bis. L'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Deroga al patto di stabilità interno). 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 150 milioni di euro. L'individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma. "



BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

23. 59

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente: "12-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva delle imprese ubicate nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per le spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza provvisori fissati all'articolo 3, commi 8 e 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sostenute a decorrere dal 20 maggio 2012 fino al termine previsto per la loro realizzazione, spetta una detrazione IRES in misura pari al 50%, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse."*

*Conseguentemente, all'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: "ad esclusione del comma 9" con le seguenti: "ad esclusione dei commi 9 e 12-bis";*
- b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 12-bis, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies.*

*1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.*

*1-quater. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

*1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto*

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."

*Barbolini*

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*23.50*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente: "12-bis. I termini di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono prorogati al 30 giugno 2013."*

*Conseguentemente, all'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: "ad esclusione del comma 9" con le seguenti: "ad esclusione dei commi 9 e 12-bis";*
- b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 12-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eurofighter Typhoon."*



BARBOLINI, , GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI , VITALI, ZAVOLI

23.51

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

"12-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per gli anni 2012-2014, tra le spese di personale sostenute dai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, non sono computate:

- a) le spese per assunzioni di personale a tempo determinato e le spese per ore di straordinario del personale dovute agli eventi sismici;
- b) le spese previste nel fondo di produttività per il personale impegnato a fronteggiare l'emergenza del terremoto. "

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Barbolini*

**23.59**



A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

"12-bis. L'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Deroga al patto di stabilità interno). 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per il biennio 2012-2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle rispettive Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 110 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Ghedini*

*23.53*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

*"12-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Le spese in conto capitale complessivamente sostenute per gli anni 2012, 2013 e 2014, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1.*

*1-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa."*

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Bastico*

*23.54*

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

"12-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il personale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio."

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,  
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Bastico*

*23.55*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Sono stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in favore dell'Istituto Nazionale di Statistica*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

VITALI

Vitali

23.56

EMENDAMENTO

ART. 23

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 12-bis. Al comma 129, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo la lettera g-quater, è aggiunta la seguente:

"g-quinques). delle spese in conto capitale non finanziate da indebitamento ossia per l'importo del differenziale fra entrate correnti e spese correnti in surplus rispetto all'ultimo bilancio del comune."»

GALLONE  
MANTICA  
ZANOLETTI  
ALLEGRIANI  
FLUTTELLI



23.57


AS 3396

**EMENDAMENTO**

**Art. 23**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure preordinate all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione delle merci, favorendo la competitività economica, l'Agenzia delle Dogane consente la presentazione anticipata della dichiarazione doganale di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, in pendenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalle altre Amministrazioni competenti. In tal caso, lo svincolo delle merci è subordinato al rilascio, da parte delle amministrazioni interessate, delle autorizzazioni e certificazioni necessarie ai fini del loro sdoganamento".

  
Sen. Anna Bonfrisco

**23.58**

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 23

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente

"13. Le sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e di cui all'art. 8, commi 9 e 12, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, la cui competenza è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette o la pubblicità ingannevole siano poste in essere in settori la cui regolazione, anche con finalità di tutela del consumatore, è disciplinata da una norma di legge di derivazione comunitaria, ed affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori, sono aumentate fino a un massimo di 5.000.000 di euro."

BONFRISCO  


TANZARELLI  


VICARI  


23.59

AS 3396

EMENDAMENTO

Art.23

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. Allo scopo di salvaguardare l'economia reale dalla finanza speculativa il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari, che operano nei mercati finanziari attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere»."

LANNUTTI

23.10



A.S. 3396

**Emendamento**

**Art. 23**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Alle spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza provvisori di cui all'art. 3, commi 8 e 10, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge fino al termine previsto per la loro realizzazione, spetta una detrazione IRES pari al 50%, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.»

**SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI,  
PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE  
SENA, TOMASELLI, BIONDELLI**

*Fuzelli*

**23.61**

AS. 3396

Emendamento

Art. 23

Alla fine aggiungere il seguente comma:

*«Ferma restando le procedure di commissariamento degli enti vigilati dal Ministero della Salute, comunque denominati, previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti, o alla sostituzione del commissario in carica, attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è scelto nell'ambito del ruolo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero vigilante. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.»*

Perduca Poretti

*Perduca*

*23.62*

A.S. 3396

**Emendamento**

**EMENDAMENTO**

**Art. 23**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

« 12 bis. All'articolo 3, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, dopo il comma 10 aggiungere il seguente: "10-bis. Le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al comma 8 e per quelli di cui al comma 10, sono detraibili dall'imposta lorda dovuta ai fini delle imposte sui redditi, in misura pari al 50% , nel limite complessivo massimo di cinque milioni di euro.»

**SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI,  
PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE  
SENA, TOMASELLI, BIONDELLI**

*Sangalli*

**23.63**

## EMENDAMENTO A.S.3396

### Art.23

*E'aggiunto infine il seguente comma:*

12-bis.Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



23.64

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 23

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 263 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 1, lettera c) sopprimere il periodo che va dalla parola "calcolato" fino alla fine.

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

MENARDI, SAIA, FERRARA, FLERES

*Menardi, Saia, Ferrara, Fleres*

*23.65*

A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. All'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sostituire le parole "per l'acquisizione di" con le parole "relative a lavori," »

LEGNINI  
*Legnini*

23.66

A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. Al fine di semplificare le procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i Comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Al Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983, all'articolo 1, numero 18), le parole: <<e illuminazioni votive>> sono soppresse."

BUBBICO

*Bubbico*

*23.67*



A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: << 12-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro" sono aggiunte le seguenti: "E' peraltro consentita la collaborazione tra i soggetti iscritti al Registro, compresi quelli iscritti alla medesima sezione, che possono collaborare tra loro".*

FIORONI





A.S. 3396


Emendamento

Art. 23

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis. All'articolo 28 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sopprimere i commi 1 e 2.

DONAGGIO



**A.S. 3396**

**Emendamento**


**Articolo 23**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

"Art. 23-bis

1. In considerazione della natura di enti pubblici ad ordinamento speciale e della loro autonomia finanziaria e di bilancio, le Autorità Portuali, istituite a mente dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e s. m. e i., le stesse Autorità Portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione. Fermo rimanendo l'obbligo del pareggio, o di avanzo, del conto economico delle Autorità Portuali, alle stesse non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto."

GRILLO  
CASTELLI  
Marco FILIPPI  
FISTAROL  
GALLO



**23.0.1**

A.S. 3396

Emendamento

Art. 23


Dopo l'art. 23, è inserito il seguente:

"Art. 23-bis

1. In considerazione della natura di enti pubblici ad ordinamento speciale e della loro autonomia finanziaria e di bilancio, le Autorità Portuali, istituite a mente dell'art.6 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e s. m. e i., le stesse Autorità Portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione.

Fermo rimanendo l'obbligo del pareggio, o di avanzo, del conto economico delle Autorità Portuali, alle stesse non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto."

FILIPPI Marco



23.0.2

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis  
(Tassazione delle rendite patrimoniali)

"1. Fino a quando non si sarà risanato il debito pubblico è applicata sulle rendite patrimoniali, il cui valore sia superiore a 800.000 euro, una tassa del 2 per cento. Sono escluse dalla tassazione la prima casa, la sede dell'azienda in cui il contribuente opera e gli impieghi di capitale in titoli di Stato italiani.

2. Quando il bilancio dello Stato si sarà assestato, anche in conformità a quanto richiesto dall'Europa, l'applicazione dell'imposta sarà modulata per consentire l'applicazione del quoziente familiare, per sostenere la scuola e la ricerca, gli investimenti produttivi e per altre priorità atte a supportare la crescita del Paese."

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CENTARO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FERRARA, CARRARA, PISCITELLI, SAIA

Menardi, Fleres, Viespoli, Centaro, Poli Bortone,  
Castiglione, Ferrara, Carrara, Piscitelli, Saia

23.0.3

A.S. 3396  
Emendamento  
Art. 23

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

(Procedure straordinarie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati: a) per il quaranta per cento agli assistenti capo; b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335: a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio; b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente: 1) per il personale di cui al comma 1, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti; 2) per il personale di cui al comma 1, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti; c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica".

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO, SANNA,  
VITALI, ANTEZZA, CASSON, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

*Incostante*

*23.0.4*

## Emendamento

## Art.23

**Dopo,l'articolo, aggiungere il seguente:**


*«23-bis. (Norme in materia di apporto delle casse professionali agli obiettivi di finanza pubblica)*

1. Dopo il comma 14 dell'art. 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, tenuto conto della natura privatistica degli stessi, concorrono a detti obiettivi esclusivamente limitando le spese di funzionamento anche con riferimento alle diverse tipologie di spesa contemplate dal presente decreto nel limite massimo del 5 per cento del proprio bilancio. A tal fine gli enti di cui al presente comma danno evidenza del rispetto di tale limite nell'ambito della predisposizione del proprio bilancio tecnico. Sono fatti salvi, fino alla rispettiva scadenza naturale, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto "

~~CASTRO~~

~~CASTRO~~  
SPADONI URBANI



23.0.5

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis

*(Disciplina urbanistico-edilizia)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44"».

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.*

*Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.*

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fleres, Viespoli, Castiglione, Centaro, Ferrara, Filippi Alberto, Poli Bortone,  
Piscitelli, Villari

Pignatelli, Villari

23.0.6

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis

*(Disciplina urbanistico-edilizia)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura.

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

*Fleres Viespoli Castiglione Centaro Ferrara Filippi*  
FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, POLI  
BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

*Poli Bortone Piscitelli Villari*

**23.0.7**



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis

*(Disciplina urbanistico-edilizia)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non costituiscono volume e non necessitano di alcuna autorizzazione ma di semplice comunicazione al comune ed al Genio civile, le strutture facilmente rimovibili in legno o metallo e vetro realizzate, in balconi o terrazze di copertura di immobili, che non superino i 50 metri quadrati."

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

*Fleres Viesti Centaro Ferrara Filippi*  
FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, POLI  
BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

*Poli Bortone Piscitelli Villari*

23.0.8

A.S. 3396

Emendamento

Art. 23

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

*Art. 23-bis.*

1. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geo spaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tal fine, presso l'ISPRA, e' istituita la piattaforma informativa per la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile, Stato Maggiore della Difesa, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Ricerca e Regioni, adottata dalla Conferenza Stato-Regioni sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in esso conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale.

BUBBICO, DELLA SETA, AGOSTINI, MERCATALI, PEGORER, INCOSTANTE, ARMATO,  
DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, DE LUCA,  
FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Bubbico*

*23.0.9*


## Emendamento

DL 95/2012

*ANT*  
*23 bis* Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

"I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono **SOPPRESSI**"

**Senatore Tomaso Zanoletti**



**23.0.10**

## Emendamento

DL 95/2012 Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

### ART. 23-bis

"il comma 31 DEL D.L. 78/2010 CONV. IN LEGGE 122/2010 è sostituito dal seguente:  
"Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in riferimento ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all' ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216 a salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter".

Senatore Tomaso Zanoletti



23.0.11

## Emendamento

DL 95/2012 *Dopo l'art. 31 aggiungere il seguente:*  
*Art. 23-bis*

**il comma 31-*bis* è sostituito dal seguente : Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali con riferimento ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all' ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216."**

**Senatore Tomaso Zanoletti**  
*Tomaso Zanoletti*

*23.0.12*

Emendamento *Dopo l'articolo 23 aggiungere il*  
*seguito:*


*Art. 23-bis*

All'art 53 del d..l. n. 5 del 9-2-2012

- 1) All'art 53 del d..l. n. 5 del 9-2-2012, è inserito il comma 10: "Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 gli enti locali possono assumere mutui o obbligazioni finanziarie in deroga all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le entrate e le uscite relative agli interventi di cui al comma 2 vengono considerate neutrali ai fini del rispetto del patto di stabilità."

**MOTIVAZIONE:** Per i comuni virtuosi, i quali possono favorire la crescita economica del paese, l'emendamento proposto e' assolutamente necessario, al fine di rendere applicabile l'art 53 D.L. 9 febbraio 2012. **Norma legislativa, assolutamente condivisibile che resterà, purtroppo, lettera morta in quanto i comuni, anche ottenendo in quota parte i finanziamenti CIPE per adeguare o costruire nuove scuole, non potranno cofinanziare le opere di edilizia scolastica se non vengono eliminati o derogati, per la realizzazione di scuole, i limiti di indebitamento imposti dall'articolo 8 comma 1 della legge 183 del 2011 per l'assunzione di mutui, nonché il patto di stabilità. Non possiamo lamentarci poi se le scuole non sono sicure. Occorre dunque, un intervento legislativo che consenta ai comuni di poter realizzare nuove scuole o razionalizzare e rendere sicure quelle in funzione attraverso la presentazione del seguente emendamento**

**Sengitore Tomaso Zanoletti**



*23.0.13*


## Emendamento

DL 95/2012 Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis

"IL comma 31 - ter è sostituito dal seguente: "I comuni interessati assicurano le disposizioni di cui al presente articolo entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad almeno 6 delle funzioni fondamentali di cui al comma 28"

Senatore Tomaso Zanoletti



23.0.14

EMENDAMENTO

ART. 24

24.0.1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 24-bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.

<p> <del>Terencio Soro (SAROLI)</del>  <del>G. Pirella (PIRELLA)</del>  <del>...</del>  <del>...</del>          Aquino (LEONARDI)          Thaler (THALER)          Pinter (PINTER)          Fosson (FOSSON)          ...          Andino (ROLINARI)       </p>	<p>         ... (SANTINI)          ... (PETERLIN)          ... (PESORERA)          ... (PENTON)          ... (CALAZIMAI)          ... (SABINA)          ... (TONINI)          ... (CARBAS)       </p>
---	---



## MOTIVAZIONI

L'introduzione di questo articolo prevede che il contenuto del decreto legge si applichi alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, ai loro enti ed organismi ed agli enti locali per le realtà che hanno a loro carico la finanza locale (Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano, Valle d'Aosta) compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e norme di attuazione.

% 24.0.1

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 24

1. Dopo l'articolo 24 (*Copertura finanziaria*) è inserito il seguente:

*"Articolo 24-bis (Clausola di salvaguardia)*

*Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5, 9, 14 e 19, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266".*

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlin, Sen. Rosson

24.0.2

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con  
invarianza dei servizi ai cittadini

~~EMENDAMENTI IN COMMISSIONE~~

Art. 24

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

“Articolo 24-bis (Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5, 9, 14 e 19, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266”.

Sen. Peterlini

Sen. Thaler

Sen. Pinzger

Sen. Fosson

Sen. Molinari

Sen. Santini

Sen. Divina

Sen. Pittoni

24.0.3